



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 7 MARZO 2005

SERIE EDITORIALE ORDINARIA

Sommario

A) CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 8 FEBBRAIO 2005 - N. VII/II50 (1.1.3)	
Ordine del giorno concernente l'adozione del regolamento interno degli istituti penitenziari	1509
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 8 FEBBRAIO 2005 - N. VII/II51 (1.1.3)	
Ordine del giorno concernente le modalità di svolgimento delle ispezioni semestrali delle ASL nelle carceri lombarde	1509
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 8 FEBBRAIO 2005 - N. VII/II52 (1.1.3)	
Ordine del giorno concernente iniziative per la tutela della salute e dell'equilibrio psichico dei detenuti nelle carceri lombarde	1509
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 8 FEBBRAIO 2005 - N. VII/II53 (1.1.3)	
Ordine del giorno concernente l'indizione di un concorso internazionale di idee per la definizione di nuovi schemi progettuali e distributivi delle carceri	1510
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 8 FEBBRAIO 2005 - N. VII/II54 (1.6.0)	
Ordine del giorno concernente l'adozione di misure idonee a mitigare le condizioni di deprivazione sensoriale dei cittadini detenuti	1510
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 8 FEBBRAIO 2005 - N. VII/II55 (1.6.0)	
Ordine del giorno concernente iniziative per la tutela dell'economia legale dalla criminalità organizzata	1510
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 9 FEBBRAIO 2005 - N. VII/II57 (1.1.3)	
Mozione concernente il sequestro avvenuto a Bagdad, della giornalista Giuliana Sgrena	1511
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 15 FEBBRAIO 2005 - N. VII/II58 (1.2.0)	
Dimissioni del consigliere Donato Giordano dalla carica di consigliere regionale e provvedimenti conseguenti	1511
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 16 FEBBRAIO 2005 - N. VII/II61 (5.1.0)	
Ordine del giorno concernente la creazione di un sistema di informazione e comunicazione pubblica sui processi di trasformazione del territorio regionale	1511
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 16 FEBBRAIO 2005 - N. VII/II62 (5.2.1)	
Ordine del giorno concernente la realizzazione dell'interramento della linea FNM Milano-Asso.	1512
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 16 FEBBRAIO 2005 - N. VII/II63 (5.1.0)	
Ordine del giorno concernente la definizione di nuove procedure di valutazione paesaggistica	1512
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 16 FEBBRAIO 2005 - N. VII/II64 (5.1.0)	
Ordine del giorno concernente i tempi di adeguamento degli strumenti urbanistici alla nuova legge sul governo del territorio	1513
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 16 FEBBRAIO 2005 - N. VII/II65 (5.1.0)	
Ordine del giorno concernente i tempi di approvazione del Piano territoriale regionale (PTR)	1513
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 16 FEBBRAIO 2005 - N. VII/II66 (5.3.4)	
Ordine del giorno concernente la definizione, nell'ambito delle attività di programmazione territoriale, di strumenti per la diminuzione delle cause di inquinamento atmosferico	1513

1.1.3 ASSETTO ISTITUZIONALE / Profili generali / Affari di politica internazionale e comunitaria
1.6.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Polizia locale
1.2.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Ordinamento regionale
5.1.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio
5.2.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione / Trasporti
5.3.4 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Tutela dell'inquinamento

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 16 FEBBRAIO 2005 - N. VII/II67	(5.1.0)	
Ordine del giorno concernente i tempi di adeguamento dei Piani territoriali comunali per quanto concerne la Provincia di Monza		1513
B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE		
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 22 FEBBRAIO 2005 - N. 2449	(1.8.0)	
Modifica della composizione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale - ALER di Lodi, di cui al d.p.g.r. del 10 giugno 2003, n. 9449		1514
C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI		
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 11 FEBBRAIO 2005 - N. 7/20684	(4.3.0)	
Presa d'atto della comunicazione della Vice Presidente Beccalossi avente ad oggetto: «Protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e le Amministrazioni comunali interessate dal "Piano di controllo e l'eradicazione del coleottero anoplophora chinensis"»		1514
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 FEBBRAIO 2005 - N. 7/20695	(2.1.0)	
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2005, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 3, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie della Lombardia - 3° provvedimento		1515
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 FEBBRAIO 2005 - N. 7/20736	(4.3.0)	
Approvazione statuto Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi con sede in Milano, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 7/2003		1516
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 FEBBRAIO 2005 - N. 7/20738	(4.3.0)	
Schema di convenzione tra la Regione Lombardia e le Amministrazioni comunali interessate dal «Piano di controllo e l'eradicazione del coleottero <i>Anoplophora chinensis</i> »		1521
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 FEBBRAIO 2005 - N. 7/20750	(3.3.0)	
Modifica alla d.g.r. n. 48116 del 14 febbraio 2000, avente per oggetto: «Dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche - Piano regionale sulla base dei piani provinciali ai sensi del d.P.R. 18 giugno 1998, n. 233, art. 3, c. 8», su richiesta degli enti locali delle province di Brescia, Como, Lecco, Milano, Pavia e Varese		1523
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 FEBBRAIO 2005 - N. 7/20753	(3.1.0)	
Ampliamento dell'accreditamento del Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti (C.D.I.) «San Donato» ubicato a Osio Sotto (BG) in via Cavour, 6A (Obiettivo gestionale 6.5.1.2 «Sviluppo della rete dei servizi e degli interventi per le persone in condizioni di fragilità»)		1529
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 FEBBRAIO 2005 - N. 7/20756	(3.1.0)	
Rinnovo del protocollo d'intesa per lo sviluppo del sistema di sorveglianza rapido regionale per la conoscenza delle sostanze in circolazione - Progetto interregionale «M.D.M.A. - Monitoraggio Droghe e Manifestazioni di Abuso» (ex d.g.r. 8958 del 30 aprile 2002) e relativo rinnovo della convenzione stipulata con l'Università Statale di Milano		1530
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 FEBBRAIO 2005 - N. 7/20762	(3.1.0)	
Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori		1531
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 FEBBRAIO 2005 - N. 7/20763	(3.1.0)	
Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per le persone disabili		1533
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 FEBBRAIO 2005 - N. 7/20767	(3.2.0)	
Determinazioni in merito al progetto operativo per l'attuazione del sistema lombardo «ECM - Sviluppo professionale continuo (CPD)» ed agli obiettivi formativi di interesse regionale		1536
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 FEBBRAIO 2005 - N. 7/20790	(3.2.0)	
Determinazioni per l'attuazione dell'art. 10 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante le norme per la procreazione medicalmente assistita		1547
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 FEBBRAIO 2005 - N. 7/20800	(3.5.0)	
Linee guida per la sperimentazione della metodologia della conservazione programmata agli edifici di interesse storico artistico		1551
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 FEBBRAIO 2005 - N. 7/20822	(4.6.4)	
Determinazioni in materia di incentivi all'incoming. Modifica della d.g.r. del 26 marzo 2004 n. 16914 «Programma esecutivo per gli anni 2004-2005 relativo a incoming in Lombardia»		1552
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 FEBBRAIO 2005 - N. 7/20826	(2.2.1)	
Schema di atto integrativo/sostitutivo dell'accordo di programma per la reinfrastrutturazione, con finalità turistiche, dell'aeroporto della provincia di Pavia in comune di Rivanazzano		1553
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 FEBBRAIO 2005 - N. 7/20828	(5.2.0)	
Autostrada regionale «Integrazione del sistema transpadano - direttrice Cremona-Mantova» determinazioni conseguenti alla sentenza n. 1658/2004 del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia sez. di Brescia. Obiettivo gestionale 8.3.1.13 «Concessioni autostradali regionali»		1556
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 FEBBRAIO 2005 - N. 7/20839	(2.1.0)	
Modifica alla d.g.r. 13096 del 16 maggio 2003: materia di schema di bilancio delle ALER - Allegati illustrativi del bilancio		1557

5.1.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio

1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine

4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura

2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità

3.3.0 SERVIZI SOCIALI / Formazione professionale

3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza

3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità

3.5.0 SERVIZI SOCIALI / Attività culturali

4.6.4 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Turismo

2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma

5.2.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 FEBBRAIO 2005 - N. 7/20851 (1.3.0)	
Determinazione delle modalità e procedure per la sottoscrizione dei patti locali di sicurezza urbana	1589
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 FEBBRAIO 2005 - N. 7/20895	
Bando per la concessione di contributi ai Comuni per progetti finalizzati alla predisposizione e attuazione dei Piani territoriali degli orari (art. 6, l.r. 28/2004).	1590
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 FEBBRAIO 2005 - N. 7/20913 (5.1.1)	
Attuazione Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica 2002-2004 – Programma annuale di attuazione 2005: Accordi Quadro di Sviluppo territoriale per la Casa per i Comuni a fabbisogno abitativo elevato ed acuto dei capoluogo. Approvazione riparto delle risorse fra i Comuni, avvio delle procedure preliminari e approvazione criteri per la predisposizione delle proposte	1596
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 FEBBRAIO 2005 - N. 7/20935 (4.3.0)	
Iniziative in materia agro-forestale in attuazione dell'art. 24 atto integrativo Accordo di Programma «Ambiente ed Energia» e dell'art. 13 Accordo di Programma «Tutela delle Acque e gestione integrata delle risorse idriche»	1598
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 FEBBRAIO 2005 - N. 7/20937 (2.1.0)	
Progetto di «Fondazione C.E.U.R.: Progetto di realizzazione di una struttura polifunzionale per attività di alta formazione, tutoraggio e residenzialità per corsisti e studenti universitari – via Stamira/Rancati – Milano» ai sensi della l.r. 31/96 (obiettivo gestionale 5.2.1.7 «Programmazione degli interventi per le sedi e le strutture delle Università»)	1602
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 FEBBRAIO 2005 - N. 7/20940 (2.1.0)	
Documento tecnico di accompagnamento alla legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 «Norme in materia di discipline bio-naturali»	1605
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 FEBBRAIO 2005 - N. 7/20943 (3.1.0)	
Definizione dei criteri per l'accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili	1605
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 FEBBRAIO 2005 - N. 7/20948 (3.2.0)	
Determinazioni in materia di esercizio professionale e di formazione per la figura del massaggiatore-massofisioterapista	1608
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 FEBBRAIO 2005 - N. 7/20950 (3.2.0)	
Approvazione del protocollo d'intesa tra la regione Lombardia e le università ubicate in Lombardia per la stipula di convenzioni relative ai corsi di laurea delle professioni sanitarie	1610
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 FEBBRAIO 2005 - N. 7/20954 (3.2.0)	
Erogazione a carico del Servizio Sanitario Regionale di farmaci attualmente ricompresi in classe c) e contestuale modifica della d.g.r. 19885 del 16 dicembre 2004.	1613

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Presidenza

COMUNICATO REGIONALE 28 FEBBRAIO 2005 - N. 32	
Comunicato della Direzione Generale Presidenza – Segreteria di Giunta – Riepilogo fascicoli BURL del mese di gennaio 2005.	1615

D.G. Risorse e bilancio

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 10 FEBBRAIO 2005 - N. 1849 (2.1.0)	
Reiscrizioni alla competenza dell'esercizio finanziario 2005 di economie di stanziamento ai sensi dell'art. 50 della l.r. n. 34/78 e successive modifiche e integrazioni – Conseguenti variazioni da apportare al bilancio di previsione 2005 e al Documento tecnico di accompagnamento – 5° provvedimento.	1615
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 15 FEBBRAIO 2005 - N. 2025 (4.3.0)	
Organismo Pagatore Regionale – Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 – Misura p (1.16) «Sostegno in conto capitale ai programmi di investimenti effettuati da imprese agrituristiche»: individuazione dei criteri per l'estrazione delle domande da sottoporre a controllo ex-post sulla base dell'analisi del rischio	1624
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 18 FEBBRAIO 2005 - N. 2280 (2.1.0)	
Reiscrizioni alla competenza dell'esercizio finanziario 2005 di economie di stanziamento ai sensi dell'art. 50 della l.r. n. 34/78 e successive modifiche e integrazioni – Conseguenti variazioni da apportare al bilancio di previsione 2005 e al Documento tecnico di accompagnamento – 6° provvedimento.	1625

D.G. Formazione, istruzione e lavoro

DECRETO DIRETTORE GENERALE 16 FEBBRAIO 2005 - N. 2147 (3.3.0)	
L.r. 5 gennaio 2000, n. 1 art. 4 comma 107. Variazione al Piano anno 2004 di attuazione degli interventi di edilizia scolastica limitatamente al Comune di Rivanazzano (PV)	1629
DECRETO DIRETTORE GENERALE 16 FEBBRAIO 2005 - N. 2149 (3.3.0)	
Variazione, ai sensi dell'art. 1 comma 8 della legge 2 ottobre 1997, n. 340 del «Piano annuale di attuazione 2004 degli interventi di edilizia scolastica» formulato in base all'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 ed approvato con decreto del Direttore Generale Formazione, Istruzione e Lavoro n. 1336 del 6 febbraio 2004, limitatamente all'ente beneficiario: Amministrazione Comunale di Marmirolo (MN)	1629
DECRETO DIRETTORE GENERALE 18 FEBBRAIO 2005 - N. 2322 (3.3.0)	
Modalità operative di attuazione della l.r. 11 febbraio 1999, n. 8, per l'anno 2005 con riferimento all'anno scolastico 2004/2005	1629

DECRETO DIRETTORE GENERALE 22 FEBBRAIO 2005 - N. 2463 (3.3.0)
Parziale rettifica dei dd.d.g. nn. 18707, 21021 e 23168 rispettivamente del 28 ottobre 2004, 26 novembre 2004 e 22 dicembre 2004 relativi all'approvazione delle graduatorie dei progetti F.S.E. – Dispositivi formazione superiore e formazione extraobbligo – F.S.E. – Obiettivo 3, anno 2004. – Il Provvedimento 1634

DECRETO DIRETTORE GENERALE 25 FEBBRAIO 2005 - N. 2787 (3.3.0)
P.S.R. 2000-2006 – Misura h (2.8) «Imboschimento delle superfici agricole». Approvazione di modifiche tecniche alle disposizioni attuative approvate con deliberazione n. 7/19416 del 19 novembre 2004, rettificato dal d.d.g. 2132 del 16 febbraio 2005 1636

D.G. Agricoltura

TESTO COORDINATO DEL D.D.G. 7 FEBBRAIO 2005 - N. 1525
P.S.R. 2000-2006 – Misura h (2.8) «Imboschimento delle superfici agricole». Approvazione di modifiche tecniche alle disposizioni attuative approvate con deliberazione n. 7/19416 del 19 novembre 2004, rettificato dal d.d.g. 2132 del 16 febbraio 2005 1636

D.G. Giovani, sport e pari opportunità

COMUNICATO REGIONALE 24 FEBBRAIO 2005 - N. 30 (4.7.3)
Iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni, dei movimenti e delle organizzazioni femminili per l'anno 2005 1637

D.G. Commercio, fiere e mercati

COMUNICATO REGIONALE 24 FEBBRAIO 2005 - N. 29 (4.6.1)
Piano Integrato d'Intervento per il Commercio (P.I.C.), rendicontazione progetti delle Associazioni – Indicazioni in merito alle modalità di rendicontazione dei progetti/azioni del Piano Integrato d'Intervento per il Commercio (P.I.C.) per le Associazioni imprenditoriali 1638

D.G. Industria, piccola e media impresa e cooperazione e turismo

DECRETO DIRETTORE GENERALE 21 FEBBRAIO 2005 - N. 2395 (4.4.0)
DocUP obiettivo 2 (2000-2006) – Aree obiettivo 2. Approvazione del bando per la presentazione delle domande sulla misura 2.1: «Sviluppo e qualificazione delle dotazioni infrastrutturali per la valorizzazione e la competitività del territorio» – Quarto bando 1638

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 23 FEBBRAIO 2005 - N. 2650 (4.6.4)
Iscrizione al registro regionale dei direttori tecnici di Agenzia di Viaggio e Turismo, abilitati all'esercizio della professione – Legge regionale del 16 settembre 1996 n. 27 – 72° elenco 1657

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 1 MARZO 2005 - N. 3048 (4.4.0)
Piano delle agevolazioni di sostegno allo sviluppo. Fondo Unico per l'erogazione degli incentivi alle imprese. Approvazione del bando per la presentazione delle domande relative alla «Misura A – Investimento singolo» 1658

D.G. Territorio e urbanistica

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 28 GENNAIO 2005 - N. 1100 (5.3.5)
Nuova camera di combustione per unità di termodistruzione di rifiuti speciali pericolosi non tossiconocivi in Comune di Scanzorosciate (BG). Committente: Lonza s.p.a. – Scanzorosciate (BG). Pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 e art. 1 della l.r. 20/99 1676

G) PROVVEDIMENTI DI ALTRI ENTI

PROVVEDIMENTO DI ALTRI ENTI N. 10/I-SE.O. 2005
Autorità di Bacino del fiume Po – Parma – Atti del Comitato Istituzionale – Deliberazione n. 4/2004 del 3 marzo 2004 – Adozione di Progetto di Piano Stralcio di integrazione al Piano per l'Assetto idrogeologico (PAI): – integrazioni alla cartografia di cui all'allegato 4.1 dell'elaborato n. 2 (aree a rischio idrogeologico molto elevato); – modifiche al titolo IV dell'elaborato n. 7 (Norme Tecniche d'Attuazione) 1676

PROVVEDIMENTO DI ALTRI ENTI N. 10/2-SE.O. 2005
Autorità di Bacino del fiume Po – Parma – Atti del Comitato Istituzionale – Deliberazione n. 6/2004 del 3 marzo 2004 – Progetto di variante alle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico. Art. 36 – Interventi di ristrutturazione 1678

A) CONSIGLIO REGIONALE

(BUR2005011)

D.c.r. 8 febbraio 2005 - n. VII/1150

(1.1.3)

Ordine del giorno concernente l'adozione del regolamento interno degli istituti penitenziari

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 1087 presentato in data 2 febbraio 2005, collegato ai progetti di legge abbinati nn. 309/144/145/324 concernente disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Lombardia;

A norma dell'art. 74 del regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

- di approvare l'ordine del giorno n. 1087 concernente l'adozione del regolamento interno degli istituti penitenziari, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Premesso che in Lombardia il solo carcere di Mantova è dotato del regolamento interno all'Istituto, previsto dalla legge;

Invita la Giunta regionale ad attivarsi verso le autorità competenti, e in primo luogo verso il DAP e la Magistratura di Sorveglianza di Milano e di Brescia, affinché tutti gli istituti si dotino del regolamento interno, come prescrive la legge e come chiedono i cittadini detenuti, sensibili alle esigenze di legalità e di certezza del diritto, e pronti a rispettare le regole, purché siano espresse».

Il presidente: Attilio Fontana

Il consigliere segretario: Luciano Valaguzza

Il segretario dell'assemblea consiliare:
Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2005012)

D.c.r. 8 febbraio 2005 - n. VII/1151

(1.1.3)

Ordine del giorno concernente le modalità di svolgimento delle ispezioni semestrali delle ASL nelle carceri lombarde

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 1088 presentato in data 2 febbraio 2005, collegato ai progetti di legge abbinati nn. 309/144/145/324 concernente disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Lombardia;

A norma dell'art. 74 del regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

- di approvare l'ordine del giorno n. 1088 concernente le modalità di svolgimento delle ispezioni semestrali delle ASL nelle carceri lombarde, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Considerato che la legge garantisce il diritto alla salute in modo identico dentro e fuori dal carcere;

Preso atto che il sovraffollamento delle carceri lombarde e l'aumento delle patologie tra i cittadini detenuti, rapportati alla limitata disponibilità di letti nei centri clinici e nei reparti infermeria interni, e il limitato ricorso ai ricoveri esterni, determinano sempre di più la conseguenza illegale della permanenza nelle celle delle normali sezioni di cittadini affetti da patologie anche gravi, anche con rischi di contagio;

Impegna la Giunta regionale

- a disporre che le ASL, nelle ispezioni semestrali effettuate nelle case di reclusione e circondariali della Lombardia, rilevino anche le patologie dei cittadini detenuti presenti, in particolare delle patologie gravi e al limite della compatibilità con il regime detentivo, anche in relazione alle effettive condizioni di abitabilità della cella;

- a disporre che la rilevazione delle caratteristiche delle celle sotto il profilo igienico-sanitario, abbia un carattere oggettivo e quindi sia rapportata (anche effettuando misurazioni mirate sui ricambi d'aria, la temperatura, l'illuminazione, ecc.) ai parametri stabiliti dal regolamento d'igiene edilizia vigente nel comune in cui è collocato l'istituto;

- a disporre che all'atto della ispezione siano rilevate le presenze effettive di cittadini detenuti, cella per cella, per verificare le condizioni di vivibilità di fatto, non limitandosi a riportare di volta in volta le dimensioni e il numero degli occupanti previsti in sede di progetto».

Il presidente: Attilio Fontana

Il consigliere segretario: Luciano Valaguzza

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2005013)

D.c.r. 8 febbraio 2005 - n. VII/1152

(1.1.3)

Ordine del giorno concernente iniziative per la tutela della salute e dell'equilibrio psichico dei detenuti nelle carceri lombarde

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 1089 presentato in data 2 febbraio 2005, collegato ai progetti di legge abbinati nn. 309/144/145/324 concernente disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Lombardia;

A norma dell'art. 74 del regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

- di approvare l'ordine del giorno n. 1089 concernente iniziative per la tutela della salute e dell'equilibrio psichico dei detenuti nelle carceri lombarde, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Consapevole che l'annoso e ormai cronico sovraffollamento delle carceri lombarde, non diverso da quello riscontrabile nelle carceri del resto d'Italia, costituisce per i cittadini detenuti non solo un indebito aggravio di pena, ma anche un fattore di pregiudizio per la loro salute e in particolare per il loro equilibrio psichico;

Preso atto che:

- il perdurare di questa situazione produce, tra gli altri effetti negativi, anche l'aumento delle tensioni nei rapporti interpersonali sia tra i detenuti, sia tra i detenuti e gli agenti della Polizia penitenziaria con un aumento della possibilità di comportamenti di autolesionismo o di sfogo aggressivo che innescano cicli di nuove sanzioni disciplinari o penali, con effetti pericolosi di accumulo di nuove tensioni;

- la soluzione del sovraffollamento interno, poiché dipende da riforme legislative di natura deflativa che non appaiono imminenti, appare lontana nel tempo, sicché la situazione difficile sopra descritta è destinata a prolungarsi e dunque occorrono altri interventi, all'interno del carcere;

Considerando necessario assumere l'iniziativa per introdurre o incrementare nelle case di reclusione e circondariali della Lombardia ogni iniziativa che possa concorrere alla riduzione dell'aggressività interna, alcune già praticate con successo, apprezzate dal personale della Polizia penitenziaria e dal personale sanitario oltre che richieste dai cittadini detenuti che ne hanno constatato i benefici effetti;

Impegna la Giunta regionale

1) ad attivarsi per ottenere in particolare, a favore dei cittadini detenuti:

- corsi di meditazione (già effettuati con successo in alcune carceri lombarde);
- pet therapy, cioè la possibilità di prendersi cura, in cella o fuori, di piccoli animali domestici (anche in questo caso i pochi esperimenti fatti in Lombardia hanno avuto esito positivo);
- presenza di psicologi di comunità, specialisti in terapia di gruppo, per aiutare i detenuti costretti a convivere in spazi ristretti, ad acquisire i metodi appropriati per affrontare e risolvere le tensioni derivanti da rapporti interpersonali imposti dalle circostanze, senza accumulare aggressività;

2. ad attivarsi presso il DAP regionale, le Organizzazioni del privato sociale e del volontariato, gli Ordini provinciali degli psicologi, nonché impegnando le strutture sanitarie regionali, per trovare le modalità e i mezzi per dare pratica attuazione a quanto indicato».

Il presidente: Attilio Fontana

Il consigliere segretario: Luciano Valaguzza

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2005014)

D.c.r. 8 febbraio 2005 - n. VII/1153**Ordine del giorno concernente l'indizione di un concorso internazionale di idee per la definizione di nuovi schemi progettuali e distributivi delle carceri**

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 1090 presentato in data 2 febbraio 2005, collegato ai progetti di legge abbinati nn. 309/144/145/324 concernente disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Lombardia;

A norma dell'art. 74 del regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

– di approvare l'ordine del giorno n. 1090 concernente l'indizione di un concorso internazionale di idee per la definizione di nuovi schemi progettuali e distributivi delle carceri, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Premesso:

– che le nostre carceri, certamente quelle di antica costruzione, ma anche quelle di più recente progettazione, quale che sia la disponibilità di spazi interni, ricalcano schemi progettuali e distributivi inadatti ad articolare al loro interno esperienze innovative, se pur di carattere sperimentale;

– che sul fronte progettuale in Italia si verifica un grave ritardo rispetto ad altri Paesi, come conseguenza di un sostanziale disinteresse dell'opinione pubblica per la funzione svolta dal carcere nella visione dell'art. 27 della nostra Costituzione, restando invece ancorata ad una concezione puramente custodiale, o punitiva del reato in senso retributivo;

– che tale situazione è favorita dalla separatezza del ciclo ideativo/progettuale del carcere, riservato ad un ufficio apposito del Ministero della Giustizia e sottratto alla capacità ideativa e propositiva di chi esercita la professione di architetto in forma singola o associata;

Ritenendo:

– che sia necessario e utile aprire una fase di riflessione sul ruolo della detenzione, oggi comunque non aderente al dettato costituzionale, alla luce dell'interesse della collettività all'affermazione del principio di legalità e dell'effettivo rispetto delle regole, alla sicurezza nelle città e nel territorio, alla reintegrazione sociale a pieno titolo del cittadino dopo un percorso "educativo" che richiede un tempo, e che deve garantire sufficientemente la sua efficacia proprio nel senso educativo;

– che sia necessario e utile pensare a nuove tipologie carcerarie come conseguenza di nuove ipotesi di organizzazione del carcere come "servizio" necessario alla collettività, e aprire una fase innovativa e propositiva per riconcepire il carcere a partire dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali, dalle esperienze di altri paesi democratici, in particolare della U.E., oltre che dalle numerose elaborazioni teoriche sul significato e sulle cause del reato, e sulla natura e sulla funzione della pena;

Invita la Giunta regionale ad attivarsi affinché, dalla città di Cesare Beccaria, la Regione Lombardia bandisca un concorso internazionale di idee rivolto agli architetti, singoli o associati in gruppi multidisciplinari (e alle facoltà di architettura) per la definizione di nuovi schemi distributivi e di relazione con la città, di nuove tipologie "carcerarie" che siano espressione diretta dei principi enunciati nelle Convenzioni internazionali e nelle Costituzioni dei Paesi democratici, a partire dall'Italia, concepite prioritariamente come strutture educative, con funzioni fruibili dai cittadini dall'interno e dall'esterno della struttura, come "servizio pubblico" rivolto alla generalità dei cittadini per sviluppare comportamenti fondati sul principio di legalità, sul rispetto delle regole, sulle procedure democratiche e non violente per affrontare i problemi individuali e sociali, di pratica della "responsabilità come presupposto della libertà».

Il presidente: Attilio Fontana
Il consigliere segretario: Luciano Valaguzza
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Maria Emilia Paltrinieri

(1.1.3)

(BUR2005015)

D.c.r. 8 febbraio 2005 - n. VII/1154**Ordine del giorno concernente l'adozione di misure idonee a mitigare le condizioni di deprivazione sensoriale dei cittadini detenuti**

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 1091 presentato in data 2 febbraio 2005, collegato ai progetti di legge abbinati nn. 309/144/145/324 concernente disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Lombardia;

A norma dell'art. 74 del regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

– di approvare l'ordine del giorno n. 1091 concernente l'adozione di misure idonee a mitigare le condizioni di deprivazione sensoriale dei cittadini detenuti, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Preso atto che diversi Consiglieri regionali nel corso delle visite ispettive alle Case Circondariali e di Reclusione della Lombardia per verificare le condizioni di vita dei cittadini detenuti, testimoniano che, tra le condizioni di deprivazione sensoriale particolarmente penose e tali da creare uno stato permanente di sofferenza psichica, è stata indicata la impossibilità – che può protrarsi per anni e anni – di vedere il cielo notturno, con la luna e le stelle;

Invita la Giunta regionale ad attivarsi verso le autorità competenti, e in primo luogo verso il DAP e la Magistratura di Sorveglianza di Milano e di Brescia, affinché sia trovata una soluzione pratica per consentire a tutti i cittadini detenuti che ne facciano richiesta, di poter periodicamente contemplare il cielo notturno o dal campo sportivo, o comunque da uno spazio aperto interno al carcere, con le dovute procedure e limitazioni dovute alle inderogabili condizioni di sicurezza».

Il presidente: Attilio Fontana

Il consigliere segretario: Luciano Valaguzza

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2005016)

D.c.r. 8 febbraio 2005 - n. VII/1155**Ordine del giorno concernente iniziative per la tutela dell'economia legale dalla criminalità organizzata**

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 1093 presentato in data 8 febbraio 2005, collegato ai progetti di legge abbinati nn. 309/144/145/324 concernente disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Lombardia;

A norma dell'art. 74 del regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

– di approvare l'ordine del giorno n. 1093 concernente iniziative per la tutela dell'economia legale dalla criminalità organizzata, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Consapevole:

– che accanto alle attività criminali che minacciano la sicurezza delle nostre città e la stessa incolumità fisica dei cittadini, proseguono e si espandono le attività della grande criminalità organizzata;

– che la grande criminalità organizzata, italiana e straniera, estende e consolida la sua presenza su tutto il territorio nazionale e ricicla gli enormi capitali accumulati con le attività illegali investendoli nelle regioni economicamente più avanzate, e in particolare in Lombardia;

– che i capitali illegali, penetrando nell'economia legale e rilevando le attività in molti settori, espelle gli imprenditori e gli esercenti onesti, esercitando una pressione strangolatrice su tutto il sistema produttivo, commerciale e dei servizi, sia direttamente attraverso i racket, sia indirettamente, attraverso l'alterazione dei meccanismi della concorrenza che portano alla espansione dell'usura e all'aumento dei fallimenti delle aziende la Lombardia è al terzo posto già in grave difficoltà per lo sfavorevole andamento congiunturale;

Considerando che spetta anche e soprattutto alla classe politica e in particolare alle Assemblee legislative:

– assumersi la responsabilità di promuovere la conoscenza della vera realtà economica del proprio territorio, cioè quella che tiene conto della presenza criminale organizzata, parassitaria, distruttiva delle imprese e del lavoro, e corruttiva delle istituzioni e della vita civile;

– tentare, sulla base della miglior conoscenza dei fenomeni, di mettere a punto apparati normativi che facilitino il contrasto alle attività della criminalità organizzata e limitino i danni all'economia e alla società civile lombarda;

Esprime la convinzione:

– che sia necessario che almeno una volta all'anno la Regione Lombardia organizzi una Conferenza per la difesa dell'economia legale dall'attacco dei capitali illegali della criminalità organizzata, come momento di incontro seminariale tra i membri del Consiglio e della Giunta regionali da una parte e le fonti informative costituite da chi nella società è impegnato sul fronte anticrimine: le Direzioni distrettuali antimafia istituite presso le Procure della Repubblica dei tribunali di Milano e di Brescia, la Direzione Investigativa Antimafia, i Comandi regionali della Guardia di Finanza, dei Carabinieri e della Polizia di Stato, le maggiori Banche attive in Lombardia, le CCIA delle Province lombarde, la Confesercenti, la Confcommercio, l'Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi a livello regionale, le organizzazioni antiusura e antiracket, ecc.;

– che sia presa in seria considerazione l'opportunità che il Consiglio e la Giunta si dotino di una struttura agile – come un Osservatorio permanente di Consiglieri e funzionari regionali – che tenga contatti stabili tra le fonti informative e il Consiglio, le sue Commissioni e la Giunta, per il continuo aggiornamento sull'evoluzione della situazione della criminalità economica in Lombardia, si occupi di proporre miglioramenti alle leggi regionali, curi la comunicazione all'opinione pubblica;

– che tale Osservatorio presenti annualmente al Consiglio una relazione sui contenuti della Conferenza, sulle misure legislative e regolamentari per la difesa dell'economia legale, sulle iniziative pubbliche».

Il presidente: Attilio Fontana
Il consigliere segretario: Luciano Valaguzza
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2005017)

D.c.r. 9 febbraio 2005 - n. VII/1157

Mozione concernente il sequestro avvenuto a Bagdad, della giornalista Giuliana Sgrena

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la mozione n. 731 presentata in data 8 febbraio 2005;

A norma degli artt. 97 e 98 del regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

– di approvare la mozione n. 731 concernente il sequestro avvenuto a Bagdad della giornalista Giuliana Sgrena, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Premesso che desta forte preoccupazione la notizia del sequestro, avvenuto a Bagdad per mano di uomini armati, della giornalista inviata del Manifesto, Giuliana Sgrena, anche alla luce del fatto che le rivendicazioni fatte dai presunti rapitori sono volte a lanciare un minaccioso ultimatum al Governo italiano;

Considerato che Giuliana Sgrena è l'ottava persona di nazionalità italiana, non impegnata in operazioni militari, rapita in Iraq e due di queste persone, Fabrizio Quattrocchi ed Enzo Baldoni, sono state uccise;

Considerato altresì che Giuliana Sgrena, cavaliere del lavoro della Repubblica italiana, è giornalista impegnata, che ha sempre svolto un ruolo civile e umanitario nella trasmissione della conoscenza dei fatti e delle opinioni;

Nell'esprimere la ferma condanna dell'accaduto e la solidarietà ai familiari e agli amici di Giuliana Sgrena si impegna ed impegna la Giunta regionale a chiedere al Governo italiano di attivare e sviluppare ogni contatto e dialogo per il rilascio della giornalista e dichiara la propria disponibilità a sostenere

«ogni iniziativa di sensibilizzazione e mobilitazione utile a questo scopo».

Il presidente: Attilio Fontana
Il consigliere segretario: Luciano Valaguzza
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2005018)

D.c.r. 15 febbraio 2005 - n. VII/1158

Dimissioni del consigliere Donato Giordano dalla carica di consigliere regionale e provvedimenti conseguenti

Presidenza del Vice Presidente Bassoli

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la lettera 9 febbraio 2005, prot. n. 2005/002276, con la quale il signor Donato Giordano ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere regionale;

Visto il verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Milano per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale del 16 aprile 2000 dal quale risulta che il signor Donato Giordano è stato eletto nella lista n. 11, avente il contrassegno «Forza Italia»;

Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108;

Visto l'art. 9 del regolamento interno;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

– di accettare le dimissioni del consigliere Donato Giordano.

Il Presidente, informa che ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, il seggio rimasto vacante è attribuito al signor Giuseppe Angelo Giammarco, che nella stessa lista circoscrizionale n. 11, avente il contrassegno «Forza Italia», segue immediatamente l'ultimo eletto con voti 6581.

Il vice presidente: Fiorenza Bassoli

I consiglieri segretari:
Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2005019)

D.c.r. 16 febbraio 2005 - n. VII/1161

Ordine del giorno concernente la creazione di un sistema di informazione e comunicazione pubblica sui processi di trasformazione del territorio regionale

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 1085 presentato in data 2 febbraio 2005, collegato al PDL n. 351 concernente la legge per il governo del territorio;

A norma dell'art. 74 del regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

– di approvare l'ordine del giorno n. 1085 concernente la creazione di un sistema di informazione e comunicazione pubblica sui processi di trasformazione del territorio regionale, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Consapevole:

– della sfida aperta sul tema del governo del territorio, dove si misurerà la capacità politica di migliorare il nostro comune ambiente di vita con una grande azione di rilancio della creatività individuale e collettiva, allargando la visione sull'intera scena regionale e aprendo una stagione di decise trasformazioni per il recupero attivo dei valori ambientali e del paesaggio storico, ma anche per la promozione della qualità di nuove forme significative, abbandonando la passività del semplice protezionismo, che non ha impedito l'attuale degrado del territorio;

– della necessità e della difficoltà di assicurare piena trasparenza, e quindi piena visibilità, all'intero processo creativo, sia per la complessità dei problemi, sia per la molteplicità degli attori, delle competenze e degli atti che si intersecano sul territorio e che alla fine producono la forma urbana e del paesaggio in cui viviamo come risultante quasi inconsapevole e non come forma perseguita;

Prendendo atto dell'urgenza di garantire ai cittadini, ma anche agli organi politici e amministrativi, ai responsabili di

piani e programmi settoriali, ai progettisti, nuovi strumenti di conoscenza e di comprensione della complessità dei problemi, e nuovi strumenti di previsione per concepire le soluzioni concrete possibili e orientare coscientemente le scelte, quelle che lasciano un segno visibile sul territorio, nel paesaggio, nello spazio visuale e quindi nella vita quotidiana di tutti, e che dunque devono essere tanto più condivise e sostenute dalla pubblica opinione;

Convinto della necessità di migliorare il sistema di informazione e di comunicazione pubblica sui processi di trasformazione in atto sul territorio regionale perché tutti possano valutare l'impatto urbanistico, ma anche visivo e dal punto di vista del paesaggio, delle opere infrastrutturali e degli insediamenti già previsti o in fase di progettazione;

Invita la Giunta regionale a considerare l'utilità di affidare ad un esperto l'incarico di curare l'elaborazione e la comunicazione in tempo reale dell'immagine virtuale della Lombardia, quale appare oggi e quale risulta dall'intreccio di tutti gli interventi previsti dai vari piani vigenti o allo studio, per consentire ai cittadini una "visione" vera e propria, resa possibile oggi dalle tecnologie digitali, di ciò che può essere realizzato, e per fornire uno strumento indispensabile di conoscenza, di valutazione e di scelta consapevole ai responsabili politici e agli organi decisori competenti per settore, ai fini di un miglior risultato dal punto di vista progettuale e visuale della qualità del paesaggio».

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR20050110)

D.c.r. 16 febbraio 2005 - n. VII/1162

Ordine del giorno concernente la realizzazione dell'interramento della linea FNM Milano-Asso

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 1094 presentato in data 8 febbraio 2005, collegato al PDL n. 351 concernente la legge per il governo del territorio;

A norma dell'art. 74 del regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

– di approvare l'ordine del giorno n. 1094 concernente la realizzazione dell'interramento della linea FNM Milano-Asso, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Preso atto:

– che un vasto movimento di cittadini e di amministrazioni comunali della Brianza è in corso da anni per la realizzazione dell'interramento delle FNM sulla linea Milano-Asso;

– che i cittadini suddetti si sono organizzati producendo studi approfonditi, elaborando piani di fattibilità, incaricando imprese di eccellenza internazionale per stesura dei progetti, trovato gran parte delle risorse finanziarie necessarie a realizzare l'interramento stesso;

Considerato:

– che tutti gli esperti consultati, a partire da quelli del Politecnico di Milano, concordano sulla assoluta correttezza concettuale e sulla razionalità della proposta sotto tutti i profili considerabili, da quello trasportistico a quello urbanistico, da quello ambientale a quello paesaggistico e persino a quello economico;

– che l'opera è stata segnalata dalla Regione stessa al Ministero per le infrastrutture, come opera rilevante dal punto di vista strategico;

– che la legge per il governo del territorio conferisce enorme rilevanza ai grandi programmi di trasformazione urbana che vedano la partecipazione dei cittadini anche nella veste di investitori, di appassionati sostenitori del futuro del loro territorio in termini di sviluppo economico integrato ai valori ambientali, paesaggistici, urbanistici, storici, culturali;

– che gli abitanti della Brianza, con l'iniziativa intrapresa hanno dato amplissima prova di tutto ciò;

Considera fondamentale riaffermare la cruciale importanza di tale possibile intervento sia per la sua validità intrinseca, sia per il valore metodologico, esemplare per affrontare casi

analoghi, sia per l'esempio positivo che rappresenta per la generalità dei cittadini abitanti della Lombardia, come indicazione della possibilità di intraprendere percorsi di partecipazione attiva al disegno e alla strutturazione del proprio territorio anche come occasione di investimento economico utile e conveniente;

Invita la Giunta regionale partendo proprio dalla considerazione dell'interramento della Milano-Asso sotto il profilo della rilevanza urbanistica, ambientale, paesaggistica, della salute di cittadini, economica, oltre che trasportistica, a considerare la competenza decisionale in questa e in tutte le situazioni analoghe, coinvolgendo tutti gli assessorati le cui attività trovano riscontro in interventi sul territorio, e in particolare l'assessorato al territorio e all'urbanistica e quello all'ambiente».

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

(BUR20050111)

D.c.r. 16 febbraio 2005 - n. VII/1163

Ordine del giorno concernente la definizione di nuove procedure di valutazione paesaggistica

Presidenza del Presidente Fontana

(5.1.0)

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 1095 presentato in data 8 febbraio 2005, collegato al PDL n. 351 concernente la legge per il governo del territorio;

A norma dell'art. 74 del regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

– di approvare l'ordine del giorno n. 1095 concernente la definizione di nuove procedure di valutazione paesaggistica, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Consapevole:

– che la legge per il governo del territorio conferisce a ciascun comune competenze e prerogative di grande portata agli effetti di ciò che sarà effettivamente costruito e che costituirà il "paesaggio reale" per tutti i cittadini, residenti o meno in quel dato territorio;

– che l'auspicato sviluppo degli interventi di riassetto idrogeologico, di tutela, riqualificazione e restauro ambientale e paesaggistico, di grande trasformazione e riqualificazione urbana, di miglioramento della dotazione infrastrutturale, potrà determinare un più ampio ricorso allo strumento del "Programma integrato di intervento" da parte dei comuni;

– che tuttavia i comuni sono esclusi dalle funzioni amministrative per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per una serie di opere di competenza dello Stato e delle Regioni, mentre per altre, come l'attività estrattiva e di cava, le strade provinciali, gli interventi forestali, è competente la Provincia;

Considerato:

– che le prescrizioni sulla tutela del paesaggio contenute nel PTR sono cogenti per gli strumenti di pianificazione, e prevalgono su di essi, ma non assicurano la qualità intrinseca dal puro di vista paesaggistico dei nuovi interventi complessi, ove concorrono alla definizione dell'assetto finale più soggetti diversi;

– che le misure più dettagliate di conformazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica finalizzata a migliorare la qualità del paesaggio, prevista entro i due anni successivi all'approvazione del PTR, non possono sostituire una valutazione dell'effettivo impatto paesaggistico dei progetti complessi;

– che i programmi integrati di intervento sono comunque sottoposti a valutazione ambientale nei casi previsti dalla vigente legislazione statale e regionale, ma che questa non può assicurare da sola la qualità del risultato sotto il profilo paesaggistico;

Preso atto:

– che il d.lgs. 42/2004 istituisce le Commissioni provinciali per il paesaggio con membri di particolare credibilità e competenza professionale;

– che, sempre in base al d.lgs. 42/2004, i comuni, singoli o

consorziate o associate, debbono avere una Commissione per il paesaggio anch'essa composta da membri "di particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale", pur potendo rinunciare ad avere una Commissione edilizia;

Invita la Giunta regionale una volta approvato il PTR, a prospettare procedure di valutazione paesaggistica *ex ante* dei progetti complessi, in particolare quelli che danno adito ai Programmi integrati di intervento, di competenza comunale, affinché prevedano la partecipazione attiva della Commissione per il paesaggio».

Il presidente: Attilio Fontana
I consiglieri segretari:
Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Maria Emilia Paltrinieri

(BUR20050112)

D.c.r. 16 febbraio 2005 - n. VII/1164

(5.1.0)

Ordine del giorno concernente i tempi di adeguamento degli strumenti urbanistici alla nuova legge sul governo del territorio

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 1096 presentato in data 9 febbraio 2005, collegato al PDL n. 351 concernente la legge per il governo del territorio;

A norma dell'art. 74 del regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

– di approvare l'ordine del giorno n. 1096 concernente i tempi di adeguamento degli strumenti urbanistici alla nuova legge sul governo del territorio, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Considerato che il Parlamento sta discutendo fin dal 2002 alcune proposte di legge relative ai nuovi principi fondamentali per il governo del territorio, rilevato che nella competente Commissione è stato recentemente predisposto un testo unificato da presentare all'esame dell'aula, sottolineata la necessità di coordinare ed eventualmente aggiornare i testi normativi;

Impegna la Giunta regionale a riconsiderare i tempi di adeguamento degli strumenti urbanistici qualora si verificasse la necessità di modificare la legge per il governo del territorio».

Il presidente: Attilio Fontana
I consiglieri segretari:
Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Maria Emilia Paltrinieri

(BUR20050113)

D.c.r. 16 febbraio 2005 - n. VII/1165

(5.1.0)

Ordine del giorno concernente i tempi di approvazione del Piano territoriale regionale (PTR)

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 1097 presentato in data 9 febbraio 2005, collegato al PDL n. 351 concernente la legge per il governo del territorio;

A norma dell'art. 74 del regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

– di approvare l'ordine del giorno n. 1097 concernente i tempi di approvazione del piano territoriale regionale (PTR), nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Rilevato che la legge per il governo del territorio è strettamente connessa all'approvazione del Piano territoriale regionale (PTR);

Considerato che lo strumento del PTR è indispensabile per un corretto adeguamento dei piani comunali e provinciali;

Attesa l'opportunità di evitare che gli enti locali siano costretti a continui e defatiganti rincorse per gli adeguamenti, specie per quelli più piccoli, prima alle norme della presente legge e poi al PTR;

Impegna la Giunta regionale a presentare il PTR entro do-

dici mesi dalla data di entrata in vigore della nuova legge per il governo del territorio».

Il presidente: Attilio Fontana
I consiglieri segretari:
Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Maria Emilia Paltrinieri

(BUR20050114)

D.c.r. 16 febbraio 2005 - n. VII/1166

(5.3.4)

Ordine del giorno concernente la definizione, nell'ambito delle attività di programmazione territoriale, di strumenti per la diminuzione delle cause di inquinamento atmosferico

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 1098 presentato in data 9 febbraio 2005, collegato al PDL n. 351 concernente la legge per il governo del territorio;

A norma dell'art. 74 del regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

– di approvare l'ordine del giorno n. 1098 concernente la definizione, nell'ambito delle attività di programmazione territoriale, di strumenti per la diminuzione delle cause di inquinamento atmosferico, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Premesso che:

– la Regione Lombardia è interessata da gravi fenomeni di inquinamento atmosferico che causano gravi danni alla salute dei cittadini;

– le attuali misure assunte riguardano esclusivamente i divieti di circolazione delle auto che si dimostrano insufficienti per rientrare nella norma dei parametri ammessi dalla legge;

– il progetto di legge 351 non affronta i temi di una decisiva azione normativa intesa a salvaguardare la componente ambientale ed in particolare la difesa dell'aria;

– i problemi dell'inquinamento, del pendolarismo, della congestione del traffico, sono strettamente legati all'assetto del territorio ed ad una migliore qualità della vita;

Considerato che il progetto di legge n. 351 tratta in linea di principio i suddetti argomenti senza prevedere una espressa disciplina prevalente e pregiudiziale all'attività di programmazione del territorio determinata dalle condizioni di emergenza in cui versa l'aria respirata dai cittadini lombardi;

Impegna la Giunta regionale

– a predisporre gli strumenti affinché i piani territoriali tengano conto della necessità di diminuire le cause di inquinamento atmosferico e di privilegiare i seguenti elementi:

- favorire il trasporto pubblico;
- incremento delle comunicazioni su ferro;
- programmi di localizzazione per la logistica;
- riconversione degli impianti di riscaldamento».

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:
Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Maria Emilia Paltrinieri

(BUR20050115)

D.c.r. 16 febbraio 2005 - n. VII/1167

(5.1.0)

Ordine del giorno concernente i tempi di adeguamento dei Piani territoriali comunali per quanto concerne la Provincia di Monza

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 1102 presentato in data 9 febbraio 2005, collegato al PDL n. 351 concernente la legge per il governo del territorio;

A norma dell'art. 74 del regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

– di approvare l'ordine del giorno n. 1102 concernente i tempi di adeguamento dei Piani territoriali comunali per quanto concerne la Provincia di Monza, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

In considerazione della prossima costituzione della Provincia di Monza;

Preso atto della necessità di predisporre *ex novo* gli atti di pianificazione del territorio secondo i nuovi confini provinciali;

Tenuto conto delle problematiche di adeguamento dei piani territoriali comunali al futuro piano territoriale provinciale e di tutti questi alla nuova legge di governo del territorio ed al prossimo Piano territoriale regionale;

Invita la Giunta regionale a considerare l'opportunità di prevedere tempi più congrui per l'adeguamento degli strumenti urbanistici sopra richiamati per quanto riguarda la Provincia di Monza».

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Maria Emilia Paltrinieri

Visto l'art. 6 del regolamento di funzionamento delle sedute della Giunta regionale, approvato con d.g.r. 21 febbraio 2002 n. 8091;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge

Delibera

di prendere atto della comunicazione sopracitata, allegata alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, unitamente alla documentazione consegnata.

Il segretario: Sala

ALLEGATO

Comunicazione alla Giunta della Vice Presidente e Assessore all'Agricoltura Viviana Beccalossi

«Protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e le Amministrazioni comunali interessate dal "piano di controllo e l'eradicazione del coleottero anoplophora chinensis"»

La recente comparsa in Regione Lombardia del coleottero *Anoplophora chinensis* sta destando preoccupazione, per la potenzialità distruttiva dimostrata sulle piante di latifoglie ospiti, site in viali, parchi e giardini pubblici e privati, per i danni che può causare sia nei vivai di piante ornamentali sia la possibilità che possa raggiungere le aree boschive e la silvicoltura da reddito della regione.

La presenza dell'insetto su parte del territorio delle province di Milano e Varese, nei comuni di Canegrate, Casorezzo, Cerro Maggiore, Inveruno, Legnano, Nerviano, Parabiago, Pogliano Milanese, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Villa Cortese, Gallarate e Saronno ha indotto l'emanazione del decreto della Direzione generale Agricoltura n. 731 del 26 gennaio 2004 «Modalità di controllo ed eradicazione di *anoplophora chinensis* in Regione Lombardia ai sensi dell'art. 16 punto 1 della direttiva 2000/29/CE del Consiglio del 8 maggio 2000 concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella comunità e del decreto del Ministero per le Politiche agricole 31 gennaio 1996, inerente "Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio detta Repubblica Italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali"».

Attualmente l'unico metodo di lotta, per contrastare la diffusione dell'insetto è l'abbattimento e la distruzione delle piante ospiti, che mostrano sintomi di presenza di *A. chinensis*, ovature, larve, rosure di alimentazione delle larve, fori di sfarfallamento danni da alimentazione sui germogli degli adulti, secondo le disposizioni del servizio fitosanitario regionale e, nell'impossibilità di estirpare le ceppaie, le stesse dovranno essere devitalizzate e ricoperte con una rete metallica con maglia fine per un periodo di due anni in modo da intercettare lo sfarfallamento, di eventuali insetti adulti; la rete metallica dovrà essere applicata anche alla parte di terreno intorno alle ceppaie.

In considerazione che il decreto riguarda tutte le piante ospiti dell'insetto presenti sul territorio regionale ivi comprese le piante collocate all'interno di proprietà private e vivai, per contrastare la diffusione del parassita e intraprendere efficaci azioni di difesa sono stati organizzati diversi incontri tra la Direzione generale Agricoltura e le Amministrazioni comunali interessate per la definizione di un «piano per il controllo e l'eradicazione del coleottero *Anoplophora chinensis*» con lo scopo di coordinare e garantire gli interventi sul territorio per la lotta all'insetto nonché la partecipare all'impegno finanziario previsto dal piano stesso.

La sottoscrizione dell'allegato «Protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e le Amministrazioni comunali interessate dal piano per il controllo e l'eradicazione del coleottero *anoplophora chinensis*» da parte dell'Assessore all'Agricoltura della Regione Lombardia e dei Sindaci dei comuni interessati dalla presenza sul loro territorio dell'insetto costituisce un atto fondamentale per dare avvio alle procedure amministrative di attuazione degli interventi concordati nel protocollo stesso.

Viviana Beccalossi

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(BUR20050116)

D.p.g.r. 22 febbraio 2005 - n. 2449

(1.8.0)

Modifica della composizione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale – ALER di Lodi, di cui al d.p.g.r. del 10 giugno 2003, n. 9449

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta

1) di modificare la composizione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale – ALER – di Lodi, sostituendo al sig. Cesare Recchi, dimissionario, il sig. Luigi Augussori;

2) di dare atto che il Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale – ALER – di Lodi risulta, pertanto, così composto:

- Spelta Raffaele – *Presidente* (in rappresentanza della Regione Lombardia);
- Luigi Augussori (in rappresentanza della Regione Lombardia);
- Nova Enrico Carlo (in rappresentanza della Regione Lombardia);
- Guerrieri Vincenzo (in rappresentanza della Regione Lombardia);
- Quaglia Gianmario (in rappresentanza della Regione Lombardia);
- Gori Silverio (in rappresentanza della Provincia di Lodi);
- Uggetti Simone (in rappresentanza del comune di Lodi);

3) di pubblicare il presente decreto sul B.U.R.L e di notificarlo ai soggetti interessati.

Il presidente: Roberto Formigoni

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR20050117)

D.g.r. 11 febbraio 2005 - n. 7/20684

(4.3.0)

Preso d'atto della comunicazione della Vice Presidente Beccalossi avente ad oggetto: «Protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e le Amministrazioni comunali interessate dal "Piano di controllo e l'eradicazione del coleottero anoplophora chinensis"»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la comunicazione della Vice Presidente Beccalossi avente ad oggetto: «Protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e le Amministrazioni comunali interessate dal "piano di controllo e l'eradicazione del coleottero anoplophora chinensis"»;

Udita la discussione che ha fatto seguito alla comunicazione;

Protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e le Amministrazioni comunali interessate dal piano per il controllo e l'eradicazione del coleottero *Anoplophora chinensis*

Premessa

L'insetto *Anoplophora* è un coleottero cerambicide originario del sud est asiatico; presente in Cina, Taiwan, Corea e Giappone, dove le sue larve che si nutrono del legno hanno determinato gravissimi danni al sistema agricolo e forestale (in Cina per il suo contenimento sono state abbattute 50.000.000 piante in tre anni). Nelle aree di nuova introduzione, Canada e Usa, il tentativo di eradicazione ha determinato l'abbattimento di circa 30.000 piante.

La comparsa di questo insetto in parte del territorio lombardo rappresenta un serio problema per la produzione di piante ornamentali in vivaio e per le piante di latifoglie ospiti dell'insetto, site in viali, parchi e giardini sia pubblici che privati.

Grande preoccupazione, vista la potenzialità distruttiva dell'insetto, desta la possibilità che *Anoplophora chinensis* possa raggiungere le aree boschive e la silvicoltura da reddito della regione.

A. chinensis è attualmente presente solo in parte del territorio delle province di Milano e Varese, nei comuni di Canegrate, Casorezzo, Cerro Maggiore, Inveruno, Legnano, Nerviano, Parabiago, Pogliano Milanese, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Villa Cortese, Gallarate e Saronno.

Al fine della sua eradicazione e controllo è necessario applicare idonei metodi di lotta al parassita in tutte le sue fasi di sviluppo ed è per questo che è stato emanato il decreto del direttore generale dell'agricoltura n 731 del 26 gennaio 2004 «Modalità di controllo ed eradicazione di *Anoplophora chinensis* in Regione Lombardia».

Il decreto prevede che tutte le piante ospiti che mostrano sintomi di presenza di *A. chinensis*, ovature, larve, rosure di alimentazione delle larve, fori di sfarfallamento danni da alimentazione sui germogli degli adulti, debbano essere abbattute secondo le disposizioni del servizio fitosanitario regionale.

Nell'impossibilità di estirpare le ceppaie, le stesse dovranno essere devitalizzate e ricoperte con una rete metallica con maglia fine per un periodo di due anni in modo da intercettare lo sfarfallamento di eventuali insetti adulti; la rete metallica dovrà essere applicata anche alla parte di terreno intorno alle ceppaie.

Il Servizio Fitosanitario Regionale sulla base dei risultati dei monitoraggi individua l'area interessata agli interventi. Il decreto riguarda tutte le piante ospiti dell'insetto presenti sul territorio regionale, ivi comprese le piante collocate all'interno di proprietà private e vivai.

Art. 1 – Finalità

Il protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e Amministrazioni comunali interessate dal piano per il controllo e l'eradicazione del coleottero *Anoplophora chinensis* ha lo scopo di coordinare e garantire gli interventi sul territorio per la lotta all'insetto e partecipare all'impegno finanziario previsto dal piano.

Art. 2 – Intervento regionale

La Direzione Agricoltura attraverso la competente struttura Servizi Fitosanitari si impegna a:

- effettuare un accurato monitoraggio per verificare la diffusione dell'insetto sul territorio sia nelle zone in cui è stata accertata la presenza dell'insetto sia in quelle limitrofe;
- supportare con informazioni tecnico-scientifiche l'attività degli uffici comunali preposti alla gestione del verde e con personale per verifiche, controlli, assemblee pubbliche;
- coordinare e finanziare una campagna di informazione da realizzare di concerto con le Amministrazioni Comunali;
- coordinare le procedure di segnalazione, controllo, emissione delle ordinanze, effettuazione degli interventi;
- partecipare alle spese effettuate entro il 31 dicembre 2004 per il controllo di *A. chinensis* con un contributo pari al 90% dei costi forfetari per il posizionamento delle reti e per l'abbattimento delle piante più compromesse sia su aree pubbliche, sia su aree private, calcolati come segue:

1. per il posizionamento delle reti per piante di diametro pari od inferiore a 15 cm e/o di altezza sino a 3 m: € 30,00;

2. per il posizionamento delle reti per piante di diametro superiore a 15 cm e/o di altezza oltre i 3 m: € 60,00;
3. per l'abbattimento di piante di diametro pari od inferiore a 15 cm e/o di altezza sino a 3 m: € 150,00+IVA;
4. per l'abbattimento di piante di diametro superiore a 15 cm e/o di altezza oltre i 3 m: € 400,00+IVA;
5. per l'estirpazione di siepi: € 15,00 al metro lineare per un minimo di 10 m.
6. per l'indagine di stabilità delle piante, sulla base del prezzario dell'Assoverde (prezzi informativi dei principali lavori di manutenzione e costruzione del verde e delle forniture di piante ornamentali - «edizione 2004/2005») viene riconosciuto il rimborso:
 - a) fino a n. 5 piante a corpo € 560,00;
 - b) per quantità superiori a n. 5 piante cad € 105,00.

Art. 3 – Intervento Amministrazioni comunali

Le Amministrazioni comunali si impegnano a:

- collaborare con i tecnici della Struttura Servizi fitosanitari per raccogliere le informazioni sulla diffusione dell'insetto;
- diffondere le informazioni tra la popolazione sulle corrette azioni da intraprendere;
- organizzare l'abbattimento e la distruzione delle piante colpite dall'insetto attraverso le società di manutenzione del verde o altre soluzioni ritenute idonee;
- garantire che le operazioni di abbattimento vengano eseguite rispettando le apposite norme tecniche;
- partecipare alle spese di abbattimento per il restante 10%;
- raccogliere e conservare la documentazione comprovante l'avvenuto abbattimento delle piante;
- presentare la domanda di rimborso indicando il numero delle piante abbattute, ripartite come previsto dall'art. 2.

Art. 4 – Gruppo di lavoro

Al fine di coordinare gli interventi da mettere in atto nelle aree di presenza dell'insetto viene istituito un gruppo di lavoro i cui membri sono:

- 1) funzionari della Regione Lombardia Direzione Agricoltura;
- 2) tecnici delle Amministrazioni comunali firmatarie dell'accordo.

Il gruppo di lavoro per avere maggiori informazioni riguardo a specifiche tematiche potrà chiedere la partecipazione di esperti del mondo accademico o di tecnici liberi professionisti.

Il coordinamento del gruppo di lavoro è a carico della Regione Lombardia che provvederà anche alla segreteria.

Il gruppo di lavoro si riunirà presso le sedi delle Amministrazioni comunali che si renderanno disponibili oppure presso la sede della Regione Lombardia Direzione Agricoltura. Il calendario degli incontri sarà stabilito di volta in volta in funzione delle necessità.

Art. 5 – Modalità di attuazione dell'intervento regionale per l'anno 2004

A seguito della firma del presente protocollo d'intesa si provvederà alla definizione della convenzione tra Regione Lombardia ed Amministrazioni Comunali per la definizione delle procedure amministrative per la partecipazione finanziaria prevista al precedente art. 2.

Art. 6 – Modalità di accesso al contributo per l'anno 2004

Le Amministrazioni comunali, nel cui territorio viene confermata o rilevata la presenza dell'insetto nel corso dell'anno 2005 saranno oggetto di un nuovo protocollo d'intesa al quale tutti potranno parteciparvi.

Per adesione e accettazione:

(BUR20050118)

(2.1.0)

D.g.r. 16 febbraio 2005 - n. 7/20695

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2005, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 3, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni

relative alla Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie della Lombardia - 3° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio le seguenti variazioni per l'esercizio finanziario 2005:

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- alla funzione obiettivo 2.4.1 «Beni, attività e servizi culturali», spesa corrente, UPB 2.4.1.1.2.54 «Programmazione, sostegno e promozione di attività culturali e dello spettacolo per la valorizzazione delle vocazioni territoriali e delle identità locali»:

- la dotazione finanziaria di competenza e la dotazione finanziaria di cassa del capitolo 2.4.1.1.2.54.441 «Contributi per attività teatrali» sono ridotte rispettivamente di € 600.000,00 ed € 408.464,75;

- la dotazione finanziaria di competenza e la dotazione finanziaria di cassa del capitolo 2.4.1.1.2.54.3037 «Contributi per l'attuazione delle iniziative di promozione educativa e culturale di interesse regionale a favore di soggetti diversi» sono incrementate rispettivamente di € 600.000,00 ed € 408.464,75;

- alla funzione obiettivo 2.4.1 «Beni, attività e servizi culturali», spesa corrente, UPB 2.4.1.1.2.54 «Programmazione, sostegno e promozione di attività culturali e dello spettacolo per la valorizzazione delle vocazioni territoriali e delle identità locali»:

- la dotazione finanziaria di competenza e la dotazione finanziaria di cassa del capitolo 2.4.1.1.2.54.5169 «Contributi per la promozione dell'integrazione Europea nonché per il gemellaggio tra comuni e/o altri enti locali appartenenti a Paesi membri dell'Unione Europea» sono ridotte rispettivamente di € 181.000,00 ed € 181.000,00;

- la dotazione finanziaria di competenza e la dotazione finanziaria di cassa del capitolo 2.4.1.1.2.54.3038 «Spese dirette per l'attività della Regione per la promozione educativa e culturale» sono ridotte rispettivamente di € 11.000,00 ed € 11.000,00;

- la dotazione finanziaria di competenza e la dotazione finanziaria di cassa del capitolo 2.4.1.1.2.54.3036 «Contributi alle province per l'esercizio delle funzioni delegate di promozione educativa e culturale» sono incrementate rispettivamente di € 192.000,00 ed € 192.000,00;

2. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

(BUR20050119)

(4.3.0)

D.g.r. 16 febbraio 2005 - n. 7/20736

Approvazione statuto Consorzio di Bonifica Est Ticino Villorosi con sede in Milano, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 7/2003

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 6 della legge regionale n. 7 del 16 giugno 2003 «Norme in materia di bonifica e irrigazione» che prevede l'approvazione degli statuti consortili da parte della Giunta Regionale;

Vista la d.g.r. n. 7/15676 del 18 dicembre 2003 che approva le «linee guida per la predisposizione dello statuto dei consorzi di bonifica ai sensi dell'art. 6 1° comma della l.r. 7/2003»;

Vista la deliberazione n. 21 adottata dal Consiglio dei Delegati il 28 luglio 2004 del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villorosi con sede in Milano, recante per oggetto: «Adozione Statuto»;

Considerato dal dirigente dell'Unità organizzativa proponente, che lo statuto consortile adottato con la suddetta deliberazione:

- è stato predisposto secondo le direttive regionali contenute nei criteri approvati con d.g.r. 15676/03;

- a seguito delle pubblicazioni di legge è stata presentata un'osservazione dal comune di Costa de' Nobili per la quale

il Consiglio dei Delegati ha approvato le contro deduzioni con deliberazione n. 26 del 14 gennaio 2005, pubblicate senza avere opposizioni come da comunicazione del Consorzio in atti;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

Recepita le motivazioni di cui alle premesse:

1. di approvare lo Statuto del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villorosi, con sede in Milano, allegato alla deliberazione n. 21, adottata dal Consiglio dei delegati il 28 luglio 2004 che si compone di n. 41 artt. e di n. 22 pagine che fa parte integrante del presente provvedimento;

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI

STATUTO

CAPO I

Natura giuridica - Sede - Fini - Comprensorio Perimetro

Art. 1 - Natura Giuridica - Sede

Il Consorzio di Bonifica Est Ticino-Villorosi costituito ai sensi della legge della Regione Lombardia 26 novembre 1984 n. 59, con il provvedimento di ripermittazione adottato dal Consiglio della Regione Lombardia n. IV/213 del 26 marzo 1986 nell'ambito del comprensorio n. 4, è retto dal presente Statuto nonché dalle norme vigenti in materia.

Il Consorzio, è Ente di diritto pubblico ai sensi dell'art. 4 della l.r. 16 giugno 2003 n. 7 ha sede in Milano - via Ariosto, 30 ed è regolato dalla stessa legge regionale.

Art. 2 - Finalità e compiti del consorzio

Ai fini della sicurezza idraulica del territorio, dell'uso plurimo e della razionale utilizzazione a scopo irriguo delle risorse idriche, della provvista, della regimazione e della tutela quantitativa e qualitativa delle acque irrigue, del risparmio idrico, dell'attitudine alla produzione agricola del suolo e dello sviluppo delle produzioni agro-zootecniche e forestali, della salvaguardia e della valorizzazione del territorio, il Consorzio espleta le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero che siano comunque necessari al conseguimento dei propri fini istituzionali.

In particolare provvede:

a) alla elaborazione, nell'ambito delle sue competenze, di proposte, pareri e osservazioni concernenti il piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale;

b) all'adozione ed all'attuazione del piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale e del piano di riordino irriguo;

c) alla progettazione ed alla esecuzione delle opere di bonifica avute in concessione dallo stato o dalla regione, nonché di ogni altra opera pubblica di bonifica di interesse consortile;

d) alla progettazione, realizzazione e gestione di strade, acquedotti ed elettrodotti rurali, delle opere di protezione civile, delle opere di navigazione nonché all'esercizio di ogni altro compito connesso e funzionale alla difesa del suolo, alla conservazione dinamica e alla valorizzazione dello spazio rurale;

e) alla progettazione, alla realizzazione ed alla gestione di impianti di produzione di energia elettrica sui canali consortili e di approvvigionamento di imprese produttive e attività civili con le acque fluenti nei canali stessi per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni;

f) alla realizzazione della ricarica artificiale delle falde;

g) alla manutenzione ed all'esercizio delle opere suddette, ivi compresi gli interventi necessari a seguito di eventi calamitosi, nonché agli interventi per la derivazione e distribuzione di acque, anche ad uso plurimo, a beneficio dei consorziati;

h) ad assumere, a termini della legge 12 febbraio 1942, n. 183, l'esecuzione e la manutenzione delle opere di interesse comune a più proprietà, nonché di quelle occorrenti a dare scolo alle acque e a non recare pregiudizio alto scopo per il quale furono eseguite le opere pubbliche di bonifica;

i) ad assumere – laddove non ne sia conservata l'autonomia dei preesistenti consorzi di Miglioramento Fondiario o minori – le funzioni dei preesistenti consorzi di Miglioramento Fondiario, di tutti gli altri soggetti operanti nel settore irriguo, nonché di Consorzio di utilizzazione idrica relativamente alle utenze di colò ed irrigue che si esercitano nell'ambito del comprensorio consortile, in ogni caso esprime pareri e concede autorizzazioni su tutte le opere direttamente eseguite dai soggetti di cui all'art. 4 comma 3 l.r. 7/2003 e provvede in via sostitutiva laddove i predetti soggetti omettano l'esecuzione delle opere loro competenti e le eseguono in difformità ai Piani consortili o alle autorizzazioni;

j) al concorso, attraverso eventuali appositi accordi di programma con le competenti autorità, nella realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e paesaggistica, di valorizzazione economica sostenibile e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione;

k) alla realizzazione di opere di prevenzione e di protezione dalle calamità naturali mediante interventi di ripristino delle opere di bonifica e di irrigazione di manutenzione idraulica, di forestazione e di ripristino ambientale;

l) all'attuazione di studi, ricerche e sperimentazioni di interesse per la bonifica, l'irrigazione e la tutela del territorio rurale;

m) alla promozione di iniziative ed adozione di interventi per l'attività di informazione e formazione degli utenti e per la valorizzazione e la diffusione delle conoscenze dell'attività di bonifica e di irrigazione e delle risorse acqua e suolo;

n) all'espressione di parere obbligatorio sulle istanze di concessione di derivazioni d'acqua pubblica aventi rilevanza per il comprensorio;

o) all'espressione di parere obbligatorio previsto dall'art. 36 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14, nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava;

p) ad assistere la proprietà consorziata fornendo anche assistenza-agraria per quanto concerne:

- la trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole aziende;
- la progettazione ed esecuzione delle opere di competenza privata, volontarie od obbligatorie, anche comuni a più fondi, e nel conseguimento delle relative provvidenze;

q) ad eseguire, su richiesta e per conto dei proprietari consorziati, le opere di cui alla precedente lettera, curandone la manutenzione, sempreché l'intervento presenti interesse ai fini della funzionalità delle opere pubbliche o comuni;

r) ad eseguire, ed a spese dei proprietari, le opere di loro spettanza ove siano decorsi inutilmente i termini assegnati o comunque risulti impossibile, per il tempo decorso, l'esecuzione delle stesse nei termini stabiliti;

s) nell'espletamento dei compiti di vigilanza informa la Regione Lombardia sull'attuazione del piano generale di bonifica; concordando, su richiesta della Regione stessa, le opere di competenza privata, da eseguirsi da parte di coloro che sono soggetti agli obblighi di bonifica, nonché gli indirizzi da adottare per la trasformazione degli ordinamenti produttivi; svolgendone le attività di cui al d.lgs. C.PS 31 dicembre 1947, n. 1744, e può altresì stipulare apposite convenzioni con gli Enti Locali per la gestione del reticolo minore.

t) a vigilare sull'adempimento delle direttive del piano generale di bonifica, anche ai sensi del comma 3 art. 5 l.r. 7/2003;

u) ad assumere le funzioni di consorzio idraulico;

v) ad assumere le funzioni di consorzio di contribuzione nei confronti di non consorziati che usufruiscano del beneficio delle opere di bonifica;

w) a realizzare le iniziative necessarie alla difesa della produzione ed alla valorizzazione economico-agraria del comprensorio;

x) a tutte le altre funzioni ad essi attribuite dalla legge, dagli atti di programmazione e dai provvedimenti di finanziamento di opere e di servizi della Regione, dell'Autorità di Bacino, dell'AIPO, delle province e dei comuni.

Art. 3 – Comprensorio

Il Comprensorio del Consorzio ha una superficie territoriale complessiva di ha. 278.258, che ricadono nelle seguenti province e comuni:

PROVINCIA DI MILANO:

Abbiategrosso, Agrate Brianza, Aicurzio, Albairate, Albiate, Arconate, Arcore, Arese, Arluno, Assago, Baranzate, Bareggio, Barlassina, Basiano, Basiglio, Bellinzago Lombardo, Bellusco, Bernareggio, Bannate Ticino, Besate, Biassono, Binasco, Boffalora Sopra Tirino, Bollate, Bovisio Masciago, Bresso, Brughero, Bubbiano, Buccinasco, Busnago, Burago Molgora, Buscate, Bussero, Busto Garolfo, Calvignasco, Cambiagio, Camparada, Canegrate, Caponago, Carnate, Carpiano, Carugate, Casarile, Casorezzo, Cassano d'Adda, Cassina de' Pecchi, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Cavenago Brianza, Ceriano Laghetto, Cernusco sul Naviglio, Cerro al Lambro, Cerro Maggiore, Cesano Boscone, Cesano Maderno, Cesate, Cinisello Balsamo, Cislano, Cogliate, Cologno Monzese, Colturano, Concrezzo, Corbetta, Cormano, Cornaredo, Cornate d'Adda, Corsico, Cuggiono, Cusago, Cusano Milanino, Dairago, Desio, Gaggiano, Garbagnate Milanese, Gessate, Gorgonzola, Grezzago, Gudo Visconti, Inveruno, Inzago, Lacchiarella, Lainate, Lesmo, Legnano, Limbiate, Liscate, Lissone, Locale Triulzi, Macherio, Magenta, Magnago, Marcallo con Casone, Masate, Meda, Mediglia, Melegnano, Melzo, Mesero, Mezzago, Milano, Misinto, Monza, Morimondo, Motta Visconti, Muggiò, Nerviano, Nosate, Nova Milanese, Novate Milanese, Noviglio, Opera, Ornago, Ossona, Ozzero, Paderno Dugnano, Pantigliate, Parabiago, Pero, Peschiera Borromeo, Passano con Bornago, Pieve Emanuele, Pioltello, Pogliano Milanese, Pozzo D'Adda, Pozzuolo Martesana, Pregnana Milanese, Rescaldina, Rho, Robecchetto con Induno, Robecco sul Naviglio, Rodano, Roncello, Ronco Briantino, Rosate, Rozzano, San Giuliano Milanese, Santo Stefano Ticino, San Colombano al Lambro, San Donato Milanese, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Sedriano, Segrate, Senago, Sesto San Giovanni, Seregno, Settala, Settimo Milanese, Seveso, Solaro, Sovico, Sulbiate, Trezzano Rosa, Trezzano sul Naviglio, Trezzo sull'Adda, Tribiano, Triuggio, Truccazzano, Turbigo, Usmate Velate, Vanzaghella, Vanzago, Vaprio D'Adda, Varedo, Veduggio al Lambro, Vermezzo, Vernate, Vignate, Villa Cortese, Villasanta, Vimercate, Vimodrone, Vittuone, Zelo Surrigione, Zibido San Giacomo.

PROVINCIA DI COMO:

Cabiante, Rovellasca, Rovello Porro, Turate.

PROVINCIA DI LECCO:

Lomagna, Osnago, Paderno d'Adda, Verderio Inferiore, Verderio Superiore.

PROVINCIA DI LODI:

Casaleto Lodigiano, Caselle Lurani, Castiraga Vidardo, Graffignana, Marudo, S. Angelo Lodigiano, Salerano sul Lambro, Valera Fratta.

PROVINCIA DI PAVIA:

Albuzzano, Badia Pavese, Bascapé, Battuda, Belgioioso, Bereguardo, Borgarello, Bornasco, Casorate Primo, Ceranova, Certosa di Pavia, Chignolo Po, Copiano, Corteolona, Costa dei Nobili, Cura Carpignano, Filighera, Genzone, Gerenzago, Giussago, Inverno e Monteleone, Landriano, Lardirago, Lina-rola Po, Maghero, Marcignago, Marzano, Miradolo Terme, Monticelli Pavese, Pavia, Pieve Porto Morone, Rognano, Roncaro, San Genesio ed Uniti, San Zenone al Po, San Alessio con Vialone, Santa Cristina e Bissone, Siziano, Spessa, Torre D'Arese, Torre D'isola, Torre De' Negri, Torrevecchia Pia, Trivolzio, Trovo, Valle Salimbene, Vellezzo Bellini, Vidigulfo, Villanterio, Vistarino, Zeccone, Zerbo.

PROVINCIA DI VARESE:

Busto Arsizio, Cardano al Campo, Caronno Pertusella, Casorate Sempione, Castellanza, Cislago, Ferno, Gallarate, Gerenzano, Gorla Minore, Lonate Pozzolo, Marnate, Olgiate Olona, Origgio, Samarate, Saronno, Solbiate Olona, Somma Lombardo, Uboldo, Vizzola Ticino.

Art. 4 – Perimetro del Consorzio

Il comprensorio del Consorzio è così delimitato:

Partendo dall'intersezione fra il confine con la Regione Piemonte e il confine settentrionale del comune di Somma Lombardo: i confini settentrionali dei comuni di Somma Lombardo, Casorate Sempione e Gallarate; il confine orientale del comune di Gallarate; i confini settentrionali dei comuni di Busto Arsizio, Solbiate Olona, Gorla Minore, Cislago, Turate, Rovello Porro, Rovellasca, Misinto, Cogliate e Barlassina; il confine occidentale del comune di Meda; i confini settentrionali dei comuni di Meda e Cabiante; il confine orientale del

comune di Cabiante; i confini settentrionali dei comuni di Cabiante, Seregno, Albiate e Triuggio; il confine orientale del comune di Triuggio; i confini settentrionali dei comuni di Lesmo, Camparada e Usmate Velate; i confini occidentali dei comuni di Lomagna e Osnago; i confini settentrionali dei comuni di Osnago e Ronco Briantino; i confini occidentali dei comuni di Verderio inferiore, Verderio Superiore e Paderno d'Adda; il confine settentrionale del comune di Paderno d'Adda; il fiume Adda sino allo sbarramento per la centrale di Casano d'Adda del Linificio Canapificio Nazionale; via S. Antonio indi la via Alzaia del Naviglio Martesana (limite Est) sino alla bocca della Roggia Casati-Caldara; detta roggia sino a mt. 500 a Sud della linea ferroviaria Milano-Venezia; la strada Cassano-Truccazzano; la strada Truccazzano-Melegnano sino alla confluenza dei fontanili Calandrone e Oca, il fontanile Oca sino al limite catastale dei fogli 7 e 10 di Settala, fontanile Torchio sino all'attraversamento di detto fontanile con la nuova stradaccia, la suddetta strada, strada vicina Boscana, limite catastale fogli 8 e 13 di Settala; il confine del comune di Pantigliate; la roggia Tombonazza sino alla strada Cerca; detta strada sino alla vecchia Strada Paulese; questa ultima sino al colatore Addetta, il colatore Addetta (ciglio destro) sino alla confluenza col fiume Lambro; il fiume Lambro fino alla confluenza nel fiume Po; il fiume Po fino alla confluenza del fiume Ticino; il fiume Ticino fino al confine settentrionale del comune di Abbiategrasso; il confine con la regione Piemonte sino alle opere di Presa del Canale Adduttore Principale Villoresi a chiusura del perimetro.

CAPO II Organi e uffici

Art. 5 - Organi del Consorzio

L'Assemblea costituita dagli aventi diritto al voto ai sensi dell'art. 4 comma 2 della l.r. 7/2003. Tra gli aventi diritto al voto rientrano anche, utenti di acque superficiali e di falda iscritti nei ruoli consortili anche a titolo di utenza e/o di recapito di acque.

Sono Organi del Consorzio,

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Revisore dei Conti.

Sezione I - Consiglio di amministrazione

Art. 6 - Composizione

Il Consiglio di amministrazione è composta:

- a) da 12 componenti eletti dall'Assemblea consortile nel suo seno;
- b) dai 3 rappresentanti dei comuni e delle province nel cui territorio ricade il comprensorio consortile, di cui due in rappresentanza dei comuni e uno in rappresentanza delle province.

Art. 7 - Ineleggibilità

Non possono far parte del Consiglio di amministrazione coloro i quali abbiano rapporti di lavoro o incarichi professionali o liti pendenti, o abbiano in corso contratti di fornitura o di appalto con il Consorzio, ovvero esercitino funzioni di vigilanza sullo stesso.

Art. 8 - Attribuzioni e funzioni

Spetta al Consiglio di amministrazione:

- a) eleggere nel suo seno, in occasione della prima seduta, il Presidente ed i Vice Presidenti;
- b) approvare la relazione di inizio mandato;
- c) adottare col voto favorevole di almeno 2-terzi dei componenti assegnati le modifiche statutarie;
- d) deliberare il piano triennale delle opere, i programmi di attività del Consorzio, i piani comprensoriali di bonifica e il piano di riordino irriguo, i progetti attuativi;
- e) deliberare il piano di classifica del comprensorio per il riparto degli oneri di contribuzione;
- f) deliberare i regolamenti, le norme di funzionamento dei servizi e i piani di organizzazione variabile dei servizi consortili;
- g) fissare gli emolumenti dei componenti degli Organi;
- h) deliberare sull'acquisto, sulla costruzione e sull'alienazione di diritti reali immobiliari;
- i) deliberare sui servizi di tesoreria e cassa e di riscossione dei tributi;

l) deliberare sui criteri di rilascio delle concessioni idrauliche;

m) autorizzare il Direttore a stare o a resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale e alle eventuali transazioni;

n) deliberare l'assunzione di mutui;

o) affidare incarichi professionali a professionisti esterni all'organico del Consorzio;

p) approvare il bilancio preventivo, le variazioni al medesimo, nonché il conto consuntivo;

q) deliberare la partecipazione ad Enti, Società di capitale od associazioni, che comunque si presentino di interesse per il Consorzio o per l'attività di bonifica;

r) redigere, allo scadere del proprio mandato, una relazione tecnico-economica e finanziaria sull'attività svolta;

s) deliberare le controdeduzioni ai ricorsi proposti avverso le proprie deliberazioni;

t) deliberare in materia di ricorsi avverso l'elenco degli aventi diritto al voto;

u) adottare atti di indirizzo generale per il funzionamento dell'ente;

v) deliberare ogni altro provvedimento attribuito alla sua competenza da disposizioni di legge, di regolamento o dal presente statuto.

Art. 9 - Convocazione

Il Consiglio di amministrazione viene convocato dal Presidente non meno di sei volte all'anno.

Deve altresì essere convocato su istanza del Revisore dei Conti, ovvero quando ne sia stata fatta richiesta scritta da almeno un quinto dei Consiglieri in carica, con l'indicazione degli argomenti da trattare, entro quindici giorni dalla richiesta stessa.

Le riunioni del Consiglio hanno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dal Presidente.

La convocazione può essere fatta a mano, a mezzo dipendente consortile, ovvero con lettera raccomandata spedita ai consiglieri almeno sette giorni consecutivi prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione.

Con il consenso scritto degli interessati le convocazioni possono essere eseguite a mezzo posta elettronica o telefax.

In caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma sino a due giorni prima della data della riunione.

Almeno 24 ore prima della riunione gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno saranno depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei Consiglieri.

Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione motivata ai Consiglieri almeno 24 ore prima dell'inizio dell'adunanza stessa.

Il Consiglio di amministrazione, per la seduta di insediamento, è convocato dal Presidente uscente o da chi ne fa le veci entro trenta giorni dalla data delle elezioni, ed è presieduto dal Consigliere più anziano di età.

Sezione II - Presidenza

Art. 10 - Elezione del presidente e dei Vice Presidenti

Per l'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di amministrazione; dopo due votazioni infruttuose sarà eletto il candidato che otterrà il maggior numero dei voti espressi.

Art. 11 - Funzioni del Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed è l'Organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi consortili, impartisce direttive al Direttore in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti; in particolare:

1. convoca l'assemblea dei consorziati, fissa la data delle elezioni e approva l'elenco degli aventi diritto al voto;
2. convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
3. sovrintende all'amministrazione consortile garantendone l'osservanza delle norme di legge, di regolamento e di statuto;
4. propone al Consiglio la nomina, la designazione e la re-

voca dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende e società partecipate;

5. promuove e conclude accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, in base agli indirizzi del Consiglio di amministrazione;

6. propone al Consiglio la nomina del Direttore e di un eventuale vice-Direttore;

7. sottoscrive gli accordi sindacali di ambito locale, previa approvazione del Consiglio e del parere favorevole del Revisore dei conti;

8. nomina i Responsabili del procedimento per la realizzazione dei lavori pubblici;

9. propone al Consiglio gli atti generali di indirizzo;

10. acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi consortili la informazioni e gli atti, anche riservati;

11. promuove, direttamente, o avvalendosi del Direttore e dell'eventuale vice-Direttore, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Consorzio;

12. adotta in via d'urgenza gli atti deliberativi di competenza del Consiglio d'amministrazione, sanciti dall'art. 8, dandone motivata comunicazione al Consiglio stesso che dovrà ratificare l'atto, a pena di decadenza, alla prima riunione, e non oltre il ventesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'atto stesso.

Art. 12 – Funzioni dei Vice Presidenti

Il Vice Presidente più anziano di età, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni, anche mediante l'esercizio di funzioni delegate dal Presidente.

In caso di assenza o di impedimento del Vice Presidente più anziano, le funzioni saranno assunte dall'altro Vice Presidente

Sezione III – Revisore dei conti

Art. 13 – Funzioni e competenze

Il Revisore dei Conti, nominato dalla Regione:

a) esercita il controllo di legittimità sugli atti deliberativi del Consorzio;

b) vigila sulla gestione del Consorzio;

c) presenta al Consiglio una relazione sul bilancio preventivo, sulla variazioni di bilancio e sul rendiconto consuntivo;

d) effettua trimestralmente la verifica del conto di cassa.

Il Revisore dei Conti assiste alle adunanze del Consiglio di amministrazione, motivando le eventuali assenze.

Il Revisore dei Conti può, in qualsiasi momento, procedere ad atti d'ispezione e di controllo.

In caso di accertamento di gravi irregolarità il Revisore dei Conti deve richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio di amministrazione entro 15 giorni dalla richiesta medesima.

Nel caso di accertamento di atti deliberativi illegittimi adottati dal Consiglio o dal Presidente, il Revisore segnala tempestivamente la circostanza ai competenti uffici regionali.

Sezione IV – Disposizioni comuni

Art. 14 – Accettazione delle cariche

L'elezione si perfeziona con l'accettazione, che dovrà pervenire per iscritto al Consorzio entro dodici giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni.

L'avviso dovrà essere inviato a tutti coloro che sono stati eletti alle cariche consortili, con raccomandata A.R.

In difetto di accettazione entro i termini suindicati colui che è stato eletto viene considerato rinunciario ed al suo posto subentra chi ha ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore. Anche in tale ipotesi si applicano i commi 1° e 2° del presente articolo.

Qualora la sostituzione del rinunciario non risulti possibile si applicano le disposizioni dell'art. 19.

In caso di mancata accettazione della carica di Presidente o di Vice Presidente, il Consiglio d'amministrazione procederà a nuova elezione della carica vacante.

Art. 15 – Durata delle cariche

I componenti degli Organi elettivi del Consorzio restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

La scadenza di tutti gli Organi si verifica il 31 dicembre del

quinto anno, anche se l'entrata in carica sia intervenuta in epoca successiva al 1° gennaio.

Gli Organi uscenti rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione, secondo le competenze previste dall'art. 8, fino all'insediamento dei nuovi Organi.

Art. 16 – Inizio delle cariche

I componenti del Consiglio di amministrazione entrano in carica con l'insediamento del medesimo.

Il Presidente, il Vice Presidente entrano in carica all'atto dell'accettazione di cui al precedente articolo 14.

Art. 17 – Dimissioni dalle cariche

Le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto. Le dimissioni dalle cariche di Presidente e di Vice Presidente sono irrevocabili.

Per quanto riguarda le dimissioni dalla carica di Consigliere, queste hanno effetto immediato.

Art. 18 – Decadenza dalle cariche

La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente alla nomina, cessino le condizioni di eleggibilità ovvero sopravvenga una causa di ineleggibilità. Decadono parimenti coloro che, non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, senza comunicazione per iscritto dell'assenza, nonché coloro i quali non ottemperino all'obbligo previsto dal successivo art. 23.

Il Presidente dà avviso all'interessato del procedimento di dichiarazione di decadenza, decorsi quindici giorni dalla comunicazione il Consiglio di amministrazione delibera, nella prima seduta utile, in via definitiva con provvedimento motivato, valutando le eventuali osservazioni presentate.

La decadenza della carica di Consigliere comporta la perdita delle cariche di Presidente o Vice Presidente.

Art. 19 – Vacanza delle cariche e sostituzioni

Quando il Presidente, o il Vice Presidente cessano dalla carica per qualsiasi motivo, (ad esclusione di quanto previsto dall'art. 18) deve essere convocato entro quindici giorni il Consiglio di amministrazione per provvedere alla loro sostituzione.

Qualora il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione risulti ridotto a meno della metà, si procederà a norma dell'art. 17 comma 4 della l.r. 16 giugno 2003 n. 7.

In caso di cessazione dalla carica dei rappresentanti dei Comuni e delle Province, su segnalazione del Presidente del Consorzio da effettuarsi entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza sopra accennata, il Presidente della Provincia di Milano, provvede, ai sensi del regolamento elettorale, alla convocazione dell'assemblea per la conseguente elezione. I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti.

Art. 20 – Indennità di carica – Gettone di presenza e rimborso spese

Al Presidente e al Vice Presidente può essere attribuita un'indennità annua di carica; ai Consiglieri può essere corrisposto un gettone di presenza.

Ai componenti il Consiglio di amministrazione spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro ufficio.

Al Revisore dei Conti viene corrisposto un compenso annuo.

Art. 21 – Validità delle adunanze

Le adunanze del Consiglio, sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Il Consiglio di amministrazione, in assenza del Presidente e dei Vice Presidenti, è presieduto dal componente più anziano di età.

Art. 22 – Intervento alle sedute di funzionari e di estranei

Il Direttore del Consorzio, o suo delegato, interviene alle sedute del Consiglio di amministrazione.

Ove siano in discussione argomenti riguardanti il Direttore od il Segretario verbalizzante, l'interessato dovrà astenersi dalla riunione. I funzionari stessi potranno essere invitati dal Presidente ad assentarsi quando siano in discussione questioni riguardanti i componenti degli Organi. In caso di assenza del Segretario le funzioni saranno svolte dal Direttore; ove anche il Direttore sia assente le funzioni del Segretario saranno svolte dal più giovane dei presenti.

Potranno essere chiamati ad assistere alle sedute suddette anche altri funzionari del Consorzio od estranei, per fornire chiarimenti su determinati argomenti o questioni.

Art. 23 – Astensioni – Conflitto d'interesse

Il Consigliere che in merito all'oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto proprio, del coniuge o di parenti entro il quarto grado, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve darne notizia agli altri Consiglieri ed astenersi dal partecipare alla deliberazione.

La violazione di tale obbligo comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferme restando le responsabilità per danni oltreché la possibilità di annullamento della deliberazione nell'ipotesi in cui senza il voto di chi doveva astenersi non si sarebbe raggiunta la maggioranza prescritta.

Art. 24 – Votazioni

Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero un terzo dei presenti ne faccia motivata richiesta.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Sono nulle le votazioni palesi quando il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi e sono altresì nulle le votazioni a scrutinio segreto quando il numero delle schede bianche sia superiore a quello delle schede con espresso il voto.

In ambedue i casi potrà essere indetta, nella stessa adunanza, una votazione, che sarà valida, a maggioranza relativa, qualunque sia rispettivamente il numero degli astenuti o delle schede bianche.

Gli astenuti ai sensi dell'art. 23 comma 1°, non vengono considerati né ai fini della determinazione del numero dei presenti, né ai fini del computo dei voti.

Art. 25 – Verbale delle adunanze del Consiglio di amministrazione

Per ogni adunanza (il cui svolgimento può essere audioregistrato) viene redatto un verbale che dovrà contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e che, in quella sede, ne abbiano fatto richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l'ora in cui viene chiusa la riunione.

I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Dei verbali è data lettura, salvo dispensa unanime dei presenti, nella seduta successiva dell'Organo deliberante, in tale sede potranno essere corretti gli errori materiali e apportate rettifiche richieste da un componente ed approvate a maggioranza semplice.

Art. 26 – Pubblicazione delle deliberazioni e ricorso contro le medesime

Le deliberazioni devono essere pubblicate nell'Albo del Consorzio per otto giorni consecutivi non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data della loro adozione.

Le deliberazioni non soggette ad approvazione da parte della Regione Lombardia, acquistano efficacia dalla data del primo giorno di pubblicazione.

Contro le deliberazioni gli interessati possono ricorrere al Presidente della Giunta Regionale entro trenta giorni dalla conoscenza delle stesse.

Art. 27 – Visione e copia dei documenti amministrativi

Chiunque abbia un interesse personale e concreto per la tutela di proprie situazioni giuridicamente rilevanti, ha diritto di accesso ai documenti amministrativi consorziali e di farsi rilasciare copia degli stessi, previo pagamento delle spese di riproduzione.

Apposito regolamento disciplina le modalità di esercizio ed i casi di esclusione dal diritto di accesso ai documenti amministrativi del Consorzio.

Sezione V – Uffici

Art. 28 – Organizzazione degli uffici

Gli uffici sono organizzati sulla base del Piano di Organizzazione Variabile dei servizi consorziali, deliberato dal Consiglio di amministrazione.

L'organizzazione e la gestione si ispirano ai principi di efficacia, efficienza ed economicità il cui rispetto è verificato con azioni di monitoraggio.

Art. 29 – Funzioni e responsabilità

I poteri di indirizzo e controllo spettano agli Organi consorziali, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai Dirigenti, che si avvalgono del personale dipendente.

Gli Organi elettivi consorziali definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

Art. 30 – Direttore

La gestione amministrativa è attribuita al Direttore, sulla base di provvedimenti assunti dagli organi consorziali secondo quanto previsto all'art. 8 comma 2 della l.r. 7/2003.

Il Direttore provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di Governo attraverso i competenti uffici.

Il Direttore cura la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi nonché la formulazione di proposte del piano esecutivo.

Art. 31 – Dirigenza

Spettano ai Dirigenti:

1 – la direzione dei servizi secondo i criteri dettati dal presente statuto e dai provvedimenti di organizzazione.

2 – tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano il Consorzio verso l'esterno, che la legge o lo Statuto non riservano espressamente al Direttore e/o agli Organi elettivi dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio di amministrazione

Art. 32 – Responsabili del procedimento per la realizzazione dei lavori pubblici

1. Le funzioni di Responsabile del procedimento in materia di lavori pubblici sono affidate per ogni singolo intervento dal Presidente, su proposta del Dirigente responsabile della programmazione triennale ai sensi della l. 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, a funzionari nell'ambito dell'organico del Consorzio.

2. Il Responsabile del procedimento svolge le funzioni previste dalla legge e dai regolamenti di attuazione compresa la Presidenza delle Commissioni per l'affidamento in appalto di lavori e forniture.

Sezione VI – Autonomia gestionale amministrativa

Art. 33 – Soggetti autonomi

Fatto salvo i preesistenti soggetti nel settore del Miglioramento Fondiario e dell'irrigazione previsti dall'art. 4 comma 3 della l.r. 7/2003, ed il cui elenco è stato inserito nel Piano Comprensoriale di Bonifica, il Consorzio, a domanda degli interessati, potrà riconoscere autonomia amministrativa. In ogni caso rimangono riservate al Consorzio le attribuzioni relative al riordino delle opere di Bonifica e alle dotazioni d'acqua.

Il riconoscimento dell'autonomia ai soggetti indicati dal 1° comma, è deliberato dal Consiglio d'amministrazione, che può stabilire limiti e condizioni per salvaguardare gli interessi generali della bonifica.

Sezione VII – Gestione finanziaria e patrimoniale

Art. 34 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare. È fatta salva la possibilità di protrarre la chiusura dei conti sino al 31 gennaio dell'anno successivo per la riscossione delle entrate accertate entro il 31 dicembre e per la liquidazione delle spese impegnate sempre entro tale data.

Art. 35 – Bilancio preventivo

Il bilancio preventivo è approvato non oltre il termine del 15 dicembre precedente l'esercizio finanziario.

Detto bilancio è formulato in termini finanziari di competenza e deve chiudere in pareggio. Tutte le spese debbono essere iscritte nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione di carattere compensativo. Non sono ammesse gestioni fuori bilancio.

Il bilancio preventivo, predisposto dagli uffici è proposto al Consiglio dal Presidente unitamente alla relazione illustrativa. Il bilancio verrà preventivamente trasmesso al Revisore

dei Conti il quale, con apposita relazione, dovrà dare atto della sua formale e sostanziale regolarità e della sua corretta impostazione nel rispetto dei criteri generali della vigente classifica per il riparto delle spese consortili.

Art. 36 – Conto consuntivo

Il conto consuntivo è approvato entro il 30 giugno successivo alla chiusura dall'esercizio finanziario.

Detto conto è composto dal rendiconto finanziario, dalla situazione amministrativa e della situazione patrimoniale. Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, categorie, capitali ed articoli, ripartiti per competenza e per residui.

La situazione amministrativa pone in evidenza:

a) la consistenza del conto di tesoreria e di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivi eseguiti nell'anno in conto di competenza e in conto residui, nonché il saldo alla chiusura dall'esercizio;

b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere e da pagare alla fine dell'esercizio;

c) l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.

La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio. Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale. Non sono ammesse compensazioni tra partite dell'attivo e del passivo.

Il conto consuntivo, predisposto dagli uffici unitamente alla relazione illustrativa del Presidente, è sottoposto all'esame del Revisore che redige apposita relazione contenente, l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, la regolarità della gestione in rapporto al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente, nonché l'attribuzione delle entrate e delle spese secondo i criteri generali del Piano di Classifica per il riparto delle spese consortili.

Sezione VIII – Riparto della contribuzione

Art. 37 – Classifica provvisoria e definitiva

Le spese a carico della proprietà consorziata per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica, nonché quelle relative alle altre finalità istituzionali del Consorzio, sono ripartite a bonifica ultimata in ragione dei benefici effettivamente conseguiti, sulla base di apposito Piano di Classifica.

Durante l'esecuzione della bonifica, il riparto delle spese di cui al precedente comma è effettuato a mezzo di Piani di Classifica provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile.

Sezione IX – Esattoria, tesoreria e cassa

Art. 38 – Servizio di esattoria

La riscossione dei contributi sarà effettuata a mezzo dei Concessionari per il servizio di riscossione tributi secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.

I ruoli annuali dei contributi a carico dei consorziati, resi esecutivi, saranno consegnati al Concessionario per il servizio di riscossione tributi nei modi e nei termini stabiliti per le imposte dirette.

Il Consiglio di amministrazione potrà disporre il ricorso ad esattore speciale o alla riscossione volontaria tramite il tesoriere o tramite convenzione con altri soggetti ai sensi dell'art. 15, comma 3, l.r. 7/2003.

Art. 39 – Ricorsi

Salvo il ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale, contro l'iscrizione a ruolo i consorziati potranno ricorrere per errore materiale o per duplicazione dell'iscrizione.

Il ricorso dovrà essere proposto al Presidente entro sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e, in mancanza, dalla notificazione dell'avviso di mora.

Il ricorso non sospenderà la riscossione tuttavia il Presidente avrà facoltà di disporre con provvedimento motivato la temporanea sospensione.

Art. 40 – Servizio di tesoreria e cassa

Per i servizi di tesoreria e cassa, da affidarsi ad istituto bancario, il Consorzio stipulerà apposite convenzioni, che prevedano la prestazione di idonee garanzie.

Sezione X – Regolamenti

Art. 41 – Materie

Saranno disciplinati dai appositi regolamenti:

a) i servizi del Consorzio;

b) il funzionamento dell'amministrazione per eventuali aspetti non disciplinati dal presente Statuto;

c) l'autonomia gestionale dei soggetti di cui all'art. 33.

INDICE

CAPO I

Natura giuridica – Sede – Fini – Comprensorio – Perimetro

Art. 1 - Natura Giuridica – Sede

Art. 2 - Finalità e compiti del Consorzio

Art. 3 - Comprensorio

Art. 4 - Perimetro del Consorzio

CAPO II

Organi e uffici

Art. 5 - Organi del Consorzio

SEZIONE I – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 6 - Composizione

Art. 7 - Ineleggibilità

Art. 8 - Attribuzioni e funzioni

Art. 9 - Convocazione

SEZIONE II – PRESIDENZA

Art. 10 - Elezione del Presidente e dei Vice Presidenti

Art. 11 - Funzione del Presidente

Art. 12 - Funzione dei Vice Presidenti

SEZIONE III – REVISORE DEI CONTI

Art. 13 - Funzione e Competenze

SEZIONE IV – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 14 - Accettazione delle cariche

Art. 15 - Durata delle cariche

Art. 16 - Inizio della carica

Art. 17 - Dimissioni dalle cariche

Art. 18 - Decadenza dalle cariche

Art. 19 - Vacanza delle cariche e sostituzioni

Art. 20 - Indennità di carica – Gettone di presenza e rimborso spese

Art. 21 - Validità delle adunanze

Art. 22 - Intervento alle sedute di funzionari e estranei

Art. 23 - Astensioni – Conflitto d'interesse

Art. 24 - Votazioni

Art. 25 - Verbale delle adunanze del Consiglio di amministrazione

Art. 26 - Pubblicazione delle deliberazioni e ricorso contro le medesime

Art. 27 - Visione e copia dei documenti amministrativi

SEZIONE V – UFFICI

Art. 28 - Organizzazione degli uffici

Art. 29 - Funzione e responsabilità

Art. 30 - Direttore

Art. 31 - Dirigenza

Art. 32 - Responsabile del procedimento per la realizzazione dei lavori pubblici

SEZIONE VI – AUTONOMIA GESTIONALE AMMINISTRATIVA

Art. 33 - Soggetti autonomi

SEZIONE VII – GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

Art. 34 - Esercizio finanziario

Art. 35 - Bilancio Preventivo

Art. 36 - Conto Consuntivo

SEZIONE VIII – RIPARTO DELLA CONTRIBUZIONE

Art. 37 - Classifica provvisoria e definitiva

SEZIONE IX – ESATTORIA, TESORERIA E CASSA

Art. 38 - Servizio di Esattoria

Art. 39 - Ricorsi

Art. 40 - Servizio di Tesoreria e Cassa

SEZIONE X – REGOLAMENTI

Art. 41 - Materie

(BUR20050120)

D.g.r. 16 febbraio 2005 - n. 7/20738

Schema di convenzione tra la Regione Lombardia e le Amministrazioni comunali interessate dal «Piano di con-

(4.3.0)

Controllo e l'eradicazione del coleottero *Anoplophora chinensis*

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, in particolare quanto stabilito dall'art. 16 punto 1;

Visto il decreto del Ministero per le Politiche Agricole 31 gennaio 1996, inerente «Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 731 del 26 gennaio 2004 «Modalità di controllo ed eradicazione di *Anoplophora chinensis* in Regione Lombardia ai sensi dell'art. 16 punto 1 della direttiva 2000/29/CE del Consiglio del 8 maggio 2000 concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella comunità e del decreto del Ministero per le Politiche agricole 31 gennaio 1996, inerente «Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»;

Visto l'art. 17 della legge regionale 7 febbraio 2000 «Norme per gli interventi regionali in agricoltura» che alla lett. b) del comma 1 che dispone che in coerenza con le linee di orientamento comunitario vengono posti in essere aiuti idonei a sostenere l'attuazione di programmi e misure di lotta contro epizootie, fermi pesca e fitopatie comprendenti anche misure di indennizzo ed incentivi destinati a favorire la partecipazione a programmi di prevenzione ed eradicazione;

Vista la d.g.r. n. 20684 dell'11 febbraio 2005 «Presenza d'atto della comunicazione dell'Assessore e Vice Presidente Beccalossi avente per oggetto: «Protocollo d'intesa tra le Amministrazioni comunali interessate dal piano per il controllo e l'eradicazione del coleottero *Anoplophora chinensis*»» relativo all'impegno delle Amministrazioni di coordinare e garantire gli interventi sul territorio per la lotta all'insetto e partecipare all'impegno finanziario previsto dal piano.

Preso atto dal Dirigente dell'Unità organizzativa proponente che:

- attualmente l'insetto è stato rilevato su parte del territorio delle province di Milano e Varese;

- nei comuni infetti ed in quelli limitrofi, dove è stata rilevata la presenza dell'insetto, si è proceduto alla determinazione della porzione di territorio soggette alla quarantena fitosanitaria;

- la comparsa dell'insetto rappresenta un serio problema per la produzione di piante ornamentali in vivaio e per le piante ospiti site in viali, parchi e giardini pubblici e privati;

Preso atto altresì che per contrastare la diffusione del parassita e intraprendere efficaci azioni di difesa sono stati organizzati diversi incontri tra la Direzione generale Agricoltura e le Amministrazioni comunali interessate per la definizione di un piano per il controllo e l'eradicazione del coleottero *Anoplophora chinensis* con lo scopo di coordinare e garantire gli interventi sul territorio per la lotta all'insetto e nonché la partecipazione all'impegno finanziario previsto dal piano stesso;

Vista la bozza di convenzione concordata tra la Regione Lombardia e le Amministrazioni comunali interessate dal «Piano di controllo e l'eradicazione del coleottero *Anoplophora chinensis*» allegato presente atto, parte integrante e sostanziale, composto di n. 2 pagine;

Considerato che la sopra citata convenzione prevede:

- l'impegno delle Direzione Generale Agricoltura alla partecipazione finanziaria alle spese sostenute per il posizionamento delle reti e per l'abbattimento delle piante più compromesse sia su aree pubbliche, sia su aree private;

- l'impegno delle Amministrazioni comunali a collaborare con la Struttura Servizi Fitosanitari a organizzare e garantire le operazioni di abbattimento e distruzione delle piante infette secondo precise disposizioni tecniche;

Ritenuto dal Dirigente proponente di proporre l'approvazione della bozza di convenzione tra la Regione Lombardia e le Amministrazioni comunali aderenti al «Piano di controllo e l'eradicazione del coleottero *Anoplophora chinensis*», allegato presente atto, parte integrante e sostanziale, composto di n. 2 pagine al fine di un efficace controllo ed eradicazione dell'insetto in Regione Lombardia;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di approvare la bozza di convenzione tra la Regione Lombardia e le Amministrazioni comunali aderenti al «Piano di controllo e l'eradicazione del coleottero *Anoplophora chinensis*» allegato presente atto, parte integrante e sostanziale, composto di n. 2 pagine;

2) di dare atto che il Dirigente dell'Unità organizzativa proponente provvederà alla sottoscrizione della convenzione con le Amministrazioni comunali aderenti al «Piano di controllo e l'eradicazione del coleottero *Anoplophora chinensis*»;

3) di prendere atto che la spesa, presunta in € 120.000,00 per la partecipazione finanziaria al piano per il controllo e l'eradicazione del coleottero *Anoplophora chinensis* di cui alla d.g.r. n. 20684 dell'11 febbraio 2005, graverà sul capitolo 2.3.4.1.2.29.5458 del bilancio regionale;

4) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

_____ • _____

ALLEGATO

Convenzione tra la Regione Lombardia e le Amministrazioni comunali interessate dal piano per il controllo e l'eradicazione del coleottero *Anoplophora chinensis*

Il giorno del mese di dell'anno

Premesso che con deliberazione della Giunta regionale n. 20684 dell'11 febbraio 2005 «Presenza d'atto della comunicazione dell'Assessore e Vice Presidente Beccalossi avente per oggetto: «Protocollo d'intesa tra le Amministrazioni comunali interessate dal piano per il controllo e l'eradicazione del coleottero *Anoplophora chinensis*»» è stato preso atto dell'impegno delle Amministrazioni di coordinare e garantire gli interventi sul territorio per la lotta all'insetto e partecipare all'impegno finanziario previsto dal piano.

Che il piano per il controllo e l'eradicazione del coleottero *Anoplophora chinensis* prevede, tra l'altro, la partecipazione della Regione Lombardia alle spese effettuate **entro il 31 dicembre 2004** con un contributo pari al 90% dei costi forfetari per il posizionamento delle reti e per l'abbattimento delle piante più compromesse sia su aree pubbliche, sia su aree private.

TRA

la Regione Lombardia (C.F. 80050050154), che per la firma della presente convenzione è rappresentata da nato a il e residente per l'ufficio in Milano, piazza IV Novembre 5, nella sua qualità di Dirigente dell'Unità Organizzativa «Politiche Agroambientali e Servizi per le Imprese», in ciò autorizzato con d.g.r. n. del

E

Il comune di (C.F.) rappresentata in questo atto da nato a il domiciliato per la sua carica in che interviene nel presente atto nella sua qualità di

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

nominandosi le due parti per brevità Regione e Comune

Art. 1

La Regione - Direzione Agricoltura si impegna a partecipare alle spese effettuate **entro il 31 dicembre 2004** per il controllo di *A. chinensis* con un contributo pari al 90% dei costi forfetari per il posizionamento delle reti e per l'abbattimento delle piante più compromesse sia su aree pubbliche, sia su aree private, calcolati come segue:

1. per il posizionamento delle reti per piante di diametro pari od inferiore a 15 cm e/o di altezza sino a 3 m: € 30,00;
2. per il posizionamento delle reti per piante di diametro superiore a 15 cm e/o di altezza oltre i 3 m: € 60,00;
3. per l'abbattimento di piante di diametro pari od inferiore a 15 cm e/o di altezza sino a 3 m: € 150,00 + IVA;
4. per l'abbattimento di piante di diametro superiore a 15 cm e/o di altezza oltre i 3 m: € 400,00 + IVA;
5. per l'estirpazione di siepi: € 15,00 al metro lineare per un minimo di 10 m;
6. per l'indagine di stabilità delle piante, sulla base del pre-

ziario dell'Assoverde (prezzi informativi dei principali lavori di manutenzione e costruzione del verde e delle forniture di piante ornamentali - «edizione 2004/2005») viene riconosciuto il rimborso:

- fino a n. 5 piante a corpo 560,00 €
- per quantità superiori a n. 5 piante cad 105,00 €

Art. 2

Il comune si impegna a:

- garantire che le operazioni di abbattimento e/o estirpazione delle siepi nonché il posizionamento delle reti vengano eseguite rispettando le apposite norme tecniche;
- raccogliere e conservare la documentazione comprovante l'avvenuto abbattimento delle piante e/o estirpazione delle siepi nonché il posizionamento delle reti;
- presentare la domanda di rimborso allegando dettagliata rendicontazione tecnico-amministrativa degli interventi eseguiti e delle spese sostenute. Per l'indagine di stabilità dovranno essere dettagliate le fatture delle indagini eseguite.

Art. 3

La Regione - Direzione Agricoltura provvederà alla liquidazione successivamente al controllo della rendicontazione tecnico-amministrativa di coerenza con le ordinanze fitosanitarie emesse e del rispetto delle norme tecniche disposte.

Art. 4

La scadenza della presente convenzione è fissata al 30 dicembre 2005. Essa potrà essere rinnovata sulla base di nuovo protocollo d'intesa per un nuovo piano per il controllo e l'eradicazione del coleottero *Anoplophora chinensis* per l'anno 2005.

Art. 5

La Regione non darà corso, in tutto o in parte o procederà alla revoca del corrispettivo stabilito se la l'Università, parte contraente, non ottempererà a quanto stabilito con la presente convenzione.

Art. 6

La presente convenzione è prodotta in tre esemplari, da sottoporre a registrazione in caso d'uso. Le spese di registrazione e di bollo saranno a carico del comune, parte contraente.

Letta, confermata e sottoscritta.
Milano, li

.....
Per la Regione Lombardia

.....
Per il comune

(BUR20050121)

(3.3.0)

D.g.r. 16 febbraio 2005 - n. 7/20750

Modifica alla d.g.r. n. 48116 del 14 febbraio 2000, avente per oggetto: «Dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche - Piano regionale sulla base dei piani provinciali ai sensi del d.P.R. 18 giugno 1998, n. 233, art. 3, c. 8», su richiesta degli enti locali delle province di Brescia, Como, Lecco, Milano, Pavia e Varese

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.P.R. del 18 giugno 1998 n. 233 «Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto che, in attuazione del d.P.R. sopra richiamato, la Regione ha approvato la d.g.r. n. 48116 del 14 febbraio 2000 avente per oggetto «Dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche - Piano regionale sulla base dei piani provinciali ai sensi del d.P.R. 18 giugno 1998, n. 233, art. 3, c. 8»; pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 3 marzo 2000 (4° Supplemento Straordinario al n. 9);

Vista la l.r. 5 gennaio 2000 n. 1, sul riordino del sistema delle autonomie in Lombardia, e in particolare il comma 121 dell'art. 4 che disciplina le funzioni amministrative della regione ai sensi dell'art. 138, comma 1° del d.lgs. n. 112 del 31 marzo 1998;

Considerato che sono emerse in alcuni ambiti locali esigenze di revisione della rete scolastica per perseguire una migliore stabilità funzionale ed organizzativa;

Considerato che, nell'incontro tecnico del 22 luglio 2004, presso la sede regionale di via Cardano 10, con i rappresentanti della Direzione Formazione, Istruzione e Lavoro, del M.I.U.R. Ufficio Scolastico Regionale, dell'ANCI, dell'I.R.E.R. e degli Assessorati provinciali all'istruzione si è convenuto di adottare, per le modifiche del Piano regionale di dimensionamento per l'anno scolastico 2005/06, le medesime modalità e procedure già definite per gli interventi di modifica approvati con la d.g.r. n. 15752 del 23 dicembre 2003, come da documento allegato, trasmesso dall'Assessore A. Guglielmo con la nota del 27 luglio 2004, prot. n. 117348 al M.I.U.R. Ufficio Scolastico Regionale, all'ANCI, all'UNCEM e agli Assessorati provinciali all'istruzione (all. 1 - parte integrante della presente deliberazione);

Viste le richieste pervenute dalle Amministrazioni provinciali delle province di Brescia, Como, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia e Varese che davano parere alle richieste dei Comuni e/o richiedevano la modifica della composizione delle seguenti istituzioni:

Provincia	Istituzioni interessate	Variazione n. istituzioni
BRESCIA	BS 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 48, 50, 52, 100, 101, 102, 111, 113, 201, 227, 228 e 233	- 2
COMO	CO 27, 28, 29, 31, 37, 35, 38, 40, 56, 59 e 60	- 1
LECCO	LC 6, 11, 18, 33 e 38	+ 1
LODI	LO 27 b	+ 1
MILANO	MI 180, 181, 182, 270, 394 e 395	- 1
PAVIA	PV 5, 6, 7, 8, 28, 29 e 30	invariato
VARESE	VA 2, 3 e 4	- 1

ai fini di una più funzionale organizzazione delle attività didattiche e gestionali;

Visto il verbale della Conferenza di servizio del 23 novembre 2004 (all. 2 - parte integrante della presente deliberazione) dove sono state recepite le seguenti proposte:

Provincia	Istituzioni interessate	Variazione n. istituzioni
BRESCIA	BS 44, 45, 48, 50, 52, 100, 101, 102, 111, 113, 201, 227, 228 e 233	- 1
COMO	CO 27, 28, 29, 31, 37, 35, 38, 40, 56, 59 e 60	- 1
LECCO	LC 6, 33 e 38	+ 1
MILANO	MI 180, 181, 182	invariato
PAVIA	PV 7, 8, 29 e 30	invariato
VARESE	VA 2, 3 e 4	- 1

escludendo quelle che riguardano

- BS 36, 37, 38, 39 e 40,
- LC 11 e 18,
- LO 27 b,
- MI 270

per i motivi riportati nel suddetto verbale;

Vagliate e assunte come proprie le valutazioni fatte dagli enti locali interessati che propongono le aggregazioni delle istituzioni scolastiche come elencato nell'allegato 3, parte integrante della presente deliberazione;

Considerato che, a seguito delle proposte accolte, il numero totale delle istituzioni scolastiche lombarde si riduce di due unità solo temporaneamente in quanto permane l'impegno del M.I.U.R. che tale riduzione riguarda solo la situazione di fatto e non intacca il contingente assegnato di posizioni dirigenziali complessivamente disponibile per eventuali successive esigenze, come già concordato in occasione della precedente d.g.r. n. 7/15752 del 23 dicembre 2003;

Acquisito in sede di Conferenza di servizio il complessivo parere favorevole del M.I.U.R. Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia;

Rilevato come nulla osti ad aderire alle proposte dei sopraelencati enti locali, approvate, per quanto di competenza, dal M.I.U.R. Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di modificare la d.g.r. n. 48116 del 14 febbraio 2000 avente per oggetto «Dimensionamento ottimale delle istituzioni

ni scolastiche - Piano regionale sulla base dei piani provinciali ai sensi del d.P.R. 18 giugno 1998, n. 233, art. 3, c.8»; pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 3 marzo 2000 (4° Supplemento Straordinario al n. 9) aderendo alla richiesta degli enti locali (Amministrazioni provinciali e comunali) delle province di Brescia, Como, Lecco, Milano, Pavia e Varese e approvate, per quanto di competenza, dal M.I.U.R. Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia così come elencato nell'allegato 3, parte integrante della presente deliberazione, a decorrere dall'anno scolastico p.v. 2005/06;

2. di trasmettere la presente delibera e i relativi allegati al M.I.U.R. Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, all'ANCI Lombardia e alle Amministrazioni provinciali interessate dalle modifiche apportate per l'adozione dei rispettivi adempimenti di competenza;

3. di diffondere, attraverso pagine WEB, sul sito ufficiale della Regione Lombardia la presente delibera e i relativi allegati al fine di permettere un'adeguata conoscenza dei suddetti documenti e un opportuno utilizzo dei dati a disposizione, considerata la numerosità dei soggetti coinvolti;

4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

ALLEGATO 1

MODALITÀ E PROCEDURE DI MODIFICA DEL PIANO REGIONALE DI DIMENSIONAMENTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2005/06

In data 22 luglio 2004, presso la sede regionale di via Cardano 10, è stato convocato una riunione tecnica con i rappresentanti della Direzione Formazione, Istruzione e Lavoro, del M.I.U.R. Ufficio Scolastico Regionale, dell'ANCI, dell'I.R.E.R. e degli Assessorati provinciali all'istruzione per concordare modalità e procedure di eventuali modifiche del Piano regionale di dimensionamento per l'anno scolastico 2005/06.

Nella riunione, alla quale erano presenti rappresentanti della Direzione Formazione, Istruzione e Lavoro, del M.I.U.R. Ufficio Scolastico Regionale, dell'ANCI, dell'I.R.E.R. e degli Assessorati provinciali all'istruzione di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Mantova, Milano e Varese, si è convenuto di adottare, per le modifiche del Piano regionale di dimensionamento per l'anno scolastico 2005/06, le medesime modalità e procedure già definite per gli interventi di modifica approvati con la d.g.r. 23 dicembre 2003 n. 7/15752, di seguito riportate:

- Possono procedere ad interventi di riorganizzazione della rete scolastica:

i Comuni, le cui istituzioni scolastiche di scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione:

a) abbiano subito una variazione del numero degli alunni,

b) presentino particolari esigenze organizzative,

c) necessitino di una riorganizzazione di tipo verticale;

le Province, che hanno rilevato esigenze di trasferimento di sezioni staccate di scuole secondarie superiori da aggregare ad altra istituzione scolastica per un migliore equilibrio territoriale dell'offerta formativa, o definito nuove soluzioni edilizie per le scuole con parametri dimensionali fortemente superiori a quanto previsto dal d.P.R. 233/98.

- Requisiti:

- rispetto dei parametri previsti dal d.P.R. 233/98 e garanzia di stabilità dei suddetti parametri;

- acquisizione di parere delle istituzioni scolastiche;

- acquisizione di parere favorevole della Provincia sulle richieste dei Comuni.

- Modalità e scadenze per la presentazione delle proposte di modifica:

per i Comuni le delibere del comune, o dei Comuni interessati, corredate dal parere delle istituzioni scolastiche, devono essere trasmesse alla Provincia, per l'acquisizione del parere favorevole, entro il 15 ottobre 2004;

per le Province

1) il parere favorevole della Provincia, per le modifiche proposte dai Comuni per le istituzioni scolastiche di scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, deve essere inviato tassativamente entro il 12 novembre 2004 a:

- Regione - Direzione Formazione, Istruzione e Lavoro

- M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale;

2) le delibere della Provincia, corredate dal parere delle istituzioni scolastiche, per le modifiche riguardanti l'istruzione secondaria superiore, devono essere inviate tassativamente entro il 12 novembre 2004 a:

- Regione - Direzione Formazione, Istruzione e Lavoro
- M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale.

- Modalità e scadenze per la valutazione delle proposte presentate:

La valutazione delle domande pervenute viene effettuata dalla Conferenza di servizio (Regione - Direzione Formazione, Istruzione e Lavoro, M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale ed Enti Locali proponenti), che può esprimere rilievi in relazione alla coerenza con i criteri stabiliti, entro il 26 novembre 2004.

In fase di sintesi delle variazioni proposte dai Comuni e dalle Province la Conferenza verifica i loro effetti sul numero totale delle istituzioni scolastiche. In caso di riduzione si procederà ad accogliere le richieste di sdoppiamento avanzate da Province e Comuni al fine di non ridurre l'attuale numero delle istituzioni scolastiche lombarde.

La Direzione Formazione, Istruzione e Lavoro, acquisito il parere favorevole del M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale, entro il 31 dicembre 2004 presenta in Giunta la proposta di deliberazione di modifica del Piano regionale di dimensionamento.

Milano, 22 luglio 2004

ALLEGATO 2

CONFERENZA DI SERVIZIO per modifiche al Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche

*c/o Direzione Formazione, Istruzione e Lavoro
via Cardano 10 Milano*

23 novembre 2004

Presenti:

- M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale: G. Pupazzoni e A. Tropea
- ANCI Lombardia: G. Piera Vismara
- Provincia di Brescia: G. Franchi e G. Tocchella
- Provincia di Como: G. Danielon
- Provincia di Lecco: R. Panzeri
- Provincia di Milano: R. Galli, L. Basilico e A. Lacroce
- Provincia di Pavia: V. Poma
- Provincia di Varese: E. Banfi
- R.L. - Direzione Formazione, Istruzione e Lavoro: Angiola Gerosa, Giorgio Muscojona e Gianfranca Murgia

Vengono acquisite agli atti le comunicazioni delle province di:

- BERGAMO che segnala come unica proposta di modifica quella riguardante l'istituzione BG 93 con parere sfavorevole della provincia in quanto la richiesta di sdoppiamento non è condivisa dai due Comuni ed è comunque sotto i parametri previsti dal d.P.R. 233/98;
- CREMONA, MANTOVA e SONDRIO che dichiarano di non aver ricevuto richieste dai Comuni per la scuola di base e non hanno esigenze di modifica per la scuola superiore.

Esaminate le richieste presentate, si conviene che quelle sottoelencate sono tutte rispondenti alle disposizioni per le modifiche contenute nel documento concordato nell'incontro del 22 luglio 2004:

Provincia	Istituzioni interessate	Variazione n. istituzioni
BRESCIA	BS 44, 45, 48, 50, 52, 100, 101, 102, 111, 113, 201, 227, 228 e 233	- 1
COMO	CO 27, 28, 29, 31, 37, 35, 38, 40, 56, 59 e 60	- 1
LECCO	LC 6, 33 e 38	+ 1
MILANO	MI 180, 181 e 182 (vedi nota post-conferenza)	invariato
PAVIA	PV 5, 6, 7, 8, 28, 29 e 30 (1)	invariato
VARESE	VA 2, 3 e 4	- 1

Sono escluse le seguenti proposte:

- BS 36, 37, 38, 39 e 40
la richiesta di diversa composizione delle sopraelencate

istituzioni scolastiche, pur condivisibile, viene proposta per l'a.s. 2006/07.

- LC 11 e 18

la richiesta di diversa composizione delle sopraelencate istituzioni scolastiche ha avuto parere sfavorevole dalla Giunta Provinciale in quanto non è stata raggiunta la percentuale minima di consenso (75% dei Comuni e dei relativi abitanti) indicata dal Comitato di Coordinamento della Provincia di Lecco nel caso in cui non siano unanimemente concordi i comuni interessati.

- LO 27 b

la richiesta di sdoppiamento della suddetta istituzione scolastica è sotto i parametri previsti dal d.P.R. 233/98.

- MI 270

la richieste di sdoppiamento non è condivisa dai due Comuni ed è comunque sotto i parametri previsti dal d.P.R. 233/98.

I Comuni interessati saranno informati degli esiti delle loro proposte dalle rispettive Amministrazioni Provinciali.

1) Si precisa che, per quanto riguarda la Provincia di Pavia, in sede di Conferenza si è convenuto che la proposta riguardante le istituzioni PV 05, 06, 28 (per la quale la Provincia aveva dato parere sfavorevole), poteva essere accettata nella nuova formulazione più funzionale e condivisa che l'Assessore competente ha illustrato, impegnandosi, in tempi brevissimi, a far ratificare dai Comuni in una nuova conferenza di servizio (come da comunicazione del 5 dicembre 2004).

Milano 13 dicembre 2004

Nota post-Conferenza

Per quanto riguarda le istituzioni MI 180, 181, 182 e MI 394, 395, a seguito dei rilievi espressi dai rappresentanti del MIUR e della Regione, in sede di Conferenza di servizio, sull'eccessivo sovradimensionamento delle istituzioni proposte (rispettivamente 1300 e 1578 alunni), si è convenuto di riesaminare

le richieste in un incontro tra Comuni, Provincia, MIUR e Regione che si è tenuto il 29 novembre 2004 presso la Provincia di Milano.

In quella sede:

- è stata approvata la proposta riguardante le istituzioni MI 180, 181 e 182 considerato che:

- 1) la richiesta di revisione era già stata presentata dai Comuni interessati nel 2003 ed era stata respinta in quanto la soluzione proposta prevedeva l'istituzione di 3 scuole di cui 2 in deroga (1 per eccesso e 1 per difetto);
- 2) nell'attuale formulazione viene mantenuto inalterato il numero totale delle istituzioni scolastiche funzionanti e, mentre in un Comune si prevede l'istituzione di 2 scuole con popolazione entro i parametri di legge, nell'altro si istituisce un unico istituto comprensivo che, pur con popolazione in deroga per eccesso, consente l'attuazione di un Piano di offerta formativa locale unitario, come esplicitamente richiesto dall'amministrazione comunale;

- è stato rinviato a un tavolo tecnico l'esame della proposta riguardante le istituzioni MI 394 e 395.

Nel successivo incontro del 21 dicembre 2004, realizzato sempre grazie alla disponibilità della Provincia di Milano a coordinare, con i Comuni interessati, le operazioni di dimensionamento delle scuole appartenenti alle istituzioni MI 394 e 395, sono state valutate tutte le possibili opzioni rinviando ulteriormente la decisione in merito.

Milano 30 dicembre 2004

Il suddetto verbale, inviato via mail il 24 gennaio 2005, è stato approvato dagli uffici del MIUR, ANCI e Amministrazioni Provinciali.

ALLEGATO 3

Modifica alla d.g.r. del 14 febbraio 2000, n. 48116, avente per oggetto: Dimensionamento ottimale delle Istituzioni scolastiche - Piano regionale sulla base dei Piani provinciali ai sensi del d.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 art. 3, comma 8, su richiesta degli enti locali delle Province di Brescia, Como, Lecco, Milano, Pavia e Varese

<i>Plessi o sedi totali</i>	<i>N. progr. plessi o sedi</i>	<i>COMUNE</i>	<i>Denominazione Unità componenti</i>
Provincia di BRESCIA			
BS 044			
3	1	<i>Castel Mella</i>	Media G. Leopardi
	2	<i>Castel Mella</i>	Elementare di Castel Mella
	3	<i>Castel Mella</i>	Materna di Onzato
BS 044b			
3	1	<i>Roncadelle</i>	Media A. Gramsci
	2	<i>Roncadelle</i>	Elementare G. Rodari
	3	<i>Roncadelle</i>	Materna Suor Brigitta Sironi
BS 045			
2	1	<i>Torbole</i>	Elementare di Torbole
	2	<i>Travagliato</i>	Elementare di Travagliato
BS 048			
6	1	<i>Flero</i>	Elementare di Flero
	2	<i>Poncarale</i>	Elementare G. Rodari
	3	<i>Azzano M.</i>	Elementare di Azzano M.
	4	<i>Capriano del Colle</i>	Elementare di Capriano del Colle
	5	<i>Capriano del Colle</i>	Elementare Don A. Tobia
	6	<i>Capriano del Colle</i>	Materna Di Fenili Belasi
BS 050			
3	1	<i>Flero</i>	Media Rinaldini
	2	<i>Poncarale</i>	Media Rinaldini
	3	<i>Azzano M.</i>	Media di Azzano Mella
BS 052			
2	1	<i>Torbole</i>	Media L. da Vinci
	2	<i>Travagliato</i>	Media L. da Vinci
BS 111			
7	1	<i>Caino</i>	Elementare di Caino

<i>Plessi o sedi totali</i>	<i>N. progr. plessi o sedi</i>	<i>COMUNE</i>	<i>Denominazione Unità componenti</i>
	2	<i>Nave</i>	Elementare di Cortine
	3	<i>Nave</i>	Elementare di Muratello
	4	<i>Nave</i>	Elementare di Nave
	5	<i>Nave</i>	Materna di Monteciana
	6	<i>Nave</i>	Materna di Muratello
	7	<i>Nave</i>	Materna G. Galilei
BS100			
8	1	<i>Lodrina</i>	Elementare di Lodrina
	2	<i>Marcheno</i>	Elementare Padre G. Fausti
	3	<i>Marcheno</i>	Elementare Tito Speri
	4	<i>Marmentino</i>	Elementare Di Marmentino
	5	<i>Pezzaze</i>	Elementare di Pezzaze
	6	<i>Tavernole</i>	Elementare Aldo Moro
	7	<i>Lodrina</i>	Media F. Bertussi
	8	<i>Marcheno</i>	Media F. Bertussi
BS 101			
8	1	<i>Gardone V.T.</i>	Elementare A. Frank
	2	<i>Gardone V.T.</i>	Elementare Andersen
	3	<i>Gardone V.T.</i>	Elementare Don Milani – Magno
	4	<i>Gardone V.T.</i>	Elementare G. Rodari
	5	<i>Gardone V.T.</i>	Materna di Gardone V.T.
	6	<i>Gardone V.T.</i>	Materna G. Ajmone
	7	<i>Gardone V.T.</i>	Materna di Magno
	8	<i>Gardone V.T.</i>	Media A. Canossi
BS 201			
2	1	<i>Breno</i>	Liceo Scient. e Ist. Mag. «Golgi»
	2	<i>Darfo Boario Terme</i>	Scuola Media annessa al Conservatorio
BS 227			
1	1	<i>Brescia</i>	Liceo Artistico «Olivieri»
BS 228			
3	1	<i>Gardone V.T.</i>	I.P.S.C.
	2	<i>Sarezzo</i>	Liceo Artistico «Olivieri»
	3	<i>Sarezzo</i>	I.T.C. «P. Levi»
BS 233			
2	1	<i>Brescia</i>	Ist. Mag. «Gambara»
	2	<i>Brescia</i>	Scuola Media annessa al Conservatorio
Provincia di COMO			
CO 027			
5	1	<i>Como</i>	Scuola Materna di Como via Alciato – «Sant’Elia»
	2	<i>Como</i>	Scuola Materna di Como salita Cappuccini
	3	<i>Como</i>	Scuola Elementare di Como via Viganò
	4	<i>Como</i>	Scuola Elementare di Como via Montelungo – «Vacchi»
	5	<i>Como</i>	Scuola Media di Como via Magenta – «Virgilio»
CO 028			
6	1	<i>Como</i>	Scuola Materna di Como Albate – via Acquanera
	2	<i>Como</i>	Scuola Materna di Como Albate Trecallo
	3	<i>Como</i>	Scuola Elementare di Como Albate – «Birago»
	4	<i>Como</i>	Scuola Elementare di Como Albate «Picchi» via Acquanera
	5	<i>Como</i>	Scuola Elementare di Como Muggiò – «Kolbe»
	6	<i>Como</i>	Scuola Media di Como Albate
CO 029			
8	1	<i>Como</i>	Scuola Materna di Como Prestino
	2	<i>Como</i>	Scuola Materna di Como Breccia via Nicolodi
	3	<i>Como</i>	Scuola Elementare di Como Prestino
	4	<i>Como</i>	Scuola Elementare di Como Breccia
	5	<i>San Fermo della Battaglia</i>	Scuola Elementare di San Fermo della Battaglia
	6	<i>Cavallasca</i>	Scuola Elementare di Cavallasca
	7	<i>Como</i>	Scuola Media di Como Prestino – «A. Moro»
	8	<i>San Fermo della Battaglia</i>	Scuola Media di San Fermo della Battaglia

<i>Plessi o sedi totali</i>	<i>N. progr. plessi o sedi</i>	<i>COMUNE</i>	<i>Denominazione Unità componenti</i>
CO 031			
7	1	Como	Scuola Materna di Como Rebbio via Palma
	2	Como	Scuola Materna di Como via Varesina
	3	Como	Scuola Materna di Como presso Ospedale Sant'Anna
	4	Como	Scuola Elementare di Como via Giussani
	5	Como	Scuola Elementare di Como via Durini
	6	Como	Scuola Elementare di Como presso Ospedale Sant'Anna
	7	Como	Scuola Media di Como Rebbio - «Fogazzaro»
CO 035			
6	1	Como	Scuola materna di Como via Raschi
	2	Como	Scuola materna di Como Tavernola
	3	Como	Scuola elementare di Como via Sinigaglia
	4	Como	Scuola elementare di Como Tavernola
	5	Como	Scuola media di Como via Borgo Vico - «Ugo Foscolo»
	6	Como	Scuola media di Como Tavernola
CO 037			
3	1	Grandate	Scuola Elementare di Grandate
	2	Casinate con Bernate	Scuola Elementare di Casinate con Bernate
	3	Grandate	Scuola Media di Grandate
CO 038			
12	1	Cernobbio	Scuola Materna di Cernobbio frazione Rovenna
	2	Argegno	Scuola Materna di Argegno
	3	Maslianico	Scuola Materna di Maslianico
	4	Moltrasio	Scuola Materna di Moltrasio
	5	Cernobbio	Scuola Elementare di Cernobbio
	6	Cernobbio	Scuola Elementare di Cernobbio Campo solare
	7	Argegno	Scuola Elementare di Argegno
	8	Laglio	Scuola Elementare di Laglio
	9	Maslianico	Scuola Elementare di Maslianico
	10	Moltrasio	Scuola Elementare di Moltrasio
	11	Cernobbio	Scuola Media di Cernobbio
	12	Maslianico	Scuola Media di Maslianico
CO 056			
4	1	Mariano Comense	Scuola materna di Mariano Comense via Parini
	2	Mariano Comense	Scuola materna di Mariano Comense via Garibaldi
	3	Mariano Comense	Scuola elementare di Mariano C. via Passalacqua Trotti
	4	Carugo	Scuola elementare di Carugo
CO 059			
5	1	Cermentate	Scuola materna di Cermentate
	2	Cermentate	Scuola elementare di Cermentate via Alfieri
	3	Cermentate	Scuola elementare di Cermentate via Montessori
	4	Cermentate	Scuola elementare di Cermentate frazione Asnago
	5	Cermentate	Scuola media di Cermentate
CO 060			
6	1	Figino Serenza	Scuola elementare di Figino Serenza
	2	Carimate	Scuola elementare di Carimate capoluogo
	3	Carimate	Scuola elementare di Carimate frazione Montesolaro
	4	Novedrate	Scuola elementare di Novedrate
	5	Figino Serenza	Scuola media di Figino Serenza
	6	Carimate	Scuola media di Carimate
Provincia di LECCO			
LC 006			
3	1	Valmadrera	Scuola Materna «Paolo VI»
	2	Valmadrera	Scuola Materna «Collodi»
	3	Valmadrera	Scuola Elementare «G. Leopardi»
LC 033			
5	1	Malgrate	Scuola Elementare «A. Moro»
	2	Civate	Scuola Elementare «A. Manzoni»
	3	Civate	Scuola Media di Civate - Sez. Stacc.

<i>Plessi o sedi totali</i>	<i>N. progr. plessi o sedi</i>	<i>COMUNE</i>	<i>Denominazione Unità componenti</i>
	4	Malgrate	Scuola Media «Stoppani» – Sede Stacc.
	5	Valmadrera	Scuola Media di Valmadrera / Sede
LC 038			
1	1	Merate	I.T.C. «Viganò»
LC 038b			
1	1	Casatenovo	I.P. «Pessina»
Provincia di MILANO			
MI 180			
3	1	Villasanta	Scuola Materna Arcobaleno di Villasanta
	2	Villasanta	Scuola Materna Tagliabue di Villasanta
	3	Villasanta	Scuola Elementare Vila di Villasanta
MI 181			
2	1	Villasanta	Scuola Elementare Oggioni di Villasanta
	2	Villasanta	Scuola Media Fermi di Villasanta
MI 182			
5	1	Concorezzo	Scuola Media Leonardo da Vinci
	2	Concorezzo	Scuola Materna di via Libertà (ora di via De Amicis)
	3	Concorezzo	Scuola Materna di via Verdi
	4	Concorezzo	Scuola Elementare Marconi
	5	Concorezzo	Scuola Elementare Don Gnocchi
Provincia di PAVIA			
PV 0005			
4	1	Torrevecchia Pia	Scuola Materna di Torrevecchia Pia
	2	Landriano	Scuola Elementare di Landriano
	3	Bascapè	Scuola Elementare «Bascapè»
	4	Torrevecchia Pia	Scuola Elementare di Torrevecchia Pia
PV 0005b			
3	1	Siziano	Scuola Materna di Siziano
	2	Siziano	Scuola Elementare di Siziano
	3	Siziano	Scuola Media «Giovanni XXIII»
PV 0006			
10	1	Vidigulfo	Scuola Materna di Vidigulfo
	2	Bornasco	Scuola Materna di Gualdrasco
	3	San Genesio	Scuola Materna di S. Genesio
	4	Zeccone	Scuola Materna di Zeccone
	5	Lardirago	Scuola Materna di Lardirago
	6	Vidigulfo	Scuola Elementare di Vidigulfo
	7	Bornasco	Scuola Elementare di Bornasco
	8	San Genesio	Scuola Elementare di S. Genesio
	9	Zeccone	Scuola Elementare di Zeccone
	10	Lardirago	Scuola Elementare di Lardirago
PV 0028			
5	1	Torrevecchia Pia	Scuola Media di Torrevecchia Pia
	2	Landriano	Scuola Media di Landriano
	3	Vidigulfo	Scuola Media «Papa Giovanni»
	4	San Genesio	Scuola Media di S. Genesio
	5	Lardirago	Scuola Media di Lardirago
PV 0007			
12	1	Belgioioso	Scuola Materna di Belgioioso
	2	Albuzzano	Scuola Materna di Albuzzano via Mazzini
	3	S. Zenone	Scuola Materna di S. Zenone
	4	Linarolo	Scuola Materna di Linarolo
	5	Valle Salimbene	Scuola Materna di Valle Salimbene
	6	Belgioioso	Scuola Elementare «Laurenti»
	7	Albuzzano	Scuola Elementare di Albuzzano
	8	S.Zenone	Scuola Elementare di S.Zenone
	9	Linarolo	Scuola Elementare di «Cordone»
	10	Valle Salimbene	Scuola Elementare di Valle Salimbene
	11	Belgioioso	Scuola Media Ada Negri

<i>Plessi o sedi totali</i>	<i>N. progr. plessi o sedi</i>	<i>COMUNE</i>	<i>Denominazione Unità componenti</i>
	12	Linarolo	Scuola Media di Linarolo
PV 0008			
14	1	Villanterio	Scuola Elementare di Villanterio
	2	Villanterio	Scuola Media di Villanterio
	3	Maghero	Scuola Elementare di Maghero
	4	Maghero	Scuola Media di Maghero
	5	Copiano	Scuola Materna di Copiano
	6	Copiano	Scuola Elementare di Copiano
	7	Miradolo Terme	Scuola Elementare di Miradolo
	8	Miradolo Terme	Scuola Media di Miradolo Terme
	9	Gerenzago	Scuola Elementare di Gerenzago
	10	Inverno Monteleone	Scuola Materna di Inverno Monteleone
	11	Inverno Monteleone	Scuola Elementare di Inverno Monteleone
	12	Marzano	Scuola Materna di Marzano
	13	Marzano	Scuola Elementare di Marzano
	14	Vistarino	Scuola Elementare di Vistarino
PV 0029			
10	1	Pieve Porto Morone	Scuola Materna di Pieve Porto Morone
	2	Pieve Porto Morone	Scuola Elementare di Pieve Porto Morone
	3	Pieve Porto Morone	Scuola Media «Crispi»
	4	Chignolo Po	Scuola Elementare di Chignolo Po
	5	Chignolo Po	Scuola Media «L. Cusani»
	6	Badia	Scuola Materna di Badia
	7	Monticelli	Scuola Elementare di Monticelli
	8	S. Cristina Bissone	Scuola Elementare di S. Cristina Bissone
	9	Corteolona	Scuola Elementare di Corteolona
	10	Corteolona	Scuola Media di Corteolona
Provincia di VARESE			
VA 002			
11	1	Luino	Scuola Elementare di Luino – Fraz. Creva
	2	Luino	Scuola Elementare di Luino – Fraz. Motte
	3	Luino	Scuola Elementare di Luino – Fraz. Voldomino
	4	Luino	Scuola Elementare di Luino
	5	Agra	Scuola Materna di Agra
	6	Tronzano Lago Maggiore	Scuola Materna di Tronzano Lago Maggiore
	7	Dumenza	Scuola Materna di Dumenza
	8	Dumenza	Scuola Elementare di Dumenza
	9	Maccagno	Scuola Elementare di Maccagno
	10	Curiglia con M.Viasco	Scuola Elementare di Curiglia
	11	Pino Lago Maggiore	Scuola Elementare di Pino Lago Maggiore
VA 004			
5	1	Maccagno	Scuola Media «Da Vinci» di Maccagno
	2	Dumenza	Scuola Media – Sez. Dumenza
	3	Cremonaga	Scuola Materna di Cremonaga
	4	Cremonaga	Scuola Elementare di Cremonaga
	5	Luino	Scuola Media di Luino

(BUR20050122)

D.g.r. 16 febbraio 2005 - n. 7/20753

Ampliamento dell'accreditamento del Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti (C.D.I.) «San Donato» ubicato a Osio Sotto (BG) in via Cavour, 6A (Obiettivo gestionale 6.5.1.2 «Sviluppo della rete dei servizi e degli interventi per le persone in condizioni di fragilità»)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1) di ampliare l'accreditamento, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, del Centro Diurno Integrato per anziani non autosufficienti (C.D.I.) «San Donato» ubicato in Osio Sotto (BG) in via Cavour, 6/A, gestito dalla Socie-

(3.1.0)

tà a r.l. «San Donato» di Osio Sotto (BG), relativamente a ulteriori n. 10 posti, per un totale complessivo di 30 posti, sulla base delle verifiche compiute dalla competente A.S.L. di Bergamo;

2) di riconfermare che la struttura in oggetto è obbligatoriamente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente ed è tenuta a rispettare tutti gli altri obblighi di cui alle dd.g.r. n. 8494/02, n. 12903/03 e n. 14367/03 rettificata con d.g.r. n. 15038/03;

3) di stabilire che l'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale decorerà dalla data del contratto tra il gestore e l'A.S.L. di ubicazione, che dovrà essere stipulato successivamente al presente atto. Pertanto, a seguito di ciò, le rette a carico degli ospiti dovranno essere effettivamente

applicate negli importi al netto della remunerazione regionale;

4) di stabilire che l'A.S.L. di ubicazione della struttura dovrà provvedere a trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale, con tempestività, copia del contratto suddetto, stipulato sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 12903/03 - All. A;

5) di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'A.S.L. di competenza provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

6) di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, all'ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

7) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20050123)

(3.1.0)

D.g.r. 16 febbraio 2005 - n. 7/20756

Rinnovo del protocollo d'intesa per lo sviluppo del sistema di sorveglianza rapido regionale per la conoscenza delle sostanze in circolazione - Progetto interregionale «M.D.M.A. - Monitoraggio Droghe e Manifestazioni di Abuso» (ex d.g.r. 8958 del 30 aprile 2002) e relativo rinnovo della convenzione stipulata con l'Università Statale di Milano

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la d.g.r. 8958 del 30 aprile 2002 ad oggetto «Progetti Ministero della Salute nel campo delle dipendenze - coordinamento e gestione economica e organizzativa da parte della Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale - ex d.P.R. 309/90 art. 127» con cui veniva affidato alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale, il coordinamento e la gestione economica e organizzativa del progetto denominato «Implementazione di un sistema di allerta rapido sulla comparsa di nuove sostanze stupefacenti» per complessivi € 929.622,42 (L. 1.800.000.000);

Richiamata la d.g.r. 12747 del 16 aprile 2003 ad oggetto «Affidamento di incarico all'Università Statale di Milano - Centro di Farmacologia Comportamentale e delle Tossicodipendenze con sede presso il Dipartimento di Farmacologia, Chemioterapia e Tossicologia medica e all'Istituto Superiore di Sanità con sede a Roma, nell'ambito del progetto interregionale per la sperimentazione di un sistema di sorveglianza rapido sulla comparsa di nuove sostanze stupefacenti - Progetto M.D.M.A. - Monitoraggio Droghe e Manifestazioni di Abuso» - ex d.g.r. 8958 del 30 aprile 2002, con cui si procedeva alla stipula di apposite convenzioni con gli enti succitati per la gestione operativa delle azioni progettuali di ricerca;

Visto il d.d.g. del 7 gennaio 2003 n. 9 ad oggetto «Esecuzione del Protocollo di intesa sottoscritto in data 20 dicembre 2002 concernente l'avvio sperimentale di un sistema di sorveglianza rapido per la conoscenza delle sostanze in circolazione - Progetto interregionale "M.D.M.A - Monitoraggio Droghe e Manifestazioni di Abuso", che istituisce, in via sperimentale, per il territorio della città di Milano, Milano 1, Milano 2 e Milano 3, una rete locale composta dalle Forze dell'Ordine, dell'Università Statale di Milano, dalle Aziende Sanitarie locali, dal privato sociale, coordinata a livello regionale, per lo sviluppo di indagini mirate volte a identificare precocemente sia le nuove droghe emergenti che i nuovi tipi di preparazione rispetto a droghe già conosciute;

Visto in particolare l'art. 2 del su citato Protocollo che definisce gli obiettivi del Progetto M.D.M.A. proponendo l'avvio di un sistema di sorveglianza rapido sul territorio regionale, con particolare attenzione al territorio metropolitano, tenuto conto del ruolo che lo stesso ha nell'attività di contrasto al traffico di stupefacenti e, in seconda istanza, estendendolo in altre aree territoriali ritenute strategiche per i fini nello stesso espresso, così come da piano esecutivo approvato con d.g.r. 8958 del 30 aprile 2002;

Considerato che la su citata sperimentazione individuava l'Università Statale di Milano, con il tramite del Centro di Farmacologia Comportamentale e delle Tossicodipendenze con sede presso il Dipartimento di Farmacologia, Chemioterapia e Tossicologia medica, quale responsabile delle attività scientifiche previste all'interno dell'istituto sistema di allerta rapido relativamente all'acquisizione, elaborazione, accompagna-

mento ed alla trasmissione di tutte le necessarie informazioni agli operatori locali dei diversi settori circa le sostanze in circolazione, la tossicità e i rischi medici e sociali, nonché gli effetti farmacologici ed eventuali provvedimenti terapeutici, e l'Istituto Superiore di Sanità quale coordinatore per l'implementazione dell'«Azione Congiunta» adottata dal Consiglio dell'Unione Europea in Italia;

Verificata l'importanza di proseguire nella produzione ed elaborazione di informazioni e dati clinici per la valutazione del rischio a livello sanitario e sociale nonché nell'azione di coordinamento dal livello locale a quello nazionale e sovranazionale al fine di garantirne una pronta circolarità, così come, peraltro, indicato in sede Ministeriale con specifica rinvio fino al 9 maggio 2005;

Dato atto della necessità di rinnovare il citato protocollo fino al 31 dicembre 2005, così come espresso dal Comitato Tecnico Scientifico della sperimentazione stessa nella seduta del 20 gennaio 2005, a seguito del monitoraggio e della valutazione del programma di lavoro, dei risultati e delle procedure attuate;

Ritenuto opportuno proseguire con risorse autonome la sperimentazione in corso fino al 31 dicembre 2005;

Visto il su citato Protocollo d'intesa e il relativo d.d.g. di esecuzione del 7 gennaio 2003 n. 9 che dispone la durata del medesimo in anni 2;

Vista la convenzione con l'Università Statale di Milano, con il tramite del Centro di Farmacologia Comportamentale e delle Tossicodipendenze con sede presso il Dipartimento di Farmacologia, Chemioterapia e Tossicologia medica, ex d.g.r. 12747 del 16 aprile 2003, ed in particolare l'art. 6 della medesima che stabilisce quale data di scadenza il 31 dicembre 2004;

Ritenuto di rinnovare la su citata convenzione per la durata di anni 1, con facoltà di rinnovo per ulteriori anni 2, con onere stabilito su base annua, per la prosecuzione delle attività in essa già definite ed il raggiungimento degli obiettivi su citati;

Assunto che per gli anni successivi l'esercizio corrente, si provvederà a determinare l'onere annuo delle spese di funzionamento di gestione e la quota regionale di contributo conseguente da erogarsi con specifico provvedimento;

Ritenuto di destinare una quota complessiva di € 250.000,00, a valere sul Bilancio 2005 UPB 3.6.1.1.2.87 capitolo 5660, di cui € 75.000,00 per la prosecuzione delle attività di elaborazione delle informazioni sulle sostanze in circolazione ed € 175.000,00 per l'attivazione operativa di modelli di intervento congruenti alle finalità del Sistema di Allerta Rapido stesso sull'intero territorio lombardo per il tramite delle ASL, e per le attività di supporto e coordinamento del medesimo;

Valutato di subordinare l'implementazione sull'intero territorio regionale alla definizione di una progettualità congiunta e tenuto conto delle seguenti caratteristiche:

- densità popolazione giovanile;
- servizio con equipe stabili e modalità di lavoro per progetti;
- servizi che intrattengono con il territorio rapporti consolidati con la realtà del privato nonché con altri referenti istituzionali;
- presenza di equipe integrate che lavorano sulla strada;
- condivisione di obiettivi e metodologie;

Visto lo schema di convenzione di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

Considerato inoltre di promuovere la messa a regime della rete congiunta dal livello locale con il livello nazionale ed internazionale per il tramite dell'Istituto Superiore di Sanità;

Ritenuto di dover pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale;

Visto il d.p.g.r. del 24 maggio 2000 n. 13371 di affidamento, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha conferito al sig. Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Richiamata la d.g.r. n. 19911 del 20 dicembre 2004: «Disposizioni a carattere organizzativo (4° Provvedimento Organizzativo 2004)»;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. di disporre il rinnovo del Protocollo di intesa, ex d.d.g. del 7 gennaio 2003 n. 9, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate;

2. di stabilire la data del 31 dicembre 2005 come data di scadenza del Protocollo di intesa, di cui al precedente punto 1), così come espresso dal Comitato Tecnico Scientifico della sperimentazione stessa nella seduta del 20 gennaio 2005, a seguito del monitoraggio e della valutazione del programma di lavoro, dei risultati e delle procedure attuate;

3. di disporre il rinnovo della convenzione con l'Università Statale di Milano con il tramite del Centro di Farmacologia Comportamentale e delle Tossicodipendenze con sede presso il Dipartimento di Farmacologia, Chemioterapia e Tossicologia medica, di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente deliberato, per il termine di anni 1, con facoltà di rinnovo per ulteriori anni 2, con onere stabilito su base annua, per la prosecuzione delle attività in essa già definite e il raggiungimento degli obiettivi su citati;

4. di prevedere quale quota complessiva da destinare alla prosecuzione della sperimentazione a livello regionale € 250.000,00, a valere sul Bilancio 2005, UPB 3.6.1.1.2.87 capitolo 5660, di cui € 75.000,00, per la prosecuzione delle attività di elaborazione delle informazioni sulle sostanze in circolazione, di cui al precedente punto 3), ed € 175.000,00 per l'attivazione operativa di modelli di intervento congruenti alle finalità del Sistema di Allerta Rapido stesso sull'intero territorio lombardo per il tramite delle ASL, e per le attività di supporto e coordinamento del medesimo;

5. di proseguire nella collaborazione avviata per la messa a regime della rete congiunta dal livello locale a quello nazionale ed internazionale per il tramite dell'Istituto Superiore di Sanità;

6. di demandare a successivi provvedimento del Direttore Generale il perfezionamento delle procedure organizzative e gestionali relative all'implementazione regionale e la relativa liquidazione della quota di cui al precedente punto 4);

7. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale.

Il segretario: Sala

(BUR20050124)

D.g.r. 16 febbraio 2005 - n. 7/20762

Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 7 gennaio 1986, n. 1: «Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia»;

Vista la d.c.r. 23 dicembre 1987, n. 871: «Piano Regionale Socio assistenziale per il triennio 1988/1990» e sue successive modifiche, integrazioni e proroghe;

Vista la l.r. 11 luglio 1997, n. 31: «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali»;

Vista la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1: «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328: «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», che all'art. 8 assegna alle Regioni il compito di definire i requisiti minimi autorizzativi dei servizi e delle strutture;

Valutato quanto previsto dal d.p.c.m. n. 308 del 21 maggio 2001, «Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328» in merito ai requisiti per i servizi di accoglienza residenziale;

Richiamata la d.c.r. 13 marzo 2002, n. 462 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004, che prevede tra l'altro: "la diffusione di una nuova cultura dell'accoglienza soprattutto nell'ambito della famiglia»;

Richiamata la l.r. «Politiche regionali per i minori», approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 23 novembre 2004, ed in particolare l'articolo 5 comma 2 che tra l'altro prevede «... con provvedimento della Giunta regionale acqui-

sito il parere della competente commissione consiliare, sono determinate le tipologie d'offerta soggette all'autorizzazione al funzionamento e all'accreditamento, nonché i requisiti organizzativi e strutturali per l'autorizzazione al funzionamento....»;

Ritenuto di determinare le tipologie d'offerta dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori soggette ad autorizzazione al funzionamento e accreditamento:

- comunità educative;
- comunità familiari;
- alloggi per l'autonomia;

Dato atto che le definizioni, i requisiti minimi organizzativi e strutturali per l'autorizzazione al funzionamento delle tre tipologie di servizi sociali sopra indicate, sono descritti nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di disporre che i requisiti strutturali, fatti salvi quelli generali di struttura, delle diverse tipologie di unità d'offerta non sono vincolanti per le strutture esistenti, già autorizzate a funzionare e per quelle che alla data di approvazione del presente provvedimento abbiano:

- iniziato i lavori;
- ottenuto la concessione edilizia;
- presentato dichiarazione di inizio attività per i lavori non soggetti a concessione edilizia;
- effettuato recenti ristrutturazioni con finanziamenti pubblici;

Considerata la necessità di introdurre in via sperimentale, un percorso procedurale alternativo in ordine alla verifica dei requisiti strutturali per l'autorizzazione al funzionamento al fine di favorire un più rapido ottenimento dell'atto autorizzativo;

Stabilito che tale procedimento è finalizzato alla semplificazione amministrativa, consentendo all'ente gestore delle Unità di offerta della rete socio assistenziale di attestare il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, previsti dal presente atto anche utilizzando lo strumento della perizia asseverata;

Stabilito che gli oneri derivanti dall'adozione di tale strumento sono a carico della struttura richiedente la perizia asseverata e che la scelta del percorso necessario all'ottenimento della suddetta autorizzazione:

- rimane facoltà della struttura;
- deve essere indicata contestualmente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione;
- rimane comunque definitiva e vincolante;

Considerata la necessità di individuare i requisiti professionali facenti capo ai soggetti abilitati preposti a tale attestazione al fine di garantire che la suddetta perizia asseverata abbia eguale attendibilità e validità rispetto alla procedura normalmente esperita;

Precisato che la perizia deve essere prodotta da una «commissione» composta da un numero minimo di tre componenti di cui:

- un medico con specializzazione in igiene e medicina preventiva;
- un ingegnere abilitato all'esercizio della professione, fatta salva la facoltà di avvalersi di figure professionali equipollenti, ai sensi di legge;
- un laureato in scienze sociali, psicologiche o pedagogiche, fatta salva la facoltà di avvalersi di figure professionali equipollenti, ai sensi di legge;

Precisato, altresì, che la condizione di lavoratore dipendente non esclude la possibilità di essere membro delle suddette commissioni, con le seguenti limitazioni:

- l'attestazione dei requisiti non venga resa sulla struttura per la quale si presta la propria attività lavorativa o comunque amministrata dal proprio datore di lavoro;
- il soggetto dipendente di una ASL non effettui l'attestazione dei requisiti su una struttura sita nell'ambito di competenza della ASL medesima;
- il soggetto dipendente dall'ente locale autorizzatore non effettui l'attestazione dei requisiti su una struttura sita nell'ambito di competenza dell'ente locale medesimo;

Sottolineato che è facoltà dell'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione richiedere, se necessario, inte-

grazione della commissione con altre figure professionali secondo la specificità dell'oggetto dell'istanza;

Dato atto che ciascun membro è responsabile civilmente e penalmente della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di verifica, limitatamente al settore di propria competenza;

Stabilito che, effettuati i dovuti controlli con esito positivo, tale commissione rilascerà una apposita «perizia asseverata» firmata dai suoi membri, attestante il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi previsti dalla presente deliberazione;

Consultati il Tavolo del Terzo settore e l'ANCI;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa;

Acquisito il parere della Commissione Consiliare competente nella seduta dell'8 febbraio 2005 ed apportati gli emendamenti al testo ed all'allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto di dover pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371 con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. 20 dicembre 2004, n. 19911, inerente l'assetto organizzativo della Giunta Regionale;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. di determinare le tipologie d'offerta dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori soggette ad autorizzazione al funzionamento ed accreditamento nei seguenti servizi:

- comunità educative,
- comunità familiari,
- alloggi per l'autonomia;

2. di approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento contenente le definizioni, i requisiti minimi organizzativi e strutturali per l'autorizzazione al funzionamento delle tre tipologie di servizi sociali sopra indicate così come emendato dalla competente Commissione Consiliare nella seduta dell'8 febbraio 2005;

3. di stabilire che i requisiti strutturali, fatti salvi quelli generali di struttura, delle diverse tipologie di unità d'offerta non sono vincolanti per le strutture esistenti, già autorizzate a funzionare e per quelle che alla data di approvazione del presente provvedimento abbiano:

- a) iniziato i lavori,
- b) ottenuto la concessione edilizia,
- c) presentato dichiarazione di inizio attività per i lavori non soggetti a concessione edilizia,
- d) effettuato recenti ristrutturazioni con finanziamenti pubblici;

4. di introdurre in via sperimentale, per l'autorizzazione al funzionamento un percorso procedurale finalizzato alla semplificazione amministrativa consentendo all'ente gestore di attestare il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi, previsti dal presente atto anche utilizzando lo strumento della perizia asseverata;

5. di disporre che:

- tale perizia deve essere prodotta da una «commissione» composta da un numero minimo di tre componenti di cui:

- a) un medico con specializzazione in igiene e medicina preventiva,
- b) un ingegnere abilitato all'esercizio della professione, fatta salva la facoltà di avvalersi di figure professionali equipollenti, ai sensi di legge,
- c) un laureato in scienze sociali, psicologiche o pedagogiche,

fatta salva la facoltà di avvalersi di figure professionali equipollenti, ai sensi di legge,

- la condizione di lavoratore dipendente non esclude la possibilità di essere membro delle suddette commissioni,

- l'attestazione dei requisiti non venga resa sulla struttura per la quale si presta la propria attività lavorativa o comunque amministrata dal proprio datore di lavoro,

- il soggetto dipendente di una ASL non effettui l'attestazione dei requisiti su una struttura sita nell'ambito di competenza della ASL medesima,

- il soggetto dipendente dall'ente locale autorizzatore non effettui l'attestazione dei requisiti su una struttura sita nell'ambito di competenza dell'ente locale medesimo,

- ciascun membro è responsabile civilmente e penalmente della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di verifica, limitatamente al settore di propria competenza;

6. di stabilire che è facoltà dell'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione richiedere, se necessario, integrazione della commissione con altre figure professionali secondo la specificità dell'oggetto dell'istanza;

7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

Il segretario: Sala

ALLEGATO A

REQUISITI UNITÀ D'OFFERTA SOCIALI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER MINORI

Definizione

Le Strutture sociali di Accoglienza residenziale per minori, ospitano:

- minori temporaneamente privi del necessario supporto familiare o per i quali la permanenza nel proprio nucleo familiare sia contrastante con un armonico evolversi della personalità e del processo di socializzazione;
- minori in situazione di disagio con necessità urgente di intervento di accoglienza al di fuori della famiglia d'origine;
- mamme con bambini in situazione di grave disagio;
- giovani anche in prosieguo amministrativo;

e offrono interventi sociali ed educativi individualizzati, finalizzati anche alla «riscoperta» delle relazioni con i familiari laddove e per quanto possibile.

Tipologie previste

- **Comunità educativa:** Struttura di accoglienza, pubblica o privata, con finalità educative e sociali assicurate in forma continuativa attraverso personale qualificato. Può svolgere anche funzioni di pronto intervento o essere destinata esclusivamente a tipologie omogenee di utenza (es. Comunità educativa di pronto intervento, mamma - bambino, ecc).
- **Comunità familiare:** Struttura di accoglienza, con finalità educative e sociali, realizzata senza fini di lucro da una famiglia presso la propria abitazione. Può svolgere anche funzioni di pronto intervento o essere destinata esclusivamente a tipologie omogenee di utenza (es. Comunità familiare di pronto intervento, mamma - bambino, ecc).
- **Alloggi per l'autonomia:** Abitazioni destinate a giovani che hanno compiuto la maggiore età, anche in prosieguo amministrativo, per i quali è necessario un supporto per il raggiungimento dell'autonomia.

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI

Le strutture sociali di accoglienza residenziale per i minori devono possedere i seguenti requisiti organizzativi:

	COMUNITÀ EDUCATIVE	COMUNITÀ FAMILIARI	ALLOGGI PER AUTONOMIA
Rapporti con l'utenza: Carta dei Servizi in cui siano illustrati la mission della struttura, i servizi offerti, le modalità di accesso, l'ammontare della retta, le prestazioni erogate comprese nella retta e quelle escluse	richiesto	richiesto	richiesto

	COMUNITÀ EDUCATIVE	COMUNITÀ FAMILIARI	ALLOGGI PER AUTONOMIA
Gestione dell'emergenza: documento che attesti le modalità attuate dalla struttura per le manovre rapide in caso di evacuazione dei locali	richiesto	richiesto	non richiesto
Progetto educativo individualizzato: stesura ed aggiornamento, del progetto educativo che deve essere conservato nel fascicolo personale di ogni minore	richiesto	richiesto	richiesto

	COMUNITÀ EDUCATIVE	COMUNITÀ FAMILIARI	ALLOGGI PER L'AUTONOMIA
Ricettività	Fino a 10 posti	Fino a 6 posti	Fino a 3 posti, elevabili a 5 se destinate a mamme con bambini
Apertura annuale	365 giorni per 24 ore	365 giorni per 24 ore	365 giorni per 24 ore
Personale	1 coordinatore, anche a tempo parziale, laureato in scienze: dell'educazione/formazione, psicologiche, sociologiche e di servizio sociale, o un dipendente in servizio con funzioni educative e esperienza di almeno cinque anni 1 operatore socio educativo ogni 5 posti di capacità ricettiva, nelle ore diurne. Deve essere garantita la presenza di almeno un operatore socio educativo nelle ore notturne. Deve essere garantita, in relazione ai minori ospitati, la supervisione di un operatore qualificato	La famiglia è responsabile educativa dei minori accolti, favorisce la crescita di legami significativi e rappresenta un importante «valore aggiunto» offrendo un'esperienza specifica di riferimento per la costruzione dei rapporti affettivi 1 operatore socio educativo almeno part-time a supporto della famiglia. Deve essere garantita, in relazione ai minori ospitati, la supervisione di un operatore qualificato	1 coordinatore, anche non esclusivamente dedicato, in relazione alle esigenze degli utenti, laureato in scienze: dell'educazione/formazione, psicologiche, sociologiche e di servizio sociale, o un dipendente in servizio con funzioni educative e esperienza di almeno cinque anni 1 operatore socio educativo almeno part-time

REQUISITI TECNOLOGICI E STRUTTURALI

CARATTERISTICHE	COMUNITÀ EDUCATIVA	COMUNITÀ FAMILIARE	ALLOGGI PER L'AUTONOMIA
1. GENERALI DELLA STRUTTURA	<i>Strutture già esistenti:</i> ogni Comunità Educativa deve garantire il possesso dei requisiti previsti da norme vigenti in materia di: civile abitazione. Gli Enti gestori, in presenza di minori disabili motori, dovranno adottare idonei accorgimenti atti al superamento delle eventuali barriere architettoniche. <i>Strutture di nuova realizzazione:</i> possesso dei requisiti previsti da norme vigenti in materia di civile abitazione, ed inoltre il rispetto delle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche. In presenza di ospiti in età infantile devono essere adottati idonei accorgimenti atti ad evitare situazioni di pericolo (es. Spigoli acuti, gradini, radiatori sporgenti, infissi con bordi taglienti, prese elettriche non schermate ecc.)	Ogni Comunità Familiare deve garantire il possesso dei requisiti previsti da norme vigenti in materia di civile abitazione	Ogni Alloggio deve garantire il possesso dei requisiti previsti da norme vigenti in materia di civile abitazione. Qualora destinati all'accoglienza di mamme con bambini, devono essere adottati idonei accorgimenti atti ad evitare situazioni di pericolo (es. spigoli acuti, gradini, radiatori sporgenti, infissi con bordi taglienti, prese elettriche non schermate, ecc.)
2. ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA	La Comunità dovrà essere articolata in modo da garantire i seguenti spazi: cucina, soggiorno/pranzo, zona studio, camere da massimo 3 letti		L'alloggio dovrà essere articolato in modo da garantire i seguenti spazi: cucina, soggiorno/pranzo, camere da massimo 3 letti
3. SERVIZI IGIENICI	- ixUn bagno, dotato di vasca/doccia, lavabo, bidet, vaso, ogni 5 posti; i bagni devono essere dotati di un sistema di comunicazione, di facile uso da parte degli ospiti, idoneo a segnalare le richieste di aiuto e di assistenza. - Un servizio igienico per il personale.		Un bagno, dotato di vasca/doccia, lavabo, bidet, vaso

(BUR20050125)

(3.1.0)

D.g.r. 16 febbraio 2005 - n. 7/20763**Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per le persone disabili**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 7 gennaio 1986, n. 1: «Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia»;

Vista la d.c.r. 23 dicembre 1987, n. 871: «Piano Regionale Socio assistenziale per il triennio - 1988/1990» e sue successive modifiche, integrazioni e proroghe;

Vista la l.r. 11 luglio 1997, n. 31: «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali»;

Vista la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1: «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328: «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», che all'art. 8 assegna alle Regioni il compito di definire i requisiti minimi autorizzativi dei servizi e delle strutture;

Vista la d.c.r. 13 marzo 2002, n. 462 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004»;

Valutato quanto previsto dal d.p.c.m. n. 308 del 21 maggio 2001, «Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328» in merito ai requisiti per i servizi

di accoglienza residenziale e semiresidenziale per le persone disabili;

Tenuto conto che con le dd.g.r. n. 18333 del 23 luglio 2004 «Comunità alloggio Socio Sanitaria per persone con disabilità» (CSS); requisiti per l'accreditamento» e n. 18334 del 23 luglio 2004 «Centro Diurno per persone con disabilità» (CDD); requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento» viene completato il percorso di definizione della rete di offerta, semiresidenziale e residenziale di lungo assistenza, del sistema socio sanitario;

Ritenuto di completare la rete d'offerta semiresidenziale e residenziale per persone disabili attraverso l'identificazione delle seguenti tipologie di servizi sociali soggette ad autorizzazione al funzionamento ed accreditamento:

- Centro Socio Educativo;
- Comunità di accoglienza per disabili;

Dato atto che le definizioni, i requisiti minimi organizzativi e strutturali per l'autorizzazione al funzionamento delle due tipologie di servizi sociali per persone disabili sopra indicate, sono descritti negli allegati A e B parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Ritenuto di disporre che i requisiti strutturali, fatti salvi quelli generali della struttura, non sono vincolanti per le strutture esistenti, già accreditate o autorizzate a funzionare e per quelle che alla data di approvazione del presente provvedimento abbiano:

- iniziato i lavori,
- ottenuto la concessione edilizia,
- presentato dichiarazione di inizio attività per i lavori non soggetti a concessione edilizia,
- effettuato recenti ristrutturazioni con finanziamenti pubblici;

Considerata la necessità di introdurre in via sperimentale, un percorso procedurale alternativo in ordine alla verifica dei requisiti strutturali per l'autorizzazione al funzionamento al fine di favorire un più rapido ottenimento dell'atto autorizzativo;

Stabilito che tale procedimento è finalizzato alla semplificazione amministrativa, consentendo all'ente gestore delle Unità di offerta della rete socio assistenziale di attestare il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, previsti dal presente atto anche utilizzando lo strumento della perizia asseverata;

Stabilito che gli oneri derivanti dall'adozione di tale strumento sono a carico della struttura richiedente la perizia asseverata e che la scelta del percorso necessario all'ottenimento della suddetta autorizzazione:

- rimane facoltà della struttura;
- deve essere indicata contestualmente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione;
- rimane comunque definitiva e vincolante;

Considerata la necessità di individuare i requisiti professionali facenti capo ai soggetti abilitati preposti a tale attestazione al fine di garantire che la suddetta perizia asseverata abbia eguale attendibilità e validità rispetto alla procedura normalmente esperita;

Precisato che la perizia deve essere prodotta da una «commissione» composta da un numero minimo di tre componenti di cui:

- un medico con specializzazione in igiene e medicina preventiva,
- un ingegnere abilitato all'esercizio della professione, fatta salva la facoltà di avvalersi di figure professionali equipollenti, ai sensi di legge,
- un laureato in scienze sociali, psicologiche o pedagogiche, fatta salva la facoltà di avvalersi di figure professionali equipollenti, ai sensi di legge;

Precisato, altresì, che la condizione di lavoratore dipendente non esclude la possibilità di essere membro delle suddette commissioni, con le seguenti limitazioni:

- l'attestazione dei requisiti non venga resa sulla struttura per la quale si presta la propria attività lavorativa o comunque amministrata dal proprio datore di lavoro,
- il soggetto dipendente di una ASL non effettui l'attestazione dei requisiti su una struttura sita nell'ambito di competenza della ASL medesima,
- il soggetto dipendente dall'ente locale autorizzatore non

effettui l'attestazione dei requisiti su una struttura sita nell'ambito di competenza dell'ente locale medesimo;

Sottolineato che è facoltà dell'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione richiedere, se necessario, integrazione della commissione con altre figure professionali secondo la specificità dell'oggetto dell'istanza;

Dato atto che ciascun membro è responsabile civilmente e penalmente della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di verifica, limitatamente al settore di propria competenza;

Stabilito che effettuati i dovuti controlli con esito positivo, tale commissione rilascerà una apposita «perizia asseverata» firmata dai suoi membri, attestante il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi previsti dalla presente deliberazione;

Consultati il Tavolo del Terzo settore e l'ANCI;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa;

Acquisito il parere della Commissione Consiliare competente nella seduta dell'8 febbraio 2005;

Ritenuto di dover pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371 con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. 20 dicembre 2004, n. 19911, inerente l'assetto organizzativo della Giunta Regionale;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. di determinare le tipologie d'offerta sociali semiresidenziali e residenziali per persone disabili, soggette ad autorizzazione ed accreditamento nei seguenti servizi:

- Centro socio educativo (CSE);
- Comunità alloggio per disabili;

2. di stabilire ed approvare i requisiti minimi organizzativi e strutturali dei Centri socio educativi e delle Comunità alloggio, così come descritti nelle allegate schede A e B che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

3. di disporre che i requisiti strutturali, fatti salvi quelli generali della struttura, delle diverse tipologie di unità d'offerta non sono vincolanti per le strutture esistenti, già autorizzate a funzionare e per quelle che alla data di approvazione del presente provvedimento abbiano:

- a) iniziato i lavori,
- b) ottenuto la concessione edilizia,
- c) presentato dichiarazione di inizio attività per i lavori non soggetti a concessione edilizia,
- d) effettuato recenti ristrutturazioni con finanziamenti pubblici;

4. di introdurre in via sperimentale, per l'autorizzazione al funzionamento un percorso procedurale finalizzato alla semplificazione amministrativa consentendo all'ente gestore di attestare il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, previsti dal presente atto anche utilizzando lo strumento della perizia asseverata;

5. di disporre che:

- tale perizia deve essere prodotta da una «commissione» composta da un numero minimo di tre componenti di cui:

- a) un medico con specializzazione in igiene e medicina preventiva,
- b) un ingegnere abilitato all'esercizio della professione, fatta salva la facoltà di avvalersi di figure professionali equipollenti, ai sensi di legge,
- c) un laureato in scienze sociali, psicologiche o pedagogiche, fatta salva la facoltà di avvalersi di figure professionali equipollenti, ai sensi di legge,

- la condizione di lavoratore dipendente non esclude la possibilità di essere membro delle suddette commissioni,

- l'attestazione dei requisiti non venga resa sulla struttura per la quale si presta la propria attività lavorativa o comunque amministrata dal proprio datore di lavoro,

- il soggetto dipendente di una ASL non effettui l'attestazione dei requisiti su una struttura sita nell'ambito di competenza della ASL medesima,
 - il soggetto dipendente dall'ente locale autorizzatore non effettui l'attestazione dei requisiti su una struttura sita nell'ambito di competenza dell'ente locale medesimo,
 - ciascun membro è responsabile civilmente e penalmente della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di verifica, limitatamente al settore di propria competenza;
6. che è facoltà dell'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione richiedere, se necessario, integrazione della commissione con altre figure professionali secondo la specificità dell'oggetto dell'istanza;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

Il segretario: Sala

ALLEGATO A

REQUISITI UNITÀ D'OFFERTA PER DISABILI CENTRO SOCIO EDUCATIVO

DEFINIZIONE

Servizio diurno, pubblico o privato, per disabili la cui fragilità non sia compresa tra quelle riconducibili al sistema socio sanitario. Gli interventi socio-educativi o socio animativi, sono finalizzati:

- alla autonomia personale,
- alla socializzazione,
- al mantenimento del livello culturale,
- propedeutici all'inserimento nel mercato del lavoro.

CAPACITÀ RICETTIVA

Fino a 30 utenti copresenti

ORGANIZZAZIONE

Il CSE può essere organizzato come struttura diurna polivalente ad esclusivo carattere sociale in cui vengono organizzati differenti moduli specifici per tipologia di intervento socio educativo e/o socio animativo, oppure può costituire un modulo di un Centro Diurno Disabili.

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI

RAPPORTI CON L'UTENZA

Carta dei Servizi in cui siano illustrati i moduli previsti, gli interventi offerti, gli orari di apertura, le modalità di accesso, le prestazioni erogate, l'ammontare della retta in relazione ai differenti moduli.

GESTIONE DELL'EMERGENZA

Documento che attesti le modalità attuate dalla struttura per le manovre rapide in caso di evacuazione dei locali.

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE E DELLE PERTINENZE

Piano delle manutenzioni e delle revisioni e registro con descrizione degli interventi e data dell'esecuzione.

GESTIONE DEI SERVIZI GENERALI

Piano gestionale e delle risorse (interne o in *outsourcing*) destinate all'assolvimento delle funzioni di pulizia degli ambienti e preparazione/distribuzione dei pasti.

PROGETTI EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI

Stesura ed aggiornamento periodico, per ogni disabile, di progetto educativo e sociale conservato nel fascicolo personale.

FUNZIONAMENTO

Annuale: almeno 47 settimane.

Settimanale: dal lunedì al venerdì fatti salvi i giorni festivi.

Giornaliera: 7 ore continuative.

PERSONALE

Coordinatore: 1 laureato in scienze psicologiche, pedagogiche o sociali o un dipendente in servizio, con funzioni educa-

tive ed esperienza acquisita di almeno cinque anni. Il coordinatore può anche avere funzioni operative.

Operatori: 1 operatore socio educativo ogni 5 utenti frequentanti.

REQUISITI TECNOLOGICI E STRUTTURALI

1. GENERALI DELLA STRUTTURA

Strutture già esistenti

Possesso dei requisiti previsti da norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza; gli Enti gestori, in presenza di minori disabili motori, dovranno adottare idonei accorgimenti atti al superamento delle eventuali barriere architettoniche.

Strutture di nuova realizzazione

Possesso dei requisiti previsti da norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, nonché quelli relativi alle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

2. ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA

Superficie utile netta complessiva:

15 mq per utente per strutture di nuova realizzazione;

10 mq per strutture esistenti.

In ogni struttura devono essere presenti:

- fino a 15 utenti: 2 servizi igienici attrezzati per persone disabili;
- da 16 a 30 utenti: 2 servizi igienici attrezzati per persone disabili più un servizio igienico, anche non attrezzato.

I bagni devono essere dotati di un sistema di comunicazione, di facile uso da parte degli ospiti, idoneo a segnalare le richieste di aiuto e di assistenza.

La struttura deve essere organizzata in modo da consentire lo svolgimento attività educative/animative, e di pranzo (qualora consumati all'interno). In caso di struttura organizzata in open space dovrà essere riservata un'area per il pranzo che rispetti le norme igienico sanitarie

3. SPAZI GENERALI

Cucina: con dispensa e locali accessori, se i pasti sono confezionati all'interno eventualmente utilizzabile anche come laboratorio, condivisibile con altra unità di offerta della rete socio sanitaria o socio assistenziale, se attigua (*).

Locale o spazio per smistamento contenitori, riscaldamento e conservazione di cibi e bevande, se il servizio pasti è appaltato o in condivisione con altra unità d'offerta.

Ufficio per attività amministrative di segreteria e di accoglienza, condivisibile con altra unità d'offerta della rete socio sanitaria o socio assistenziale, se attigua (*).

Spogliatoi e servizi igienici per il personale condivisibili con altra unità d'offerta della rete socio sanitaria o socio assistenziale, se attigua (*).

Locali di servizio (ripostigli, ricoveri attrezzature ecc.) secondo il bisogno e condivisibili con altra unità d'offerta della rete socio sanitaria o socio assistenziale, se attigua (*).

4. SPAZI CONNETTIVI

Corridoi: larghezza minima di 2 mt senza lesene sporgenti:

- obbligatoria per le strutture di nuova attivazione;
- raccomandata per le strutture esistenti e/o in via di ristrutturazione e comunque non inferiore a mt 1,5, senza lesene sporgenti, in presenza di vincoli strutturali, architettonici o urbanistici.

I corridoi devono possedere corrimano su ambedue i lati con testate ripiegate verso il muro.

5. ELEMENTI COSTRUTTIVI

Porte: la larghezza minima (luce netta) di ogni porta (compresa quelle delle porte dei bagni) deve essere di almeno cm. 90:

- obbligatoria per le strutture di nuova attivazione;
- raccomandata per le strutture esistenti e/o in via di ristrutturazione [e comunque non inferiore ai minimi previsti dalla normativa].

(*) L'unità d'offerta attigua sta nel medesimo edificio ove è ubicato anche il CSE; lo/gli spazio/i condivisi sono conteggiati al 100% ai fini del calcolo della superficie totale del CDD, vale a dire per tutta la loro area.

ALLEGATO B

REQUISITI UNITÀ D'OFFERTA PER DISABILI COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE

DEFINIZIONE

Struttura residenziale di accoglienza, pubblica o privata, per disabili la cui fragilità non sia compresa tra le fragilità riconducibili al sistema socio sanitario. Gli interventi educativi e sociali sono assicurati in forma continuativa.

CAPACITÀ RICETTIVA

Fino a 10 posti.

ORGANIZZAZIONE

La Comunità di accoglienza residenziale è struttura di carattere sociale nella quale vengono ospitati disabili con un diversi gradi di fragilità. Può richiedere accreditamento con il sistema socio sanitario, per l'erogazione di prestazioni socio sanitarie a favore di ospiti beneficiari di voucher di lungoassistenza.

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI

RAPPORTI CON L'UTENZA

Carta dei Servizi in cui siano illustrati i moduli previsti, gli interventi offerti, gli orari di apertura, le modalità di accesso, le prestazioni erogate, l'ammontare della retta in relazione ai differenti moduli.

GESTIONE DELL'EMERGENZA

Documento che attesti le modalità attuate dalla struttura per le manovre rapide in caso di evacuazione dei locali

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE E DELLE PERTINENZE

Piano delle manutenzioni e delle revisioni e registro con descrizione degli interventi e data dell'esecuzione.

GESTIONE DEI SERVIZI GENERALI

Piano gestionale e delle risorse (interne o in *outsourcing*) destinate all'assolvimento delle funzioni di pulizia degli ambienti e preparazione/distribuzione dei pasti

PROGETTI EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI

Stesura ed aggiornamento periodico, per ogni disabile, di progetto educativo e sociale conservato nel fascicolo personale.

FUNZIONAMENTO

Annuale: 365 gg.

PERSONALE

Coordinatore: 1 laureato in scienze psicologiche, pedagogiche o sociali o un dipendente in servizio, con funzioni educative ed esperienza acquisita di almeno cinque anni. Il coordinatore può anche avere funzioni operative.

Operatori socio educativi: 1 operatore socio educativo.

REQUISITI TECNOLOGICI E STRUTTURALI

1. CARATTERISTICHE GENERALI DELLA STRUTTURA

Strutture già esistenti

Possesso dei requisiti previsti da norme vigenti in materia di: civile abitazione. Gli Enti gestori, in presenza di disabili motori, dovranno adottare idonei accorgimenti atti al superamento delle eventuali barriere architettoniche interne alla struttura e allo stabile dove la struttura risiede.

Strutture di nuova realizzazione

Possesso dei requisiti previsti da norme vigenti in materia di civile abitazione, ed inoltre il rispetto delle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

2. ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA

La Comunità dovrà essere articolata in modo da garantire i seguenti spazi: cucina, soggiorno/pranzo, zona studio, camera da massimo 3 letti.

Servizi igienici: numero bagni in relazione al regolamento locale di igiene: almeno uno attrezzato idoneamente per igiene utenza grave; i bagni devono essere dotati di un sistema di comunicazione, di facile uso da parte degli ospiti, idoneo a segnalare le richieste di aiuto e di assistenza.

3. SPAZI GENERALI

Un servizio igienico per il personale.

sionale continuo (CPD)» ed agli obiettivi formativi di interesse regionale

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– il Piano Socio sanitario Regionale 2002-2004 (PSSR), approvato con d.c.r. n. VII/462 del 13 marzo 2002, nella parte in cui prevede la valorizzazione delle risorse professionali tra le linee di sviluppo favorevoli le politiche socio-sanitarie regionali;

– l'Accordo in materia di programma di formazione continua per l'anno 2004, sancito dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 20 maggio 2004;

Richiamate:

– la d.g.r. n. 7/13792 del 25 luglio 2003, recante «Determinazioni per l'attivazione del sistema di formazione continua – programma di Educazione Continua in Medicina (ECM) in Lombardia;

– la d.g.r. n. 7/18576 del 5 agosto 2004 recante «Linee di indirizzo per l'attivazione del sistema ECM (Educazione Continua in Medicina) in Lombardia», che approva il documento allegato «ECM – Sviluppo professionale continuo (CPD)», predisposto dalla Commissione Regionale per la Formazione Continua (istituita con d.d.g. Sanità n. 3730 del 9 marzo 2004);

Richiamati in particolare i punti 2. e 4. del dispositivo della d.g.r. da ultimo citata riguardanti distinti mandati per:

– la predisposizione di un progetto operativo per dare attuazione al sistema regionale ECM – CPD;

– l'individuazione degli obiettivi di interesse regionale a cui riferire la progettazione di attività di formazione per il personale sanitario;

Rilevato che, in attuazione delle determinazioni del richiamato punto 2 del dispositivo della d.g.r. di che trattasi, è stato predisposto il documento «Progetto Operativo per l'attuazione del sistema lombardo ECM – Sviluppo professionale Continuo (CPD)», allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Atteso che il «Progetto Operativo» indica, in particolare, gli aspetti del modello operativo-gestionale riguardo le responsabilità funzionali, le procedure per l'accreditamento di provider ECM, lo sviluppo dei piani di formazione nei relativi progetti di formazione continua, il sistema dei controlli necessari per una coerente realizzazione del sistema lombardo;

Evidenziato che il Progetto Operativo sopra citato individua l'Istituto Regionale lombardo di Formazione per l'amministrazione pubblica (I.Re.F.), quale risorsa esterna di natura operativa a supporto delle responsabilità funzionali proprie della Direzione Generale Sanità e della Direzione Famiglia e Solidarietà sociale;

Considerato che il mandato operativo all'I.Re.F. è affidato con specifica convenzione, di durata triennale, il cui schema – allegato 2 parte integrante e sostanziale al presente provvedimento – prende in considerazione:

a) l'esplicitamento delle attività inerenti le distinte fasi dell'istruttoria, del sistema dei controlli, la gestione delle registrazioni degli eventi firmativi al sistema informatico;

b) l'entità di personale da dedicare allo svolgimento di compiti pertinenti, quantificata almeno nella misura seguente:

- al coordinamento delle funzioni demandate: n. 1 unità;
- all'istruttoria accreditamento e sistema informativo: n. 2 unità;

• al controllo requisiti accreditamento ed erogazione attività: n. 2 unità;

c) i rapporti funzionali con le Direzioni Generali Sanità e Famiglia e Solidarietà sociale;

Convenuto, per prevalenza operativa, che il rapporto di convenzione con l'I.Re.F. ed i mandati operativi connessi, siano attuati dalla Direzione Generale Sanità, che ne assume il relativo onere di spesa commisurato in € 500.000,00 annue nonché di demandare al Direttore Generale Sanità la stipula della convenzione, di cui allo schema allegato;

Atteso che l'importo di € 500.000,00 trova copertura al capitolo 3.7.1.0.2.258.5474 del Bilancio per l'esercizio 2005 che presenta la necessaria disponibilità e verrà liquidato all'I.Re.F. in quote trimestrali di € 125.000,00 a fronte di presentazione di fattura;

Preso atto che per la gestione dei dati e della documentazione richiesta per i due campi informativi del sistema regionale ECM - CPD, ovvero quello dell'accreditamento di provider ECM e quello dei piani di formazione con il relativo sviluppo, è necessaria la predisposizione di uno specifico sistema operativo informatico;

Rilevato che il citato sistema operativo informatico, verrà predisposto da Lombardia Informatica s.p.a. - quale progetto prioritario del Programma Operativo del Sistema Informativo Regionale per l'anno 2005, approvato con d.g.r. n. 7/19911 del 20 dicembre 2004, recante «Quarto provvedimento organizzativo» - con implementazione al Sistema Informativo Socio Sanitario (SISS) e agli altri sistemi disponibili per i FLUssi informativi del PERSONALE sanitario (FLUPER) al fine di assicurare, nel contempo, la massima trasparenza delle procedure nei confronti dei soggetti da accreditare e del personale fruitore delle attività formative registrate;

Ritenuto opportuno, riguardo le procedure descritte dal «Progetto Operativo», di demandare a successive determinazioni della Direzione Generale Sanità, in accordo con la Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale, relative alle indicazioni per:

- la pubblicizzazione della data di inizio del ricevimento delle richieste di accreditamento;
- il raccordo della fase della «richiesta» con quella di «istruttoria»;
- l'effettuazione delle visite presso i provider ECM per la verifica di sussistenza dei requisiti e dei criteri indicati;
- l'adozione di modifiche e/o di integrazioni migliorative che si rendessero necessarie nel corso del primo anno di attuazione del modello operativo-gestionale per il sistema regionale ECM - CPD;

Considerata la necessità di stabilire dei termini certi per l'iter di accreditamento e pertanto di indicare:

- a) il tempo a disposizione per l'espletamento della fase «istruttoria» è di trenta giorni;
- b) il termine di trenta giorni decorre dalla data di convalida, da parte dell'aspirante provider, della «Lettera di esame della posizione»;
- c) il riscontro di condizioni di «non congruenza» dei dati registrati o la richiesta di integrazioni di documentazione, direttamente comunicate dal personale demandato alla funzione istruttoria, interrompono i termini che riprenderanno solo alla successiva convalida di registrazione e/o di inserimento delle modifiche e/o integrazioni di richieste;
- d) l'interruzione dei termini può intervenire sulle stesse istanze massimo tre volte;
- e) la fase istruttoria è conclusa con l'invio del «verbale» alla Direzione Generale di competenza.

Convenuto di demandare al Direttore Generale della DG competente la predisposizione del decreto relativo alla pronuncia sull'istanza di accreditamento, da emettere entro quindici giorni dal ricevimento del verbale di istruttoria;

Rilevato che, in attuazione delle determinazioni del punto 4. del richiamato dispositivo della d.g.r. n. 18576/2004, la Commissione Regionale per la Formazione Continua ha predisposto il documento «Obiettivi di interesse regionale a cui riferire le progettazioni di attività formative» - allegato 3 parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Preso atto che gli «Obiettivi di interesse regionale» elencati nel documento da ultimo citato concorrono, in termini di finalità, nella determinazione degli obiettivi formativi per le attività di formazione dei Piani formativi da registrare congiuntamente all'istanza di accreditamento;

Ritenuto di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia, al fine di favorirne la diffusione;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

Per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento, che qui s'intendono integralmente riportate:

1. di approvare il «Progetto Operativo per l'attuazione del sistema lombardo ECM - Sviluppo professionale Continuo (CPD)», allegato 1 parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

2. di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Lombardia - DG Sanità e l'Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l'amministrazione pubblica (I.Re.F.) relativo all'affidamento delle attività di supporto operativo al Sistema «ECM - Sviluppo Professionale Continuo (CPD)» allegato 2 parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (*omissis*);

3. di dare mandato al Direttore Generale Sanità di sottoscrivere la convenzione di cui al punto 2.;

4. di stabilire che l'importo di € 500.000,00, previsto per l'attuazione della convenzione, trova copertura al capitolo 3.7.1.0.2.258.5474 del Bilancio per l'esercizio 2005 che presenta la necessaria disponibilità;

5. di dare atto che il sistema operativo informatico, verrà predisposto da Lombardia Informatica s.p.a. - quale progetto prioritario del Programma Operativo del Sistema Informativo Regionale per l'anno 2005, approvato con d.g.r. n. 7/19911/04 - con implementazione al Sistema Informativo Socio Sanitario (SISS) ed agli altri sistemi disponibili per i FLUssi informativi del PERSONALE sanitario (FLUPER);

6. di demandare a successive determinazioni da parte della Direzione Generale Sanità, in accordo con la Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale, per:

- la pubblicizzazione della data di inizio del ricevimento delle richieste di accreditamento;
- il raccordo della fase della «richiesta» con quella di «istruttoria»;
- l'effettuazione delle visite presso i provider ECM per la verifica di sussistenza dei requisiti e dei criteri indicati;
- l'adozione di modifiche e/o di integrazioni migliorative che si rendessero necessarie nel corso del primo anno di attuazione del modello operativo-gestionale per il sistema regionale ECM - CPD;

7. di stabilire i termini certi per l'iter di accreditamento e pertanto:

- a) il tempo a disposizione per l'espletamento della fase «istruttoria» è di trenta giorni;
- b) il termine di trenta giorni decorre dalla data di convalida, da parte dell'aspirante provider, della «Lettera di esame della posizione»;
- c) il riscontro di condizioni di «non congruenza» dei dati registrati o la richiesta di integrazioni di documentazione, direttamente comunicate dal personale demandato alla funzione istruttoria, interrompono i termini che riprenderanno solo alla successiva convalida di registrazione e/o di inserimento delle modifiche e/o integrazioni di richieste;
- d) l'interruzione dei termini può intervenire sulle stesse istanze massimo tre volte;
- e) la fase istruttoria è conclusa con l'invio del «verbale» alla Direzione Generale di competenza.

8. di demandare al Direttore Generale della DG competente la predisposizione del decreto relativo alla pronuncia sull'istanza di accreditamento, da emettere entro quindici giorni dal ricevimento del verbale di istruttoria;

9. di approvare il documento «Obiettivi di interesse regionale a cui riferire le progettazioni di attività formative», allegato 3 parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

10. di stabilire che gli obiettivi di interesse regionale elencati nel documento di cui al punto 9. concorrono, in termini di finalità, nella determinazione degli obiettivi formativi per le attività di formazione dei Piani formativi, da registrare congiuntamente all'istanza di accreditamento;

11. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia, al fine di favorirne la diffusione.

Il segretario: Sala

ALLEGATO «1»

PROGETTO OPERATIVO PER L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA LOMBARDO ECM - SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO (CPD)

Premessa

Il presente documento definisce gli aspetti operativi mediante i quali la Regione attua il proprio ruolo di «governo

complessivo del sistema» per l'attivazione del modello operativo - gestionale relativo al Sistema Lombardo «ECM - SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO (CPD)», approvato con d.g.r. n. 7/18576 del 5 agosto 2004.

1. Attori e funzioni

La Regione Lombardia è l'Ente Accrediatore dei provider che sul territorio regionale realizzano piani di formazione rispondenti a finalità e caratteristiche stabilite. Le determinazioni relative al riconoscimento dell'accreditamento sono assunte sulla base dei riscontri d'istruttoria.

All'I.Re.F. - Istituto Regionale lombardo di Formazione per l'amministrazione pubblica - è affidata, tramite apposita convenzione, l'attuazione della procedura relativa all'istruttoria, agli accertamenti ex-ante e ai controlli nel tempo, dei requisiti richiesti per l'accreditamento e della corretta erogazione degli eventi formativi come definito al punto 3.3.

La Direzione Generale Sanità attiva, con il coinvolgimento di Lombardia Informatica S.p.A., la realizzazione di un sistema informativo specifico per la gestione del sistema CPD, che possa essere integrato con il SISS e con gli altri applicativi/sistemi disponibili (FLUPER ed altri).

Le Direzioni Generali Sanità e Famiglia e solidarietà sociale svolgono compiti di coordinamento della Commissione Regionale per la formazione continua e del Nucleo Regionale.

Inoltre indicano a I.Re.F. - SDS le necessità di formazione continua per il personale appartenente all'area sanitaria delle DDGG stesse nonché gli obiettivi strategici da perseguire nella predisposizione del piano formativo annuale.

La Commissione Regionale per la Formazione Continua (CRFC) definisce:

- gli obiettivi formativi di interesse regionale
- i criteri di monitoraggio dell'attività formativa in un'ottica sistemica, correlati quindi sia con gli obiettivi di interesse regionale che con l'efficacia del nuovo sistema CPD lombardo.

Inoltre, cura l'istruttoria per l'accreditamento di Provider ECM dell'I.Re.F. - SDS, nonché i relativi controlli stabiliti per l'esercizio del ruolo di Provider.

Il Nucleo Regionale, costituito secondo modalità da definirsi da parte delle DDGG Sanità e Famiglia e solidarietà sociale e con la partecipazione delle Organizzazioni Sindacali provvede a verificare la ricaduta della formazione continua, secondo i criteri definiti dalla CRFC, con cadenza di norma trimestrale.

Per la verifica di tale ricaduta, il Nucleo Regionale si riferirà agli indicatori dei risultati gestionali e clinici, già individuati per ogni singolo evento formativo erogato.

L'I.Re.F. tramite la propria struttura organizzativa «Scuola di Direzione in Sanità- SDS», realizza, per il personale sanitario, l'attività formativa a supporto delle determinazioni strategiche della Direzione Generale Sanità e della Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale per la realizzazione di interventi innovativi o di azioni strategiche del Piano Socio Sanitario Regionale.

Ai fini e per gli effetti dell'attribuzione dei crediti ECM, con decreto della Direzione Generale demandataria del/degli intervento/i di formazione, i relativi progetti formativi sono distinti in:

Corsi lunghi di formazione residenziale, rispondenti alle caratteristiche stabilite nella d.g.r. n. 7/18576/2004;

Corsi brevi, per i quali la corrispondenza ore formazione/crediti formativi avverrà in conformità ai criteri definiti con la d.g.r. n. 7/18576/2004, sentita la CRFC.

Ha inoltre il compito di riconoscere - nell'ambito dell'attività formativa programmata dai diversi provider ECM - gli eventi utili ai fini del mantenimento di validità del Certificato di formazione manageriale.

Avrà anche l'incarico di svolgere funzioni di Provider ECM per il Piano di formazione del personale sanitario operante presso le DD.GG. Sanità, Famiglia e Solidarietà sociale, adottando, in particolare, la tipologia formativa della «Formazione sul campo».

2. Procedure

Tutte le procedure occorrenti per il processo di «accreditamento» sono improntate alla massima trasparenza per garantire un'azione indipendente e imparziale rispetto ai soggetti da accreditare.

2.1 Accrediatamento

Cardine del sistema lombardo CPD è l'accreditamento di Provider ECM quale fase evolutiva dell'accreditamento dei singoli eventi formativi.


L'accreditamento è l'azione amministrativa attraverso la quale la Regione, Ente accreditatore, costituisce un elenco di soggetti istituzionali o organismi pubblici o privati con un assetto organizzativo, risorse scientifiche e tecnologiche e un piano di formazione, congruenti con obiettivi e parametri qualitativi riferiti ad attività formative progettate a favore di personale sanitario.

Questa scelta, sicuramente più consona a determinare condizioni favorevoli l'esplicazione di strategie aziendali indirizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, qualifica anche le responsabilità formative, gestionali e relazionali intrinseche all'esercizio dell'attività dei provider ECM.

La regolamentazione dell'iter di accreditamento, sinteticamente rappresentata dalla flow chart, comprende:

- Istanza aspirante provider
 - Apertura posizione
 - Presentazione documentazione e dichiarazioni attestante requisiti
- Istruttoria
 - Ricognizione documentazione presentata;
 - Accertamento conformità documentazione (*)
 - Verbale istruttoria;
- Riconoscimento Provider ECM Atto amministrativo regionale

(*) Per i casi di non conformità le integrazioni e/o modifiche di documentazione sono richieste direttamente dalla Struttura deputata all'istruttoria.



1.1 Registrazione dati

La procedura di accreditamento è totalmente informatizzata e utilizza un Sistema Informativo specifico.

La procedura consente la raccolta di tutte le informazioni, documentazioni e dichiarazioni che l'aspirante provider dovrà inviare relativamente a:

- struttura formativa e relativa organizzazione;
- piano formativo.

Le schede 2.2.1 e 2.2.2 indicano le necessità conoscitive che costituiscono la condizione necessaria per dare avvio all'istruttoria di accreditamento.

A tale scopo, per ogni dato sono riportati il criterio condizionante la ricezione ed il tipo di evidenza necessario.

In particolare:

- Scheda 2.2.1 STRUTTURA FORMATIVA E ORGANIZZAZIONE

- La sezione SOGGETTO riguarda i dati di identificazione del soggetto istituzionale o organismo pubblico o privato che presenta domanda di accreditamento.
- La sezione STRUTTURA FORMATIVA riguarda i requisiti riferiti alla *Capacità organizzativa* e di *sede* della Struttura medesima.

- Scheda 2.2.2 PIANO FORMATIVO

- La sezione GENERALITÀ riguarda la descrizione delle attività di macroprogettazione svolta da ogni Provider ECM.
- La sezione EVENTO-1° livello, riguarda i requisiti riferiti alle *Competenze clinico-assistenziali, tecniche e scientifiche* ed alla *Competenza andragogica*.

2.2.1 Struttura formativa e organizzazione

Dato	Criterio	Evidenza
SOGGETTO		
Ragione sociale	Denominazione	Atto costitutivo
Sede Legale	Sede legale o stabile organizzazione (uffici presidiati) in Regione Lombardia	Dichiarazione
Legale Rappresentante	Generalità	Atto di nomina
Affidabilità (1)	Documentazione antimafia	Solo per i privati non «istituzionali»
		Autocertificazione sostitutiva
Finalità	Presenza dell'attività di erogazione di formazione, anche a titolo non esclusivo	Atto costitutivo / piano organizzazione aziendale
Esperienza formazione	Attività di formazione negli ultimi 3 anni in campo sanitario	Elenco esperienze
Affidabilità ECO/FIN	Presenza di un documento contabile-finanziario	Bilancio dove la forma giuridica ne impone l'obbligo o rendiconto finanziario o conto consuntivo
STRUTTURA FORMATIVA		
Organizzazione	Indicazione di: <ul style="list-style-type: none"> • Responsabile struttura formativa • Personale addetto segreteria • Comitato scientifico • Responsabile amministrativo 	Atti di nomina Curriculum Identificazione ambiti responsabilità
Affidabilità ECO/FIN	Presenza di un sistema di contabilità analitica al fine di individuare la corretta imputazione dei costi e dei ricavi per progetto formativo	Documentazione di budget
Disponibilità e conformità locali e attrezzature	Destinazione d'uso degli spazi in cui si opera. Rispetto della normativa vigente in materia di: <ul style="list-style-type: none"> • sicurezza; • prevenzione incendi; • antinfortunistica; 	Titolo di proprietà o contratto di locazione o altro titolo di godimento Autocertificazione
Certificazione ISO 9001:2000	Certificazione della struttura (entro un anno)	Certificato e/o Manuale Qualità

(1) Nel caso di Provider ECM costituiti in forma associata (Consorzi, ATI/ATS) le verifiche di affidabilità sono effettuate su ogni componente; le altre caratteristiche devono essere possedute dal soggetto richiedente l'accreditamento.

2.2.2 Piano formativo

Dato	Criterio	Evidenza
GENERALITÀ		
Rilevazione dei fabbisogni	Presenza di una procedura	Documentazione della procedura e report
Analisi dei fabbisogni	Presenza di una procedura	Identificazione e classificazione
Criteri per la traduzione dei fabbisogni in Piano	Presenza di una procedura	Budget e priorità (corrispondenza con obiettivi nazionali e regionali, di quelli aziendali e professionali, individuati secondo le disponibilità di budget)
Adeguatezza risorse (locali, attrezzature, ecc)	Proprietà o disponibilità Conformità norme generali	Dichiarazione di impegno
Crediti totali	Numero dei crediti assegnabili per ogni categoria professionale coinvolta. Indicazione del numero dei destinatari per categoria professionale e in totale	
Conformità piano	Indicazione che ogni evento presente nel piano sarà realizzato secondo quanto riportato nella d.g.r. n. 18576/2004	Dichiarazione di impegno
Sponsorizzazioni	Indicazioni degli sponsor	Contratti

Dato	Criterio	Evidenza
EVENTO - 1° livello (*)		
Titolo		
Obiettivo specifico dettagliato		
Riferimento all'obiettivo nazionale e/o regionale		
Tipologia dell'intervento	Indicazione di: (a) Residenziale - corsi - congressi e convegni (b) Formazione sul campo - Partecipazione a commissioni o comitati - Audit clinico - Attività di addestramento - Attività di ricerca	
Valutazione effetti formazione	Indicatori valutazione delle ricadute formative	Identificazione, classificazione e modalità di misurazione
Tecniche didattiche utilizzate	Indicazione elencazione d.g.r. n. 18576/2004	
Destinatari	Professione/Professioni Numero	Congruenza con l'obiettivo
Partecipazione destinatari esterni	Indicazioni di apertura dell'evento a persone esterne al provider e a quali condizioni	
Responsabile Scientifico	Evidenza delle competenze andragogiche	Curriculum Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi
Crediti pre assegnati	Numero di crediti erogabili per ogni categoria professionale	
Conflitto di interessi	Assenza di condizionamenti sui contenuti dell'evento da parte dei Docenti e del Responsabile scientifico	Dichiarazione di impegno

(*) I dati «Evento 1° livello» descrivono ogni singolo evento. Devono essere descritti tutti gli eventi previsti nel piano formativo.

2.2.3 Evoluzione del Piano formativo

I dati registrati dall'aspirante provider nell'istanza di accreditamento alla sezione «Evento - 1° livello», sono rappresentativi di eventi formativi la cui realizzazione è prevista su un arco temporale di almeno un semestre e riportano, necessariamente, indicazioni generali e parziali.

A seguito della comunicazione di avvenuto accreditamento, il Provider ECM provvede alla *descrizione dettagliata degli eventi formativi*, non oltre **15 giorni dall'inizio** dell'attività prevista.

Le indicazioni di dettaglio sono quelle riferite alla scheda «Evento - 2 livello» e riguardano:

- la descrizione di *Competenze clinico-assistenziali, tecniche e scientifiche* e di *Competenze andragogiche*,
- gli strumenti di *valutazione* dei risultati in termini di efficacia, efficienza ed appropriatezza.

Dato	Criterio	Evidenza
EVENTO - 2° livello		
Programma dettagliato	Specifica delle ore destinate per ciascun argomento e modalità didattica utilizzata	Programma
Elenco docenti	Riferimento al singolo momento formativo contenuto nel programma	Curriculum Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse
Customer satisfaction	Riferimento ad un <i>set</i> di domande comuni indicate a livello del sistema dei controlli regionali	Questionari singolo evento e su ogni docenza
Valutazione apprendimento	Livello soglia	Modalità di rilevazione dell'apprendimento secondo quanto riportato nella d.g.r. n. 18576/2004
Partecipanti	- Professione - Numero	Elenchi
Costo partecipazione esterna		Indicazione
Tutor	Adeguati alle modalità didattiche scelte	Curriculum Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse
Crediti	Calcolo secondo schema 6.4 riportato nella d.g.r. n. 18576/2004	Numero
Strutture e risorse coinvolte	Coerenza con il programma	Strutture formative e/o strutture cliniche di svolgimento dell'attività Le attrezzature e/o strumentazioni tecniche di riferimento Indicazioni dei professionisti coinvolti per ogni struttura

Dato	Criterio	Evidenza
Servizio segreteria	Indicazioni <ul style="list-style-type: none"> • personale • orari • informazioni 	Modalità di fruizione

3.3 Sistema dei controlli

L'attuazione del sistema prevede l'attivazione, a livello regionale, di una funzione di controllo sia sui requisiti del Provider che sul processo di erogazione.

Il monitoraggio del sistema è elemento indispensabile per procedere alla revisione dei criteri di accreditamento, a valutazioni di efficacia del sistema e per fornire supporto per l'orientamento delle politiche formative a livello regionale.

Tali controlli riguardano:

- i requisiti dei provider - verifica *ex-ante*

• Il controllo è effettuato tramite il Sistema Informativo che non permette la conclusione dell'attività istruttoria qualora tutte le informazioni/dichiarazioni fornite dall'aspirante provider non siano conformi con i criteri definiti.

- i requisiti dei provider accreditati

• Il controllo è effettuato tramite il Sistema Informativo e visite ispettive periodiche da parte di I.Re.F.: comprende la verifica della sussistenza delle informazioni/dichiarazioni fornite; in caso di conferma di accreditamento, comprende anche la verifica della realizzazione di almeno 4/5 degli eventi proposti nel piano dell'anno precedente.

- il regolare svolgimento delle attività

• Viene effettuato tramite il Sistema Informativo e visite ispettive periodiche da parte di I.Re.F.: comprende la verifica del progressivo aggiornamento del piano formativo e la congruenza delle caratteristiche delle attività in erogazione con quanto dichiarato e progressivamente specificato nel piano formativo stesso. Comprende inoltre l'analisi dei dati raccolti relativamente alla customer satisfaction di ogni evento.

- la ricaduta delle attività formative

• A seguito di verifica effettuata periodicamente dal Nucleo Regionale di cui alla d.g.r. n. 18576/2004. Consiste nell'analisi dei dati raccolti dal sistema informativo e dalle relazioni delle visite ispettive, utili a fornire indirizzi e orientamenti per gli obiettivi/piani futuri.

Gli esiti dei controlli di sussistenza dei requisiti e di congruenza erogativi, effettuati sia con il sistema informativo che con le visite ispettive, saranno utilizzati per la conferma o revoca dell'accreditamento dei provider.

3.4 Sistema Informativo a supporto dell'attività di Provider

Il Sistema Informativo (S.I.) è concepito, oltre che per agevolare e semplificare le procedure relative all'istruttoria per l'accreditamento e la registrazione dei dati del piano formativo, quale strumento di servizio per ogni provider accreditato relativamente alle attività documentali e certificatorie connesse all'erogazione degli eventi compresi nei singoli piani.

Il sistema consentirà, infatti, la produzione delle certificazioni di presenza e finali di pertinenza del provider.

Le certificazioni saranno possibili qualora la parte programmatoria abbia avuto esito positivo e se siano stati registrati correttamente i seguenti elementi relativi all'attività di erogazione:

- il registro d'aula e/o delle attività formative;

- le non conformità intervenute rispetto al progetto formativo;

- il foglio frequenze;

- i risultati di customer satisfaction;

- i reclami/suggerimenti;

- le verifiche di apprendimento ed i loro risultati.

Tutte le funzionalità del SI saranno a norma delle ISO 9001 in modo che possano essere direttamente utilizzate all'interno dei sistemi qualità dei singoli provider.

Inoltre si prevede che tale SI sia integrabile con i vari SI aziendali e, in particolare, con il sistema FLUPER.

Questo stesso sistema verrà, inoltre, utilizzato come banca

dati degli eventi formativi accreditati in sede regionale, accessibile dai singoli professionisti.

4. Avvio del sistema regionale

La fase di avvio del modello operativo comprende:

- l'implementazione del Sistema Informativo;

- un piano di comunicazione rivolto sia ai possibili provider che ai singoli professionisti interessati alla realizzazione delle attività di formazione continua.

Inoltre, poiché il sistema CPD prevede un forte coinvolgimento delle strutture aziendali deputate alla gestione della formazione e stante la situazione di non omogeneità organizzativa e professionale di tali strutture/uffici, si ritiene indispensabile:

- coinvolgere la direzione strategica delle aziende sanitarie sulla condivisione delle caratteristiche del modello e quindi della funzione strategica esercitabile mediante la Struttura/ufficio di formazione;

- accompagnare il personale deputato alla Struttura/ufficio di formazione nelle procedure di progettazione, in particolare per le iniziative di «Formazione sul campo», ed alla connessa realizzazione durante tutto il primo anno.

A tal fine, nelle more di preparazione del Sistema Informativo, condizione irrinunciabile per la realizzazione del progetto è la effettuazione di formazione ed accompagnamento intensivi dedicati alle strutture di formazione che intendano accreditarsi come Provider ECM secondo il modello regionale.

4.1 Data di avvio

In considerazione della assoluta necessità di disporre del Sistema informativo già in fase di raccolta delle istanze di accreditamento e in considerazione dei tempi di allestimento dello stesso, si prevede di fissare il 15 febbraio 2005 quale data per l'avvio della presentazione delle istanze da parte degli aspiranti provider.

La continuità delle attività formative dei soggetti che presenteranno istanza di accreditamento per Provider ECM non dovrebbe essere pregiudicata qualora il preventivato calendario di attuazione degli eventi venga riaccordato alla data di avvio dell'istruttoria con i tempi previsti, a livello nazionale, per l'accreditamento dei singoli eventi / progetti aziendali.

4.2 Risorse necessarie

Per la gestione operativa delle procedure riguardanti la fase istruttoria, il sistema dei controlli ed il monitoraggio del sistema a regime (escludendo quindi quanto riportato al punto 4) è previsto l'impiego di adeguate risorse di personale, quantificate almeno come segue:

- Coordinamento delle funzioni: 1 unità;

- Istruttoria accreditamento e gestione sistema informativo: 2 unità;

- Controllo accreditamento ed erogazione attività: 2 unità.

La quantificazione delle risorse economiche da destinare alla svolgimento delle attività del progetto operativo comprensiva dei costi delle unità di personale indicato, di quelli relativi all'uso di dotazioni tecnologiche e di spazi ambientali, delle spese per l'effettuazione delle visite in loco, delle spese generali e di amministrazione, è stata commisurata pari a € 500.000,00.

ALLEGATO «3»

OBIETTIVI FORMATIVI DI INTERESSE REGIONALE

Commissione Regionale per la formazione continua

(decreto Direzione Generale Sanità n. 3730 del 9 marzo 2004)

PREMESSA

La formazione continua per il personale sanitario, descritta agli articoli 16-bis, 16-ter e 16-quater del d.lgs. n. 502/1992 e successive modifiche, realizzata a seguito dei programmi di Educazione Continua in Medicina - ECM, costituisce un sistema operativo in costante ridefinizione attuativa ed orga-

nizzativa che, dal livello nazionale, sempre più coinvolge il livello delle competenze regionali.

Il modello operativo-gestionale del sistema regionale ECM-CPD si inserisce in tale processo, o meglio, nel contesto delle determinazioni e dei criteri generali predisposti in sede nazionale per dare applicazione ai dettati normativi.

In tale contesto, il mandato di individuare gli obiettivi a cui riferire la formazione continua del personale sanitario, oltre che rappresentare «una buona prassi» è fattore di governo tecnico per il sistema: in termini di *valori* di politica formativa orientata alla «risorsa personale» ed in termini di *scopi* riguardo l'organizzazione delle occasioni di apprendimento.

Condizione tanto più evidente allorché, in relazione a determinazioni nazionali, è indicata la possibilità di ricondurre parte degli interventi di formazione programmabili a seguito di obiettivi classificabili in rapporto ad un *interesse* (per livello di determinazione o per categoria professionale di riferimento). Nel documento approvato con la d.g.r. n. 7/18576/2004, la «capitalizzazione» dei crediti formativi ECM, infatti, è messa in relazione ad attività formative coerente a detta pluralità di interessi.

Il sistema regionale «Sviluppo Professionale Continuo – CPD» e la connessa erogazione di crediti formativi ECM, riguardo alle implicazioni «valoriali» anche per quanto enunciato nei relativi «Principi generali», è da porre in relazione all'obiettivo strategico «Valorizzare la professionalità per migliorare il SSR», del Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004. Dalle *Linee di sviluppo* e dalle *Linee di intervento prioritario* del PSSR medesimo, è possibile individuare le coerenze per gli scopi delle attività di formazione per il personale sanitario che opera nelle strutture socio sanitarie in Lombardia.

OBIETTIVI FORMATIVI

La formulazione ampia e generica degli obiettivi riportati agli elenchi del «Gruppo 1» e del «Gruppo 2», dell'Accordo Stato-Regione, sancito in data 20 dicembre 2001, ha consentito (e consente) ogni possibile convergenza di *eventi formativi* e di *progetti formativi aziendali*, erogati quali programmi di Educazione Continua in Medicina.

Infatti, la totalità dei fabbisogni formativi di tipo tecnico-scientifico, relazionale o gestionale riguardanti le competenze distintive per ambito, area, posizione funzionale o disciplina di esercizio professionale delle diverse categorie di personale sanitario, è stata riferita, fino ad ora, al quadro degli obiettivi formativi di interesse nazionale.

A tale proposito la Commissione Regionale per la Formazione Continua non ha assorbito il proprio mandato nella riscrittura degli obiettivi formativi di interesse nazionale allo

scopo di delimitare una «quota parte», bensì nella individuazione di *specificità* a cui finalizzare obiettivi formativi di interesse regionale.

Il riferimento per tale specificità sono stati gli obiettivi strategici mediante i quali tutti gli attori del Servizio socio sanitario regionale partecipano alla realizzazione degli interventi prioritari e dei progetti innovativi del Piano Socio Sanitario Regionale.

GLI OBIETTIVI FORMATIVI DI INTERESSE REGIONALE

Le specificità individuate e denominate AREE nell'ipotesi di assorbire la totalità delle «materie» riguardanti i settori di attività delle linee di intervento e dei progetti innovativi, avrebbero comportato una condizione «totalizzante» in termini di indicazione di obiettivi formativi. Al riguardo si è scelto di indicare, in termini esemplificativi o le «materie» dei «Piani» approvati o particolari progetti innovativi.

Le AREE per gli obiettivi di interesse regionale riguardano:

1. PREVENZIONE – EDUCAZIONE ALLA SALUTE;
2. QUALITÀ DELLE CURE – CLINICAL GOVERNANCE;
3. VALUTAZIONE DELLE AZIENDE SANITARIE ACCREDITATE E DEL MANAGEMENT DELLE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE;
4. GOVERNO DELLA DOMANDA;
5. SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA – SICUREZZA ALIMENTI;
6. DISABILITÀ E FRAGILITÀ;
7. MEDICINA COMPLEMENTARE.

L'indicazione di dette aree sottintende:

- la logica di «rete» quale priorità di governo nella crescita dei servizi del sistema socio-sanitario;
- la formazione interdisciplinare per favorire il raccordo tra i diversi ambiti dei percorsi clinico assistenziali;
- l'arco temporale del piano formativo anno 2005.

1. Prevenzione – Educazione alla salute

Adeguate gli interventi di prevenzione alle trasformazioni demografiche, epidemiologiche e sociali del territorio mediante la promozione di interventi caratterizzati da verifiche di efficacia e appropriatezza (EVIDENCE BASED PREVENTION).

Promuovere l'autodeterminazione dei cittadini verso stili di vita coerenti con i principi della promozione della salute mediante la funzione trasversale di educazione alla salute

Gli obiettivi formativi sono da riferire ai temi:

TEMI	DESCRIZIONE	PERSONALE INTERESSATO
Tutela della salute negli ambienti di vita	<p>a) Strategie di monitoraggio e modelli di valutazione dell'inquinamento atmosferico. Monitoraggio qualità dell'acqua.</p> <p>b) Inquinamento indoor, le motivazioni di nuovi interventi operativi con particolare riferimento al radon.</p> <p>c) Nuove modalità di approccio per gli interventi operativi correlati ai rischi da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti</p> <p>Radioprotezione paziente: formazione obbligatoria in materia di radioprotezione del paziente ex d.lgs. n. 187/2000 (Circolare n. 24/SAN)</p> <p>d) Applicazione dei protocolli operativi per l'effettuazione degli interventi per affrontare eventuali danni da bioterrorismo</p> <p>e) Gli stili di vita nella tutela della salute individuale: alimentazione, tabagismo, attività fisica, lotta al doping e contrasto alla dipendenze di sostanze lecite ed illecite.</p> <p>I progetti di Educazioni alla salute</p> <p>f) Prevenzione infortuni domestici</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Medici ASL • Chimici • Biologi • Tecnici Prevenzione ambiente e luoghi di lavoro • Tecnici sanitari Laboratorio biomedico • Medici Radiologi • Medici ospedalieri • Fisici sanitari • Odontoiatri • Tecnici sanitari di radiologia medica • Medici Veterinari • MMG • PLS • Psicologi • Farmacisti • Assistenti sanitari

TEMI	DESCRIZIONE	PERSONALE INTERESSATO
Profilassi delle malattie infettive	a) Sorveglianza e controllo delle malattie infettive. b) Strategie e politiche per le vaccinazioni dell'infanzia e dell'adulto. c) Adozione di protocolli per il controllo delle malattie infettive a matrice ambientale, in particolare la legionellosi Prevenzione e controllo della Sindrome Acuta Respiratoria Severa – SARS. d) Strategie per l'eliminazione di morbillo e rosolia congenita. e) Lotta all'AIDS e interventi operativi riguardo la rete per le malattie sessualmente trasmissibili. Corsi formazione obbligatoria ex legge n. 135/1990. f) Controllo delle infezioni ospedaliere	<ul style="list-style-type: none"> • Medici ASL • MMG • PLS • Biologi • Assistenti sanitari • Medici ospedalieri • Tecnici sanitari di Laboratorio biomedico • Medici ospedalieri • Personale infermieristico • Personale ostetrico
Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro	a) Adozione degli interventi operativi in materia di rischi infortunistici e patologie professionali riferiti a: «agricoltura», «edilizia», «sanità», «stress in ambiente lavorativo», «mobbing», «cantieri grandi opere», «lavori in quota», «tumori professionali» b) Sicurezza nelle strutture sanitarie. Gestione del rischio biologico, chimico e fisico (d.lgs. n. 626/1994 e s.m.e.i.) c) Normativa per la classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e preparati pericolosi: nuove modalità di vigilanza d) Metodi di analisi e di indagine nelle cause di infortunio e) Rischio cancerogeno in specifici campi produttivi: approccio e indicazioni operative f) Modelli di integrazione per la realizzazione dei progetti per «L'ospedale e la promozione della salute»	<ul style="list-style-type: none"> • Medici ASL • MMG • PLS • Biologi • Assistenti sanitari • Psicologi • Medici ospedalieri • Tecnici sanitari di Laboratorio biomedico • Personale infermieristico • Personale ostetrico • Tecnici prevenzione luoghi di lavoro

2. Qualità delle cure – Clinical governance

La qualità dei servizi e dell'assistenza necessita la promozione dei comportamenti professionali necessari per i processi sistemici e di monitoraggio riguardanti:

- a) processo decisionale (management delle competenze professionali, case manager, assistenza per obiettivi...);
- b) decisioni basate sulle prove di efficacia (Evidence Based Medicine, Evidence Based Nursing);
- c) gestione e prevenzione del rischio (Risk Management);
- d) audit clinico
- e) gestione ed utilizzo dei dati clinici;
- f) coinvolgimento del paziente ed attivazione di un sistema centrato sui bisogni e sulle preferenze del paziente (Customer Satisfaction).

Gli obiettivi formativi per risultati inerenti i processi sistemici elencati, sono da riferire ai temi:

TEMI	DESCRIZIONE	PERSONALE INTERESSATO
Piano patologie cardiocerebrovascolari interventi di prevenzione, diagnosi e cura	a) Fattori di rischio nelle diverse età: il ruolo attivo del cittadino nella prevenzione cardio-cerebrovascolare. Utilizzo della «Carta del rischio cardio-cerebrovascolare» b) Promozione della qualità e dell'appropriatezza per: <ul style="list-style-type: none"> • prestazioni ambulatoriali • ricoveri ospedalieri per patologie cardiocerebrovascolari • la rete delle Unità di Cura Cardiocerebrovascolari (UCV-Stroke Unità) • prestazioni cardiocirurgiche e di chirurgia vascolare. c) La gestione dell'emergenza e dell'acuzie <ul style="list-style-type: none"> • L'uso del defibrillatore precoce sui mezzi di soccorso • Il dolore toracico e l'arresto cardiaco • La sindrome coronarica acuta • Le aritmie • Emergenza vascolare d) La terapia farmacologia e) Promozione della ricerca in ambito cardiovascolare f) La gestione delle cronicità <ul style="list-style-type: none"> • riabilitazione e prevenzione secondaria g) Modelli di gestione innovativa della fase post acuta e cronica <ul style="list-style-type: none"> • ospedalizzazione a domicilio • telesorveglianza sanitaria domiciliare 	<ul style="list-style-type: none"> • MMG • PLS • Medici ASL <ul style="list-style-type: none"> • Medici Ospedalieri • Farmacisti • Personale sanitario infermieristico, della riabilitazione, tecnico-sanitario, complessivamente inteso

TEMI	DESCRIZIONE	PERSONALE INTERESSATO
Interventi in campo oncologico	a) La domanda di prestazioni <ul style="list-style-type: none"> • L'assistenza ospedaliera • La chemioterapia ambulatoriale • Le prestazioni di radioterapia • Le cure palliative • Le strutture residenziali per pazienti terminali – Hospice sanitari e socio sanitari b) Le macroaree e gli obiettivi della rete: <ul style="list-style-type: none"> • Programmi di prevenzione primaria • Programmi di prevenzione secondaria • Cura della persona malata • Gestione del malato in fase avanzata • Conoscenza e ricerca c) Protocolli terapeutici d) L'oncoematologia pediatrica	<ul style="list-style-type: none"> • Medici Ospedalieri • MMG • PLS • Farmacisti • Psicologi • Personale sanitario infermieristico, della riabilitazione, tecnico-sanitario, complessivamente interessato
Piano regionale salute mentale	a) Modelli e strumenti di intervento per la salute mentale e la neuropsichiatria infantile <ul style="list-style-type: none"> • Progetto terapeutico individuale • Percorsi territoriali di cura • Ridefinizione dei modelli clinico-organizzativi della residenzialità psichiatrica • Inserimento lavorativo di soggetti affetti da disturbi psichici • Rilevazione e trattamento dei disturbi di grande rilievo epidemiologico a) Qualità dei Servizi: <ul style="list-style-type: none"> • Rinnovamento culturale e organizzativo dei servizi per il potenziamento della rete • Centralità della persona oggetto delle cure • Lavoro per progetti • Flessibilità dei percorsi assistenziali • Verifica degli interventi 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti medici • Personale medico specializzato • Personale sanitario infermieristico e di riabilitazione • Psicologi
Ospedale senza dolore	a) Approfondire le conoscenze neurofisiologiche del sintomo dolore e delle principali sindromi dolorose. b) Miglioramento delle capacità per rilevare e valutare il sintomo dolore nelle diverse situazioni cliniche ed assistenziali. c) Modalità di trattamento del dolore acuto e cronico: gestione protocolli multidisciplinari. d) Aspetti farmacologici e non farmacologici nell'esperienza dolore (fattori psicologici, giuridici, comunicativi, bioetici, deontologici)	<ul style="list-style-type: none"> • Medici Ospedalieri • Farmacisti • Psicologi • Personale sanitario infermieristico, della riabilitazione tecnico-sanitario
Rete delle attività di Riabilitazione	a) Gestione dei processi di riconversione e riorganizzazione della rete per le prestazioni diagnostico-terapeutiche riabilitative: <ul style="list-style-type: none"> • Area riabilitazione specialistica • Area riabilitazione generale e geriatrica • Area riabilitazione di mantenimento b) Le diverse modalità della «presa in carico riabilitativa» – Progetto Riabilitativo di Struttura <ul style="list-style-type: none"> • Progetto riabilitativo individuale • Programma riabilitativo individuale c) Indicatori e monitoraggio del livello qualitativo delle prestazioni di riabilitazione nelle diverse unità di offerta della rete. d) Aspetti dell'integrazione assistenziale	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenti medici • Personale medico specializzato • Personale sanitario della riabilitazione • Personale sanitario infermieristico
Interculturalità	a) Interventi a sostegno del progetto «l'Ospedale Interculturale» <ul style="list-style-type: none"> • Strategie aziendali • Comunicazione dentro l'Ospedale • Percorsi di cura/assistenza • Interventi di educazione alla salute per pazienti immigrati b) Percorsi di inserimento lavorativo di personale immigrato	<ul style="list-style-type: none"> • Personale medico e Personale sanitario in genere

3. Valutazione delle aziende sanitarie accreditate e del management delle aziende sanitarie pubbliche

Mantenimento del processo di accreditamento delle strutture mediante la promozione delle conoscenze e l'attivazione di comportamenti professionali favorevoli all'adozione di specifiche misure di performance qualitativa.

Gli obiettivi formativi sono da riferire ai temi:

TEMI	DESCRIZIONE	PERSONALE INTERESSATO
Programma triennale per l'implementazione del sistema di valutazione delle aziende sanitarie accreditate e del management delle aziende sanitarie pubbliche	<p>a) <i>Area 1.</i> Diritti degli Assistiti e processi di presa in carico clinici e assistenziali</p> <ul style="list-style-type: none"> • La comunicazione interna: metodi di lavoro e strumenti per la diffusione e lo scambio delle informazioni e delle esperienze lavorative più significative <p>b) <i>Area 2.</i> Sviluppo delle risorse umane</p> <ul style="list-style-type: none"> • La crescita del sistema di responsabilità: condivisione degli obiettivi, coinvolgimento e partecipazione alle decisioni, valorizzazione dell'apporto individuale e di gruppo • Sviluppo di competenze trasversali: l'esercizio della responsabilità nelle funzioni di direzione e di coordinamento (Dipartimento, strutture complesse, incarichi di coordinamento) <p>c) <i>Area 3.</i> gestione dei processi di interscambio di servizi-prestazioni tra e intra strutture sanitarie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Network di patologie <p>d) <i>Area 4.</i> Sistema informativo amministrativo e clinico</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organizzazione snella: modelli e soluzioni organizzative per ridurre tempi, sprechi, burocrazia e passaggi decisionali • Semplificazione amministrativa: razionalizzazione e innovazione dei processi per facilitare l'accesso ai servizi e alle prestazioni <p>e) <i>Area 5.</i> Gestione dei processi di miglioramento della qualità</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigenza medica e non medica • Personale sanitario coinvolto

4. Governo della domanda

Il distretto socio-sanitario costituisce articolazione gestionale che consente di governare i processi integrati per l'analisi della domanda di salute, la committenza e l'acquisto delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie mediante lo sviluppo di competenze professionali volte alla realizzazione di risultati di appropriatezza delle prestazioni, di capacità di risposta e di differenziazione dei servizi erogati rispetto al bisogno di salute.

Gli obiettivi formativi vanno riferiti a:

TEMI	DESCRIZIONE	PERSONALE INTERESSATO
Governo della domanda	<p>a) Gestione delle risorse disponibili per la soddisfazione dei bisogni di salute in riferimento ai livelli essenziali ed uniformi di assistenza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prestazioni domiciliari, ambulatoriali • Regimi semiresidenziali e residenziali • Farmaceutica • Protesica <p>b) Comportamenti professionali per assicurare adeguati processi di erogazione delle prestazioni ed il miglioramento continuo dei percorsi di diagnosi e cura</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Medici ASL • Medici MMG • PLS • Personale Infermieristico • Personale sanitario della riabilitazione
Cure primarie	<p>a) Le forme di erogazione delle cure primarie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aggregazioni, associazionismo, Gruppi di Cure primarie <p>b) Continuità assistenziale, presa in carico globale dell'assistito, governo clinico per il sistema di erogazione delle Cure primarie</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Medici ASL • Medici MMG • PLS • Personale Infermieristico • Personale sanitario della riabilitazione
Interventi a supporto dell'erogazione del Voucher socio-sanitario	<p>a) Ruolo e competenze del MMG nel sistema delle cure domiciliari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erogazione delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie integrate <p>b) Protocolli operativi per la verifica dei livelli di qualità delle prestazioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Medici ASL • Medici MMG • PLS • Personale Infermieristico • Personale sanitario della riabilitazione

5. Sicurezza alimentare

Le distinte competenze dei Servizi Veterinari e dei Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione convergono nell'obiettivo di salute della sicurezza alimentare.

Gli obiettivi formativi qui considerati riguardano il coordinamento operativo per interventi a tutela della salute.

TEMI	DESCRIZIONE	PERSONALE INTERESSATO
Programma per il controllo dei prodotti alimentari	<p>a) Applicazione norme per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti destinati al consumo umano</p> <p>b) Prevenzione e controllo dei rischi per la salute umana derivanti dai prodotti alimentari</p> <p>c) Sorveglianza e monitoraggio bonifica sanitaria degli allevamenti e controllo animali.</p> <p>d) Promozione corrette informazioni alla popolazione per misure preventive</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Medici SIAN • Medici Veterinari • Tecnici sanitari laboratorio • Tecnici prevenzione • Dirigenza ruolo sanitario

6. Disabilità e fragilità

Promozione di nuovi modelli organizzativi per gli interventi sanitari, socio sanitari e socio assistenziali per la rete integrata dei servizi alla persona.

Gli obiettivi formativi vanno riferiti a:

TEMI	DESCRIZIONE	PERSONALE INTERESSATO
Interventi a supporto della fragilità	<p>a) Approfondimento dei sistemi di controllo e appropriatezza delle prestazioni erogate dalle strutture socio sanitarie in relazione alle riforme introdotte</p> <p>b) Promuovere qualità ed appropriatezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strumenti di rilevazione della fragilità - Predisposizione del progetto e programma personalizzato - Il programma personalizzato come sintesi delle specifiche professionalità degli operatori sanitari coinvolti <p>c) Approfondimento del processo di riorganizzazione del sistema delle dipendenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Metodi di analisi nei casi di doppia diagnosi - Applicazione protocolli operativi ed organizzativi nell'ambito dell'assistenza ai detenuti tossicodipendenti 	<ul style="list-style-type: none"> • Medici • Infermieri • Fisioterapisti • Educatori professionali • Psicologi

7. Medicina complementare

In materia di Medicina Complementare la Regione Lombardia, a seguito della promozione di studi osservazionali e la sottoscrizione di un programma di cooperazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, favorisce un approfondimento delle conoscenze relative alla Medicina Complementare in modo da offrire criteri di sicurezza e di efficacia per la tutela dei consumatori e dei fornitori di servizi.

A tal fine, è indicata quale obiettivo formativo di interesse regionale e pertanto è accolta la progettazione e la realizzazione di eventi formativi da parte dei provider ECM accreditati dalla Regione Lombardia.

- Gli eventi formativi inseribili nei piani di formazione dovranno riguardare le pratiche indicate nella Deliberazione FNOMCEO 2003 sulle Medicine Complementari.
- Gli obiettivi specifici di riferimento riguarderanno la promozione di nozioni teorico-pratiche per l'utilizzo critico e razionale della medicina complementare nelle situazioni cliniche ove ne sia documentata l'efficacia.
- Le tipologie di attività formative vanno adeguate alle caratteristiche dell'iniziativa proposta e, per l'attribuzione dei crediti formativi, si indica l'adozione dello schema riportato al punto 6.4 del documento ECM-Sviluppo Professionale Continuo (CPD).

OBIETTIVI DI INTERESSE PROFESSIONALE

La Commissione Regionale Formazione Continua si è fatta carico di acquisire indicazioni riguardo gli obiecti di interesse professionale da parte dei componenti delle rappresentanze professionali.

La comparazione degli obiettivi prodotti ha consentito di individuare «tematiche trasversali» che ben si conciliano con lo sviluppo dei temi indicati a riferimento degli obiettivi di interesse regionale per la logica della formazione interdisciplinare.

Le tematiche comuni riguardano:

- COMUNICAZIONE - INFORMAZIONE SANITARIA
- INGLESSE SCIENTIFICO
- GESTIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO, CHIMICO, FISICO
- SISTEMA INFORMATIVO E SUO UTILIZZO IN CAMPO EPIDEMIOLOGICO E TERAPEUTICO
- CULTURA GESTIONALE
- ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI, INTEGRAZIONE DIAGNOSTICA ED ASSISTENZIALE
- EDUCAZIONE SANITARIA
- ETICA, BIOETICA, DEONTOLOGIA
- LEGISLAZIONE SANITARIA E COMUNITARIA
- QUALITÀ - processo, criteri, indicatori
- INTEGRAZIONE TRA SALUTE ED AMBIENTE, SALUTE E STILI DI VITA
- INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TELEMATICA
- RICERCA
- EVIDENCE BASED MEDICINE - EVIDENCE BASED PREVENTION

I comportamenti distintivi (conoscenze ed abilità) attengono più propriamente agli obiettivi formativi di interesse nazionale (ora Gruppo 2).

(BUR20050127)

D.g.r. 16 febbraio 2005 - n. 7/20790

Determinazioni per l'attuazione dell'art. 10 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante le norme per la procreazione medicalmente assistita

(3.2.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e le successive modifiche e integrazioni;

Preso atto della normativa regionale vigente in materia di autorizzazioni all'esercizio delle attività sanitarie, nonché del d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

Vista la legge Regionale 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» e le successive modifiche e integrazioni;

Richiamati i seguenti provvedimenti regionali:

- la d.g.r. 6 agosto 1998, n. 6/38133 «Attuazione dell'art. 12 - comma 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31 - Definizione dei requisiti e indicatori per l'accreditamento delle strutture sanitarie»;

- la d.g.r. 2 febbraio 2001, n. 7/3312 «Approvazione delle direttive in ordine all'attuazione delle disposizioni, di cui alla legge Regionale 12 agosto 1999, n. 15 relative alle attività svolte presso strutture pubbliche e private», integrata con Decreti del Direttore Generale Sanità 5 luglio 2001, n. 16351 e 1 ottobre 2001, n. 23238;

- la d.g.r. 2 febbraio 2001, n. 7/3313 «Approvazione delle direttive in ordine all'attuazione delle disposizioni, di cui alla legge Regionale 12 agosto 1999, n. 15, art. 4 - comma 4 relative ai servizi di Medicina di laboratorio e all'attività di prelievo»;

- la d.g.r. 27 luglio 2001, n. 7/5724 «Indicazioni per la ri-classificazione dell'attività odontoiatrica, degli studi professionali e della chirurgia ambulatoriale»;

Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45 e, particolarmente, l'art. 10, in base al quale le Regioni definiscono con proprio atto, ai fini dell'autorizzazione all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita: a) i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture, b) le caratteristiche del personale delle strutture, c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse, d) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle disposizioni di legge e sul permanere dei suddetti requisiti;

Viste le Linee guida contenenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, emanate con il d.m. 21 luglio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2004, n. 191;

Richiamato il documento tecnico predisposto dal gruppo di lavoro interregionale, con cui sono stati definiti i requisiti minimi strutturali, strumentali e organizzativi per l'autorizzazione delle strutture, che erogano interventi di procreazione medicalmente assistita, approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome l'11 novembre 2004;

Rilevata la necessità di dare attuazione alle prescrizioni di legge e prevedere tutte le misure di competenza della Regione per l'individuazione e la regolamentazione delle strutture pubbliche e private della Lombardia, che erogano interventi di procreazione medicalmente assistita;

Evidenziato che, per l'attuazione delle prescrizioni di legge e per l'ordinata organizzazione del settore in Lombardia, un Gruppo di lavoro regionale a valenza interdisciplinare è stato costituito con Decreto del Direttore Generale Sanità 29 giugno 2004, n. 10927, allo scopo di definire il percorso preordinato all'autorizzazione delle strutture, affinché l'attività espletata avvenga nella scrupolosa osservanza delle disposizioni di legge e secondo gli standard di qualità e di sicurezza indispensabili;

Ritenuto di approvare i criteri e i requisiti, contenuti nell'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'autorizzazione delle strutture pubbliche e private della Lombardia, che erogano interventi di procreazione medicalmente assistita;

Ritenuto di dare mandato alla Direzione Generale Sanità di adottare, entro 90 giorni dalla data di approvazione del presente atto, i necessari provvedimenti attuativi per la definizione delle procedure autorizzative di competenza regionale, con i quali saranno, tra l'altro, stabiliti i tempi di adeguamento al possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi, generali e specifici, di cui al predetto Allegato;

Rilevato che in Lombardia sono oltre 70 le strutture pubbliche e private che, in attuazione a quanto disposto dall'Ordinanza del Ministro della sanità 5 marzo 1997, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1997, n. 55 e successive proroghe, hanno comunicato di espletare interventi di procreazione medicalmente assistita, specificando la denominazione e i recapiti, l'attività effettuata, le generalità dei responsabili del centro e del trattamento;

Ritenuto di stabilire che, nelle more dell'approvazione dei provvedimenti attuativi di competenza regionale, sono da considerarsi provvisoriamente autorizzate le strutture pubbliche e private della Lombardia, già in esercizio alla data del 31 dicembre 2004 e che hanno comunicato di espletare interventi di procreazione medicalmente assistita, ai sensi dell'Ordinanza ministeriale 5 marzo 1997 e successive proroghe;

Ricordato che sono in vigore dal 19 novembre 2004 le nuove Note dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), terza revisione delle Note CUF e che i farmaci per l'infertilità femminile e maschile a base di follitropina da DNA ricombinante, menotropina, urofollitropina, contraddistinti dalla Nota AIFA n. 74, possono essere prescritti a carico del SSN per le indicazioni riportate nella Nota su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, individuati dalle Regioni e Province autonome;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto compreso l'allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul Sito WEB della Direzione Generale Sanità;

Valutate e assunte come proprie le predette motivazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge,

Delibera

1. Di approvare i criteri e i requisiti, contenuti nell'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'autorizzazione delle strutture pubbliche e private della Lombardia, che erogano interventi di procreazione medicalmente assistita.

2. Di dare mandato alla Direzione Generale Sanità di adottare, entro 90 giorni dalla data di approvazione del presente atto, i necessari provvedimenti attuativi per la definizione delle procedure autorizzative di competenza regionale, con i quali saranno, tra l'altro, stabiliti i tempi di adeguamento al possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi, generali e specifici, di cui all'Allegato del Punto 1.

3. Di stabilire che, nelle more dell'approvazione dei provvedimenti attuativi di competenza regionale, sono da considerarsi provvisoriamente autorizzate le strutture pubbliche e private della Lombardia, già in esercizio alla data del 31 dicembre 2004 e che hanno comunicato di espletare interventi di procreazione medicalmente assistita, ai sensi dell'Ordinanza ministeriale 5 marzo 1997 e successive proroghe.

4. Di disporre la pubblicazione del presente atto compreso l'allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul Sito WEB della Direzione Generale Sanità.

Il segretario: Sala

ALLEGATO

Premessa

Con la legge 19 febbraio 2004, n. 40 sono state definite le norme in materia di procreazione medicalmente assistita. Le prestazioni per la procreazione medicalmente assistita comportano attività di diversa complessità tecnica, scientifica e organizzativa, per cui si possono prevedere differenti livelli di requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi.

Tutte le strutture sanitarie che intendono eseguire le tecniche di procreazione medicalmente assistita devono possedere i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi generali previsti dal d.P.R. 14 gennaio 1997 e devono conformarsi a quanto stabilito, in applicazione dell'art. 7 della legge 40/04, dalle Linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, emanate con il d.m. 21 luglio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2004, n. 191.

In base all'articolo 10 della legge 40/04, le strutture pubbliche e private, iscritte al registro di cui all'articolo 11, che effettuano interventi di procreazione medicalmente assistita, devono attenersi alle disposizioni regionali ai fini dell'autorizzazione all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, per quanto concerne:

- a) i requisiti tecnico scientifici e organizzativi delle strutture;
- b) le caratteristiche del personale delle strutture;
- c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;
- d) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle disposizioni di legge e sul permanere dei requisiti suddetti.

Le strutture pubbliche e private devono essere iscritte e partecipare al registro delle procedure di procreazione medicalmente assistita, istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con l'Osservatorio epidemiologico della Regione Lombardia. Tutte le procedure dovranno essere comunicate attraverso una specifica scheda di rilevazione e secondo le modalità definite dagli organi regionali in accordo con l'Istituto Superiore di Sanità.

Le autorizzazioni agli interventi di procreazione medicalmente assistita hanno durata quinquennale. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in base all'articolo 12 - comma 10 della legge 40/04 e secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 4 agosto 2003, n. 11, riguardante le sanzioni e i casi di diffida, sospensione, sospensione con contestuale diffida e di revoca delle autorizzazioni per le strutture pubbliche e private soggette ad autorizzazione o accreditamento.

Indicazioni procedurali

Accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso alle tecniche

I requisiti previsti dall'art. 5 vengono accertati secondo l'art. 12 - comma 2 e 3 dal medico che raccoglie l'autocertificazione dello stato di matrimonio o di convivenza della coppia.

L'accesso alle tecniche e l'acquisizione degli elementi utili a definire la diagnosi devono essere formulati ai sensi delle Linee guida ministeriali del 21 luglio 2004. Il rifiuto all'accesso alle tecniche dovrà essere formulato solo per motivi di carattere medico-sanitario, verificati da parte del responsabile della struttura. I dati riguardanti la coppia dovranno essere riportati nella cartella clinica/scheda della coppia su supporto cartaceo e/o informatico e potranno essere una scheda specifica o parte integrante della cartella in uso per altre patologie. Dovranno essere riportati i dati anagrafici della coppia: cognome, nome, data di nascita, una anamnesi generale che specifichi il tempo di ricerca di una gravidanza ed il percorso diagnostico e terapeutico della coppia. Dovrà essere posta con chiarezza la diagnosi di infertilità formulata e gli elementi secondari che si correlano alla diagnosi principale. La scheda/cartella dovrà essere di facile accesso e consultazione agli operatori e dovrà essere protetta ai sensi della normativa vigente, sia per gli archivi cartacei sia per gli archivi informatici: d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003.

Gli accertamenti e le procedure diagnostiche, eseguite presso altre strutture, potranno essere riportati in sunto senza che sia trattenuta copia degli stessi. La documentazione relativa agli accertamenti diagnostici e alle procedure terapeutiche e-

seguite presso la struttura dovrà essere acquisibile dalla coppia secondo la normativa vigente.

Autorizzazione all'esecuzione di tecniche di I livello

Tecniche di I Livello:

1. procedura di accesso, discussione e firma dei consensi, esami preliminari, prescrizione della terapia;
2. monitoraggio ecografico e/o ormonale dell'ovulazione;
3. inseminazione sopracervicale in ciclo naturale eseguita utilizzando tecniche di preparazione del liquido seminale;
4. induzione dell'ovulazione multipla associata ad inseminazione sopracervicale eseguita utilizzando tecniche di preparazione del liquido seminale;
5. eventuale crioconservazione dei gameti maschili.

REQUISITI MINIMI STRUTTURALI

Sono soddisfatti i requisiti previsti per l'assistenza specialistica ambulatoriale.

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume di attività.

È presente un locale idoneo per la preparazione del campione seminale, distinto da tutti i locali destinati alle altre attività ambulatoriali e collocato all'interno della struttura stessa. In caso di crioconservazione dei gameti maschili il locale deve essere dotato di adeguata areazione e ventilazione.

È presente un locale adatto, a uso non esclusivo, alla raccolta del liquido seminale.

REQUISITI MINIMI TECNOLOGICI

- Camera di conta degli spermatozoi
- Frigorifero con cella a -20°C
- Una cappa a flusso laminare
- Un termostato umidificato
- Una centrifuga con rotore basculante
- Un microscopio ottico a contrasto di fase con ottiche 20x - 40x - 100x immersione in olio
- Una pipettrice per piccoli volumi
- Una pipettrice automatica
- Strumentazione per la crioconservazione di spermatozoi in vapori di azoto liquido, in caso di crioconservazione dei gameti maschili
- 3 contenitori criogenici
- Un ecografo con sonda vaginale.

REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI

È presente un medico specialista in ostetricia e ginecologia, responsabile della struttura con competenza in seminologia; in alternativa, la competenza in seminologia è assicurata da un biologo o da un biotecnologo (laurea 5 anni).

È presente un collegamento funzionale con un Servizio di Medicina di Laboratorio (SMeL)

Autorizzazione all'esecuzione di tecniche di II livello

Tecniche di II Livello:

Le strutture di II livello erogano, oltre alle prestazioni di cui alle metodiche indicate per il I livello:

1. fecondazione in vitro e trasferimento dell'embrione (FIVET);
2. iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI);
3. crioconservazione dei gameti e crioconservazione degli embrioni;
4. prelievo epididimo-testicolare dei gameti (prelievo percutaneo o biopsia testicolare);
5. trasferimento intratubarico dei gameti maschili e femminili (GIFT), zigoti (ZIFT) o embrioni (TET) per via transvaginale ecoguiadata o isteroscopica.

I punti 1, 2 e 3 sono vincolanti per le strutture che erogano interventi di II livello.

Devono essere rispettati i requisiti previsti per il I livello.

PROCEDURE DI II LIVELLO

Nel secondo livello vengono eseguite una serie di procedure che, sebbene finalizzate ad un unico obiettivo terapeutico, sono distinte in una serie di aspetti non necessariamente conseguenti:

- accesso, consensi, esami preliminari, prescrizione della terapia;

- induzione e monitoraggio della terapia;
- prelievo degli ovociti, raccolta e trattamento dei gameti maschili, scongelamento spermatozoi e/o prelievo chirurgico degli spermatozoi;
- fecondazione in vitro e/o iniezione intracitoplasmatica dei gameti, coltura in vitro per un periodo di almeno 48 ore;
- trasferimento degli embrioni;
- mantenimento in ciclo continuo di un sistema efficiente con operatori di preparazione adeguata per la crioconservazione degli embrioni non trasferiti, nei casi previsti dalla legge.

A prescindere dal tipo di anestesia/analgesia previsto per il prelievo degli ovociti è indispensabile che la paziente esegua una serie minima di esami propedeutici, che dovranno essere integrati da altri accertamenti e/o consulenze, in base alle necessità specifiche emerse dall'anamnesi.

Gli accertamenti propedeutici all'anestesia, dovranno essere, qualora non eseguiti presso la struttura, allegati alla cartella clinica e/o riportati nel cartellino anestesilogico.

CRIOPRESERVAZIONE DEI GAMETI

CRIOPRESERVAZIONE DEGLI EMBRIONI

Strutture di laboratorio e sicurezza

1. Tutti i centri di procreazione medicalmente assistita che effettuano tecniche di fecondazione in vitro debbono dotarsi di attrezzature adeguate per la crioconservazione dei gameti e degli embrioni. Gli embrioni devono essere conservati in contenitori criogenici dedicati.

2. Gli ambienti per la criopreservazione dei gameti e degli embrioni devono presentare adeguate caratteristiche strutturali e di sicurezza ed essere dedicati a svolgere tale specifica attività.

3. Devono essere presenti in tutti i centri appropriate misure di sicurezza in caso di rottura o malfunzionamento dei contenitori criogenici e dei sistemi di conservazione.

4. Devono essere presenti procedure operative scritte per ogni fase di utilizzo delle paillettes e delle provette per minimizzare i rischi di contaminazione o di perdita di materiale dei campioni da criopreservare.

5. Devono essere presenti procedure operative scritte anche per tutti i passaggi seguenti:

- a. qualificazione del personale;
- b. pulizia e manutenzione dei contenitori criogenici;
- c. riempimento dei contenitori criogenici;
- d. controllo dell'accesso ai contenitori criogenici;
- e. congelamento e scongelamento;
- f. localizzazione dei campioni e durata della conservazione;

g. trasporto di campioni contaminati.

6. L'accesso all'area di conservazione dei gameti e degli embrioni deve essere consentito solamente a personale formalmente autorizzato a svolgere tale lavoro. Nessuna altra persona può avere accesso ai gameti o agli embrioni.

7. La localizzazione dei gameti e degli embrioni deve essere accuratamente registrata onde ridurre il tempo necessario per la loro manipolazione durante le fasi di inserimento ed estrazione dai contenitori criogenici. Ogni fase di manipolazione dei gameti e degli embrioni deve essere registrata.

8. La struttura deve disporre di un sistema di monitoraggio per assicurare elevati standard di sicurezza durante la manipolazione e la conservazione dei gameti e degli embrioni.

9. La struttura deve disporre di un sistema di monitoraggio degli errori, delle non conformità e degli eventi avversi occorsi nei soggetti che hanno usufruito dei servizi relativi alla fecondazione medicalmente assistita.

Identificazione

1. I dati identificativi dei soggetti da cui provengono i gameti o da cui sono stati generati gli embrioni devono essere accuratamente registrati ed i campioni etichettati in modo da non consentire alterazioni non autorizzate o non riconoscibili.

2. I sistemi di registrazione devono consentire la rintracciabilità di ogni fase del trattamento degli ovociti, dei campioni di liquido seminale o degli embrioni da parte di un operatore autorizzato fin dalla data di raccolta.

Controllo della conservazione

1. Almeno una volta l'anno deve essere:
 - a. verificata la corrispondenza fra i dati riportati sulla modulistica e il materiale genetico conservato;
 - b. verificato lo scopo e la durata della crioconservazione;
 - c. individuate eventuali azioni necessarie.
2. La documentazione relativa ai gameti e agli embrioni crioconservati deve includere:
 - a. il tipo e l'eventuale numero di lotto del crioprotettore usato;
 - b. lo stadio dello sviluppo embrionario;
 - c. il numero di embrioni contenuti in ogni paillette;
 - d. il numero di ovociti contenuti in ogni paillette;
 - e. la concentrazione di spermatozoi mobili contenuta in ogni paillette;
 - f. il numero di paillette conservate per ogni paziente.
3. La documentazione delle procedure di scongelamento degli ovociti e degli embrioni deve includere eventuali cambiamenti morfologici osservati durante lo scongelamento ed il periodo di tempo della coltura prima del trasferimento in utero.
4. Le strutture che offrono il servizio di crioconservazione di gameti ed embrioni devono perseguire il mantenimento di un contatto con i soggetti cui appartengono i gameti e gli embrioni onde informarli dell'approssimarsi della data di scadenza della conservazione degli stessi. Tali soggetti devono essere adeguatamente informati per consentire loro di scegliere tra le opzioni disponibili.
5. In caso di chiusura o di mancato rinnovo dell'autorizzazione al centro, o di revoca da parte della Regione, il centro deve contattare i richiedenti la conservazione per decidere il destino dei gameti e degli embrioni conservati.

Contaminazione

1. I gameti e gli embrioni conservati devono essere tenuti lontani da materiale radioattivo e da ogni potenziale sorgente nota di infezione, contaminazione chimica o atmosferica.
2. I soggetti che usufruiscono dei servizi offerti nei programmi di fecondazione medicalmente assistita, fra cui la crioconservazione dei gameti e degli embrioni, devono essere analizzati per epatite B, epatite C ed HIV e il risultato deve essere adeguatamente protetto.
3. I campioni dei soggetti risultati negativi per epatite B, epatite C ed HIV devono essere conservati in contenitori criogenici differenti da quelli contenenti campioni positivi o di cui manca una documentazione di negatività. I campioni di cui manca una documentazione di negatività devono essere conservati in contenitori criogenici differenti da quelli contenenti campioni positivi per epatite B o per epatite C o per HIV. La struttura deve quindi disporre di più tipi di contenitori:
 - a. per campioni negativi;
 - b. per campioni in attesa di referto;
 - c. per campioni positivi per le diverse patologie infettive (epatite B, epatite C o HIV).

Trasferimento di gameti ed embrioni fra centri

1. In caso di trasferimento di gameti o embrioni è nella responsabilità del centro ricevente accertare l'esistenza del consenso dei soggetti da cui provengono i gameti e da cui sono stati generati gli embrioni all'uso e alla conservazione dei gameti e degli embrioni trasferiti.
2. In occasione del trasferimento fra centri, devono essere messe in atto procedure per preservare la qualità e la sicurezza dei gameti e degli embrioni. I centri di conservazione, trattamento e ricerca devono garantire il corretto trasferimento dei gameti e degli embrioni.

Crioconservazione degli embrioni: modalità e termini

1. Si dovranno considerare due diverse tipologie di embrioni crioconservati: la prima, quella degli embrioni che sono in attesa di un futuro impianto, compresi tutti quelli crioconservati prima dell'entrata in vigore della legge 40/04, e la seconda, quella degli embrioni per i quali sia stato accertato lo stato di abbandono. In entrambi i casi le spese da sostenere per il congelamento saranno a carico del centro di procreazione medicalmente assistita. Si verificheranno condizioni diverse solo per la conservazione.

2. Per definire lo stato di abbandono di un embrione si deve verificare una delle seguenti condizioni:

- a. il centro deve avere una rinuncia scritta al futuro impianto degli embrioni crioconservati da parte della coppia di genitori o della singola donna (nel caso di embrioni prodotti con seme di donatore e in assenza di partner maschile, prima della normativa attuale), oppure
 - b. il centro deve documentare i ripetuti tentativi eseguiti per almeno un anno e ricontattare la coppia o la donna in relazione agli embrioni crioconservati. Solo nel caso di reale, documentata impossibilità a rintracciare la coppia l'embrione potrà essere definito come abbandonato.
3. La donna ha sempre il diritto ad ottenere il trasferimento degli embrioni crioconservati.

4. Tutti gli embrioni che sono in attesa di un futuro impianto verranno congelati e crioconservati presso i centri dove le tecniche sono state effettuate e i relativi oneri sono a carico dei medesimi centri.

5. Gli embrioni che verranno definiti in stato di abbandono, saranno congelati e successivamente crioconservati in maniera centralizzata con oneri a carico dello Stato.

6. Per tutti gli embrioni al momento già crioconservati e per quelli che in eccezionali condizioni potrebbero essere conservati dall'entrata in vigore della legge 40/04 ci si atterrà alle modalità di crioconservazione esposte nelle Linee guida ministeriali del 21 luglio 2004.

REQUISITI MINIMI STRUTTURALI

Le procedure e le metodiche sono riconducibili al regime di chirurgia ambulatoriale e le strutture collocate in questo livello devono soddisfare i requisiti minimi individuati per il I livello.

Qualora si ricorra alla sedazione profonda le procedure devono essere eseguite in regime di day hospital.

I locali e gli spazi devono essere adeguati alla tipologia e al volume delle attività erogate.

È presente un locale con spazi distinti e separati per la preparazione degli utenti e per la sosta dei pazienti sottoposti alle procedure: detto locale deve essere nelle vicinanze dell'ambulatorio chirurgico.

È presente uno spazio per la preparazione del personale sanitario all'atto chirurgico: tale spazio può essere all'interno dell'ambiente chirurgico.

Il locale chirurgico è idoneo al prelievo dei gameti e di dimensioni tali da consentire lo svolgimento dell'attività e lo spostamento agevole del personale, anche in relazione all'utilizzo delle attrezzature per la rianimazione cardiaca e polmonare e per l'accesso della lettiga.

Nel locale chirurgico devono essere assicurati: temperatura interna compresa tra 20 - 24°C, umidità relativa compresa tra 40 - 60%; ricambi d'aria 6 volumi/ora; adeguato filtraggio d'aria.

Il laboratorio per l'esecuzione delle tecniche biologiche è contiguo o attiguo alla sala chirurgica. Qualora la sala chirurgica ove avvengono i prelievi degli ovociti e i trasferimenti embrionari non sia contigua o attigua al laboratorio embriologico dovrà essere presente un sistema adeguato per il trasporto e la valutazione nella sala chirurgica dei gameti/embrioni: incubatore CO2 da trasporto e cappa con stereomicroscopio.

Il locale chirurgico e il laboratorio devono essere serviti da gruppo elettrogeno e da gruppo di continuità.

Nel locale chirurgico e nel laboratorio le superfici devono risultare: ignifughe; resistenti al lavaggio e alla disinfezione e agli agenti chimici e fisici; lisce e non scanalate, con raccordo arrotondato al pavimento e il pavimento deve essere antistatico e resistente al lavaggio e alla disinfezione e agli agenti chimici e fisici, levigato e andisdrucchiolo.

Nel laboratorio devono essere assicurati: ricambi d'aria 6 volumi/ora, filtraggio d'aria adeguato, un'umidità relativa compresa tra 40 e 60%, una temperatura compresa tra 20 e 24 °C.

È presente il locale dedicato per la crioconservazione dei gameti e degli embrioni.

Il locale per il trasferimento dei gameti e degli embrioni deve avere le caratteristiche della sala chirurgica.

Gli impianti devono essere conformi alle disposizioni di legge ai fini della garanzia della sicurezza e della salute dei lavoratori: d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

Deve essere prevista una segnaletica adeguata sullo svolgimento di procedure che possono presentare rischi per gli addetti e sui comportamenti di protezione e di salvaguardia.

REQUISITI MINIMI TECNOLOGICI

Tutto lo strumentario dell'ambulatorio chirurgico deve essere monouso o in acciaio inossidabile o in leghe o in metalli non ossidabili e deve essere idoneo al tipo di chirurgia esercitata.

Per il locale chirurgico devono essere presenti:

- il lettino chirurgico
- un aspiratore chirurgico con relativi sondini
- una lampada scialitica
- un tavolo servitore
- un supporto per il contenitore dei rifiuti chirurgici
- contenitori per rifiuti speciali.

Allo scopo di fare fronte alle eventuali emergenze, devono inoltre essere presenti attrezzature idonee a rianimare un paziente apnoico e incosciente e a garantirne il supporto vitale mentre viene trasferito in altra area:

- un elettrocardiografo
- un pulsossimetro
- un defibrillatore
- un pallone tipo Ambu per la respirazione assistita
- una bombola di ossigeno con relativo erogatore e flussometro
- un set di laringoscopi di misure adeguate e relativa raccorderia.

Oltre alle attrezzature del I livello, per le specifiche esigenze operatorie devono infine essere presenti:

- Due pompe per l'aspirazione dei follicoli
- Un incubatore a CO₂
- Invertoscopio con contrasto interferenziale tipo Hoffman o equivalente con piatto riscaldato
- Micromanipolatore applicato ad invertoscopio
- Stereomicroscopio con piatto riscaldato
- Bagnomaria termostato di precisione o termoblocco con portaprovette
- Sistema automatizzato programmabile per la crioconservazione di ovociti ed embrioni
- Adeguato numero di contenitori criogenici.

I dispositivi medici e il materiale devono rispondere alla Direttiva 93/42/CEE e al d.lgs. 24 febbraio 1997, n. 46.

REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI

La dotazione organica del personale deve essere rapportata al volume delle attività e alle tecniche adottate.

Il responsabile della struttura è uno specialista in ostetricia e ginecologia, che si avvale: di un biologo o biotecnologo (laurea 5 anni) o di medici con competenze in seminologia, colture cellulari, tecniche di fecondazione in vitro, con esperienza specifica comprovata; di un medico anestesista-rianimatore per i casi di sedazione profonda, per indurre la sedazione e per monitorare il paziente durante l'intervento e al risveglio, che è comunque presente nella struttura; di una ostetrica e/o di una infermiera professionale; di uno specialista urologo e/o di un andrologo in caso di prelievo epididimo-testicolare dei gameti; di un medico specialista in genetica medica, in base alle necessità specifiche di consulenza genetica emerse dall'anamnesi.

È garantita la consulenza di uno psicologo o di uno psichiatra.

È garantito un sistema di sterilizzazione adeguato.

È presente un collegamento funzionale con un Servizio di Medicina di Laboratorio (SMEL).

Per le strutture che non siano ospitate in presidi sede di DEA o di EAS deve essere stipulata una apposita convenzione con gli enti dotati di DEA o di EAS per il trasferimento dei casi critici.

Deve esistere apposito registro dove riportare gli interventi eseguiti e deve essere identificato il responsabile della tenuta del registro. Il registro deve riprodurre:

- Il numero progressivo corrispondente alla scheda clinica ambulatoriale
- La data e il tipo della procedura
- I nomi e le firme degli operatori.

Tutti gli impianti devono essere sottoposti periodicamente a manutenzione e controllo da parte di personale specializzato e gli interventi devono essere registrati.

Tutte le strutture che effettuano procedure di procreazione medicalmente assistita in chirurgia ambulatoriale sono tenute al rispetto degli obblighi informativi verso la Regione Lombardia.

Autorizzazione all'esecuzione di tecniche di III livello

Tecniche di III Livello:

Le strutture di III livello erogano le prestazioni di cui alle metodiche del I e del II livello e una o più prestazioni collegate alle tecniche seguenti, eseguibili in anestesia generale con intubazione:

1. prelievo microchirurgico di gameti dal testicolo;
 2. prelievo degli ovociti per via laparoscopica;
- trasferimento intratubarico dei gameti maschili e femminili (GIFT), zigoti (ZIFT) o embrioni (TET) per via laparoscopica.

REQUISITI MINIMI STRUTTURALI

Le strutture collocate a tale livello devono soddisfare i requisiti previsti per il day surgery per le tecniche di cui al Punto 1 e i requisiti previsti per il ricovero ordinario per le tecniche di cui al Punto 2 e 3.

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume di attività.

REQUISITI MINIMI TECNOLOGICI

Sono soddisfatti i requisiti previsti per il I e il II livello.

Si dispone di attrezzatura completa per laparoscopia.

Si dispone di attrezzatura completa per laparotomia.

Si dispone dell'attrezzatura completa per la microchirurgia, nel caso di prelievo microchirurgico degli spermatozoi.

REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI

La dotazione organica del personale deve essere rapportata al volume delle attività e alle tecniche adottate.

Presenza delle competenze mediche specialistiche del II livello con esperienza in tecniche endoscopiche e prelievo microchirurgico degli spermatozoi.

Presenza delle competenze biologiche del II livello.

Presenza di un medico anestesista-rianimatore per gli interventi previsti a questo livello.

Disponibilità di un medico specialista in genetica medica, in base alle necessità specifiche di consulenza genetica emerse dall'anamnesi.

È garantita la consulenza di uno psicologo o di uno psichiatra.

Esami preliminari per l'accesso alle procedure di PMA

I soggetti che si rivolgono a una struttura per un trattamento di procreazione medicalmente assistita devono aver effettuato gli accertamenti previsti dalle indicazioni procedurali formulate nelle Linee guida ministeriali del 21 luglio 2004.

Comportamento da tenere in caso di presenza di patologia infettiva

Quando vi siano coppie positive per HIV, HBV o HCV che vogliono intraprendere un trattamento di procreazione medicalmente assistita, devono essere considerate le implicazioni di queste patologie infettive per i potenziali figli e il servizio deve garantire un sistema adeguato di biosicurezza e contenimento del rischio. In Lombardia da molti anni esistono strutture di riferimento per il trattamento delle coppie con partner HIV positivo, a cui i centri autorizzati possono riferire le coppie affette.

(BUR20050128)

D.g.r. 16 febbraio 2005 - n. 7/20800

(3.5.0)

Linee guida per la sperimentazione della metodologia della conservazione programmata agli edifici di interesse storico artistico

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la d.c.r. 10 ottobre 2000, n. VII/39 avente per oggetto «Programma regionale di sviluppo della VII legislatura» e successivi aggiornamenti, con particolare riferimento all'obiettivo specifico 4.1.2 «Recupero, conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico-monumentale» e all'obiettivo

gestionale 4.1.2.1 «Interventi infrastrutturali e di restauro, recupero e valorizzazione di beni e complessi di interesse artistico e storico; diffusione della metodologia della conservazione programmata con particolare riguardo al patrimonio di pregio di proprietà regionale»;

Richiamati:

- il d.lgs. n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, e in particolare gli artt. 5, commi 1 e 5, 6, nei quali sono normati la cooperazione tra regioni ed altri enti pubblici territoriali, la valorizzazione del patrimonio culturale e l'art. 29, commi 1, 2, 3 nel quale si definisce l'attività di conservazione;

- la d.g.r. 17 novembre 2000, n. 212839 «Approvazione del progetto e del relativo schema di convenzione con il Politecnico di Milano – Dipartimento BEST (Building & Environment Science & Technology) per la sperimentazione e affinamento delle linee guida per i documenti tecnici della conservazione preventiva e programmata del patrimonio storico-architettonico»;

- la d.g.r. 7 novembre 2003 «Individuazione degli interventi di promozione, coordinamento e sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali – Ripartizione finanziaria – 1° provvedimento per l'anno 2003», nella quale veniva concesso al Politecnico di Milano – Dipartimento BEST un contributo di € 60.000,00 per la realizzazione di un software di supporto alla conservazione programmata;

Preso atto che:

- nel maggio 2003 è stato pubblicato il volume «La conservazione programmata del patrimonio storico architettonico: linee guida per il piano di manutenzione e consuntivo scientifico»;

- nella pubblicazione sopra citata sono contenute le linee guida per la sperimentazione della metodologia della conservazione programmata (in allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- il Politecnico di Milano – Dipartimento BEST ha consegnato alla Regione Lombardia in data 15 novembre 2004, prot. n. L1.2004.0013788, il software denominato SIRCoP (Sistema informativo regionale per la conservazione programmata), progettato e messo a punto al fine di diffondere la metodologia della conservazione programmata di edifici pertinenti ai sistemi integrati di beni e servizi culturali;

Preso atto altresì che lo stesso Politecnico di Milano – Dipartimento BEST, con lettera del 21 dicembre 2004, prot. n. L1.2004.0015223, ha comunicato l'intenzione di lasciare nella piena disponibilità della Regione Lombardia il software SIRCoP per tutte le applicazioni sperimentali che si fossero ritenute opportune, anche coinvolgendo soggetti terzi;

Considerato che attraverso l'utilizzo delle linee guida per la sperimentazione della metodologia della conservazione programmata si persegue:

- l'interesse pubblico e il miglioramento delle condizioni e pratiche di conservazione del bene in coerenza di quanto previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio;

- l'applicazione della metodologia della conservazione programmata agli edifici di interesse storico-artistico oggetto di cofinanziamento regionale per la realizzazione di interventi di restauro e valorizzazione, con ciò realizzando gli indirizzi di cui al citato obiettivo gestionale 4.1.2.1;

- la salvaguardia e la fruizione di testimonianze significative del patrimonio culturale lombardo, in coerenza con gli indirizzi per la valorizzazione del patrimonio culturale previsti dal DPEFR 2003-2005, approvato con d.g.r. n. 9526 del 28 giugno 2002;

Dato atto che:

- sono state avviate una serie di attività applicative (S. Fele a Milano, Oratorio di Cantalupo a S. Giuliano Milanese, elementi di Palazzo Te a Mantova e di S. Salvatore a Pavia, etc.) e formative programmate con IREF ed ENAIP Lombardia per l'applicazione sperimentale delle procedure di conservazione programmata;

- la Regione Lombardia ha sottoscritto quattordici convenzioni con soggetti pubblici e privati, il cui elenco è in allegato B), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per la realizzazione di interventi di restauro e valorizzazione di edifici, complessi e insediamenti storici, soggetti a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004, e per l'applicazione agli stessi della metodologia della conservazione programmata;

Preso atto che:

- le linee guida sono uno strumento efficace per favorire e realizzare l'applicazione della metodologia della conservazione programmata;

- la Regione Lombardia promuoverà la divulgazione del software SIRCoP per la redazione dei piani di conservazione programmata;

Ritenuto opportuno, per le succitate motivazioni, accogliere la proposta del Politecnico di Milano – Dipartimento BEST circa la piena disponibilità di utilizzo da parte della Regione Lombardia del software SIRCoP;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di approvare le linee guida per l'applicazione della metodologia della conservazione programmata in allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (*omissis*);

2) di sperimentare le linee guida per l'applicazione della metodologia della conservazione programmata e il software SIRCoP per la redazione dei piani di conservazione programmata sugli edifici, complessi e insediamenti storici oggetto delle quattordici convenzioni sottoscritte dalla Regione Lombardia con soggetti pubblici e privati, in allegato B), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (*omissis*);

3) di prevedere l'utilizzo delle linee guida per l'applicazione della metodologia della conservazione programmata e del software SIRCoP da parte delle persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati, nonché degli enti morali e di beneficenza beneficiari di finanziamenti regionali o eventualmente interessati;

4) di dare mandato alla D.G. competente di adottare entro il 31 gennaio 2006, con atti propri e compatibilmente con la disponibilità di risorse finanziarie, un programma di studi e monitoraggio delle attività di conservazione programmata in collaborazione con enti pubblici e privati e in coerenza con quanto previsto dall'art. 118 del d.lgs. n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, per dare efficace compimento al processo di sperimentazione;

5) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20050129)

(4.6.4)

D.g.r. 16 febbraio 2005 - n. 7/20822

Determinazioni in materia di incentivi all'incoming. Modifica della d.g.r. del 26 marzo 2004 n. 16914 «Programma esecutivo per gli anni 2004-2005 relativo a incoming in Lombardia»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 14 aprile 2004 n. 8 «Norme per il turismo in Lombardia»;

Vista la d.g.r. del 26 marzo 2004 n. 16914 avente ad oggetto «Programma esecutivo per gli anni 2004-2005 relativo a incoming in Lombardia»;

Considerato che tale provvedimento disciplina le modalità di erogazione di incentivi a soggetti e a fronte di specifiche condizioni ivi contenute, per gli anni 2004 e 2005;

Atteso che la citata legge di riorganizzazione del settore turismo e il bilancio 2005 non consentono per l'anno 2005 di attuare le disposizioni previste dalla deliberazione in questione;

Ritenuto, pertanto, di dover abrogare la d.g.r. del 26 marzo 2004 n. 16914 avente ad oggetto «Programma esecutivo per gli anni 2004-2005 relativo a incoming in Lombardia», per l'anno 2005, in sede di autotutela;

Ritenuto necessario disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

- di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, la d.g.r. del 26 marzo 2004 n. 16914 avente ad oggetto «Programma esecutivo per gli anni 2004-2005 relativo a incoming in Lombardia», per l'anno 2005;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20050130)

D.g.r. 16 febbraio 2005 - n. 7/20826

(2.2.1)

Schema di atto integrativo/sostitutivo dell'accordo di programma per la reinfrustrutturazione, con finalità turistiche, dell'aeroporto della provincia di Pavia in comune di Rivanazzano**LA GIUNTA REGIONALE**

Vista la legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negoziata» e sue successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 28 ottobre 1996 n. 31 «Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale» e sue successive modificazioni e integrazioni;

Richiamata la d.g.r. 43754 del 18 giugno 1999 avente ad oggetto «Promozione dell'Accordo di Programma per la realizzazione dell'intervento di reinfrustrutturazione, con finalità turistiche, dell'aeroporto della provincia di Pavia in comune di Rivanazzano»;

Vista la d.g.r. 753 del 3 agosto 2000 con la quale è stata disposta la ripresentazione al consiglio regionale della proposta approvata con d.g.r. 48420 del 21 febbraio 2000 con cui è stato adottato il progetto di reinfrustrutturazione con finalità turistiche dell'aeroporto di Pavia in comune di Rivanazzano ed è stato trasmesso al consiglio regionale la proposta di deliberazione concernente il suindicato progetto ai sensi dell'art. 3 comma 5 della l.r. 31/1996;

Vista la d.c.r. VII/0052 del 17 ottobre 2000 con cui è stato approvato progetto di reinfrustrutturazione con finalità turistiche dell'aeroporto di Pavia in comune di Rivanazzano ed è stata autorizzata la variazione di bilancio per la copertura dei relativi oneri;

Visto il d.p.g.r. 31 ottobre 2002, n. 20641 con il quale è stato approvato l'accordo di programma per la «reinfrustrutturazione, con finalità turistiche, dell'aeroporto della provincia di Pavia in comune di Rivanazzano», sottoscritto in data 11 luglio 2002 dal presidente della provincia di Pavia, dai sindaci dei comuni di Voghera e di Rivanazzano, dal presidente della CCIAA della provincia di Pavia e dal presidente della società aeroporto di Pavia - Rivanazzano s.r.l.;

Preso atto che, nelle more dell'inizio dei lavori di reinfrustrutturazione dell'aeroporto, il 27 novembre 2002 è entrato in vigore il nuovo regolamento E.N.A.C. (Ente Nazionale Aviazione Civile) che ha, fra l'altro, introdotto l'obbligatorietà dello spazio di R.E.S.A. (Runway End Safety Area) alle estremità della pista rendendo, quindi, indispensabile modificare il progetto originario per ottemperare a queste nuove e maggiormente conservative disposizioni di sicurezza delle operazioni di volo e alle altre ulteriori disposizioni in materia contenute nel nuovo regolamento;

Considerato che a seguito del nuovo regolamento E.N.A.C., il 15 gennaio 2003, è stato presentato un nuovo progetto aggiornato per il prolungamento e adeguamento della pista, approvato il 4 aprile 2003 con parere E.N.A.C. di Roma;

Preso atto che il suddetto parere impone una serie di prescrizioni per la messa a norma dell'aeroporto e che gli interventi necessari per l'adeguamento a tali prescrizioni, in sintesi sono:

- riasfaltatura della pavimentazione esistente
- nuova recinzione
- creazione degli spazi di R.E.S.A.
- installazione di nuova segnaletica verticale e orizzontale;

Preso atto, inoltre, che E.N.A.C. ha proposto una rivisitazione complessiva del progetto dell'aerostazione, al fine di incrementare la sicurezza delle operazioni di volo e consigliando, inoltre, la realizzazione di una aerostazione-edificio polifunzionale di minori dimensioni rispetto al progetto originario;

Considerato che la società aeroporto di Rivanazzano-Pavia s.r.l. ha provveduto a redigere i nuovi progetti che recepissero tutte le prescrizioni e proposte E.N.A.C.;

Considerato che la segreteria tecnica dell'accordo di programma, in data 19 dicembre 2003, ha valutato positivamente i due nuovi progetti e ha proposto la sostituzione degli analoghi allegati all'Accordo di Programma, suggerendo al Collegio di Vigilanza di esprimersi in tal senso;

Atteso che il Collegio di Vigilanza, nella seduta del 12 febbraio 2004, ha approvato all'unanimità le modifiche al progetto di reinfrustrutturazione dell'aeroporto di Rivanazzano, ri-

conoscendo, al contempo, la necessità di adeguare l'A.d.P. vigente e dando mandato alla segreteria tecnica di predisporre l'atto integrativo/sostitutivo dell'A.d.P. vigente nonché di provvedere all'inoltro al Nucleo di Valutazione della regione Lombardia del progetto modificato per l'ottenimento del relativo parere ai sensi del disposto della l.r. 31/96;

Considerato che il Nucleo di Valutazione, nelle sedute del 28 aprile 2004 e del 26 maggio 2004 ha esaminato e fatto proprio il parere favorevole del relatore riguardante le modifiche proposte al progetto originario;

Richiamata la d.g.r. n. 18128 del 9 luglio 2004 - Approvazione delle modifiche al progetto «Realizzazione dell'intervento di reinfrustrutturazione, con finalità turistiche, dell'aeroporto della provincia di Pavia in comune di Rivanazzano» ai sensi della l.r. 31/96, con cui il progetto modificato è stato trasmesso al consiglio regionale per l'espressione del parere di competenza;

Preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare competente per materia nella seduta del 23 settembre 2004;

Vista la d.g.r. n. 18833 del 30 settembre 2004 - Approvazione delle modifiche al progetto «Realizzazione dell'intervento di reinfrustrutturazione, con finalità turistiche, dell'aeroporto della provincia di Pavia in comune di Rivanazzano» (obiettivo gestionale 8.3.2.2) ai sensi della l.r. 31/96 con cui il progetto è stato definitivamente approvato permettendo l'avvio delle procedure di appalto e realizzazione delle opere;

Considerato che la segreteria tecnica dell'Accordo di Programma, in data 24 novembre 2004 ha redatto e trasmesso al Collegio di Vigilanza dell'ADP per l'approvazione definitiva la bozza di atto integrativo/modificativo dell'ADP vigente, adeguando il testo e i relativi allegati alle modifiche progettuali approvate come sopra specificato;

Preso atto che il collegio di vigilanza, nella seduta del 3 dicembre 2004, ha approvato la bozza di atto integrativo/sostitutivo dell'ADP vigente, adeguato alle modifiche progettuali approvate;

Dato atto che le modifiche progettuali non hanno comportato una modifica del costo complessivo degli interventi a suo tempo autorizzato, pari ad € 824.265,22 di cui € 412.132,61 di contributo regionale, già interamente impegnate e parzialmente liquidate (UPB 4.8.4.1.3.133 capitolo 5425), e che, pertanto, le modifiche introdotte con atto integrativo/sostitutivo dell'ADP vigente non comportano nuovi oneri per il bilancio regionale;

Considerato che l'intervento si attua nell'Oltrepò Pavese nel contesto del piano di sviluppo economico e programmatico ed imprenditoriale dell'area, che individua nel settore del turismo un possibile perno per il rilancio dell'economia locale;

Considerato che lo schema di atto integrativo/sostitutivo dell'A.d.P., parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, costituisce l'allegato 1, e che questo schema integra e parzialmente sostituisce l'Accordo di Programma sottoscritto il giorno 11 luglio 2002 tra i seguenti soggetti: Regione Lombardia, provincia di Pavia, comune di Rivanazzano, comune di Voghera, CCIAA di Pavia, società aeroporto della provincia di Pavia-Rivanazzano s.r.l.;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

Delibera

1. di approvare, per le motivazioni richiamate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, lo schema di atto integrativo/sostitutivo, che costituisce l'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dell'accordo di programma per la «reinfrustrutturazione, con finalità turistiche, dell'aeroporto della provincia di Pavia in comune di Rivanazzano», sottoscritto in data 11 luglio 2002 dal presidente della provincia di Pavia, dai sindaci dei comuni di Voghera e di Rivanazzano, dal presidente della CCIAA della provincia di Pavia e dal presidente della società aeroporto di Pavia-Rivanazzano s.r.l.;

2. di delegare l'assessore alle infrastrutture e mobilità alla sottoscrizione dell'atto integrativo/modificativo;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni.

Il segretario: Sala

ALLEGATO 1

**ATTO INTEGRATIVO/SOSTITUTIVO
dell'Accordo di Programma per la realizzazione
dell'intervento di reinfrastrutturazione,
con finalità turistiche, dell'aeroporto della provincia
di Pavia in comune di Rivanazzano,
sottoscritto il giorno 11 luglio 2002**

Premesso che l'intervento si attua nell'Oltrepò Pavese nel contesto del piano di sviluppo economico e programmatico ed imprenditoriale dell'area, che individua nel settore del turismo un possibile perno per il rilancio dell'economia locale;

Premesso che il presente atto integra e parzialmente sostituisce l'Accordo di Programma sottoscritto il giorno 11 luglio 2002 tra i seguenti soggetti: Regione Lombardia, provincia di Pavia, comune di Rivanazzano, comune di Voghera, CCIAA di Pavia, Società Aeroporto della Provincia di Pavia-Rivanazzano s.r.l.;

Visto il D.P.G.R. 31 ottobre 2002, n. 20641 con il quale veniva approvato l'Accordo di Programma in oggetto;

Preso atto che il 27 novembre 2002 è entrato in vigore il nuovo regolamento E.N.A.C. (Ente Nazionale Aviazione Civile) che ha, fra l'altro, introdotto l'obbligatorietà dello spazio di R.E.S.A. (Runway End Safety Area) alle estremità della pista;

Considerato che a seguito del nuovo regolamento E.N.A.C., il 15 gennaio 2003, è stato presentato un nuovo progetto aggiornato per il prolungamento e adeguamento della pista, approvato il 14 aprile 2003 con parere E.N.A.C. di Roma;

Preso atto che il suddetto parere, impone una serie di prescrizioni per la messa a norma dell'aeroporto e che gli interventi necessari per l'adeguamento a tali prescrizioni, in sintesi sono:

- riasfaltatura della pavimentazione esistente
- nuova recinzione
- creazione degli spazi di R.E.S.A.
- installazione di nuova segnaletica verticale e orizzontale;

Preso atto che E.N.A.C. ha inoltre proposto una rivisitazione del progetto dell'aerostazione, consigliando un edificio di minori dimensioni;

Considerato che la Società Aeroporto di Rivanazzano-Pavia s.r.l. ha provveduto a redigere due nuovi progetti che recepissero tutte le prescrizioni e proposte E.N.A.C.;

Vista l'approvazione della Segreteria Tecnica dell'Accordo di Programma, in data 19 dicembre 2003, dei due nuovi progetti in sostituzione degli analoghi allegati all'Accordo;

Visto che il Collegio di Vigilanza, nella seduta del 12 febbraio 2004, ha approvato all'unanimità le modifiche al progetto di reinfrastrutturazione dell'aeroporto di Rivanazzano, dando mandato alla Segreteria tecnica di predisporre l'atto integrativo dell'A.d.P. vigente e di provvedere all'inoltro al Nucleo di Valutazione della regione Lombardia del progetto modificato;

Visti i verbali delle sedute del Nucleo di Valutazione del 28 aprile 2004 e del 26 maggio 2004 ove risulta che lo stesso ha esaminato e fatto proprio il parere favorevole del relatore riguardante il predetto progetto;

Vista la d.g.r. n. 18128 del 9 luglio 2004 - Approvazione delle modifiche al progetto «Realizzazione dell'intervento di reinfrastrutturazione, con finalità turistiche, dell'aeroporto della provincia di Pavia in comune di Rivanazzano» ai sensi della l.r. 31/96;

Preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare competente per materia nella seduta del 23 settembre 2004;

Vista la d.g.r. n. 18833 del 30 settembre 2004 - Approvazione delle modifiche al progetto «Realizzazione dell'intervento di reinfrastrutturazione, con finalità turistiche, dell'aeroporto della provincia di Pavia in comune di Rivanazzano» (obiettivo gestionale 8.3.2.2) ai sensi della l.r. 31/96;

TUTTO CIÒ PREMESSO

si sono rese necessarie le seguenti variazioni e integrazioni al testo dell'Accordo di Programma:

Il punto 1 - **Oggetto e finalità dell'accordo** viene interamente sostituito dal seguente:

«Costituisce oggetto del presente Accordo di Programma la realizzazione delle seguenti opere:

- attuazione dell'impianto antincendio;

- prolungamento e riqualificazione della pista e della recinzione;

- costruzione di un nuovo edificio polifunzionale.

La realizzazione di tali opere e la loro gestione è affidata a:

- Società «Aeroporto della Provincia di Pavia - Rivanazzano s.r.l.» (a maggioranza pubblica) costituita in data 10 aprile 1990 per la gestione aeroportuale, essa si avvale per gli aspetti operativi della gestione della Soc. Air company.

In particolare il presente accordo definisce:

A. La messa a norma delle strutture esistenti relativamente all'impianto antincendio.

B. Il prolungamento dell'attuale pista di volo per 163 metri verso Rivanazzano, per una lunghezza complessiva di 1118 mt.

C. Il rifacimento del tappetino d'usura dell'intera pista, la realizzazione della nuova recinzione a norma, la creazione degli spazi R.E.S.A., l'adeguamento della segnaletica a terra e verticale della pista.

D. La realizzazione di un edificio polifunzionale a servizio dell'aeroporto che si sviluppa su due piani fuori terra per una superficie totale di 270 mq.

E. La realizzazione degli impianti (elettrico, sanitario, riscaldamento, ecc.) necessari alla funzionalità del nuovo edificio.

F. Gli interventi di urbanizzazione relativi alla viabilità.

G. Le risorse finanziarie attivabili per la realizzazione degli interventi previsti nei precedenti punti A, B, C, D, E oggetto dell'Accordo di Programma.

H. Gli impegni di ciascuna delle amministrazioni sottoscrittesi all'attuazione degli interventi previsti nei precedenti punti A, B, C, D, E.

I. Gli impegni del comune di Rivanazzano e della Provincia di Pavia a realizzare, a proprie spese, le opere di urbanizzazione (F) di cui al punto 3.2 - viabilità di accesso all'aeroporto - del presente accordo.

J. Eventuali ulteriori interventi di urbanizzazione, che verranno proposti dal Collegio di Vigilanza, ritenuti necessari per garantire la fruizione delle strutture».

Il sottopunto **3.2 Modalità di attuazione** viene interamente sostituito dal seguente:

«L'intervento globale, oggetto del presente Accordo, sarà realizzato in diverse fasi.

- Impianto antincendio

Il primo intervento consiste nella messa a norma delle strutture esistenti relativamente all'impianto antincendio.

Per l'adeguamento dell'impianto è necessario il rilascio del:

- Parere Preventivo Comando provinciale VV.FF.;
- Certificato finale Prevenzione incendi.

Vedi allegato* c)

- Prolungamento e riqualificazione della pista e della recinzione

Il secondo intervento consiste nel prolungamento della pista di volo di 163 metri; per una lunghezza complessiva di 1118 m, nel rifacimento del tappetino d'usura dell'intera pista, nella realizzazione della nuova recinzione a norma, nella creazione degli spazi R.E.S.A., nell'adeguamento della segnaletica a terra e verticale della pista.

Per la realizzazione dell'opera è necessario il rilascio del:

- Parere preventivo ENAC - Circostruzione Aeroportuale Milano Linate;
- Parere preventivo ENAC - Servizi Aeroporti Minori - Roma;
- Esclusione dalla procedura V.I.A.;
- Autorizzazione ai sensi della legge n. 1497/39;
- Concessione Edilizia;
- Collaudo da parte di ENAC - Servizi Aeroporti Minori - Roma.

Vedi Allegato* d)

- Realizzazione nuovo edificio polivalente

Il terzo intervento è la realizzazione del nuovo edificio polivalente a servizio dell'aeroporto.

Per la realizzazione dell'opera è necessario il rilascio del:

- Parere preventivo ENAC - Circostruzione Aeroportuale Milano Linate;

- Parere preventivo ENAC - Servizi Aeroporti Minori - Roma;

- Concessione Edilizia;

- Collaudo da parte di ENAC - Servizi Aeroporti Minori - Roma;

Vedi Allegato* f)

Opere di urbanizzazione

• Viabilità d'accesso all'aeroporto

Gli interventi consistono:

- nel potenziamento viario di via Baracca dall'incrocio con la S.P., ex S.S. 461 del Penice, sino al parcheggio esistente in fregio all'area aeroportuale. Tale potenziamento è a carico del comune di Rivanazzano che si impegna, con nota n. 4673 del 18 giugno 2002, a inserire tale intervento nel proprio Programma Triennale delle Opere Pubbliche e a realizzarlo entro il 2005;

- nel potenziamento e nel miglioramento dell'innesto tra la strada comunale (via Baracca) e l'ex S.S. 461 del Penice. Tale intervento è a carico della provincia di Pavia che lo ha inserito nel proprio Programma degli Investimenti per gli anni 2004/2006, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 7 del 5 marzo 2004. La Provincia di Pavia prevede di realizzare l'intervento entro il 2005.

Tali opere, pur non rientrando nell'Accordo in oggetto, sono da considerarsi necessarie per migliorare l'accessibilità delle strutture aeroportuali.

Vedi allegati* g) e h)

• Parcheggi

I parcheggi esistenti sono suddivisi in:

- parcheggi su area di proprietà demaniale, all'interno del perimetro dell'aeroporto per mq 2.100;

- parcheggi su area di proprietà privata per mq 5.300;

I complessivi mq 7400 soddisfano la domanda dell'utenza prevista dopo la reinfrustrutturazione dell'aeroporto, il cui uso è limitato dalle prescrizioni dettate dal decreto regionale con il quale è stata esclusa la Valutazione di Impatto Ambientale (decreto n. 10272 del 4 giugno 2002).

La quantità complessiva di parcheggi, allo stato attuale, non è comunque inferiore a quanto previsto dalla norma transitoria di PRG (superficie pari alla superficie lorda dell'aerostazione).

Il sottopunto 3.3 **Tempi di realizzazione** viene interamente sostituito dal seguente:

«Nella tabella «Cronoprogramma» sono riportati i tempi necessari per la realizzazione delle opere sopra descritte.

Alla data di sottoscrizione del presente atto integrativo alcune opere sono già state eseguite. Per questo sono state evidenziate le attività già terminate con la lettera E (effettiva) a lato della data prevista per l'ultimazione lavori, mentre per le attività ancora da concludere la data ipotizzata è accompagnata dalla lettera P (prevista).

Le parti prendono atto che le diverse fasi di attuazione dell'intervento potranno subire alcune piccole variazioni in particolare a causa dei tempi necessari per effettuare le gare d'appalto e l'aggiudicazione dei lavori.

Ove richiesto, ai sensi di legge, verrà eseguito il collaudo dell'opera».

Vedi allegato 3: Cronoprogramma

Il punto 4 **Costi degli interventi** viene interamente sostituito dal seguente:

«Costo complessivo:

• 412.132,61 € finanziato dalla Regione Lombardia ai sensi della l.r. 31/96

• 412.132,61 € autofinanziati dalla Società Aeroporto di Pavia - Rivanazzano s.r.l.

Costo dei singoli interventi:

- Impianto antincendio (già contabilizzato): € 99.943,68

- Prolungamento e riqualificazione pista di volo e recinzione: € 510.114,00

- Edificio polivalente: € 183.900,00

- Arrotondamenti: € 56,82

€ 785.014,50
(IVA inclusa)

Costo delle attività di studio e progettazione:

- Professionisti incaricati: € 39.250,72
(IVA inclusa)

Costo totale del progetto: € 824.265,22
(IVA inclusa)».

il punto 7 **Durata dell'accordo** viene interamente sostituito dal seguente:

«7 Durata dell'Accordo e suo raccordo con l'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (A.Q.S.T.)

7 a) Il presente Accordo ha validità fino alla conclusione degli interventi qui descritti compreso il relativo collaudo e la copertura degli operi relativi, secondo gli impegni sottoscritti.

7 b) Considerando che l'imminente sottoscrizione di un Accordo di Programma Quadro di Sviluppo Territoriale, tra la Regione Lombardia e la provincia di Pavia, naturale evoluzione del percorso di partenariato iniziato, al Tavolo Territoriale di Confronto, rappresenterà lo strumento politico-programmatico in cui saranno ricompresi tutti gli interventi strategici allo sviluppo del territorio provinciale, gli Enti e le Parti sottoscrittrici del presente Accordo di Programma valutano positivamente il suo inserimento e il suo sviluppo nell'AQST medesimo, per l'importante ruolo che la struttura aeroportuale può avere nello sviluppo dell'Oltrepò Pavese.

La Società Aeroporto della Provincia di Pavia - Rivanazzano s.r.l., nella persona del suo Amministratore Delegato, è delegata a relazionare - semestralmente sullo stato d'avanzamento degli interventi dell'Accordo di Programma e dei suoi sviluppi al «soggetto responsabile» dell'AQST, secondo i criteri e le modalità previste dall'A.Q.S.T stesso».

L'ALLEGATO 3 «CRONOPROGRAMMA» viene interamente sostituito dal seguente:

INTERVENTO	Conclusione progetto esecutivo entro il	Procedura d'appalto inizio lavori entro il	Ultimazione lavori entro il	Stato lavori
Impianto antincendio	Novembre 2001	-	Aprile 2002	E
Prolungamento e riqualificazione della pista e della recinzione	Settembre 2004	Marzo 2005	Giugno 2005	P
Edificio polifunzionale	Novembre 2004	Maggio 2005	Dicembre 2005	P
Potenziamento della via Baracca (comune)	Giugno 2005	Settembre 2005	Dicembre 2005	P
Innesto sulla Provinciale ex S.S. 461 (Provincia)	Dicembre 2004	Marzo 2005	Luglio 2005	P

Il punto 9 **Allegati depositati presso la Regione Lombardia** viene parzialmente modificato:

l'allegato d) viene così sostituito:

«d) Prolungamento e riqualificazione della pista e della recinzione;

Relazione tecnico illustrativa

Computo metrico

Elenco prezzi

Computo metrico estimativo

Capitolato tecnico

Capitolato speciale

Cronoprogramma

Quadro economico riassuntivo

Bando di pubblico incanto

Schema di contratto

TAV. 1 - Stato di fatto

TAV. 2 - Aree di intervento

TAV. 3 - Planimetria definitiva

- TAV. 4 – Nuove recinzioni
 TAV. 5 – Segnaletica verticale
 TAV. 6 – Plinti segnaletica verticale
 TAV. 7 – Sezione tipo del prolungamento
 TAV. 8 – Pianta, sezioni tipo della piazzola lavaggio
 TAV. 9 – Segnaletica orizzontale
 TAV. 10 – Planimetria eliporto
 TAV. 11 – Recinzione»

L'allegato e) viene così sostituito:

«e) omissis;»

L'allegato f) viene così sostituito:

«f) Edificio polifunzionale;

Computo metrico estimativo impianto climatizzazione sanitario

Relazione tecnica

Tabelle dati e calcoli

Schema topografico impianti elettrici e speciali

Schema elettrico interruttore generale A00

Schema elettrico interruttore generale A01

Fascicolo documentazione tecnica

Specifiche tecniche di componente

Scheda di offerta

Computo metrico estimativo

Sezioni C – C, D – R e E – E

Sezioni A – A e B – B

Pianta solai a quota + 3,45 e + 7,05

Pianta fondazioni

Particolari e finiture

Sezioni A – A e B – B

Prospetti nord e ovest

Prospetti sud e est

Piante a quota + 3,75 e + 7,10

Pianta a quota + 0,15

Planimetria generale

Computo metrico estimativo

Elenco prezzi

Relazione tecnica

Enti sottoscrittori dell'Atto integrativo/sostitutivo dell'Accordo di Programma:

- Regione Lombardia
nella persona dell'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità
Massimo Corsaro
- Provincia di Pavia
nella persona del Presidente Silvio Beretta o dall'Assessore
allo scopo delegato Delio Todeschini
- Comune di Rivanazzano
nella persona del Sindaco Beniamino Barbieri
- Comune di Voghera
nella persona del Sindaco Aurelio Torriani
- CCIAA di Pavia
nella persona del Presidente Piero Mossi
- Società Aeroporto di Pavia – Rivanazzano s.r.l.
nella persona del Presidente

Milano, 2004

(BUR20050131)

D.g.r. 16 febbraio 2005 - n. 7/20828

(5.2.0)

Autostrada regionale «Integrazione del sistema transpadano – direttrice Cremona-Mantova» determinazioni conseguenti alla sentenza n. 1658/2004 del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia sez. di Brescia. Obiettivo gestionale 8.3.1.13 «Concessioni autostradali regionali»

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso:

– che il potenziamento delle infrastrutture di trasporto in Lombardia rientra tra gli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo della VII Legislatura, approvato con d.c.r. 10 ottobre 2000 n. 7/39 (obiettivi specifici 8.3.1 «Completamento e sviluppo del sistema autostradale e della grande viabilità»

8.3.3 «Promozione del concorso finanziario privato nella realizzazione di nuove infrastrutture»), aggiornato nel Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale 2003-2005 (approvato con d.c.r. 22 ottobre 2002 n. 7/620);

– che in ottemperanza alla sopra citata programmazione con deliberazione di Giunta 20 giugno 2003, n. 7/13423 la Regione ha indetto la Conferenza di Servizi per la valutazione e l'approvazione del progetto preliminare relativo all'autostrada regionale «Integrazione del sistema transpadano direttrice Cremona-Mantova», redatto da Società Centro Padane in qualità di promotore dell'opera, come individuato nella d.g.r. 13 dicembre 2002, n. 7/11577;

– che con deliberazione di Giunta 30 dicembre 2003 n. 7/15954 sono state assunte le determinazioni della Conferenza dei servizi che ha approvato a maggioranza, 3 contrari su 43 soggetti con diritto di voto, il progetto preliminare relativo all'autostrada regionale «Integrazione del sistema transpadano direttrice Cremona-Mantova», apponendo, ai sensi dell'art. 19 l.r. 9/2001 – terzo comma, il vincolo di salvaguardia urbanistica;

– che la scelta strategica della programmazione di inserire l'autostrada regionale «Integrazione del sistema transpadano – direttrice Cremona-Mantova» tra le nuove infrastrutture di cui dotare la Regione è stata confermata con la favorevole conclusione dell'iter approvativo del progetto preliminare determinando l'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera;

Dato atto che, con sentenza n. 1658/2004, il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sez. di Brescia, ha parzialmente accolto i ricorsi riuniti n. 1581/2003 e n. 1582/2003, annullando gli atti relativi al progetto preliminare dell'autostrada regionale «Integrazione del sistema transpadano – direttrice Cremona-Mantova», per la tratta «Mantova Nord-Castel d'Ario»;

Dato atto che, valutate le motivazioni della sentenza, la Regione ha adottato i seguenti provvedimenti:

– deliberazione di Giunta 23 dicembre 2004 n. 7/20129 «Ricostruzione del quadro di programmazione delle autostrade regionali con particolare riferimento alla integrazione del sistema transpadano – direttrice Cremona-Mantova», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 17 gennaio 2005, con cui sono stati descritti lo stato di fatto e le modalità operative adottate negli anni per svolgere l'azione di programmazione propria del mandato dell'ente regionale specificando altresì il significato della nozione di direttrice autostradale cui fanno riferimento il r.r. 8 luglio 2002 n. 4 e la d.g.r. 19 luglio 2002 n. 7/9865;

– deliberazione di Giunta 14 gennaio 2005 n. 7/20179, con cui è stato dato mandato a promuovere ricorso avanti il Consiglio di Stato avverso la sopra citata sentenza del TAR Brescia;

Rilevato che, in data 1 febbraio 2005 è stata approvata la legge del Consiglio regionale n. 146, in corso di pubblicazione, che precisa all'art. 3 comma 5, introducendo il comma 1-bis all'art. 6 della l.r. 4 maggio 2001 n. 9, la definizione di direttrice autostradale;

Dato atto che con deliberazione di Giunta 23 dicembre 2004 n. 7/20128 è stata approvata la Convenzione per il conferimento della funzione di soggetto concedente dell'autostrada regionale «Integrazione del sistema transpadano – direttrice Cremona-Mantova» a Infrastrutture Lombarde s.p.a., in ottemperanza alla sequenza di norme e atti regionali, tutti citati nella deliberazione di cui sopra, che si intende qui integralmente richiamata, e che in data 2 febbraio 2005 la stessa Convenzione è stata sottoscritta da Regione Lombardia e Infrastrutture Lombarda s.p.a.;

Evidenziato che la Convenzione, richiamando la sentenza n. 1658/2004 del TAR Brescia, precisa altresì che sono state avviate le azioni volte a salvaguardare la procedura concessoria;

Dato atto che l'espletamento della gara di concessione è stata affidata a Infrastrutture Lombarda s.p.a. che prioritariamente, ai sensi degli artt. 14 e 16 del r.r. 8 luglio 2002 n. 4, concluderà l'esame dei parametri economico-finanziari assunti a base della proposta formulata dal promotore;

Ritenuto di proseguire nella procedura concessoria dando continuità al procedimento di realizzazione dell'infrastruttura, obiettivo strategico per lo sviluppo del territorio, nonché di delineare ulteriori azioni atte a garantire la coerenza dell'intero procedimento soprattutto nei riguardi dei soggetti esterni Enti territoriali compressi;

Tenuto conto che, nell'ambito dell'autostrada regionale «Integrazione del sistema transpadano – direttrice Cremona-Mantova», il tratto Mantova nord-Castel d'Ario ha un'estensione di circa 11 km mentre il tratto Mantova sud-Cremona ha un'estensione di 59 km. Rilevato inoltre che quest'ultimo itinerario si interconnette a Cremona con la A21 Brescia Piacenza, a Bagnolo San Vito (Mantova) con la A22 del Brennero e nel tratto centrale, tra Tornata e Marcaria, con la nuova autostrada del TIBRE il cui progetto preliminare è stato approvato dal CIPE e che l'integrazione dell'autostrada del TIBRE con l'autostrada regionale porta l'itinerario complessivo del tratto Cremona-Mantova sud a 66 km circa;

Tenuto conto, quindi, che i due tratti dell'autostrada regionale sopra specificati hanno ciascuno propria efficacia trasportistica e svolgono anche autonomamente una specifica funzione viabilistica per i territori attraversati;

Verificato, quindi, che è sostenibile procedere separatamente agli atti concessori attivando immediatamente la procedura avviando la gara per l'affidamento della concessione dell'autostrada regionale «Interconnessione del sistema transpadano – direttrice Cremona-Mantova» per il tratto Cremona-Mantova sud;

Verificato conseguentemente che l'affidamento del tratto Mantova nord-Castel d'Ario viene sospeso temporaneamente nelle more della pronuncia del Consiglio di Stato in merito all'appello proposto da Regione Lombardia;

Rilevato che, in caso di pronuncia del Consiglio di Stato favorevole alla Regione Lombardia, il promotore dell'autostrada regionale «Integrazione del sistema transpadano – direttrice Cremona-Mantova» manterrà tale prerogativa al fine di completare la procedura di affidamento nei termini di cui alla deliberazione di Giunta 30 dicembre 2003 n. 7/15954 per l'espletamento della gara per l'affidamento della concessione autostradale della tratta Mantova nord-Castel d'Ario;

Dato atto che, in caso di pronuncia del Consiglio di Stato di diverso contenuto, la Regione dovrà assumere le determinazioni conseguenti;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di dare atto che, a seguito della sentenza TAR Brescia n. 1658/2004 per le motivazioni richiamate in premessa, la Regione procede con gli atti necessari per la realizzazione dell'infrastruttura individuata quale obiettivo strategico e di interesse pubblico per l'ambito territoriale interessato dall'autostrada regionale «Integrazione del sistema transpadano – direttrice Cremona-Mantova» per il tratto Cremona-Mantova sud;

2. di dare atto che, per il tratto Mantova nord-Castel d'Ario della direttrice autostradale in questione, la procedura è sospesa fino a pronuncia del Consiglio di Stato sull'appello proposto da Regione Lombardia avverso la sentenza TAR Brescia;

3. di dare atto che, in caso di pronuncia del Consiglio di Stato favorevole alla Regione Lombardia, il promotore dell'autostrada regionale «Integrazione del sistema transpadano – direttrice Cremona-Mantova» manterrà tale prerogativa al fine di completare la procedura di affidamento nei termini di cui alla deliberazione di Giunta 30 dicembre 2003 n. 7/15954 per l'espletamento della gara per l'affidamento della concessione autostradale della tratta Mantova nord-Castel d'Ario;

4. di dare atto che, in caso di pronuncia del Consiglio di Stato di diverso contenuto, la Regione dovrà assumere le determinazioni conseguenti;

5. di trasmettere il presente provvedimento a Infrastrutture Lombarda s.p.a. al fine di dare prosecuzione alla procedura di concessione dell'autostrada regionale «Integrazione del sistema transpadano – direttrice Cremona-Mantova» nei termini descritti nei punti precedenti;

6. di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20050132)

D.g.r. 16 febbraio 2005 - n. 7/20839

Modifica alla d.g.r. 13096 del 16 maggio 2003: materia di schema di bilancio delle ALER – Allegati illustrativi del bilancio

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. n. 13/1996 «Norme per il riordino degli enti di

edilizia residenziale ed istituzione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER)», in particolare l'art. 16, comma 3, che prevede che la Giunta regionale adotta uno schema-tipo di bilancio di esercizio e di previsione ai fini di uniformità gestionale delle ALER;

Vista la d.c.r. n. 1 del 10 febbraio 2004 «Regolamento "Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'art. 3 comma 41 lett. m) della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 e dell'art. 3 comma 10 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6"»;

Vista la d.g.r. n. 13046 del 16 maggio 2003 concernente «Approvazione dello schema di bilancio, del piano dei conti e dello schema di regolamento di contabilità in sostituzione di pari atti assunti con la d.g.r. n. 23743 del 30 dicembre 1996»;

Vista la d.g.r. n. 7/19904 del 16 dicembre 2004 concernente l'approvazione dello schema di contratto di locazione, manuale d'uso degli alloggi, manuale delle ripartizioni manutenzioni, ai sensi dall'art. 29, del Regolamento regionale del 10 febbraio 2004, n. 1.

Rilevato che in occasione del controllo e delle elaborazioni dei bilanci delle ALER volte ad ottenere degli indici che interpretino le varie situazioni aziendali da un punto di vista economico, finanziario e patrimoniale, al fine di conoscere l'azione delle ALER e conseguentemente formulare gli indirizzi regionali, sono emerse difformità in ordine alla rappresentazione in bilancio di voci. Tali difformità non inficiano i bilanci stessi i quali, per altro, sono stati effettivamente certificati dalle società di revisione, secondo quanto previsto dal regolamento regionale di contabilità di cui alla d.g.r. n. 13046 del 16 maggio 2003, ma non consentono un'agile verifica dell'operato;

Tenuto conto che i bilanci devono avere anche la funzione di fornire alla Regione dati e informazioni confrontabili, base di riferimento per la successiva elaborazione di indicatori di efficienza ed efficacia ed è pertanto necessario rendere omogenei contenuti e voci dei bilanci delle diverse ALER;

Considerato che la Struttura già in occasione di esame dei bilanci di cui all'art. 17 della l.r. 13/96 ha formulato alle ALER rilievi ed osservazioni in merito ai bilanci stessi ed in particolare riguardo alla necessità di una migliore lettura e rappresentazione dei dati contabili;

Considerata la necessità da parte della Struttura competente di predisporre un nuovo Allegato di riallocazione al Bilancio, con fini di riclassificazione ed omogeneizzazione dei dati contabili, per consentire l'elaborazione dei dati richiesti dalle disposizioni regionali;

Considerato che tutte le ALER, attraverso la loro associazione Federcasa Lombardia, hanno elaborato una proposta che consente di superare le citate difficoltà per fornire alla Regione dei valori uniformi del Conto Economico utili ad un corretto confronto interaziendale e base per la successiva predisposizione degli «Indici di Bilancio»;

Considerato che tale proposta consiste nella predisposizione di un «Allegato di Riallocazione», logicamente e temporalmente successivo a quelli obbligatori previsti dal codice civile e, secondo quanto previsto dall'art. 16 della l.r. n. 13/1996, che precede quelli richiesti dalla Regione con la d.g.r. n. 13046/2003, i quali dovranno essere compilati con le risultanze del conto riallocato;

Considerato che la proposta di cui sopra corrisponde alle richieste della Struttura;

Considerato che tale elaborato di riallocazione delle poste di bilancio evidenzierà un risultato differenziale, utile o perdita, che in ogni caso non potrà differire da quello risultante dal Conto Economico approvato dal Consiglio di amministrazione dell'ALER e certificato dalla Società di Revisione Contabile, come previsto dall'art. 25 dello Schema di regolamento di contabilità delle ALER, di cui alla citata d.g.r. n. 13046/2003;

Considerato necessario che quanto proposto dall'Associazione delle ALER-Federcasa Lombardia, così come integrato dalla Struttura, venga inserito nei prospetti ed allegati della parte 5 dello Schema di bilancio di previsione e di esercizio dell'Allegato 1, della d.g.r. n. 13046/2003 con conseguente aggiornamento e sostituzione del citato punto 5;

Considerato altresì che il manuale delle ripartizioni delle manutenzioni parte integrante della d.g.r. n. 19904/2004 sostituisce il punto 6 dell'Allegato 1 della d.g.r. n. 13046/2003 con conseguente abrogazione del medesimo punto 6;

Considerato che gli atti contabili e gli allegati devono essere trasmessi anche con sistemi informatici per consentire l'esercizio di vigilanza e controllo sugli atti contabili, come previsto dall'art. 17 della l.r. n. 13/1996;

Rilevato che quanto proposto nell'Allegato A consente, a partire dal Rendiconto dell'esercizio 2004, di superare le difficoltà di comportamento contabile in uso nelle Aziende, agevolando l'interpretazione dei Bilanci da parte della Regione Lombardia e il raffronto tra l'operato delle varie Aziende;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. Di approvare, ai sensi della legge regionale 10 giugno 1996, n. 13, art. 16, l'Allegato A di sostituzione del punto 5 dell'Allegato 1 della d.g.r. n. 13046 del 16 maggio 2003, parte integrante e sostanziale della presente delibera.

2. Di abrogare il punto 6 dell'Allegato 1 della d.g.r. n. 13046 del 16 maggio 2003.

3. Di confermare quanto stabilito dall'art. 25 dello Schema di regolamento di contabilità delle ALER, di cui alla d.g.r. n. 13046/2003 e cioè che i bilanci devono essere certificati da una società di revisione.

4. Di confermare il punto 3 della delibera del d.g.r. n. 13046/2003 a decorrere dall'esercizio 2004 per la trasmissione in via informatica degli atti contabili delle ALER.

Di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

**Il presente Allegato A sostituisce la Parte 5
della d.g.r. n. 13046 del 16.05.2003**

Prospetti allegati al bilancio di esercizio e previsione delle ALER:

- Prospetto n. 1** - Riallocazione dei valori del conto economico
- Prospetto n. 2** - Conto economico per attività istituzionali;
- Prospetto n. 3** - Prospetto dimostrativo dell'equilibrio tra costi e ricavi dell'attività di manutenzione e amministrazione della gestione immobiliare ad uso abitativo;
- Prospetto n. 4** - Raggiungimento dell'equilibrio costi-ricavi di gestione degli alloggi di e.r.p;
- Prospetto n. 5** - Prospetto finanziario delle variazioni della disponibilità monetaria netta (solo per bilancio di esercizio);
- Prospetto n. 6** - Entrate da canoni di locazione per titolo giuridico
- Prospetto n. 7** - Entrate da canoni di locazione secondo le fasce di reddito;
- Prospetto n. 8** - Prospetto consuntivo della morosità d'esercizio e consolidata sui soli canoni di locazione (solo per il bilancio di esercizio)
- Prospetto n. 9** - Numero dipendenti e costi per attività;
- Prospetto n. 10** - Prospetto dell'utilizzo del patrimonio di erp dell'ALER;
- Prospetto n. 11** - E' richiesto per il solo bilancio di previsione il Piano Triennale-Annuale dell'ALER, art. 14 della legge n. 109/1994;

Schema a titolo esemplificativo della riallocazione del piano dei conti economici per la compilazione del Prospetto n. 1 DA NON RIPORTARE NEI BILANCI

Prospetto n. 1: Riallocazione dei valori del conto economico ai fini della compilazione dei prospetti 2-3-4		
CONTTO ECONOMICO		
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
2) Variazioni di rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi	-	
<i>a) rimborsi e proventi diversi</i>		
<i>b) rimborsi per Gestione Speciale</i>		
<i>c) contributi in conto esercizio</i>		
Totale valore della produzione (A)		-
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
7) Per servizi		
8) Per godimento di beni di terzi		
9) Per il personale:	-	
<i>a) salari e stipendi</i>		
<i>b) oneri sociali</i>		
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>		
<i>d) trattamento di quiescenza e simili</i>		
<i>e) altri costi</i>		
10) Ammortamenti e svalutazioni	-	
<i>a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>		
<i>b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>		
<i>c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>		
<i>d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide</i>		
11) Variaz. delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione		
Totale costi della produzione (B)		-
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		-

Prospetto n. 2 – Conto economico per attività istituzionali – anno 200.....

NOTA BENE - Dopo il risultato lordo di gestione, inserire solo valori con segno + salvo che sia indicato il segno (+ / -)

	VOCI	Gestione stabili			
		2	3	4	5=2+3+4
	1	Amministrazione stabili	Manutenzione ordinaria stabili	Servizi a rimborso	Totale
1	Valore produzione				
2	Ricavi delle vendite	0	0	0	0
3	Canoni di locazione	0	0	0	0
4	Canoni diversi	0	0	0	0
5	Rimborsi e proventi per man. e amm. stabili	0	0	0	0
6	Corrispettivi diversi	0	0	0	0
7	Variazione dei prodotti e semilavorati (+ / -)	0	0	0	0
8	Variazione dei lavori in corso su ordinazione (+ / -)	0	0	0	0
9	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
10	Rimborsi e proventi diversi	0	0	0	0
11	Rimborsi ex gestione speciale	0	0	0	0
12	Contributi in c/esercizio	0	0	0	0
13	Totale valore della produzione	0	0	0	0
14	Costo della produzione				
15	Costi per materie prime e di merci	0	0	0	0
16	Per servizi	0	0	0	0
17	Per il godimento di beni di terzi	0	0	0	0
18	Per il personale	0	0	0	0
19	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0
20	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0	0	0	0
21	Svalutazione delle immobilizzazioni	0	0	0	0
22	Svalutazione crediti att. Circol. e disp.tà liquide	0	0	0	0
23	Variaz. delle riman. di materie e di merci (+ / -)	0	0	0	0
24	Accantonamenti per rischi	0	0	0	0
25	Altri accantonamenti	0	0	0	0
26	Oneri diversi di gestione (esclusa ICI)	0	0	0	0
27	0,5% valore locativo	0	0	0	0
28	ICI	0	0	0	0
29	Totale costo della produzione	0	0	0	0
30	A - B - Risultato lordo di gestione	0	0	0	0
31	Proventi finanziari (tutti i valori con segno +)	0	0	0	0
32	Proventi da partecipazione	0	0	0	0
33	Altri proventi finanziari	0	0	0	0
34	Oneri finanziari (tutti i valori con segno +)	0	0	0	0
35	Int. e altri on. fin verso imprese contr., coll., e altri	0	0	0	0
36	Interessi bancari	0	0	0	0
37	Interessi su altri debiti	0	0	0	0
38	interessi su mutui	0	0	0	0
39	Interessi ed oneri diversi	0	0	0	0
40	Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
41	Rivalutazioni (valori con segno +)	0	0	0	0
42	Svalutazioni (N. B. valore con segno +)	0	0	0	0
43	Proventi straordinari(tutti i val. con segno +)	0	0	0	0
44	Plusvalenze da alienazione di beni ptrimoniali	0	0	0	0
45	Sopravvenienze attive/insussistenze pasive	0	0	0	0
46	Quota contributo in conto capitale	0	0	0	0
47	Altri proventi straordinari	0	0	0	0
48	Oneri straordinari (tutti i valori con segno +)	0	0	0	0
49	Minusvalenze da alienazione di beni patrimoniali	0	0	0	0
50	Sopravvenienze passive/insussistenze attive	0	0	0	0
51	Altri oneri straordinari (al netto dello 0,5%)	0	0	0	0
52	Imposte (IRPEG e IRAP) (segno +)	0	0	0	0
53	Risultato di esercizio	0	0	0	0
54	Prospetto di calcolo automatico - Non sovrascrivere				
55	Percentuale di imputazione servizi generali B)				
56	Ris. Servizi Gen.li imputato agli altri servizi	0	0	0	0
57	Risultato di es. rettificato da servizi generali	0	0	0	0

A) amministrazione condomini; gestioni c/terzi: esempio produzione-costi Comuni secondo la convenzione; assegnazioni (esempio: ex art. 6 della l.r n. 91/83); gestione speciale (esempio: 0,50%); L. 560/93 (vendite)

B) i criteri di ripartizione delle spese generali secondo la percentuale di spesa del personale sul totale detratti i servizi generali

Prospetto 3 - Prospetto dimostrativo dell'equilibrio tra costi e ricavi dell'attività di manutenzione e amministrazione della gestione immobiliare ad uso abitativo

NOTA BENE - I valori delle colonne 2, 3 e 4 sono ripresi in automatico dal prospetto del foglio. Dopo il risultato lordo di gestione, inserire solo valori con segno +

	VOCI 1	Gestione stabili				Rettifiche della gestione stabili					
		2 Ammini- strazione stabili	3 Manuten- zione stabili	4 Servizi a rimborso	5=2+3+4 Totale	6 Unità diverse			9 Allog. art. 1, c. 3, lett. b), n. 1/2004		
						7 ammini- straz.	8 manutenz.	10 Servizi a rimborso	11 amministraz.	12 manutenz.	13 Servizi a rimborso
1	Valore produzione										
2	Ricavi delle vendite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Canoni di locazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Canoni diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rimborsi e proventi per man. e amm. stabili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Corrispettivi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Variazione dei prodotti e semilavorati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Rimborsi e proventi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Rimborsi ex gestione speciale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Contributi in c/esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Totale valore della produzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Costo della produzione										
15	Costi per materie prime e di merci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Per servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Per il godimento di beni di terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Per il personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Svalutazione delle immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Svalutazione crediti att. Circol. e disp.tà liquide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Variazione delle rimanenze di materie e di merci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Accantonamenti per rischi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Altri accantonamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Oneri diversi di gestione (esclusa ici)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	di cui : 0,5% valore locativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ICI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Totale costo della produzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	A - B - Risultato lordo di gestione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Proventi finanziari (tutti i valori con segno +)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Proventi da partecipazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Altri proventi finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Oneri finanziari (tutti i valori con segno +)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Int. e altri on. fin verso imprese contr., coll., e altri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Interessi bancari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Interessi su altri debiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	interessi su mutui	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Interessi ed oneri diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Rivalutazioni (valore con segno +)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Svalutazioni (N. B. anche questo valore con segno +)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Proventi straordinari(tutti i val. con segno +)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Plusvalenze da alienazione di beni ptrimoniali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Sopravvenienze attive/insussistenze passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Quota contributo in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Altri proventi straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Oneri straordinari (tutti i valori con segno +)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Minusvalenze da alienazione di beni patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Sopravvenienze passive/insussistenze attive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Altri oneri straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Imposte sul reddito dell'es. (segno +)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Quota servizi generali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Risultato di esercizio compreso servizi generali	0	0	0	0						

**PROSPETTO N.4: RAGGIUNGIMENTO DELL'EQUILIBRIO COSTI-RICAVI DI GESTIONE
DEGLI ALLOGGI DI E.R.P. anno:**

	Voci	n. delle voci del prospetto 3	Importo in euro	percentuali	valori a mq
RICAVI	1	Valore di produzione:			
	2	Canoni di locazione	riga 3, col. 21	0,00	
	3	Rimborsi e proventi per manutenzione e amministrazione stabili e proventi diversi e corrispettivi diversi	riga 5, 6, 10, col. 21	0,00	
	4	contributi in c/esercizio	riga 12, col. 21	0,00	
	5	Totale valore della produzione		0,00	
COSTI	6	Costo della produzione meno oneri diversi di gestione- o,50%-ICI			
	7	amministrazioni stabili	riga 29-26-27-28, col. 18	0,00	
	8	manutenzione ORDINARIA stabili	riga 29, col. 19	0,00	
	9	servizi a rimborso	riga 29, col. 20	0,00	
	10	Totale parziale costi 1 (7 + 8 + 9)		0,00	
	11	Oneri diversi di gestione	riga 26, col. 18	0,00	
	12	Valore locativo (0,50%)	riga 27, col. 18	0,00	
	13	I.C.I.	riga 28, col. 18	0,00	
	14	Imposte (IRPEG + IRAP)	riga 52, col. 18	0,00	
	15	Totale parziale costi 2 (11 + 12 + 13 + 14)		0,00	
	16	Quota servizi generali	riga 53, col. 18	0,00	
	17	TOTALE COSTI (10 + 15 + 16)		0,00	
18	DIFFERENZA TRA RICAVI E COSTI (5 - 17)		0,00		
PROSPETTO DELL'EQUILIBRIO RICAVI - COSTI A EURO/MQ					
19	Superficie alloggi e.r.p.				0,00
20	RICAVI a euro/mq (5/ 19)		Ricavi a mq		
21	COSTI a euro/mq (17 / 19)		costi a mq		
22	DIFFERENZA TRA RICAVI E COSTI a euro/mq (18 / 19)		differenza ricavi - costi a mq		

**PROSPETTO N. 5 - PROSPETTO FINANZIARIO DELLE VARIAZIONI DELLA
DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA (solo per il bilancio di ESERCIZIO)**

FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI ESERCIZIO		
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	più	0,00
AMMORTAMENTI	più	0,00
SVALUTAZIONI - RIVALUTAZIONI IN ESERCIZIO	più/meno	0,00
VARIAZIONE NETTA DEL T.F.R.	più	0,00
VARIAZIONE NETTA DEI FONDI RISCHI E ONERI	più	0,00
VARIAZIONE NELLE RIMANENZE	meno/più	0,00
VARIAZIONE NEI CREDITI A BREVE, NEI RATEI E RISCONTI ATTIVI	meno/più	0,00
VARIAZIONE NEI DEBITI A BREVE, NEI RATEI E RISCONTI PASSIVI	meno/più	0,00
Altro:		0,00
FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI ESERCIZIO		
0,00		
FLUSSO MONETARIO IN USCITA DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO IN IMMOBILIZZAZIONI		
IMMATERIALI (variazione in incremento)	meno	0,00
MATERIALI (variazione in incremento)	meno	0,00
FINANZIARIE (variazione in incremento)	meno	0,00
Altro:		0,00
FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO IN IMMOBILIZZAZIONI		
0,00		
FLUSSO MONETARIO IN ENTRATA PER DISINVESTIMENTI O RIMBORSI DI IMMOBILIZZAZIONI:		
IMMATERIALI (variazione in diminuzione)	più	0,00
MATERIALI (variazione in diminuzione)	più	0,00
FINANZIARIE (variazione in diminuzione)	più	0,00
Altro:		0,00
FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO IN IMMOBILIZZAZIONI		
0,00		
FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
ACCENSIONE DI NUOVI FINANZIAMENTI	più	0,00
CONFERIMENTO DEI SOCI A PAGAMENTO	più	0,00
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE	più	0,00
RIMBORSI DI FINANZIAMENTI	meno	0,00
RIMBORSI DI CAPITALE PROPRIO AI SOCI	meno	0,00
Altro:		
FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
0,00		
DISTRIBUZIONE DI UTILI	meno	
FLUSSO MONETARIO NETTO DEL PERIODO		
0,00		
DISPONIBILITA' MONETARIA INIZIALE	più	1,00
DISPONIBILITA' MONETARIA NETTA FINALE		1,00

**PROSPETTO N. 6: PROSPETTO DELLE ENTRATE DA CANONI DI LOCAZIONE
PER TITOLO GIURIDICO**

	Titolo giuridico come da reg. reg. n. 1/2004	numero alloggi	superficie convenzionale in mq	canoni di affitto alloggi (competenza)	canone affitto medio per alloggio all'anno (5/3)	canone affitto medio per alloggio mensile (6/12)	canone affitto medio annuo per mq (5/4)	canone affitto medio mensile per mq (8/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ALER: alloggi erp art. 1, c. 3, lett. a)							
2	con contratto							
3	senza contratto: <i>specificare le singole tipologie</i>							
4								
5								
6								
7	sfitti							
8	Totale	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	STATO: alloggi erp art. 1, c. 3, lett. a)							
10	con contratto							
11	senza contratto: <i>specificare le singole tipologie</i>							
12								
13	sfitti							
14	Totale	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTALE (8 + 14)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16								
17	COMUNI: alloggi erp art. 1, c. 3, lett. a)							
18	con contratto							
19	senza contratto: <i>specificare le singole tipologie</i>							
20								
21	sfitti							
22	Totale	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	TOTALE (17 + 26)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Immobili residenziali ALER							
25	alloggi art. 1, c. 3 lett. b) canone moderato, locazione temporanea							
26	agevolata, 179/92, esclusi, non profit, ecc							
27	altri canoni							
28	Totale immobili residenziali	0	0	0				
29	ALER: posti auto e box							
30	ALER: attività commerciali							
31	Totale immobili NON residenziali	0	0,00	0,00				
32	Comuni-Altri non residenziale	0	0,00	0,00				
33	TOTALE (27 + 28 + 31 + 32)	0	0,00	0,00				

**PROSPETTO N. 7: ENTRATE DA CANONI DI LOCAZIONE
SECONDO LE FASCE DI REDDITO**

	Limiti di reddito della fascia	fascia	% equo canone	numero alloggi	superficie convenzionale in mq	canoni di competenza	canone affitto medio per alloggio all'anno (7/5)	canone affitto medio per alloggio mensile (8/12)	canone affitto medio per mq (7/6)	superficie media per alloggio (6/5)	costi al mq	costo medio per alloggio	differenza media per alloggio tra canone e costo nell'anno	differenza media per alloggio tra canone e costo a mq
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		1												
2		2												
3		3												
4		4												
5		5												
6		6												
7		7												
8		8												
9		9												
10		10												
11	Totale			0	0,00	0,00								
12	non rispondenti													
13	doc. incompleta													
14	senza contratto:													
15														
16														
17														
18														
19	Totale			0	0,00	0,00								
20	sfitte (1):													
21														
22														
23														
24														
25	Totale			0	0,00									
26	TOTALE			0	0,00	0,00	6							

1) specificare le motivazioni nel riquadro

ALER DI : ANNO : 200

PROSPETTO N. 9: NUMERO DIPENDENTI E COSTI PER ATTIVITA'

ALER	Amministrazione stabili			Manutenzione Stabili			Servizi a rimborso		
	n. dipendenti	costo dei dipendenti	costo medio dipendente	n. dipendenti	costo dei dipendenti	costo medio dipendente	n. dipendenti	costo dei dipendenti	costo medio dipendente
Direttore G.									
Dirigenti:									
Quadri:									
Livello A:									
Livello B:									
Livello C:									
Livello D									
TOTALE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Operai									
Custodi/altri									
TOTALE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
A)	Personale addetto a: amministrazione condomini; gestioni c/terzi: esempio Comuni secondo la convenzione; assegnazioni (esempio: ex art. 6 della l.r n. 91/83); gestione speciale (esempio: 0,50%); L. 560/93 (vendite)-ved. allegato 1 "Altre gestioni" per imputazione valori-costi di produzione-								
B)	Direttore Generale + segreteria + contabilità (ragioneria) + addetti ai servizi generali								

PROPSETTO N. 11/4: Tabella Piano Triennale ALER di									
Programmi con finanziamenti FRISL									
q.re/località	lotto/via	canale di finanziamento	tip. intervento	avanzamento stato	% (*)	costo compl. in Euro / 1000	2003	2004	2005
				TOTALE	=	0	0	0	0
(*) LEGENDA									
C = Collaudo									
35 = Percentuale dello stato di avanzamento									
E = Esecuzione									
A = Appalto									
PG = Progetto									
P = Programma									

PROSPETTO N. 11/8: Tabella Piano Triennale ALER di Sintesi per tipologia di intervento				
tip. intervento	costo compl. in Euro / 1000	2003	2004	2005
manutenzione straordinaria (comprensiva di tutte le varie tipologie)				
nuove costruzioni (comprensiva di tutte le varie tipologie)				
recupero				
P.R.U./nuova costruzione				
P.R.U./recupero				
progr.sperim.sottotetti protocollo d'intesa				
abbattimento barriere				
altre tipologie:				
TOTALE	0	0	0	0

Schema a titolo esemplificativo della riallocazione del piano dei conti economici per la compilazione del Prospetto n. 1

Le ALER con la formazione del bilancio consuntivo predisposto secondo lo schema previsto dall'art. 2423 e seguenti del Codice Civile e del bilancio preventivo, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 16 e 17 della legge regionale n. 13/1996, provvederanno successivamente alla riallocazione delle poste di bilancio, che evidenzino un risultato differenziale, utile o perdita, che in ogni caso non potrà differire da quello risultante dal Conto Economico approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ALER e certificato dalla Società di Revisione Contabile, come previsto dall'art. 25 dello Schema di regolamento di contabilità delle ALER, di cui alla citata d.g.r. n. 13046/2003.

Fatti salvi i bilanci d'esercizio e di preventivo obbligatori, previsti dal codice civile e, secondo quanto previsto dall'art. 16 della l.r. n. 13/1996, l'ALER predisporrà secondo lo schema sotto riportato la riallocazione delle poste di bilancio per la predisposizione dei prospetti di sintesi dei bilanci stessi.

L'Allegato di riallocazione del piano del Conto Economico farà riferimento alle seguenti riclassifiche:

- a) I risconti passivi pluriennali (sono relativi ai contributi per l'edilizia sovvenzionata in diritto di superficie, a totale carico dello Stato e per la parte del cofinanziamento Regionale) non vanno compresi fra i debiti, ma tra le "Riserve";
- b) Il conto della Banca d'Italia che riporta i fondi giacenti per le destinazioni delle Leggi 457 e 513, e il relativo debito vanno esclusi dal conteggio delle attività e delle passività;
- c) Il conto corrente con i fondi L. 560/93 è classificato nelle disponibilità liquide, pertanto il corrispondente debito va indicato tra i debiti a breve;
- d) I fondi della L.457/78 vanno compresi invece fra i debiti e i crediti a lungo termine.

Per quanto riguarda il Conto Economico si stabilisce che:

RICAVI

1. nella voce Rimborsi e proventi per amministrazione stabili vanno compresi i ricavi per i servizi a rimborso (riallocare eventualmente dai conti del patrimonio),
2. nella voce Ricavi delle vendite e prestazioni il prezzo delle vendite di alloggi merce va rilevato soltanto alla stipula del rogito,
3. nella voce Contributi in conto esercizio dello stato non riportare il contributo per iva indetraibile su costruzioni in locazione, va compensato direttamente con la voce di costo relativa,
4. le plusvalenze per l'alienazione degli alloggi ex l. 560/93 e i proventi per cessione del diritto di prelazione vanno allocati nei Proventi straordinari.

COSTI

1. il comportamento da adottare per la rilevazione delle spese di manutenzione è il seguente:
 - a. manutenzione ordinaria - va rilevata nel conto Spese di manutenzione degli stabili,
 - b. manutenzione straordinaria - da imputare direttamente alla voce Patrimoniale degli Immobili;
 - c. nella voce di ricavo Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni vanno riportate solo le competenze tecniche eventualmente riconosciute su alcuni lavori di manutenzione straordinaria ed eventuali capitalizzazioni di lavori effettuati con lavoratori direttamente dipendenti dall'Aler,
2. Spese per servizi a rimborso: vale quanto detto per i ricavi,
3. Imposte e tasse dell'esercizio: l'IVA pro-rata indetraibile non deve comparire poiché va attribuita alle singole voci di costo.

A titolo esemplificativo è stato riportato il piano dei conti economici conforme a quello approvato con regolamento di contabilità, non comprende evidentemente tutti i sottoconti che ogni A.L.E.R. ha ritenuto opportuno aprire per un maggior dettaglio.

4	RICAVI	
41	VALORE DELLA PRODUZIONE	
4101	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	
410101	RICAVI DELLE VENDITE	
	Ricavi delle vendite di edil. Agev. E/o conv.	<i>Prezzo di vendita delle unità relative a interventi di edilizia destinati alla vendita da rilevarsi al momento del rogito</i>
	Ricavi delle vendite di altro tipo	
410102	CANONI DI LOCAZIONE	
	Canoni alloggi propr. Contr. con c. Stato	
	Canoni alloggi propr. Contr. con c. altri enti	
	Canoni alloggi propr. Costr. senza contributo	
	Canoni locali di proprietà adib. ad uso diverso	
	Canoni alloggi in locaz. di propr. dello Stato	
	Indennità di occupazione di alloggi senza titolo	
	Canoni alloggi art. 1 comma 3 lett. b) al Reg. Regionale n. 1/2004	<i>Locazione temporanea canone moderato POR ed altri</i>
	Canoni alloggi dei Comuni	
410103	CANONI DIVERSI	
	Affitti delle aree	
	Altri proventi	
410104	RIMBORSI E PROVENTI PER AMMINISTRAZIONE STABILI	
	Quote amministrazione alloggi ceduti in prop.	
	Quote amministrazione locali ceduti in prop.	
	Quote amministrazione alloggi gestiti c/terzi	
	Compensi per gestioni condominiali	
	Compensi diversi	<i>Comprende il compenso per la gestione dei servizi a rimborso</i>
	Rimborsi bollettazione e riscossione canoni	
	Rimborso per stipulazione contratti	<i>50% imposta di bollo e di registro dei contratti di locazione a carico inquilini</i>
	Compensi per contabilizzazione rientri g.s.	
	Proventi per sanzioni amministrative utenti	
	Rimborsi per procedimenti legali	
	Rimborsi per funzionamento commissione alloggi	
	Rimborsi per procedimento di sfratto	
410105	RIMBORSI E PROVENTI PER MANUTENZIONE STABILI	
	Rimborsi per esecuzione lavori di miglioria e danni	
	Rimborsi per opere di manutenzione da proprietari	<i>Comprende i recuperi dei costi di manutenzione a carico degli inquilini</i>
	Quote manutenzione alloggi gestiti c/terzi	
	Compensi tecnici per manutenz. Stabili c/terzi	
410106	CORRISPETTIVI DIVERSI	
	Compensi per interventi di recupero dei comuni	
	Compensi per altri interventi	
	Proventi per progettazione	
	Corrispettivi per servizi a rimborso	
4102	VARIAZIONE DEI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZ. SEMILAV. E FINITI	
410201	VARIAZIONE COSTRUZIONI IN CORSO PER LA VENDITA	
	Variatione costruzioni in corso per la vendita	<i>Secondo i principi contabili questo conto viene movimentato a seguito delle variazioni intervenute nelle rimanenze dei beni destinati alla vendita, si sottolinea che nella valutazione delle rimanenze finali verrà compreso l'importo delle spese tecniche</i>
410202	VARIAZIONE SEMILAVORATI	
	Variatione semilavorati	

410203	VARIAZIONE FABBRICATI ULTIMATI PER LA VENDITA	
	Variazione fabbricati ultimati per la vendita	<i>Secondo i principi contabili questo conto viene movimentato a seguito delle variazioni intervenute nelle rimanenze dei beni destinati alla vendita, si sottolinea che nella valutazione delle rimanenze finali verrà compreso l'importo delle spese tecniche</i>
4103	VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	
410301	VARIAZIONE INTERVENTI EDILIZIA IN CORSO PER C/TERZI	
	Variazione interventi edilizia in corso per conto terzi	
4104	INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	
410401	CAPITALIZZAZIONE COSTI ATTIVITA' TECNICA	
	Compensi per interventi costruttivi	
	Compensi per interventi di risanamento e ristrutturaz.	
	Compensi per realizzazione servizi residenziali	
	Compensi per interventi di manutenzione straor.	
4105	ALTRI RICAVI E PROVENTI	
410501	RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI	
	Recupero spese istruttoria pratiche diverse	
	Recupero spese dalla federcasa	
	Rimborsi da assicurazione per danni ai fabbricati	
	Rimborsi da assicurazioni per danni ai dipendenti	
	Diritti di segreteria per stipula contratti	
	Altri proventi e ricavi diversi	
	Arrotondamenti	
410502	RIMBORSI PER GESTIONE SPECIALE	
	Rate amm.to muti con il contr. dello Stato	
	Invim su alloggi e locali ceduti	
	Rimborsi tecnici diversi	
410503	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DELLO STATO	
	Contributi in conto interessi	
	Contributi per inter. manut. alloggi di proprietà	
	Contributi per altre attività istituzionali	
	Contributi c/eser. a copertura amm.to finanziario	
	Contributi c/eser. a copertura iva indetraibile cantieri	<i>Nel caso in cui l'IVA non venga capitalizzata</i>
410504	CONTRIBUTI IN C/ ESERCIZIO DI ALTRI ENTI	
	Contributi in c/interessi	
	Contributi per inter. manut.alloggi di proprietà	
	Contributi per altre attività istituzionali	<i>Comprende il contributo erogato dal Cassiere</i>
43	PROVENTI FINANZIARI	
4315	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	
431501	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE	
	Proventi da partecipazione in imprese controllate	
431502	PROVENTI DA PARTECIPAZIONE IN IMPRESE COLLEGATE	
	Proventi da partecipazioni in imprese collegate	
431503	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DA ALTRE IMPRESE	
	Proventi da partecipazioni ad altre imprese	
4316	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	
431601	PROVENTI FINANZIARI DA CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI	
	Interessi da assegnatari di alloggi in futura vendita	
	Interessi da cess.ri di alloggi ceduti contr. Con. C.s	
	Interessi da cess.ri di alloggi ceduti costr. Con contr. Altri Enti	
	Interessi da cess.ri di alloggi ceduti costr. Senza contrib.	
	Interessi da cess.ri di alloggi e locali dello stato ceduti	
	Interessi da cess.ri di alloggi di edil. agev.e/o conv.	
	Interessi da cess.ri di altri immobili ceduti	
431602	PROVENTI FINANZIARI DA TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI	
	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	

431603	PROVENTI FINANZIARI DA TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE	
	Proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante	
431604	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	
	Proventi finanziari diversi da imprese controllate	
	Proventi finanziari diversi da imprese collegate	
	Interessi attivi su mutui da erogare	
	Interessi attivi presso banche	
	Interessi attivi presso l'amministrazione postale	
	Interessi attivi presso la tesoreria provinciale	
	Interessi da ass.ri e cess.ri per dilazione debiti	
	Indennità di mora su canoni e partite diverse scadute	
	Interessi attivi diversi	
	Rivalutazione credito di imposta su TFR	
44	RETTIFICHE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
4418	RIVALUTAZIONI	
441801	RIVALUTAZIONI DI PARTECIPAZIONI	
	Rivalutazioni di partecipazioni	
441802	RIVALUTAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	
	Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie	
441803	RIVALUTAZIONE DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE	
	Rivalutazione di titoli iscritti nell'attivo circolante	
45	PROVENTI STRAORDINARI	
4520	PROVENTI STRAORDINARI	
452001	PLUSVALENZE PATRIMONIALI DA ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	
	Plusvalenze di alloggi e locali costruiti con c.s.	<i>Plusvalenze derivanti dalle vendite ex L. 560/93</i>
	Plusvalenze di alloggi e locali costruiti con contr. Altri enti	
	Plusvalenze di alloggi e locali costruiti senza contributo	
	Plusvalenze di immobili diversi	
	Plusvalenze da alienazione di beni mobili	
452002	SOPRAVVENIENZE ATTIVE /INSUSSISTENZE PASSIVE	
	Sopravvenienze attive da canoni anni precedenti	
	Sopravvenienze attive diverse	<i>Comprende la quota di IVA detraibile relativa agli interventi edilizi finanziati</i>
	Insussistenze passive	
452003	QUOTA CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	<i>Non più utilizzabile (vedi conto 40503004)</i>
	Quota contributi in c/capitale	
452004	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	
	Riscatto diritto di prelazione l.513/77	<i>Il ricavo del diritto di prelazione e il relativo costo vengono rilevati rispettivamente tra i proventi e gli oneri straordinari.</i>
5	COSTI	
52	COSTI DI PRODUZIONE	
5206	COSTI DELLA PRODUZ. DELLE MATERIE PRIME, SUSS. , DI CONSUMO E MERCI	
520601	COSTI DI ACQUISTO DI MATERIALI EDILI E VARI	
	Costi di acquisto di materiali edili	
520602	TERRENI PER L'EDILIZIA DA VENDERE	
	Terreni per l'edilizia da vendere	
520603	FORNITURE E APPALTI PER EDILIZIA DA VENDERE	
520604	ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO	
	Attrezzature e materiali di consumo	
520605	VARIAZIONI DI ACQUISTI PER RESI, ABBUONI E PREMI ATTIVI	
	Variazione di acquisti per resi ,abbuoni e premi attivi	
5207	COSTI PER SERVIZI	
520701	SPESE GENERALI	
	Indennità, compensi e rimborsi ad amm.ri e sindaci	
	Spese di rappresentanza	

	Affitti e spese servizi e manutenzione uffici	
	Postali e telefoniche	
	Cancelleria, stampati e pubblicazioni	
	Gestione automezzi	
	Manutenzione macchine da scrivere e da calcolo	
	Gestione sistema informativo	
	Contributi associativi diversi	
	Partecipazione a corsi, seminari e convegni	
	Consulenze e prestazioni professionali	
	Spese su depositi bancari e postali	
	Altre spese generali	
	Rimborsi e indennità kilomtrica	<i>I costi per buoni pasto, mense, rimborsi km, assunzione del personale ecc. rientrano nella voce B7</i>
	Buoni pasto	
	Spese per pubblicità	
	Spese per il personale (medico, polizze, ecc.)	
	Arrotondamenti	
	Costi assunzione personale	
520702	SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI	
	Assicurazione stabili	
	Bollettazione e riscossione canoni	
	Stipulazione contratti di affitto	
	Procedimenti legali	
	Quote di amministrazione per alloggi in condominio	
	Rimborsi quote amministrazione per stabili autogestiti	
	Istruttoria pratiche diverse	
	Anagrafe dell'utenza	
	Indennità e rimborsi ai componenti la comm.ne alloggi	
	Spese sociali per l'utenza	<i>Comprende la quota di fondo sociale di competenza erogata nell'anno, la quota non erogata viene rilevata tra gli accantonamenti</i>
	Spese per traslochi e custodia mobilio	
	Costi per alloggi sfitti	
	Spese per anagrafe tributaria	
520703	SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI STABILI	
	Materiali utilizzati per manutenzione stabili	
	Appalti per manutenzione stabili	
	Spese tecniche per manutenzione stabili	
	Rimborsi quote manutenzione stabili	
	Quote manutenzione per alloggi in condominio	
	Spese funzionamento magazzini e laboratori	
	Spese varie di manutenzione	
520704	SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO	
	Spese varie per servizi a rimborso	
520705	SPESE PER INTERVENTI EDILIZI	
	Progettazione	
	Direzione e assistenza lavori	
	Commissioni e collaudi	
	Consulenze tecniche	
	Procedimenti legali	
	Altre spese tecniche	
5208	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	
520801	LEASING FINANZIARIO	
	Leasing finanziario	
520802	LEASING OPERATIVO	
	Leasing operativo	
520803	LOCAZIONI PASSIVE	
	Locazioni passive	

5209	COSTI PER IL PERSONALE	
520901	SALARI E STIPENDI	
	Retribuzioni	
	Lavoro straordinario	
	Diarie e trasferte	
	Premio di produttività	
520902	ONERI SOCIALI	
	Contrib. Ass.vi e prev.li per il personale	
520903	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	
	Accantonamento al fondo per il TFR	
520904	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	
	Trattamento di quiescenza e simili	<i>Accantonamento per la sola quota relativa al personale in servizio</i>
520905	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	
	Altri costi del personale	<i>Costo per l'adesione a fondi pensionistici</i>
5210	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	
521001	AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
	Ammortamento software di proprietà	
	Ammortamento software in licenza d'uso	
	Ammortamento software di produzione interna	
521002	AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
	Ammortamento stabili di proprietà in locazione	
	Ammortamento stabili di proprietà superficiale in loc.	<i>L'ammortamento finanziario è rilevato tra gli ammortamenti a rettifica del valore delle immobilizzazioni e non più tra gli accantonamenti</i>
	Ammortamento stabili di proprietà in uso diretto	
	Ammortamento stabili di proprietà superficiale in uso diretto	
	Ammortamento stabili di proprietà in loc. senza contr. Stato	
	Ammortamento impianti generici	
	Ammortamento impianti specifici	
	Ammortamento macchinari	
	Ammortamento attrezzature	
	Ammortamento impianti di allarme, fotografici e autovisivi	
	Ammortamento mobili	
	Ammortamento arredi	
	Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche	
	Ammortamento centro elaborazione dati	
	Ammortamento autovetture	
	Ammortamento autofurgoni	
521003	SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	
	Svalutazioni delle immobilizzazioni	
521004	SVALUTAZIONI CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE E DISPONIBILITA' LIQUIDE	
	Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide	
5211	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME , SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	
521101	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME	
	Variazione delle rimanenze di materie prime	<i>Secondo i principi contabili questo conto viene movimentato a seguito delle variazioni intervenute nelle rimanenze del magazzino</i>
5212	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	
521201	ACCANTONAMENTO DEL FONDO RISCHI SU INTERESSI DI MORA	
	Accantonamento del fondo rischi su interessi di mora	
521202	ACCANTONAMENTO AL FONDO RISCHI SU CREDITI	
	Accantonamento al fondo rischi su crediti	
	Accantonamento per controversie legali in corso	
5213	ALTRI ACCANTONAMENTI	
521301	ALTRI ACCANTONAMENTI	
	Ammortamento finanz. Stabili in prop. Superf.	<i>Conto da non utilizzare (vedi nota al conto 5210000-2)</i>

	Ammortamento finan. Stabili in prop. Super. in uso diretto	
	Accantonamento al fondo nuove costruzioni	
	Accantonamento al fondo manutenzione programmata	
	Accantonamento al Fondo Sociale	
5214	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	
521401	IMPOSTE E TASSE DELL'ESERCIZIO(NON SUL REDDITO)	
	Imposta di bollo e di registro	<i>Comprende il 100% dell'imposta di bollo e di registro sui contratti di locazione</i>
	i.v.a indetraibile pro-rata	
	I.C.I.	
	Altre imposte e tasse	
	Altre imposte e tasse indeducibili	
521402	PERDITE SU CREDITI	
	Perdite su crediti	
521403	ALTRI COSTI CORRENTI	
	Quota 0.50% sui finanziamenti per l'attività edilizia	
	Quota 0.50% sul valore locativo	
53	ONERI FINANZIARI	
5317	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	
531701	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI VERSO IMPRESE CONTROLLATE	
	Interessi ed altri oneri finaz. V/imprese controllate	
531702	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI V/IMPRESSE COLLEGATE	
	Interessi ed altri oneri finaz. V/imprese collegate	
531703	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI V/ALTRI	
	Interessi bancari su depositi di c/c	
	Interessi bancari su prestiti	
531704	INTERESSI SU ALTRI DEBITI	
	Interessi ed oneri sconto ed incasso effetti	
	Interessi su debiti verso fornitori	
	Interessi su depositi cauzionali	
	Interessi diversi	
531705	INTERESSI SU MUTUI	
	Per interventi edil.costr. di cui all'art.1 comma 3 lett. a) Reg. Regionale 1/2004	<i>Su mutui di cui alla ex G.S.</i>
	Per interventi di M.S. ex art. 1 comma 3 lett. a) Reg. Regionale 1/2004	
	Per interventi edilizi cofinanziati ex art. 1 comma 3 lett. a) Reg. Regionale 1/2004	<i>Interessi su mutui post PREEP (Edilizia Sociale contratti di quartiere)</i>
	Per interventi edilizi cofinanziati art. 1 comma 3 lett. b) Reg. Regionale 1/2004	<i>Interventi su mutui per alloggi a canone moderato locazione temporanea, POR e altri</i>
	Per interventi di edil. agev.e/o convenz.	
	Per ripiano disavanzi	
	Varie	
54	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
5419	SVALUTAZIONI	
541901	SVALUTAZIONI DI PARTECIPAZIONI	
	Svalutazioni di partecipazioni	
541902	SVALUTAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI	
	Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	
541903	SVALUTAZIONI DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI	
	Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	
541904	ALTRE SVALUTAZIONI	
	Altre svalutazioni	

55	ONERI STRAORDINARI	
5521	ONERI STRAORDINARI	
552101	MINUSVALENZE PATRIMONIALI DA ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	
	Minusvalenze di alloggi e locali costr. con il c.s.	
	Minusvalenze di alloggi e locali costr. con il contr. Di altri enti	
	Minusvalenze di alloggi e locali costruiti senza contributi	
	Minusvalenze di immobili diversi	
	Minusvalenze patrimoniali da alienazione di beni mobili	
552102	SOPRAVVENIENZE PASSIVE/INSUSSISTENZE ATTIVE	
	Sopravvenienze passive	<i>Comprende anche la quota di accanton. al Fondo quiescenza non coperta.</i>
	Insussistenze passive	
552103	ALTRI ONERI STRAORDINARI	
	Somme ricavate dall'alienazione di alloggi concessi in p.v.	
	Somme ricavate dall'alienazione di alloggi ceduti con ipoteca legale	
	Somme ricavate dall'alienaz. Di all. ceduti l.513/77e DPR 2/59	
	Somme ricavate dall'alienaz. Di alloggi ceduti l.560/93	<i>Si evidenzia che i rientri per le vendite ex L. 560/93 vengono imputati tra gli oneri straordinari</i>
	Somme ricavate da riscatto diritto prelazione L.513/77	
56	IMPOSTE SUL REDDITO	
5622	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	
562201	IMPOSTE SUL REDDITO D'IMPRESA(IRES)	
	Imposta sul reddito delle società (IRES)	<i>Imposta di competenza tenendo conto quindi delle imposte anticipate e differite</i>
562202	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	
	Imposta regionale sulle attività produttive (irap)	<i>Imposta di competenza tenendo conto quindi delle imposte anticipate e differite</i>
57	RISULTATO DI ESERCIZIO	
5723	RISULTATO DI ESERCIZIO	
572301	UTILE DI ESERCIZIO	
	Utile di esercizio	
572302	PERDITA DI ESERCIZIO	
	Perdita di esercizio	

(BUR20050133)

D.g.r. 16 febbraio 2005 - n. 7/20851

(1.3.0)

Determinazione delle modalità e procedure per la sottoscrizione dei patti locali di sicurezza urbana**LA GIUNTA REGIONALE**

Vista la l.r. 14 aprile 2003, n. 4 di «Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di Polizia locale e Sicurezza urbana» che riconosce nella sicurezza urbana una delle condizioni primarie per un ordinato svolgimento della vita civile;

Considerato che l'art. 32 della citata legge, individua nel patto locale di sicurezza urbana lo strumento attraverso il quale si attua l'integrazione tra le politiche e le azioni che, su base locale, siano dirette ad accrescere i livelli di sicurezza del territorio di riferimento;

Rilevato che il comma 5, dell'art. 32 della l.r. n. 4/2003, prevede che sia la Giunta regionale, con specifica deliberazione, a definire le modalità e le procedure per la sottoscrizione dei patti, il programma di azioni ed i soggetti da coinvolgere ed altresì le procedure e le modalità di raccordo di tali patti con il finanziamento dei progetti previsti dall'art. 25 della predetta legge;

Tenuto conto che in diverse realtà territoriali si è già positivamente utilizzato lo strumento del patto locale per programmare ed attuare delle efficaci politiche di intervento tese al miglioramento delle condizioni di sicurezza urbana;

Accertato che il patto locale costituisce un concreto mezzo per coinvolgere soggetti pubblici e privati, che operano a diversi livelli e con funzioni differenti, nella promozione di azioni di prevenzione, di inclusione del disagio sociale e risanamento del degrado;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di approvare per le motivazioni esposte in premessa le modalità e le procedure per la sottoscrizione dei patti locali di sicurezza urbana, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

Modalità e procedure per la sottoscrizione dei Patti locali di sicurezza urbana

Il presente documento disciplina ai sensi dell'art. 32 comma 5, della legge di riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana del 14 aprile 2003 n. 4, le modalità e le procedure per la sottoscrizione dei patti locali di sicurezza urbana, il programma di azioni previsto, i soggetti da coinvolgere nonché le procedure e le modalità di raccordo con i finanziamenti dei progetti per la sicurezza urbana (ex art. 25 l.r. 4/03).

Qui di seguito si espongono i passaggi procedurali e le modalità per la realizzazione dei patti locali di sicurezza urbana:

1. Ambito e finalità del Patto locale di sicurezza urbana.
2. Proposta e promozione.
3. Contenuti e programma delle azioni previste.
4. Soggetti coinvolti e ruoli.
5. Sottoscrizione del patto.
6. Monitoraggio.
7. Raccordo con i finanziamenti per la sicurezza urbana.

1. Ambito e finalità del Patto locale di sicurezza urbana

Il Patto locale di sicurezza urbana è lo strumento di condizione, programmazione e attuazione di un intervento per il recupero o il miglioramento delle condizioni di sicurezza urbana in un determinato territorio.

I presupposti e gli ambiti di attività sono:

- promozione del Patto da parte di uno o più Sindaci dei Comuni territorialmente interessati;
- individuazione e specificazione dell'ambito tematico e territoriale, della problematica e dell'intervento;
- condivisione e coinvolgimento di organi decentrati dello Stato, Province, Comuni e delle altre autonomie locali e funzionali, degli enti e associazioni presenti sul territorio;
- enucleazione di specifiche situazioni di disagio, degrado o potenziale pericolo per lo svolgimento di una civile convivenza;
- coordinamento e razionalizzazione delle azioni e delle risorse pubbliche e private impiegate.

2. Proposta e promozione

Il Patto locale di sicurezza urbana è promosso da uno o più Sindaci dei comuni interessati territorialmente, nel caso di più comuni viene individuata una Amministrazione comunale capo fila.

Il Patto locale di sicurezza urbana può essere proposto al comune promotore dalla Regione, dagli organi decentrati dello Stato, dalle Province, dalle strutture comunali, da altre autonomie locali e funzionali, da enti e associazioni presenti sul territorio, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro e da altri soggetti pubblici o privati.

Il proponente provvede a redarre una analisi volta a descrivere il contesto locale approfondendo gli aspetti sociali ed economici del territorio, le condizioni criminogene presenti nel tessuto sociale o esogene ad esso, i gruppi sociali più esposti, gli eventuali fenomeni di esclusione, di disagio o le problematiche che potrebbero essere oggetto di intervento. A compendio della descrizione sono forniti i dati oggettivi e socio demografici ritenuti significativi per le problematiche esposte.

Nella relazione si indicano i possibili obiettivi, i tempi di attuazione, le attività ed i soggetti potenzialmente coinvolti.

Il soggetto - che può essere anche articolazione o struttura del comune promotore - estensore dell'analisi, si attiva presso l'Amministrazione comunale o i comuni territorialmente competenti per sottoporre l'elaborato e le problematiche individuate.

Il Sindaco o suo delegato valutata la problematica prospettata e ritenuto opportuno promuove presso i soggetti pubblici e privati il patto locale di sicurezza attiva contatti per valutare e raccogliere le possibili adesioni.

3. Contenuti e programma delle azioni previste

Oltre alla prodromica analisi di contesto il contenuto minimo del Patto locale di sicurezza urbana deve essere composto dai seguenti punti:

- a) individuazione degli obiettivi;
- b) soggetti coinvolti;
- c) strumenti attuativi impiegati;
- d) individuazione degli ambiti di intervento e le sinergie attivate dall'azione congiunta dei soggetti coinvolti;
- e) attività e interventi da realizzare;
- f) pianificazione, tempistica e cronoprogramma degli interventi per la realizzazione degli obiettivi prefissati;
- g) risorse umane e materiali impegnabili;
- h) indicatori e modalità per il monitoraggio delle azioni, con particolare riguardo ai soggetti e alle modalità con cui analizzare il soddisfacimento dell'intervento;
- i) previsioni per eventuali rideterminazione delle fasi procedurali.

4. Soggetti coinvolti e ruoli

I soggetti potenzialmente coinvolti nella partecipazione e realizzazione del Patto dovranno essere individuati oltre che nell'ambito del controllo e repressione dei comportamenti devianti o illeciti anche nell'ambito delle realtà pubbliche e private volte a promuovere azioni di prevenzione, inclusione e costruzione di una rete di controllo sociale informale.

Il Comune promotore del Patto, nella persona del primo cittadino o suo delegato, cura:

- a) la redazione del documento;
- b) la raccolta delle sottoscrizioni dello stesso da parte dei soggetti coinvolti ed operanti per il perseguimento degli obiettivi prefissati;
- c) la convocazione degli incontri preliminari alla sottoscrizione dell'atto presiedendone i lavori;
- d) l'individuazione, in accordo con i soggetti sottoscrittori, del funzionario appartenente all'amministrazione comunale con compiti di coordinamento, promozione e monitoraggio delle attività necessarie alla realizzazione del patto;
- e) l'individuazione del responsabile tecnico appartenente a Corpo o servizio di Polizia locale - figura che può coincidere con il funzionario di cui alla lettera d) il quale provvede a coordinare la pianificazione dei servizi necessari al raggiungimento degli obiettivi;
- f) la convocazione, della riunione conclusiva dei soggetti sottoscrittori del patto volta all'esame degli esiti prodotti e dei risultati conseguiti;
- g) la predisposizione degli atti necessari alla realizzazione degli obiettivi prefissati;

h) la predisposizione dell'istanza e provvede alla consuntivazione delle attività oggetto dei finanziamenti dei progetti per la sicurezza urbana (ex art. 25, l.r. 4/03).

In funzione della complessità degli obiettivi e dei tempi di realizzazione del patto locale e della sua possibile articolazione in accordi o altri strumenti di programmazione previsti dalla normativa vigente, oltre al funzionario incaricato si può costituire un Comitato Tecnico, composto dal responsabile tecnico di cui alla lettera e) e da rappresentanti appartenenti ai soggetti sottoscrittori.

Nel corso della realizzazione degli obiettivi posti nel patto è auspicato, in coerenza con i principi di condivisione e sussidiarietà orizzontale, la collaborazione e l'eventuale coinvolgimento di soggetti e realtà apportatrici di sinergici contributi, quali ad esempio:

- Organi decentrati dello Stato (Prefetture, Questure, Carabinieri, Guardia di Finanza, Tribunale, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato, ecc.);
- Organi giudiziari;
- Scuole, Unione Commercianti, Unione industriali, Camera di Commercio, Centri di ricerca, Università, Associazioni di categoria, ecc.);
- Associazioni sportive, scoutistiche, benefiche, formali ed informali attive sul territorio.

5. Sottoscrizione del patto

L'atto si ritiene perfetto ed efficace dalla data di sottoscrizione di tutti i soggetti coinvolti.

Le modalità di formalizzazione e raccolta delle firme viene lasciata a discrezione dei soggetti firmatari.

L'originale del Patto locale di sicurezza urbana viene conservato agli atti dell'ente promotore e copia viene distribuita ai soggetti sottoscrittori.

Ove ne discenda una richiesta di finanziamento per i progetti per la sicurezza urbana (ex art. 25 l.r. 4/03), il Patto locale di sicurezza urbana dovrà essere preventivamente approvato dalle Giunte Comunali degli Enti locali che formalizzeranno la domanda di finanziamento alla Regione.

L'eventuale recesso di uno o più soggetti sottoscrittori o la rimodulazione degli obiettivi comporta la revisione del Patto con conseguente raccolta delle firme e perfezionamento dello stesso.

6. Monitoraggio

Gli indicatori e le modalità per il monitoraggio del Patto locale di sicurezza urbana e delle sue singole azioni, dettagliatamente esplicitate nei compiti e nei tempi che ogni singolo partecipante svolgerà o implementerà (come da programma degli interventi), dovranno essere monitorate dal comune promotore.

Il funzionario incaricato (supportato dal Comitato Tecnico ove previsto) dovrà curare l'avanzamento procedurale e finanziario degli interventi.

Lo stesso dovrà assicurare il flusso informativo ed il necessario coordinamento tra i soggetti e redigere una relazione intermedia ed una finale per la verifica e il monitoraggio delle attività e degli obiettivi raggiunti.

7. Raccordo con i finanziamenti per la sicurezza urbana

Il titolo V della legge di riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana del 14 aprile 2003, n. 4, ed in particolare all'art. 25, stabilisce che la Regione partecipa alla realizzazione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza urbana cofinanziando proposte degli Enti.

Il Patto locale di sicurezza urbana presenta tutti i presupposti per essere inserito in un progetto in materia di sicurezza urbana e, quindi, può essere oggetto di valutazione al fine dell'ottenimento del cofinanziamento regionale.

È necessario, tuttavia, che presenti le seguenti caratteristiche:

- sia stato sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti;
- contenga gli elementi previsti dal su esposto punto 3 - «Contenuti e programma delle azioni previste»;
- sia stato inserito in un progetto predisposto ai sensi degli artt. 25 e segg. l.r. 4/03, rispettando i termini e le modalità di presentazione indicati nel provvedimento che la Giunta regionale predispone con cadenza biennale ai sensi dell'art. 27, comma 2, l.r. 4/2003;
- che sia stato approvato dalle Giunte comunali di tutti i soggetti sottoscrittori, che sottopongono la richiesta di cofinanziamento alla Regione;

- che abbiano particolare riguardo agli ambiti di operatività previsti all'articolo 26, l.r. 4/03 secondo comma.

(BUR20050134)

D.g.r. 16 febbraio 2005 - n. 7/20895

Bando per la concessione di contributi ai Comuni per progetti finalizzati alla predisposizione e attuazione dei Piani territoriali degli orari (art. 6, l.r. 28/2004)

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la l.r. 28 ottobre 2004, n. 28 «Politiche regionali per l'amministrazione e il coordinamento dei tempi delle città» promuove il coordinamento e l'amministrazione dei tempi e degli orari delle città al fine di sostenere le pari opportunità fra uomini e donne e di favorire la qualità della vita attraverso la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per sé delle persone che risiedono sul territorio regionale o lo utilizzano, anche temporaneamente;

Visto l'art. 6 della sopra citata legge che prevede che la Giunta regionale conceda ai comuni contributi per progetti finalizzati alla predisposizione e attuazione dei Piani territoriali degli orari di cui all'art. 24 della legge 8 marzo 2000, n. 53 «Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città» e all'art. 5 della l.r. 28/2004;

Considerato che l'art. 6 della l.r. 28/2004 individua le priorità per l'assegnazione dei contributi e le tipologie dei progetti ammissibili;

Preso atto che per l'analisi e la valutazione delle domande di contributo verrà istituito con decreto dirigenziale un apposito comitato interdirezionale, così come previsto dal comma 5 dell'art. 6 della l.r. 28/2004;

Visto il bando predisposto dalla competente Direzione Generale, di cui all'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono indicate le categorie di spese ammissibili, le modalità di valutazione delle domande e le procedure di assegnazione dei contributi;

Preso atto che le risorse finanziarie per l'attuazione del suddetto bando, quantificate in € 2.496.157,39, trovano copertura sui capitoli 6230 (risorse statali) e 6576 (risorse regionali) dell'UPB 2.3.10.6.2.84 del Bilancio regionale per l'anno 2005;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

Delibera

1. di approvare il bando per la concessione ai comuni di contributi per progetti finalizzati alla predisposizione e attuazione dei Piani territoriali degli orari, di cui all'Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale alla presentazione deliberazione, e che comprende i modelli per la presentazione della domanda di contributo e per l'accettazione del contributo concesso;

2. di dare atto che le risorse finanziarie stanziare per l'attuazione del presente bando, quantificate in € 2.496.157,39, trovano copertura sui capitoli 6230 (risorse statali) e 6576 (risorse regionali) dell'UPB 2.3.10.6.2.84 del Bilancio regionale per l'anno 2005;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

ALLEGATO A)

Bando per la concessione di contributi ai comuni per progetti finalizzati alla predisposizione e attuazione dei Piani territoriali degli orari (art. 6, l.r. 28/2004)

INDICE

- 1) Finalità e contenuto del bando
- 2) Chi può presentare domanda
- 3) Tipologie di progetti ammissibili
- 4) Spese ammissibili
- 5) Contributi concedibili
- 6) Quando presentare la domanda
- 7) Come presentare la domanda
- 8) Dove presentare la domanda
- 9) Valutazione delle domande
- 10) Criteri e procedure di valutazione
- 11) Assegnazione dei contributi e modalità di erogazione
- 12) Rendicontazione delle spese sostenute
- 13) Obblighi dei soggetti beneficiari
- 14) Revoche
- 15) Informazioni
- 16) Trattamento dei dati personali

Modello 1

Modulistica per la presentazione delle domande di contributo

Modello 2 (A / B)

Modello di accettazione del contributo concesso

Art. 1 – Finalità e contenuto del bando

La l.r. 28 ottobre 2004, n. 28 «Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle città» promuove l'armonizzazione degli orari sul territorio regionale al fine di sostenere le pari opportunità fra uomini e donne e di favorire la qualità della vita attraverso la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per sé delle persone che risiedono sul territorio regionale o lo utilizzano, anche temporaneamente.

La Regione Lombardia, in attuazione dell'art. 6 della l.r. 28/2004, intende concedere contributi ai comuni per la predisposizione e attuazione dei Piani territoriali degli orari (1).

Art. 2 – Chi può presentare domanda

Possono presentare domanda di contributo, in forma singola o associata, i comuni della Lombardia che intendono definire un progetto volto alla predisposizione o attuazione di un Piano territoriale degli orari.

Nel caso di associazione di comuni, la domanda deve essere presentata da un comune capofila, appositamente designato dagli altri associati con atto ufficiale (protocollo d'intesa, lettera di intenti, ecc).

Art. 3 – Tipologie di progetti ammissibili

La Regione Lombardia concede ai comuni contributi per progetti volti a perseguire le seguenti finalità:

A) Predisposizione di un Piano territoriali degli orari

I progetti per i quali si richiede il contributo devono avere l'obiettivo di definire e sperimentare politiche, strategie e linee d'azione per promuovere il coordinamento dei tempi e degli orari a livello comunale e sovracomunale. A conclusione del progetto, dovrà essere approvato dal Consiglio comunale il Piano territoriale degli orari.

B) Attuazione di un Piano territoriale degli orari

I progetti per i quali si richiede il contributo devono avere l'obiettivo di definire e strutturare interventi e servizi per il coordinamento e l'armonizzazione dei tempi e degli orari a livello comunale e sovracomunale, in attuazione di un Piano territoriale degli orari precedentemente approvato dal Consiglio comunale.

Per entrambe le finalità sopra descritte (A, B), le tipologie progettuali ammissibili al contributo sono le seguenti:

- progetti che, attraverso politiche temporali, contribuiscano alla riduzione delle emissioni di gas inquinanti nel settore dei trasporti;

- progetti finalizzati all'armonizzazione degli orari dei servizi pubblici e privati con gli orari di lavoro, anche in attuazione dell'art. 9 della legge 53/2000 e successivi provvedimenti attuativi;

- progetti che favoriscono l'accessibilità delle informazioni e dei servizi della pubblica amministrazione, anche attraverso la semplificazione delle procedure e l'introduzione di servizi informatizzati e connessi in rete;

- progetti attuativi di Piani territoriali degli orari inseriti negli strumenti di programmazione negoziata previsti dalla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negoziata regionale»;

- progetti finalizzati alla promozione e costituzione di associazioni denominate «Banche del tempo», al fine di favorire un uso del tempo per fini di solidarietà sociale;

- altri progetti, in ogni caso dotati dei requisiti di cui all'art. 5 della l.r. 28/2004 e che siano promossi dai soggetti di cui all'art. 6, comma 3 della medesima legge.

Art. 4 – Spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti voci di spesa, purché strettamente finalizzate al conseguimento degli obiettivi del progetto:

- costi relativi ad **azioni di indagine e ricerca** finalizzate alla rilevazione dell'uso del tempo e alla individuazione di bisogni ed esigenze delle cittadine e dei cittadini che risiedono, anche temporaneamente, nelle aree interessate dal progetto;

- costi relativi alla **formazione del personale** coinvolto nella gestione diretta del progetto o comunque coinvolto nell'attuazione degli interventi previsti;

- **prestazioni consulenziali e professionali** per la definizione del progetto e il coordinamento delle azioni in esso previste;

- spese relative alla **gestione dei tavoli di partenariato** (gettoni di presenza, spese di segreteria, organizzazione di incontri e seminari, etc.);

- acquisto di **software e servizi informatici** per l'acquisizione, la gestione e l'elaborazione di dati su tempi ed orari, nonché per la cronomappatura del territorio;

- costi relativi alla **progettazione e realizzazione di azioni di informazione e comunicazione** connessi all'attuazione del progetto e/o alla diffusione dei risultati raggiunti.

Potranno essere considerate ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Nel computo della spesa ammissibili, relativamente alle singole voci di spesa, può essere inclusa l'IVA, qualora la stessa non possa essere recuperata, rimborsata o compensata dal soggetto beneficiario.

Le spese ammesse al contributo dovranno essere sostenute **entro e non oltre 12 mesi** dalla data del decreto di concessione.

Art. 5 – Contributi concedibili

La dotazione finanziaria del bando è pari a € 2.496.157,39.

Il **contributo massimo concedibile** è pari a € 200.000,00.

Le spese per le quali si presenta domanda di contributo non possono essere oggetto di ulteriori agevolazioni di natura comunitaria, statale o regionale.

Art. 6 – Quando presentare la domanda

Le domande possono essere presentate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il bando resterà aperto fino ad esaurimento delle risorse disponibili e comunque non oltre il giorno 30 giugno 2005.

Verrà data comunicazione dell'eventuale esaurimento delle risorse prima della scadenza con apposito provvedimento amministrativo che verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito www.politichefemminili-regione.lombardia.it.

Art. 7 – Come presentare la domanda

Per la presentazione della domanda di agevolazione è necessario utilizzare l'apposita modulistica compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta in originale (Modello 1).

Ciascun comune non può presentare più di una domanda di agevolazione.

Alla domanda di contributo è necessario allegare i seguenti documenti:

- copia dell'atto amministrativo di approvazione della proposta di progetto e di autorizzazione alla presentazione della domanda di contributo;

- copia dell'atto associativo e di designazione del comune capofila (solo in caso di presentazione della domanda in forma associata);

- copia del Piano territoriale degli orari approvato dal Consiglio comunale (solo nel caso di progetti finalizzati all'attuazione di un Piano degli orari).

La domanda ed i relativi allegati devono essere trasmessi anche in formato elettronico (floppy disk o cd-rom).

In caso di domanda presentata nei termini, ma carente di uno degli elementi necessari ai fini della corretta istruttoria, la Direzione Generale competente inviterà il richiedente ad integrare la domanda, assegnando un termine perentorio di 20 giorni. Decorso inutilmente tale termine o qualora le integrazioni non risultino sufficienti, la domanda verrà considerata non ammissibile.

Art. 8 – Dove presentare la domanda

Le domande di agevolazione potranno essere presentate con una delle seguenti modalità:

- 1) inviate per posta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;

(1) I Piani territoriali degli orari devono essere predisposti secondo le indicazioni degli artt. 4 e 5 della l.r. 28/2004 e dell'art. 24 della legge 8 marzo 2000, n. 53 «Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città». I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti sono tenuti a definire ed approvare un Piano territoriale degli orari (comma 1 dell'art. 23 della legge 53/2000).

2) consegnate a mano presso uno degli Uffici del Protocollo federato della Giunta Regionale, presenti in ogni capoluogo di provincia.

Le domande devono essere indirizzate a:

Regione Lombardia
Direzione Generale Giovani, Sport e Pari opportunità
U.O. Politiche femminili e pari opportunità
via Rosellini, 17 - 20124 Milano

Sulla busta deve essere apposta la dicitura «Domanda di contributo ai sensi dell'art. 6 l.r. 28/2004 - Piani territoriali degli orari».

Art. 9 - Valutazione delle domande

Per la valutazione delle domande viene nominato apposito Comitato, ai sensi del comma 5 dell'art. 6 della l.r. 28/2004.

Il Comitato valuta le domande di agevolazione sulla base dei criteri elencati al successivo art. 10.

L'attività di valutazione delle domande viene effettuata dal Comitato sopra citato **entro un termine di 45 giorni** dalla data di ricevimento della domanda, e si conclude con un giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità del progetto al contributo. Entro **15 giorni** dalla conclusione delle attività del Comitato, la Regione Lombardia invia al comune proponente specifica comunicazione circa l'esito della valutazione del progetto al contributo.

Art. 10 - Criteri e procedure di valutazione

Le domande sono esaminate sotto il profilo dell'ammissibilità formale, e quindi sottoposte alla valutazione tecnica del Comitato di cui all'art. 9.

I progetti devono essere strutturati in modo tale da favorire l'applicazione dei principi di pari opportunità e la conciliazione tra le responsabilità familiari e professionali di donne e uomini.

Durante le fasi di programmazione, attuazione e monitoraggio dei progetti devono essere evidenziati i diversi effetti che le azioni proposte possono avere sulla popolazione maschile e femminile coinvolta.

I criteri che verranno utilizzati per la valutazione tecnica dei progetti sono i seguenti:

A) Contenuti del progetto	
chiarezza nell'analisi dei bisogni, nell'individuazione degli obiettivi e dei destinatari delle azioni	punti: .../80
strumenti e metodologie adottate per la definizione del progetto (ricerche, indagini, rilevazioni statistiche, piani e documenti di programmazione approvati, partecipazione a reti e programmi comunitari etc.)	punti: .../80
qualità dell'approccio di genere nella costruzione del progetto e nella definizione delle azioni proposte	punti: .../80
congruità e qualità degli strumenti di informazione e comunicazione previsti a supporto del progetto	punti: .../80
congruità e qualità degli strumenti di valutazione e monitoraggio previsti a supporto del progetto	punti: .../80
sub-totale (massimo 400 punti)	
B) Trasversalità del progetto	
coerenza interna tra le diverse azioni previste per l'attuazione del progetto	punti: .../50
modalità di raccordo con gli strumenti generali e settoriali di programmazione e pianificazione comunali e sovracomunali (Piano dei Servizi l.r. 1/2001, Piano Urbano del Traffico, Piano Regolatore Generale, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Agende 21 Locali, Piani di zona ex art. 19 legge 328/2000 ecc. ...)	punti: .../50
soggetti coinvolti nelle diverse fasi del progetto (soggetti pubblici e privati, comitati, associazioni, parti sociali, organismi di parità etc)	punti: .../50
sinergie con altre iniziative intraprese da soggetti pubblici o privati nel medesimo territorio o nei territori limitrofi	punti: .../50
sub-totale (massimo 200 punti)	
C) Fattibilità economico-gestionale	
presenza o previsione nell'ente di un ufficio tempi oppure di una articolazione organizzativa tale da garantire una efficace gestione del progetto	punti: .../100

eventuale cofinanziamento del progetto e/o disponibilità di ulteriori finanziamenti pubblici / privati per lo sviluppo di altri progetti inseriti nel Piano territoriale degli orari	punti: .../100
congruità e coerenza tra obiettivi, costi e tempi di realizzazione del progetto	punti: .../100
sub-totale (massimo 300 punti)	
D) Coerenza con le politiche regionali	
coerenza del progetto con le politiche regionali individuate dal DPEFR 2005-2007 e, in particolare, presenza nel progetto di azioni finalizzate al miglioramento della qualità ambientale nei comuni e nelle zone critiche individuate dalla d.g.r. 19 ottobre 2001 n. 6501 e nella d.g.r. 6 dicembre 2002, n. 11485	punti: .../100
sub-totale (massimo 100 punti)	
PUNTEGGIO TOTALE (a + b + c + d):	.../1000

Maggiorazioni di punteggio

E concessa una maggiorazione del 20% del punteggio totale ai progetti che presentano almeno uno dei seguenti requisiti:

1) sono stati presentati da associazioni di comuni, con particolare riferimento alle iniziative congiunte di comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti;

2) sono stati proposti da comuni che abbiano attivato forme di coordinamento e cooperazione con altri enti locali per l'attuazione di specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza;

3) prevedono interventi attuativi degli accordi di cui all'art. 25, comma 2 della legge 53/2000.

Punteggio minimo di ammissibilità

Sono considerate ammissibili le domande che conseguiranno un punteggio finale non inferiore a **600 punti** (incluse le maggiorazioni).

In ogni caso non potranno essere considerate ammissibili le domande di agevolazione che conseguiranno un punteggio inferiore a **100 punti** in ciascuna delle categorie A, B e C sopra indicate (escluse le maggiorazioni).

Art. 11 - Assegnazione dei contributi e modalità di erogazione

Per i progetti ammessi al contributo, la **comunicazione di cui all'art. 9** contiene l'elenco delle spese ammesse e quelle eventualmente escluse.

Il comune (il comune capofila nel caso di associazioni) deve confermare l'accettazione del contributo **entro 20 giorni** dal ricevimento della comunicazione di approvazione. L'**atto di accettazione** deve essere redatto utilizzando l'apposito modello (Modello 2).

Per i comuni che entro tale termine non avranno inviato l'**atto di accettazione**, la Regione procederà all'esclusione dal contributo ed alla eventuale riassegnazione dei fondi.

A seguito dell'atto di accettazione, il contributo viene assegnato con **decreto dirigenziale**, che indica le scadenze per il completamento del progetto e gli obblighi derivanti per il beneficiario.

L'importo delle agevolazioni viene erogato in due fasi successive:

1) la prima, di importo pari al 50%, successivamente all'accettazione del contributo concesso;

2) la seconda, di importo pari al restante 50%, alla conclusione del progetto, previa approvazione della relazione tecnica finale e della relativa rendicontazione delle spese sostenute.

In caso di associazioni di comuni, le quote di contributo sono erogate al comune capofila, il quale provvederà tempestivamente al versamento agli altri comuni associati delle quote loro spettanti. Nell'ambito di associazioni di comuni, ciascun comune è considerato, ai fini della rendicontazione delle spese, come beneficiario finale della rispettiva quota di contributo.

Art. 12 - Rendicontazione delle spese sostenute

Sulla base degli interventi realizzati, il comune proponente (comune capofila in caso di associazioni) presenta una relazione finale che evidenzia, in coerenza con il progetto approvato, le spese sostenute, i risultati raggiunti, le criticità riscontrate.

Alla relazione finale devono essere allegati:

- l'elenco delle spese sostenute;

- i documenti giustificativi di spesa e i relativi mandati di pagamento;

- i provvedimenti di affidamento di incarichi professionali o consulenziali, contratti, o convenzioni stipulati per l'attuazione del progetto;

- l'atto di approvazione del Piano territoriale degli orari da parte del Consiglio comunale (solo nel caso di progetti finalizzati alla predisposizione di un Piano);

- i provvedimenti e i documenti ufficiali approvati nel corso del progetto;

- tutti i prodotti realizzati nel corso del progetto.

La relazione finale, completa degli allegati, dovrà essere inviata entro il **termine di 60 giorni** dalla data di ultimazione del progetto. Scaduto tale termine, la Regione Lombardia assegnerà al comune un termine perentorio per l'invio della documentazione, trascorso il quale provvederà alla revoca del contributo.

La relazione finale e la rendicontazione delle spese devono essere predisposte secondo i modelli e le linee guida che saranno successivamente inviate a tutti i comuni beneficiari dei contributi.

La documentazione allegata alla relazione finale deve essere presentata in originale o copia conforme.

Nel caso di associazioni di comuni, la rendicontazione viene presentata dal comune capofila.

Possono essere riconosciute ammissibili unicamente le spese sostenute dai soggetti beneficiari.

La Regione Lombardia provvede alla verifica della documentazione finale di spesa e della realizzazione delle attività e dei prodotti indicati nella domanda di agevolazione.

Eventuali economie che dovessero essere riscontrate nella realizzazione degli interventi porteranno ad una riduzione proporzionale dell'entità del contributo concesso.

Art. 13 - *Obblighi dei soggetti beneficiari*

Le amministrazioni beneficiarie del contributo individuano un **responsabile di progetto** che avrà il ruolo di referente nei confronti della Regione Lombardia.

I comuni beneficiari dei contributi si impegnano a:

a) assicurare che la conclusione del progetto avvenga entro i termini stabiliti;

b) assicurare la puntuale e completa attuazione delle attività previste nel progetto approvato;

c) conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di due anni a decorrere dalla data di erogazione della seconda quota del contributo;

d) comunicare i dati e le informazioni eventualmente richiesti dalla Regione per il monitoraggio sullo stato d'avanzamento dei progetti, anche in applicazione dell'art. 8 della l.r. 28/2004.

I comuni beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente **eventuali variazioni** delle azioni e dei prodotti previsti nel progetto approvato, che non potranno in ogni caso pregiudicare il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi indicati nella domanda di agevolazione. Le variazioni dovranno essere validate dalla Regione Lombardia.

Art. 14 - *Revoche*

Il contributo può essere revocato qualora venga accertata l'impossibilità a svolgere e completare il progetto approvato, oppure vengano accertate irregolarità attuative o la mancanza dei requisiti e dei presupposti sulla base dei quali il contributo è stato concesso.

Il contributo viene inoltre revocato a seguito di formale atto di rinuncia da parte del comune beneficiario, che dovrà essere trasmessa alla Regione Lombardia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel caso in cui il progetto non venga ultimato, ma la parte realizzata risulti funzionale agli obiettivi dichiarati nella domanda di agevolazione, la Regione potrà erogare un contributo proporzionale alla parte di progetto realizzata.

Il decreto di revoca dispone l'eventuale recupero delle somme già erogate, indicandone le modalità di restituzione. L'ammontare della somma da restituire viene calcolato maggiorato degli interessi di legge maturati.

Art. 15 - *Informazioni*

I modelli per la richiesta delle agevolazioni possono essere scaricati dal sito internet www.politichefemminili.regione.lombardia.it e possono essere richiesti presso le sedi di spazio Regione.

Per richieste di chiarimento sul bando e sulla compilazione della modulistica è possibile telefonare ai numeri 02/6765207-6590-4858 o inviare un messaggio di posta elettronica a politiche_femminili@regione.lombardia.it.

Art. 16 - *Trattamento dei dati personali*

Si informa, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati acquisiti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità e i procedimenti amministrativi relativi al presente bando e, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Titolare del trattamento è il Direttore Generale della Direzione Generale Giovani, Sport e Pari opportunità.

MODELLO 1

Spett.le
REGIONE LOMBARDIA
D.G. Giovani, Sport e Pari opportunità
U.O. Politiche femminili e Pari opportunità
via Rosellini 17
20124 MILANO

Oggetto: «Domanda di contributo ai sensi dell'art. 6 l.r. 28/2004 - Piani territoriali degli orari»

Comune proponente (Prov.).....
Titolo del progetto:
Importo del contributo richiesto:
Ai fini della concessione del contributo sopra indicato:
il/la sottoscritto/a
ruolo ricoperto nell'ente
nato/a a
il
residente a
via in qualità di legale rappresentante del
comune di con sede in p. IVA/c.f.

CHIEDE

l'assegnazione del contributo per la realizzazione del progetto
« » del/dei comune/i
In relazione all'intervento di cui trattasi

DICHIARA CHE

- 1) Si tratta di un progetto:
 - per la predisposizione di un Piano territoriali degli orari;
 - per la attuazione di un Piano territoriale degli orari precedentemente approvato (1)
- 2) La domanda si riferisce alla seguente tipologia prevista dall'art. 6, comma 4 della l.r. 28/2004:
 - progetti che, attraverso politiche temporali, contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas inquinanti nel settore dei trasporti;
 - progetti finalizzati all'armonizzazione degli orari dei servizi pubblici e privati con gli orari di lavoro, anche in attuazione dell'art. 9 della legge 53/2000 e successivi provvedimenti attuativi;
 - progetti che favoriscono l'accessibilità delle informazioni e dei servizi della pubblica amministrazione, anche attraverso la semplificazione delle procedure e l'introduzione di servizi informatizzati e connessi in rete;
 - progetti attuativi di piani territoriali degli orari inseriti negli strumenti di programmazione negoziata previsti dalla l.r. 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale);
 - progetti finalizzati alla promozione e costituzione di associazioni denominate «Banche del tempo», al fine di favorire un uso del tempo per fini di reciproca solidarietà e interesse;
 - (indicare un eventuale altra tipologia di progetto, in ogni caso dotato dei requisiti di cui all'art. 5 della l.r. 28/2004 e che sia promosso dai soggetti di cui all'art. 6, comma 3 della medesima legge).
- 3) Che il progetto verrà attuato interamente dal solo comune proponente: sì no
- 4) Che gli altri comuni coinvolti nel progetto **che usufruiranno di quota parte del contributo** richiesto sono (compilare solo se si è barrato «no» al punto 3):

(1) In questo caso è necessario allegare alla domanda di contributo copia dell'atto di approvazione del Piano territoriale degli orari da parte del Consiglio comunale.

1.
2.
3.
4.
- 5) Che l'accordo tra i sopra elencati comuni in merito alla presentazione e attuazione del presente progetto è stato ratificato con (tipo di atto: protocollo d'intesa, lettera di intenti, ecc.) sottoscritto in data e che tale atto è allegata in copia alla presente domanda.
- 6) Che il responsabile del progetto è: ruolo ricoperto nell'ente tel. fax posta elettronica
- 7) Che il progetto per il quale si richiede il contributo è così strutturato:

A) Scheda di progetto

- A1) descrizione del territorio di riferimento del progetto;
- A2) descrizione delle esigenze e criticità alle quali si intende dare risposta;
- A3) obiettivi del progetto (in coerenza con la tipologia progettuale indicata al punto 2 della domanda);
- A4) descrizione dei passaggi chiave per l'attuazione del progetto degli obiettivi e dei destinatari coinvolti;
- A5) descrizione del partenariato attivato (motivazioni della scelta e modalità di coinvolgimento nelle azioni previste);
- A6) descrizione delle azioni previste per il raggiungimento del progetto (per passaggi chiave si intendono provvedimenti, accordi, strumenti di programmazione individuati come funzionali e necessari al raggiungimento degli obiettivi);

- A7) descrizione delle fasi di attuazione del progetto e relativi prodotti;
- A8) descrizione delle azioni di informazione e comunicazione che verranno promosse per diffondere la conoscenza delle azioni e dei servizi sviluppati nell'ambito del progetto;
- A9) descrizione delle modalità di valutazione e monitoraggio sull'attuazione del progetto.

B) Elenco delle spese per le quali si richiede il contributo (art. 4 bando)

Relativamente a ciascuna categoria inserire il dettaglio delle voci di spesa.

VOCI DI SPESA	Costi previsti
1) azioni di indagine e ricerca	
2) formazione del personale	
3) prestazioni consulenziali e professionali	
4) gestione dei tavoli di partenariato	
5) software e servizi informatici	
6) progettazione e realizzazione di azioni di informazione e comunicazione	
TOTALE	

C) Tabella di sintesi delle azioni del progetto

In caso di associazioni di comuni, per ciascuna azione dovranno essere indicati il comune o i comuni responsabili dell'attuazione e le rispettive quote di contributo richiesto.

Azione	Comune responsabile	Tempi previsti di realizzazione		Modalità di realizzazione e procedure previste (2)	Costo previsto (€)	Quota di contributo (€)	Prodotti previsti (3)
		Avvio	Conclusione				
TOTALE							

DICHIARA INOLTRE:

1. che non sono state ottenute, né saranno richieste agevolazioni pubbliche comunque denominate a valere su leggi statali, regionali e comunitarie, per le medesime spese oggetto della presente domanda;
2. di accettare, sia durante la realizzazione del progetto sia successivamente alla sua conclusione, indagini tecniche e controlli che la Regione Lombardia riterrà opportuno effettuare;
3. di rendere tutte le dichiarazioni di cui alla presente domanda ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e di essere consapevoli delle responsabilità penali cui si può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità;
4. di allegare alla presente domanda la seguente documentazione:
 - copia dell'atto amministrativo di approvazione della proposta di progetto e di autorizzazione alla presentazione della domanda di contributo;
 - copia dell'atto associativo e di designazione del comune capofila (solo in caso di presentazione della domanda in forma associata);
 - copia dell'atto di approvazione del Piano territoriale degli orari da parte del Consiglio comunale (solo nel caso di progetti finalizzati all'attuazione di un Piano degli orari).

I documenti che accompagnano la presente richiesta di contributo sono consegnati in originale o copia conforme all'originale.

.....
(timbro dell'ente e firma)

luogo e data

.....

MODELLO 2A

Spett.le Regione Lombardia
D.G. Giovani, Sport e Pari opportunità
U.O. Politiche femminili e Pari opportunità
via Rosellini, 17
20124 MILANO

ATTO DI ACCETTAZIONE

Il/la sottoscritto/a
in qualità di legale rappresentante del comune di

PREMESSO

- che la Regione Lombardia ha assegnato al comune un contributo per l'attuazione del progetto (ID) Titolo così come approvato con decreto n. del, a seguito del bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria n. relativo all'attuazione dell'art. 6 della l.r. 28/2004;
 - che l'ammissione al contributo comporta da parte del comune beneficiario il rispetto e l'applicazione della normativa prevista a livello nazionale e regionale e l'accettazione delle condizioni e delle procedure previste nei provvedimenti regionali;
 - che il mancato rispetto delle disposizioni regionali, il mancato raggiungimento degli obiettivi, così come le violazioni della normativa vigente costituiscono motivo di revoca del contributo con l'obbligo conseguente di restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi legali per il periodo di disponibilità delle somme percepite;
- Ai fini della regolare realizzazione del progetto, nonché della corretta esecuzione del presente atto, consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, delle responsabilità penali previste

(2) Descrivere le modalità con cui le singole azioni verranno realizzate: convenzioni, affidamento di incarichi, costituzione di tavoli di partenariato o gruppi di lavoro.

(3) Esempio: rapporto di ricerca, accordo tra i partecipanti ai tavoli di partenariato, pubblicazione, corsi di formazione ecc.

dall'art. 76 d.P.R. 445/2000, ossia di decadere dal contributo concesso sulla base delle dichiarazioni non veritiere

DICHIARA

- che non sono stati ottenuti né saranno successivamente richiesti altri finanziamenti statali, regionali e comunitari, per le spese relative al progetto approvato;
- che il .../.../..... è la data di ultimazione del progetto;
- di impegnarsi a comunicare alle strutture regionali le eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nella domanda affinché possano essere effettuate le valutazioni del caso;

Dichiara inoltre di essere consapevole che:

- il decreto di approvazione del progetto da parte della Regione non costituisce validazione delle modalità di affidamento di incarico indicate nella domanda presentata;
- che l'affidamento degli incarichi è stato e/o sarà effettuato nel rispetto della normativa vigente sugli appalti.

ACCETTA

- il contributo assegnato dalla Regione, con le condizioni e le modalità stabilite nei provvedimenti regionali comprese le clausole di revoca in essi previste;
- di portare a termine il progetto entro e non oltre i termini stabiliti. La relativa inosservanza senza pregiudizio di ulteriori responsabilità a carico del comune beneficiario, può comportare il disconoscimento delle spese sostenute oltre la data stabilita;
- di rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo e contabile previsti dalle disposizioni vigenti;
- di adeguarsi ad eventuali variazioni procedurali che potranno essere richieste dalla Regione;
- di eseguire una raccolta ed archiviazione ordinata della documentazione contabile e amministrativa inerente al progetto con modalità finalizzate ad agevolare il controllo da parte delle strutture competenti e di conservare la documentazione per due anni dalla data del provvedimento di saldo;
- di comprovare in ogni momento il possesso della documentazione inerente alla realizzazione del programma e di dare libero accesso ai funzionari regionali competenti per la verifica e il controllo volto ad accertare la corretta realizzazione dell'intervento, nonché dei correlati aspetti amministrativi e contabili;
- di rimborsare i pagamenti effettuati dalla Regione, maggiorati dagli interessi legali dovuti per il periodo di disponibilità delle somme percepite, di somme rivelatesi ad un controllo in itinere o ex post, non dovute totalmente o parzialmente per carenza di presupposti formali o sostanziali o più semplicemente di adeguato riscontro probatorio documentale;
- di dare immediata comunicazione alla Regione qualora intendesse rinunciare al progetto, provvedendo contestualmente alla restituzione dei contributi eventualmente ricevuti, maggiorati dagli interessi legali dovuti per il periodo di disponibilità delle somme percepite.

.....
(timbro dell'ente e firma)

luogo e data

MODELLO 2B
(Associazione di comuni)

Spett.le Regione Lombardia
D.G. Giovani, Sport e Pari opportunità
U.O. Politiche femminili e Pari opportunità
via Rosellini, 17
20124 MILANO

ATTO DI ACCETTAZIONE

Il/la sottoscritto/a
in qualità di legale rappresentante del comune di

PREMESSO

- che la Regione Lombardia ha assegnato al comune capofila un contributo per l'attuazione del progetto (ID)
Titolo così come approvato con decreto n. del, a seguito del bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia serie ordinaria n. relativo all'attuazione dell'art. 6 della l.r. 28/2004;

- che l'ammissione al contributo comporta da parte del comune capofila e dei comuni associati il rispetto e l'applicazione della normativa prevista a livello nazionale e regionale e l'accettazione delle condizioni e delle procedure previste nei provvedimenti regionali;
- che il mancato rispetto delle disposizioni regionali, il mancato raggiungimento degli obiettivi, così come le violazioni della normativa vigente costituiscono motivo di revoca del contributo con l'obbligo conseguente di restituzione delle somme erogate maggiorate dagli interessi legali per il periodo di disponibilità delle somme percepite;

a nome del comune capofila e dei comuni
(elenicare i nomi dei comuni associati).

Ai fini della regolare realizzazione del progetto, nonché della corretta esecuzione del presente atto, consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, delle responsabilità penali previste dall'art. 76 d.P.R. 445/2000, ossia di decadere dal contributo concesso sulla base delle dichiarazioni non veritiere

DICHIARA

- che non sono stati ottenuti né saranno successivamente richiesti altri finanziamenti statali, regionali e comunitari, per le spese relative al progetto approvato;
- che il .../.../..... è la data di ultimazione del progetto;
- di impegnarsi a comunicare alle strutture regionali le eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nella domanda affinché possano essere effettuate le valutazioni del caso;

Dichiara inoltre che il comune capofila e i comuni associati sono consapevoli che:

- il decreto di approvazione del progetto da parte della Regione non costituisce validazione delle modalità di affidamento di incarico indicate nella domanda presentata;
- che l'affidamento degli incarichi è stato e/o sarà effettuato nel rispetto della normativa vigente sugli appalti.

ACCETTA

- il contributo assegnato dalla Regione, con le condizioni e le modalità stabilite nei provvedimenti regionali comprese le clausole di revoca in essi previste;
- di rispettare le procedure previste dai provvedimenti regionali di assegnazione del contributo per il comune capofila e i comuni associati e le conseguenti responsabilità. Garantisce, quindi, il sistematico raccordo tra la Regione e i comuni associati, la raccolta e la trasmissione di atti e informazioni alle scadenze necessarie, il tempestivo trasferimento delle quote di contributo di spettanza dei comuni associati, la predisposizione della documentazione complessiva del progetto;
- di portare a termine il progetto entro e non oltre i termini stabiliti. La relativa inosservanza senza pregiudizio di ulteriori responsabilità a carico del comune beneficiario, può comportare il disconoscimento delle spese sostenute oltre la data stabilita;
- di rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo e contabile previsti dalle disposizioni vigenti;
- di adeguarsi ad eventuali variazioni procedurali che potranno essere richieste dalla Regione;
- di eseguire una raccolta ed archiviazione ordinata della documentazione contabile e amministrativa inerente al progetto con modalità finalizzate ad agevolare il controllo da parte delle strutture competenti e di conservare la documentazione per due anni dalla data del provvedimento di saldo;
- di comprovare in ogni momento il possesso della documentazione inerente alla realizzazione del programma e di dare libero accesso ai funzionari regionali competenti per la verifica e il controllo volto ad accertare la corretta realizzazione dell'intervento, nonché dei correlati aspetti amministrativi e contabili;
- di rimborsare i pagamenti effettuati dalla Regione, maggiorati dagli interessi legali dovuti per il periodo di disponibilità delle somme percepite, di somme rivelatesi ad un controllo in itinere o ex post, non dovute totalmente o parzialmente per carenza di presupposti formali o sostanziali o più semplicemente di adeguato riscontro probatorio documentale;
- di dare immediata comunicazione alla Regione qualora intendesse rinunciare al progetto, provvedendo contestualmente alla restituzione dei contributi eventualmente rice-

vuti, maggiorati dagli interessi legali dovuti per il periodo di disponibilità delle somme percepite.

.....
(timbro dell'ente e firma)

luogo e data

.....

(BUR20050135)

(5.1.1)

D.g.r. 16 febbraio 2005 - n. 7/20913

Attuazione Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica 2002-2004 - Programma annuale di attuazione 2005: Accordi Quadro di Sviluppo territoriale per la Casa per i Comuni a fabbisogno abitativo elevato ed acuto dei capoluogo. Approvazione riparto delle risorse fra i Comuni, avvio delle procedure preliminari e approvazione criteri per la predisposizione delle proposte

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica (PRERP) 2002-2004 approvato con deliberazione di Consiglio Regionale 8 ottobre 2002, n. VII/605;

Visto il Programma annuale 2005 di attuazione del PRERP 2002-2004, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 7/19613 del 26 novembre 2004 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato in particolare il capitolo «Nuove misure» del Programma annuale 2005 di attuazione del PRERP 2002-2004 laddove si definiscono la misura di intervento denominata «Accordi quadro di sviluppo territoriale per la casa per Comuni a fabbisogno elevato e a fabbisogno acuto» ed una conseguente allocazione di risorse pari a € 56.338.751,44;

Visto l'elenco, di cui all'allegato a), dei Comuni classificati con deliberazione Giunta regionale n. 7/17175 del 16 aprile 2004 con fabbisogno acuto dei comuni capoluogo e con fabbisogno elevato;

Ritenuto di procedere al riparto preliminare delle risorse disponibili in maniera proporzionale al numero di abitanti di ciascun Comune di cui all'elenco allegato a);

Vista la ripartizione preliminare delle risorse fra i Comuni di cui all'allegato b);

Ritenuto di dare inizio alle procedure per la formazione degli Accordi quadro di sviluppo territoriale dando mandato all'Assessore regionale competente in materia di avviare con ciascun Comune interessato specifici tavoli di negoziazione per la formulazione delle proposte da rendere oggetto di ciascun accordo;

Ritenuto necessario individuare criteri di indirizzo per la predisposizione delle proposte da rendere oggetto di ciascun accordo;

Visti i criteri per la predisposizione delle proposte da rendere oggetto di Accordo quadro di sviluppo territoriale per la casa per Comuni a fabbisogno elevato e a fabbisogno acuto di cui all'allegato c);

Tutto ciò premesso, a voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

Per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la ripartizione preliminare delle risorse disponibili per l'attuazione di specifici Accordi quadro di sviluppo territoriale per la casa, fra i Comuni classificati con fabbisogno acuto e con fabbisogno elevato, secondo quanto riportato nell'allegato b);

2. di dare mandato all'Assessore regionale competente in materia di avviare con ciascun Comune interessato, entro marzo 2005, specifici tavoli di negoziazione per la formulazione delle proposte da rendere oggetto di ciascun accordo, affinché la sottoscrizione degli stessi avvenga entro dicembre 2005;

3. di approvare i criteri per la predisposizione delle proposte da rendere oggetto di Accordo quadro di sviluppo territoriale per la casa per Comuni a fabbisogno elevato e a fabbisogno acuto di cui all'allegato c);

4. di dare atto che gli oneri finanziari derivanti dal presente provvedimento, trovano copertura:

a) quanto ad € 33.803.250,86 a valere sul fondo globale esistente presso la Cassa DD.PP., di cui alla deliberazione di Giunta regionale del 2 agosto 2001, n. 7/5989;

b) quanto ad € 22.535.500,58 a valere sui fondi derivanti dalle economie delle annualità a destinazione vincolata,

a suo tempo assegnate dallo Stato e trasferite alla Regione Lombardia in base all'art. 63 del d.lgs. n. 112/98 e le cui operazioni contabili di allocazione su apposito capitolo del bilancio regionale verranno effettuate nel 2005;

5. di inviare la presente deliberazione al Consiglio Regionale;

6. di disporre la pubblicazione urgente della presente delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

ALLEGATO A

ELENCO COMUNI CON FABBISOGNO ELEVATO E CON FABBISOGNO ACUTO

COMUNE	PROV.	CLASSIFICAZIONE FABBISOGNO (d.g.r. 7/17175 del 16/04/94)	POPOLAZIONE AL 31/12/2003 (*)
BRESSO	MI	ELEVATO	27.121
CESANO BOSCONI	MI	ELEVATO	23.253
CINISELLO BALSAMO	MI	ELEVATO	72.852
COLOGNO MONZESE	MI	ELEVATO	48.301
CORSICO	MI	ELEVATO	33.824
CUSANO MILANINO	MI	ELEVATO	19.565
SESTO SAN GIOVANNI	MI	ELEVATO	79.131
BERGAMO	BG	ACUTO CAPOLUOGO	114.190
BRESCIA	BS	ACUTO CAPOLUOGO	191.114
COMO	CO	ACUTO CAPOLUOGO	80.510
CREMONA	CR	ACUTO CAPOLUOGO	71.458
LECCO	LC	ACUTO CAPOLUOGO	46.196
LODI	LO	ACUTO CAPOLUOGO	42.362
MANTOVA	MN	ACUTO CAPOLUOGO	47.820
MILANO	MI	ACUTO CAPOLUOGO	1.271.898
MONZA (**)	MI	ACUTO CAPOLUOGO	121.618
PAVIA	PV	ACUTO CAPOLUOGO	71.660
SONDRIO	SO	ACUTO CAPOLUOGO	21.612
VARESE	VA	ACUTO CAPOLUOGO	80.107
TOTALE			2.464.592

(*) fonte: Annuario Statistico Regionale della Lombardia da fonte ISTAT (sito internet <http://www.ring.lombardia.it/> - tab. 53.03.04.03)

(**) Assimilato nel programma 2004 ad un comune capoluogo

ALLEGATO B)

RIPARTIZIONE RISORSE PER ATTUAZIONE ACCORDI QUADRO DI SVILUPPO TERRITORIALE

COMUNE	PROV.	RISORSE A DISPOSIZIONE €
MILANO	MI	29.074.648,17
BRESCIA	BS	4.368.724,78
MONZA (**)	MI	2.780.097,59
BERGAMO	BG	2.610.299,00
COMO	CO	1.840.399,09
VARESE	VA	1.831.186,81
SESTO SAN GIOVANNI	MI	1.808.876,17
CINISELLO BALSAMO	MI	1.665.342,87
PAVIA	PV	1.638.094,63
CREMONA	CR	1.633.477,06
COLOGNO MONZESE	MI	1.104.125,16
MANTOVA	MN	1.093.129,85
LECCO	LC	1.056.006,42
LODI	LO	968.364,01
CORSICO	MI	773.191,64
BRESSO	MI	619.966,01
CESANO BOSCONI	MI	531.546,39
SONDRIO	SO	494.034,35
CUSANO MILANINO	MI	447.241,44
TOTALE		56.338.751,44

ALLEGATO C)

Criteria per la predisposizione delle proposte da rendere oggetto di Accordo quadro di sviluppo territoriale per la casa per Comuni a fabbisogno elevato e a fabbisogno acuto**1. Finalità degli Accordi Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) per la Casa per i Comuni a fabbisogno abitativo elevato e acuto**

1.1 Gli Accordi Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) per la Casa per i Comuni a fabbisogno abitativo elevato e acuto sono finalizzati ad attuare un programma di interventi per la realizzazione in tempi definiti di interventi di realizzazione di edilizia residenziale pubblica a canone sociale ed a canone moderato.

1.2 I comuni classificati a fabbisogno abitativo elevato e acuto qualora il fabbisogno di edilizia residenziale pubblica da essi accertato, non riesca ad essere soddisfatto sul proprio territorio, possono stipulare accordi di partenariato con altri comuni della stessa provincia, sul cui territorio vi sia la disponibilità di aree o immobili per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica.

2. Contenuti e caratteristiche degli accordi quadro di sviluppo territoriale per la casa per i comuni a fabbisogno abitativo elevato e acuto

2.1 Gli interventi potranno essere attuati mediante:

- realizzazione o acquisto e gestione diretta;
- concessione di realizzazione e gestione degli immobili oggetto dell'intervento a favore di un soggetto concessionario individuato secondo le forme di legge;
- convenzionamento con soggetti pubblici e/o privati anche non istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, finalizzato a promuovere il loro coinvolgimento nella definizione di iniziative, che, attraverso l'apporto di aree, immobili e/o risorse detenute dai soggetti stessi sia in regime di proprietà sia in regime di possesso, conducano all'incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
- avvalimento dell'ALER territorialmente competente per le operazioni di realizzazione e gestione degli immobili oggetto dell'intervento.

2.2 La realizzazione degli interventi deve attuarsi secondo una delle seguenti tipologie di intervento:

- nuova costruzione;
- recupero di edificio o di intere porzioni definite di fabbricati (ad. es. corpi scala);
- acquisto ed eventuale recupero di interi edifici o di intere porzioni definite di fabbricati.

Potranno essere inoltre proposti progetti sperimentali volti alla promozione, anche attraverso l'attivazione di partnership con il privato sociale, di nuovi modelli di approccio al tema dell'housing sociale.

3.3 Ciascuna proposta di Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale dovrà almeno contenere:

- una relazione attestante la dimostrazione del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica del comune proponente da soddisfarsi tramite l'attuazione degli interventi compresi nell'accordo;
- un elenco degli interventi proposti corredata da una stima di massima delle relative richieste di cofinanziamento;

c) un cronogramma di massima di attuazione degli interventi;

d) un piano finanziario di massima con l'indicazione dell'entità e della provenienza preventivata delle risorse necessarie.

3. Linee di indirizzo per l'inserimento urbanistico delle proposte

Ai fini dell'inserimento urbanistico delle proposte di intervento si raccomandano le Amministrazioni ad effettuare una duplice verifica:

- della coerenza della individuazione delle aree con una visione strategica, eventualmente rappresentata dal documento di inquadramento approvato, o da una sua modificazione motivata;
- della sostenibilità della destinazione di alcune aree standard a edilizia pubblica rispetto alle esigenze inderogabili di aree pubbliche per altri servizi urbani (tramite una verifica di coerenza rispetto al piano dei servizi, se disponibile, o almeno alle previsioni in materia del vecchio piano regolatore).

Si raccomanda inoltre alle Amministrazioni comunali di verificare il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- le scelte localizzative da parte dei comuni dovranno privilegiare le aree direttamente legate al tessuto urbano e dimostrare che i nuovi interventi potranno svolgere un ruolo di chiarimento degli assetti insediativi locali, sostenendo i naturali processi di agglomerazione lungo le linee infrastrutturali e dei trasporti pubblici e in particolare di quelli su ferro;
- per evitare gli isolati e i quartieri ghetto costruiti nel passato (caratterizzati da una crescente riduzione dei valori di densità fondiaria, da un irrigidimento dei tipi edilizi e da una sostanziale specializzazione monofunzionale e sociale) gli interventi devono praticare forme insediative che privilegino la piccola misura, dotata di una certa complessità tipologica e funzionale e in grado di partecipare, con densità medio-alte, alla realizzazione di urbanità atte ad evitare il costituirsi di situazioni di marginalizzazione e segregazione sociale;
- riproporre i valori della città e dei luoghi, promuovendo la difesa e il rinnovo dell'urbanità nei nuovi insediamenti, determinando spazialità adatte a costruire ambienti, tessuti di relazione e nuovi nuclei di centralità.

4. Modalità di determinazione dell'importo di cofinanziamento**4.1 Caratteristiche ed entità del cofinanziamento**

- Il cofinanziamento regionale sarà messo a disposizione, per tramite del comune richiedente, al soggetto attuatore, a far tempo dalla data di comunicazione dell'inizio dei lavori.
- Condizione per l'ammissione al cofinanziamento è l'accettazione da parte del soggetto attuatore della redazione di un bilancio ad hoc per l'iniziativa teso a verificare eventuali sovracompenzazioni derivanti dalla quota di cofinanziamento pubblico.
- Ogni somma in sovracompenzazione eventualmente accertata dovrà essere restituita a cura del soggetto attuatore in forma attualizzata a Regione Lombardia.
- L'importo e la durata di validità del cofinanziamento è determinato nella misura indicata nella seguente tabella:

Tabella n. 1

	<i>Canone sociale</i>	<i>Canone moderato Convenzione con area/immobile del privato o in diritto di superficie per 90 anni</i>	<i>Canone moderato Realizzazione diretta o mediante avvalimento di ALER o convenzione con area/immobile del privato o in diritto di superficie per 90 anni</i>
Validità Cofinanziamento	30 anni + periodo cantiere	15 anni + periodo cantiere	30 anni + periodo cantiere
% Cofinanziamento su Costo coconvenzionale	80%	30%	40%

5. Gli alloggi realizzati in forma diretta da parte del comune o mediante avvalimento dell'Aler competente per territorio entrano a far parte in maniera definitiva del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

6. L'importo di cofinanziamento consentirà di coprire i costi relativi all'acquisto dell'area e/o dell'immobile, le spese tecniche, le eventuali opere di urbanizzazione primaria strettamente necessarie alle opere di edilizia residenziale in progetto e agli allacciamenti.

7. Il costo convenzionale di ciascun intervento è determinato dal prodotto del costo convenzionale unitario, riferito a metro quadrato riferito alla classe di appartenenza del comune richiedente, per la superficie complessiva riconoscibile dell'intervento stesso.

4.2 Costi convenzionali unitari

1. I costi convenzionali unitari, sono fissati in funzione della classe di appartenenza del comune richiedente;

- a) qui di seguito sono elencati i comuni ammessi alla partecipazione al programma suddivisi in relazione alla loro classe di appartenenza:
- Classe A: Comune di Milano
 - Classe B: Comuni con popolazione > 20.000 abitanti
 - Classe C: Comuni con popolazione < 20.000 abitanti
- b) nella seguente tabella sono fissati i costi convenzionali

espressi in euro/metroquadrato suddivisi per ciascuna classe di appartenenza, calcolati per gli anni successivi al 2005 sulla base della media della variazione percentuale fatta registrare dall'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale nel periodo giugno 1994 - giugno 2004, arrotondati come segue:

Tabella n. 2

Classificazione Comuni	COSTI CONVENZIONALI UNITARI in euro/mq				
	Inizio cantiere 2005	Inizio cantiere 2006	Inizio cantiere 2007	Inizio cantiere 2008	Inizio cantiere 2009
CLASSE A: Comune di Milano	1.365,00	1.400,00	1.435,00	1.470,00	1.505,00
CLASSE B: Comuni con popolazione > 20.000 abitanti	1.205,00	1.235,00	1.270,00	1.300,00	1.330,00
CLASSE C: Comuni con popolazione < 20.000 abitanti	1.100,00	1.130,00	1.160,00	1.585,00	1.215,00

4.3 Definizione di superficie utile e di superficie non residenziale

1. Per superficie utile (S.u.) si intende la superficie di pavimento degli alloggi, misurata al netto dei muri perimetrali e interni, delle soglie di passaggio, dei vani e degli sginci di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi, comprensiva dello spazio occupato da armadi a muro e ripostigli a servizio dell'alloggio;

2. Per superficie non residenziale (S.n. r.) si intende la superficie di pavimento, misurata come sopra specificato, risultante dalla somma delle superfici non residenziali di pertinenza degli alloggi - logge, balconi, cantine e soffitte, eventuali scale interne all'alloggio - e di quelle di pertinenza dell'organismo abitativo - androne d'ingresso, porticati, ballatoi, corridoi e pianerottoli di accesso agli alloggi, locali a servizio della residenza, quali centrali termiche, idriche, locali contatori, del macchinario ascensore, etc.. Vani scala condominiali e vano corsa dell'ascensore, saranno da computare una sola volta in proiezione orizzontale, comprendendo i pianerottoli intermedi.

4.4 Limiti ai cofinanziamenti: la Superficie utile riconoscibile

4.4.1 Si definisce superficie utile riconoscibile ai fini del cofinanziamento (S.u.r.) quella ritenuta adeguata, in termini prestazionali, ad ospitare un determinato numero di persone. Le superfici utili riconoscibili, i cui valori sono da considerarsi massimi ammissibili ai fini del cofinanziamento e anche minimi inderogabili ai fini prestazionali, sono fissate nella tabella seguente, in funzione delle caratteristiche tipologiche dell'alloggio o dell'unità abitativa e del numero di utenti per i quali l'alloggio stesso è previsto.

Tabella n. 3

Numero utenti	S.u.r. (mq)	
	Tipologia A (1)	Tipologia B (2)
1	36	41
2	42	48
3	51	57
4	71	77
5	84	89
6	93	99

(1) Per tipologia A si intende un alloggio in cui è presente uno spazio cottura all'interno del locale di soggiorno.

(2) Per tipologia B si intende invece un alloggio in cui è presente una cucina separata dal locale soggiorno e dotata di autonoma sorgente di aerazione ed illuminazione diretta.

4.4.2 Il comune, nel caso l'intervento proposto preveda la realizzazione di box interrati o posti auto interrati, riconosce nella Sur, in aggiunta alle superfici esposte nella tabella n. 3, la superficie di mq 18 per ogni singolo appartamento.

4.5 Limiti al cofinanziamento: la Superficie complessiva riconoscibile

La superficie complessiva riconoscibile (Scr) da utilizzare per la determinazione del costo convenzionale dell'intervento da ammettere a cofinanziamento non dovrà in nessun caso essere superiore alla formula:

$$\text{S.u.r.} + 0,60 \text{ di S.n.r.}$$

dove

$$\text{S.n.r.} = \text{max } 45\% \text{ S.u.r.}$$

Nel caso la superficie utile di progetto superi, in relazione alla tipologia di alloggio ed al numero di utenti, la S.u.r., sarà comunque ammessa a cofinanziamento sino al limite della S.u.r..

Non sono ammessi a cofinanziamento alloggi le cui superfici utili siano inferiori alle S.u.r..

5. «Linee guida per la progettazione e requisiti prestazionali di controllo della qualità del manufatto edilizio negli interventi di edilizia residenziale sociale»

Tutti gli immobili e gli alloggi acquisiti alla disponibilità pubblica con i cofinanziamenti derivanti dall'inserimento nel Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Sociale dovranno rispondere, sia in fase di progettazione, sia in fase di realizzazione alle «Linee guida per la progettazione e requisiti prestazionali di controllo della qualità del manufatto edilizio negli interventi di edilizia residenziale sociale» di cui all'allegato 2). Tale rispondenza dovrà essere attestata mediante specifica certificazione rilasciata dal/i professionista/i incaricato/i, rispettivamente della progettazione esecutiva, della direzione lavori e del collaudo.

(BUR20050136)

(4.3.0)

D.g.r. 16 febbraio 2005 - n. 7/20935

Iniziativa in materia agro-forestale in attuazione dell'art. 24 atto integrativo Accordo di Programma «Ambiente ed Energia» e dell'art. 13 Accordo di Programma «Tutela delle Acque e gestione integrata delle risorse idriche»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 7 febbraio 2000, n. 7 «Norme per gli interventi regionali in agricoltura»;

Vista la l.r. 28 ottobre 2004 n. 27 «Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale»;

Vista la l.r. 4 luglio 1998, n. 11 «Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura», art. 3, comma 1, punto b) che prevede fra le funzioni riservate alla competenza regionale: l'attuazione di programmi a dimensione o rilevanza regionale in campo agricolo e forestale;

Visto l'Accordo di Programma Quadro «Tutela delle Acque e gestione integrata delle risorse idriche» sottoscritto, in esecuzione della d.g.r. n. 11687 del 20 dicembre 2002, tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e Regione, in particolare all'art. 13 «Interventi urgenti nel settore agricolo al fine di prevenire l'inquinamento causato da nitrati derivanti da fonti agricole, fenomeni eutrofici, nonché lo scarico nelle acque delle sostanze pericolose»;

Visto l'Atto Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro «Ambiente ed Energia» sottoscritto, in esecuzione della d.g.r. n. 9995 del 26 luglio 2002, tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e Regione, in particolare l'art. 24 «Interventi ambientali di sviluppo sostenibile per il territorio rurale ed il settore agro-forestale»;

Vista la d.g.r. n. 19658 del 3 dicembre 2004 di approvazione dell'iniziativa denominata «Valtellina 2005: nuovi sistemi verdi»;

Considerato che i dirigenti della U.O. Politiche agro-ambientali e servizi per le imprese e della U.O. Sviluppo e tutela del territorio rurale e montano riferiscono sulla necessità di procedere alla concreta individuazione degli interventi da realizzarsi in attuazione della programmazione prevista dal citato art. 24 dell'Atto Integrativo per la quota parte di risorse statali;

Ritenuto pertanto dai dirigenti proponenti di dover individuare e dare attuazione, nell'ambito della suddetta programmazione, per un importo complessivo di € 5.351.581,98, alle sottoindicate iniziative in materia agro-forestale:

1) interventi di filiera e multifunzionalità ambientale nel settore bosco - legno - energia, per un importo di € 1.500.000,00 così come in dettaglio descritti nell'Allegato 1a) parte integrante e sostanziale del presente atto composto da n. 2 pagine;

2) interventi di fitodepurazione e prevenzione dell'apporto diffuso di nutrienti di origine agricola, per un importo di € 1.331.581,98 così come in dettaglio descritti nell'Allegato 1b) parte integrante e sostanziale del presente atto composto da n. 2 pagine;

3) attività dimostrative e pilota per il sostegno, l'innovazione tecnologica e la sicurezza di lavoro nel settore delle utilizzazioni forestali, della gestione del patrimonio forestale e delle coltivazioni di biomassa a fini energetici, nell'ambito del Programma Nazionale Biocombustibili-PROBIO «Filiera per la produzione di biocombustibili dal legno» per un importo di € 300.000,00 così come in dettaglio descritti nell'Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto composto da n. 1 pagina;

4) interventi forestali per un importo complessivo pari a € 2.220.000,00 così come in dettaglio descritti nella tabella Allegato 3 parte integrante e sostanziale del presente atto composto da n. 1 pagina;

Preso atto che le iniziative previste negli Allegati 1a), 1b) e 2 verranno realizzate mediante l'emissione di appositi bandi, mentre gli interventi di cui all'Allegato 3 verranno realizzati direttamente dalla Regione Lombardia, in collaborazione con le Province, ERSAF e Legambiente, mediante l'approvazione dello schema di convenzione (Allegato 4, parte integrante e sostanziale del presente atto composto da n. 8 pagine), in quanto associazione senza scopo di lucro presente in misura rilevante sul territorio della Provincia di Sondrio e promotrice, con specifiche competenze tecniche, di attività per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente che si integrano ed ampliano gli interventi «Valtellina 2005: nuovi sistemi verdi»;

Ritenuto di erogare i contributi alle Province di Bergamo, Como e Sondrio alla presentazione di un Piano Operativo degli interventi da realizzare con le modalità e le quote di cofinanziamento descritte nell'Allegato 3;

Ritenuto di demandare ad apposito Piano Operativo da approvarsi dal Dirigente competente, le modalità di svolgimento dell'attività da parte di ERSAF e le relative erogazioni;

Ritenuto di regolare l'apporto di Legambiente sulla base della convenzione in Allegato 4, sulla quale è stato espresso assenso da parte dell'associazione stessa;

Accertata la necessaria disponibilità finanziaria per un importo complessivo di € 5.351.581,98 così suddiviso:

- € 4.380.000,00 sul capitolo n. 6426 - UPB 2.3.4.6.3.39;
- € 40.000,00 sul capitolo n. 5389 - UPB 2.3.4.6.3.39;
- € 631.581,98 sul capitolo n. 6117 - UPB 2.3.4.1.3.30;
- € 300.000,00 sul capitolo n. 6199 - UPB 2.3.4.6.3.39;

del bilancio sugli esercizi di competenza;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

Delibera

Recepite le motivazioni di cui alle premesse:

1. di approvare le iniziative in materia agro-forestale in attuazione dell'art. 24 dell'Atto Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro «Ambiente ed Energia» e dell'art. 13 dell'Accordo di Programma Quadro «Tutela delle Acque e gestione integrata delle risorse idriche» per un importo complessivo di € 5.351.581,98, così come in dettaglio descritte negli Allegati 1a), 1b), 2, 3 e 4, parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. di imputare la spesa necessaria per la realizzazione delle iniziative di cui sopra per un importo complessivo di € 5.351.581,98 così suddiviso:

- € 4.380.000,00 sul capitolo n. 6426 - UPB 2.3.4.6.3.39;
- € 40.000,00 sul capitolo n. 5389 - UPB 2.3.4.6.3.39;
- € 631.581,98 sul capitolo n. 6117 - UPB 2.3.4.1.3.30;
- € 300.000,00 sul capitolo n. 6199 - UPB 2.3.4.6.3.39;

del bilancio sugli esercizi di competenza;

3. di stabilire, con successivo atto di impegno delle risorse finanziarie ulteriori modalità di realizzazione dei lavori e di rendicontazione della spesa;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

ALLEGATO 1a)

INTERVENTI DI FILIERA E MULTIFUNZIONALITÀ AMBIENTALE NEL SETTORE BOSCO - LEGNO - ENERGIA

Finalità

Integrazione della filiera bosco - legno - energia con gli aspetti di multifunzionalità ambientale perseguita attraverso la individuazione di interventi che realizzino «impianti termici alimentati a biomasse vegetali» - definiti secondo i criteri di cui alla d.g.r. n. 19861 del 16 dicembre 2004 e relative disposizioni attuative (decreto 4 gennaio 2005, n. 5) - e che prevedano la contestuale integrazione, per l'approvvigionamento del fabbisogno di biomassa, con interventi boschivi e di meccanizzazione compatibili con le misure degli artt. 24 e 25 della l.r. 7/2000.

Beneficiari

- Per la tipologia «Impianti termici alimentati a biomasse vegetali»: soggetti individuati al punto 2 dell'Allegato alla d.g.r. n. 19861/2004 «Rideterminazione dei criteri riguardanti "Azioni incentivanti l'attuazione di programmi intesi a produrre energia da fonti rinnovabili"» e come previsto dalle disposizioni attuative alla medesima d.g.r. di cui al punto 3.1 dell'allegato al decreto 4 gennaio 2005.

- Per le misure degli artt. 24 e 25 della l.r. 7/2000 considerate ai fini della presente iniziativa: i beneficiari previsti dalle misure medesime (Imprese boschive iscritte all'Albo delle Imprese Boschive della Regione Lombardia e ubicate in zone svantaggiate, Imprese agricole singole o associate e ubicate in zone svantaggiate, Consorzi Forestali, Enti Pubblici proprietari).

Tipologia di intervento

Interventi integrati che prevedano la realizzazione di «impianti termici alimentati a biomasse vegetali», definiti secondo i criteri di cui alla d.g.r. n. 19861/2004 e relative disposizioni attuative, il cui approvvigionamento di biomassa sia garantito anche con il contestuale ricorso a interventi boschivi e di meccanizzazione - Misura A.A) Misura A.B) Misura A.E): e Misura B.A) - previsti nella d.g.r. 28 novembre 2003 n. 15276 e successive disposizioni attuative ai sensi degli artt. 24 e 25 della l.r. 7/2000.

Entità delle spese, Caratteristiche dell'aiuto finanziario, Condizioni di ammissibilità al sostegno, Limiti e divieti

- Per la tipologia «Impianti termici alimentati a biomasse vegetali» sono definiti secondo i criteri di cui alla d.g.r. n. 19861/2004 e relative disposizioni attuative; la potenza massima dell'impianto non potrà comunque superare i 5 Mw.

- Per le misure degli artt. 24 e 25 della l.r. 7/2000 considerate ai fini della presente iniziativa sono definiti secondo le disposizioni attuative delle rispettive misure.

Zonizzazione

- Per la tipologia «Impianti termici alimentati a biomasse vegetali»: zone montane e collinari.

- Per le misure degli artt. 24 e 25 della l.r. 7/2000 considerate ai fini della presente iniziativa: definita secondo le disposizioni attuative delle rispettive misure.

Priorità

- Per la tipologia «Impianti termici alimentati a biomasse vegetali»: sarà considerata prioritaria la conformità dell'impianto alle prescrizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) dei decreti MAP del 20 luglio 2004 («Titoli di Efficienza energetica»).

- Per i beneficiari relativi alle misure degli artt. 24 e 25 della l.r. 7/2000 sopracitate: soggetti che, all'interno di uno stesso intervento integrato di filiera «bosco - legno - energia», risultino contestualmente richiedenti anche nella tipologia «Impianti termici alimentati a biomasse vegetali».

- Per le caratteristiche di qualità dei progetti di filiera «bosco - legno - energia»:

- a) garanzie di durata nel tempo dell'approvvigionamento della biomassa;

- b) quantità della biomassa conferita;

- c) utilizzazioni di soprassuoli forestali conferiti in gestione a Consorzi Forestali.

All'individuazione dei beneficiari e alla localizzazione degli interventi si provvederà con decreto del Dirigente della U.O. Politiche Agroambientali e servizi per le Imprese d'intesa con il Dirigente della U.O. Sviluppo e Tutela del Territorio Rurale e Montano, secondo i criteri di cui al presente provvedimento, nonché ai criteri di cui alla citata alla d.g.r. n. 19861/2004 e degli artt. 24 e 25 della l.r. 7/2000.

Spesa complessiva nel limite di € 1.500.000 a valere sul capitolo 2.3.4.6.3.39.6426.

ALLEGATO 1b)

INTERVENTI DI FITODEPURAZIONE E PREVENZIONE DELL'APPORTO DIFFUSO DI NUTRIENTI DI ORIGINE AGRICOLA

Finalità

Integrazione della attività di fitodepurazione e prevenzione dell'apporto diffuso di nutrienti di origine agricola nella gestione e riqualificazione del territorio rurale.

Miglioramento della qualità delle acque superficiali e sotterranee.

Beneficiari

- Province.
- Comunità Montane.
- Comuni.
- Consorzi di Bonifica.
- Consorzi di Miglioramento fondiario di II grado.

Tipologia di intervento

- Realizzazione di Aree Umide con creazione di filtri vegetali.
- Ricostituzione di Aree Umide con creazione di filtri vegetali.
- Realizzazione di aree a parziale sommersione con impiego di essenze arboree ed erbacee e creazione di filtri vegetali.

Entità delle spese

Costo per intervento fino al limite di € 150.000,00.

Caratteristiche dell'aiuto finanziario

Contributo in conto capitale fino al limite del 70% della spesa ritenuta ammissibile.

Condizioni di ammissibilità al sostegno

- Rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di ambiente.
- Per la verifica della congruità degli importi si fa riferimento ai prezzi CCIAA della provincia ove è localizzato l'intervento, applicando un abbattimento forfettario del 25%.

Limiti e divieti

- Massimo un intervento ammissibile per singolo beneficiario (escluse le Province).
- Non cumulabilità dell'intervento con altri finanziamenti a qualunque titolo concessi.
- Non sono ammissibili a finanziamento interventi di qualsiasi natura la cui realizzazione sia stata avviata precedentemente alla data di presentazione della domanda di finanziamento.

Zonizzazione

Regione Lombardia.

Priorità

- Entità del cofinanziamento.
- Massimo rapporto superficie/costi.
- Interventi localizzati in zone montane e collinari.
- Interventi localizzati in zone vulnerabili ai sensi del d.lgs. 152/99.
- Interventi localizzati a valle di impianti di depurazione, nel caso venga prevista una loro funzione di ulteriore stadio depurativo mediante impiego di acque reflue tramite irrigazione o sommersione parziale.
- Coinvolgimento di imprese agricole - singole o associate - e di Consorzi di Bonifica o di Miglioramento Fondiario di II grado nella realizzazione e nella gestione degli interventi.

- Interventi che prevedano la produzione di biomassa a fini energetici.

All'individuazione dei beneficiari e alla localizzazione degli interventi si provvederà con decreto del Dirigente della U.O. Politiche Agroambientali e servizi per le Imprese d'intesa con il Dirigente della U.O. Sviluppo e Tutela del Territorio Rurale e Montano.

Spesa complessiva nel limite di € 1.331.581,98 a valere sul capitolo 2.3.4.6.3.39.6426 (€ 700.000,00) e sul capitolo 2.3.4.1.3.30.6117 (€ 631.581,98).

ALLEGATO 2

Attività dimostrative e pilota per il sostegno, l'innovazione tecnologica e la sicurezza di lavoro nel settore delle utilizzazioni forestali, della gestione del patrimonio forestale e delle coltivazioni di biomassa a fini energetici

PROGRAMMA PROBIO

Finalità

Realizzazione di attività dimostrative e pilota per il sostegno, l'innovazione tecnologica e la sicurezza di lavoro nel settore delle utilizzazioni forestali, della gestione del patrimonio forestale e delle coltivazioni di biomassa a fini energetici.

Le attività saranno realizzate tramite l'avalimento di esperienze e prove effettuate direttamente da: imprese boschive iscritte all'Albo delle imprese boschive della Regione Lombardia, Consorzi Forestali riconosciuti, imprese agro-meccaniche coinvolte nella coltivazione di biomassa a fini energetici.

Le attività saranno rivolte a perseguire aumenti di efficienza e riduzione dei costi delle operazioni, nonché il miglioramento della qualità del lavoro e delle relative condizioni.

Beneficiari

- Imprese Boschive iscritte all'Albo delle Imprese Boschive della Regione Lombardia.
- Consorzi Forestali riconosciuti.
- Imprese agro-meccaniche coinvolte nella coltivazione di biomassa a fini energetici.

Tipologia di intervento

Impiego di nuovi sistemi, attrezzature e macchinari in prove di sperimentazione, cantieri e dimostrazioni direttamente nell'ambito delle attività di lavoro ordinarie dei soggetti beneficiari.

La durata dell'attività di prova è prevista nell'arco di un anno di ordinaria attività.

Entità delle spese, Caratteristiche dell'aiuto finanziario, Condizioni di ammissibilità al sostegno

Sostegno alla copertura delle spese per le prove e dimostrazioni con un corrispettivo fino al 80% dei costi di una annualità di leasing o di noleggio dei macchinari e attrezzature, comprensivo di ogni onere per l'impiego degli stessi e delle prestazioni dell'operatore durante il periodo di prova.

Limiti divieti e ammissibilità

Assicurazione a norma di legge dei cantieri e degli operatori.

Zonizzazione

Regione Lombardia.

Priorità

- Interventi localizzati in zone montane e collinari.
- Incrementi di produttività e efficienza nei lavori e nelle operazioni.
- Sicurezza delle condizioni di lavoro degli operatori.

All'individuazione dei beneficiari e degli interventi si provvederà con decreto del Dirigente della U.O. Politiche Agroambientali e servizi per le Imprese d'intesa con il Dirigente della U.O. Sviluppo e Tutela del Territorio Rurale e Montano.

Spesa complessiva nel limite di € 300.000,00 a valere sul capitolo 2.3.4.6.3.39.6199.

INTERVENTI FORESTALI

BENEFICIARIO	INIZIATIVA	Importo totale (€)	Quota 2005	CAP.	Quota a saldo	Anno saldo	Cofinanziamento
Provincia di Sondrio	Piano d'indirizzo forestale per sistemi verdi Valtellina 2005	40.000,00	30.000,00	5389	10.000,00	2006	NO
Legambiente	Convenzione per collaborazione iniziativa sistemi verdi Valtellina 2005	100.000,00	50.000,00	6426	50.000,00	2006	NO
Provincia di Bergamo	Promozione filiera bosco legno PLIS Monte Canto e Bedesco - lavori forestali	300.000,00	210.000,00	6426	90.000,00	2006	90.000,00
Provincia di Como	Primo finanziamento interventi appartenenti al «Progetto di sviluppo per le Prealpi Comasche»	1.000.000,00	1.000.000,00	6426	0,00	2005	300.000,00
ERSAF	Lavori di miglioramento del Demanio regionale con impiego di operai forestali	400.000,00	-	6426	-	-	NO
	produzione vivaistica ai fini di rinaturalizzazione e ingegneria naturalistica	300.000,00	-	6426	-	-	NO
	attività di controllo relativamente all'iniziativa denominata «Valtellina 2005: nuovi sistemi verdi» e redazione del prezzario per lavori forestali in amministrazione diretta e appalto	50.000,00	-	6426	-	-	NO
	supporto tecnico per la realizzazione dei «Nuovi sistemi verdi» alla D.G. Agricoltura	30.000,00	-	6426	-	-	NO
TOTALE		2.220.000,00	1.290.000,00		150.000,00		390.000,00

ALLEGATO 4

**Convenzione tra Legambiente e Regione Lombardia
per la collaborazione sull'iniziativa denominata
«Valtellina 2005: Nuovi sistemi verdi»**

Il giorno del mese di dell'anno duemilacinque

TRA

L'associazione Legambiente Lombardia ONLUS - di seguito per brevità «Legambiente» - riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente ai sensi del d.m. pubblicato sulla G.U. 48 del 27 febbraio 1987, con sede in via G. Vida 7, 20127 Milano, c.f. 97045370158, nella persona del Presidente sig. Andrea Poggio, nato a Parigi il 27 agosto 1954 e residente in via Bulioni 31, 20075 Lodi - codice fiscale PGGNDR54M27Z110M

E

la Regione Lombardia (codice fiscale 80050050154), con sede in piazza IV Novembre, 5 - Milano (di seguito indicata come Regione Lombardia) rappresentata dal Dirigente dell'Unità Organizzativa Sviluppo e Tutela del Territorio Rurale e Montano della Direzione Generale Agricoltura, dott. Paolo Lassini

PREMESSO CHE

• La Regione ha avviato l'iniziativa denominata «Valtellina 2005: nuovi sistemi verdi»;

• Legambiente è presente con propri circoli e soci nel territorio della Provincia di Sondrio, ed attraverso questi si è resa promotrice e artefice di progetti per la tutela e valorizzazione dell'ambiente, di iniziative di volontariato, anche internazionale, per la manutenzione di ampie porzioni di territorio provinciale, e collabora con altre realtà associative e istituzionali locali, dispone ovvero può attingere a competenze locali e specifiche in campo agronomico, forestale, naturalistico e urbanistico per la valorizzazione del fondovalle;

• Legambiente sostiene la necessità di attivare azioni e programmi di sistema atti a conseguire la rinaturalizzazione, anche attraverso interventi di forestazione, dei territori sottoposti a forte trasformazione antropica, assecondando la visione di una rete ecologica «appoggiata» ai grandi fiumi della pianura e dei fondovalle, pertanto condivide le finalità dell'iniziativa denominata «Valtellina 2005: nuovi sistemi verdi»;

Legambiente, per l'esperienza acquisita e pubblicamente riconosciuta sui temi relativi alla salvaguardia, valorizzazione del territorio rurale, può svolgere un'utile azione di supporto sia in particolare all'attuazione degli interventi, sia per conseguire un più largo coinvolgimento della società civile, delle organizzazioni e della popolazione;

• La Regione valuta utile e opportuna una collaborazione con Legambiente per il perseguimento dei propri obiettivi, sia

in merito all'attuazione degli interventi, sia per conseguire un più largo coinvolgimento della società civile, delle organizzazioni e della popolazione;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Legambiente e la Regione Lombardia stabiliscono di definire un rapporto di collaborazione per la realizzazione dell'iniziativa denominata «Valtellina 2005: nuovi sistemi verdi» in Provincia di Sondrio, disciplinato dalla presente convenzione. Legambiente si impegna, sempre in stretto raccordo con la Regione Lombardia, a condurre le attività di seguito descritte:

a) Attività relative alla fase di progettazione degli interventi

Legambiente, utilizzando le competenze disponibili a livello locale, si affiancherà alla Regione Lombardia nella ricognizione, nella verifica di informazioni sul campo e come membro nel gruppo di lavoro per la stesura delle Linee guida relativamente a:

• individuazione, nei fondovalle dei fiumi Mera e Adda, delle aree per le quali l'intervento di forestazione è possibile, compatibile ovvero prioritario, con riguardo alle previsioni dei piani territoriali, paesistici e di bacino vigenti, alla destinazione delle aree di divagazione fluviale e torrentizia, alla valorizzazione del tessuto rurale, alle previsioni di nuove infrastrutture lineari, all'esigenza di aumentare i caratteri di connettività ecosistemica e all'opportunità di creare e consolidare una infrastrutturazione leggera per la fruizione anche turistica del fondovalle;

• individuazione dei terreni in disponibilità pubblica non gravati da vincoli di destinazione ovvero, di concerto con le organizzazioni agricole, dei fondi privati suscettibili di trasformazione forestale tramite accordi, entro i quali realizzare i primi interventi di forestazione senza che si debba procedere ad acquisizioni;

• individuazione dei corridoi per la fruizione, con particolare riguardo al completamento del sistema ciclabile, ai collegamenti con i servizi turistici e di trasporto pubblico, alle connessioni con le valli laterali. Detta attività avrà come ambito di riferimento il fondovalle di Valtellina e Valchiavenna, inteso come il territorio, a prevalente morfologia piana o a debole acclività (conoidi delle valli tributarie), che occupa con continuità le conche vallive dei fiumi Adda e Mera a quote non montane (isoipsa dei 750 m.s.l.m.);

• partecipazione al gruppo di lavoro che si occuperà della stesura di Linee guida propedeutiche alla progettazione e realizzazione degli interventi al fine di uniformare la tipologia degli stessi e garantirne caratteristiche distintive di visibilità.

b) Attività di comunicazione e partecipazione

• Legambiente supporterà la Regione Lombardia nelle iniziative di comunicazione e nelle attività di informazione ed inoltre, in maniera concordata con la Regione, si farà carico

di iniziative locali (conferenze stampa, riunioni pubbliche, giornate di volontariato, visite, ecc.) nelle località che saranno interessate da specifici interventi, allo scopo di coinvolgere la cittadinanza e le associazioni locali di volontariato. Legambiente inoltre per divulgare l'iniziativa a livello regionale promuoverà attività di comunicazione anche nelle città capoluogo di provincia e in particolare in Milano allo scopo di far dialogare lo spazio urbano con il territorio rurale e sviluppare la fruizione dei nuovi sistemi verdi anche da parte della popolazione delle grandi città;

- Legambiente organizzerà almeno tre campi di volontariato internazionale - con la partecipazione di 50 volontari per una durata totale di 6 settimane - nel corso delle estati 2005 e 2006 e promuoverà iniziative specificamente rivolte alle scuole e al volontariato locale (con almeno una giornata estesa a tutti i comuni della Provincia di Sondrio);

- al termine del secondo anno di validità della presente Convenzione, Legambiente, anche chiedendo la collaborazione della CIPRA (Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi), curerà l'organizzazione di un convegno internazionale finalizzato a confrontare l'esperienza e i primi risultati conseguiti in Provincia di Sondrio con altre valli alpine nei Paesi firmatari della Convenzione delle Alpi, e ad individuare possibili forme di cooperazione internazionale. Luogo, dati e contenuti del convegno verranno definiti con la Regione Lombardia a conclusione dell'iniziativa prevedendo la possibilità di reperire eventuali fondi aggiuntivi necessari per finanziare l'evento;

- Legambiente organizzerà con cadenza annuale un workshop tecnico finalizzato a divulgare e confrontare le tecniche impiegate negli interventi di forestazione e rinaturazione. L'evento coinvolgerà personale tecnico dei vari enti, Regione, Provincia, Comunità Montane e Comuni coinvolti nell'iniziativa denominata «Valtellina 2005: nuovi sistemi verdi» o interessati ad adottare le metodologie utilizzate per iniziative analoghe o per progettare «nuovi sistemi verdi» nell'eventualità che ne venga finanziato un secondo stralcio;

- Legambiente e Regione Lombardia convengono di sperimentare per uno dei «nuovi sistemi verdi» un intervento pilota in merito alle possibili modalità di gestione e manutenzione che preveda il coinvolgimento e la responsabilizzazione di attori locali. A tal fine, Legambiente si impegna a predisporre un progetto pilota di gestione e ricercare tutte le forme di collaborazione possibili con le associazioni, gli Enti Locali, le Aree Protette, le scuole, gli operatori privati nei settori agricolo e turistico;

- Legambiente preparerà una pubblicazione di presentazione in tre lingue (italiano, inglese e tedesco) che illustri l'iniziativa denominata «Valtellina 2005: nuovi sistemi verdi» riferendolo allo specifico contesto territoriale;

- Legambiente si impegna ad utilizzare il logo della Regione Lombardia, affiancato al proprio e a quello di altri soggetti coinvolti, in tutte le pubblicazioni che verranno realizzate per la pubblicizzazione dell'iniziativa.

c) Integrazione del progetto retenatura

Legambiente s'impegna a promuovere in maniera coordinata gli interventi già programmati nell'ambito del proprio progetto «Natura di Fondovalle» che riguarda il territorio compreso fra i comuni di Tirano e di Grosio e si svolge in partenariato con il Parco delle Incisioni Rupestri di Grosio e Grosotto.

A tale scopo verranno allestiti pannelli informativi, a disposizione del pubblico presso la Casanatura di proprietà AEM in comune di Sernio. Lo stesso immobile, compatibilmente con le condizioni imposte dal contratto di comodato con AEM s.p.a., verrà attrezzato per fungere da punto informativo nell'iniziativa denominata «Valtellina 2005: nuovi sistemi verdi».

d) Progettazione ed esecuzione di lotti di forestazione

Legambiente, d'intesa con la Regione Lombardia, si impegna a ricercare ulteriori aree in cui effettuare direttamente, con propri operatori e volontari, e in collaborazione con gli Enti Locali territorialmente competenti, interventi di forestazione coerenti con il progetto complessivo.

Per la progettazione ed esecuzione di questi interventi si procederà attraverso specifici accordi che faranno riferimento alla presente convenzione.

Art. 2 - La presente convenzione ha durata di anni due dalla data della sua stipula.

Art. 3 - La Regione, per la realizzazione delle attività previ-

ste dalla presente convenzione, verserà a Legambiente l'importo di € 50.000,00 annuali, per un totale di € 100.000,00.

La quota annuale sarà erogata dalla Regione Lombardia con le seguenti modalità:

- € 30.000,00 a presentazione del piano crono-programma e descrizione dettagliata delle iniziative da realizzarsi nell'anno di riferimento;
- € 20.000,00 a saldo, a presentazione di una relazione finale con rendicontazione dell'attività svolta con indicazione degli obiettivi specifici conseguiti del periodo della durata annuale della convenzione.

Art. 4 - Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il Foro competente esclusivo è quello di Milano.

Art. 5 - Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, lettera b), della Tariffa - Parte seconda, annessa al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Tutte le spese di registrazione, in caso d'uso, sono a carico di Legambiente.

Art. 6 - Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i «dati personali» forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali di Legambiente.

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Letto, confermato e sottoscritto

Legambiente

Il Presidente: *Andrea Poggio*

Regione Lombardia

Direzione Generale Agricoltura

Il dirigente dell'U.O. sviluppo e tutela del territorio rurale e montano: *Paolo Lassini*

(BUR20050137)

D.g.r. 16 febbraio 2005 - n. 7/20937

Progetto di «Fondazione C.E.U.R.: Progetto di realizzazione di una struttura polifunzionale per attività di alta formazione, tutoraggio e residenzialità per corsisti e studenti universitari - via Stamira/Rancati - Milano» ai sensi della l.r. 31/96 (obiettivo gestionale 5.2.1.7 «Programmazione degli interventi per le sedi e le strutture delle Università»)

(2.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 28 ottobre 1996, n. 31 «Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale» e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- 28 luglio 2000, n. 566 di costituzione del Nucleo di Valutazione di cui all'art. 5 della sopracitata legge e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- 2 luglio 2001, n. 5325 con la quale, fra l'altro, è stato integrato il suddetto Nucleo;
- 31 ottobre 2001, n. 6670 con la quale è stato approvato il nuovo schema-tipo applicabile a tutte le tipologie di progetti infrastrutturali finanziabili ai sensi della suindicata l.r. n. 31/96 e sono stati individuati i relativi responsabili;
- 28 giugno 2002, n. 9258 con la quale, fra l'altro, è stato rinnovato l'incarico dei componenti esterni del Nucleo di Valutazione;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) vigente;

Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria regionale (D.P.E.F.R.) per gli anni 2005-2007, ed in particolare il suo allegato B «Piano straordinario per lo sviluppo delle infrastrutture lombarde»;

Dato atto che con nota prot. E1.2004.0111207 del 15 luglio 2004 la Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro ha presentato, al fine di sottoporlo al Nucleo di Valutazione, il progetto «Fondazione C.E.U.R.: progetto di realizzazione di

una struttura polifunzionale per attività di alta formazione tutoraggio e residenzialità per corsisti e studenti universitari - via Stamira/Rancati - Milano»;

Visto il progetto costituito complessivamente da n. 33 allegati contrassegnati B);

Visto il verbale della seduta del Nucleo di Valutazione del 15 dicembre 2004 ove risulta che lo stesso ha espresso parere favorevole sul predetto progetto con la prescrizione per la Fondazione C.E.U.R. del rilascio di una fidejussione a favore della Regione Lombardia pari alla quota di finanziamento regionale concessa ed all'apposizione del vincolo di destinazione d'uso degli immobili;

Vista la scheda prevista dall'art. 3, comma IV, l.r. 31/96, contrassegnata A) relativa al progetto «Fondazione C.E.U.R.: progetto di realizzazione di una struttura polifunzionale per attività di alta formazione, tutoraggio e residenzialità per corsisti e studenti universitari - via Stamira/Rancati - Milano», parte integrante del presente atto;

Atteso che:

- per la copertura finanziaria, riguardante la realizzazione del suindicato progetto infrastrutturale, si provvederà mediante impiego di quota parte dello stanziamento, pari rispettivamente a € 1.800.000,00 per il 2005 ed a € 1.700.000,00 per il 2006, previsto nell'UPB. 5.0.4.0.3.254 cap. 4787 «Fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale del "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007"»;

- agli oneri finanziari a carico della Regione Lombardia, conseguenti all'approvazione del precitato progetto infrastrutturale, si farà fronte con gli stanziamenti, previsti nel predetto bilancio regionale, che verranno iscritti in apposito capitolo con deliberazione di Giunta di variazione di bilancio, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della l.r. 31/96;

Dato atto che i sopraccitati documenti contrassegnati A) e B) vengono allegati al presente atto e costituiscono sue parti integranti;

Atteso che, secondo quanto stabilito dalla delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, nonché dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall'art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è fatto obbligo ai soggetti titolari di investimenti pubblici o comunque attuatori di interventi finanziati con risorse pubbliche, in particolare stazioni appaltanti e/o soggetti aggiudicatori di lavori pubblici ex lege n. 109/94, di provvedere alla codifica del progetto di investimento secondo la procedura di cui alla citata delibera 143/02 (Sistema per l'attribuzione del codice unico di progetto di investimento pubblico - CUP);

Atteso altresì che la registrazione al sistema CUP è obbligatoria dal 1° gennaio 2004 per gli investimenti pubblici di qualsiasi importo;

Dato atto che l'art. 3, comma 4, della l.r. 31/96 prevede l'approvazione dei progetti da parte della Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente;

Preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare competente per materia nella seduta del 15 febbraio 2005;

Verificata, da parte del Dirigente della Unità Organizzativa Bilancio, Ragioneria e Strumenti Finanziari Integrati, la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo della legittimità;

Viste le ll.rr., con successive modificazioni ed integrazioni, del 23 luglio 1996, n. 16 e del 31 marzo 1978, n. 34;

Su proposta dell'Assessore alle Risorse e Bilancio, Rapporti con il Consiglio regionale e Affari Istituzionali e dell'Assessore alla Formazione, Istruzione e Lavoro;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di approvare il progetto «Fondazione C.E.U.R.: progetto di realizzazione di una struttura polifunzionale per attività di alta formazione, tutoraggio e residenzialità per corsisti e studenti universitari - via Stamira/Rancati - Milano», ai sensi della l.r. 31/96 (obiettivo gestionale 5.2.1.7 «Programmazione degli interventi per le sedi e le strutture delle Università») con i relativi allegati contrassegnati A) e B) (*omissis*) (1) che costituiscono parte integrante e con le prescrizioni citate in premessa, dettate dal Nucleo di Valutazione, da verificarsi da parte della Direzione Generale competente per la fase di attuazione del progetto;

2. per la copertura finanziaria, riguardante la realizzazione del suindicato progetto infrastrutturale, si provvederà mediante impiego di quota parte dello stanziamento, pari rispet-

tivamente a € 1.800.000,00 per il 2005 ed a € 1.700.000,00 per il 2006 previsto nell'UPB 5.0.4.0.3.254 cap. 4787 «Fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale del "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007"»;

3. agli oneri finanziari a carico della Regione Lombardia, conseguenti all'approvazione del precitato progetto infrastrutturale, si farà fronte con gli stanziamenti, previsti nel predetto bilancio regionale, che verranno iscritti in apposito capitolo con deliberazione di Giunta di variazione di bilancio, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della l.r. 31/96;

4. di condizionare l'erogazione delle risorse alla codifica del progetto, ai sensi della delibera CIPE 27 dicembre 2002 n. 143, da verificarsi da parte della Direzione Generale competente per l'attuazione del progetto;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente bollettino, possono essere consultati presso la Direzione Generale Risorse e Bilancio - U.O. Strumenti finanziari integrati.

ALLEGATI

All. A) - Scheda prevista dall'art. 3, comma IV, l.r. 31/96;

All. B) - Progetto definitivo (composto da n. 33 allegati) (*omissis*).

All.	PROGETTO DEFINITIVO	
B1	Relazione tecnica	
B2	Computo metrico	
PLANIMETRIE		
B3	Planivolumerico	Tav. 01
B4	Pianta piano interrato	Tav. 02
B5	Pianta piano terra quota +2	Tav. 03
B6	Pianta piano primo quota +392	Tav. 04
B7	Pianta piano quota emeroteca (+556)	Tav. 05
B8	Pianta piano secondo quota +752	Tav. 06
B9	Pianta piano terzo - pianta piano quarto	Tav. 07
B10	Pianta piano quinto - pianta piano sesto	Tav. 08
B11	Pianta piano settimo - pianta piano lastrico praticabile	Tav. 09
B12	Pianta piano lastrico praticabile - pianta copertura	Tav. 10
B13	Prospetto sud	Tav. 11
B14	Prospetto est	Tav. 12
B15	Prospetto nord	Tav. 13
B16	Prospetto ovest	Tav. 14
B17	Sezioni H-H/P-P/U-U	Tav. 15
B18	Sezioni I-I/L-L	Tav. 16
B19	Calcolo analitico SLP	Tav. 17
B20	Dati urbanistici	Tav. 18
B21	Pianta fondazioni (livello -1)	Tav. PT04
B22	Pianta livello 0	Tav. PT05
B23	Pianta livello 1	Tav. PT06
B24	Pianta livello 1+	Tav. PT07
B25	Pianta livello 2	Tav. PT08
B26	Pianta livello 3	Tav. PT09
B27	Pianta livello 4	Tav. PT10
B28	Pianta livello 5	Tav. PT11
B29	Pianta livello 6	Tav. PT12
B30	Pianta livello 7	Tav. PT13
B31	Schema impianto fognario piano interrato	Tav. 01-03
B32	Schema impianto fognario piano terra	Tav. 02-03
B33	Schema impianto fognario piano copertura	Tav. 03-03

ALLEGATO A)

SCHEDA ART. 3, COMMA QUARTO, L.R. N. 31/96

Denominazione progetto: Fondazione C.E.U.R.: progetto di realizzazione di una struttura polifunzionale per attività di alta formazione, tutoraggio e residenzialità per corsisti e studenti universitari - via Stamira/Rancati - Milano.

Obiettivo specifico: 5.2.1 Promozione, miglioramento e qualificazione del sistema educativo ed universitario.

Obiettivo gestionale: 5.2.1.7 Programmazione degli interventi per le sedi e le strutture delle Università.

Denominazione sottoprogetto: 1 Fondazione C.E.U.R.: progetto di realizzazione di una struttura polifunzionale per attività di alta formazione, tutoraggio e residenzialità per corsisti e studenti universitari - via Stamira/Rancati - Milano.

Obiettivi e risultati:

Descrizione Obiettivo	Indicatori di risultato obiettivo
Aumento della capacità di accoglienza residenziale di eccellenza per studenti che frequentano attività di II livello universitario, con servizi complementari di ospitalità, e per studenti universitari	Nuovi posti letto: circa 91 posti.
Aumento della disponibilità di spazi per attività di formazione e di ricerca come crediti formativi universitari, master, Dottorati di Ricerca a disposizione di Atenei	Dotazione di aule, sale studio, sale informatica, uffici, biblioteche, che rendano disponibili circa 110-120 posti oltre ad un auditorium per circa 200 posti. Collaborazione di docenti e atenei che con il contributo della Fondazione realizzino Master o attività di Ricerca usufruendo della struttura. Realizzazione di crediti formativi universitari in collaborazione con gli Atenei milanesi da parte della Fondazione.
Economie di gestione	Offerta competitiva nei confronti delle attuali spese di locazione e più ricca dal punto di vista dei servizi erogati.
Potenziamento delle offerte didattiche e scientifiche degli enti aderenti alla collaborazione interuniversitaria ed incremento delle risorse a disposizione del paese per attività di ricerca e di formazione	- Istituzioni di iniziative di formazione di riconosciuto valore accademico quali crediti formativi, master, Scuole di Dottorato. - Istituzione di collaborazioni di cooperazione regionale, nazionale e internazionale. - Istituzione di collaborazioni con enti pubblici e privati in qualità di utenti ovvero di sostenitori delle iniziative.
Realizzazione della Scuola di Alta Formazione nelle vicinanze delle maggiori Università milanesi e ben collegata al tessuto cittadino.	La struttura polifunzionale è situata in via Stamira d'Ancona angolo via Rancati, si trova quindi in Zona viale Monza a circa 200 m dalla fermata metropolitana Turro, sulla linea Rossa.
Realizzazione di un Centro Alta Formazione in grado di valorizzare intelligenze italiane e straniere sia come docenti che come discent	Partecipazione alle attività di progettazione di Master e Dottorati ovvero in qualità di utenti di studenti laureati di I o II livello con un profilo curriculare di eccellenza.

Costo complessivo: € 8.682.000,00.

Soggetti beneficiari dei contributi: Fondazione C.E.U.R.

Soggetti responsabili dell'attuazione del progetto e delle sue singole fasi: la Fondazione C.E.U.R. è un Collegio universitario legalmente riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, riconoscimento avvenuto il 18 dicembre 1991. La Fondazione opera, in collaborazione e sotto la vigilanza del MIUR, realizzando strutture ed offrendo servizi che favoriscano le migliori condizioni abitative e di studio. Gli obiettivi principali della Fondazione sono «la formazione culturale dei giovani universitari nell'ambito dell'Università e della Ricerca, in particolare mediante l'istituzione e la direzione di collegi e residenze universitarie, ...e una sempre più adeguata formazione culturale e professionale di studenti e docenti, con particolare attenzione al post laurea, anche attraverso l'istituzione di master e scuole di studi superiori.» (art. 2 dello Statuto allegato alla presente richiesta). La Fondazione Ceur fa parte della prestigiosa rete della Conferenza dei Collegi universitari legalmente riconosciuti dal MIUR, e viene finanziata dal Ministero sul fondo ordinario al

capitolo di bilancio 5518, destinato ai Collegi universitari, e capitolo 8957 per l'edilizia universitaria. Attualmente la Fondazione C.E.U.R. gestisce Collegi Universitari nelle città di Bologna, Milano e Parma che ospitano in totale 385 studenti ed ha in corso di realizzazione un collegio universitario di eccellenza in Catania. Inoltre realizza in collaborazione con l'Alma Mater Studiorum di Bologna e con alcuni Atenei di Milano corsi universitari che valgono come crediti formativi per gli studenti frequentanti, nell'ultimo anno questi corsi hanno avuto circa 500 partecipanti. In collaborazione con l'Alma Mater Studiorum di Bologna gestisce il Careers Service, Centro di Orientamento Permanente per studenti, laureandi e neo laureati che registra circa 8.000 presenze l'anno. Inoltre gestisce il servizio SAIS - Bussola in collaborazione con l'Alma Mater Studiorum ed il Comune di Bologna, tale servizio si occupa di incrociare domanda e offerta di posti alloggio per studenti italiani e stranieri, in particolare per studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale. In considerazione delle peculiarità del progetto e delle positive ricadute sul sistema accademico, universitario nonché su quello formativo dell'area milanese in particolare, risultano cointeresate le Università e gli enti di formazione. Infatti, in sede di presentazione preliminare del progetto, il Rettore dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca ha inteso sottolineare l'importanza della realizzazione di interventi come quello proposto con la presente dalla Fondazione C.E.U.R., in quanto volti a studenti post-laurea e quindi al miglioramento complessivo delle condizioni di vita degli studenti e dell'offerta formativa (vedi allegato).

La Società Palazzo Averoldi s.r.l., proprietaria dell'area, ha sede in Milano via Montenapoleone, 10. È divenuta proprietaria dell'area a seguito di rogito a cura del notaio Matarrese Pasquale in data 1 agosto 2003. La Società Palazzo Averoldi ha sviluppato la soluzione progettuale per il recupero e la riconversione dell'area di cui il presente progetto è parte: Fondazione C.E.U.R., per la parte di intervento di proprio interesse, ha messo a disposizione le proprie conoscenze progettuali e gestionali per la consapevole progettazione di strutture universitarie di eccellenza per l'alta formazione e la residenzialità.

Localizzazione territoriale:

COMUNE	ASL	PROVINCIA
MILANO	MILANO CITTÀ	MILANO

Risorse impiegate, durata progetto, modi e tempi di attuazione:

Finanziamenti	2005	2006	2007	Totale
Fondo perduto l.r. 31/96	1.800.000,00	1.700.000,00		3.500.000,00
Rimborso l.r. 31/96				
Statali	800.000,00	800.000,00	400.000,00	2.000.000,00
Comunitari				
Enti Locali				
Sogg. Pubblici				
Sogg. Privati				
Fondazione C.E.U.R.	1.470.000,00	349.000,00	1.363.000,00	3.182.000,00
TOTALE	4.070.000,00	2.849.000,00	1.763.000,00	8.682.000,00

Data inizio e termine lavori:

- data previsione inizio lavori: 1° aprile 2005;
- data previsione fine lavori: 31 luglio 2007;
- data previsione inizio esercizio: 30 settembre 2007.

Modalità di verifica di conseguimento degli obiettivi:

- positivo impatto economico sull'area di intervento;
- miglioramento dell'offerta di posti letto;
- miglioramento dell'offerta di spazi didattici a disposizione degli Atenei;
- miglioramento dell'offerta formativa degli Atenei;
- numero di enti privati coinvolti (ad esempio piccole e medie imprese);
- percentuale di partecipazione alle attività proposte;
- produzioni di pubblicazioni di rilevanza scientifica;
- risorse investite per attività di ricerca e innovazione.

(BUR20050138)

D.g.r. 16 febbraio 2005 - n. 7/20940**Documento tecnico di accompagnamento alla legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 «Norme in materia di discipline bio-naturali»**

(2.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 31, comma 2, che prevede che le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e la spesa, in unità previsionali di base, e il comma 6, per il quale la Giunta regionale predispone un apposito documento tecnico che accompagna il bilancio di previsione, nel quale le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2004, n. 41 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005/2007 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 «Norme in materia di discipline bio-naturali» ed in particolare l'art. 8;

Considerato che ai fini della gestione e rendicontazione di cui al sopra richiamato articolo 31, comma 6, della l.r. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni è necessario istituire, modificare o indicare i diversi capitoli appartenenti alle

UPB, di cui all'articolo 8 della sopra citata l.r. 2/05, e collegati alle specifiche disposizioni in essa previste, nonché apportare le relative variazioni di dotazione finanziaria;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2005 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio, Ragioneria e Strumenti finanziari integrati la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1) di approvare il documento tecnico di accompagnamento alle disposizioni finanziarie della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 «Norme in materia di discipline bio-naturali» allegato alla presente deliberazione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il segretario: Sala

— • —

DOCUMENTO TECNICO

INDIVIDUAZIONE CAPITOLI SPESA

UPB	CAPITOLI	ESERCIZIO FINANZIARIO			
		2005		2006	2007
		Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
		Euro	Euro	Euro	Euro
5.0.2.0.1.184 «Spese postali, telefoniche e altre spese generali»	5.0.2.0.1.184.322 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi eventuali compensi o gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spesa» Art. 4 comma 1				
Totale UPB		0,00	0,00	0,00	0,00

(BUR20050139)

D.g.r. 16 febbraio 2005 - n. 7/20943**Definizione dei criteri per l'accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili**

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328: «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» che, in attuazione del principio di sussidiarietà e nel pieno rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza e distribuzione delle competenze e delle funzioni amministrative tra i diversi livelli di governo, stabilisce che:

– ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera c, spetta ai comuni l'esercizio delle attività di accreditamento delle strutture e dei servizi afferenti al sistema integrato di interventi e servizi sociali;

– ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera f, spetta alle regioni la definizione dei criteri per l'accreditamento delle sopra citate strutture e servizi;

Vista la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1: «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112» come modificata dalla l.r. 1 febbraio 2005, n. 1, che:

– ai sensi dell'art. 4, comma 50, in conformità alla normativa nazionale, attesta la competenza dei comuni in materia di accreditamento delle strutture socio-assistenziali;

– ai sensi dell'art. 4 comma 50-bis rinvia a successivo provvedimento della Giunta regionale la definizione delle modalità per la verifica dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali di proprietà e/o gestite dai comuni;

Richiamato l'articolo 4, commi 1 e 2, della l.r. 6 dicembre 1999 n. 23 «Politiche regionali per la famiglia»;

Richiamata la d.c.r. 13 marzo 2002, n. 462 di adozione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004» che ha delineato le linee di sviluppo del modello lombardo di welfare, ed in particolare, ha individuato, quale soggetto più adeguato per la programmazione, lo sviluppo e la gestione di interventi e servizi sociali il gruppo dei «Comuni aggregati nell'ambito»

che adotterà la forma più opportuna per esercitare il suo ruolo;

Richiamata la l.r. «Politiche regionali per i minori» n. 34 del 14 dicembre 2004;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale con le quali si è dato avvio al processo di ridefinizione della rete d'offerta dei servizi ed interventi del sistema sociale e, precisamente:

– n. 20588 dell'11 febbraio 2005 «Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia»;

– n. del «Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori»;

– n. del «Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per le persone disabili»;

Stabilito che, nel percorso di accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali, il provvedimento di autorizzazione al funzionamento attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale, costituisce condizione necessaria per ottenere il successivo provvedimento di accreditamento delle strutture e dei servizi pubblici e privati che intendano erogare prestazioni all'interno del sistema integrato;

Stabilito altresì, che le strutture autorizzate e accreditate concorrono, in conformità al principio della piena parità di diritti tra soggetti pubblici e privati, alla realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali;

Ritenuto di stabilire, quale criterio generale di accreditamento, in conformità con gli obiettivi di incentivazione e controllo della qualità del sistema integrato dei servizi e degli interventi, di tutela del diritto di scelta del cittadino, il miglioramento dei requisiti organizzativi di autorizzazione al funzionamento;

Ritenuto inoltre, di determinare criteri regionali specifici di accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili, così come definiti nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Stabilito di demandare a successivi provvedimenti, sentiti gli organismi di rappresentanza dei Comuni, la definizione di tempi e modalità per la messa a regime del sistema di accreditamento e di remunerazione, tenuto conto della pianificazione zonale e delle risorse disponibili;

Atteso che, nelle more della definizione dei provvedimenti di cui al punto precedente, i finanziamenti pubblici saranno erogati in presenza della sola autorizzazione al funzionamento;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 8 comma 3 lett. o) della l. 328/2000, spetta comunque, alle Regioni l'esercizio dei poteri sostitutivi, nei confronti degli enti locali inadempienti;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371 con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. 20 dicembre 2004, n. 19911, inerente l'assetto organizzativo della Giunta Regionale;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. di stabilire che nel percorso di accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali, il provvedimento di autorizzazione al funzionamento attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale, costituisce condizione necessaria per ottenere il successivo provvedimento di accreditamento delle strutture e dei servizi pubblici e privati che intendano erogare prestazioni all'interno del sistema integrato;

2. di stabilire che le strutture autorizzate e accreditate concorrono, in conformità al principio della piena parità di diritti tra soggetti pubblici e privati, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

3. di stabilire, quale criterio generale di accreditamento, in conformità con gli obiettivi di incentivazione e controllo della qualità del sistema integrato dei servizi e degli interventi, di tutela del diritto di scelta del cittadino, il miglioramento dei requisiti organizzativi di autorizzazione al funzionamento;

4. di determinare i criteri regionali specifici di accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili, così come definiti nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. di demandare a successivi provvedimenti, sentiti gli organismi di rappresentanza dei Comuni, la definizione di tempi e modalità per la messa a regime del sistema di accreditamento e di remunerazione, tenuto conto della pianificazione zonale e delle risorse disponibili;

6. di stabilire che, nelle more della definizione dei provvedimenti di cui al punto precedente, i finanziamenti pubblici saranno erogati in presenza della sola autorizzazione al funzionamento;

7. di stabilire altresì che, ai sensi dell'art. 8 comma 3 lett. o) della l. 328/2000, spetta comunque, alle Regioni l'esercizio dei poteri sostitutivi, nei confronti degli enti locali inadempienti;

8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

Il segretario: Sala

ALLEGATO A

**CRITERI PER L'ACCREDITAMENTO
DEI SERVIZI SOCIALI PER LA PRIMA INFANZIA,
DEI SERVIZI SOCIALI
DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER MINORI
E DEI SERVIZI SOCIALI PER PERSONE DISABILI**

SERVIZI SOCIALI PER LA PRIMA INFANZIA

NIDI

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI

Rapporti con l'utenza (da riportare anche nella carta dei servizi):

- presenza di sistemi di rilevazione del grado di soddisfa-

zione dell'utenza e della qualità finalizzati al miglioramento delle prestazioni e degli interventi;

- presenza di documento che descriva tempi e modalità di coinvolgimento delle famiglie.

Accessibilità (da riportare anche nella carta dei servizi):

- documento che attesti la libertà d'accesso dei minori senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e condizione economica;
- garanzia di possibilità di frequenza part time.

Formazione del personale: piano annuale della formazione e/o aggiornamento del coordinatore e degli addetti, con funzioni educative, di almeno 20 ore.

Debito informativo: impegno al rispetto di modalità e scadenze stabilite da Regione e Comuni.

PERSONALE

Rapporto Operatore/bambino: compreso tra 1:7 e 1:5.

PER STRUTTURE DI NUOVA ATTIVAZIONE E PER LE NUOVE ASSUNZIONI

Coordinatore: partecipazione a iniziative di formazione/aggiornamento, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia, per un totale di ore comprese tra 50 e 100.

Operatori socio educativi: almeno 1 operatore laureato; partecipazione a iniziative di formazione/aggiornamento, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia, per un totale di ore comprese tra 20 e 40 per gli altri.

MICRO NIDI

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI

Rapporti con l'utenza (da riportare anche nella carta dei servizi):

- presenza di sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza e della qualità finalizzati al miglioramento delle prestazioni e degli interventi;
- presenza di documento che descriva tempi e modalità di coinvolgimento delle famiglie.

Accessibilità (da riportare anche nella carta dei servizi):

- documento che attesti la libertà d'accesso dei minori senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e condizione economica;
- garanzia di possibilità di frequenza part time.

Formazione del personale: piano annuale della formazione e/o aggiornamento del coordinatore e degli addetti, con funzioni educative, di almeno 20 ore.

Debito informativo: impegno al rispetto di modalità e scadenze stabilite da Regione e Comuni.

APERTURA MINIMA

- Annuale, 47 settimane.
- Giornaliera 9 ore continuative.

PERSONALE

Per strutture di nuova attivazione (esclusi i nidi famiglia finanziati con la l.r. 23 che si riconvertono) e per le nuove assunzioni

Coordinatore: partecipazione a iniziative di formazione/aggiornamento, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia, per un totale di ore comprese tra 50 e 100.

Operatori socio educativi: partecipazione a iniziative di formazione/aggiornamento, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia, per un totale di ore comprese tra 20 e 40.

CENTRI PRIMA INFANZIA

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI

Rapporti con l'utenza (da riportare anche nella carta dei servizi):

- presenza di sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza e della qualità finalizzati al miglioramento delle prestazioni e degli interventi.

Accessibilità (da riportare anche nella carta dei servizi):

- documento che attesti la libertà d'accesso dei minori senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e condizione economica;
- garanzia di possibilità di frequenza orarie.

Formazione del personale: piano annuale della formazio-

ne e/o aggiornamento del coordinatore e degli addetti, con funzioni educative, di almeno 20 ore.

Debito informativo: impegno al rispetto di modalità e scadenze stabilite da Regione e Comuni.

APERTURA MINIMA ANNUALE: 200 ore.

PERSONALE

Rapporto Operatore/bambino: compreso tra 1:10 e 1:8.

Coordinatore, in alternativa:

- laureato in scienze dell'educazione/formazione, psicologiche, sociologiche e di servizio sociale;
- operatore socio educativo che abbia partecipato a iniziative di formazione/aggiornamento, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia, per un totale di ore comprese tra 30 e 50.

Il coordinatore può anche avere funzioni operative.

Operatori socio educativi: partecipazione a iniziative di formazione/aggiornamento, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia, per un totale di ore comprese tra 20 e 30.

NIDI FAMIGLIA

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI

Piano delle modalità organizzative, concordato e sottoscritto dalle famiglie.

Formazione del personale: piano annuale della formazione e/o aggiornamento degli addetti con funzioni educative di almeno 20 ore.

Debito informativo: impegno al rispetto di modalità e scadenze stabilite da Regione e Comuni.

APERTURA MINIMA

- Annuale, da settembre a giugno, secondo le modalità concordate con le famiglie.
- Giornaliera, 6 ore continuative con fornitura pasti.

PERSONALE

- Individuazione di un responsabile/coordinatore (scelto anche tra le famiglie) con partecipazione a iniziative di formazione/aggiornamento specifiche comprese tra 50 e 100 ore.

SERVIZI SOCIALI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER MINORI

COMUNITÀ EDUCATIVE

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI

Rapporti con l'utenza (da riportare anche nella carta dei servizi):

1. presenza di sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza e degli Enti invianti nonché della qualità, finalizzati al miglioramento delle prestazioni e degli interventi;
2. presenza di documento che descriva tempi e modalità di coinvolgimento degli Enti invianti;
3. in strutture a carattere esclusivo di pronto intervento: documento che dichiari il numero di giorni massimi di possibilità di permanenza.

Formazione del personale: piano annuale della formazione e/o aggiornamento del coordinatore e degli addetti, con funzioni educative, di almeno 20 ore.

Progetto educativo individualizzato: presenza nel fascicolo personale del piano delle verifiche periodiche da effettuare.

Debito informativo: impegno al rispetto di modalità e scadenze stabilite da Regione e Comuni.

Gestione dei servizi generali: piano gestionale e delle risorse destinate all'assolvimento delle funzioni di pulizia.

PERSONALE

Rapporto operatore socio educativo/utente: compreso tra 1:5 e 1:3 nelle ore diurne di presenza dei minori nella struttura; nelle ore serali/notturne deve essere garantita la reperibilità di un operatore, qualora non fosse prevista la contemporanea presenza di due operatori (1 anche volontario).

PER STRUTTURE DI NUOVA ATTIVAZIONE E PER LE NUOVE ASSUNZIONI

Coordinatore: partecipazione a iniziative di formazione/

aggiornamento, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia, per un totale di ore comprese tra 50 e 100.

Operatori socio educativi in possesso alternativamente di:

- a) diploma di laurea in scienze dell'educazione/diploma di educatore professionale:
 - esperienza specifica in area minori o 40 ore di formazione/aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia;
 - comprovata esperienza professionale di almeno 1 anno in ambito socio-educativo;
- b) diploma professionale/istruzione di grado superiore:
 - esperienza specifica in area minori o 40 ore di formazione/aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia;
 - comprovata esperienza professionale di almeno 5 anni in ambito socio-educativo.

COMUNITÀ FAMILIARI

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI

Rapporti con l'utenza (da riportare anche nella carta dei servizi):

- presenza di sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza e degli Enti invianti nonché della qualità, finalizzati al miglioramento delle prestazioni e degli interventi;
- presenza di documento che descriva tempi e modalità di coinvolgimento degli Enti invianti.

Formazione del personale: piano annuale della formazione e/o aggiornamento degli addetti con funzioni educative di almeno 20 ore.

Progetto educativo individualizzato: presenza nel fascicolo personale del piano delle verifiche periodiche da effettuare.

Debito informativo: impegno al rispetto di modalità e scadenze stabilite da Regione e Comuni.

PERSONALE

Per strutture di nuova attivazione e per le nuove assunzioni

Operatori socio educativi in possesso alternativamente di:

- a) diploma di laurea in scienze dell'educazione/diploma di educatore professionale:
 - esperienza specifica in area minori o 40 ore di formazione/aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia;
 - comprovata esperienza professionale di almeno 1 anno in ambito socio-educativo;
- b) diploma professionale/istruzione di grado superiore:
 - esperienza specifica in area minori o 40 ore di formazione/aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia.
 - comprovata esperienza professionale di almeno 5 anni in ambito socio-educativo.

ALLOGGI PER L'AUTONOMIA

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI

Rapporti con l'utenza (da riportare anche nella carta dei servizi):

- presenza di sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza e degli Enti invianti nonché della qualità, finalizzati al miglioramento delle prestazioni e degli interventi;
- presenza di documento che descriva tempi e modalità di coinvolgimento degli Enti invianti.

Formazione del personale: piano annuale della formazione e/o aggiornamento del coordinatore e degli addetti, con funzioni educative, di almeno 20 ore.

Progetto educativo individualizzato: presenza nel fascicolo personale del piano delle verifiche periodiche da effettuare.

Debito informativo: impegno al rispetto di modalità e scadenze stabilite da Regione e Comuni.

PERSONALE

Per strutture di nuova attivazione e per le nuove assunzioni

Coordinatore: partecipazione a iniziative di formazione/aggiornamento, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia, per un totale di ore comprese tra 50 e 100.

Operatori socio educativi in possesso alternativamente di:

- a) diploma di laurea in scienze dell'educazione/diploma di educatore professionale:
 - esperienza specifica in area minori o 40 ore di formazione/aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia;
 - comprovata esperienza professionale di almeno 1 anno in ambito socio-educativo;
- b) diploma professionale/istruzione di grado superiore:
 - esperienza specifica in area minori o 40 ore di formazione/aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia;
 - comprovata esperienza professionale di almeno 5 anni in ambito socio-educativo.

SERVIZI SOCIALI PER PERSONE DISABILI PER MINORI

COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI

Rapporti con l'utenza (da riportare anche nella carta dei servizi):

1. presenza di sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza e degli Enti invianti nonché della qualità, finalizzati al miglioramento delle prestazioni e degli interventi;
2. presenza di documento che descriva tempi e modalità di coinvolgimento delle famiglie o dei soggetti invianti;
3. in strutture a carattere esclusivo di pronto intervento: documento che dichiara il numero di giorni massimi di possibilità di permanenza.

Formazione del personale: piano annuale della formazione e/o aggiornamento del coordinatore e degli addetti, con funzioni educative, di almeno 20 ore.

Debito informativo: impegno al rispetto di modalità e scadenze stabilite da Regione e Comuni.

PERSONALE

Lo standard autorizzativo (presenza di 1 coordinatore e 1 operatore socio educativo) è soddisfatto con personale in rapporto contrattuale con l'ente.

Rapporto operatore socio educativo/utente: compreso tra 1:5 e 1:2.

PER STRUTTURE DI NUOVA ATTIVAZIONE E PER LE NUOVE ASSUNZIONI

Coordinatore: partecipazione a iniziative di formazione/aggiornamento, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia, per un totale di ore comprese tra 30 e 50.

Operatori socio educativi in possesso alternativamente di:

- a) diploma di laurea in scienze dell'educazione/diploma di educatore professionale;
- b) diploma professionale/istruzione di grado superiore:
 - esperienza specifica con utenza disabile o 40 ore di formazione/aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia;
 - comprovata esperienza professionale di almeno 1 anno in ambito socio-educativo.

CENTRI SOCIO EDUCATIVI

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI

Rapporti con l'utenza (da riportare anche nella carta dei servizi):

1. presenza di sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza e della qualità, finalizzati al miglioramento delle prestazioni e degli interventi;
2. presenza di documento che descriva tempi e modalità di coinvolgimento delle famiglie.

Accessibilità (da riportare anche nella carta dei servizi): garanzia di possibilità di frequenza part time.

Formazione del personale: piano annuale della formazione e/o aggiornamento del coordinatore e degli addetti, con funzioni educative, di almeno 20 ore.

Debito informativo: impegno al rispetto di modalità e scadenze stabilite da Regione e Comuni.

PERSONALE

Lo standard autorizzativo (presenza di 1 coordinatore e 1 operatore socio educativo ogni 5 frequentanti) è soddisfatto con personale in rapporto contrattuale con l'ente.

PER STRUTTURE DI NUOVA ATTIVAZIONE E PER LE NUOVE ASSUNZIONI

Coordinatore: con attestato di partecipazione ad almeno 40 ore di formazione/aggiornamento specifica, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia.

Operatori socio educativi in possesso alternativamente di:

- a) diploma di laurea in scienze dell'educazione/diploma di educatore professionale;
- b) diploma professionale/istruzione di grado superiore e esperienza specifica con utenza disabile o 40 ore di formazione/aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia;
- c) maestri d'arte, artigiani, ecc. con comprovata esperienza triennale nel campo e esperienza specifica con utenza disabile o 40 ore di formazione/aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia.

(BUR20050140)

D.g.r. 16 febbraio 2005 - n. 7/20948

(3.2.0)

Determinazioni in materia di esercizio professionale e di formazione per la figura del massaggiatore-massofisioterapista

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il comma 3, dell'art. 6, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali»;

Visto altresì il d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10, per quanto relativo al trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative per la formazione professionale riguardanti, tra l'altro, la competenza autorizzativa per l'istituzione di scuole e corsi per la formazione diretta allo svolgimento di «professioni sanitarie ausiliarie» e di «arti ausiliarie delle professioni sanitarie» (art. 1, comma 2, lettera f);

Rilevato che nell'ambito di tali competenze, con apposite delibere regionali, sono state autorizzate istituzioni sanitarie pubbliche e private per l'attivazione e la gestione di scuole e corsi inerenti le diverse tipologie di personale infermieristico, tecnico-sanitario e della riabilitazione previste dalla normativa sanitaria allora vigente;

Rilevato in particolare che per la formazione del personale sanitario con attribuzioni di attività di riabilitazione sono state autorizzate anche scuole per massaggiatore-massofisioterapista, richiamando l'art. 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403 «Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi», per l'indicazione del possesso di specifico titolo professionale ai fini di esercizio dell'attività;

Considerato che per la figura di massaggiatore-massofisioterapista, in carenza di determinazioni statali a ciò riferite e su indicazione dell'allora Gruppo di lavoro per le attività di riabilitazione inerente il Piano ospedaliero regionale, venne stabilito:

- l'ordinamento didattico comprendente:
 - due anni di corso, con un monte ore teorico-pratico di 1740 ore;
- il requisito di accesso alla formazione:
 - possesso dell'obbligo scolastico (8 anni di scolarità e successivamente 10 anni di scolarità);
- l'esame finale di abilitazione per l'esercizio dell'attività, con Commissione esaminatrice a nomina regionale;
- l'esercizio delle attività professionali quale «arte ausiliaria delle professioni sanitarie» di cui al Capo IV - r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie);

Preso atto che i corsi biennali per massaggiatore-massofisioterapista sono rientrati nelle determinazioni regionali riguardanti la programmazione, la gestione ed il controllo della formazione per personale infermieristico, tecnico-sanitario e della riabilitazione, finalizzata al conseguimento di abilitazione per l'esercizio di attività sanitaria nei campi propri degli ordinamenti scolastici autorizzati;

Rilevato che il processo di modificazione della formazione del personale sanitario conseguente alle disposizioni del comma 3 dell'art. 6 del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.:

- non ha espressamente interessato le figure professionali con collocazione giuridica tra le «arti ausiliarie delle professioni sanitarie» come, tra l'altro, indicato dal Ministro della Sanità con nota circolare 900.6/D.U./4719 del 5 agosto 1996;

- che per la mancata specifica individuazione e disciplina del profilo professionale di massaggiatore-massofisioterapista, non ha avuto effetto applicativo, alla data del 1° gennaio 1996, la soppressione dei corsi di formazione con autorizzazione regionale riferiti a figure professionali con profilo regolamentato;

Preso atto che a livello delle singole regioni gli aspetti dell'ordinamento formativo, la collocazione giuridica e la stessa denominazione della figura professionale del massaggiatore-massofisioterapista sono stati regolamentati in forma diversificata e che ciò ha comportato nel tempo un gravame giurisprudenziale le cui pronunce hanno interessato, anche, l'esercizio delle attività di massofisioterapia in merito alla riconducibilità a «professione sanitaria ausiliaria» o ad «arte ausiliaria delle professioni sanitarie»;

Considerato che, in tempi recenti, detto contenzioso ha interessato anche gli aspetti dell'equipollenza e dell'equivalenza tra i titoli professionali conseguiti a seguito di ordinamenti didattici di livello regionale e quelli di nuova acquisizione nell'ordinamento universitario, in relazione alle disposizioni contenute all'art. 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42 «Disposizioni in materia di professioni sanitarie»;

Considerato altresì che in tale controverso contesto normativo, il fabbisogno di personale per le prestazioni sanitarie riguardanti il massaggio curativo e le attività massofisioterapiche, è diminuito a seguito dell'inserimento di dette prestazioni, tra quelle non più erogabili dal S.S.R., cui all'elenco lettera f), allegato 2 A «Prestazioni di medicina fisica e riabilitazione» del d.p.c.m. 29 novembre 2001 recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;

Preso atto che in materia di normazione di esercizio professionale per la figura del massaggiatore-massofisioterapista, con sentenza n. 7750/2003 il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sez. 1^a bis - riguardo al decreto 27 luglio 2000 «Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di fisioterapista, ai fini dell'esercizio e dell'accesso alla formazione post-base» (emanato dal Ministero della Sanità di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica), ha deciso l'annullamento della parte in cui tale decreto ha limitato il riconoscimento di detta equipollenza ai soli diplomi di massofisioterapista conseguiti al termine di un corso triennale di formazione specifica istituito ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403;

Constatato che per la pronuncia del TAR Lazio i diplomi rilasciati a norma della legge n. 403/1971, ancorché diversificati tra loro quanto a durata e modalità di svolgimento dei corsi, ma comportanti pari esercizio di professione sanitaria, debbano avere analogo valore giuridico;

Richiamate in particolare le motivazioni addotte a sostegno della sentenza n. 7750/2003 dal Collegio giudicante: «... non sembra trovare giustificazione la limitazione, aversata con il presente gravame, ai soli corsi di formazione specifica di cui alla legge n. 403/1971 di durata triennale, laddove il conseguimento di analogo diploma, rilasciato sempre ai sensi della stessa norma, ma in ambiti regionali differenti, ugualmente ha consentito per il passato l'esercizio della stessa attività professionale.»;

Osservato nel contempo che a livello nazionale si sono determinate le condizioni per l'adozione di una normazione riguardo il riconoscimento di equivalenza, a norma del comma 2, art. 4, legge n. 42/1999, per l'esercizio professionale - anche nella forma di attività autonoma - dei titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione della legge n. 42/1999, per cui permane la necessità di determinare soluzioni per i titoli conseguiti successivamente a tale termine al fine di tutelare gli interessi del personale che ha acquisito il diploma di massaggiatore-massofisioterapista ma anche nell'ottica di evitare ulteriori aggravati di contenzioso riguardo le esercitate competenze istituzionali regionali;

Considerato che nella situazione in argomento non trattasi di operare sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie né sulla disciplina delle professioni sanitarie, ma di ricollocare un campo di attività professionali mantenendo ferme le competenze di massofisioterapia acquisite con la frequenza di specifico corso di formazione e validate da apposita Commissione esaminatrice, in ottemperanza all'ordinamento formativo specifico ai sensi del comma 1, art. 1, legge n. 403/1971;

Convenuto che l'esercizio professionale, in regime di lavoro subordinato o autonomo, per coloro che hanno acquisito il diploma di massaggiatore-massofisioterapista presso scuola autorizzata con atto deliberativo della Regione Lombardia e coloro che concluderanno i corsi in atto all'emanazione del presente provvedimento presso scuola autorizzata, rientra negli effetti di equipollenza di cui al decreto del Ministero della Salute del 27 luglio 2000, oggetto della precitata Sentenza n. 7750/2003 del TAR Lazio;

Ritenuto di stabilire che il personale assunto prima della data del 1° gennaio 2001 presso strutture pubbliche e private possa essere computato fra i profili del personale adibito alla riabilitazione ai fini dell'assolvimento dei requisiti di accreditamento;

Convenuto che a seguito della rivalutazione dell'esercizio professionale di cui sopra dovrà essere ridefinito anche l'ordinamento formativo in atto per differenziarlo da quelli per il personale sanitario con profilo professionale regolamentato ai sensi del comma 3 dell'art. 6, del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., realizzati con corsi di studio riordinati nell'ambito degli ordinamenti universitari ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Considerato che per realizzare tale differenziazione di ordinamento è necessario ricollocare i corsi di formazione nel sistema della Formazione professionale regionale normata dalla l.r. 7 maggio 1980, n. 95 «Disciplina della formazione professionale in Lombardia» e successive modifiche, con conseguente annullamento ad ogni riferimento applicativo ex art. 1, legge 19 maggio 1971, n. 403;

Considerato altresì che detta ricollocazione dovrà trovare coerenza con le modifiche che stanno ridisegnando il ruolo e le modalità operative della formazione professionale riguardo il complesso degli interventi per il primo inserimento, la formazione tecnico-professionale superiore, il perfezionamento, la riqualificazione e l'orientamento professionale, ovvero tutte le attività formative volte al conseguimento di una qualifica propria del sistema regionale cui alla citata legge regionale n. 95/1980 e successive modifiche e confermate all'art. 143 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

Osservato che attualmente in Lombardia è operativa la sola sede autorizzata con la d.g.r. n. 7/29828 del 15 luglio 1997 «Autorizzazione al Centro Studi Superiore di Bergamo alla effettuazione di corso biennale per massaggiatore-massofisioterapista»;

Convenuta la necessità di una fase di transizione che consenta di garantire la continuità dell'offerta formativa di detta sede e nel contempo determinare le modificazioni necessarie per quanto sopra esposto, prevedendo che:

a) l'edizione corsuale avviata nell'anno 2004 costituisce ultima e conclusiva attività formativa di cui alla d.g.r. n. 7/29828/1997,

b) soppressione dei riferimenti ex art. 1, legge n. 403/1971, nelle certificazioni che verranno prodotte dalla sede formativa riguardo alla biennialità del corso 2004-2006;

Ritenuto di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia al fine di favorirne la diffusione;

Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di stabilire che l'esercizio professionale, in regime di lavoro subordinato o autonomo, per coloro che hanno conseguito o che conseguiranno al termine dei corsi che si concludono all'emanazione del presente provvedimento, il diploma di massaggiatore-massofisioterapista presso Scuola autorizzata con atto deliberativo della Regione Lombardia, rientra negli effetti di equipollenza di cui al Decreto del Ministero della Salute del 27 luglio 2000, per la pronuncia della Sentenza n. 7750/2003 del TAR Lazio;

2. di stabilire altresì che detto personale sanitario assunto prima della data del 1° gennaio 2001 presso strutture pubbliche o private possa essere computato fra i profili del personale adibito alle attività di riabilitazione ai fini dell'assolvimento dei requisiti di accreditamento;

3. di stabilire che la formazione per massaggiatore-massofisioterapista attualmente presente presso la sede autorizzata con d.g.r. n. 7/29828 del 15 luglio 1997 «Autorizzazione al

Centro Studi Superiore di Bergamo alla effettuazione di corso biennale per massaggiatore-massofisioterapista» venga ricondotta al sistema formativo di cui alla l.r. 7 maggio 1980, n. 95 «Disciplina della formazione professionale in Lombardia» e successive modifiche;

4. di determinare una fase di transizione dell'offerta formativa di detta sede scolastica nelle more della riforma dei percorsi formativi da operarsi nel sistema della formazione professionale della l.r. n. 95/80 e successive modifiche, che prevede:

a) l'edizione corsuale avviata nell'anno 2004 costituisce ultima e conclusiva attività formativa autorizzata con la d.g.r. n. 7/29828/97,

b) la soppressione di ogni riferimento ex art. 1, legge n. 403/1971, nelle certificazioni che verranno prodotte dalla sede formativa riguardo la biennialità del corso 2004-2006;

5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, al fine di favorirne la diffusione.

Il segretario: Sala

(BUR20050141)

D.g.r. 16 febbraio 2005 - n. 7/20950

Approvazione del protocollo d'intesa tra la regione Lombardia e le università ubicate in Lombardia per la stipula di convenzioni relative ai corsi di laurea delle professioni sanitarie

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– l'art. 5 della l.r. n. 31/97 e s.m.i.;

– il comma 3, art. 6, d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

– il d.lgs. n. 517/99 «Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419» nella parte in cui conferma la necessità che in tali rapporti siano considerate le attività e le strutture assistenziali, diagnostiche, riabilitative e di prevenzione, essenziali allo svolgimento delle funzioni di didattiche e di ricerca delle Università anche per la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico, della riabilitazione e della prevenzione;

– il comma 1, art. 2 del Decreto Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 2 aprile 2001, recante «Determinazioni delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie»;

Osservato che, in materia di formazione universitaria per il personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione e per la professione di ostetrico/a, ai sensi di quanto disciplinato al precitato comma 3, art. 6 del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., con atti deliberativi successivi fra la Regione Lombardia e le Università ubicate in Lombardia sono state definite le previste intese per l'attivazione dei rapporti di convenzione a supporto delle formazioni didattiche universitarie;

Richiamate le seguenti deliberazioni:

– n. 6/32554 del 21 novembre 1997 recante «Approvazione degli schemi di Protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e le Università degli Studi lombarde per l'attivazione di Corsi di Diploma Universitario di area sanitaria»;

– n. 6/32555 del 21 novembre 1997 ad oggetto «Approvazione degli schemi di Protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e le Università degli Studi lombarde per l'attivazione, distintamente, di Corsi di Diploma Universitario di Ostetrico/a; di Tecnico sanitario di Laboratorio biomedico; di Tecnico sanitario di Radiologia medica»;

– n. 6/32556 del 21 novembre 1997 recante «Integrazioni e modifiche degli articolati con relativi allegati dei Protocolli d'intesa tra Regione ed Università degli Studi per l'attivazione dei corsi di Diploma Universitario per Infermiere e dei corsi di Diploma Universitario di Fisioterapista cui alla d.g.r. n. 6/64295 del 25 febbraio 1995 ed alla d.g.r. n. 6/745 dell'1 agosto 1995;

Preso atto che i sopraindicati Protocolli d'intesa hanno consentito la stipula di convenzioni tra le Università e le istituzioni sanitarie pubbliche e private accreditate del Servizio Sanitario Regionale (SSR) per regolamentare il relativo concorso alle risorse formative necessarie per le attività formative delle diverse figure di personale sanitario, a sostegno dei fabbisogni di personale da dedicare alla rete delle istituzioni e dei servizi socio sanitari in regione;

Considerato che, successivamente all'adozione dei Protocolli d'intesa di cui alle precitate deliberazioni, sono stati emanati dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica nuovi ordinamenti universitari che hanno

interessato, tra l'altro, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per la formazione universitaria per le professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione;

Preso atto che l'emanazione del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 2 aprile 2001, oltre alla rideterminazione dei percorsi di formazione universitaria, ha consentito l'attivazione di corsi di laurea per tutti i ventidue profili professionali di personale sanitario, individuati e regolamentati con d.m.s., ai sensi del comma 3, articolo 6, d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

Convenuto che detto innovato quadro ordinamentale necessita la riformulazione delle norme che regolano i rapporti di collaborazione tra le Università e le istituzioni del Servizio Sanitario Regionale anche ai fini di assicurare qualità ed efficacia alle attività formative del settore;

Rilevato che nel contesto del più ampio confronto di ridefinizione dei rapporti di collaborazione tra Regione Lombardia ed Università ubicate in territorio lombardo, relativi alle disposizioni del precitato d.lgs. n. 517/1999, la Direzione Generale Sanità ha ritenuto opportuno riservare uno specifico tavolo tecnico con le Presidenze delle Facoltà di Medicina e Chirurgia per la predisposizione di un nuovo testo di Protocollo d'intesa, rispondente all'esigenza di riformulare le convenzioni per i corsi di laurea delle professioni sanitarie;

Evidenziato che, a seguito di dette consultazioni, è stato predisposto un testo di Protocollo d'intesa che, fruendo della decennale esperienza della collaborazione istituzionale in atto, prevede uno schema unico di convenzione da adottare per la stipula delle collaborazioni tra Università ed istituzioni sanitarie che concorrono per i diversi corsi di laurea del personale sanitario, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Rilevato che, nella predisposizione delle norme per la stipula delle nuove convenzioni, è stato dato particolare rilievo:

– alle indicazioni che concorrono a definire le funzioni e le responsabilità da riferire alla struttura formativa della sezione di corso di laurea;

– alla indicazione degli oneri connessi alla messa a disposizione delle distinte risorse formative;

Convenuto che per assicurare le condizioni di un efficace monitoraggio dei finanziamenti per la messa a disposizione delle risorse formative, le sezioni di corsi di laurea presso le istituzioni sanitarie pubbliche del sistema sanitario regionale debbano essere configurate quali centri di costo nel sistema di contabilità aziendale;

Considerato che l'indicazione dei requisiti generali e specifici riguardanti le strutture ospedaliere, extraospedaliere, distrettuali, logistiche e le risorse materiali e umane dell'insieme delle attività formative necessarie per ciascuna delle figure regolamentate con specifico profilo professionale, richiede un attento confronto tra le parti, anche in relazione all'esigenza di individuare standard condivisi;

Ritenuto di dare mandato alla DG Sanità di completare il confronto con i Presidi delle Facoltà di Medicina e di Chirurgia ed i rappresentanti delle professioni sanitarie sul documento di definizione dei requisiti generali e specifici riguardanti le strutture sanitarie coinvolte nelle attività formative;

Convenuto di demandare a successivo provvedimento attuativo l'indicazione dei requisiti generali e specifici;

Atteso che la validità applicativa delle norme contenute nello schema del Protocollo d'intesa è conseguente alla sua sottoscrizione tra le parti;

Atteso altresì che, con la stipula delle convenzioni tra le Università e le istituzioni sanitarie pubbliche e private accreditate del Servizio Sanitario Regionale, si determina un quadro di collaborazione istituzionale i cui riferimenti quantitativi riguardano le specifiche determinazioni regionali in materia di fabbisogni di personale sanitario;

Ritenuto pertanto di impegnare, successivamente alla sottoscrizione del Protocollo d'intesa, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, le Aziende Ospedaliere, le Aziende Sanitarie Locali e le Istituzioni sanitarie private accreditate lombarde, presso le quali sono presenti sezioni di corso di laurea, a stipulare nuove convenzioni con le rispettive Università, sulla scorta dello schema allegato al presente provvedimento;

Convenuto di demandare alla Direzione Generale Sanità la vigilanza sull'adozione delle norme di convenzione nell'ambito delle procedure di cui al comma 6, art. 13, l.r. n. 31/1997;

Ritenuto altresì di pubblicare il presente atto sul Bollettino

Ufficiale della Regione Lombardia al fine di favorirne la diffusione;

Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare lo schema del Protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e le Università ubicate in Lombardia per la stipula di convenzioni relative ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare mandato alla DG Sanità di completare il confronto con i Presidi delle Facoltà di Medicina e di Chirurgia ed i rappresentanti delle professioni sanitarie sul documento di definizione dei requisiti generali e specifici riguardanti le strutture sanitarie coinvolte nelle attività formative;

3. di demandare pertanto a successivo provvedimento attuativo l'indicazione dei requisiti generali e specifici riguardanti le strutture ospedaliere, extraospedaliere, distrettuali, logistiche e le risorse materiali e umane dell'insieme delle attività formative necessarie per ciascuna delle figure regolamentate con specifico profilo professionale;

4. di stabilire che la validità applicativa delle norme contenute nello schema del Protocollo d'intesa è conseguente alla sua sottoscrizione tra le parti;

5. di impegnare gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, le Aziende Ospedaliere, le Aziende Sanitarie Locali e le Istituzioni sanitarie private accreditate lombarde, presso le quali sono presenti sezioni di corso di laurea, a stipulare nuove convenzioni con le rispettive Università, sulla scorta dello schema allegato al presente provvedimento;

6. di demandare alla Direzione Generale Sanità la vigilanza sull'adozione delle norme di convenzione nell'ambito delle procedure di cui al comma 6, art. 13, l.r. n. 31/1997;

7. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, al fine di favorirne la diffusione.

Il segretario: Sala

ALLEGATO

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE LOMBAR-
DIA E LE UNIVERSITÀ UBICATE IN LOMBARDIA PER
LA STIPULA DI CONVENZIONI RELATIVE AI CORSI DI
LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE**

L'anno il giorno

TRA

La Giunta Regionale della Lombardia (di seguito denominata Regione), nella persona del Presidente (o suo delegato), domiciliato per la carica in

E

L'Università (di seguito denominata Università), nella persona del Magnifico Rettore Prof., domiciliato per la carica in

PREMESSO CHE:

- a norma dell'articolo 5, della legge regionale n. 31/97 e s.m.i., delle indicazioni previste all'articolo 6, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., la presente intesa regola i rapporti tra la Regione e le Università ubicate in Lombardia per i corsi di laurea delle professioni sanitarie, come confermato all'art. 2 del decreto Ministero della Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 2 aprile 2001 «Determinazione delle classi della lauree universitarie delle professioni sanitarie»;

- il nuovo protocollo sostituisce quelli precedentemente stipulati a norma dell'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., ed adottati a seguito dell'emanazione del decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 24 luglio 1996 «Approvazione della tabella XVIII-ter recante gli ordinamenti didattici universitari dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria, in adeguamento dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341»;

- con la programmazione annualmente definita a livello regionale, in relazione ai fabbisogni di personale sanitario per il sistema del servizio sanitario e socio sanitario, vengono indicate di concerto le strutture e le risorse, globalmente intese, da impiegare a supporto delle relative esigenze formative;

- l'attivazione e la prosecuzione dei corsi di laurea rientranti nella programmazione annuale comporta l'adozione ed il mantenimento di requisiti generali e specifici rispondenti all'attuazione dell'insieme delle attività formative previste per ciascuna delle figure regolamentate con d.m.s., ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

- le strutture per ciascun Corso di Laurea, di norma individuate presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, le Aziende Ospedaliere, le Aziende Sanitarie Locali e le Istituzioni sanitarie private accreditate (complessivamente, di seguito Istituzione sanitaria) o altre istituzioni di tipo tecnologico-laboratoristico, devono possedere i previsti requisiti generali e specifici a gestione diretta oppure acquisirli, nel caso di Istituzione sanitaria, mediante la stipula di ulteriori specifici rapporti di convenzione;

- in relazione ai posti annualmente programmati ed in rapporto alle risorse di personale con competenze didattiche, di risorse organizzative e logistiche acquisibili, Regione ed Università possono concordare l'utilizzazione di una o più strutture o sezioni per un medesimo Corso di Laurea;

- laddove il Corso di Laurea, oggetto di convenzione con Istituzione sanitaria, ha, quale riferimento, un'articolata struttura formativa per la gestione delle funzioni didattico-organizzative di ogni sezione, il Direttore Generale dell'Istituzione sanitaria ed il Rettore nominano d'intesa, sentiti i competenti organismi didattici di riferimento, un Coordinatore didattico di sezione dove:

• l'incarico è attribuito solamente a personale del profilo professionale del Corso di Laurea, dipendente o dal Servizio sanitario regionale o dall'Università;

• l'attribuzione dell'incarico, anche ai sensi dell'art. 7, 1° e 2° comma, legge n. 251/2000, prevede il possesso di requisiti di studio, scientifici e professionali adeguati e coerenti con le funzioni didattiche da ricoprire.

In tale circostanza le relative convenzioni dovranno contemplare le funzioni attribuite;

- con la stipula delle convenzioni, in relazione agli accordi tra università ed istituzioni sanitarie che concorrono ai corsi di laurea, vengono definiti gli oneri distintamente assunti a carico relativamente a:

a) spese per attività di docenza,

b) spese per il personale assegnato alla struttura,

c) gestione e manutenzione dei locali destinati alle attività formative,

d) attrezzature didattiche e arredi,

e) provvidenze e servizi per gli studenti;

- il permanere del possesso dei requisiti generali e specifici per ciascun Corso di Laurea è sottoposto a verifica con cadenza triennale e nell'ambito del monitoraggio per le attività della programmazione annuale.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Si conviene di approvare il testo allegato e le unite tabelle dei requisiti generali e specifici per la stipula delle convenzioni tra le Università e le Istituzioni sanitarie che concorrono ai corsi di laurea delle professioni sanitarie.

Per la Giunta regionale
della Lombardia

Per le Università degli Studi
.....

.....

.....

ALLEGATO 1)

al protocollo d'intesa

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE

Art. 1

Ai sensi del Protocollo di intesa sottoscritto in data, tra Regione Lombardia e Università ubicate in Lombardia, l'Università degli Studi di, (di seguito Università) e l'Azienda, (di seguito Istituzione sanitaria), stipulano la seguente convenzione per regolamentare i rapporti di cooperazione relativamente al Corso di Laurea in

Art. 2

1. L'Istituzione sanitaria mette a disposizione, per il Corso di Laurea di cui all'art. 1, proprie strutture ospedaliere ed extra ospedaliere idonee per le attività di tirocinio degli studenti, una struttura logistica, le risorse materiali ed umane per le funzioni gestionali, didattiche, organizzative.

Nel rispetto dei requisiti generali e specifici indicati per il Corso di Laurea, tali strutture e risorse sono classificate in:

- a) Strutture per l'insegnamento teorico e/o tecnico;
- b) Strutture per le attività formative professionalizzanti e di tirocinio;
- c) Personale assegnato alle attività formative.

Le strutture e le risorse complessivamente indicate agli allegati elenchi e riconosciute idonee dalle parti, verranno fornite in relazione alle esigenze formative degli studenti per la realizzazione del curriculum definito dall'Università.

2. Qualora le strutture e le risorse di cui agli elenchi allegati, non assicurino il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il Corso di Laurea, l'Istituzione sanitaria d'intesa con la Facoltà di Medicina e Chirurgia è impegnata a stipulare ulteriori specifici rapporti di convenzione con Istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il S.S.R., in possesso dei requisiti per le attività formative.

3. L'Istituzione sanitaria si rende garante delle risorse formative così acquisite e dell'estensione, per il suo tramite, alla/e istituzione/i con convenzione subordinata, dei principi e dei criteri del presente protocollo e della quota parte percepita dei finanziamenti regionali a destinazione riservata.

Art. 3

L'Università assicura proprie risorse di personale docente, personale tecnico-sanitario appartenente al profilo professionale del Corso di Laurea e altro personale tecnico-amministrativo, personale per le attività tutoriali, amministrative, nonché proprie strutture e servizi, elencati in:

- a) personale docente,
- b) personale tecnico sanitario ed amministrativo,
- c) strutture e servizi.

Le risorse e le strutture riportate agli elenchi 3a), 3b) e 3c) in allegato concorrono all'assolvimento dei requisiti generali e specifici indicati per il Corso di Laurea.

Art. 4

1. Il mantenimento della messa a disposizione, da parte dell'Istituzione sanitaria o da parte dell'Università, degli standard di personale, locali, attrezzature, arredi, servizi logistici e strutture di cui ai precedenti articoli 2 e 3, è verificato con cadenza triennale e, comunque, annualmente monitorato nell'ambito della programmazione annuale regionale;

2. qualora la verifica triennale della messa a disposizione delle risorse di cui al punto precedente riporti riscontri di non conformità, il mancato adeguamento, entro sei mesi dal riscontro, costituirà motivo di revoca dell'attività formativa dal successivo anno accademico;

3. parimenti comporta provvedimento di revoca dell'attività formativa il mancato adeguamento a prescrizioni formulate a seguito di sopralluoghi di verifica da parte del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.

Art. 5

1. Il Coordinatore didattico di sezione che, compatibilmente con le norme del Regolamento di Ateneo entra di diritto nel competente organismo didattico, nello svolgimento dell'incarico, per quanto attiene gli insegnamenti e le attività professionalizzanti:

- a) cura la corretta applicazione della programmazione formativa;
- b) coordina l'attività didattica professionalizzante tra i docenti degli insegnamenti teorici e clinici;
- c) elabora e propone il progetto formativo delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio;
- d) propone le sedi per l'effettuazione dei tirocini in coerenza con gli obiettivi del progetto formativo;
- e) propone i tutor e gli assistenti di tirocinio;
- f) coordina le attività tutoriali e partecipa alla valutazione delle stesse;
- g) partecipa alla definizione degli indicatori di adeguatezza delle strutture utilizzate ai fini formativi per le attività didattiche del corso e ne cura la verifica.

2. Nello svolgimento dell'incarico, la responsabilità delle risorse aziendali finalizzate al conseguimento dei risultati gestionali della struttura formativa è attribuita al Coordinatore didattico di sezione.

Art. 6

Qualora il Coordinatore didattico di sezione venga chiamato, a norma del Regolamento universitario, ad ulteriori incarichi di natura didattico-organizzativa, l'espletamento delle

incombenze aggiuntive è consentito per tutta la durata dell'incarico e regolamentato sotto il profilo giuridico-economico nell'ambito del contratto individuale.

Art. 7

1. Gli incarichi di insegnamento a contratto sono conferiti dall'Università previa valutazione della idoneità della qualificazione posseduta rispetto all'esigenza didattica da ricoprire.

2. Il conferimento dell'insegnamento al personale del Servizio sanitario regionale è conseguente a specifico avviso annualmente predisposto dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia. L'Istituzione sanitaria ne cura la diffusione anche presso le Istituzioni sanitarie delle Convenzioni subordinate. Gli insegnamenti sono conferiti previo nulla osta (*del Direttore Generale o del Legale Rappresentante della Istituzione di dipendenza*) ed in conformità a quanto disciplinato dall'Ateneo e dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i. (1)

3. Gli incarichi di insegnamento di cui al precedente punto 2. possono essere conferiti a dipendenti del S.S.R. in possesso dei requisiti didattici, scientifici e professionali previsti per le discipline ricomprese nei settori scientifico-disciplinari afferenti ai corsi d'insegnamento del Corso di Laurea.

4. Altre tipologie di attività didattica connesse con specifici insegnamenti possono essere svolte anche da personale scelto dai competenti organismi didattici fra coloro che, per ruolo ricoperto o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. Può essere chiamato a svolgere incarichi di insegnamento ovvero altra tipologia di attività didattica anche personale appartenente ai restanti ruoli. Può altresì essere chiamato, allo stesso titolo, personale dipendente dell'Università appartenente al profilo professionale del Corso di Laurea in possesso dei requisiti predetti.

5. Le funzioni di tutorato per la formazione professionalizzante sono affidate a personale del profilo professionale attinente lo specifico Corso di Laurea. Il tutor professionale orienta ed assiste gli studenti lungo tutto il percorso degli studi al fine di renderli attivamente partecipi del processo formativo o rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esperienze dei singoli. La scelta dei tutor avviene su proposta del Coordinatore didattico di sezione, nell'entità riferita al rapporto ottimale tutor/studenti definito nello specifico allegato dei requisiti.

6. L'impegno orario relativo all'incarico di tutore professionale rientra nell'orario di lavoro contrattuale.

7. Per l'attività di tirocinio gli studenti sono affiancati ad assistenti di tirocinio, appartenenti al profilo professionale attinente il Corso di Laurea. L'assistente di tirocinio orienta ed assiste gli studenti rendendoli attivamente partecipi del processo formativo. La scelta degli assistenti di tirocinio avviene su proposta del Coordinatore didattico di sezione nell'entità del rapporto ottimale definito, di volta in volta, nell'ambito della programmazione del competente organismo didattico.

8. Per la realizzazione di seminari e di ulteriori attività integrative può essere chiamato, in qualità di esperto, personale anche non docente, purché detta attività sia approvata dalla competente autorità accademica.

Art. 8

1. Gli studenti sono destinatari dei diritti e dei doveri previsti dalla normativa universitaria.

2. L'Università garantisce agli studenti idonea copertura assicurativa contro gli infortuni in termini analoghi a quanto previsto dal d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi..

3. L'Università assicura le funzioni di segreteria sia amministrativa che didattica per gli studenti avvalendosi, eventualmente, anche di personale amministrativo destinato dall'Istituzione sanitaria.

4. L'Istituzione sanitaria è impegnata a garantire i servizi utilizzati dagli studenti immatricolati alle stesse condizioni del personale dipendente.

5. L'idoneità psicofisica all'attività professionale inerente il Corso di Laurea viene certificata dalla Istituzione sanitaria entro il mese di dicembre dell'anno di immatricolazione e, comunque, prima dell'inizio del tirocinio. Va verificata annualmente con la consulenza eventuale di esperti.

(1) La materia inerente gli incarichi di insegnamento dovrà essere coerente alle indicazioni del d.P.R. 382/1980 e del Regolamento di cui al D. 21 maggio 1998 n. 242 del M.I.U.R.

6. La sorveglianza sanitaria di cui agli artt. 16 e 17 del d.lgs n. 626/94, è garantita dalle istituzioni sanitarie presso le quali gli studenti svolgono le attività di tirocinio ed i referti relativi ed ogni documentazione di carattere sanitario devono essere conservati in una cartella sanitaria personale presso l'Istituzione sanitaria.

7. La divisa per gli studenti in tirocinio deve recare il logo dell'Università e dell'Istituzione sanitaria. Il cartellino identificativo è corredato della foto dello studente.

Art. 9

L'Istituzione sanitaria s'impegna a garantire al proprio personale coinvolto nei Corsi di Laurea, la frequenza alle attività di formazione continua progettate a supporto delle funzioni di docente, di tutor e di assistente di tirocinio. A detta attività formativa partecipa anche il personale dipendente dalle Istituzioni sanitarie convenzionate ai fini dell'adeguamento degli standard dei requisiti.

Art. 10

L'Istituzione sanitaria in relazione agli oneri annualmente riconosciuti dalla Regione, nell'ambito dei finanziamenti vincolati alle attività formative provvede a definire le quote da riservare a:

- a) oneri derivanti per la messa a disposizione del proprio personale ai fini della presente convenzione;
- b) spese per attività di docenza;
- c) gestione e manutenzione dei locali destinati alle attività formative;
- d) attrezzature didattiche e arredi,
- e) provvidenze e servizi per gli studenti;
- f) oneri riferiti alle convenzioni subordinate.

Art. 11

La presente convenzione ha durata triennale a decorrere dall'anno È rinnovata per uguale durata su espressa volontà delle parti.

Art. 12

A tutti i fini di questa convenzione le parti eleggono a domicilio le rispettive sedi istituzionali.

(BUR20050142)

(3.2.0)

D.g.r. 16 febbraio 2005 - n. 7/20954 Erogazione a carico del Servizio Sanitario Regionale di farmaci attualmente ricompresi in classe c) e contestuale modifica della d.g.r. 19885 del 16 dicembre 2004

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537, ed in particolare l'art. 8, comma 10, relativo alla riclassificazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici;

Visto il provvedimento ministeriale 30 dicembre 1993, relativo alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10 della citata legge, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Piano Socio-Sanitario Regionale 2002-2004 che, con riferimento alla politica del farmaco, prevede che l'Amministrazione Regionale, nell'ambito dei propri compiti istituzionali di governo, programmazione e coordinamento, possa individuare livelli aggiuntivi di assistenza;

Considerato che la sostenibilità complessiva del sistema consente all'amministrazione regionale di erogare ulteriori provvidenze in merito ai livelli di assistenza;

Rilevato che:

- vi sono pazienti affetti da patologie o condizioni non pienamente soddisfatte dalle opzioni terapeutiche disponibili a carico del SSN;

- il trattamento della patologia con i farmaci più idonei consente di razionalizzare e ridurre il complessivo costo socio-assistenziale del paziente;

Ritenuto pertanto di soddisfare, in prima istanza, i bisogni dei pazienti affetti da: sindrome di Parkinson, sindrome di Alzheimer, allergie, dolore in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ovvero di soggetti trapiantati d'organo, vittime del terrorismo e delle stragi di tali matrice, per tutte le motivazioni di seguito riportate per ciascuna patologia o condizione;

Preso atto che la sindrome di Parkinson è una patologia degenerativa a carico del sistema nervoso centrale, altamente invalidante, caratterizzata da una diminuzione del livello di dopamina;

Rilevato che i farmaci a base di Entacapone permettono

di ottimizzare la somministrazione di dopamina, limitando l'insorgenza di effetti collaterali e che i farmaci a base di Domperidone consentono di controllare sintomatologie tipiche del paziente con parkinson, determinando entrambi una razionalizzazione dei complessivi costi socio-assistenziali della malattia;

Preso atto che le specialità medicinali a base di Entacapone e di Domperidone sono classificati in classe c) e pertanto a tutt'oggi sono escluse dalla rimborsabilità a carico del SSN;

Ritenuto quindi di garantire l'erogazione, a carico del Servizio Sanitario Regionale, dei farmaci a base di Entacapone e di Domperidone a favore di cittadini residenti o domiciliati nella Regione Lombardia affetti della sindrome di Parkinson;

Preso altresì che la sindrome di Alzheimer è una patologia degenerativa del sistema nervoso centrale, progressiva e irreversibile, che compromette in modo globale l'autonomia funzionale dell'individuo e che, nelle fasi evolutive più avanzate, coinvolge in modo impegnativo le famiglie;

Rilevato che attualmente sono erogabili a carico del SSN solo farmaci per il trattamento della fase precoce della sindrome di Alzheimer;

Ritenuto di contribuire ad alleviare le sofferenze del malato, nonché l'onere fisico e psicologico della famiglia, individuando eventuali trattamenti per le fasi più avanzate della malattia, attraverso l'uso sperimentale di farmaci già commercializzati in Italia per la cura dell'Alzheimer, ma non ancora concedibili a carico del SSN;

Ritenuto pertanto di impegnare la Direzione Generale Sanità ad attivare, in via sperimentale, la verifica del trattamento delle fasi più avanzate della malattia, con i farmaci attualmente disponibili per la cura dell'Alzheimer, ma non ancora concedibili a carico del SSN;

Preso atto che la gestione dei soggetti trapiantati d'organo, dal punto di vista farmacologico, è particolarmente complessa, in quanto il ricevente deve assumere farmaci sia per prevenire il rischio di rigetto dell'organo sia per mantenere in uno stato di efficienza e funzionalità l'organo stesso;

Rilevato che la qualità della vita dei soggetti trapiantati d'organo e il mantenimento in efficienza dell'organo trapiantato sono strettamente connessi al periodico follow up ed alla continua assunzione di farmaci specifici in relazione alla tipologia del trapianto;

Ritenuto pertanto di garantire ai cittadini trapiantati d'organo, residenti o domiciliati nella Regione Lombardia, l'erogazione, a carico del Servizio Sanitario Regionale, dei farmaci attualmente classificati in classe c), necessari per la cura delle problematiche connesse alle varie tipologie di trapianto d'organo;

Preso atto che il Ministero della Salute, con ordinanza 24 febbraio 2004, ha riconosciuto la concedibilità a carico del SSN dei farmaci antistaminici e che l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), con determinazione 29 ottobre 2004, relativa alla revisione delle note CUF, ha limitato la fornitura di detti farmaci, caratterizzati dalla nota AIFA n. 89, al trattamento di pazienti affetti da patologie su base allergica di grado medio e grave, per trattamenti prolungati (oltre 60 giorni);

Preso altresì che i dati epidemiologici disponibili indicano un progressivo aumento delle patologie su base allergica, con maggiore incidenza nei Paesi del nord ed, in genere, nel mondo occidentale;

Rilevato che la Lombardia si colloca fra le zone caratterizzate da condizioni climatiche favorevoli all'insorgenza di patologie di tipo allergico;

Ritenuto pertanto di agevolare il trattamento della sintomatologia allergica, estendendo la possibilità di prescrizione, a carico del SSR, dei farmaci previsti dalla citata nota AIFA n. 89, a tutti i cittadini affetti da patologia allergica, residenti o domiciliati nella Regione Lombardia, che, a giudizio del medico curante, necessitano di trattamento con farmaci antistaminici;

Vista la d.g.r. n. 19885 del 16 dicembre 2004, avente ad oggetto «Erogazione di farmaci analgesici a carico del SSR, a favore di pazienti residenti o domiciliati nella Regione Lombardia, affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa»;

Rilevato che, successivamente alla menzionata delibera regionale, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha adottato provvedimenti volti alla riclassificazione in classe a) di alcuni farmaci a base di tramadolo, buprenorfina e dell'associazione di codeina + paracetamolo, che risultano quindi attualmente a totale carico del SSN;

Ritenuto pertanto di modificare la d.g.r. n. 19885 del 16 dicembre 2004, revocando l'autorizzazione alla prescrizione, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, di quei farmaci a base di tramadolo, buprenorfina e dell'associazione di codeina + paracetamolo, riclassificati in classe A dai citati provvedimenti AIFA, in quanto già prescrivibili a carico del SSN, secondo le regole nazionali;

Rilevato tuttavia che i citati provvedimenti AIFA non prevedono, tra i farmaci antidolorifici erogabili a carico del SSN, formulazioni di uso pediatrico, formulazioni solubili e preparazioni galeniche;

Ritenuto necessario agevolare l'utilizzo di formulazioni pediatriche e solubili, che favoriscono la somministrazione degli antidolorifici, rispettivamente, nei bambini e nei pazienti con difficoltà a deglutire, e di preparazioni galeniche, ossia formulazioni personalizzate, adeguate a specifici bisogni individuali;

Ritenuto pertanto di mantenere, in via sperimentale, l'autorizzazione alla prescrizione, a favore dei cittadini residenti o domiciliati nella Regione Lombardia affetti da dolore conseguente a patologia neoplastica o degenerativa, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, dei seguenti medicinali, attualmente classificati dall'Agenzia Italiana del Farmaco a totale carico dell'assistito:

- 027989019 COEFFERALGAN, 16 cpr eff.;
- 020204119 LONARID, BB 6 supp.;
- 020204121 LONARID, LATT. 6 supp.;
- 031825021 TACHIDOL, AD. Grat. Eff. 10 buste;
- 031825019 TACHIDOL, SCIR. 120 ml.;

- preparazioni galeniche magistrali a base di buprenorfina, codeina, didrocodeina, fentanyl, idrocodone, idromorfone metadone, morfina, ossicodone, ossimorfone, che il farmacista predispone sulla base della formulazione prescritta dal medico, quando i medicinali preconfezionati normalmente disponibili sul mercato non siano adeguati a coprire particolari bisogni (es. formulazioni con dosaggi pediatrici, ecc);

Stabilito di confermare per i suddetti farmaci le modalità prescrittive e distributive previste dalla d.g.r. n. 19885 del 16 dicembre 2004;

Vista la legge 3 agosto 2004 n. 206 «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tali matrice» ed in particolare:

- l'art. 4, comma 1 che prevede: «coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915. A tale fine è autorizzata la spesa di 126.432 euro per l'anno 2004, di 128.960 euro per l'anno 2005 e di 131.539 euro a decorrere dall'anno 2006»;

- l'art. 9 che prevede: «gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica»;

Considerato che l'equiparazione di cui all'art. 4, comma 1 della legge sopra citata consente la prescrizione di farmaci di classe c), a carico del SSN, in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tali matrice, con invalidità pari o superiore all'80%, qualora ritenuti utili dal medico curante per la cura delle patologie connesse alla situazione invalidante;

Rilevato che gli atti di terrorismo colpiscono indiscriminatamente i cittadini e nella maggior parte dei casi individuano come target i civili, con lo scopo di diffondere terrore e insicurezza fra la popolazione;

Considerata pertanto la gravità della lesione psicologica, oltre che fisica, subita dalle vittime del terrorismo e delle stragi di tali matrice, e la particolare fragilità sociale di tali soggetti;

Ritenuto quindi di consentire la prescrizione di farmaci di classe c), a carico del Servizio Sanitario Regionale, in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tali matrice, residenti o domiciliati nella Regione Lombardia, in possesso della tessera di esenzione VT 43 (già 0060), qualora ritenuti utili dal medico curante per il trattamento delle patologie connesse alla situazione invalidante;

Ritenuto infine di dare applicazione al presente provvedimento a partire dal giorno 21 febbraio 2005 e di demandare alla Direzione Generale Sanità l'emanazione delle relative li-

nee di indirizzo attuative e delle modalità prescrittive dei farmaci;

Ritenuto di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Valutate e assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono interamente riportate:

1) di garantire l'erogazione a carico del Servizio Sanitario Regionale, dei farmaci a base di Entacapone e di Domperidone, a favore di cittadini residenti o domiciliati nella Regione Lombardia affetti della sindrome di Parkinson;

2) di impegnare la Direzione Generale Sanità ad attivare, in via sperimentale, la verifica del trattamento delle fasi più avanzate della malattia di Alzheimer, con i farmaci attualmente disponibili per la sua cura, ma non ancora concedibili a carico del SSN;

3) di garantire ai cittadini trapiantati d'organo, residenti o domiciliati nella Regione Lombardia, l'erogazione, a carico del Servizio Sanitario Regionale, dei farmaci attualmente classificati in classe c) necessari per la cura delle problematiche connesse alle varie tipologie di trapianto d'organo;

4) di agevolare il trattamento della sintomatologia allergica, estendendo la possibilità di prescrizione, a carico del Servizio Sanitario Regionale, dei farmaci previsti dalla nota AIFA n. 89, a tutti i cittadini residenti o domiciliati nella Regione Lombardia, affetti da patologia allergica che, a giudizio del medico curante, necessitano di trattamento con farmaci anti-staminici;

5) di modificare la d.g.r. n. 19885 del 16 dicembre 2004, revocando l'autorizzazione alla prescrizione, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, di quei farmaci a base di tramadolo, buprenorfina e dell'associazione di codeina + paracetamolo, riclassificati in classe a) dai recenti provvedimenti AIFA, in quanto già prescrivibili a carico del SSN, secondo le regole nazionali;

6) di mantenere, in via sperimentale, l'autorizzazione alla prescrizione, a favore dei cittadini residenti o domiciliati nella Regione Lombardia affetti da dolore conseguente a patologia neoplastica o degenerativa, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, dei seguenti medicinali, attualmente classificati dall'Agenzia Italiana del Farmaco a totale carico dell'assistito:

- 027989019 COEFFERALGAN, 16 cpr eff.;
- 020204119 LONARID, BB 6 supp.;
- 020204121 LONARID, LATT. 6 supp.;
- 031825021 TACHIDOL, AD. Grat. Eff. 10 buste;
- 031825019 TACHIDOL, SCIR. 120 ml.;

- preparazioni galeniche magistrali a base di buprenorfina, codeina, didrocodeina, fentanyl, idrocodone, idromorfone metadone, morfina, ossicodone, ossimorfone, che il farmacista predispone sulla base della formulazione prescritta dal medico, quando i medicinali preconfezionati normalmente disponibili sul mercato non siano adeguati a coprire particolari bisogni (es. formulazioni con dosaggi pediatrici, ecc.);

7) di confermare, per i farmaci di cui al precedente punto 6), le modalità prescrittive e distributive previste dalla d.g.r. n. 19885 del 16 dicembre 2004;

8) di consentire la prescrizione di farmaci di classe c), a carico del Servizio Sanitario Regionale, in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tali matrice, residenti o domiciliati nella Regione Lombardia, in possesso della tessera di esenzione VT 43 (già 0060), qualora ritenuti utili dal medico curante per la cura delle patologie connesse alla situazione invalidante;

9) di dare applicazione al presente provvedimento a partire dal giorno 21 febbraio 2005 e di demandare alla Direzione Generale Sanità l'emanazione delle relative linee di indirizzo attuative e delle modalità prescrittive dei farmaci;

10) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

D) ATTI DIRIGENZIALI**GIUNTA REGIONALE****D.G. Presidenza**

(BUR20050143)

Com.r. 28 febbraio 2005 - n. 32**Comunicato della Direzione Generale Presidenza – Segreteria di Giunta – Riepilogo fascicoli BURL del mese di gennaio 2005**

Si comunica che nel mese di gennaio 2005 sono stati pubblicati i seguenti fascicoli del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

LEGENDA

Se.O.	= Serie Editoriale Ordinaria
S.O.	= Supplemento Ordinario
S.S.	= Supplemento Straordinario
Se.I.	= Serie Editoriale Inserzioni
Se.I.C.	= Serie Editoriale Inserzioni Concorsi
Se.I.Bis	= Serie Editoriale Inserzioni Bis
Se.O.Bis	= Serie Editoriale Ordinaria Bis

GENNAIO 2005

N. BUR	DATA	EDIZIONE	N. POSTALE
1	3.1	Se.O.	1
	4.1	I S.S.	2
	4.1	II S.S.	2
	5.1	Se.I.	3
	5.1	Se.I.C.	4
	7.1	III S.S.	5
	7.1	IV S.S.	6
2	10.1	Se.O.	7
	11.1	I S.S.	8
	11.1	II S.S.	8
	12.1	Se.I.	9
	12.1	Se.I.C.	10
	13.1	III S.S.	11
	13.1	IV S.S.	11
	13.1	V S.S.	11
	14.1	V S.S.	12
3	17.1	Se.O.	13
	18.1	I S.S.	14
	18.1	II S.S.	14
	19.1	Se.I.	15
	19.1	Se.I.C.	16
	20.1	III S.S.	17
	20.1	IV S.S.	17
	21.1	V S.S.	18
	21.1	VI S.S.	19
	4	24.1	Se.O.
25.1		I S.S.	21
26.1		Se.I.	22
26.1		Se.I.C.	23
27.1		II S.S.	24
27.1		III S.S.	24
28.1		IV S.S.	25
28.1		V S.S.	25
5	31.1	Se.O.	26

D.G. Risorse e bilancio

(BUR20050144)

(2.1.0)

D.d.s. 10 febbraio 2005 - n. 1849**Reiscrizioni alla competenza dell'esercizio finanziario 2005 di economie di stanziamento ai sensi dell'art. 50 della l.r. n. 34/78 e successive modifiche e integrazioni – Conseguenti variazioni da apportare al bilancio di previsione 2005 e al Documento tecnico di accompagnamento – 5° provvedimento****IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RAGIONERIA E CREDITO**

Visto l'art. 50 della l.r. 34/78, e successive modifiche e integrazioni, in materia di reiscrizione di fondi con vincolo di destinazione specifica;

Visto l'art. 8 del Regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 – «Regolamento di contabilità della Giunta regionale», che stabilisce le procedure di reiscrizione dei fondi con vincolo di destinazione specifica attraverso apposito decreto del dirigente della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria;

Visto l'art. 1, comma 28, della l.r. n. 41 del 20 dicembre 2004, concernente l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e pluriennale 2005-2007, che autorizza la reiscrizione di fondi statali o dell'Unione Europea, con vincolo di destinazione specifica;

Rilevata, la necessità e l'urgenza di provvedere alla reiscrizione delle economie di stanziamento, rilevate sui capitoli di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di consentire alle Direzioni generali di effettuare tempestivamente gli impegni di spesa e i relativi pagamenti;

Visti i provvedimenti organizzativi della VII Legislatura con i quali è stato riconfermato, tra gli altri, alla dott.ssa M. Giaretta l'incarico di dirigente della Struttura Ragioneria e Credito della Direzione Generale Risorse e Bilancio;

Decreta

1. di riscrivere al bilancio di previsione 2005, per competenza e per cassa, sulla base delle motivazioni addotte in premessa, gli importi relativi ai capitoli di spesa di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prelevare dall'UPB 5.0.4.0.1.301 capitolo 736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa», l'importo complessivo di € 16.634.092,87, come indicato nell'allegato di cui al punto precedente;

3. di apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e pluriennale 2005-2007 e al Documento tecnico di accompagnamento;

4. di pubblicare copia del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura ragioneria e credito: Manuela Giaretta

ALLEGATO 1

Economie accertate sui capitoli a destinazione vincolata da riscrivere ex art. 50 della L.R. 34/78

DIREZIONE GENERALE: AGRICOLTURA

2.3.4.7.02.40 006088 Vincolate Correnti operative	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 02.01.91 006087	Residui	0,00
CONTRIBUTI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI GESTIONE FAUNISTICO-AMBIENTALE	Competenza	874.602,80
	Tot. Comp.	874.602,80
	Tot. Cassa	75.005,86

		Euro
TOTALE VINCOLATE	Tot. Comp.	874.602,80
	Tot. Cassa	75.005,86

		Euro
TOTALE AGRICOLTURA	Tot. Comp.	874.602,80
	Tot. Cassa	75.005,86

DIREZIONE GENERALE: ARTIGIANATO, NUOVA ECONOMIA, RICERCA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

2.3.10.4.02.50 005847 Autonomie Correnti operative	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso:	Residui	0,00
CONTRIBUTI PER IL PROGRAMMA REGIONALE AZIONI INNOVATIVE 'MINERVA' - COFINANZIAMENTO REGIONALE FONDO FESR	Competenza	2.496,29
	Tot. Comp.	2.496,29
	Tot. Cassa	2.496,29

		Euro
TOTALE AUTONOME	Tot. Comp.	2.496,29
	Tot. Cassa	2.496,29

2.3.10.4.02.50 005839 Vincolate Correnti operative	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 02.01.170 005837	Residui	0,00
CONTRIBUTI PER IL PROGRAMMA REGIONALE DI AZIONI INNOVATIVE MINERVA - COFINANZIAMENTO UE - FONDO FESR	Competenza	7.521,50
	Tot. Comp.	7.521,50
	Tot. Cassa	7.521,50

2.3.10.4.02.50 005840 Vincolate Correnti operative	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 02.01.170 005838	Residui	0,00
CONTRIBUTI PER IL PROGRAMMA REGIONALE DI AZIONI INNOVATIVE MINERVA - COFINANZIAMENTO STATALE - FONDO FESR	Competenza	5.824,68
	Tot. Comp.	5.824,68
	Tot. Cassa	5.824,68

		Euro
TOTALE VINCOLATE	Tot. Comp.	13.346,18
	Tot. Cassa	13.346,18

		Euro
TOTALE ARTIGIANATO, NUOVA ECONOMIA, RICERCA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	Tot. Comp.	15.842,47
	Tot. Cassa	15.842,47

DIREZIONE GENERALE: COMMERCIO, FIERE E MERCATI

2.3.10.9.03.333 006445 Vincolate Capitale	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 04.03.69 006441	Residui	0,00
COFINANZIAMENTO STATALE PER INTERVENTI REGIONALI NEL SETTORE DEL COMMERCIO A FAVORE DEI PROGRAMMI COMUNALI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE - PROGRAMMA PIC	Competenza	115,24
	Tot. Comp.	115,24
	Tot. Cassa	115,24

2.3.10.9.03.333 006446 Vincolate Capitale	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 04.03.69 006442	Residui	0,00
COFINANZIAMENTO STATALE PER GLI INTERVENTI REGIONALI NEL SETTORE DEL COMMERCIO A FAVORE DI PMI COMMERCIALI E LORO CONSORZI/ASSOCIAZIONI - PROGRAMMA PIC	Competenza	372,38
	Tot. Comp.	372,38
	Tot. Cassa	372,38

2.3.10.9.03.333 006447 Vincolate Capitale	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 04.03.69 006443	Residui	0,00
COFINANZIAMENTO STATALE PER GLI INTERVENTI REGIONALI NEL SETTORE DEL COMMERCIO A FAVORE DI COMUNI, PMI COMMERCIALI E LORO CONSORZI/ASSOCIAZIONI - PROGRAMMA PIC	Competenza	3.046.740,87
	Tot. Comp.	3.046.740,87
	Tot. Cassa	3.046.740,87

2.3.10.9.03.333 006448 Vincolate Capitale	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 04.03.69 006444	Residui	0,00
COFINANZIAMENTO STATALE DEI PROGRAMMI REGIONALI DI INVESTIMENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DI SISTEMI E APPARATI DI SICUREZZA DELLE PMI COMMERCIALI - PROGRAMMA PIC	Competenza	159.484,40
	Tot. Comp.	159.484,40
	Tot. Cassa	81.500,00

		Euro
TOTALE VINCOLATE	Tot. Comp.	3.206.712,89
	Tot. Cassa	3.128.728,49

		Euro
TOTALE COMMERCIO, FIERE E MERCATI	Tot. Comp.	3.206.712,89
	Tot. Cassa	3.128.728,49

DIREZIONE GENERALE: CULTURE, IDENTITA' E AUTONOMIE DELLA LOMBARDIA

2.4.1.4.02.59 006171 Vincolate Correnti operative	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 02.01.158 006169	Residui	0,00
COFINANZIAMENTO DELLA CE PER IL PROGRAMMA INTERREG IIIB - SPAZIO MEDOCC - PROGETTO GLASSWAY	Competenza	3.969,29
	Tot. Comp.	3.969,29
	Tot. Cassa	3.264,76

2.4.1.4.02.59 006172 Vincolate Correnti operative	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 02.01.158 006170	Residui	0,00
COFINANZIAMENTO STATALE PER IL PROGRAMMA INTERREG IIIB - SPAZIO MEDOCC - PROGETTO GLASSWAY	Competenza	3.969,31
	Tot. Comp.	3.969,31
	Tot. Cassa	3.264,76

		Euro
TOTALE VINCOLATE	Tot. Comp.	7.938,60
	Tot. Cassa	6.529,52

		Euro
TOTALE CULTURE, IDENTITA' E AUTONOMIE DELLA LOMBARDIA	Tot. Comp.	7.938,60
	Tot. Cassa	6.529,52

DIREZIONE GENERALE: FORMAZIONE, ISTRUZIONE E LAVORO

2.5.1.1.02.70 005562 Autonome Correnti operative	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso:	Residui	0,00
COFINANZIAMENTO REGIONALE PER IL PROGRAMMA IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 'LEONARDO DA VINCI'	Competenza	35.000,00
	Tot. Comp.	35.000,00
	Tot. Cassa	0,00
<hr/>		
5.0.4.0.02.237 005063 Autonome Correnti operative	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso:	Residui	267.993,89
PROGRAMMI OPERATIVI RELATIVI ALL'OBIETTIVO 3 DEL F.S.E. - COFINANZIAMENTO REGIONALE	Competenza	97.089,16
	Tot. Comp.	365.083,05
	Tot. Cassa	0,00
<hr/>		
		Euro
TOTALE AUTONOME	Tot. Comp.	400.083,05
	Tot. Cassa	0,00
<hr/>		
2.5.1.1.02.70 005561 Vincolate Correnti operative	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 02.01.166 005560	Residui	0,00
CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGRAMMA IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 'LEONARDO DA VINCI'	Competenza	31.000,00
	Tot. Comp.	31.000,00
	Tot. Cassa	0,00
<hr/>		
5.0.4.0.02.237 005106 Vincolate Correnti operative	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 02.01.50 005105	Residui	1.071.975,79
PROGRAMMI OPERATIVI RELATIVI ALL'OBIETTIVO 3 DEL F.S.E. - COFINANZIAMENTO STATALE	Competenza	241.738,09
	Tot. Comp.	1.313.713,88
	Tot. Cassa	0,00
<hr/>		
5.0.4.0.02.237 005108 Vincolate Correnti operative	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 02.01.50 005107	Residui	1.096.338,27
PROGRAMMI OPERATIVI RELATIVI ALL'OBIETTIVO 3 DEL F.S.E. - COFINANZIAMENTO U.E.	Competenza	247.972,16
	Tot. Comp.	1.344.310,43
	Tot. Cassa	0,00
<hr/>		
		Euro
TOTALE VINCOLATE	Tot. Comp.	2.689.024,31
	Tot. Cassa	0,00
<hr/>		
		Euro
TOTALE FORMAZIONE, ISTRUZIONE E LAVORO	Tot. Comp.	3.089.107,36
	Tot. Cassa	0,00

DIREZIONE GENERALE: INDUSTRIA, PICCOLA E MEDIA IMPRESA E COOPERAZIONE E TURISMO

2.3.10.5.02.19 006223 Autonomie Correnti operative	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso:	Residui	0,00
COFINANZIAMENTO REGIONALE PER IL PROGRAMMA INTERREG IIIB - SPAZIO CADSES - PROGETTO INCLUD	Competenza	11.883,56
	Tot. Comp.	11.883,56
	Tot. Cassa	0,00

		Euro
TOTALE AUTONOME	Tot. Comp.	11.883,56
	Tot. Cassa	0,00

2.3.10.5.02.19 006221 Vincolate Correnti operative	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 02.01.174 006219	Residui	0,00
CONTRIBUTO DELLA UE PER IL PROGRAMMA INTERREG IIIB - SPAZIO CADSES - PROGETTO INCLUD	Competenza	10.146,24
	Tot. Comp.	10.146,24
	Tot. Cassa	0,00

2.3.10.5.02.19 006222 Vincolate Correnti operative	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 02.01.174 006220	Residui	0,00
CONTRIBUTO STATALE PER IL PROGRAMMA INTERREG IIIB - SPAZIO CADSES - PROGETTO INCLUD	Competenza	9.901,66
	Tot. Comp.	9.901,66
	Tot. Cassa	0,00

		Euro
TOTALE VINCOLATE	Tot. Comp.	20.047,90
	Tot. Cassa	0,00

		Euro
TOTALE INDUSTRIA, PICCOLA E MEDIA IMPRESA E COOPERAZIONE E TURISMO	Tot. Comp.	31.931,46
	Tot. Cassa	0,00

DIREZIONE GENERALE: SANITA'

3.7.2.0.02.256 004017 Vincolate Correnti operative	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 02.02.38 004016	Residui	0,00
QUOTA DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE PER IL FINANZIAMENTO DELLA PREVENZIONE E CURA DELLA FIBROSI CISTICA	Competenza	544.521,15
	Tot. Comp.	544.521,15
	Tot. Cassa	27.226,06

3.7.2.0.02.256 006382 Vincolate Correnti operative	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 02.01.29 006381	Residui	0,00
IMPIEGO DELLE RISORSE DEL F.S.N. 2002 RELATIVE AI PROGETTI DI CARATTERE PRIORITARIO E RILIEVO NAZIONALE DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE 1998/2000, INTEGRAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE E REDISTRIBUZIONE DEL FONDO DI RIEQUILIBRIO PER L'ANNO 2002, COMPENSAZIONE MOBILITA' SANITARIA DELL'OSPEDALE BAMBINO GESU'	Competenza	19.376.832,48
	Tot. Comp.	19.376.832,48
	Tot. Cassa	10.033.210,35

3.7.3.2.02.336 003752 Vincolate Correnti operative	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 02.01.36 003751	Residui	0,00
QUOTA DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE	Competenza	4.003.226,86
	Tot. Comp.	4.003.226,86
	Tot. Cassa	399.914,69

3.7.4.2.02.288 005773 Vincolate Correnti operative	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 02.01.25 005772	Residui	0,00
SPESE PER INDENNIZZI A FAVORE DI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONI DI EMODERIVATI	Competenza	2.953.295,28
	Tot. Comp.	2.953.295,28
	Tot. Cassa	2.943.295,28

		Euro
TOTALE VINCOLATE	Tot. Comp.	26.877.875,77
	Tot. Cassa	13.403.646,38

		Euro
TOTALE SANITA'	Tot. Comp.	26.877.875,77
	Tot. Cassa	13.403.646,38

DIREZIONE GENERALE: SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

1.1.5.1.02.227 005617 Vincolate Correnti operative	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 02.01.144 005616	Residui	0,00
CONTRIBUTO DELLA UE PER LE ATTIVITA' RELATIVE AL PROGETTO INFO-POINT EUROPE	Competenza	66.265,70
	Tot. Comp.	66.265,70
	Tot. Cassa	4.221,43

		Euro
TOTALE VINCOLATE	Tot. Comp.	66.265,70
	Tot. Cassa	4.221,43

TOTALE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	Tot. Comp.	Euro 66.265,70
	Tot. Cassa	4.221,43

DIREZIONE GENERALE: TERRITORIO E URBANISTICA

4.10.2.4.02.107 006148 Vincolate Correnti operative	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 02.01.111 006147	Residui	5,00
CONTRIBUTO DELL'UE PER IL PROGRAMMA INTERREG IIIB - SPAZIO MEDOCC - PROGETTO ENPLAN	Competenza	54,37
	Tot. Comp.	59,37
	Tot. Cassa	59,37

4.10.2.4.02.107 006150 Vincolate Correnti operative	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 02.01.111 006149	Residui	5,00
CONTRIBUTI STATALI PER IL PROGRAMMA INTERREG IIIB - SPAZIO MEDOCC - PROGETTO ENPLAN	Competenza	54,35
	Tot. Comp.	59,35
	Tot. Cassa	59,35

		Euro
TOTALE VINCOLATE	Tot. Comp.	118,72
	Tot. Cassa	118,72

TOTALE TERRITORIO E URBANISTICA	Tot. Comp.	Euro 118,72
	Tot. Cassa	118,72

TOTALE ALLEGATO 1	Tot. Comp.	Euro 34.170.395,77
	Tot. Cassa	16.634.092,87

**Totale prelievo dall'U.P.B.5.0.4.0.1.301 capitolo 736
"Fondo di riserva del bilancio di cassa" € 16.634.092,87**

(BUR20050145)

(4.3.0)

D.d.s. 15 febbraio 2005 - n. 2025

Organismo Pagatore Regionale - Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 - Misura p (1.16) «Sostegno in conto capitale ai programmi di investimenti effettuati da imprese agrituristiche»: individuazione dei criteri per l'estrazione delle domande da sottoporre a controllo ex-post sulla base dell'analisi del rischio

ORGANISMO PAGATORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SERVIZIO TECNICO O.P.R.

Visto il Regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti;

Visto il Regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione del 29 aprile 2004 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG);

Visto il Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 1783/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Vista la d.g.r. n. 7/724 del 28 luglio 2000 con la quale viene adottato il testo definitivo del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 così come modificato dalle d.g.r. 7/4277 del 20 aprile 2001, n. 7/7306 del 11 dicembre 2001 e n. 7/9634 del 28 giugno 2002;

Richiamata la Decisione Comunitaria n. C(2000) 2669 formalmente adottata il 15 settembre 2000 recante approvazione del documento di programmazione sullo sviluppo rurale nella Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2000-2006, così come modificata dalla Decisione Comunitaria n. C(2000) 3889 del 19 dicembre 2000 e n. C(2002) 3496 del 11 ottobre 2002;

Visto il d.d.u.o. n. 3562 del 5 marzo 2004 «Modifica ed integrazioni agli allegati al decreto n. 22523 del 18 dicembre 2003 con riferimento specifico alla sezione prima del Manuale delle procedure dell'Organismo Pagatore Regionale relativo al Piano di sviluppo Rurale»;

Visto il d.d.g. n. 15324 del 9 agosto 2002 «Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006. Modifiche ed integrazioni alle disposizioni attuative delle misure b, j, l, q di cui agli allegati n. 2, 5, 6, 9 della d.g.r. n. 7/960 del 3 agosto 2000; Modifiche ed integrazione alle disposizioni attuative della misura g di cui all'allegato n. 1 della d.g.r. n. 7/1700 del 20 ottobre 2000. Modifiche ed integrazioni alle disposizioni attuative della misura i di cui all'allegato n. 1 della d.g.r. n. 7/1657 del 13 ottobre 2000; Modifiche ed integrazioni alle disposizioni attuative della misura p di cui all'allegato n. 1 della d.g.r. n. 7/2279 del 22 novembre 2000»;

Considerato che al punto 6- Parte II del Manuale viene specificato che l'analisi del rischio sia definita da disposizioni specifiche assunte dall'Organismo Pagatore e che l'estrazione delle domande è eseguita dall'Organismo Pagatore Regionale per le misure la cui gestione informatizzata avviene tramite SIARL, mentre per le misure non ancora informatizzate l'estrazione è effettuata direttamente dagli Organismi Delegati;

Dato atto che si rende necessario predisporre ed approvare i criteri per l'estrazione delle domande da sottoporre a controllo ex post sulla base dell'analisi del rischio relativamente alla Misura p «Sostegno in conto capitale ai programmi di investimenti effettuati da imprese agrituristiche»;

Ritenuto di procedere alla individuazione dei criteri per l'effettuazione dell'analisi del rischio e per l'estrazione del campione di domande da sottoporre a controllo ex post con le modalità descritte nell'allegato 1, composto da n. 2 pagine, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamate le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla l.r. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Segretario Generale n. 3302 del 3 marzo 2004 «Approvazione delle modalità operative della struttura amministrativa, e delle procedure di verifica e controllo interno dell'Organismo Pagatore Regionale»;

Decreta

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente recitate:

1. di approvare l'allegato 1 al presente decreto, composto di n. 2 pagine e relativo all'individuazione dei criteri per l'estrazione del campione delle domande da sottoporre a controllo in corso d'impegno sulla base dell'analisi del rischio.

2. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

Il dirigente della struttura
servizio tecnico O.P.R.:
Mauro Fasano

ALLEGATO N. 1

Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 - Misura p. Individuazione dei criteri per l'estrazione del campione di domande da sottoporre a controllo ex post sulla base dell'analisi del rischio

Il controllo *ex post*, cioè successivo all'erogazione del saldo del contributo, viene effettuato allo scopo di verificare il mantenimento degli impegni assunti e prevede l'estrazione annuale di un campione pari ad almeno l'1% degli investimenti per i quali è stato liquidato il saldo dei contributi richiesti.

Il controllo, svolto dagli Organismi Delegati, prevede la verifica del mantenimento della destinazione agrituristica degli investimenti finanziati per 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo.

Il campione di beneficiari da sottoporre al controllo viene individuato dall'Organismo Pagatore Regionale con le modalità previste nella Parte II, punto 6 del Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni (approvato con d.d.u.o. n. 3562 del 5 maggio 2004). In particolare l'individuazione del campione avviene sulla base di un fattore di rappresentatività delle domande presentate e di un'analisi del rischio.

Fattore di rappresentatività

Il fattore di rappresentatività si ottiene estraendo casualmente l'1% dell'universo dei beneficiari del finanziamento (ai sensi degli artt. 26 e 27 del Reg. CE 796/2004) per ciascun ambito precedentemente definito.

Analisi del rischio

Il fattore di rischio individuato per procedere all'estrazione del campione è l'importo del contributo concesso.

Estrazione del campione

L'estrazione del campione si articola in tre fasi:

Fase A: Determinazione dell'entità del campione
Il numero di domande da sottoporre a controllo *ex post* è pari all'1% delle domande liquidate.

Fase B: Estrazione della prima parte del campione
Una volta determinato il numero totale di domande da sottoporre a controllo si estrae, da quest'ultimo e in modo casuale, un numero di domande pari all'1% dal campione da sottoporre a controllo

Fase C: Estrazione della parte restante del campione
Per l'estrazione della seconda parte del campione si procede nel modo seguente:

- ordinando i beneficiari in base al contributo concesso in ordine decrescente;
- suddividendo i beneficiari così ordinati in tre classi di rischio di uguale ampiezza, cioè contenenti lo stesso numero di beneficiari (i resti sono ripartiti a partire dalla classe di rischio superiore). Ciascuna classe di rischio così definita concorre, in maniera percentualmente decrescente, alla composizione della parte restante del campione con le proporzioni evidenziate nella seguente tabella

Classe	Importo del contributo concesso	Composizione della parte restante del campione
A (rischio elevato)	Importi elevati	Almeno il 50% *
B (rischio medio)	Importi medi	fino al 30% *
C (rischio ridotto)	Importi bassi	fino al 20% *

* Eventuali arrotondamenti necessari si eseguono per eccesso relativamente alle classi di rischio A e B, e per difetto relativamente alla classe C, fino al raggiungimento della dimensione del campione stabilita.

- selezionando in maniera casuale all'interno delle classi di rischio i beneficiari che costituiscono la parte restante del campione.

L'estrazione del campione viene effettuata da una commissione composta da 2 funzionari del Servizio Tecnico OPR che provvede a redigere e sottoscrivere un apposito verbale, visto dal Dirigente della struttura di appartenenza.

Al termine dell'estrazione il Servizio Tecnico OPR provvede ad inviare ai soggetti amministrativi responsabili del controllo l'elenco delle domande da sottoporre a controllo.

(BUR20050146)

(2.1.0)

D.d.s. 18 febbraio 2005 - n. 2280

Reiscrizioni alla competenza dell'esercizio finanziario 2005 di economie di stanziamento ai sensi dell'art. 50 della l.r. n. 34/78 e successive modifiche e integrazioni - Conseguenti variazioni da apportare al bilancio di previsione 2005 e al Documento tecnico di accompagnamento - 6° provvedimento

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RAGIONERIA E CREDITO

Visto l'art. 50 della l.r. 34/78, e successive modifiche e integrazioni, in materia di reiscrizione di fondi con vincolo di destinazione specifica;

Visto l'art. 8 del Regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 - «Regolamento di contabilità della Giunta regionale», che stabilisce le procedure di reiscrizione dei fondi con vincolo di destinazione specifica attraverso apposito decreto del dirigente della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria;

Visto l'art. 1, comma 28, della l.r. n. 41 del 20 dicembre 2004, concernente l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e pluriennale 2005-2007, che autorizza la reiscrizione di fondi statali o dell'Unione Europea, con vincolo di destinazione specifica;

Rilevata, la necessità e l'urgenza di provvedere alla reiscrizione delle economie di stanziamento, rilevate sui capitoli di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di consentire alle Direzioni generali di effettuare tempestivamente gli impegni di spesa e i relativi pagamenti;

Visti i provvedimenti organizzativi della VII Legislatura con i quali è stato riconfermato, tra gli altri, alla dott.ssa M. Giaretta l'incarico di dirigente della Struttura Ragioneria e Credito della Direzione Generale Risorse e Bilancio;

Decreta

1. di riscrivere al bilancio di previsione 2005, per competenza e per cassa, sulla base delle motivazioni addotte in premessa, gli importi relativi ai capitoli di spesa di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prelevare dall'UPB 5.0.4.0.1.301 capitolo 736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa», l'importo complessivo di € 1.543.374,43, come indicato nell'allegato di cui al punto precedente;

3. di apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e pluriennale 2005-2007 e al Documento tecnico di accompagnamento;

4. di pubblicare copia del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura ragioneria
e credito: Manuela Giaretta

ALLEGATO 1**Economie accertate sui capitoli a destinazione vincolata da riscrivere ex art. 50 della L.R. 34/78****DIREZIONE GENERALE: AGRICOLTURA**

2.3.4.1.03.30 001358 Vincolate Capitale	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 04.03.92 002380	Residui	0,00
CONTRIBUTI STATALI PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI DA EFFETTUARSI NEL TERRITORIO DELLA LOMBARDIA SUD-ORIENTALE	Competenza	450.903,94
	Tot. Comp.	450.903,94
	Tot. Cassa	50.114,09

2.3.4.5.02.36 006175 Vincolate Correnti operative	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 02.01.91 006173	Residui	0,00
COFINANZIAMENTO DELLA CE PER IL PROGRAMMA INTERREG IIIB - SPAZIO MEDOCC - PROGETTO REVER-MED	Competenza	4.465,08
	Tot. Comp.	4.465,08
	Tot. Cassa	4.465,08

2.3.4.5.02.36 006176 Vincolate Correnti operative	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 02.01.91 006174	Residui	0,00
COFINANZIAMENTO STATALE PER IL PROGRAMMA INTERREG IIIB - SPAZIO MEDOCC - PROGETTO REVER-MED	Competenza	4.465,08
	Tot. Comp.	4.465,08
	Tot. Cassa	4.465,08

		Euro
	Tot. Comp.	459.834,10
TOTALE VINCOLATE	Tot. Cassa	59.044,25

		Euro
	Tot. Comp.	459.834,10
TOTALE AGRICOLTURA	Tot. Cassa	59.044,25

DIREZIONE GENERALE: INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

4.8.2.3.03.124 005996 Vincolate Capitale	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 04.03.173 005989	Residui	0,00
INTERVENTI PREVISTI DALLA LEGGE 23/12/1999, N. 488 (TPL) - PER LA SOSTITUZIONE DI AUTOBUS DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN SERVIZIO DA OLTRE 15 ANNI, NONCHÉ ALL'ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE A TRAZIONE ELETTRICA E DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO	Competenza	5.000.000,00
	Tot. Comp.	5.000.000,00
	Tot. Cassa	0,00

		Euro
	Tot. Comp.	5.000.000,00
TOTALE VINCOLATE	Tot. Cassa	0,00

		Euro
	Tot. Comp.	5.000.000,00
TOTALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	Tot. Cassa	0,00

DIREZIONE GENERALE: QUALITA' DELL'AMBIENTE

4.9.7.1.02.161 006416 Vincolate Correnti operative	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 02.01.160 006411	Residui	0,00
CONTRIBUTI DI APAT PER I PROGRAMMI DI ESTENSIONE DELL'INVENTARIO DELLE EMISSIONI DI GAS CLIMALTERANTI INSERITI NELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO FRA GOVERNO E REGIONE IN MATERIA DI AMBIENTE E ENERGIA	Competenza	530.000,00
	Tot. Comp.	530.000,00
	Tot. Cassa	26.500,00

		Euro
TOTALE VINCOLATE	Tot. Comp.	530.000,00
	Tot. Cassa	26.500,00

		Euro
TOTALE QUALITA' DELL'AMBIENTE	Tot. Comp.	530.000,00
	Tot. Cassa	26.500,00

DIREZIONE GENERALE: RISORSE E BILANCIO

5.0.2.0.01.174 005356 Autonome Correnti funzionamento	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso:	Residui	1.388.632,87
FONDO PER RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	Competenza	0,00
	Tot. Comp.	1.388.632,87
	Tot. Cassa	609.543,06

		Euro
TOTALE AUTONOME	Tot. Comp.	1.388.632,87
	Tot. Cassa	609.543,06

		Euro
TOTALE RISORSE E BILANCIO	Tot. Comp.	1.388.632,87
	Tot. Cassa	609.543,06

DIREZIONE GENERALE: SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

4.9.2.2.02.142 005671 Autonome Correnti operative	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso:	Residui	0,00
SPESE PER LA PROMOZIONE DI PROGRAMMI AMBIENTALI	Competenza	108.064,35
	Tot. Comp.	108.064,35
	Tot. Cassa	108.064,35

		Euro
TOTALE AUTONOME	Tot. Comp.	108.064,35
	Tot. Cassa	108.064,35

4.9.1.1.03.138 001773 Delegate Capitale	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 04.04.128 001764	Residui	0,00
CONTRIBUTI IN CAPITALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE DALLO STATO A SOSTEGNO DELL'UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA - QUOTE ANNI PRECEDENTI -	Competenza	285.746,91
	Tot. Comp.	285.746,91
	Tot. Cassa	285.746,91

4.9.1.1.03.138 002639 Delegate Capitale	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 04.04.124 002636	Residui	0,00
CONTRIBUTI STATALI IN CAPITALE PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI VOLTI A CONTENERE I CONSUMI ENERGETICI NEI SETTORI AGRICOLO E INDUSTRIALE	Competenza	4.501.587,88
	Tot. Comp.	4.501.587,88
	Tot. Cassa	451.513,04

		Euro
TOTALE DELEGATE	Tot. Comp.	4.787.334,79
	Tot. Cassa	737.259,95

4.9.1.1.03.138 003411 Vincolate Capitale	Prov.	Euro
Capitolo di entrata connesso: 04.04.124 003410	Residui	0,00
CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO ENERGETICO NAZIONALE PER IL RISPARMIO ENERGETICO E LC SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA	Competenza	2.962,82
	Tot. Comp.	2.962,82
	Tot. Cassa	2.962,82

		Euro
TOTALE VINCOLATE	Tot. Comp.	2.962,82
	Tot. Cassa	2.962,82

		Euro
TOTALE SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	Tot. Comp.	4.898.361,96
	Tot. Cassa	848.287,12

		Euro
TOTALE ALLEGATO 1	Tot. Comp.	12.276.828,93
	Tot. Cassa	1.543.374,43

**Totale prelievo dall'U.P.B.5.0.4.0.1.301 capitolo 736
"Fondo di riserva del bilancio di cassa" € 1.543.374,43**

D.G. Formazione, istruzione e lavoro

(BUR20050147)

D.d.g. 16 febbraio 2005 - n. 2147

(3.3.0)

L.r. 5 gennaio 2000, n. 1 art. 4 comma 107. Variazione al Piano anno 2004 di attuazione degli interventi di edilizia scolastica limitatamente al Comune di Rivanazzano (PV)IL DIRETTORE GENERALE
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E LAVORO

Omissis

Decreta

• di destinare il finanziamento assegnato all'Amministrazione Comunale di Rivanazzano (PV) con il predetto Piano annuale 2004 formulato ai sensi della l.r. 1/2000, pari ad € 400.000,00, all'esecuzione dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, igiene, agibilità e barriere architettoniche scuola elementare/media «Ist. Brugantelli Riva» per un importo complessivo pari ad € 915.900,00;

• di stabilire che il presente atto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale formazione istruzione e lavoro: Renzo Ruffini

(BUR20050148)

D.d.g. 16 febbraio 2005 - n. 2149

(3.3.0)

Variazione, ai sensi dell'art. 1 comma 8 della legge 2 ottobre 1997, n. 340 del «Piano annuale di attuazione 2004 degli interventi di edilizia scolastica» formulato in base all'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 ed approvato con decreto del Direttore Generale Formazione, Istruzione e Lavoro n. 1336 del 6 febbraio 2004, limitatamente all'ente beneficiario: Amministrazione Comunale di Marmirolo (MN)IL DIRETTORE GENERALE
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E LAVORO

Omissis

Decreta

• di accogliere, ai sensi della legge 340 del 2 ottobre 1997 art. 1 comma 8, la richiesta dell'Amministrazione Comunale di Marmirolo (MN) di variazione della spesa ammissibile e di confermare la concessione di mutuo con il citato decreto n. 1336 del 6 febbraio 2004, approvando la seguente modifica al Piano di attuazione 2004:

Piano di attuazione anno 2004*Ente beneficiario:* Comune di Marmirolo (MN).

Opere ammesse da eseguire - Edifici scolastici interessati - Spesa prevista: adeguamento alle norme di igiene edificio scuola media inferiore «Marconi» - via Parini - € 413.165,00.

Importo contributo mutuo assegnato: € 289.216,00.**Piano di attuazione anno 2004 nuova situazione con le variazioni approvate***Ente beneficiario:* Comune di Marmirolo (MN).

Opere ammesse da eseguire - Edifici scolastici interessati - Spesa prevista: adeguamento alle norme di igiene edificio scuola media inferiore «Marconi» - via Parini - € 390.000,00.

Importo contributo mutuo assegnato: € 273.000,00;

• di rendere disponibile la restante differenza di € 16.216,00, relativa al Piano annuale 2004 ai sensi della predetta legge 23/96, provvedendo alla sua riassegnazione con successivo provvedimento ai sensi della sopracitata legge 2 ottobre 1997 n. 340 «Norme in materia di organizzazione scolastica e di edilizia scolastica»;

• di stabilire che il presente atto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale formazione istruzione e lavoro: Renzo Ruffini

(BUR20050149)

D.d.g. 18 febbraio 2005 - n. 2322

(3.3.0)

Modalità operative di attuazione della l.r. 11 febbraio 1999, n. 8, per l'anno 2005 con riferimento all'anno scolastico 2004/2005IL DIRETTORE GENERALE DELLA FORMAZIONE,
ISTRUZIONE E LAVORO

Vista la l.r. 11 febbraio 1999, n. 8 «Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome»;

Vista, la d.c.r. n. VII/1180 del 16 febbraio 2005 «L.r. 11 febbraio 1999 n. 8 - art 2 - criteri di assegnazione dei contributi e schema tipo di convenzione per le scuole dell'infanzia autonome per il triennio 2005-2007»;

Decreta

1. Possono presentare domanda:

- i legali rappresentanti dei Comuni per conto e in nome delle scuole materne di cui all'art. 1 della l.r. 8/99 e con le quali sussista una convenzione;
- i legali rappresentanti delle scuole materne di cui all'art. 1 della l.r. 8/99 con le quali sussista una convenzione con la Regione Lombardia o che chiedano contestualmente di convenzionarsi con essa;

2. la domanda deve essere presentata secondo il modello predisposto dalla Regione; per le domande presentate dai soggetti di cui al punto b) dell'art 1 deve essere corredata da fotocopia di documento d'identità in corso di validità pena l'irricevibilità della domanda;

3. alla domanda deve essere obbligatoriamente allegato il modello C «scheda informativa della scuola dell'infanzia»;

4. per le scuole non paritarie è necessario venga allegato l'atto di autorizzazione al funzionamento rilasciato dal competente organo ministeriale;

5. i modelli di domanda di assegnazione del contributo saranno inviati a tutte le scuole e ai Comuni della Regione Lombardia ovvero scaricabili dal sito della Direzione www.forma-lavoro.regione.lombardia.it;

6. la domanda dovrà essere spedita per posta preferibilmente tramite raccomandata, a tutela del richiedente, a: Regione Lombardia - Direzione Generale Formazione Istruzione Lavoro - Struttura Istruzione e Diritto allo Studio - via Cardano, 10 - 20124 Milano oppure consegnata a mano negli orari di apertura al pubblico presso le sedi di seguito indicate:

• *Sedi del Protocollo federato per la presentazione delle domande:*

BERGAMO - via XX Settembre 18/A

Orario: da lunedì a giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30
venerdì dalle 9.00 alle 12.00

BRESCIA - via Dalmazia 92/94/c

Orario: da lunedì a giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30
venerdì dalle 9.00 alle 12.00

COMO - via Luigi Einaudi 1

Orario: da lunedì a giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30
venerdì dalle 9.00 alle 12.00

CREMONA - via Dante 136

Orario: da lunedì a giovedì dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30
venerdì dalle 9.30 alle 12.00

LECCO - c.so Promessi Sposi 132

Orario: da lunedì a giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30
venerdì dalle 9.00 alle 12.00

LEGNANO - via Felice Cavallotti 11/13

Orario: da lunedì a giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30
venerdì dalle 9.00 alle 12.00

LODI - via Haussmann 7

Orario: da lunedì a giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30
venerdì dalle 9.00 alle 12.00

MANTOVA - c.so Vittorio Emanuele 57

Orario: da lunedì a giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30
venerdì dalle 9.00 alle 12.00

MILANO - via Taramelli 12

Orario: da lunedì a giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30
venerdì dalle 9.00 alle 12.00

MILANO - via Cardano 10

Orario: da lunedì a giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30
venerdì dalle 9.30 alle 12.30

MONZA – piazza Cambiaghi
 Orario: da lunedì a giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30
 venerdì dalle 9.00 alle 12.00

PAVIA – via Cesare Battisti 150
 Orario: da lunedì a giovedì dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30
 venerdì dalle 9.30 alle 12.00

SONDRIO – via Del Gesù 17
 Orario: da lunedì a giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30
 venerdì dalle 9.00 alle 12.00

VARESE – viale Belforte, 22
 Orario: da lunedì a giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30
 venerdì dalle 9.00 alle 12.00;

7. le domande dovranno essere consegnate o spedite entro 15 aprile 2005; a tale fine farà fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale di spedizione ovvero, se consegnate a mano, dall'ufficio presso il quale è avvenuta la consegna a mano. Nel caso di spedizione della domanda la Regione non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali;

8. a ciascun beneficiario, dopo l'espletamento dell'istruttoria della domanda, verrà comunicata l'entità del contributo assegnato che sarà erogato tramite accreditato sul conto corrente bancario o bancoposta indicato nella domanda;

9. sono approvati i modelli D1, D1bis e D2 di domanda e il modello C scheda informativa della scuola dell'infanzia di cui all'allegato A parte integrante del presente decreto;

10. si richiede la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto, e si dispone per la consultazione in via informatica sul sito Internet della Regione Lombardia.

Renzo Ruffini

ALLEGATO A

Mod. D1

Al Presidente della Giunta
 della Regione Lombardia
 c/o Direzione Generale
 Formazione, Istruzione e Lavoro
 U.O. Sistema Educativo e Università
 Via Cardano, 10
 20124 Milano

Oggetto: Domanda di contributo regionale per l'anno scolastico 2004/2005 ai sensi della l.r. n. 8 dell'1 febbraio 1999

Io sottoscritto
 nato a il
 residente a in via
 in qualità di legale rappresentante del Comune di
 in nome e per conto della scuola materna autonoma (1)
 con sede in (2) tel. (3)
 gestita da (4)
 legalmente rappresentata dal sig.
 nato a residente a
 in via
 composta da n. sezioni e frequentata da n. alunni

CHIEDO

l'erogazione del contributo a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome di cui alla l.r. n. 8 dell'1 febbraio 1999 con accreditamento presso la Banca
 con sede in o Agenzia di
 CAP via n.
 conto corrente n. ABI CAB
 intestato a

Allego: (vedi scheda «Chiarificazioni in merito alla formulazione delle domande»)

-
-
-
-
-

In fede.

Firma del legale rappresentante

Mod. D1-bis

Al Presidente della Giunta
 della Regione Lombardia
 c/o Direzione Generale
 Formazione, Istruzione e Lavoro
 U.O. Sistema Educativo e Università
 Via Cardano, 10
 20124 Milano

Oggetto: Domanda di contributo regionale per l'anno scolastico 2004/2005 ai sensi della l.r. n. 8 dell'1 febbraio 1999

Io sottoscritto
 nato a il
 residente a in via
 in qualità di legale rappresentante del Comune di
 in nome e per conto della scuola materna autonoma (5)
 con sede in (6) tel. (7)
 gestita da (8)
 legalmente rappresentata dal sig.
 nato a residente a
 in via
 composta da n. sezioni e frequentata da n. alunni

CHIEDO

l'erogazione del contributo a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome di cui alla l.r. n. 8 dell'1 febbraio 1999 con accreditamento presso la Banca
 con sede in o Agenzia di
 CAP via n.
 conto corrente n. ABI CAB
 intestato a

Si autorizza il versamento del contributo direttamente alla scuola materna e si specifica che lo stesso dovrà/non dovrà essere assoggettato alla ritenuta del 4%.

Allego: (vedi scheda «Chiarificazioni in merito alla formulazione delle domande»)

-
-
-
-
-

In fede.

Firma del legale rappresentante

Mod. D2

Al Presidente della Giunta
 della Regione Lombardia
 c/o Direzione Generale
 Formazione, Istruzione e Lavoro
 U.O. Sistema Educativo e Università
 Via Cardano, 10
 20124 Milano

Oggetto: Domanda di contributo regionale per l'anno scolastico 2004/2005 ai sensi della l.r. n. 8 dell'1 febbraio 1999

Io sottoscritto
 nato a il
 residente a in via
 in qualità di legale rappresentante della scuola materna autonoma (9)
 con sede in (10) tel. (11)
 composta da n. sezioni e frequentata da n. alunni

CHIEDO

l'erogazione del contributo a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome di cui alla l.r. n. 8 dell'1 febbraio

- (1) Nome della scuola materna.
- (2) Via/Piazza, numero civico ed eventuale Frazione.
- (3) Numero telefonico ed eventuale numero di fax della scuola materna.
- (4) Es. Ente religioso, Ente privato laico.
- (5) Nome della scuola materna.
- (6) Via/Piazza, numero civico ed eventuale Frazione.
- (7) Numero telefonico ed eventuale numero di fax della scuola materna.
- (8) Es. Ente religioso, Ente privato laico.
- (9) Denominazione della scuola materna.
- (10) Comune, indirizzo, numero civico ed eventuale Frazione.
- (11) Numero telefonico ed eventuale numero di fax.

1999 con accreditamento presso la Banca
con sede in o Agenzia di
CAP via n.
conto corrente n. ABI CAB

intestato a
Si specifica che il contributo richiesto dovrà/non dovrà essere
assoggettato alla ritenuta del 4%.

Contestualmente si richiede, in assenza di convenzione con il
Comune, la sottoscrizione della convenzione stipulata secondo
lo schema tipo di cui al modello B2.

Allego: (vedi scheda «Chiarificazioni in merito alla formulazione
delle domande»)

-
-
-
-
-

In fede.

Firma del legale rappresentante
.....

Mod. C**Regione Lombardia****Legge regionale n° 8 dell'11/02/1999****“Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome”****Notizie generali relative alla scuola materna**Natura giuridica della scuola materna: Denominazione: Codice fiscale: Partita IVA: Indirizzo: C.A.P. Città Provincia Tel. Fax E-mail Legale rappresentante: Atto di autorizz. al funzionamento o riconoscim.parità: n° prot. del Trattasi di scuola paritaria? SI NO**Notizie sull'istituzione scolastica (solo per le scuole non paritarie)**Istituzione scolastica di appartenenza: Indirizzo: C.A.P. Città Provincia Tel. Fax E-mail **Notizie sugli alunni**

ANNO SCOLASTICO

Sezione	N° alunni totale	Maschi	Femmine	Disabili	Stranieri
I					
II					
III					
IV					
V					
VI					
VII					
VIII					
IX					
X					
XI					
TOTALE					

Notizie sulle retteANNO SCOLASTICO

Le rette sono differenziate per fasce di reddito? Se **SI** indicare i rispettivi importi.
Se **NO** indicare la retta unica nella prima casella.

Fasce di reddito	1	2	3	4	5	6
Importo retta						

I buoni pasto sono differenziati per fasce di reddito? Se **SI** indicare i rispettivi importi.
Se **NO** indicare l'importo unico nella prima casella.

Fasce di reddito	1	2	3	4	5	6
Importo pasto						

Conto consuntivoANNO SOLARE

ENTRATE		USCITE	
Rette	€.	Personale	€.
Buoni pasto	€.	Vitto	€.
Contributi comunali	€.	Spese generali	€.
Contributi regionali	€.	Utenze	€.
Contributi statali	€.	Altro	€.
Altro	€.		
Totale entrate	€.	Totale uscite	€.

Notizie sul personale

Tipologia del personale	N° addetti
Insegnante	
Amministrativo	
Ausiliario	

L'organismo collegiale è composto da:

rappresentanti dei genitori n° rappresentanti della scuola n° Il contributo dovrà essere accreditato presso la Banca Sede di o Agenzia di Cap. Via n° C/C n° ABI CAB Intestato a: Note _____

_____Data Firma del legale rappresentante

(BUR20050150)

(3.3.0)

D.d.g. 22 febbraio 2005 - n. 2463**Parziale rettifica dei dd.d.g. nn. 18707, 21021 e 23168 rispettivamente del 28 ottobre 2004, 26 novembre 2004 e 22 dicembre 2004 relativi all'approvazione delle graduatorie dei progetti F.S.E. - Dispositivi formazione superiore e formazione extraobbligo - F.S.E. - Obiettivo 3, anno 2004. - II Provvedimento****IL DIRETTORE GENERALE**

Visti i propri decreti:

- n. 9960 del 10 giugno 2004 recante «Approvazione del dispositivo per la presentazione di progetti di cui alla deliberazione n. 7/17608 del 21 maggio 2004 e della relativa modulistica, Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 3, anno 2004, Multimisura Formazione Superiore» e successive modificazioni;
- n. 9959 del 10 giugno 2004 recante «Approvazione del dispositivo per la presentazione di progetti di cui alla deliberazione n. 7/17608 del 21 maggio 2004 e della relativa modulistica, Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 3, anno 2004, Multimisura Formazione e Extraobbligo» e successive modificazioni;
- n. 13308 del 28 luglio 2004: «Costituzione del Nucleo di Valutazione per la definizione delle graduatorie relative ai dispositivi multimisura «Extraobbligo Formativo, Mis. A2 - A3 - C4 - E1» e «Formazione Superiore, Mis. A2 - A3 - C3 - E1» - FSE, Ob. 3, anno 2004»;
- n. 12449 del 16 luglio 2004 recante: «Approvazione delle schede di valutazione relative ai progetti FSE - Dispositivi Multimisura Extraobbligo Formativo e Formazione Superiore - FSE - Ob. 3, anno 2004» e successiva parziale rettifica;
- n. 18707 del 28 ottobre 2004: «Approvazione delle graduatorie FSE - Dispositivo Formazione Superiore - Tipologia Formativa 5.A.1 - Obiettivo 3, anno 2004»;
- n. 21021 del 26 novembre 2004 avente ad oggetto: «Approvazione delle graduatorie FSE - Dispositivo Formazione Superiore - Tipologie Formative 5.A.2 e 5.A.3 - Obiettivo 3, anno 2004»;
- n. 23168 del 22 dicembre 2004 recante: «Approvazione delle graduatorie FSE - Dispositivo Multimisura Formazione Extraobbligo - Mis. A2, A3, C4, E1 - Obiettivo 3, anno 2004»;
- n. 1135 del 31 gennaio 2005 avente ad oggetto: «Parziale rettifica del dd.D.G. nn. 18707 e 21021 rispettivamente del 28 ottobre 2004 e 26 novembre 2004 relativi all'approvazione delle graduatorie dei progetti FSE - Dispositivo Formazione Superiore - Tipologie formative 5.A.1 e 5.A.2 - FSE - Obiettivo 3, anno 2004» - I provvedimento;

Considerato che alcuni operatori hanno presentato istanza di riesame relativamente alla valutazione attribuita ai loro progetti inseriti nelle graduatorie dei sopra citati decreti;

Preso atto che il nucleo di valutazione, riconvocato per procedere al riesame delle istanze presentate dagli operatori, ha concluso la propria attività istruttoria, rivedendo il punteggio assegnato per i progetti di seguito elencati:

- Tipologia formativa 5.A.1 - progetto id. n. 235225 inserito nell'allegato 2) - «Progetti ammessi e non finanziati» del sopra citato d.d.g. n. 18707/2004;
- Tipologia formativa 5.A.2 - progetti id. nn. 235385, 231406, 234499, 235763, 235758 e 232126 inseriti nell'allegato 2) - «Progetti ammessi e non finanziati» del sopra citato d.d.g. n. 21021/2004;
- Tipologia formativa 4.A - progetto id. 231442 inserito nell'allegato 2) «Progetti ammessi e non finanziati» del sopra citato d.d.g. n. 23168/2004;
- Tipologia formativa 4.B - progetto id. 235646 inserito nell'allegato 8) «Progetti non ammessi alla valutazione per motivi formali»;
- Tipologia formativa 4.C - progetti id. nn. 238175, 233272 e 231070 inseriti nell'allegato 10) «Progetti ammessi e non finanziati»;

Ritenuto pertanto di approvare le risultanze di tale attività e di procedere ad una parziale rettifica degli allegati 2) dei sopra citati d.d.g. nn. 18707/04, 21021/04 e degli allegati 2), 8) e 10) del sopra citato d.d.g. n. 23168/04, determinando per i progetti sopra elencati il punteggio e lo status indicati negli allegati 1), 2), 3), 4) 5) e 6), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che i dd.d.g. nn. 9960/2004 e n. 9959/2004 danno facoltà al Direttore Generale, nell'ambito delle risorse previste nel Complemento di Programmazione FSE, Ob. 3, 2000/2006, di allocare ulteriori risorse per le azioni previste dai dispositivi stessi;

Considerato quindi necessario integrare il finanziamento disponibile per la tipologia formativa 5.A.2 relativa alla Formazione Superiore di € 216.000,00 e per le tipologie formative 4.A e 4.C relative alla Formazione Multimisura Extraobbligo di € 333.435,00;

Dato atto che gli obblighi dei soggetti gestori dei progetti ammessi al finanziamento sono precisati nella d.g.r. n. 7/17608 del 21 maggio 2004 di Approvazione delle «Linee di Indirizzo e direttive per l'offerta di formazione professionale della Regione Lombardia per l'anno formativo 2004/2005», nella d.g.r. n. 7/12008 del 7 febbraio 2003 - sezione «Indicazioni gestionali» e ulteriormente precisati nei sopra citati d.d.g. nn. 9960 e 9959 entrambi del 10 giugno 2004 «Approvazione del dispositivo per la presentazione di progetti di cui alla deliberazione n. 7/17608 21 maggio 2004 e della relativa modulistica», agli allegati n. 1) sezioni Obblighi dei Soggetti Gestori ed Iter Procedurale;

Ritenuto opportuno stabilire il termine di avvio delle attività al 07 aprile 2005 ed il termine ultimo di conclusione delle attività progettuali al 30 dicembre 2005;

Considerato che, analogamente con quanto stabilito nel decreto n. 21329 del 29 novembre 2004, con cui sono state approvate le modifiche dei titoli e delle certificazioni rilasciate dei progetti finanziati relativi alla tipologia formativa 5.A.2, occorre ridefinire i titoli e le certificazioni rilasciate dei progetti finanziati nella medesima tipologia;

Ritenuto opportuno determinare che la comunicazione delle rettifiche sopra indicate avvenga mediante comunicazione diretta agli Operatori interessati;

Ritenuto altresì opportuno che dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione sia possibile dare avvio alle attività progettuali;

Vista la l.r 23 luglio 1996 n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la d.g.r. n. 7/19911 del 20 dicembre 2004, relativa al nuovo assetto organizzativo della Giunta Regionale;

Vista la d.g.r. 24 maggio 2000, n. 7/4 di conferimento al dott. Renzo Ruffini dell'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro e successive modificazioni;

Decreta

1. Di rettificare i sopra citati dd.d.g. n. 18707 del 28 ottobre 2004, n. 21021 del 26 novembre 2004, agli allegati 2) «Progetti ammessi e non finanziati» ed il n. 23168 del 22 dicembre 2004, agli allegati 2), 8) e 10) rispettivamente «Progetti ammessi e non finanziati», «Progetti non ammessi alla valutazione per motivi formali» e «Progetti ammessi e non finanziati», determinando per il progetto id. n. 235225 della tipologia formativa 5.A.1, per i progetti id. nn. 235385, 231406, 234499, 235763, 235758 e n. 232126 della tipologia 5.A.2, per il progetto id. n. 231442 della tipologia formativa 4.A, per il progetto id. n. 235646 della tipologia formativa 4.B, per i progetti id. nn. 238175, 233272 e 231070 della tipologia formativa 4.C il punteggio e lo status indicati negli allegati 1), 2), 3), 4) 5) e 6), parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. Di determinare un'integrazione delle risorse finalizzate al finanziamento dei progetti cofinanziabili con il FSE - Anno 2004 - Dispositivo Formazione Superiore - Tipologia Formativa 5.A.2 di € 216.000,00 e per le tipologie formative 4.A e 4.C relative al Dispositivo Multimisura Formazione Extraobbligo di 333.435,00;

3. Di stabilire al 07 aprile 2005 il termine di avvio delle attività ed il termine ultimo di conclusione delle attività progettuali al 30 dicembre 2005;

4. Di stabilire che dalla data di ricevimento della comunicazione delle rettifiche sopra indicate sia possibile dare avvio alle attività progettuali finanziate;

5. Di definire il titolo e la certificazione rilasciata dei progetti finanziati relativi alla tipologia formativa 5.A.2, come indicato nell'allegato 2) del presente atto;

6. Di affidare al Dirigente della U./O. Formazione e Mercato del Lavoro l'adozione di ogni eventuale provvedimento diretto ad assicurare l'adeguata realizzazione dei progetti finanziati;

7. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.).

Il Direttore Generale: Renzo Ruffini

ALLEGATO

**DISPOSITIVO MULTIMISURA FORMAZIONE SUPERIORE
TIPOLOGIA FORMATIVA 5.A.1 – Corsi annuali post-qualifica professionale**

Allegato 1 – Progetti ammessi e non finanziati

Id Op.	Denominazione Operatore	Id Prog.	Titolo Prog.	Provincia	Punteggio	Costo Totale	Quota Pubblica
1011265	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TORRETTA	235225	OPERATORE DI AGENZIA DI VIAGGI	Pavia	278	€ 108.000,00	€ 108.000,00

**DISPOSITIVO MULTIMISURA FORMAZIONE SUPERIORE
TIPOLOGIA FORMATIVA 5.A.2 – Corsi di specializzazione**

Allegato 2 – Progetti ammessi e finanziati

Id Op.	Denominazione Operatore	Id Prog.	Titolo Progetto approvato	Certificazione finale	Provincia	Punteggio	Costo Totale	Quota Pubblica
1502405	AUGESCO CENTRO DI FORMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE	235385	CORSO DI FORMAZIONE: ASSISTENTE ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE PER BAMBINI DISABILI	CERTIFICATO DI FREQUENZA E PROFITTO	Milano	310	€ 72.000,00	€ 72.000,00
1010091	CONSORZIO ITALIAINDUSTRIA	231406	CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	ATTESTATO DI SPECIALIZZAZIONE	Milano	305	€ 72.000,00	€ 72.000,00
2003740	ASSOCIAZIONE MUSEIDON LOMBARDIA	235763	CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER LO SVILUPPO DEI PROCESSI PORTANTI IN AMBITO BIBLIOTECARIO-ARCHIVISTICO	ATTESTATO DI SPECIALIZZAZIONE	Milano	307	€ 72.000,00	€ 72.000,00
Totale								€ 216.000,00

**DISPOSITIVO MULTIMISURA FORMAZIONE SUPERIORE
TIPOLOGIA FORMATIVA 5.A.2 – Corsi di specializzazione**

Allegato 3 – Progetti ammessi e non finanziati

Id Op.	Denominazione Operatore	Id Prog.	Titolo Progetto	Provincia	Punteggio	Costo Totale	Quota Pubblica
1101836	LOGOS SOCIETÀ COOPERATIVA ARL	234499	SALES MANAGER DELL'ABBIGLIAMENTO ED ATTREZZATURE SPORTIVE	Milano	247	€ 72.000,00	€ 72.000,00
3174	CENTRO STUDI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO ASSISTENZA SRL	235758	Graphic designer orientato al web	Milano	258	€ 72.000,00	€ 72.000,00
974	AMBROSIANA MANAGEMENT SRL	232126	TECNICHE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT)	Milano	281	€ 72.000,00	€ 72.000,00

**DISPOSITIVO MULTIMISURA EXTRAOBBLIGO
TIPOLOGIA FORMATIVA 4.A – Formazione per giovani inoccupati/inattivi/disoccupati**

Allegato 4 – Progetti ammessi e finanziati

Id Op.	Denominazione Operatore	Id Prog.	Titolo Progetto	Provincia	Punteggio	Costo Totale	Quota Pubblica	
5909	CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA PROVINCIA DI COMO	231442	SPECIALIZZAZIONE ESTETICA	Como	292	€ 43.200,00	€ 43.200,00	
TOTALE								€ 43.200,00

**DISPOSITIVO MULTIMISURA EXTRAOBBLIGO
TIPOLOGIA FORMATIVA 4.C - Percorsi formativi per figure normate rivolte a destinatari con il livello d'ingresso previsto nell'area 4**

Allegato 5 – Progetti ammessi e finanziati

Id Op.	Denominazione Operatore	Id Prog.	Titolo Progetto	Provincia	Punteggio	Costo Totale	Quota Pubblica	
2011022	AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE	238175	OPERATORE/TRICE SOCIO SANITARIO/A	Varese	284	€ 66.675,00	€ 66.675,00	
1011795	CONSORZIO NORD MILANO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EDUCAZIONE PERMANENTE	233272	OSS	Milano	304	€ 115.560,00	€ 115.560,00	
1001046	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS	231070	FORMAZIONE OPERATORE SOCIO SANITARIO	Milano	293	€ 108.000,00	€ 108.000,00	
TOTALE								€ 290.235,00

**DISPOSITIVO MULTIMISURA EXTRAOBBLIGO
TIPOLOGIA FORMATIVA 4.B - Formazione per adulti in difficoltà occupazionale**

Allegato 6 – Progetti ammessi e non finanziati

Id Op.	Denominazione Operatore	Id Prog.	Titolo Progetto	Provincia	Punteggio	Costo Totale	Quota Pubblica
2012295	SCUOLA PAOLA DI ROSA BRESCIA	235646	Operatore assistente domiciliare	Brescia	277	€ 30.000,00	€ 30.000,00

(BUR20050151)

D.d.g. 25 febbraio 2005 - n. 2787

(3.3.0)

Parziale rettifica del d.d.g. n. 19334 dell'8 novembre 2004 relativo all'approvazione delle graduatorie F.S.E. - Dispositivo Svantaggio - Provincia di Milano - Ob. 3 - Anno 2004**IL DIRETTORE GENERALE**

Visti i propri decreti:

• n. 12102 del 14 luglio 2004 recante «Approvazione del dispositivo per la presentazione di progetti di cui alla deliberazione n. 7/17608 del 21 maggio 2004 e della relativa modulistica, Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 3, anno 2004, sostegno e l'accompagnamento all'integrazione sociale e lavorativa dei soggetti appartenenti a categorie svantaggiate» e successive modificazioni;

• n. 19334 dell'8 novembre 2004 avente ad oggetto: «Approvazione delle graduatorie F.S.E. - Dispositivo Svantaggio - Provincia di Milano - Ob. 3 - Anno 2004»;

Considerato che alcuni operatori hanno presentato istanza di riesame relativamente alla valutazione attribuita ai loro progetti inseriti nelle graduatorie dei sopra citati decreti;

Preso atto che il nucleo di valutazione, riconvocato per procedere al riesame delle istanze presentate dagli operatori, ha concluso la propria attività istruttoria, rivedendo il punteggio assegnato per i progetti di seguito elencati:

• progetti id. nn. 244625 e 244468 inseriti nell'allegato 2) - «Progetti ammessi e non finanziati» del sopra citato d.d.g. n. 19334/2004;

Ritenuto pertanto di approvare le risultanze di tale attività e di procedere ad una parziale rettifica dell'allegato 2) del sopra citato d.d.g. n. 19334/04, determinando per i progetti sopra elencati il punteggio e lo status indicati nell'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che il d.d.g. n. 12102/2004 dà facoltà al Direttore Generale, nell'ambito delle risorse previste nel Complemento di Programmazione FSE, Ob. 3, 2000/2006, di allocare ulteriori risorse per le azioni previste dal dispositivo stesso;

Considerato quindi necessario integrare il finanziamento disponibile per la Provincia di Milano di € 168.720,00;

Dato atto che gli obblighi dei soggetti gestori dei progetti ammessi al finanziamento sono precisati nella d.g.r. n. 7/17608 del 21 maggio 2004 di Approvazione delle «Linee di Indirizzo e direttive per l'offerta di formazione professionale della Regione Lombardia per l'anno formativo 2004/2005», nella d.g.r. n. 7/9359 del 14 giugno 2002 - sezione «Indicazioni procedurali e gestionali generali» e ulteriormente

te precisati nel sopra citato d.d.g. n. 12102 del 14 luglio 2004 «Approvazione del dispositivo per la presentazione di progetti di cui alla deliberazione n. 7/17608 21 maggio 2004 e della relativa modulistica», all'allegato n. 1) sezioni Obblighi dei Soggetti Gestori ed Iter Procedurale;

Ritenuto opportuno stabilire il termine di avvio delle attività al 12 aprile 2005 ed il termine ultimo di conclusione delle attività progettuali al 30 dicembre 2005;

Ritenuto, altresì, opportuno determinare che la comunicazione delle rettifiche sopra indicate avvenga mediante comunicazione diretta agli Operatori interessati;

Ritenuto altresì opportuno che dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione sia possibile dare avvio alle attività progettuali;

Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la d.g.r. n. 7/19911 del 20 dicembre 2004, relativa al nuovo assetto organizzativo della Giunta Regionale;

Vista la d.g.r. 24 maggio 2000, n. 7/4 di conferimento al dott. Renzo Ruffini dell'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro e successive modificazioni;

Decreta

1. di rettificare il sopra citato d.d.g. n. 19334 dell'8 novembre 2004, all'allegato 2) - «Progetti ammessi e non finanziati», determinando per i progetti id. nn. 244625 e 244468 della Provincia di Milano - Dispositivo Svantaggio - Anno 2004, il punteggio e lo status indicati nell'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di determinare un'integrazione delle risorse finalizzate al finanziamento dei progetti cofinanziabili con il FSE - Dispositivo Svantaggio - Provincia di Milano di € 168.720,00;

3. di stabilire al 12 aprile 2005 il termine di avvio delle attività ed il termine ultimo di conclusione delle attività progettuali al 30 dicembre 2005;

4. di stabilire che dalla data di ricevimento della comunicazione delle rettifiche sopra indicate sia possibile dare avvio alle attività progettuali finanziate;

5. di affidare al Dirigente della U./O. Formazione e Mercato del Lavoro l'adozione di ogni eventuale provvedimento diretto ad assicurare l'adeguata realizzazione dei progetti finanziati;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il direttore generale:
Renzo Ruffini

DISPOSITIVO SVANTAGGIO - PROVINCIA DI MILANO - OB. 3 - ANNO 2004**Allegato 1 - PROGETTI AMMESSI E FINANZIATI**

Id progetto	Titolo del progetto	Punteggio	Id operatore	Denominazione operatore	Costo totale	Quota pubblica
244625	DISEGNATORE CAD	342	1010246	CFP TICINO	€ 84.360,00	€ 84.360,00
244468	Addetto ai sistemi informatici: Linux e Windows	303	2002620	ASSOCIAZIONE PER IL TEMPO LIBERO DEGLI HANDICAPPATI ATLHA	€ 84.360,00	€ 84.360,00
TOTALE					€ 168.720,00	

D.G. Agricoltura

(BUR20050152)

Testo coordinato del d.d.g. 7 febbraio 2005 - n. 1525 P.S.R. 2000-2006 - Misura h (2.8) «Imboschimento delle superfici agricole». Approvazione di modifiche tecniche alle disposizioni attuative approvate con deliberazione n. 7/19416 del 19 novembre 2004, rettificato dal d.d.g. 2132 del 16 febbraio 2005**IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la d.g.r. n. 7/724 del 28 luglio 2000 con la quale viene adottato il testo definitivo del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Lombardia approvato dalla Commissione U.E. con decisione C/2000 n. 2669 del 15 settembre 2000;

Visto inoltre il d.d.g. n. 3562 del 5 marzo 2004 con il quale viene approvato il nuovo «Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni» del Piano di Sviluppo Rurale;

Richiamato il nuovo testo delle disposizioni attuative della

misura h (2.8) «imboschimento delle superfici agricole», approvate con d.g.r. n. 7/19416 del 19 novembre 2004;

Preso atto che la d.g.r. n. 7/19416 del 19 novembre 2004 incarica il Direttore Generale della Direzione Agricoltura ad apportare con proprio provvedimento modifiche ed integrazioni, a valenza esclusivamente tecnica con l'esclusione delle condizioni d'ammissibilità e delle priorità di finanziamento, che si dovessero rendere necessarie per l'applicazione della suddetta misura;

Ritenuto opportuno apportare con proprio provvedimento modifiche ed integrazioni tecniche all'allegato n. 1 delle disposizioni attuative della misura h (2.8) «Imboschimento delle superfici agricole», approvate con d.g.r. n. 7/19416 del 19 novembre 2004, volte a meglio definire gli impegni essenziali;

Preso atto che le proposte di modifica non comportano aumenti della spesa a carico della Regione Lombardia;

Ritenuto altresì il presente decreto particolarmente significativo, tale da dovere essere approvato e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta Regionale»;

Visto, in particolare, l'art. 17 della l.r. 16/1996 che individua le competenze e i poteri dei Direttori Generali;

Atteso che con d.g.r. 24 maggio 2000 n. 4, con la quale è stato affidato l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Agricoltura al dott. Paolo Baccolo;

Decreta

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente recepite:

1. di approvare le seguenti modifiche all'allegato n. 1 delle disposizioni attuative della misura h (2.8) «Imboschimento delle superfici agricole», approvate con d.g.r. n. 7/19416 del 19 novembre 2004, precisamente al paragrafo 12.2 *Impegni essenziali*, dove primo punto:

«Realizzazione dell'impianto in conformità al progetto definitivo/esecutivo: l'inadempimento di tale impegno essenziale si verifica quando l'impianto realizzato presenta anche una sola delle seguenti difformità rispetto al progetto definitivo/esecutivo o all'eventuale variante approvata:

- modifica della tipologia di intervento prevalente per superficie e/o di quella prevalente per contributo;
- riduzione dell'economicità dell'intervento, ovvero riduzione del rapporto tra la superficie netta di intervento in mq e il costo ammissibile in euro, da calcolarsi per l'intero impianto, superiore al 15% di quella originaria;
- riduzione del contributo superiore al 40% rispetto al contributo totale ammesso a finanziamento.»

è sostituito da quanto segue:

«Realizzazione dell'impianto in conformità al progetto definitivo/esecutivo: l'inadempimento di tale impegno essenziale si verifica quando l'impianto realizzato presenta anche una sola delle seguenti difformità rispetto al progetto definitivo/esecutivo o all'eventuale variante approvata:

- modifica della tipologia di intervento prevalente per superficie e/o di quella prevalente per contributo;
- riduzione del contributo superiore al 40% rispetto al contributo totale ammesso a finanziamento;»

2. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente provvedimento.

Il direttore generale

D.G. Giovani, sport e pari opportunità

(BUR20050153)

(4.7.3)

Com.r. 24 febbraio 2005 - n. 30

Iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni, dei movimenti e delle organizzazioni femminili per l'anno 2005

La Regione Lombardia riconosce e valorizza il ruolo dell'associazionismo femminile attraverso l'istituzione dell'Albo regionale delle associazioni, dei movimenti e delle organizzazioni femminili (art. 10 comma 4 della l.r. 2 maggio 1992, n. 16).

In relazione alla d.c.r. 8 marzo 1995, n. V/1447 «Criteri per la formazione dell'albo regionale delle associazioni, movimenti e organizzazioni delle donne e relative modalità di iscrizione»

SI INFORMA

che sono aperti i termini per l'iscrizione all'Albo regionale per l'anno 2005.

Possono presentare domanda di iscrizione i soggetti collettivi aventi sede operativa in Lombardia e il cui statuto o atto costitutivo preveda tra gli scopi l'attuazione dei principi di parità e pari opportunità tra uomo e donna, nonché la promozione e valorizzazione della condizione femminile nei diversi ambiti della vita sociale ed economica.

I soggetti collettivi interessati devono presentare domanda scritta, in carta semplice, a firma della rappresentante dell'associazione, movimento o organizzazione entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente comunicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il modello di domanda di iscrizione è pubblicato in allegato al presente comunicato ed è disponibile sul sito www.politichefemminili.regione.lombardia.it.

Le domande dovranno essere inviate entro la scadenza a **Regione Lombardia - Direzione Generale Giovani, Sport e Pari Opportunità - U.O. Politiche Femminili e Pari Opportunità, via Rosellini, 17 - 20124 Milano** oppure conse-

gnate all'ufficio protocollo della Regione Lombardia presente in ogni capoluogo di Provincia.

Le associazioni, i movimenti e le organizzazioni che chiedono di iscriversi per la prima volta all'Albo dovranno inviare, unitamente al modello di domanda debitamente compilato, copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto, o comunque copia degli accordi intervenuti tra le associate e/o le fondatrici per la disciplina dell'ordinamento interno, l'amministrazione e la rappresentanza dell'organizzazione (art. 36 c.c.).

I soggetti già iscritti all'Albo regionale per l'anno 2004 dovranno invece presentare, unitamente alla domanda di iscrizione, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

La Dirigente dell'Unità Organizzativa Politiche femminili e pari opportunità:
Fiorella Ferrario

Modello di domanda di iscrizione all'Albo regionale delle associazioni, dei movimenti e delle organizzazioni femminili - Anno 2005

Io sottoscritto/a (nome e cognome) in qualità di (Presidente/ rappresentante) dell'associazione/organismo (denominazione) **chiedo** l'iscrizione per l'anno 2005 all'Albo regionale delle associazioni, dei movimenti e delle organizzazioni femminili.

A tal fine si forniscono le seguenti informazioni:

SCHEDA ANAGRAFICA

Denominazione:

Indirizzo sede legale:

Indirizzo sede sociale:

via e n. civico:

CAP - Città:

Prov.:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Internet:

Eventuale altro indirizzo al quale inviare la corrispondenza (compilare solo nel caso in cui non sia possibile ricevere la posta presso la sede operativa):

Presidente/ Rappresentante:

Anno di costituzione:

Numero socie/i:

Già iscritta all'Albo regionale nel 2004 (Sì / No)

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

1) Scopi e finalità (Descrivere gli scopi così come derivanti dallo statuto o così come definite nel corso degli anni)

2) Attività (Descrivere in modo sintetiche le principali attività che caratterizzano la vita associativa)

3) Pubblicazioni (Elencare gli eventuali strumenti informativi prodotti dall'associazione, compreso titolo e anno di pubblicazione)

4) Servizi offerti (Indicare la tipologia di servizi offerti, specificando orari e destinatari)

5) Iscrizione altri albi o registri (Indicare gli eventuali altri albi o registri ai quali l'associazione è iscritta)

N.B. Le informazioni inserite nella domanda saranno pubblicate sul sito www.politichefemminili.regione.lombardia.it e potranno essere oggetto di specifiche pubblicazioni.

ALLEGATI

Ai fini dell'iscrizione si allega:

- Statuto / atto costitutivo (per le associazioni/organismi che chiedono per la prima volta l'iscrizione)

- Relazione sull'attività svolta nell'anno 2004 (per le associazioni/organismi già iscritti all'Albo)

Data

Firma

Desideriamo informarLa che il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.

Ai sensi dell'art. 13 del predetto d.lgs. si precisa che i dati saranno inseriti nella «mailing list» dell'U/O Politiche Femminili e Pari Opportunità - Direzione Generale Giovani, Sport e Pari Opportunità della Regione Lombardia e utilizzati per l'invio degli inviti delle iniziative e del materiale informativo della Regione Lombardia e saranno trattati in modo informatizzato.

Il titolare del trattamento è la Regione Lombardia, con sede in via Poma, 14 - 20124 Milano.

Il responsabile è il Direttore Generale della Direzione Generale Giovani, Sport e Pari Opportunità, ai sensi della d.g.r. n. 44059 del 9 luglio 1999.

Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti così come previsto dagli articoli 7 e 8 del d.lgs. n. 196/03.

D.G. Commercio, fiere e mercati

(BUR20050154)

(4.6.1)

Com.r. 24 febbraio 2005 - n. 29

Piano Integrato d'Intervento per il Commercio (P.I.C.), rendicontazione progetti delle Associazioni - Indicazioni in merito alle modalità di rendicontazione dei progetti/azioni del Piano Integrato d'Intervento per il Commercio (P.I.C.) per le Associazioni imprenditoriali

Con riferimento alle richieste di chiarimento in merito pervenute circa le possibilità di inserimento dell'IVA tra le voci oggetto di contribuzione regionale, si ritiene necessario precisare quanto segue, tenuto conto delle indicazioni applicative sin qui fornite sull'argomento.

Nella circolare n. 14 del 10 marzo 2004, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 11 4° Supplemento Straordinario del 12 marzo 2004 al punto a.6 si prevede che il legale rappresentante delle Associazioni beneficiarie del contributo sia tenuto a dichiarare «di essere/non essere soggetto ad IVA», con ciò assumendo una possibile diversa considerazione delle due diverse fattispecie di regime fiscale.

Si riscontra in primo luogo che è stato sin qui prassi seguita dall'amministrazione regionale prevedere che, in interventi presentati da Associazioni imprenditoriali per il finanziamento regionale, sia assunta anche l'IVA tra le spese ammesse al contributo.

Tenuto conto altresì dell'opportunità di sostenere adeguatamente le iniziative associative, anche in conformità con quanto disposto dall'art. 1, c. 1 lettera a) art. 2, comma 1 lettera f) della l.r. 13/2000, oltre che della contenuta entità degli importi degli interventi proposti, si ritiene possibile che, ad integrazione e in aggiornamento sul punto a quanto previsto dalle circolari tecniche per l'attuazione dei PLI, le Associazioni imprenditoriali possano esporre tra le spese oggetto di contributo anche l'imposta sul valore aggiunto.

Si precisa infine che il tema in esame è stato sottoposto al Comitato Tecnico, operante presso la Direzione Generale per l'attuazione degli interventi regionali previsti dalla legge regionale 13/2000, che ha espresso un parere di condivisione della linea sopra esposta.

D.G. Industria, piccola e media impresa e cooperazione e turismo

(BUR20050155)

(4.4.0)

D.d.g. 21 febbraio 2005 - n. 2395

DocUP obiettivo 2 (2000-2006) - Aree obiettivo 2. Approvazione del bando per la presentazione delle domande sulla misura 2.1: «Sviluppo e qualificazione delle dotazioni infrastrutturali per la valorizzazione e la competitività del territorio» - Quarto bando

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

Visto il Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di Sviluppo Regionale;

Vista la legge 183/87 istitutiva del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie;

Vista la decisione della Commissione U.E. del 10 dicembre 2001 C(2001)2878 di approvazione del Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 2000-2006;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 27 dicembre 2001 n. 7615 di presa d'atto del Documento Unico di Programmazione sopra citato;

Preso atto delle determinazioni assunte dal Comitato di sorveglianza nella riunione dell'8 marzo 2002;

Visto il Complemento di Programmazione, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 7/8602 del 27 marzo 2002;

Vista la decisione C(2004) 4592 del 19 novembre 2004 di approvazione della riprogrammazione di metà periodo del Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 2000-2006;

Preso atto delle determinazioni assunte dal Comitato di sorveglianza nella riunione del 18 novembre 2004;

Dato atto della dotazione disponibilità finanziaria complessiva per l'attuazione della Misura 2.1 pari a € 78.559.366,00 di cui € 72.433.590,00 per gli interventi nelle aree Obiettivo 2 e € 6.125.776,00 per gli interventi nelle aree a sostegno transitorio;

Dato atto che con i bandi già emanati sono state esaurite le disponibilità finanziarie per le aree di sostegno transitorio;

Dato atto altresì che per le aree obiettivo 2 le disponibilità attualmente residue, per effetto delle assegnazioni/concessioni a valere sui bandi precedenti, al netto delle eventuali economie già determinate e come più avanti precisate, ammontano a complessivi € 21.712.979,52 così determinati:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1) stanziamento residuo: | € 18.698.416,61 |
| determinato dalla differenza tra: | |
| - la dotazione della misura per aree ob. 2 a seguito della riprogrammazione: € 72.433.590,00 | |
| e | |
| - di impegni per assegnazioni/concessioni per i bandi primo, secondo e terzo: € 53.735.173,00 | |
| 2) sommate le seguenti economie già accertate al 31 gennaio 2005: | |
| a) quanto a: | € 1.111.396,57 |
| dalle economie relative al primo bando risultanti tra l'aiuto finanziario assegnato e quello concesso, nonché, per gli interventi già conclusi, tra l'assegnato e la liquidazione a saldo, ovvero per gli interventi oggetto di revoca dell'aiuto assegnato/concesso; | |
| b) quanto a: | € 1.903.166,34 |
| dalle economie relative al secondo bando risultanti tra l'aiuto finanziario assegnato e quello concesso. | |
| Totale | € 21.712.979,52 |

Ritenuto pertanto di dotare il presente bando delle risorse ammontanti a € 21.712.979,52 precisando che tale dotazione sarà incrementata:

a) dalle ulteriori economie che si accerteranno a conclusione (liquidazione a saldo) dei progetti di intervento a valere sui bandi primo e secondo;

b) dalle economie che si accerteranno a valere sull'attuazione del terzo bando;

c) dalle ulteriori risorse che saranno eventualmente rese disponibili dal bilancio regionale entro l'emanazione del provvedimento di assegnazione degli aiuti finanziari in attuazione del presente bando;

Ritenuto necessario stabilire altresì che, in sede di concessione degli aiuti finanziari, il responsabile della Misura 2.1 è autorizzato ad utilizzare, qualora si rendesse necessario, le eventuali economie che si dovessero verificare tra gli aiuti finanziari assegnati e quelli da concedere, in attuazione del presente bando;

Visto il testo del bando contenente le modalità di attuazione della Misura 2.1 «Sviluppo e qualificazione delle dotazioni infrastrutturali per la valorizzazione e la competitività del territorio», nonché i criteri di selezione delle iniziative e le modalità di pubblicazione e di informazione;

Dato atto che l'attuazione del bando è pertanto conforme al relativo Complemento di Programmazione;

Dato atto che il presente bando specifica ed integra le prescrizioni contenute nel Complemento di Programmazione approvato dal Comitato di Sorveglianza e successivamente adottato dalla Giunta regionale con d.g.r. n. VII/8602 del 27 marzo 2002 ed è conforme a quanto definito dal DOCUP e alla successiva riprogrammazione di metà periodo approvato dal sopra citato e che le modalità di attuazione sono coerenti con le finalità e i contenuti della Misura 2.1 «Sviluppo e qualificazione delle dotazioni infrastrutturali per la valorizzazione e la competitività del territorio»;

Vista la l.r. 16/96,

Decreta

1. di approvare il bando allegato, contenente le modalità attuative, nonché i criteri di selezione delle iniziative e le modalità di pubblicazione e di informazione della Misura 2.1 «Sviluppo e qualificazione delle dotazioni infrastrutturali per la valorizzazione e la competitività del territorio» del Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 2000-2006.

2. Fanno parte integrante del bando, i seguenti allegati:

- Allegato A - modello di domanda;
- Scheda A1: Ricognizione degli atti amministrativi;
- Scheda A2: Scheda quadro economico;
- Scheda A3: Tabella degli indicatori di risultato;
- Scheda A4-A5: Studio di fattibilità;
- Scheda A6: Ricadute economiche e sociali;
- Scheda B1: Aspetti ed elementi per la valutazione ambientale;
- Scheda B2: Compatibilità idrogeologica;

e per quanto riguarda l'attribuzione del punteggio

- Scheda A7: Matrici per l'attribuzione dei punteggi;
- Scheda B: Criteri per la valutazione degli aspetti ambientali e attribuzione del punteggio ambientale;

3. di stabilire per il presente bando una disponibilità finanziaria pari a € 21.712.979,52 esclusivamente per gli interventi in area Obiettivo 2;

4. di stabilire altresì che la dotazione finanziaria di cui al precedente punto 2 è incrementata:

- a) dalle ulteriori economie che si accerteranno a conclusione (liquidazione a saldo) dei progetti di intervento a valere sui bandi primo e secondo;
- b) dalle economie che si accerteranno a valere sull'attuazione del terzo bando;
- c) dalle ulteriori risorse che saranno eventualmente rese disponibili dal bilancio regionale entro l'emanazione del provvedimento di assegnazione degli aiuti finanziari in attuazione del presente bando;

5. di stabilire che in sede di concessione degli aiuti finanziari il Responsabile della Misura 2.1 è altresì autorizzato ad utilizzare, qualora si rendesse necessario, le eventuali economie che si verificano tra gli aiuti finanziari assegnati e quelli da concedere, in attuazione del presente bando;

6. di stabilire che a seguito della approvazione della graduatoria degli interventi ammessi, qualora gli aiuti finanziari assegnati non esauriscano l'ammontare complessivo delle risorse messe a disposizione, si procederà alla riapertura dei termini fissando una nuova scadenza ai fini della presentazione di nuove domande con le procedure, i criteri e le modalità di cui al presente bando. In tale caso il termine per la presentazione delle nuove domande non può essere inferiore a 90 (novanta) giorni;

7. le economie di cui ai precedenti punti n. 3, n. 4 (lett. a; b; c); e n. 5 sono riferite agli interventi afferenti all'ambito territoriale delle sole aree obiettivo 2;

8. di disporre la pubblicazione del presente decreto, incluso l'allegato bando, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale:
Giorgio Napoli

ALLEGATI AL DECRETO

Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2
(2000-2006)

Regolamento (CE) 1260/1999

IV BANDO
MISURA 2.1«Sviluppo e qualificazione delle dotazioni infrastrutturali
per la valorizzazione e la competitività del territorio»

Approvato con decreto del Direttore Generale
D.G. Industria PMI Cooperazione e Turismo
n. 2395 del 21 febbraio 2005

INDICE

1. Obiettivi della Misura 2.1
2. Dotazione finanziaria
3. Responsabile della misura
4. Soggetti beneficiari
5. Localizzazione degli interventi
6. Vincoli sulla proprietà

7. Tipologie di interventi ammissibili
8. Criteri di ammissibilità
9. Spese ammissibili
10. Termini e modalità di presentazione delle domande
11. Documentazione da allegare alle domande
12. Procedura di istruttoria e di valutazione delle domande
13. Caratteristiche e modalità dell'aiuto finanziario
14. Contratto relativo all'aiuto finanziario
15. Modalità di erogazione
16. Termini per la conclusione dei progetti ammessi all'aiuto finanziario
17. Rendicontazione delle spese sostenute
18. Rispetto della normativa in materia di appalti pubblici
19. Rispetto della normativa in materia di Aiuti di Stato
20. Varianti
21. Obbligo dei soggetti beneficiari
22. Revoca
23. Rinuncia
24. Controlli
25. Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996
26. Pubblicizzazione dell'aiuto finanziario
27. Pubblicazioni e informazioni
28. Disposizioni finali

Allegati:

- Allegato A - Modello di domanda
 - Scheda A1: Ricognizione degli atti amministrativi
 - Scheda A2: Schema quadro economico
 - Scheda A3: Tabella degli indicatori di risultato
 - Scheda A4-A5: Studio di fattibilità
 - Scheda A6: Ricadute economiche e sociali
 - Scheda A7: Matrici per l'attribuzione dei punteggi
- Scheda B: Criteri per la valutazione degli aspetti ambientali e attribuzione del punteggio ambientale
 - Scheda B1: Aspetti ed elementi per la valutazione ambientale
 - Scheda B2: Compatibilità idrogeologica

In attuazione della Misura «2.1 - Sviluppo e qualificazione delle dotazioni infrastrutturali per la valorizzazione e la competitività del territorio» la Regione Lombardia ha approvato il seguente

IV BANDO

per la presentazione delle domande di aiuto finanziario secondo le modalità previste dal Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 della Regione Lombardia - ex Regolamento (CE) 1260/1999 - (di seguito «Docup») - approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C (2001) 2878 in data 10 dicembre 2001 e successiva riprogrammazione di metà periodo, approvata dalla Commissione Europea con decisione C(2004) 4592 del 19 novembre 2004; nonché dal complemento di Programmazione, approvato dal Comitato di Sorveglianza del programma e successivi aggiornamenti fra cui l'ultimo testo approvato dal Comitato di sorveglianza del 18 novembre 2004.

1. Obiettivi della Misura 2.1

La Misura, attraverso un insieme integrato di interventi anche con altre misure o con altre iniziative regionali previste da norme specifiche, è finalizzata a migliorare, mediante interventi di potenziamento e/o qualificazione delle diverse infrastrutture di collegamento (strade, ferrovie, idrovie, porti), la diretta accessibilità alle aree produttive industriali e realizzare, attraverso una efficace articolazione tra le reti di trasporto, una mobilità di merci più sicura e sostenibile; favorire lo sviluppo e il riequilibrio modale dal trasporto su gomma a quello su rotaia o a mezzo di idrovie; garantire al sistema produttivo e sociale un insieme di infrastrutture per la mobilità e di opere di urbanizzazione, in modo da favorire il mantenimento e l'incremento di attività produttive e le attività di servizio o di supporto alle stesse anche al fine di contribuire a limitare i fenomeni di spopolamento; garantire al sistema produttivo, per i casi di dimostrata carenza e di effettive e presenti richieste da parte delle PMI, la messa a disposizione di nuove aree per insediamenti produttivi ovvero la riqualificazione di quelle esistenti; contribuire alla valorizzazione territoriale urbana e periurbana, attraverso interventi di riqualificazione urbanistica ed ambientale di aree degradate, per la compresenza di insediamenti produttivi, al fine di recuperare condizioni di vivibilità, di favorire la coesione sociale in un contesto di riequilibrio complessivo delle città e di potenziare la realizzazione di strutture di servizio alle attività produttive.

2. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria del presente bando, esclusivamente per gli interventi in area Obiettivo 2, è pari ad € 21.712.979,52. Tale dotazione è incrementata:

a) dalle economie che si accerteranno a conclusione (liquidazione a saldo) dei progetti di intervento a valere sui bandi primo e secondo;

b) dalle economie che si accerteranno a valere sull'attuazione del terzo bando;

c) dalle ulteriori risorse che saranno eventualmente rese disponibili dal bilancio regionale entro l'emanazione del provvedimento di assegnazione degli aiuti finanziari in attuazione del presente bando.

In sede di concessione degli aiuti finanziari, in attuazione del presente bando, il responsabile della Misura 2.1 è altresì autorizzato ad utilizzare, qualora si rendesse necessario le eventuali economie che si verifichino tra gli aiuti finanziari assegnati e quelli da concedere.

Le economie di cui ai commi precedenti sono riferite agli interventi afferenti all'ambito territoriale delle sole aree OB 2.

3. Responsabile della misura

Responsabile della Misura è il dirigente *pro-tempore* della Struttura Distretti industriali e infrastrutture - D.G. Industria, P.M.I., Cooperazione e Turismo.

4. Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda:

- Province;
- Comunità Montane;
- Comuni;
- Enti Locali nelle forme associative previste dal Titolo II, capo V del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

5. Localizzazione degli interventi

Gli interventi devono essere localizzati nei comuni compresi nelle aree Obiettivo 2 elencati nell'allegato 3 del Complemento di programmazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 16 del 19 aprile 2002.

6. Vincoli sulla proprietà

Nei cinque anni successivi al collaudo, le aree e gli immobili relativi agli interventi assistiti dall'aiuto finanziario non possono essere ceduti o alienati e devono mantenere la destinazione d'uso prevista nel progetto.

La concessione in gestione o in locazione dei terreni e dei fabbricati assistiti da contributi, nonché, per i nuovi lotti urbanizzati, il trasferimento, nelle condizioni giuridiche che consentano la realizzazione di edifici per le attività produttive o di servizio ad esse connesse e previste nel progetto di intervento, potrà avvenire a condizione che si garantisca che dette operazioni non costituiscano aiuti di stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato.

Resta fermo l'obbligo del mantenimento della destinazione d'uso di cui al comma precedente.

7. Tipologia degli interventi ammissibili

La misura si sviluppa attraverso un insieme di azioni raggruppabili nelle linee di intervento di seguito indicate, (sono auspicabili interventi che prevedono l'attivazione combinata di più azioni previste nelle linee di intervento):

1. infrastrutture per la mobilità delle merci;
2. riqualificazione di ambiti urbani e peri-urbani degradati dalla presenza di insediamenti industriali;
3. aree attrezzate, recupero e riutilizzo di edifici industriali dimessi.

1) Nella prima linea di intervento rientrano e sono ammissibili le opere di seguito indicate, anche esterne alle aree degli insediamenti produttivi, purché, per gli interventi di cui al punto 1.a, di diretto accesso e strettamente funzionali e collegate alle stesse; gli interventi devono essere migliorativi delle problematiche interessanti l'area e finalizzati ad una organica razionalizzazione del territorio:

1.a - Strade di collegamento/innesto/raccordo con il sistema viario esistente (nuova formazione, potenziamento e/o riqualificazione).

- **Impianti ferroviari** di collegamento/innesto/raccordo (nuova formazione, potenziamento e/o riqualificazione).

1.b - Piccoli sistemi di interscambio e stoccaggio delle merci (nuova formazione potenziamento e/o riqualificazione).

1.c - Idrovie, porti e banchine commerciali (nuova formazione potenziamento e/o riqualificazione esistente).

Sono comunque esclusi dall'ambito di intervento di cui sopra:

- le Autostrade e reti di grande viabilità;
- nuovi tronchi ferroviari, se non per il collegamento alle aree produttive;
- porti turistici;
- grandi poli logistici e terminal intermodali, di cui alla d.c.r. n. 1275 del 5 maggio 1999;
- l'acquisto di automezzi.

2) Nella seconda linea di intervento rientrano e sono ammissibili le seguenti opere:

2.a - ambiti urbani e peri-urbani degradati per la presenza di insediamenti ed attività produttive (riqualificazione e risanamento);

2.b - edifici, prioritariamente dismessi, in ambito urbano e peri-urbano: da destinare ad attività produttive (PMI) o a supporto del sistema delle stesse imprese (show room, sedi per le associazioni imprenditoriali, sedi per la gestione unica delle commesse - acquisti e/o distribuzione comune - per le imprese del territorio, sedi ricreative, strutture fieristiche, ecc.) ovvero per la realizzazione di incubatori di imprese limitatamente ai soli casi di dimostrata carenza e di effettiva e documentata esigenza per un livello territoriale adeguato.

3) Nella terza linea di intervento rientrano e sono ammissibili le opere seguenti (nuova formazione, potenziamento e/o riqualificazione - valorizzazione):

3.a - recupero fabbricati industriali dismessi: da destinare alla promozione dell'attività produttive (PMI) o a supporto del sistema delle stesse imprese (show room, sedi per le associazioni imprenditoriali, sedi per la gestione unica delle commesse - acquisti e/o distribuzione comune - per le imprese del territorio, sedi ricreative, strutture fieristiche, ecc.), realizzazione di strutture da destinare ad attività di impresa ovvero per la realizzazione di incubatori di imprese limitatamente ai soli casi di dimostrata carenza e di effettiva e documentata esigenza per un livello territoriale adeguato;

3.b - completamento/riqualificazione/valorizzazione di aree per insediamenti produttivi esistenti: adeguamento e riqualificazione delle opere di urbanizzazione primaria, opere di miglioramento, riqualificazione e/o potenziamento infrastrutturale di accesso all'area industriale, opere di riqualificazione atte a ridurre/eliminare effetti ambientali e sanitari negativi, interventi di messa in sicurezza, recupero e riqualificazione di funzioni idrogeologiche ovvero di sistemazione e regimazione delle acque che attraversano o interagiscono direttamente con l'area industriale, realizzazione di strutture da destinare ad attività industriale o a supporto del sistema delle stesse imprese ovvero per la realizzazione di incubatori di imprese limitatamente ai soli casi di dimostrata carenza e di effettiva e documentata esigenza per un livello territoriale adeguato;

3.c - realizzazione di nuove aree per insediamenti produttivi per PMI: limitatamente ai soli casi di dimostrata carenza e di effettive e già presenti richieste di insediamento da parte delle PMI, nonché per la realizzazione di incubatori di imprese limitatamente ai soli casi di dimostrata carenza e di effettiva e documentata esigenza e la realizzazione di eventuali strutture fieristiche a supporto della promozione dell'attività d'impresa.

8. Criteri di ammissibilità

- livello di progettazione: il livello progettuale minimo ammissibile è costituito dal progetto definitivo di cui all'art. 16, comma 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 «Legge quadro in materia di lavori pubblici» e successive modifiche ed integrazioni e del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 «Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, accompagnato da:

- atto deliberativo dell'ente di approvazione del progetto;
- dichiarazione di proprietà e/o disponibilità delle aree oggetto degli interventi, (secondo le specifiche riportate nell'allegato modello A di richiesta dell'aiuto finanziario);

- completezza della documentazione richiesta dal bando;
- coerenza con le politiche comunitarie, come specificate nel DOCUP;
- corrispondenza ai contenuti della misura e del bando;
- localizzazione dell'intervento oggetto della domanda di contributo in area ammissibile;
- appartenenza del soggetto proponente alla categoria dei soggetti beneficiari;

- rispetto della tempistica e della procedura prevista dal bando di accesso;
- presenza della relazione di fattibilità tecnico-economica per progetti di valore \geq a 5 milioni di euro, analisi costo benefici o costo-efficacia per progetti di valore compreso tra 500.000 euro e 5 milioni di euro.

9. Spese ammissibili

Le spese ammissibili sono di seguito elencate per le diverse tipologie di azione attraverso le quali si sviluppa la misura e cioè:

- infrastrutture per la mobilità delle merci;
 - riqualificazione di ambiti urbani e peri-urbani;
 - aree attrezzate, recupero e riutilizzo di edifici industriali dismessi.
- 1. Infrastrutture dei trasporti (strade, impianti ferroviari, porti e banchine commerciali, idrovie, piccoli sistemi di interscambio e stoccaggio delle merci, parcheggi)**
Per gli interventi di cui alle lettere 1.a, 1.b, 1.c.:
- opere civili (ed impiantistiche connesse - lavori secondo la disciplina della normativa vigente);
 - oneri per la sicurezza ex legge n. 494/96;
 - acquisto aree in misura non superiore al 10% della spesa relativa all'intervento;
 - spese tecniche (progettazione, direzione lavori, studi di valutazione impatto ambientale, collaudi, indagini propeedeutiche di tipo geologico, studi e analisi, studi di fattibilità economico finanziaria, consulenze professionali nelle condizioni di cui al punto 3.3 del regolamento CEE n. 1685/2000 e sue successive modifiche) nel limite del 10% (dieci per cento) dell'importo delle opere a base d'appalto;
 - allacciamenti ai pubblici servizi;
 - spese per pubblicità (art. 29 legge 109/94).
- 2. Riqualificazione di ambiti urbani e peri-urbani e riqualificazione/ristrutturazione di edifici e spazi pubblici**
Per gli interventi di cui alla **lettera 2.a**:
- l'esecuzione delle opere connesse agli interventi di riqualificazione;
 - l'esecuzione delle opere di riqualificazione urbana atte a ridurre/eliminare effetti ambientali e sanitari negativi;
 - interventi di messa in sicurezza, recupero e riqualificazione di funzioni idrogeologiche;
 - oneri per la sicurezza ex legge n. 494/96;
 - spese tecniche (progettazione, direzione lavori, studi di valutazione impatto ambientale, collaudi, indagini propeedeutiche di tipo geologico, studi e analisi, studi di fattibilità economico finanziaria, consulenze professionali nelle condizioni di cui al punto 3.3 del regolamento CEE n. 1685/2000 e sue successive modifiche) nel limite del 10% (dieci per cento) dell'importo delle opere a base d'appalto;
- e qualora previsto:
- acquisto aree in misura non superiore al 10% della spesa relativa all'intervento;
 - l'acquisto di immobili (nelle condizioni di ammissibilità previste dalla norma n. 6 - acquisto di beni immobili - di cui al Regolamento - CE - n. 1685 del 28 luglio 2000 della Commissione);
 - il recupero di immobili, anche mediante demolizione e ricostruzione;
 - allacciamenti ai pubblici servizi;
 - spese per pubblicità (art. 29 legge 109/94);
- Per gli interventi di cui alla **lettera 2.b**:
- opere civili ed impiantistiche connesse, funzionali al recupero di immobili (anche mediante demolizione e ricostruzione);
 - oneri per la sicurezza ex legge n. 494/96;
 - l'acquisto di immobili (nelle condizioni di ammissibilità previste dalla norma n. 6 - acquisto di beni immobili - di cui al Regolamento - CE n. 1685 del 28 luglio 2000 della Commissione);
 - acquisto attrezzature per le destinazioni specifiche di utilizzo;
 - spese tecniche (progettazione, direzione lavori, studi di valutazione impatto ambientale, collaudi, indagini propeedeutiche di tipo geologico, studi e analisi, studi di fattibilità economico finanziaria, consulenze professionali

nelle condizioni di cui al punto 3.3 del regolamento CE n. 1685/2000 e sue successive modifiche) nel limite del 10% (dieci per cento) dell'importo delle opere a base d'appalto;

- allacciamenti ai pubblici servizi;
- spese per pubblicità (art. 29 legge 109/94).

3. Aree per insediamenti produttivi e recupero/riutilizzo edifici industriali dismessi

Per gli interventi di cui alla **lettera 3.a**:

- opere civili ed impiantistiche connesse civili ed impiantistiche funzionali al recupero di immobili (anche mediante demolizione e ricostruzione);
- il recupero di immobili, anche mediante demolizione e ricostruzione;
- oneri per la sicurezza ex legge n. 494/96;
- acquisto di immobili (nelle condizioni di ammissibilità previste dalla norma n. 6 - acquisto di beni immobili - di cui al Regolamento - CE - n. 1685 del 28 luglio 2000 della Commissione);
- acquisto attrezzature per le destinazioni specifiche di utilizzo;
- spese tecniche (progettazione, direzione lavori, studi di valutazione impatto ambientale, collaudi, indagini propeedeutiche di tipo geologico, studi e analisi, studi di fattibilità economico finanziaria, consulenze professionali nelle condizioni di cui al punto 3.3 del regolamento CE n. 1685/2000 e sue successive modifiche) nel limite del 10% (dieci per cento) dell'importo delle opere a base d'appalto;
- allacciamenti ai pubblici servizi;
- spese per pubblicità (art. 29 legge 109/94);

Per gli interventi di cui alla **lettera 3.b**:

- l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria: viabilità interna all'area e spazi di sosta e di parcheggio, impianti di distribuzione di acqua, fognatura, impianti di distribuzione dell'energia elettrica, forza motrice, gas, cavidotti, verde pubblico ad uso degli insediamenti produttivi e ogni altro allacciamento ai servizi pubblici a uso dell'area, impianti di depurazione (per i soli casi di completamento);
- l'esecuzione delle opere di riqualificazione/valorizzazione atte a ridurre/eliminare effetti ambientali e sanitari negativi: interventi di messa in sicurezza, recupero e riqualificazione di funzioni idrogeologiche ovvero di sistemazione e regimazione delle acque che attraversano o interragiscono direttamente con l'area industriale;
- oneri per la sicurezza ex legge n. 494/96;
- acquisto aree in misura non superiore al 10% della spesa relativa all'intervento;
- spese tecniche (progettazione, direzione lavori, studi di valutazione impatto ambientale, collaudi, indagini propeedeutiche di tipo geologico, studi e analisi, studi di fattibilità economico finanziaria, consulenze professionali nelle condizioni di cui al punto 3.3 del regolamento CEE n. 1685/2000 e sue successive modifiche) nel limite del 10% (dieci per cento) dell'importo delle opere a base d'appalto;
- allacciamenti ai pubblici servizi;
- spese per pubblicità (art. 29 legge 109/94).

Per gli interventi di cui alla **lettera 3.c**:

- l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria: viabilità interna all'area e spazi di sosta e di parcheggio, impianti di distribuzione di acqua, fognatura, impianti di distribuzione dell'energia elettrica, forza motrice, gas, cavidotti, verde pubblico ad uso degli insediamenti produttivi e ogni altro allacciamento ai servizi pubblici a uso dell'area, impianti di depurazione; interventi finalizzati alla protezione al corretto inserimento nel contesto ambientale;
- infrastrutture di collegamento di cui alla linea di intervento 1.;
- oneri per la sicurezza ex legge n. 494/96;
- acquisto aree in misura non superiore al 10% della spesa relativa all'intervento;
- spese tecniche (Progettazione, direzione lavori, studi di valutazione impatto ambientale, collaudi, indagini propeedeutiche di tipo geologico, studi e analisi, studi di fattibilità economico finanziaria, consulenze professionali nelle condizioni di cui al punto 3.3 del regolamento CEE

n. 1685/2000 e sue successive modifiche) nel limite del 10% (dieci per cento) dell'importo delle opere a base d'appalto;

- acquisto attrezzature per le destinazioni specifiche di utilizzo;
- allacciamenti ai pubblici servizi;
- spese per pubblicità (art. 29 legge 109/94).

Sono ammissibili le spese sostenute a decorrere dal **2 marzo 2004** (sei mesi antecedenti alla scadenza del terzo bando) relative ad opere aggiudicate successivamente al **2 settembre 2003**.

Per l'individuazione delle voci di spesa ammissibili al cofinanziamento comunitario, e per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento al Regolamento (CE) 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004, pubblicato nella G.U.C.E. n. L 72/66 del 11 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio relativamente all'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali.

Per tutto quanto non previsto si fa inoltre rimando alla normativa nazionale e regionale di riferimento.

Nel computo della spesa ammissibile, relativamente alle singole voci di spesa, può essere inclusa l'IVA qualora la stessa non possa essere recuperata, rimborsata o compensata dal soggetto beneficiario.

Per tutti i progetti, la quota imprevedibile di cui all'art. 44, comma 3, lett. b) del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 sarà riconosciuta nel limite massimo del 5% (cinque per cento) ed utilizzabile solo ed esclusivamente ad integrazione delle voci di spesa ritenute ammissibili.

10. Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate dai soggetti beneficiari utilizzando il modulo di domanda allegato A del presente bando, corredate dalla documentazione richiesta ed ivi prevista, entro la data del **11 luglio 2005**, assicurando una durata non inferiore a 120 (centoventi) giorni alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente bando.

A valere sul presente bando non possono essere presentate domande concernenti progetti d'intervento già oggetto di assegnazione dell'aiuto finanziario in attuazione dei precedenti bandi, primo, secondo e terzo.

A seguito della approvazione della graduatoria degli interventi ammessi, qualora gli aiuti finanziari assegnati non esauriscano l'ammontare complessivo delle risorse messe a disposizione, si procederà alla riapertura dei termini fissando una nuova scadenza ai fini della presentazione di nuove domande con le procedure, i criteri e le modalità di cui al presente bando. In tale caso il termine per la presentazione delle nuove domande non può essere inferiore a 90 (novanta) giorni.

Le dichiarazioni contenute nelle domande, nonché in tutti gli allegati, sono rese ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Le domande devono essere presentate in originale e sottoscritte dal legale rappresentante.

Le domande devono essere indirizzate a: Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, PMI, Cooperazione e Turismo - Struttura Distretti Industriali e Infrastrutture - via Taramelli, 20 - 20124 Milano.

Le domande devono essere consegnate allo sportello del Protocollo presso l'indirizzo di cui al comma precedente, o ad uno degli sportelli del protocollo federato presenti in ogni capoluogo di provincia della Regione Lombardia (sedi territoriali regionali), il cui protocollo ne attesterà il ricevimento.

Le domande presentate oltre il termine indicato saranno considerate irricevibili.

Sulla busta deve essere apposta la dicitura:

«Domanda - Doc.U.P. Obiettivo 2 (2000/2006) - Misura «2.1 - Sviluppo e qualificazione delle dotazioni infrastrutturali per la valorizzazione e la competitività del territorio».

11. Documentazione da allegare alle domande

Le domande devono essere corredate dalla documentazione specificata nel modello di domanda, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente bando, e che qui si intende integralmente riprodotta.

12. Procedura d'istruttoria e di valutazione delle domande

L'istruttoria sulle domande, al fine di verificare la sussisten-

za delle condizioni di ammissibilità, verrà eseguita dalla Struttura Distretti Industriali e Infrastrutture della D.G. Industria, PMI, Cooperazione e Turismo, secondo l'ordine di ricevimento delle domande.

L'esame e la valutazione delle domande sarà effettuata, sulla base della scheda di valutazione dei progetti allegata, dalla Commissione tecnica interdirezionale, già costituita presso la Direzione Generale Piccole Medie Imprese Cooperazione e Turismo.

Entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, a conclusione dell'istruttoria della Commissione tecnica di cui al comma precedente, il Responsabile della Misura, con proprio decreto, procederà all'approvazione della graduatoria definitiva delle proposte ritenute ammissibili, assegnando ad ogni intervento il punteggio complessivo sulla base dei criteri di selezione di cui al comma successivo, e redigendo il relativo piano di assegnazione degli aiuti finanziari per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Le domande saranno ammesse all'aiuto finanziario secondo una graduatoria di merito, sulla base dei criteri di selezione stabiliti nel Complemento di Programmazione e dei punteggi illustrati nelle schede di valutazione, allegate al presente bando (scheda A7 e scheda B).

Oltre a precisare impegni e obblighi a carico del soggetto beneficiario, tale decreto stabilirà un termine per l'inizio lavori (150 giorni per gli interventi che prevedono opere a base d'appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria pari ad € 5.000.000 e 240 giorni per gli interventi di importo superiore alla predetta soglia).

Ad avvenuta consegna ed inizio dei lavori, il soggetto beneficiario trasmette al responsabile di misura copia del contratto d'appalto, verbali di consegna ed inizio lavori, il nuovo quadro economico aggiornato a seguito della gara. Sulla base di tale comunicazione, il Responsabile di misura, con decreto, dispone la formale determinazione e conferma dell'aiuto finanziario con impegno di spesa rideterminato sulla base delle risultanze dell'appalto e autorizza il gestore del Fondo per le Infrastrutture, Finlombarda s.p.a. alla stipula del contratto relativo all'aiuto finanziario.

13. Caratteristiche e modalità dell'aiuto finanziario

L'aiuto finanziario si compone di un finanziamento a tasso zero pari al 50% (cinquantaper cento) e di un contributo a fondo perduto per il restante 50% (cinquantaper cento) dell'importo complessivo approvato col decreto di concessione di cui al precedente punto 12.

Ciascun aiuto finanziario è erogato di norma in tre tranches; ogni singola tranche comprende una quota, pari al 50%, erogata a titolo di contributo a fondo perduto ed una quota, pari al restante 50%, erogata a titolo di finanziamento a tasso zero.

L'entità dell'aiuto finanziario a favore del soggetto beneficiario è pari al 100% delle spese ammesse, così come eventualmente rideterminate, in via definitiva, una volta espletate le procedure di gara; è in ogni caso fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29, comma 4 del Regolamento (CE) 1260/1999.

Il rimborso del finanziamento a tasso zero avviene mediante pagamento di rate semestrali costanti posticipate, con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno.

La durata del periodo di ammortamento è pari ad anni venti a far data dalla decorrenza della prima erogazione. In aggiunta al periodo di ammortamento viene computato un periodo di pre-ammortamento della durata di un anno, oltre la frazione di semestre necessaria a raggiungere la scadenza del primo semestre solare (30 giugno o 31 dicembre) successiva alla data di prima erogazione.

Gli aiuti finanziari di cui al presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni comunitarie, statali o regionali concesse per i medesimi interventi.

Eventuali variazioni in aumento del costo complessivo dell'intervento non determinano in nessun caso un incremento dell'ammontare delle spese considerate ammissibili.

14. Contratto relativo all'aiuto finanziario

Finlombarda s.p.a. stipulerà con i singoli soggetti beneficiari, previa specifica disposizione del Responsabile della Misura ai sensi del successivo punto 15, appositi contratti relativi all'aiuto finanziario redatti sulla base dello schema di contratto.

15. Modalità di erogazione

Le erogazioni, effettuate da Finlombarda S.p.A., avverranno, secondo le seguenti modalità:

La prima tranche sarà erogata:

– dopo la consegna ed inizio dei lavori, previa trasmissione entro i successivi 30 giorni, da parte del soggetto beneficiario al Responsabile della Misura, di copia del contratto d'appalto, dei verbali di consegna ed inizio dei lavori e del nuovo quadro economico come eventualmente aggiornato a seguito della aggiudicazione dell'appalto. Sulla base di tale documentazione, con decreto del Responsabile della Misura, sarà disposta la formale determinazione e conferma dell'aiuto finanziario con impegno di spesa eventualmente rideterminato sulla base delle risultanze dell'appalto, qualora l'aggiudicatario abbia formulato un'offerta in ribasso. Contestualmente verrà comunicata a Finlombarda s.p.a. l'intervenuta rideterminazione dell'ammontare delle spese ammissibili, autorizzando la stessa, previa stipulazione del contratto relativo all'aiuto finanziario, alla erogazione della prima *tranche* pari al 50% (cinquantapercento) dell'importo complessivamente autorizzato.

La seconda tranche sarà erogata:

– successivamente all'avvenuta esecuzione di opere per un valore pari o superiore al 60% dell'importo contrattuale dei lavori appaltati e all'avvenuta liquidazione di spese di almeno il 50% dell'aiuto finanziario concesso, su richiesta del soggetto beneficiario corredata da apposita dichiarazione del Direttore dei Lavori e del Responsabile del Procedimento. Su disposizione del Responsabile della Misura, Finlombarda s.p.a. erogherà la seconda *tranche* pari al 40% (quarantapercento) dell'aiuto finanziario concesso.

L'erogazione del saldo, compreso nel limite massimo dell'aiuto finanziario concesso, avverrà:

– previo decreto del Responsabile della Misura, su richiesta del soggetto beneficiario corredata dalla documentazione attestante la fine dei lavori, dal certificato di collaudo tecnico/amministrativo delle opere (o dal certificato di regolare esecuzione) e dalla rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute e quietanzate secondo quanto indicato al successivo punto 16, completa di relazione illustrante il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

16. Termini per la conclusione dei progetti ammessi all'aiuto finanziario e della validità della spesa

Per le aree obiettivo 2:

a pena di revoca dell'aiuto finanziario

- Il termine ultimo per la **conclusione dei lavori** è fissato al **31 ottobre 2008**.
- Il termine ultimo di validità della **spesa, sostenuta e quietanzata dal beneficiario finale**, è il **31 dicembre 2008**. Le spese sostenute e quietanzate oltre tale data non sono ammissibili.
- Il termine ultimo per la presentazione della **documentazione di rendicontazione** delle spese di cui sopra e degli obiettivi raggiunti, unitamente agli atti di collaudo e/o di certificazione di regolare esecuzione dei lavori oggetto dell'intervento ammesso all'aiuto finanziario, è fissato al **16 febbraio 2009**.

17. Rendicontazione delle spese sostenute

I soggetti beneficiari sono tenuti ad inviare al Responsabile della Misura la documentazione attestante l'avvenuta delle spese, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Regione.

Potranno essere riconosciute unicamente le spese sostenute e debitamente quietanzate dal soggetto beneficiario.

18. Rispetto della normativa in materia di appalti pubblici

Allo scopo di garantire il rispetto dei principi generali di parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e mutuo riconoscimento derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, i soggetti beneficiari sono tenuti a rispettare e a far rispettare le direttive comunitarie e la normativa nazionale e regionale di riferimento vigenti in materia di appalti pubblici.

19. Rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato

L'utilizzo da parte di soggetti diversi dal beneficiario delle opere ammesse ad aiuto finanziario ai sensi della presente misura, deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di stato e sulla base di procedure di offerta aperta ed incondizionata sufficientemente pubblicizzata ed aggiudicata al miglior offerente, di affidamento dei servizi, di contratti di fornitura.

20. Varianti

Dell'avvenuta approvazione di eventuali varianti al progetto ammesso ad aiuto finanziario, disposte ai sensi dell'art. 25 della legge n. 109/1994, deve essere data opportuna e tempestiva comunicazione al Responsabile della Misura.

In nessun caso le varianti daranno luogo ad un incremento dell'importo approvato con il decreto di concessione di cui al punto 12.

A pena di revoca, la comunicazione di cui al primo comma dovrà attestare che le varianti:

- a) non prevedono interventi o tipologie di investimento non ammissibili;
- b) non determinano pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità originarie dell'intervento.

21. Obblighi dei soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari, oltre a quanto specificato nei precedenti punti, sono inoltre obbligati a:

- a) assicurare che i lavori di realizzazione degli interventi inizino entro i termini stabiliti;
- b) assicurare la puntuale e completa esecuzione degli interventi in conformità alle domande di ammissione presentate ed entro i termini stabiliti dai relativi decreti di concessione;
- c) assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nelle domande di ammissione;
- d) conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo, la documentazione originale di spesa;
- e) mantenere la destinazione d'uso dei beni mobili e immobili per cinque anni, a decorrere dalla data di collaudo delle opere;
- f) non cedere la proprietà dell'infrastruttura (compresi immobili e/o terreni) per cinque anni, a decorrere dalla data di collaudo delle opere;
- g) fornire rendiconti periodici sullo stato di realizzazione dell'intervento, sull'andamento delle operazioni, su ritardi o anticipi, sul raggiungimento degli obiettivi, secondo le modalità definite dalla Regione;
- h) comunicare periodicamente i dati per il monitoraggio degli interventi, secondo le modalità definite dalla Regione.

22. Revoca

L'aiuto finanziario assegnato sarà revocato, con decreto del Responsabile della Misura, qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni e i vincoli contenuti nel presente bando, ovvero nel caso in cui la realizzazione dell'intervento non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, all'intervento ammesso ad aiuto finanziario, ovvero qualora si verificano, nei cinque anni successivi al collaudo delle opere, modifiche dei requisiti stabiliti dallo schema di contratto relativo all'aiuto finanziario di cui al punto 14.

L'aiuto finanziario potrà essere inoltre revocato qualora, in sede di verifica da parte dei competenti uffici regionali, siano riscontrate irregolarità attuative o mancanza dei requisiti sulla base dei quali l'aiuto finanziario è stato concesso ed erogato.

Costituisce altresì motivo di revoca la mancata realizzazione e rendicontazione di almeno l'80% (ottanta per cento) della spesa ammissibile a cui è stato rapportato l'aiuto finanziario.

Qualora siano già state erogate una o più *tranches*, il soggetto beneficiario deve restituire le somme ricevute a titolo di finanziamento e di contributo a fondo perduto, oltre interessi ed eventuali penali come previsto dal contratto relativo all'aiuto finanziario.

23. Rinuncia

I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare all'aiuto finanziario ovvero alla realizzazione dell'intervento, devono darne immediata comunicazione al Responsabile della Misura mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Qualora siano già state erogate una o più *tranches*, il soggetto beneficiario deve restituire le somme ricevute a titolo di finanziamento e di contributo a fondo perduto, oltre interessi ed eventuali penali come previsto dal contratto relativo all'aiuto finanziario.

24. Controlli

I funzionari comunitari, statali e regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione degli interventi.

25. Informativa ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 675/1996


Si informa, ai sensi della legge n. 675/1996, che i dati acquisiti in esecuzione del presente bando verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

26. Pubblicizzazione dell'aiuto finanziario

Il soggetto beneficiario deve evidenziare in tutte le forme di pubblicizzazione dell'intervento che esso è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione Europea, dello Stato Italiano e della Regione Lombardia.

In particolare, in applicazione del Regolamento (CE) 1159/2000, i soggetti attuatori degli interventi devono obbligatoriamente:

- installare cartelloni fissi nei luoghi in cui sono realizzati gli interventi, le cui dimensioni devono essere rapportate all'importanza dell'intervento stesso, all'interno dei quali lo spazio riservato alla partecipazione comunitaria deve rispettare i seguenti criteri:
 - occupare almeno il 25% della superficie totale del cartellone;
 - recare l'emblema europeo normalizzato e il testo sotto riportato, disposti come segue:



Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale può essere menzionato.

I cartelloni vengono rimossi entro e non oltre sei mesi dopo la fine dei lavori e sostituiti da targhe commemorative ed esplicative permanenti.

Negli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali che siano accessibili al grande pubblico, vengono apposte targhe esplicative permanenti che, oltre all'emblema europeo, devono recare un testo che menzioni il cofinanziamento dell'Unione Europea ed eventualmente del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;

- mettere in evidenza, sulla copertina delle pubblicazioni (opuscoli, pieghevoli, bollettini informativi etc.) concernenti gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali, un'indicazione della partecipazione dell'Unione Europea ed eventualmente del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, nonché l'emblema europeo nel caso vi figurino quello nazionale e regionale.

I criteri sopra enunciati si applicano, per analogia, anche al materiale comunicato per via elettronica (sito web, banca dati ad uso dei potenziali beneficiari) e al materiale audiovisivo. Nei siti web sarebbe pertanto opportuno:

- menzionare il contributo dell'Unione Europea ed eventualmente del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, quanto meno sulla pagina iniziale (*home page*);
- creare un *hyperlink* verso gli altri siti web della Commissione dedicati ai vari Fondi strutturali;
- in caso di organizzazione di manifestazioni informative (conferenze, seminari, fiere, esposizioni, concorsi etc.) connesse all'attuazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali, far menzione della partecipazione comunitaria mediante la presenza della bandiera europea nella sala di riunione e dell'emblema sui documenti.

La Regione Lombardia mette a disposizione sul proprio sito un'area download nella quale reperire i loghi ufficiali dell'Unione Europea, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Regione Lombardia.

27. Pubblicazione e informazioni

Copia integrale del bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione Lombardia, all'indirizzo: <http://www.regione.lombardia.it>.

Qualsiasi informazione sul bando e sui relativi allegati, potrà essere richiesta al Responsabile della Misura: tel.

02/67656246-6152-6148, fax 02/67656337 o presso gli Spazi Regione della Giunta Regionale presenti nelle sedi territoriali provinciali.

Il Complemento di Programmazione del Doc.U.P. Obiettivo 2 2000/2006 della Regione Lombardia e il successivo aggiornamento del 18 novembre 2004, nei quali è prevista la Misura della quale il presente bando costituisce attuazione.

28. Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle disposizioni contenute nel Docup e nel Complemento di Programmazione, e successive loro integrazioni, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

L'amministrazione Regionale si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

MODELLO A

Spett. le REGIONE LOMBARDIA
D.G. Industria, PMI, Cooperazione e Turismo
Struttura Distretti industriali ed infrastrutture
via Taramelli, 20
20124 MILANO

Oggetto: **Doc.U.P. Obiettivo 2 Lombardia 2000/2006. Domanda ai fini della concessione dell'aiuto finanziario per la realizzazione di interventi della Misura «2.1 - Sviluppo e qualificazione delle dotazioni infrastrutturali per la valorizzazione e la competitività del territorio».**
Ente/soggetto: (Prov.)
Titolo Intervento
Importo totale del progetto:

Ai fini della concessione dell'aiuto finanziario sopra previsto:
il/la sottoscritto/a: il
nata/o a residente a via
in qualità di rappresentante legale del
con sede in p. IVA / c.f.

chiede

l'assegnazione dell'aiuto finanziario per la realizzazione nel comune di: Provincia di
in via /località

In relazione all'intervento di cui trattasi. Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenute dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

dichiara che

A. Il soggetto beneficiario dell'aiuto finanziario è:

- () Ente locale:
() Comune
() Provincia
() Comunità Montana
() Ente Locale nelle forme associative di cui al d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, s.m.i. (*specificare*).

B. I dati sul beneficiario finale dell'aiuto finanziario sono:

Denominazione
Sede operativa:
Comune di CAP
Provincia di via n.
Partita IVA / C.F.
Responsabile del procedimento:
tel. fax @

C. Le notizie relative al progetto sono le seguenti:

C.1. Che l'intervento rientra nella seguente tipologia:

- (...) *Linea di intervento 1 - Infrastrutture per la mobilità e le merci*
(...) 1.a strade ed impianti ferroviari;
(...) 1.b piccoli sistemi di interscambio e stoccaggio delle merci;
(...) 1.c idrovie, porti, esclusi quelli turistici e banchine commerciali.
(...) *Linea di intervento 2 - Riqualificazione di ambiti urbani e peri-urbani degradati*

- (...) 2.a ambiti urbani e peri-urbani degradati per la presenza di insediamenti ed attività produttive industriali;
- (...) 2.b edifici, prioritariamente dismessi, in ambito urbano e peri-urbano.
- (...) **Linea di intervento 3 – Aree attrezzate, recupero e riutilizzo di edifici industriali dismessi**
- (...) 3.a recupero fabbricati industriali dismessi;
- (...) 3.b completamento/riqualificazione/valorizzazione di aree per insediamenti produttivi esistenti;
- (...) 3.c realizzazione di nuove aree per insediamenti produttivi per PMI.

C.2. Che l'intervento è localizzato in:

- () aree obiettivo 2

C.3. Descrizione del Progetto (descrizione generale dell'intervento e descrizione sintetica degli obiettivi):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

C.4. Descrizione delle fasi del progetto necessarie per la realizzazione dell'intervento e degli obiettivi riferiti al periodo di realizzazione

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

C.5. Che i tempi previsti per la realizzazione del progetto (compreso gli atti di collaudo e/o di certificazione di regolare esecuzione, di rendicontazione di tutte le spese e dei risultati) sono i seguenti:

dal (termine iniziale di avvio lavori)
 al (termine finale per il collaudo)
 (come risultanti dall'allegato cronogramma – diagramma di Gant o istogramma – dei lavori e dei tempi di realizzazione di cui al successivo punto t).

Dichiara altresì

- di assicurare, in caso di concessione del contributo in misura inferiore a quella presunta, l'impegno ad integrare la copertura finanziaria prevista con fondi propri;
- che non sono state ottenute, né saranno richieste agevolazioni pubbliche comunque denominate a valere su leggi statali, regionali e comunitarie, per i medesimi investimenti oggetto della presente domanda;
- di accettare, sia durante l'istruttoria sia durante la realizzazione dell'intervento che successivamente alla realizzazione dell'intervento le indagini tecniche ed i controlli che l'U.E. e la Regione Lombardia riterranno opportuno effettuare ai fini della valutazione dell'intervento oggetto della domanda stessa;
- di rendere tutte le dichiarazioni, di cui alla presente domanda compresi gli allegati, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e di essere consapevoli delle responsabilità penali di cui si può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità;
- di provvedere, successivamente alla realizzazione dell'intervento, ad agire nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato;
- di **allegare alla presente domanda** (consapevole che l'incompletezza della domanda o la mancanza di tutti o parte dei documenti, saranno motivo di esclusione) la seguente documentazione (identificata dal corrispondente riferimento, es. allegato a), allegato j), ecc.):
 - a) delibera dell'organo competente del soggetto richiedente che approva la proposta di intervento, completa della indicazione del responsabile del procedimento (1);
 - b) delibera dell'organo competente del soggetto richiedente – completa di quadro economico e quadro finanziario dell'intervento – che autorizza a presentare la domanda ed impegna alla restituzione delle somme concesse a titolo di finanziamento, evidenziando i re-

- c) deliberazione o altro atto di approvazione del progetto definitivo (o esecutivo);
- d) dichiarazione da parte del responsabile di procedimento che in merito al progetto sono stati acquisiti tutti i pareri, nullaosta e autorizzazioni previste dalla normativa vigente e riportati *nella scheda di ricognizione degli atti amministrativi (scheda A1* allegata al presente modello di domanda);
- e) cartografia di inquadramento generale (Carta Tecnica Regionale) in scala 1:10.000 sulla quale sia evidenziata la collocazione dell'intervento;
- f) documenti tecnici costituenti il progetto definitivo, indicati all'art. 25 e seguenti del d.P.R. 554/1999, esclusi quelli qui di seguito elencati (che possono essere consegnati, eventualmente, su CD rom): relazioni tecniche specialistiche; calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- g) dichiarazione di conformità urbanistica e territoriale a firma del progettista;
- h) dichiarazione di conformità del progetto alle vigenti norme in materia di opere pubbliche (sottoscritta dal progettista);
- i) dichiarazioni rese dal responsabile del procedimento in ordine al rispetto di quanto previsto:
 - a) dall'art. 14 della legge n. 109/94 e s.m.i. con particolare riguardo al punto 10 dello stesso articolo;
 - b) dall'art. 17 della legge n. 109/94 e s.m.i. ovvero copia della certificazione resa dallo stesso ai sensi del comma 4 del citato articolo 17;
- j) dichiarazione, relativa alle aree/immobili oggetto degli interventi, di (indicare il tipo):
 - proprietà;
 - disponibilità, in forza di un diritto reale, (**specificare il/i titoli**);
 - disponibilità in forza di atti di concessione per un periodo non inferiore a quello di vita utile del progetto per i casi di aree appartenenti al demanio pubblico;
 - disponibilità in forza di provvedimento di occupazione di urgenza esecutivo;
 ovvero
 nel caso in cui i titoli di cui sopra non siano già posseduti alla data di presentazione della domanda la stessa deve essere integrata dalla:
 - dichiarazione circa la disponibilità del bene, accompagnata dalla documentazione che ne attesti l'esistenza (accordi bonari, provvedimento di avvenuto avvio della procedura espropriativa e relativa comunicazione ai soggetti interessati, preaccordi o parere favorevole per le aree demaniali);
 - dichiarazione integrativa con la quale il soggetto beneficiario si assume l'onere, pena la decadenza della domanda di contributo, della presentazione dei titoli indicati al presente punto j), entro e non oltre 120 giorni dalla notifica del provvedimento di avvenuta assegnazione dell'aiuto finanziario e comunque almeno 10 gg. prima della richiesta di concessione dell'aiuto finanziario qualora tale richiesta avvenga entro il termine prima richiamato;
- k) (eventuale) dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante che l'onere IVA non è recuperabile da parte del soggetto richiedente;
- l) scheda del quadro economico (**scheda A2** allegata al presente modello di domanda);
- m) scheda degli indicatori di risultato (**scheda A3** allegata al presente modello di domanda);
- n) studio di fattibilità redatto utilizzando gli schemi indicativi di cui agli allegati (**schede A4 e A5** allegate al presente modello di domanda) rispettivamente per i progetti di valore fino a 5.000.000 di euro e quelli superiori a 5.000.000 di euro;
- o) relazione relativa alle ricadute economiche e sociali (redatta con riferimento al punto 2 «La strategia di sviluppo del Doc.U.P.» ob. 2 e successive integrazioni, ed utilizzando lo schema indicativo riportato nella **scheda A6** allegata al presente modello di domanda);

- p) documentazione attinente la valutazione degli aspetti ambientali contenente:
- Scheda per la valutazione del punteggio ambientale (**Scheda B1** allegata al presente modello di domanda) nonché
- p.1) nel caso di Progetto sottoposto a Via o Verifica, allegare uno dei sotto elencati documenti:
- giudizio di compatibilità ambientale per progetti sottoposti a Via;
 - provvedimento di esclusione dalla procedura di Via per progetti sottoposti a Verifica;
- ovvero
- p.2) negli altri casi:
- scheda di compatibilità idrogeologica (**Scheda B2** allegata al presente modello di domanda) compilata in ogni suo punto e relativi allegati;
- e,
- p.3) qualora previsto:
- per i progetti soggetti a valutazione di incidenza (pSIC/ZPS), parere/provvedimento rilasciato dall'ente/autorità competente;
- q) (per interventi relativi alle linee 2 e 3) relazione concernente la rilevazione del fabbisogno in rapporto alle carenze presenti;
- r) sintesi non tecnica (breve descrizione) relativa:
- all'assenza di impedimenti (vincoli tecnici e giuridici) che possono compromettere la realizzazione dell'intervento;
 - ai connotati tecnici ed organizzativi per il controllo dei tempi e della realizzazione dei lavori e per il conseguimento e la verifica dei risultati;
- s) cronoprogramma delle diverse fasi procedurali, realizzative e di spesa (dimensione massima UNI A3);
- t) dichiarazione del soggetto beneficiario circa gli esiti della verifica delle previsioni di cui all'art. 29 paragrafo 4 del Regolamento (CE) 1260/1999;
- u) dichiarazione in merito all'inserimento con esito positivo nel PISL (come definito nel punto 1.9.1 del complemento di programmazione). Specificare criteri di identificazione: nome del programma e soggetto che svolge il ruolo di capofila;
- v) dichiarazione di completezza della documentazione a firma del Responsabile del Procedimento;

dichiara di aver preso visione e di accettare tutti i contenuti previsti dal bando.

Luogo e data

Il legale rappresentante
(timbro e firma)

N.B.: Si richiama l'attenzione affinché i progetti presentati siano corredati dalla indicazione del Codice Unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP). (Vedasi delibera CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002 e art. 18 legge 16 gennaio 2003).

Ai sensi dell'art. 38 (l.r.) comma 3 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 l'autentica delle firme in calce alla dichiarazione suddetta potrà, oltre che nelle consuete forme, essere effettuata mediante apposizione della firma alla presenza del dipendente addetto al ricevimento della stessa ovvero, in alternativa, allegando la fotocopia di un valido documento di identità del/i firmatario/i.

(1) Può essere anche un unico provvedimento.

SCHEDA A1

“Ricognizione degli atti amministrativi”

Attenzione la scheda deve essere compilata e completata in tutte le sue parti (Per i casi che non ricorrono sbarrare).

(Riportare autorizzazioni, pareri, nulla osta ec. previsti per l'approvazione del progetto. I riferimenti sono meramente indicativi. E' nella responsabilità del responsabile del procedimento fornire le indicazioni complete dei provvedimenti e dei riferimenti richiesti dalla disciplina vigente)

Regione Lombardia	D.G. Industria, PMI, Cooperazione e Turismo	DOCUP 2000/2006 Misura 2.1	Progetto N.
Ente:		Responsabile del procedimento:	
Sede:	C.F./P. I.V.A.		
Tel.	fax	@	Durata dei lavori n. giorni:
Intervento di:			_____
Progetto definitivo approvato con:		Conformità Urbanistica () SI () NO	
P.R.G. approvato con:			

A) RIFERIMENTO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

Riferimenti di legge	Provvedimento	Estremi dell'atto (indicare Ente e/o soggetto istituzionale, data, protocollo ed eventuali prescrizioni)	
Legge n. 109/94	<input type="checkbox"/> Programma triennale delle OO.PP (art.14)	Delibera n. _____ del _____	
Regolamento n. 554/99	<input type="checkbox"/> Verifica progetto preliminare (art. 46 secondo modalità ex art. 48)	verbale n. _____ del _____	
	<input type="checkbox"/> Validazione del progetto (art. 47 secondo modalità ex art. 48) se ricadono le condizioni	verbale n. _____ del _____	
D.Lgs. n. 490/99	<input type="checkbox"/> art. 151 – alterazione dello stato dei luoghi – autorizzazione regionale	<input type="checkbox"/> <u>Procedura completata – atto conseguito</u> prot. n. _____ del _____	
	<input type="checkbox"/> art. 23 - opere sottoposte a vincolo di tutela ambientale - approvazione soprintendenza	<input type="checkbox"/> <u>Procedura in itinere - istanza presentata</u> prot. n. _____ del _____	
	<input type="checkbox"/> ambito non sottoposto a vincolo di tutela		
I.r. n. 1/2000, modificata dalla I.r. 4/2002 e I.r. 3/2003	Nei casi previsti dall'art. 3 comma 98-ter della I.r. n. 1/2000 s.m.i. e art. 7 della legge n. 109/1994		
	<input type="checkbox"/> progetto >= a euro 7,5 milioni	Asseveramento, congruità tecnico - amministrativa del RUP	verbale n. ___ del _____
	<input type="checkbox"/> progetto < a euro 7,5 milioni		
	<input type="checkbox"/> progetto < euro 100 mila		
Se ricadono le condizioni di cui all'art. 3 comma 93 e 96 della I.r. n. 1/2000 s.m.i.			
<input type="checkbox"/> progetto >= a euro 7,5 milioni (Art. 3 comma 93) - parere del Consiglio regionale dei lpp	<input type="checkbox"/> <u>atto conseguito con provvedimento:</u> prot. n. _____ del _____		
<input type="checkbox"/> progetto < a euro 7,5 milioni (Art. 3 comma 96) - parere regionale strutture periferiche competenti	ovvero <input type="checkbox"/> <u>Procedura in itinere- istanza presentata.</u> prot. n. _____ del _____		
Altro da specificare			

B) RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE AMBIENTALE		
Riferimento normativo	Estremi dell'atto (indicare il caso interessato dal progetto e l'ente e/o soggetto istituzionale, data protocollo ed eventuali prescrizioni)	
<input type="checkbox"/> Progetto sottoposto a VIA/ Verifica: Direttiva 85/337/CEE, d.P.R. 12/04/1996, l.r. 3/9/99 n.20	<input type="checkbox"/> Progetto sottoposto a VIA	<input type="checkbox"/> Giudizio di compatibilità ambientale _____
	<input type="checkbox"/> Progetto sottoposto a Verifica	<input type="checkbox"/> Provvedimento di esclusione dalla procedura di Via _____
<input type="checkbox"/> Progetto NON sottoposto a VIA/ Verifica	<input type="checkbox"/> SIC: Direttiva 92/43/CEE, D.P.R. 12/3/2003 n. 120, dgr. n. 7/14106	<input type="checkbox"/> Atto rilasciato dall'ente gestore del pSIC: _____
	<input type="checkbox"/> ZPS: Direttiva 92/43/CEE, D.P.R. 12/3/2003 n.120	<input type="checkbox"/> Atto rilasciato dall'ente gestore della ZPS: _____
	COMPATIBILITA' IDROGEOLOGICA	
	<input type="checkbox"/> Caso 1 (Si veda la "Scheda di compatibilità idrogeologica (B2)" da allegare alla domanda)	
<input type="checkbox"/> Delibera di approvazione dello strumento urbanistico vigente (che recepisce le risultanze dello studio geologico) _____		
<input type="checkbox"/> Caso 2 (Si veda la "Scheda di compatibilità idrogeologica (B2)" da allegare alla domanda)		
<input type="checkbox"/> Tabella riassuntiva dei dissesti e delle fasce fluviali <input type="checkbox"/> Studio geologico		
<input type="checkbox"/> Caso 3 (Si veda la "Scheda di compatibilità idrogeologica (B2)" da allegare alla domanda)		
<input type="checkbox"/> Tabella riassuntiva dei dissesti e delle fasce fluviali <input type="checkbox"/> Relazione di compatibilità		

Data

Il Responsabile del Procedimento

(Timbro e firma leggibile)

SCHEDA A2
schema quadro economico

REGIONE LOMBARDIA		D.G. Industria, PMI, Cooperazione e Turismo		DOCUP 2000/2006 Misura 2.1		Progetto N.	
Ente:				Responsabile del Procedimento:			
Sede				C.F./I.V.A.			
tel.		Fax		@			
Intervento di:						Durata dei lavori: giorni	
						Inizio:	
Quadro economico di progetto				Quadro economico d'appalto	Quadro economico spese ammissibili (a)	Quadro economico dopo l'appalto (b)	Quadro economico spese ammesse (c)
Descrizione dei lavori/Opere							
1) Lavori a misura							
2) Lavori a corpo							
importo dei lavori a base d'asta							
3) Oneri per i piani di sicurezza e coordinamento							
IMPORTO LAVORI							
Descrizione Somme a disposizione							
4) I.V.A. sui lavori a base d'appalto							
5) Totale delle spese tecniche (come da bando)							
6) I.V.A. sulle spese tecniche							
ALTRE SPESE (SE PREVISTE)							
7) Imprevisti							
8) I.V.A. sugli imprevisti							
9) Lavori in economia							
10) I.V.A. sui lavori in economia							
11) Acquisizione di aree (Iva compresa)							
12) Acquisizione di immobili (Iva compresa)							
13) Allacciamento ai pubblici servizi (Iva compresa)							
14) Pubblicità (art. 29 della legge n. 109/94) (Iva compresa)							
15) Acquisto di attrezzature e mezzi (Iva compresa)							
14)							
Totale delle somme a disposizione							
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO							
Note:				Assegnazione aiuto finanziario			
a) come da provvedimento di assegnazione dell'aiuto finanziario. L'eventuale differenza, è posta a carico della Stazione Appaltante.				Concessione aiuto finanziario			
b) indicare: - l' Importo di contratto: - il ribasso d'asta :				Osservazioni:			
c) somma disponibile per la Stazione Appaltante (aiuto finanziario)							

Data _____

Il Responsabile Del Procedimento
(timbro e Firma)

Il Responsabile Finanziario
(timbro e Firma)

Il Segretario (Comunale)
(timbro e Firma)

SCHEDA A3
TABELLA DEGLI INDICATORI DI REALIZZAZIONE E DI RISULTATO

AMBITO DI INTEREVENTO	TIPOLOGIA OPERE	INDICATORE DI REALIZZAZIONE	UNITÀ MISURA	VALORE	INDICATORE DI RISULTATO	UNITÀ MISURA	VALORE	OCCUPAZIONE TEMPORANEA DA CANTIERE (UOMINI/GG)
Infrastrutture per la mobilità	Strade	Strade costruite, potenziate, riqualificate	N. INTERVENTI KM		<ul style="list-style-type: none"> • Km costruiti/riqualificati • imprese servite 	km n.		
	Impianti ferroviari	Ferrovie costruite, potenziate, riqualificate	N. INTERVENTI KM		<ul style="list-style-type: none"> • Km costruiti/riqualificati • imprese servite 	Km n.		
	Idrovie	realizzate/potenziate	N. INTERVENTI KM		<ul style="list-style-type: none"> • Km realizz/miglioramento • imprese servite 	km n.		
	Porti	realizzati/potenziate	N. INTERVENTI MQ		<ul style="list-style-type: none"> • Km realizz/miglioramento • imprese servite • ml banchine realizzazione e/o miglioramento 	km n. ml		
	Piccoli sistemi di interscambio e stoccaggio delle merci	realizzati/potenziate	N. INTERVENTI MQ		<ul style="list-style-type: none"> • mq. di superficie • imprese servite 	MQ N.		
Riqualificazione di ambiti urbani e periurbani	Riqualificazione di ambiti urbani e periurbani	progetti di rinnovamento presentati e superficie recuperata	N. MQ		superficie riqualificata volumetria riqualificata popolazione mantenuta e nuova prevista nuovi servizi per l'impresa nuova occupazione stimata	MQ MC N.	N. N	
	Riqualificazione/ristrutturazione di edifici e spazi pubblici	progetti di rinnovamento presentati e superficie recuperata	N. MQ		superficie riqualificata volumetria riqualificata popolazione mantenuta e nuova prevista nuove imprese che si insediano imprese che si rilocalizzano nuovi servizi per l'impresa nuova occupazione stimata	MQ MC N.	N. N N. N	
aree per insediamenti produttivi	Recupero fabbricati dismessi	progetti di rinnovamento presentati e superficie recuperata	N. MQ		superficie riqualificata volumetria riqualificata nuove imprese che si insediano imprese che si rilocalizzano nuovi servizi per l'impresa nuova occupazione stimata	MQ MC N.	N. N N. N	
	completamento/riqualificazione di aree esistenti	progetti di rinnovamento presentati e superficie recuperata	N. MQ		superficie riqualificata volumetria riqualificata imprese esistenti interessate dall'intervento occupati interessati dall'intervento nuove imprese che si insediano imprese che si rilocalizzano nuovi servizi per l'impresa nuova occupazione stimata	MQ MC N.	N. N N. N N. N	
	Realizzazione di nuove aree per insediamenti produttivi	progetti di rinnovamento presentati e superficie recuperata	N. MQ		superficie realizzate volumetria prevista nuove imprese da insediare imprese che si rilocalizzano nuova occupazione stimata i servizi per l'impresa	MQ MC N.	N. N. N. N	

Luogo e data

Il Responsabile del Procedimento
timbro e firma

SCHEMA A4

Studio di fattibilità

“Qualità dei criteri di selezione”

(punto A.2.3, parte generale del “Complemento di programmazione” e successive modifiche)

schema esemplificativo sui contenuti dello studio di fattibilità per interventi di importo fino a 5.000.000,00= di euro.

Lo studio di fattibilità dovrà contenere i seguenti punti di sintesi progettuale, tali da consentire la valutazione e la bontà dello stesso nel contesto locale.

1. Inquadramento territoriale e socio-economico del progetto, struttura ed obiettivi;

(Si deve descrivere sinteticamente e numericamente il contesto economico locale nel quale il progetto si colloca.

In particolare nel caso di nuove aree per insediamenti produttivi, sono elementi essenziali la definizione del numero di imprese, suddivise per Industria, Artigianato, Commercio, Altre - esistenti nel territorio comunale, ovvero all'interno del Sistema Locale del Lavoro a cui ci si riferisce, e riscontrabili o da rilevazione della CCIAA, ovvero dai censimenti ISTAT; nel caso invece di interventi di riqualificazione infrastrutturale non finalizzata a favorire nuovi insediamenti, è essenziale identificare, sempre numericamente, le imprese che direttamente ed indirettamente beneficeranno dell'intervento ed il numero di personale dipendente.

E' essenziale dare alcune indicazioni circa i settori economici prevalenti nel territorio, ovvero nicchie economiche di particolare rilievo, per il numero di dipendenti, ovvero per l'importanza a livello regionale, nazionale od altro, al fine di una caratterizzazione del tessuto economico presente.

Può essere utile la rilevazione del numero di concessioni edilizie rilasciate nell'ultimo triennio, sia per espansioni delle aree industriali esistenti, che per nuovi insediamenti produttivi).

2. Analisi di fattibilità economica e sociale (analisi costi – benefici)

Deve essere articolata almeno nei seguenti paragrafi:

2.1 Descrizione dell'investimento e definizione degli obiettivi

(Oltre alla descrizione sintetica dell'iniziativa, coerente con la descrizione elaborata dal tecnico progettista e del quadro economico di progetto, è importante definire e descrivere la funzionalità dell'opera e gli obiettivi ad essa connessi.

Ad esempio: per i casi di nuove aree industriali se sono destinate alla rilocalizzazione di imprese esistenti in aree critiche o di alcuni settori critici – es. aziende inquinanti per emissioni aria, acqua, solidi, rumore ecc. - , ovvero se le stesse sono finalizzate alla creazione di nuove aree per una crescita del numero di imprese presenti sul territorio; ovvero ancora per la richiesta di insediamento da parte di imprese; nel caso di infrastrutture per la mobilità precisare il numero delle imprese servite rispetto alle imprese censite al punto 1; i settori di specializzazione; il numero degli addetti, ecc.

E' sempre indispensabile indicare, coerentemente con quanto esposto nella scheda A3), la definizione sia dei nuovi posti di lavoro attesi che di quelli di indotto potenzialmente generabili – sempre con quantificazione numerica.

2.2 Analisi di fattibilità finanziaria (costi e ricavi), con specifica degli eventuali costi gestionali in fase di esercizio

(Ai dati economici di progetto, risultanti dal quadro economico della scheda A2, è essenziale aggiungere i dati circa la capacità di indebitamento residua dell'ente beneficiario, secondo quanto dichiarato nell'ultimo bilancio previsionale approvato, per dimostrarne la capacità di restituzione del debito ventennale. Deve essere quindi dichiarata, a cura del Responsabile Finanziario la capacità di indebitamento residuo dell'Ente, come risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tale capacità di indebitamento in valore assoluto deve essere maggiore del 60% del progetto oggetto della richiesta di aiuto finanziario.

Attenzione (anche ai fini della dichiarazione di cui al punto “t” della domanda)

Nel caso in cui il progetto preveda flussi di cassa positivi della gestione, è obbligatorio dimostrare numericamente la non rilevanza di dette entrate finanziarie di gestione rispetto ai costi di gestione e rispetto all'investimento complessivo.

Secondo la nota metodologica approvata con decreto n. 9528 del 7 giugno 2004 dall'Autorità di Gestione del DOCUP obiettivo 2, relativa alle tipologie di infrastrutture ovvero alle modalità di calcolo.

2.3 Analisi di fattibilità sociale (costi e benefici sociali indotti dal progetto)

(Soprattutto per i progetti che non generano alcun flusso di cassa positivo nella gestione delle opere infrastrutturali, è necessario indicare, anche quantitativamente, i benefici indiretti dell'iniziativa nel contesto economico in cui si colloca (creazione di occupazione locale, creazione di risorse fiscali –ICI, IRPEF-, mancati costi ambientali, mancati oneri sociali).

SCHEDA A5**schema esemplificativo contenuti studio di fattibilità progetti di intervento importo > di 5.000.000= euro.**

Lo studio di fattibilità dovrà articolarsi nei seguenti capitoli (Allegato B alla delibera del CIPE n. 106 del 30.06.1999 – G.U. 21.10.1999, n° 248):

1. Inquadramento territoriale e socio-economico del progetto, struttura ed obiettivi;
2. Analisi della domanda attuale e prevista e specifica dei gruppi beneficiari;
3. Analisi dell'offerta attuale e prevista;
4. Descrizione dell'investimento (localizzazione, dimensione, caratteristiche costi di realizzazione, ecc.), con verifica della disponibilità dei più importanti input materiali e umani e con individuazione delle alternative tecnologiche disponibili;
5. Analisi delle alternative possibili;
6. Analisi degli aspetti e dei costi gestionali in fase di esercizio (se esistenti);
7. Analisi di fattibilità finanziaria (analisi costi e ricavi);
8. Analisi di fattibilità economica e sociale (analisi costi e benefici);
9. Descrizione e analisi degli impatti ambientali;
10. Contributo alla programmazione 2000-2006;
11. Relazione sintetica conclusiva riportante i principali risultati e le raccomandazioni motivate sulla fattibilità dell'opera.

E' ammessa una diversa articolazione dello studio purché gli elementi richiesti nei punti sopra indicati siano comunque presenti nel lavoro. Pertanto, laddove si intende seguire schemi alternativi, sarà indispensabile segnalare, sulla base dell'indice suesposto, dove sono rintracciabili i singoli elementi all'interno della diversa articolazione adottata.

SCHEDA A6**Scheda tipo "LE RICADUTE ECONOMICHE E SOCIALI"**

(cfr punto "o" della domanda di richiesta di aiuto finanziario)

Le "ricadute economiche e sociali" sono da verificare con il punto n. 2
"La strategia di sviluppo del Doc.U.P." e successive modifiche

Devono essere evidenziati e descritti e, se possibile quantificati, (anche con l'ausilio di tabelle, grafici e quanto altro ritenuto utile), i contributi che le iniziative previste dal progetto di intervento si prefiggono di apportare per l'avvio, il consolidamento e lo sviluppo di percorsi di uscita dalla condizione di marginalità o di crisi, con riguardo principalmente:

- a) **al processo di accrescimento della dotazione e della qualificazione e diversificazione infrastrutturale (mobilità delle merci, accessibilità)**

- b) **al processo di accrescimento della dotazione e della qualificazione di opere di urbanizzazioni, aree per nuovi insediamenti, ecc.:**

- c) **al processo di accrescimento della dotazione e della qualificazione di strutture di servizio e supporto alle attività produttive industriali (show room, sedi per la gestione unica delle commesse per le imprese del territorio, strutture fieristiche, ecc.):**

- d) **al processo di nascita di nuova imprenditoria (BIC, ecc.)**

- e) **agli effetti occupazionali (sia con riferimento a quelli derivanti dalle attività di cantiere che dalle attività previste da realizzare anche con riguardo alle tipologie di professionalità previste) e, se possibile, le modificazioni e gli impatti che si possono determinare**

- f) **al contributo al miglioramento ambientale (in termini di riduzione di inquinanti fisici, chimici, di consumo di suolo, di sostenibile gestione del territorio, di contributo allo sviluppo turistico per i casi di vocazione turistica del territorio di riferimento,)**

SCHEDA A7

Matrice per l'attribuzione dei punteggi per gli interventi in aree obiettivo 2
Misura 2.1 Sviluppo e qualificazione delle dotazioni infrastrutturali per la valorizzazione e la competitività del territorio.

DESCRIZIONE		Linea di intervento 1			Linea di intervento 2		Linea di intervento 3		
		1.a	1.b	1.c	2.a	2.b	3.a	3.b	3.c
1	Premialità ai sensi del decreto di approvazione del Piano Integrato di Sviluppo Locale: NO	0	0	0	0	0	0	0	0
	SI	25	25	25	25	25	25	25	25
2	Fattibilità tecnico-economica	11	11	11	11	11	11	11	11
3	Capacità di incidere nel contesto 3.a Risultati attesi	13	13	13	10	10	10	10	14
	3.b Ricadute economiche e sociali	13	13	13	9	9	9	9	15
4	Riuso di beni immobili ed aree	3	3	3	10	10	10	10	0
5	Livello di progettazione: Esecutivo	4	4	4	4	4	4	4	4
	Lavori aggiudicati/lavori avviati	5	5	5	5	5	5	5	5

Nota alla tabella: Il totale dei punti non può superare il valore complessivo di 70 (settanta) anche nei casi di progetti che interessano più linee di intervento.

I punteggi si intendono riferiti sempre al valore iniziale 0, ad eccezione del punto 1 ove si attribuisce il punteggio min/max alla riconosciuta premialità dal P.I.S.L. e del punto 4.

Legenda**Specifiche**

Linea di intervento a – Infrastrutture per la mobilità e le merci. 1.a strade ed impianti ferroviari; 1.b piccoli sistemi di interscambio e stoccaggio delle merci; 1.c porti e banchine commerciali.	1. P.I.S.L. come definito nel cap. 1.9.1 del Complemento di Programmazione;
Linea di intervento b – Riqualificazione di ambiti urbani e peri-urbani degradati. 2.a ambiti urbani e peri urbani degradati per la presenza di insediamenti ed attività produttive industriali; 2.b edifici, prioritariamente dismessi, in ambito urbano e peri-urbano.	2. La “fattibilità tecnico-economica” è da riferirsi a quanto previsto dagli scheda A4-A5 del bando;
Linea intervento c – Aree attrezzate, recupero e riutilizzo di edifici industriali dismessi. 3.a recupero fabbricati industriali dismessi; 3.b completamento/riqualificazione/valorizzazione di aree per insediamenti produttivi esistenti; 3.c realizzazione di nuove aree per insediamenti produttivi.	3. La “capacità di incidere nel contesto” deve essere riscontrata con le specifiche delle “aree obiettivo” del Doc.U.P e successive modifiche 3.a I “risultati attesi”: vedesi “Tabella degli indicatori di realizzazione e risultato, scheda “A3,” e appendice B “Indicatori chiave” del Doc.U.P e successive modifiche.; 3.b Le “ricadute economiche e sociali” sono da verificare con il punto n. 2 “La strategia di sviluppo del Doc.U.P. e successive modifiche”; Per la compilazione riferimento all'allegata scheda A6 del bando

SCHEDA B**Criteria per la valutazione degli aspetti ambientali e l'attribuzione del punteggio ambientale***Presenza della procedura di Via/Verifica*

Per gli interventi sottoposti a via o Verifica - Direttiva 97/11/CEE del 3 marzo 1997 che modifica la Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati e l.r. 3 settembre 1999 n. 20 - si esaminerà il provvedimento di esclusione o il giudizio di compatibilità ambientale rilasciato dall'autorità competente.

Presenza di Siti di Interesse Comunitario (SIC)

Per gli interventi localizzati all'interno dei siti o esterni ad essi purché possano avere incidenze significative sugli stessi - Direttiva 92/43/CEE, ex d.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 «Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» succ. mod. dal d.P.R. 12 marzo 2003 n. 120 e d.g.r. n. 7/14106 dell'8 agosto 2003 (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 12 settembre 2003, 3° Suppl. Str.) - si esaminerà l'atto mediante il quale si è espresso l'ente gestore.

Per i progetti sottoposti a V.I.A./Verifica sarà sufficiente allegare copia del parere conclusivo, purché favorevole.

Presenza di Zone a Protezione Speciale (ZPS)

Per gli interventi localizzati all'interno dei siti o esterni ad essi, purché possano avere incidenze significative sugli stessi - Direttiva 92/43/CEE, ex d.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 «Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» succ. mod. dal d.P.R. 12 marzo 2003 n. 120, Direttiva 79/409/CEE - si esaminerà l'atto mediante il quale si è espresso l'ente gestore.

Per i progetti sottoposti a V.I.A./Verifica sarà sufficiente allegare copia del parere conclusivo in merito alla compatibilità dell'intervento con la presenza di ZPS.

Compatibilità dell'intervento con il rischio idrogeologico e/o fasce fluviali

Tutti i progetti dovranno allegare la «Scheda di compatibilità idrogeologica» redatta sulla base della scheda B2 allegata al bando, assieme ai relativi allegati richiesti.

Per i progetti sottoposti a V.I.A./Verifica o sottoposti alla decisione di una Conferenza di Servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», sarà sufficiente allegare copia del parere conclusivo in materia di rischio, purché favorevole.

Attribuzione dei punteggi ambientali

L'istruttoria ambientale consente l'attribuzione di massimo 30 punti per ciascun progetto.

I punti vengono attribuiti su criteri ambientali valutati a seconda della linea di intervento in cui si colloca il progetto.

Per consentire l'istruttoria ambientale si richiede la compilazione della scheda B1 («Scheda per la valutazione ambientale») in allegato al bando. Nella scheda si devono indicare chiaramente quali sono i criteri ambientali che soddisfa il progetto, cercando di riassumere le informazioni chiave per la valutazione degli stessi e inserendo inoltre, nella colonna apposita, il riferimento del paragrafo o degli elaborati grafici di progetto in cui sono contenuti gli elementi utili alla valutazione.

Per l'attribuzione dei punti saranno valutati solo i criteri per i quali la scheda B1 è stata compilata, a cura dei proponenti, completa di nota riassuntiva e riferimento alla documentazione presentata a supporto della valutazione.

La seguente tabella riporta la suddivisione dei punteggi ambientali massimi per ciascun criterio all'interno di ogni linea di intervento.

Di seguito vengono poi riportate le regole di attribuzione dei punti.

Tabella 1 - Punteggi ambientali

CRITERI		Linea intervento 1			Linea intervento 2		Linea intervento 3		
		1a	1b	1c	2a	2b	3°	3b	3c
Aria	1. accessibilità	14	8	8	10	10	10	8	8
	2. delocalizzazione							2	2
Acqua	3. smaltimento acque di scarico e meteoriche e tutela delle risorse idriche sotterranee		4*	4*	6*	6*	6*	4	6
	4. sfruttamento idrico				6*	6*	6*	4*	4*
Suolo	5. permeabilità del suolo	4	4	4*	6	6	6	4	2
Paesaggio	6. paesaggio e connessione ecologica	8	8	8	8	8	8	8	8
Energia	7. risparmio energetico		4*	4*	6*	6*	6*	4*	4*
Altro	8. intermodalità	4	6	10	6*				

Il punteggio massimo ambientale per ciascuna linea di intervento è pari a 30 punti.

Per tutte le linee di intervento, eccetto la 1.a, alcuni criteri vengono valutati in gruppo in modo da ottenere un punteggio unico. I criteri appartenenti ad un gruppo sono indicati in tabella con il simbolo (*) ed il punteggio riferito ad esso viene attribuito nel seguente modo:

- si valuta il punteggio relativo a ciascun criterio appartenente al gruppo;
- il punteggio del gruppo è pari al massimo tra i punteggi ottenuti da i criteri del gruppo stesso.

Il proponente di un progetto che ricade in una linea di intervento con dei criteri in un gruppo può decidere, per ottenere il punteggio del gruppo, di soddisfare uno solo di questi criteri trattandolo in modo completo ed esaustivo. Questa scelta deve essere evidenziata nella scheda B1 allegata al bando, compilando le caselle relative al criterio del gruppo soddisfatto dal progetto.

Il punteggio ambientale complessivo è infine calcolato sommando tutti i punti dei criteri interessati dal progetto in questione.

Di seguito viene riportata una breve descrizione degli aspetti che saranno valutati, ai fini dell'attribuzione del punteggio, per ciascun criterio ambientale.

Accessibilità

Il punteggio di questo criterio è ripartito nelle seguenti voci:

- Congestione/Decongestione (valutato per tutte le linee di intervento).

Sarà valutata sulla base di documentazione (es. breve relazione corredata da uno stralcio del Piano Regolatore Generale e rappresentazione su C.T.R.), che illustri:

- localizzazione dell'intervento nel contesto;
- motivazione di realizzazione dell'opera in relazione alle necessità di mobilità del contesto servito;
- viabilità di accesso all'opera e raccordo con la viabilità principale esistente;
- stima dei flussi di traffico e distribuzione oraria, previsti in fase di esercizio delle attività.

- Impatto acustico dell'opera (valutato per tutte le linee di intervento).

Sarà considerato sulla base di documentazione sintetica che consenta di valutare la vulnerabilità/sensibilità all'inquinamento acustico dell'area oggetto di intervento (es. informazioni su uso del suolo nell'area in oggetto, tipologie di insediamenti o aree sensibili presenti, densità di popolazione ecc.) e l'inquinamento acustico prodotto in fase di utilizzo delle infrastrutture (es. caratteristiche delle attività che an-

dranno ad insediarsi, volumi di traffico veicolare indotto dall'opera ecc.).

Saranno valutate positivamente tutte le misure di mitigazione degli impatti acustici indotti localmente dall'opera in relazione alle caratteristiche di vulnerabilità del contesto.

Qualora il proponente ritenga che l'intervento sia indifferente rispetto al criterio, per poter ottenere il punteggio, sarà necessario motivare l'assenza o il non incremento di impatto acustico indotto dall'opera.

3. Messa in sicurezza (valutato solo per la linea 1.a).

Saranno valutati positivamente tutti gli interventi che comportano un miglioramento della sicurezza stradale nel caso di accertato rischio esistente o di inadeguatezza della rete viaria esistente anche dal punto di vista del dissesto idrogeologico.

Delocalizzazione

Sarà valutata positivamente la documentazione che attesti e motivi l'intenzione di riservare una parte dei lotti dell'area infrastrutturata al trasferimento di attività inquinanti o comunque recanti disturbo, allontanandole così da aree sensibili (es. centro abitato, area naturale protetta).

Sfruttamento idrico

Indicare la destinazione di utilizzo della risorsa idrica (usi civili e /o usi industriali).

Se si utilizza la risorsa idrica anche per fini industriali, specificare quali sono le fonti di approvvigionamento (prelievo da falda, pozzo privato, acquedotto ecc.) con indicazioni sulla potabilità o meno della risorsa ed eventuali stime sulle percentuali di presa dalle diverse fonti.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio sarà valutata positivamente l'adozione di infrastrutture funzionali ad uno sfruttamento razionale della risorsa idrica (es. sistemi di raccolta, accumulo e riutilizzo di acqua piovana, riciclo di acqua...).

Smaltimento acque di scarico e meteoriche e tutela delle risorse idriche sotterranee

Indicare il sito di recapito delle acque di scarico.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio saranno valutate positivamente le seguenti soluzioni:

- se si utilizza la risorsa idrica per fini industriali: adozione di sistemi di collegamento fognario al depuratore civile comunale o consortile;

- tecniche per la protezione e il monitoraggio della qualità degli acquiferi sotterranei;

- per strutture dotate di piazzali, parcheggi: adozione di sistemi atti a ridurre e/o laminare le portate meteoriche drenate e recapitate nella rete.

Permeabilità del suolo

Verrà valutato l'aumento significativo o la non diminuzione della superficie permeabile del lotto rispetto alla situazione esistente e sarà quindi necessario allegare documentazione relativa alle superfici occupate dalle infrastrutture realizzate.

Saranno premiati tutti gli interventi di recupero e riqualificazione di edifici o di aree produttive dismesse in quanto interventi che non comportano un ulteriore consumo di suolo.

Saranno inoltre valutate positivamente tutte le tecniche atte a conservare la permeabilità del suolo ove possibile (es. utilizzo di cubetti di porfido non cementati, erbablock, masselli autobloccanti per pavimentazione di piazzali e/o superfici esterne, ecc.).

Paesaggio e connessione ecologica

La seguente documentazione si rende necessaria ai fini della considerazione dell'attenzione rivolta in sede di progetto alla connessione dell'opera proposta con il contesto paesistico di riferimento, ovvero la sua capacità di porsi in composizione con esso.

- Documentazione fotografica che rappresenti in modo panoramico l'edificio o area oggetto di riqualificazione o l'area di nuovo intervento.

- Planimetria in scala opportuna con inserimento ambientale (1) del progetto accompagnata da relazione contenente tutti gli elementi descrittivi (2) che permettano di valutare l'intervento proposto sul paesaggio.

- Eventuale rappresentazione iconografica (fotomontaggio, rendering ecc.) dell'opera inserita nel suo contesto paesistico.

Per l'attribuzione del punteggio saranno considerati i seguenti aspetti:

- aspetto dimensionale: volumetrie e altezze dovrebbero essere coerenti con la tipologia degli edifici circostanti e/o con le forme del paesaggio naturale. Previsione di mascheramenti vegetali anche mediante modellamenti del terreno per evitare o ridurre l'impatto visivo di edifici/ opere non coerenti col paesaggio;

- beni culturali e ambientali: in caso di relazione viva con elemento di valore è consigliato l'utilizzo di accorgimenti atti ad eliminare o ridurre il grado di interferenza percettiva mediante l'uso di materiali costruttivi e sistemi architettonici che si integrino (per non interferenza o per omogenizzazione) con l'intorno. Gli edifici industriali adiacenti a superfici boscate o in aree a prato, pascolo o coltivo, quando siano visibili da strade e/o spazi pubblici o siano inseriti in aree di pregio paesistico, ne dovrebbero garantire la continuità formale mediante elementi di vegetazione arborea e arbustiva compatibili con il paesaggio circostante;

- vegetazione e fauna: misure di mitigazione delle eventuali discontinuità introdotte nella copertura boschiva e in fasce ecotonali, utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica, interventi di rivegetazione a fini antierosivi con specie arbustive, costruzione di infrastrutture funzionali alla connessione ecologica ed al superamento di barriere artificiali da parte della fauna (es. sovrappassi vegetati o connessioni vegetate con eventuali corsi d'acqua).

Risparmio energetico

Ai fini dell'attribuzione del punteggio sarà premiata l'adozione di misure di sfruttamento razionale della risorsa energetica tra cui:

- per nuovi edifici e/o ristrutturazione di edifici dismessi: adozione di soluzioni architettoniche bioclimatiche e/o impiego di tecniche bioclimatiche per il riscaldamento, la ventilazione e il raffrescamento di edifici;

- per nuovi impianti di illuminazione: utilizzo di lampade a fluorescenza o a sodio ad alto rendimento o con possibilità di variazione automatica dell'illuminazione in funzione della luminosità esterna e/o naturale e/o impiego di sensori per luce temporizzata ad accensione e spegnimento automatico ecc.;

- per nuovi impianti tecnologici: adozione di sistemi integrati composti da macchine ad alto rendimento - cogenerazione, pompe di calore, pannelli solari, caldaie a irraggiamento o a condensazione,...- accoppiate a sistemi di riscaldamento a effetto radiante con circolazione di acqua a bassa temperatura;

Intermodalità

Criterio valutato per progetti che prevedono la realizzazione di infrastrutture intermodali per scambi gomma-ferro, gomma-acqua o ferro-acqua. Criterio valutato anche nel caso di realizzazione di infrastrutture funzionali al collegamento con nodi intermodali.

(1) Specie vegetali presenti.

(2) Cenni sulle caratteristiche costruttive locali o sulle specie vegetazionali autoctone, indicazioni dei materiali di impiego, dei relativi colori, eventuali opere di movimenti di terra e conseguenti sistemazioni, misure volte al restaurarsi del necessario livello di naturalità ecc.

SCHEDA B1
SCHEDA PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE
Da compilare a cura del proponente (3)

Linea di intervento del progetto: Criteri ambientali		Riassumere le informazioni rilevanti ai fini della valutazione dei criteri (4)	Indicare la documentazione (paragrafi ed eventualmente pagine) e gli elaborati grafici in cui sono contenuti gli elementi utili alla valutazione dei criteri
Aria	1. accessibilità		
	2. delocalizzazione		
Acqua	3. smaltimento acque di scarico e meteoriche e tutela delle risorse idriche sotterranee		
	4. sfruttamento idrico		
Suolo	5. permeabilità		
Paesaggio	6. paesaggio e connessione ecologica		
Energia	7. risparmio energetico		
Altro	8. intermodalità		

(3) Saranno valutati solo i criteri per i quali la scheda è stata compilata a cura dei proponenti, completa di nota riassuntiva e riferimento alla documentazione presentata a supporto della valutazione.

(4) Il proponente di un progetto che ricade in una linea di intervento con dei criteri in un gruppo può decidere, per ottenere il punteggio del gruppo, di soddisfare uno solo di questi criteri trattandolo in modo completo ed esaustivo. Questa scelta deve essere evidenziata nella seguente scheda, compilando le caselle relative al criterio del gruppo soddisfatto dal progetto.

SCHEDA B2

SCHEDA DI COMPATIBILITÀ IDROGEOLOGICA
da compilare a cura del proponente

Attenzione: per i progetti sottoposti a V.I.A./Verifica o sottoposti alla decisione di una Conferenza di Servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», sarà sufficiente allegare: **copia del parere in materia di rischio idrogeologico**, purché favorevole.

In tutti gli altri casi occorre fornire le seguenti informazioni relative al comune:

1. Il comune è dotato di studio geologico di cui all'art. 2 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 41, predisposto secondo i criteri della d.g.r. n. 6/37918 del 6 agosto 1998 (pubblicata sul 1° suppl. straordinario n. 36 del 8 settembre 1998) o della d.g.r. n. 7/6645 del 29 ottobre 2001 (pubblicata sul 3° Suppl. Straordinario al n. 48 del 30 novembre 2001)?

Sì

No

2. Lo studio geologico è stato dichiarato conforme alle direttive regionali di cui all'art. 3 della lr 41/97?

Sì, senza prescrizioni

Sì, con prescrizioni

No

Allegare, se disponibile, copia del parere geologico e attribuire alla documentazione allegata la seguente denominazione: «Copia del parere geologico».

3. Lo studio geologico suddetto è stato già reso parte integrante e sostanziale dello strumento urbanistico vigente?

Sì

No

Fornire numero e data dell'atto di approvazione dello strumento urbanistico (o del PRG):

n. /..... /...../...../.....

Si compili in seguito la **sezione pertinente per il proprio Comune**, a seconda dei **casì** riportati:

• **Caso 1:** per i comuni dotati di studio geologico di cui all'art. 2 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 41, riconosciuto conforme ai criteri regionali e recepito nello strumento urbanistico (ovvero risposta affermativa alla terza domanda sopra riportata);

• **Caso 2:** per tutti i comuni già dotati di uno studio geologico non reso parte integrante e sostanziale dello strumento urbanistico vigente (es. in caso di risposta affermativa solo alle prime due domande sopra riportate);

• **Caso 3:** per tutti i progetti non compresi nei casi 1 o 2

CASO 1

1. Indicare la classe di fattibilità per l'area interessata dall'intervento:

Classe 1 – Fattibilità senza particolari limitazioni

Classe 2 – Fattibilità con modeste limitazioni

Classe 3 – Fattibilità con consistenti limitazioni

Classe 4 – Fattibilità con gravi limitazioni

2. Fornire nel riquadro sottostante una **descrizione** in merito alle prescrizioni previste per la classe di fattibilità dello studio geologico e alla compatibilità geologica ed idrogeologica dell'intervento con la relativa classe di fattibilità, individuando le eventuali indagini idrogeologiche – geologiche previste dal citato studio e **allegare** l'estratto della «Carta di fattibilità e delle azioni di piano» per l'area interessata dall'intervento (attribuire alla documentazione allegata la seguente denominazione: «Carta di fattibilità e delle azioni di piano»):

CASO 2

1. Si compili la **tabella riassuntiva dei dissesti e delle fasce fluviali** di seguito riportata, da allegare alla presente scheda

2. **Solamente in caso di risposta affermativa alle domande della tabella del punto 1** (cioè se l'intervento è localizzato in un'area interessata da fenomeni di dissesto e/o da fasce fluviali) fornire copia del suddetto **Studio geologico** che comunque attesti la compatibilità dell'intervento o di interventi analoghi a quello in oggetto con le condizioni di dissesto idrogeologico per un areale significativo attorno al sito in oggetto (attribuire alla documentazione allegata la seguente denominazione: «Copia dello studio geologico»);

CASO 3

1. Si compili la **tabella riassuntiva dei dissesti e delle fasce fluviali** di seguito riportata, da allegare alla presente scheda.

2. **Solamente in caso di risposta affermativa alle domande della tabella del punto 1** (cioè se l'intervento è localizzato in un'area interessata da fenomeni di dissesto e/o da fasce fluviali) fornire una **Relazione di compatibilità** idraulica o di compatibilità dell'intervento con le condizioni di dissesto sottoscritta da un tecnico idoneo qualora l'intervento interessi aree di dissesto o fasce fluviali dove le NTA del PAI prevedano espressamente tali valutazioni oppure interessi aree di dissesto segnalate nelle carte inventario regionali (attribuire alla documentazione allegata la seguente denominazione: «Relazione di compatibilità»).

Nome e Cognome:

Data: Firma:

Tabella riassuntiva dei dissesti e delle fasce fluviali

Da compilare e da allegare alla scheda B2
sempre per i progetti che ricadono nel **Caso 2** e **Caso 3**

PAI – Piano di Assetto Idrogeologico (d.p.c.m. 24 maggio 2001)	
L'intervento interessa un'area di dissesto cartografata nell'atlante dei rischi idraulici e idrogeologici del PAI? <input type="checkbox"/> Sì, area rossa <input type="checkbox"/> Sì, area verde <input type="checkbox"/> Sì, area nero/grigia <input type="checkbox"/> No, non interessato da perimetrazioni PAI	Note:
PSFF – Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (d.p.c.m. 24 luglio 1998)	
L'intervento interessa una fascia fluviale? <input type="checkbox"/> Sì, fascia A <input type="checkbox"/> Sì, fascia B <input type="checkbox"/> Sì, fascia B di progetto <input type="checkbox"/> Sì, fascia C <input type="checkbox"/> No, non interessato da fasce fluviali	Note:
Carta Inventario delle Frane e dei Dissesti della Regione Lombardia (approvata con d.d.g. 1725 del 12 settembre 2002) (5)	
Vi sono dissesti che interessano il sito di 1) ubicazione dell'intervento? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No in caso affermativo specificare: 2) In caso affermativo, tipo di attività: <input type="checkbox"/> fenomeno attivo <input type="checkbox"/> fenomeno quiescente <input type="checkbox"/> fenomeno relitto	Note:

Data: Firma:

(5) La Carta Inventario delle Frane e dei Dissesti della Regione Lombardia è reperibile presso il proprio Comune oppure presso lo Spazio Regione della Regione Lombardia (le sedi di riferimento sono segnalate sul sito: (www.spazio.regione.lombardia.it), è possibile avere maggiori informazioni sulla cartografia regionale esistente e sulla sua parziale visualizzazione on-line, sul sito della Regione Lombardia (<http://www.cartografia.regione.lombardia.it>).

(BUR20050156)

D.c.s. 23 febbraio 2005 - n. 2650

(4.6.4)

Iscrizione al registro regionale dei direttori tecnici di Agenzia di Viaggio e Turismo, abilitati all'esercizio della professione – Legge regionale del 16 settembre 1996 n. 27 – 72° elenco

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Vista la legge regionale del 16 settembre 1996 n. 27 concernente «Disciplina dell'attività dei servizi concernenti viaggi e soggiorni. Ordinamento amministrativo delle agenzie di viaggio e turismo e delega alle Province»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 20 dicembre 1996 n. 22713 «Modalità di iscrizione e di cancellazione al registro dei direttori tecnici della Regione Lombardia»;

Ritenuto di iscrivere nel registro regionale dei direttori tecnici, le persone di cui all'allegato settantaduesimo elenco sulla base delle richieste pervenute e previo accertamento del possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente;

Decreta

- di iscrivere nel registro regionale, previsto dalla l.r. del 16 settembre 1996 n. 27, le persone di cui all'allegato settantaduesimo elenco dei direttori tecnici di Agenzia di Viaggio e Turismo, allegato «A», che fa parte integrante del presente provvedimento;

- di cancellare, dietro sua richiesta, il signor Pinzolo Simone, nato a Milano, il 26 settembre 1965, iscritto nel 54° elenco con decreto n. 321 del 20 gennaio 2003;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

- di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà all'aggiornamento del registro regionale di cui trattasi.

Gianpiero Viotti

ALLEGATO «A»

72° ELENCO DIRETTORI TECNICI

	COGNOME – NOME	LUOGO NASC.	IL	INDIRIZZO	CAP E CITTÀ	PR.	AUT.
1]	ALBINI VINCENZO	TORTONA (AL)	25/08/1965	VIA SADA, 6	15057 TORTONA	AL	SI
2]	BIN STEFANO	MILANO	31/07/1970	VIA PAPA GIOVANNI XXXIII, 37	20091 BRESSO	MI	SI
3]	BORSANI MATTEO	MILANO	12/12/1973	VIA SAN FRANCESCO, 111	20020 BUSTO GAROLFO	MI	SI
4]	CAMPEDELLI TOSCA	MANTOVA	30/05/1969	VIA SANT'EUROSIA, 16	37060 TREVENUOLO	VR	SI
5]	CASIRAGHI CRISTINA	MILANO	30/01/1966	VIA VIGORELLI, 2	20129 SEGRATE	MI	SI
6]	CATTANEO MARINA	MILANO	06/09/1951	VIA D. CARNAGHI, 15	20129 MILANO	MI	SI
7]	CERRUTI ANDREA GUGLIELMO	MILANO	19/03/1964	PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 22	20124 MILANO	MI	SI
8]	CONTESSA GIULIA	GARDONE V. TROMPIA (BS)	06/07/1974	VIA G. MAMELI, 77	25063 GARDONE V. TROMPIA	BS	SI
9]	COZZI STEFANO	MILANO	11/04/1957	VIA CADORE, 19	20025 LEGNANO	MI	SI
10]	DOTTORINI SILVIA	ANCONA	21/12/1957	VIA OGNIBENE, 3	37139 VERONA	VR	SI
11]	FORMOSO MARCELLO	BELVEDERE MARITTIMO (CS)	21/07/1969	VIA FILZI, 5	20063 CERNUSCO S/N	MI	SI
12]	FRANZETTI MARCO	LUINO	20/09/1972	VIA MAZZINI, 15	21010 GERMIGNAGA	VA	SI
13]	GUZZI DANIELA	MILANO	28/06/1969	VIA GRAMSCI, 10/A	20060 GESSATE	MI	SI
14]	LAZZARIN DINO GIORDANO	BOVISIO MASCIAGO (MI)	29/09/1953	VIA FRA' CRISTOFORO, 2	20142 MILANO	MI	SI
15]	LENCI SILVIA CAROLA	MILANO	27/11/1959	VIA COOPERAZIONE, 32	20095 CUSANO MILANINO	MI	SI
16]	MARCHETTI ORIETTA	MONZA	26/09/1961	VIA A. PONCHIELLI, 18	20054 NOVA MILANESE	MI	NO
17]	MAZZUCHELLI VITTORINA	MAGENTA	02/11/1945	VIA ROSSINI, 24	20013 MAGENTA	MI	SI
18]	MENAPACE LEO	CLES (TN)	11/01/1967	VIA ALPINI, 7	38027 MALÉ	TN	SI
19]	MEO FABRIZIO	TERAMO	21/06/1968	VIA TEODOSIO, 66	20131 MILANO	MI	SI
20]	OLDRINI ALESSANDRO OTTAVIO	BUSTO ARSIZIO (VA)	11/05/1977	VIA CERVINO, 13	21019 SOMMA LOMBARDO	VA	SI
21]	PAVARINA ISABELLA	MANTOVA	23/05/1970	VIALE RISORGIMENTO, 48	46100 MANTOVA	MN	NO
22]	PENULA VITTORIA DOROTEA	MILANO	14/11/1968	VIA BARACCA, 7	20098 S. GIULIANO MILANESE	MI	SI
23]	SIMI CLAUDIA	BRESCIA	31/12/1963	VIA VITTORIO VENETO, 47	25128 BRESCIA	BS	SI
24]	TONI SILVIA	BRUNATE (CO)	09/12/1950	VIA ROCCOLO, 22 F	22020 CAVALLASCA	CO	NI
25]	VITALI STEFANO ANTONIO	MILANO	12/06/1969	VIA GUIDO RENI, 16	20133 MILANO	MI	SI

(BUR20050157)

(4.4.0)

D.c.s. 1 marzo 2005 - n. 3048**Piano delle agevolazioni di sostegno allo sviluppo. Fondo Unico per l'erogazione degli incentivi alle imprese. Approvazione del bando per la presentazione delle domande relative alla «Misura A – Investimento singolo»****IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO PRODUTTIVO E INCENTIVI**

Visti:

- la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1, art. 2, comma 42, che istituisce il Fondo Unico regionale per la concessione di incentivi e benefici alle imprese operanti in Lombardia, in attuazione del d.lgs. n. 112/1998, art. 19, commi 6 e 12;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 14094 dell'8 agosto 2003 «Disposizioni per la razionalizzazione ed il coordinamento degli strumenti di incentivazione alle imprese: Piano delle agevolazioni di sostegno allo sviluppo»;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 7/20124 del 23 dicembre 2004 con la quale viene affidata a Finlombarda s.p.a. la gestione degli interventi agevolativi conferiti alla Regione a titolo di delega dallo Stato (Leggi n. 1329/65 e n. 598/94) come da convenzione stipulata agli atti della scrivente struttura;

Atteso che ai fini della presentazione delle domande di concessione degli interventi agevolativi di cui al presente decreto, saranno abilitate ad operare con Finlombarda s.p.a., soggetto gestore degli interventi, esclusivamente le Banche iscritte all'Albo di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 385/1993 e gli Intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, comma 1 del medesimo d.lgs. che abbiano preventivamente manifestato in forma scritta espressa adesione all'apposito Regolamento predisposto da Finlombarda s.p.a. in cui vengono definiti criteri, modalità, procedure e adempimenti da rispettare nella predisposizione e presentazione delle domande di concessione delle agevolazioni pubbliche;

Ritenuto inoltre necessario privilegiare, con riserva di utilizzo, pari al 50% delle disponibilità finanziarie derivanti dal Fondo Unico nazionale per gli incentivi le imprese industriali localizzate negli ambiti distrettuali di specializzazione e negli ambiti metadistrettuali come previsto dalla d.g.r. n. 7/14094 dell'8 agosto 2003;

Dato atto che il predetto bando è strutturato in due sezioni riguardanti la Misura A «Investimento singolo» riservate rispettivamente:

- alle P.M.I. – settori industria, artigianato e servizi alla produzione;
- alle P.M.I. – settori commercio e somministrazione di alimenti e bevande;

Ritenuto opportuno di stabilire che:

- le domande di agevolazione potranno essere presentate a partire dal 14 marzo 2005;

- non saranno prese in considerazione domande presentate in data antecedente il 14 marzo 2005;

- saranno ammessi solo gli investimenti avviati dal 1 gennaio 2005 ed i contratti di compravendita ai sensi della l. 1329/65 trascritti non prima del 1 gennaio 2005;

Atteso che gli investimenti ammissibili sono subordinati alle risorse disponibili e che eventuali richieste di agevolazioni eccedenti detta disponibilità non sono accoglibili;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 7/19911 del 20 dicembre 2004 avente per oggetto: «Disposizioni a carattere organizzativo (4° provvedimento 2004)»;

Decreta

Viste le premesse che si intendono integralmente assunte:

1. di approvare, quale parte integrante del provvedimento, in attuazione della d.g.r. n. 7/14094 dell'8 agosto 2003, l'allegato bando per la presentazione delle domande relative alla Misura A «Investimento singolo», a valere sul Fondo Unico regionale, per la concessione di incentivi e benefici alle imprese operanti in Lombardia;

2. di stabilire per il presente bando una disponibilità finanziaria lorda pari a € 20 meuro comprensiva dei compensi dovuti al soggetto Gestore per l'espletamento delle attività istruttorie;

3. di stabilire che:

- le domande di agevolazione potranno essere presentate a partire dal 14 marzo 2005;

- non saranno prese in considerazione domande presentate in data antecedente;

- saranno ammessi solo gli investimenti avviati dal 1 gennaio 2005 ed i contratti di compravendita ai sensi della l. 1329/65 trascritti non prima del 1 gennaio 2005;

4. attribuire al soggetto gestore Finlombarda s.p.a. il compito di informare i soggetti interessati in merito all'improcedibilità delle richieste di agevolazione presentate, con particolare riferimento alle domande non accoglibili per esaurimento delle risorse stanziare per la Misura A «Investimento singolo»;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito Internet: www.regione.lombardia.it e sul sito internet del Gestore della misura www.finlombarda.it, dove sarà possibile reperire ogni informazione utile per la presentazione della domanda.

Il dirigente: Alberto Lugoboni

PIANO DELLE AGEVOLAZIONI DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO**FONDO UNICO PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE****Disposizioni applicative della d.g.r. n. 14094/2003 e del d.d.u.o. n. 21948/2003****MISURA A – INVESTIMENTO SINGOLO****ART. 1 – (Iniziative ammissibili)**

Le presenti disposizioni regolano la concessione alle piccole e medie imprese di interventi agevolativi – finalizzati all'**Investimento singolo** – **Misura A** in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 7/14094 dell'8 agosto 2003 e del decreto del dirigente dell'unità organizzativa Servizi alle imprese n. 21948 del 5 dicembre 2003 – erogati in conto interessi per acquisizione o locazione di un nuovo macchinario, tecnologicamente avanzato.

Gli interventi agevolativi sono attivati mediante:

- 1) finanziamento concesso da banche o da intermediari finanziari;

- 2) sconto di effetti rilasciati a fronte di un contratto di compravendita o locazione del macchinario, garantito da privilegio sul macchinario contrassegnato ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1329/65 avente scadenza fino a 5 anni dalla data di emissione, purché sia collegato ad un medesimo contratto con dilazione di pagamento o di locazione oltre 12 mesi.

Le presenti disposizioni regolano altresì la concessione di contributi a fondo perduto a copertura degli oneri sostenuti per l'accesso alla garanzia dei Confidi di piccole e medie imprese industriali e di servizio alla produzione in relazione agli interventi agevolativi sopra indicati.

ART. 2 (Soggetti richiedenti)

L'intervento agevolativo è richiesto dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Titolo I**INTERVENTI AGEVOLATIVI PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE SETTORI INDUSTRIA, ARTIGIANATO****ART. 3 (Soggetti beneficiari)**

Soggetti beneficiari sono le piccole e medie imprese, iscritte al Registro delle Imprese, con unità produttiva regolarmente censita presso la CCIAA ed ubicata nel territorio della Regione Lombardia.

I soggetti beneficiari devono operare nei settori:

- delle attività estrattive, manifatturiere, della produzione e distribuzione di energia elettrica, gas ed acqua, delle costruzioni di cui alle sezioni C, D, E e F, della «classificazione delle attività economiche ISTAT – ATECO 2002».

I settori di cui alla sottosezione DA (codici 15 e 16 della «classificazione delle attività economiche ISTAT – ATECO 2002») non sono ammessi alle agevolazioni.

Sono esclusi gli investimenti relativi ai settori «sensibili» ai sensi della normativa comunitaria indicati nell'**allegato 1**.

Non sono ammessi gli aiuti alle attività connesse all'exportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi

tivi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione.

Non possono accedere alle agevolazioni le imprese sottoposte a procedure concorsuali.

Sono altresì escluse dai benefici le società in stato di liquidazione volontaria.

ART. 4 (Tipologia investimenti e spese ammissibili)

Acquisizione di macchine utensili o di produzione nuove di fabbrica tecnologicamente avanzati ovvero il cui impiego abbia una portata innovativa sul processo produttivo.

ART. 5 (Caratteristiche delle spese ammissibili)

I beni oggetto delle iniziative devono essere:

– nuovi di fabbrica. I beni restaurati, rigenerati o ricondizionati non rientrano nella definizione di «nuovo di fabbrica»;

– funzionalmente collegati, in termini di utilizzo, all'attività economica svolta dal soggetto beneficiario;

– utilizzati dal soggetto beneficiario in propria unità produttiva situata nel territorio regionale. Si considerano pertinenti ad una propria unità produttiva, anche se dislocate fisicamente al di fuori dell'unità produttiva purché all'interno della Regione:

- le macchine portatili o semoventi, purché utilizzate da personale incaricato dall'impresa beneficiaria;
- le macchine impiegate nei cantieri edili, purché utilizzate da personale incaricato dall'impresa beneficiaria;
- i macchinari installati presso terzi, ma utilizzati direttamente dall'impresa beneficiaria, in virtù di collegamenti di qualsiasi tipo (radio, telematici, elettronici, ecc.) con propria unità produttiva;
- i macchinari installati presso terzi, purché necessari alla prestazione di servizi e gestiti dall'impresa beneficiaria.

Sono in ogni caso esclusi:

– veicoli, imbarcazioni e velivoli iscritti ai Pubblici Registri;

– i macchinari ceduti in comodato;

– i macchinari destinati ad essere noleggiati senza operatore (c.d. noleggio a freddo).

Le spese di cui al precedente articolo devono:

– essere attestate esclusivamente mediante regolare fattura quietanzata; tale attestazione non è richiesta **nel solo caso di operazioni di cui al punto 2) del precedente art. 1;**

ART. 6 (Importo dell'operazione ammissibile)

Nel caso di operazioni di cui al punto 1) del precedente art. 1, l'intervento è concesso sul finanziamento a medio/lungo termine (perfezionato con qualsiasi forma tecnica) di importo massimo pari alle spese relative all'acquisto.

Sono esclusi gli ammontari relativi all'IVA e a qualsiasi altro onere accessorio fiscale o finanziario. Possono essere oggetto di accoglimento operazioni riferite ad una stessa unità produttiva fino a concorrenza del limite di complessivi **euro 1.000.000,00** di finanziamento ammissibile, in relazione a contratti di finanziamento stipulati dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.

Nel caso di operazioni di cui al punto 2) del precedente art. 1, l'importo ammissibile è costituito da:

a) capitale dilazionato costituito dal prezzo della macchina. Le spese di montaggio, collaudo, trasporto ed imballaggio sono ammissibili, nel limite massimo complessivo del 15% del costo della macchina, purché comprese nel prezzo fatturato o nel contratto di compravendita o di locazione.

Sono esclusi gli ammontari relativi all'IVA, alla quota di riscatto nel caso di locazione, e a qualsiasi altro onere accessorio fiscale o finanziario;

b) interessi sulla dilazione di pagamento calcolati ad un tasso non superiore a quello di riferimento (indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di cui all'art. 2, co. 2, del d.lgs. n. 123/98) vigente al momento della emissione degli effetti.

Possono essere oggetto di accoglimento operazioni riferite ad una stessa unità produttiva fino a concorrenza del limite di complessivi **euro 1.000.000,00**, in termini di credito capitale dilazionato, in relazione a contratti trascritti dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.

Sono in ogni caso escluse operazioni di importo inferiore ad **euro 50.000,00**.

ART. 7 (Determinazione del contributo)

Nel caso di operazioni di cui al punto 1) del precedente art. 1, il contributo agli interessi decorre dalla data di erogazione del finanziamento, sempreché a tali date le spese siano state effettivamente sostenute. In caso contrario la decorrenza è fissata alla data dell'effettivo sostenimento delle spese.

Ai fini del calcolo dei contributi viene sviluppato un piano di ammortamento standard, di durata non superiore a 7 anni comprensivi di un periodo di preammortamento non superiore a 2 anni, secondo le modalità appresso descritte. Il contributo è calcolato applicando il tasso di contribuzione effettivo semestrale posticipato al debito residuo, in corrispondenza di ciascuna scadenza di tale piano, con modalità 360/360 giorni.

Il piano di ammortamento standard è sviluppato con le seguenti modalità:

- il capitale dilazionato è pari al finanziamento ammesso all'agevolazione, o al minore importo effettivamente erogato dal soggetto richiedente;

- la modalità di rimborso è in quote costanti di capitale;

- il piano decorre dalla data di decorrenza del contributo di cui al comma 1;

- la durata va dalla decorrenza alla data finale del contratto di finanziamento, eventualmente arrotondata per eccesso fino ad includere il giorno 5 del mese;

- da tale data finale vengono fissate a ritroso scadenze semestrali fino alla data di decorrenza;

- in caso di finanziamento bancario, la durata del preammortamento standard viene calcolata a partire dalla decorrenza, fino alla scadenza dell'ultima rata di preammortamento del finanziamento stesso, eventualmente arrotondata per eccesso fino ad includere l'intero semestre nel quale essa cade, se il primo periodo di interessi non è un semestre intero, lo si intenderà di preammortamento.

Il tasso di contribuzione è così determinato:

- 60% del tasso di riferimento per le PMI aventi unità produttive, nelle quali l'investimento è realizzato, nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87.3.c) del Trattato C.E.;

- 50% del tasso di riferimento per le PMI aventi unità produttive, nelle quali l'investimento è realizzato, nel restante territorio regionale;

Gli arrotondamenti dei tassi di contribuzione vengono effettuati ai cinque centesimi superiori.

Il tasso di riferimento (indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di cui all'art. 2, co. 2, del d.lgs. n. 123/98) applicabile all'operazione è quello vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento.

In nessun caso l'importo del contributo per ogni singola richiesta di intervento può essere superiore alle intensità di aiuto massime consentite dalle vigenti normative dell'Unione Europea.

Nel caso di operazioni di cui al punto 2) del precedente art. 1, il contributo è calcolato sull'importo riconosciuto ammissibile ed è pari alla differenza fra il netto ricavo dell'operazione di sconto calcolata al tasso di riferimento (indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di cui all'art. 2, co. 2, del d.lgs. n. 123/98) ed al tasso agevolato vigenti alla data di erogazione dello sconto.

Per la determinazione del netto ricavo, il calcolo dei giorni è effettuato con riferimento all'anno commerciale.

Il tasso di riferimento da prendere in considerazione ai fini della determinazione dei tassi agevolati è quello del mese nel quale avviene l'effettiva erogazione dello sconto.

Tassi agevolati

a) Tassi di interesse a carico delle imprese acquirenti o locatarie:

- 1) 40% del tasso di riferimento, per le operazioni relative a macchinari utilizzati in unità produttive ubicate nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87.3.c) del Trattato C.E.;

- 2) 50% del tasso di riferimento, per le operazioni relative a macchine utilizzate in unità produttive ubicate nel restante territorio regionale.

b) Tassi di sconto

- 1) nel caso di sconto composto: il tasso equivalente ai tassi di cui alla precedente lettera a), determinato in via semestrale anticipata;
- 2) nel caso di sconto commerciale: l'equivalente del tasso di sconto composto, determinato sulla base della proporzione fra l'ammontare degli interessi calcolati con la tecnica dello sconto composto e dello sconto commerciale, in funzione della durata dell'intervento.

Gli arrotondamenti dei tassi agevolati verranno effettuati ai cinque centesimi superiori con troncamento al centesimo di punto nel caso di sconto composto, ed ai cinque centesimi più vicini nel caso di sconto commerciale.

In nessun caso l'importo del contributo per ogni singola richiesta di intervento può essere superiore alle intensità di aiuto massime consentite dalle vigenti normative dell'Unione Europea.

ART. 8 (Determinazione dei contributi «de minimis» a copertura degli oneri per l'accesso alla garanzia)

Il contributo a fondo perduto è pari al 70% del costo sostenuto dalle piccole e medie imprese industriali e di servizio alla produzione per l'accesso alla garanzia dei Consorzi Fidi Soci di Federfidi Lombardia s.p.a. a fronte del finanziamento garantito, concesso a titolo «de minimis».

In base alla normativa comunitaria sugli aiuti di stato l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» accordati ad una medesima impresa non può superare **euro 100.000,00** su un periodo di tre anni.

ART. 9 (Modalità per la richiesta delle agevolazioni)

Nel caso di operazioni di cui al punto 1) del precedente art. 1, le domande di agevolazione sono presentate dalle PMI alle banche o agli intermediari finanziari prima che sia avviato l'investimento.

Per data di avvio degli investimenti si intende la data di sostenimento della spesa. Nel caso di investimento costituito da più beni, tale data coincide con quella del primo pagamento sostenuto. Sono ammissibili gli investimenti avviati a partire dal 1° gennaio 2005.

Le banche e gli intermediari finanziari fanno pervenire a FINLOMBARDA s.p.a. la richiesta di intervento successivamente alla realizzazione dell'investimento da parte dell'impresa beneficiaria. Nel caso di investimento costituito da più beni, tale data coincide con quella dell'ultimo pagamento sostenuto. La richiesta medesima deve pervenire, a pena di inammissibilità, entro 12 mesi dall'avvio dell'investimento.

Le richieste di ammissione all'agevolazione, sottoscritte dalle banche o intermediari finanziari devono essere redatte sull'apposito modulo o in conformità allo stesso, compilato in ogni parte e completo della documentazione in esso elencata.

Le richieste devono essere relative ad una sola unità produttiva che deve risultare regolarmente censita presso la CCIAA.

Nel caso di operazioni di cui al punto 2) del precedente art. 1 l'inizio dell'esecuzione del progetto di investimento (sottoscrizione effetti) dovrà risultare successivo alla stipula del contratto di compravendita ai sensi della legge 1329/65, trascritto non prima del 1° gennaio 2005, contenente l'espressa previsione della domanda di ammissione all'intervento agevolativo di cui alla legge. Le richieste di ammissione all'agevolazione, sottoscritte dalle banche o intermediari finanziari, devono essere redatte sull'apposito modulo o in conformità allo stesso, compilato in ogni parte e completo della documentazione in esso elencata.

Gli effetti devono risultare emessi non oltre un anno antecedente la presentazione della domanda di ammissione all'agevolazione (data di arrivo a FINLOMBARDA).

Le richieste devono essere relative ad una sola unità produttiva che deve risultare regolarmente censita presso la CCIAA.

ART. 10 (Istruttoria)

Con riferimento alle richieste pervenute, FINLOMBARDA s.p.a. assegna un numero di posizione progressivo e comunica ai soggetti richiedenti, in forma scritta (posta o fax), entro 15 giorni lavorativi bancari dalla ricezione delle richieste, il numero di posizione assegnato ovvero comunica l'improcedibilità.

È improcedibile la richiesta di ammissione alle agevolazioni qualora dalla documentazione prodotta risulti:

- l'esistenza di cause interdittive nei confronti di uno o più soggetti interessati;
- la non conformità della modulistica a quella distribuita dal soggetto Gestore;
- la non sottoscrizione in originale e con firma autografa dai predetti soggetti (le richieste di ammissione sono restituite al mittente, a sua richiesta e a sue spese);
- la dimensione dell'impresa beneficiaria non sia conforme ai vigenti parametri dimensionali previsti per le PMI.

La data da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo delle richieste è quella della ricezione di FINLOMBARDA s.p.a. La documentazione che perviene dopo le ore 17.00 è considerata pervenuta il primo giorno lavorativo bancario successivo. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo bancario successivo.

La corrispondenza e la documentazione devono essere inoltrate a FINLOMBARDA s.p.a. utilizzando modalità che forniscano la prova della data certa di ricezione delle singole richieste (ricevuta, distinta di raccomandata, ricevuta del corriere o mezzi equivalenti) e secondo la procedura che sarà tempo per tempo indicata da FINLOMBARDA s.p.a.

Le richieste di intervento, complete delle informazioni antimafia, se necessarie, sono valutate da FINLOMBARDA s.p.a. e proposte per l'approvazione al dirigente della Struttura competente della Direzione Generale Industria della Regione Lombardia nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione o di completamento, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta o di completamento della stessa.

Qualora FINLOMBARDA s.p.a. nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento della documentazione prevista, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera di FINLOMBARDA s.p.a. decorre dalla data in cui pervengono la documentazione, le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o chiarimenti richiesti.

Le richieste decadono d'ufficio qualora la documentazione prevista nel modulo di richiesta d'intervento, le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o i chiarimenti pervengano a FINLOMBARDA s.p.a. oltre il termine di 60 giorni dalla data della richiesta di FINLOMBARDA s.p.a. stessa.

L'ammissione all'intervento è deliberata subordinatamente alla esistenza di disponibilità finanziarie impegnabili.

A seguito del decreto di concessione del Dirigente della Struttura competente FINLOMBARDA s.p.a. dà comunicazione in forma scritta (posta o fax) ai soggetti richiedenti entro il termine di 10 giorni lavorativi bancari dalla data dei relativi provvedimenti.

ART. 11 (Erogazione del contributo)

Nel caso di operazioni di cui al punto 1) del precedente art. 1, perfezionate attraverso finanziamento, il contributo agli interessi viene erogato in unica soluzione all'impresa per il tramite delle banche, che provvedono ad accreditarlo all'impresa stessa con valuta pari a quella applicata da FINLOMBARDA s.p.a.

L'importo del contributo è determinato attualizzando i contributi, dalle rispettive scadenze, previste dal piano di ammortamento di cui all'art. 7, alla valuta di erogazione del finanziamento stesso, al tasso di riferimento.

Nel caso di operazioni di cui al punto 2) del precedente art. 1, il contributo è erogato in unica soluzione in via anticipata all'impresa beneficiaria, acquirente o locataria successivamente alla delibera di concessione dell'intervento.

La erogazione del contributo è effettuata alle banche e agli intermediari con valuta corrente tali soggetti accrediteranno con pari valuta il contributo al destinatario secondo quanto sopra previsto.

Garanzia

Le richieste di erogazione del contributo per la copertura degli oneri di accesso alla garanzia dei Consorzi Fidi Soci di Federfidi Lombardia, devono essere presentate dalle banche a FINLOMBARDA, sull'apposito modulo, o in conformità allo stesso, compilato in ogni parte e completo della documentazione in esso elencata. Il contributo è erogato all'impresa beneficiaria per il tramite della banca con valuta corrente.

Il contributo è pari all'onere per l'accesso alla garanzia, nei limiti degli importi previsti al precedente articolo 8.

ART. 12 (Divieto di cumulo)

Le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni concesse in forma di garanzia ovvero con contributi aggiuntivi disposti a livello comunitario, regionale o provinciale, entro le intensità di aiuto massime consentite dalle vigenti normative dell'Unione Europea.

ART. 13 (Cessazione del contributo)

Il contributo agli interessi cessa nei casi di:

- insolvenza dell'impresa beneficiaria nel rimborso del finanziamento;
- risoluzione o decadenza dal beneficio del termine del contratto di compravendita (nel caso di operazioni di cui al punto 2), del precedente art. 1);
- risoluzione o estinzione anticipata del contratto di sconto ad opera del venditore ovvero del contratto di finanziamento;
- cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;
- fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa dell'impresa venditrice o acquirente, qualora venga meno la dilazione di pagamento del contratto di compravendita.

La corresponsione del contributo cessa a partire dalle date in cui si verificano i relativi eventi nei casi sub c), d) e e), a partire dal giorno successivo alla data dell'ultima rata pagata nel caso sub a).

Nel caso di operazioni di cui al punto 2) del precedente art. 1, la corresponsione del contributo cessa a partire dal giorno successivo alla data dell'ultimo effetto pagato.

Nel caso di pagamento anticipato da parte dell'impresa acquirente di tutti gli effetti non scaduti, il contributo agli interessi già erogato è ricalcolato in rapporto alla minore durata della dilazione di pagamento.

I contributi erogati che risultano non dovuti, sono restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati del tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della loro erogazione - maggiorato di 5 punti - laddove si tratti di fatti non sanabili ed imputabili all'impresa beneficiaria per il periodo intercorrente tra le valute di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo accredito al Gestore.

ART. 14 (Revoca del contributo)

Il contributo è revocato da parte del Dirigente della Struttura regionale competente:

- nel caso di mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalle presenti disposizioni;
- nei casi di accertato non possesso dei requisiti di ammissibilità, previsti dalle presenti disposizioni, alla data di concessione dell'agevolazione;
- nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
- nel caso di alienazione, cessione o distrazione dei beni oggetto dell'agevolazione nei 5 anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dall'intervento ammesso, a meno che detti beni non siano ceduti nell'ambito di operazioni di cessione d'azienda o di ramo d'azienda.

Il contributo è restituito dall'impresa beneficiaria maggiorato dell'interesse pari al tasso di riferimento vigente alla data di erogazione, maggiorato di 5 punti. Inoltre, nel caso sub c), laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili, verrà irrogata una sanzione pecuniaria in misura pari a due volte l'importo del contributo indebitamente fruito.

ART. 15 (Procedimento di revoca)

Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, il Gestore comunica agli interessati l'avvio del relativo procedimento (indicando l'oggetto del procedimento promosso; l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione stessa, gli interessati possono presentare al Gestore scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché di altra documentazione ritenuta idonea.

Il Gestore esamina gli eventuali scritti difensivi e, se oppor-

tuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro sessanta giorni dalla ricezione delle controdeduzioni degli interessati o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato, esaminate le risultanze istruttorie, il Dirigente della Struttura competente, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione ai soggetti interessati.

Qualora il Dirigente della Struttura competente ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e le eventuali somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, e ne dà comunicazione a FINLOMBARDA che, a sua volta, comunica ai destinatari le determinazioni assunte e l'ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, il Gestore provvederà all'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del d.lgs. n. 123/1998.

Al recupero dei crediti derivanti dall'applicazione dei commi precedenti si provvede secondo la procedura di cui all'art. 9 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123.

ART. 16 (Ispezioni e controlli)

Su indicazione dei competenti organi della Regione, FINLOMBARDA s.p.a. può effettuare controlli presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle iniziative e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalle presenti disposizioni e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

I funzionari comunitari, statali e regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione degli interventi.

ART. 17 (Disposizioni varie)

Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Gestore eventuali modifiche sostanziali o rinunce alla realizzazione degli investimenti agevolati o al perseguimento delle finalità previste nelle disposizioni normative, cessazioni di attività, variazioni nella titolarità del rapporto di finanziamento o nella proprietà delle aziende finanziate nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento delle aziende beneficiarie di cui siano venuti a conoscenza.

Su ogni somma dovuta dai soggetti richiedenti al Gestore sono calcolati, per il periodo intercorrente tra il giorno in cui la somma è dovuta e quello dell'effettivo pagamento, interessi pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data in cui il pagamento è dovuto, fatte salve diverse disposizioni contenute nel presente provvedimento.

ART. 18 (Riferimenti normativi)

Legge 27 ottobre 1994, n. 598, art. 11 come modificata ed integrata da:

- legge 8 agosto 1995, n. 341, art. 3;
- legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 54;
- legge 5 marzo 2001, n. 57, art. 15;
- Legge 28 novembre 1965, n. 1329;
- Legge 19 dicembre 1983, n. 696, art. 3;
- Legge 16 febbraio 1987, n. 44;
- D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 19;
- D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123;

Regolamento per la concessione delle agevolazioni di FINLOMBARDA s.p.a.;

Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 pubblicato sulla G.U.C.E. L10 del 13 gennaio 2001.

Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 21 febbraio 1973;

Decreto del Ministro del Tesoro del 30 aprile 1987.

Titolo II
INTERVENTI AGEVOLATIVI PER PICCOLE
E MEDIE IMPRESE
SETTORE COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE

ART. 20 (Soggetti beneficiari)

I soggetti beneficiari sono le piccole e medie imprese iscritte al Registro delle imprese regolarmente censite presso la CCIAA ed ubicate nel territorio della Regione Lombardia che appartengono ai settori commercio e somministrazione di alimenti e bevande come definiti alle sezioni G ed H della classificazione ISTAT - ATECO 2002, (**allegato n. 2**), con esclusivo riferimento ai codici ivi descritti.

Non sono ammessi gli aiuti alle attività connesse all'exportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'exportazione.

Non possono accedere alle agevolazioni le imprese sottoposte a procedure concorsuali.

Sono altresì escluse dai benefici le società in stato di liquidazione volontaria.

ART. 21 (Tipologia investimenti e spese ammissibili)

Acquisizione o locazione finanziaria di macchinari, impianti ed attrezzature ai sensi della legge 1329/65, nuovi di fabbrica, necessari allo svolgimento dell'attività di impresa, tecnologicamente avanzati ovvero il cui impiego abbia una portata innovativa sull'attività di impresa.

A puro titolo esemplificativo si indicano:

1. ascensori;
2. impianti d'allarme;
3. impianti di condizionamento dell'aria;
4. impianti ed attrezzature antinquinamento ed antifumo;
5. impianti e macchinari per il trasporto interno, per il carico e lo scarico, per la pesatura;
6. impianti ed apparecchiature per cucine
7. impianti per l'autolavaggio;
8. impianti telefonici e per la telesegnalazione;
9. macchinari destinati alla trasformazione e/o al confezionamento;
10. macchine elettrocontabili;
11. macchine elettroniche;
12. hardware e software applicativi

ART. 22 (Caratteristiche delle spese ammissibili)

I beni oggetto delle iniziative devono essere:

- nuovi di fabbrica. I beni restaurati, rigenerati o ricondizionati non rientrano nella definizione di «nuovo di fabbrica»;

- funzionalmente collegati, in termini di utilizzo, all'attività di impresa svolta dal soggetto beneficiario;

- utilizzati dal soggetto beneficiario in propria unità locale situata nel territorio regionale. Si considerano pertinenti ad una propria unità locale, anche se dislocate fisicamente al di fuori dell'unità locale purché all'interno della regione:

- macchine portatili o semoventi, purché utilizzate da personale incaricato dall'impresa beneficiaria;

- macchinari ed attrezzature installati presso terzi, ma utilizzati direttamente dall'impresa beneficiaria, in virtù di collegamenti di qualsiasi tipo (radio, telematici, elettronici, ecc.) con propria unità locale;

- macchinari ed attrezzature installati presso terzi, purché necessari alla prestazione di servizi e gestiti dall'impresa beneficiaria.

Sono comunque considerate ammissibili le parti complementari e gli accessori strettamente collegati ai macchinari, agli impianti ed alle attrezzature.

Sono in ogni caso esclusi:

- veicoli, imbarcazioni e velivoli iscritti ai Pubblici Registri;
- macchinari ceduti in comodato;
- macchinari destinati ad essere noleggiati senza operatore (c.d. noleggio a freddo).

ART. 23 (Importo dell'operazione ammissibile)

L'importo ammissibile è costituito da:

- a) capitale dilazionato costituito dal prezzo della macchina.

Le spese di montaggio, collaudo, trasporto ed imballaggio sono ammissibili, nel limite massimo complessivo del 15% del costo della macchina, purché comprese nel prezzo fatturato o nel contratto di compravendita o di locazione.

Sono esclusi gli ammontari relativi all'IVA, alla quota di riscatto nel caso di locazione, e a qualsiasi altro onere accessorio fiscale o finanziario;

b) interessi sulla dilazione di pagamento calcolati ad un tasso non superiore a quello di riferimento (indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'art. 2, co. 2, del d.lgs. n. 123/98) vigente al momento della emissione degli effetti.

Possono essere oggetto di accoglimento operazioni riferite ad una stessa unità locale fino a concorrenza del limite di complessivi **euro 1.000.000,00**, in termini di credito capitale dilazionato, in relazione a contratti trascritti dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.

Sono in ogni caso escluse operazioni di importo inferiore ad **euro 15.000,00**.

ART. 24 (Determinazione del contributo)

Il contributo è calcolato sull'importo riconosciuto ammissibile ed è pari alla differenza fra il netto ricavo dell'operazione di sconto calcolata al tasso di riferimento (indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'art. 2, co. 2, del d.lgs. n. 123/98) ed al tasso agevolato vigenti alla data di erogazione dello sconto.

Per la determinazione del netto ricavo, il calcolo dei giorni è effettuato con riferimento all'anno commerciale.

Il tasso di riferimento da prendere in considerazione ai fini della determinazione dei tassi agevolati è quello del mese nel quale avviene l'effettiva erogazione dello sconto.

Tassi agevolati

a) Tassi di interesse a carico delle imprese acquirenti o locatarie:

1) 40% del tasso di riferimento, per le operazioni relative a macchinari utilizzati in unità locali ubicate nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87.3.c) del Trattato C.E.;

2) 50% del tasso di riferimento, per le operazioni relative a macchine utilizzate in unità locali ubicate nel restante territorio regionale.

b) Tassi di sconto

1) nel caso di sconto composto: il tasso equivalente ai tassi di cui alla precedente lettera a), determinato in via semestrale anticipata;

2) nel caso di sconto commerciale: l'equivalente del tasso di sconto composto, determinato sulla base della proporzione fra l'ammontare degli interessi calcolati con la tecnica dello sconto composto e dello sconto commerciale, in funzione della durata dell'intervento.

Gli arrotondamenti dei tassi agevolati verranno effettuati ai cinque centesimi superiori con troncamento al centesimo di punto nel caso di sconto composto, ed ai cinque centesimi più vicini nel caso di sconto commerciale.

In nessun caso l'importo del contributo per ogni singola richiesta di intervento può essere superiore alle intensità di aiuto massime consentite dalle vigenti normative dell'Unione Europea.

ART. 25 (Modalità per la richiesta delle agevolazioni)

L'inizio dell'esecuzione del progetto di investimento (sottoscrizione effetti) dovrà risultare successivo alla stipula del contratto di compravendita ai sensi della legge 1329/65, trascritto non prima del 1° gennaio 2005, contenente l'espressa previsione della domanda di ammissione all'intervento agevolativo di cui alla legge.

Le richieste di ammissione all'agevolazione, sottoscritte dalle banche o intermediari finanziari, devono essere redatte sull'apposito modulo o in conformità allo stesso, compilato in ogni parte e completo della documentazione in esso elencata.

Gli effetti devono risultare emessi non oltre un anno antecedente alla presentazione della domanda di ammissione all'agevolazione (data di arrivo a FINLOMBARDA).

Le richieste devono essere relative ad una sola unità locale che deve risultare regolarmente censita presso la CCIAA.

ART. 26 (Istruttoria)

Con riferimento alle richieste pervenute, FINLOMBARDA s.p.a. assegna un numero di posizione progressivo e comuni-

ca ai soggetti richiedenti, in forma scritta (posta o fax), entro 15 giorni lavorativi bancari dalla ricezione delle richieste, il numero di posizione assegnato, ovvero comunica l'improcedibilità.

È improcedibile la richiesta di ammissione alle agevolazioni qualora dalla documentazione prodotta risulti:

- l'esistenza di cause interdittive nei confronti di uno o più soggetti interessati;
- la non conformità della modulistica a quella distribuita dal soggetto Gestore;
- la non sottoscrizione in originale e con firma autografa dai predetti soggetti (le richieste di ammissione sono restituite al mittente, a sua richiesta e a sue spese);
- la dimensione dell'impresa beneficiaria non sia conforme ai venti parametri dimensionali previsti per le PMI.

La data da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo delle richieste è quella della ricezione di FINLOMBARDA s.p.a. La documentazione che perviene dopo le ore 17.00 è considerata pervenuta il primo giorno lavorativo bancario successivo. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo bancario successivo.

La corrispondenza e la documentazione devono essere inoltrate a FINLOMBARDA s.p.a. utilizzando modalità che forniscano la prova della data certa di ricezione delle singole richieste (ricevuta, distinta di raccomandata, ricevuta del corriere o mezzi equivalenti) e secondo la procedura che sarà tempo per tempo indicata da Finlombarda.

Le richieste di intervento, complete delle informazioni antimafia, se necessarie, sono valutate da Finlombarda e proposte per l'approvazione al dirigente della Struttura competente della Direzione Generale Industria delle Regione Lombardia nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione o di completamento, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta o di completamento della stessa.

Qualora FINLOMBARDA s.p.a. nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento della documentazione prevista, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera di FINLOMBARDA s.p.a. decorre dalla data in cui pervengono la documentazione, le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o chiarimenti richiesti.

Le richieste decadono d'ufficio qualora la documentazione prevista nel modulo di richiesta d'intervento, le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o i chiarimenti pervengano a FINLOMBARDA s.p.a. oltre il termine di 60 giorni dalla data della richiesta di FINLOMBARDA s.p.a. stessa.

L'ammissione all'intervento è deliberata subordinatamente alla esistenza di disponibilità finanziarie impegnabili.

A seguito del decreto di concessione del Dirigente della Struttura competente Finlombarda dà comunicazione in forma scritta (posta o fax) ai soggetti richiedenti entro il termine di 10 giorni lavorativi bancari dalla data dei relativi provvedimenti.

ART. 27 (Erogazione del contributo)

Il contributo è erogato in unica soluzione in via anticipata all'impresa beneficiaria, acquirente o locataria successivamente alla delibera di concessione dell'intervento.

La erogazione del contributo è effettuata alle banche e agli intermediari con valuta corrente che accreditano con pari valuta il contributo al destinatario secondo quanto sopra previsto.

ART. 28 (Divieto di cumulo)

Le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni concesse in forma di garanzia ovvero con contributi aggiuntivi disposti a livello comunitario, regionale o provinciale, entro le intensità di aiuto massime consentite dalle vigenti normative dell'Unione Europea.

ART. 29 (Cessazione del contributo)

Il contributo agli interessi cessa nei casi di:

- a) risoluzione o decadenza dal beneficio del termine del contratto di compravendita;
- b) risoluzione o estinzione anticipata del contratto di sconto ad opera del venditore;
- c) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;

d) fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa dell'impresa venditrice o acquirente, qualora venga meno la dilazione di pagamento del contratto di compravendita.

La corresponsione del contributo cessa a partire dal giorno successivo alla data dell'ultimo effetto pagato.

Nel caso di pagamento anticipato da parte dell'impresa acquirente di tutti gli effetti non scaduti, il contributo agli interessi già erogato è ricalcolato in rapporto alla minore durata della dilazione di pagamento.

I contributi erogati che risultano non dovuti, sono restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati del tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della loro erogazione - maggiorato di 5 punti - laddove si tratti di fatti non sanabili ed imputabili all'impresa beneficiaria per il periodo intercorrente tra le valute di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo accredito al Gestore.

ART. 30 (Revoca del contributo)

Il contributo è revocato:

- a) nel caso di mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalle presenti disposizioni;
- b) nei casi di accertato non possesso dei requisiti di ammissibilità, previsti dalle presenti disposizioni, alla data di concessione dell'agevolazione;
- c) nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
- d) nel caso di alienazione, cessione o distrazione dei beni oggetto dell'agevolazione nei 5 anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dall'intervento ammesso, a meno che detti beni non siano ceduti nell'ambito di operazioni di cessione d'azienda o di ramo d'azienda.

Il contributo è restituito dall'impresa beneficiaria maggiorato dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione, maggiorato di 5 punti. Inoltre, nel caso sub c), laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili, verrà irrogata una sanzione pecuniaria in misura pari a due volte l'importo del contributo indebitamente fruito.

ART. 31 (Procedimento di revoca)

Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, il Gestore comunica agli interessati l'avvio del relativo procedimento (indicando l'oggetto del procedimento promosso; l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione stessa, gli interessati possono presentare al Gestore scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché di altra documentazione ritenuta idonea.

Il Gestore, esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro sessanta giorni dalla ricezione delle controdeduzioni degli interessati o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato, esaminate le risultanze istruttorie, il Dirigente della Struttura competente, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione ai soggetti interessati.

Qualora il Dirigente della Struttura competente ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e le eventuali somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, e ne dà comunicazione a FINLOMBARDA che, a sua volta, comunica ai destinatari le determinazioni assunte e l'ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, il Gestore provvederà all'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del d.lgs. n. 123/1998.

Al recupero dei crediti derivanti dall'applicazione dei commi precedenti si provvede secondo la procedura di cui all'art. 9 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123.

ART. 32 (Ispezioni e controlli)

Su indicazione dei competenti organi della Regione, FIN-LOMBARDA s.p.a. può effettuare controlli presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalle presenti disposizioni e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

I funzionari comunitari, statali e regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione degli interventi.

ART. 33 (Disposizioni varie)

Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Gestore eventuali modifiche sostanziali o rinunce alla realizzazione degli investimenti agevolati o al perseguimento delle finalità previste nelle disposizioni normative, cessazioni di attività, variazioni nella titolarità del rapporto di finanziamento o nella proprietà delle aziende finanziate nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento delle aziende beneficiarie di cui siano venuti a conoscenza.

Su ogni somma dovuta dai soggetti richiedenti al Gestore sono calcolati, per il periodo intercorrente tra il giorno in cui la somma è dovuta e quello dell'effettivo pagamento, interessi pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data in cui il pagamento è dovuto, fatte salve diverse disposizioni contenute nel presente provvedimento

ART. 34 (Riferimenti normativi)

Legge 27 ottobre 1994, n. 598, art. 11 come modificata ed integrata da:

- legge 8 agosto 1995, n. 341, art. 3;
- legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 54;
- legge 5 marzo 2001, n. 57, art. 15;

Legge 28 novembre 1965, n. 1329;

Legge 19 dicembre 1983, n. 696, art. 3;

Legge 16 febbraio 1987, n. 44;

D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 19;

D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123;

Regolamento per la concessione delle agevolazioni di FIN-LOMBARDA s.p.a.;

Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 pubblicato sulla G.U.C.E. L10 del 13 gennaio 2001.

Regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001, pubblicato sulla G.U.C.E. L 10/30 del 13 gennaio 2001;

Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 21 febbraio 1973;

Decreto del Ministro del Tesoro del 30 aprile 1987.

Allegato n. 1

Settori (secondo la classificazione delle attività economiche Istat 1991) “sensibili” ai sensi della normativa comunitaria, esclusi dalle agevolazioni.

SIDERURGIA

13.10 “Estrazione di minerali di ferro” (tutta la classe ad eccezione delle piriti)

13.20 “Estrazione di minerali metallici non ferrosi” (limitatamente al minerale di manganese)

27.10 “Produzione di ferro, acciaio e di ferroleghie (CECA)” (tutta la classe) (*)

- (*) Per attività dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA si intende: ghisa e ferroleghie: ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia ed altre ghise grezze, manganesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri): rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm, piastre e lamiere di spessore di 3 mm e più, larghi piatti di 150 mm e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm, eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa: latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm).

27.22.1 “Produzione di tubi senza saldatura” (tutta la categoria)

27.22.2 “Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili” (limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm)

CANTIERISTICA NAVALE

35.11.1 “Cantieri navali per costruzioni metalliche”, limitatamente a:

- costruzioni di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl
- costruzioni di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione)
- costruzioni di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico, escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl
- costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza non inferiore a 365 KW

35.11.3 “Cantieri di riparazioni navali”, limitatamente a:

- la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri
- la riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 3.11.1

FIBRE SINTETICHE

24.70 “Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali” (tutta la classe)

Allegato n.2**G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio;****50 Commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli; vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione**

Nella divisione sono incluse tutte le attività (esclusi fabbricazione e noleggio) che riguardano i motocicli e gli autoveicoli, inclusi gli autocarri: commercio all'ingrosso e al dettaglio di veicoli nuovi e di seconda mano, loro manutenzione e riparazione, commercio all'ingrosso e al dettaglio, intermediazione di parti e accessori, attività dei concessionari nella vendita all'ingrosso o al dettaglio di veicoli, lavaggio, lucidatura, traino di veicoli, soccorso stradale, ecc., vendita al dettaglio di carburante per autotrazione e di prodotti lubrificanti o per il raffreddamento dei motori, intermediari del commercio di autoveicoli e di motocicli.

Dalla divisione sono escluse:

- noleggio di autoveicoli cfr. 71.10
- noleggio di motocicli cfr. 71.21

50.1 Commercio di autoveicoli

50.10 Commercio di autoveicoli

50.10.0 Commercio di autoveicoli

- commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture, nuove e di seconda mano
- commercio all'ingrosso e al dettaglio di autoveicoli fuoristrada (jeep, ecc.)
- commercio all'ingrosso e al dettaglio praticato dai concessionari di autoveicoli
- vendita all'asta di autovetture, comprese le aste via Internet
- commercio all'ingrosso e al dettaglio di autobus, autocarri, rimorchi e semirimorchi, nuovi e di seconda mano
- commercio di veicoli per usi speciali (ambulanze, minibus, ecc.)
- commercio all'ingrosso e al dettaglio di camper, caravan (roulotte), rimorchi da campeggio, ecc., nuovi e di seconda mano

Dalla classe 50.10 è esclusa:

- commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli cfr. 50.30

50.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli

50.30 Commercio di parti e accessori di autoveicoli

50.30.0 Commercio di parti e accessori di autoveicoli

- comprende anche il commercio di pneumatici e copertoni di autoveicoli

50.4 Commercio, manutenzione e riparazione di motocicli, accessori e pezzi di ricambio

50.40 Commercio, manutenzione e riparazione di motocicli, accessori e pezzi di ricambio

50.40.1 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori

- attività dei concessionari
- commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli, inclusi i ciclomotori

50.40.2 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di pezzi di ricambio per motocicli e ciclomotori

- commercio all'ingrosso e al dettaglio, incluso commercio per posta, di parti e accessori di motocicli

50.5 Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione

50.50 Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione

50.50.0 Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione

- vendita al dettaglio di carburanti, compreso il GPL, per autoveicoli, motocicli, imbarcazioni, aerei
- vendita al dettaglio di prodotti lubrificanti, antigelo, additivi, ecc. per autoveicoli
- sono compresi i punti vendita con stazione di servizio annessa

Dalla classe 50.50 è esclusa:

- commercio all'ingrosso di combustibili cfr. 51.51

51 Commercio all'ingrosso e intermediari del commercio, autoveicoli e motocicli esclusi

Nella divisione sono incluse le attività di:

- vendita (senza trasformazione) di beni nuovi ed usati a dettaglianti, ad utilizzatori industriali, commerciali, istituzionali o professionali, ad altri grossisti, oppure ad operatori che comperano o vendono merci a tali persone o società:
- commercio all'ingrosso, distribuzione industriale, esportazione, importazione, di cooperative d'acquisto, di intermediari commerciali, rivenditori, distributori, commissionari, gruppi di acquisto e di associazioni cooperative che si occupano della vendita dei prodotti delle aziende agricole
- movimentazione di merci per il commercio all'ingrosso, come ad esempio il raggruppamento, la suddivisione, il riordinamento di grosse partite di merci, il reimballaggio e l'imbottigliamento, la redistribuzione in partite più piccole (ad esempio, prodotti farmaceutici); l'immagazzinaggio, la refrigerazione, la consegna e installazione della merce per proprio conto
- imballaggio e confezionamento di beni solidi e imbottigliamento di beni liquidi o gassosi, compresi la miscelatura e il filtraggio per proprio conto

Dalla divisione sono escluse:

- commercio all'ingrosso di autoveicoli, caravan e motocicli cfr. 50.10 e 50.40
- commercio all'ingrosso di parti e accessori per autoveicoli cfr. 50.30 e 50.40
- noleggio e leasing di beni cfr. 71
- attività dei concessionari di autoveicoli e motocicli cfr. 50.10 e 50.40
- imballaggio di beni solidi e imbottigliamento di beni liquidi o gassosi, compresi la miscelatura e il filtraggio per conto terzi cfr. 74.82

- In conformità alla classificazione NACE Rev.1.1, la numerazione dei gruppi (codice a 3 cifre) presenta un'interruzione dopo il gruppo 51.5 passando direttamente al 51.8.

51.1 Intermediari del commercio

Nel gruppo sono incluse:

- attività di operatori di borsa merci, commercianti all'ingrosso che effettuano operazioni commerciali a nome e per conto di terzi
- attività dei rappresentanti del commercio e intermediari che effettuano transazioni commerciali a nome di un mandante, anche via internet

- attività di commercio all'ingrosso in case d'asta

Dal gruppo sono escluse:

- *commercio all'ingrosso per proprio conto cfr. 51.2-51.7*
- *commercio al dettaglio per mezzo di agenti di vendita cfr. 52*
- *attività degli agenti di assicurazione cfr. 67.20*
- *attività degli agenti immobiliari cfr. 70.3*

51.11 Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati

51.11.0 Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati

51.12 Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l'industria

51.12.0 Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l'industria inclusa anche l'attività degli agenti di commercio di fertilizzanti

51.13 Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione

51.13.0 Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione

51.14 Intermediari del commercio di macchine, impianti industriali, navi e aeromobili

51.14.0 Intermediari del commercio di macchine, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio

- intermediari del commercio di macchine agricole
- intermediari del commercio di macchine per ufficio
- intermediari del commercio di macchine e impianti industriali
- intermediari del commercio di mezzi di trasporto per vie d'acqua (comprese le imbarcazioni da diporto) e aerei

51.15 Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta

51.15.0 Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta

51.16 Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli in cuoio

51.16.0 Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli in cuoio, pellicce

51.17 Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco

51.17.1 Intermediari del commercio di prodotti ortofrutticoli

51.17.2 Intermediari del commercio di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco

51.18 Intermediari del commercio specializzato di prodotti particolari n.c.a.

51.18.1 Intermediari del commercio di prodotti di carta, cancelleria, libri

51.18.2 Intermediari del commercio di prodotti di elettronica

51.18.3 Intermediari del commercio di prodotti farmaceutici e di cosmetici

51.18.4 Intermediari del commercio di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti n.c.a.

- intermediari del commercio di attrezzature sportive, biciclette, piccoli natanti per lo sport (surf, canotti, ecc.) e di altri prodotti n.c.a.

51.19 Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno

51.19.0 Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno

51.2 Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi

51.21 Commercio all'ingrosso di cereali, sementi e alimenti per il bestiame (mangimi)

51.21.1 Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi

51.21.2 Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame, piante officinali, semi oleosi, patate da semina

- commercio all'ingrosso di sementi, semi oleosi
- commercio all'ingrosso di patate da semina
- commercio all'ingrosso di alimenti per il bestiame (mangimi)
- commercio all'ingrosso di materiali, residui e prodotti derivati utilizzati per l'alimentazione degli animali
- commercio all'ingrosso di materie prime agricole n.c.a. (ad es. materie prime vegetali o animali utilizzate nell'industria tessile)

51.22 Commercio all'ingrosso di fiori e piante

51.22.0 Commercio all'ingrosso di fiori e piante

- commercio all'ingrosso di fiori, piante, bulbi

Dalla classe 51.22 è esclusa:

- *commercio all'ingrosso di fibre tessili cfr. 51.56*

51.23 Commercio all'ingrosso di animali vivi

51.23.0 Commercio all'ingrosso di animali vivi

- comprende anche il commercio all'ingrosso di animali da compagnia

51.24 Commercio all'ingrosso di pelli, anche per pellicceria, e cuoio

51.24.1 Commercio all'ingrosso di cuoio e di pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria)

51.24.2 Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria

51.25 Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo**51.25.0 Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo****51.3 Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacco****51.31 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi****51.31.0 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi**

- commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi, incluse le patate

51.32 Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti di salumeria**51.32.1 Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata**

- commercio all'ingrosso di carne, anche di volatili, di selvaggina

51.32.2 Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria

- commercio all'ingrosso di carne lavorata e di prodotti a base di carne

51.33 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili**51.33.1 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova****51.33.2 Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari****51.34 Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche ed altre bevande****51.34.1 Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche**

- incluso anche il commercio di vino acquistato sfuso e imbottigliato senza trasformazione

51.34.2 Commercio all'ingrosso di altre bevande**51.35 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco****51.35.0 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco****51.36 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato e dolci****51.36.0 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci, prodotti da forno**

incluso anche il commercio all'ingrosso di prodotti di panetteria

51.37 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie**51.37.0 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie**

- incluso anche il commercio all'ingrosso di surrogati, camomilla e altri prodotti per la preparazione di infusi

Dalla classe 51.37 è esclusa

- la torrefazione del caffè cfr. 15.86

51.38 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi**51.38.1 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi****51.38.2 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi****51.38.3 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari**

- include anche:

- commercio all'ingrosso di prodotti dietetici e di prodotti alimentari omogeneizzati

- commercio all'ingrosso di prodotti a base di patate

- commercio all'ingrosso di alimenti per animali domestici

- commercio all'ingrosso di sale

51.39 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco**51.39.1 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati****51.39.2 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco****51.4 Commercio all'ingrosso di altri beni di consumo finale****51.41 Commercio all'ingrosso di prodotti tessili****51.41.1 Commercio all'ingrosso di tessuti****51.41.2 Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria**

- incluso anche il commercio all'ingrosso di aghi, filati cucirini, ecc.

51.41.3 Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili

- commercio all'ingrosso di articoli tessili per la casa: lenzuola, coperte, asciugamani, tende, materassi, ecc.

- commercio all'ingrosso di spaghi, cordami, sacchi e tele di juta

Dalla classe 51.41 è esclusa:

- commercio all'ingrosso di fibre tessili cfr. 51.56

51.42 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e di calzature**51.42.1 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori**

- commercio all'ingrosso di capi di abbigliamento, incluso quello sportivo

- commercio all'ingrosso di accessori per abbigliamento, come ad esempio guanti, cravatte e bretelle

- commercio all'ingrosso di ombrelli

51.42.2 Commercio all'ingrosso di pellicce

- commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia

51.42.3 Commercio all'ingrosso di camicie e biancheria, maglieria e simili**51.42.4 Commercio all'ingrosso di calzature e accessori**

Dalla classe 51.42 sono escluse:

- commercio all'ingrosso di oggetti di gioielleria e articoli in cuoio cfr. 51.47

- commercio all'ingrosso di calzature per attività sportive cfr. 51.47

51.43 Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, apparecchi radio e televisori**51.43.1 Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di apparecchi radiotelevisivi e telefonici e altra elettronica di consumo****51.43.2 Commercio all'ingrosso di supporti, vergini o registrati, audio, video, informatici (dischi, nastri e altri supporti)**

- commercio all'ingrosso di dischi, nastri, CD, DVD e video

51.43.3 Commercio all'ingrosso di materiali radioelettrici, telefonici e televisivi**51.43.4 Commercio all'ingrosso di articoli per illuminazione e materiale elettrico vario per uso domestico**

- commercio all'ingrosso di apparecchi per l'illuminazione

- commercio all'ingrosso di filo elettrico, interruttori e altro materiale per impianti di uso domestico

51.44 Commercio all'ingrosso di articoli di porcellana e di vetro, carte da parati e prodotti per la pulizia**51.44.1 Commercio all'ingrosso di vetrerie e cristallerie****51.44.2 Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellane****51.44.3 Commercio all'ingrosso di carte da parati****51.44.4 Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia****51.44.5 Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame****51.45 Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici****51.45.0 Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici****51.46 Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici (compresi strumenti e apparecchi sanitari)****51.46.1 Commercio all'ingrosso di medicinali****51.46.2 Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici**

- incluso anche il commercio all'ingrosso di strumenti e apparecchi per uso medico e ospedaliero

51.47 Commercio all'ingrosso di altri prodotti per uso domestico**51.47.1 Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale**

- commercio all'ingrosso di mobili, esclusi quelli per ufficio

51.47.2 Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria

- commercio all'ingrosso di prodotti cartotecnici e di cancelleria

51.47.3 Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali**51.47.4 Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia, ottica e di strumenti scientifici**

- incluso anche il commercio all'ingrosso di pellicole fotografiche, strumenti scientifici e di misura per uso scientifico e per analisi

51.47.5 Commercio all'ingrosso di orologi e gioielleria

- incluso anche il commercio all'ingrosso di pietre preziose lavorate

51.47.6 Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli

- commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli, videogame, articoli per puericultura

51.47.7 Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (comprese le biciclette)

- commercio all'ingrosso di articoli sportivi, biciclette e relative parti e accessori, articoli da campeggio, imbarcazioni da diporto

- commercio all'ingrosso di articoli per la caccia e la pesca sportiva, armi e munizioni per uso personale

51.47.8 Commercio all'ingrosso di articoli in cuoio e articoli da viaggio

- commercio all'ingrosso di selleria e finimenti in cuoio

- commercio all'ingrosso di borse, valigie e altri articoli da viaggio

51.47.9 Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare n.c.a.

- commercio all'ingrosso di moquette ed altri rivestimenti per pavimenti, tappeti e stuoie apparecchi domestici non elettrici, strumenti musicali, articoli in legno, vimini e sughero, articoli di artigianato, articoli per fumatori, fiori finti, articoli monouso per la casa, articoli da bagno, articoli per animali domestici, ecc.

- commercio all'ingrosso di bare e articoli funerari

Dalla classe 51.47 sono escluse:

- commercio all'ingrosso di mobili per ufficio cfr. 51.85

- commercio all'ingrosso di strumenti di misura non per usi scientifici cfr. 51.87

- commercio all'ingrosso di attrezzature per la pesca commerciale cfr. 51.87

- commercio all'ingrosso di armi, sistemi d'arma e munizioni per uso militare cfr. 51.90

51.5 Commercio all'ingrosso di prodotti intermedi non agricoli, di rottami e cascami**51.51 Commercio all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati****51.51.1 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione**

- commercio all'ingrosso di carburante per autotrazione, grassi, lubrificanti, oli, ecc.

51.51.2 Commercio all'ingrosso di combustibili per riscaldamento

- commercio all'ingrosso di combustibili per riscaldamento: solidi, liquidi e gassosi

51.52 Commercio all'ingrosso di metalli e di minerali metalliferi**51.52.1 Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e semilavorati**

- commercio all'ingrosso di metalli ferrosi in forme primarie

- commercio all'ingrosso di prodotti semilavorati in metalli ferrosi

- commercio all'ingrosso di minerali metalliferi ferrosi e non ferrosi

51.52.2 Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati

- commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi in forme primarie

- commercio all'ingrosso di oro (non monetario) e altri metalli preziosi

- commercio all'ingrosso di prodotti semilavorati in metalli non ferrosi

Dalla classe 51.52 sono escluse: - commercio all'ingrosso di rottami e cascami cfr. 51.57

51.53 Commercio all'ingrosso di legname e di materiali da costruzione, vetro piano, vernici e colori**51.53.1 Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale**

- commercio all'ingrosso di legname grezzo
- commercio all'ingrosso di prodotti della prima trasformazione del legno

51.53.2 Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione (inclusi i materiali igienico-sanitari)

- commercio all'ingrosso di materiali da costruzione: sabbia, ghiaia, piastrelle, malte, laterizi, articoli per arredo urbano
- commercio all'ingrosso di materiali igienico-sanitari: vasche da bagno, lavandini, bidet, water closet e altri articoli igienico-sanitari, commercio all'ingrosso di porte e finestre

51.53.3 Commercio all'ingrosso di vetro piano**51.53.4 Commercio all'ingrosso di vernici e colori**

Dalla classe 51.53 è esclusa:

- commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento cfr. 51.54

51.54 Commercio all'ingrosso di ferramenta, di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento**51.54.1 Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta)**

- commercio all'ingrosso di attrezzi quali martelli, seghe, cacciavite ed altri utensili a mano, casseforti, manigliera, viteria, bulloneria e altra minuteria metallica

51.54.2 Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento

- commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per installazione di impianti idraulici e di riscaldamento: tubi, tubi di gomma, rubinetteria, raccordi, raccordi a T, ecc.

51.55 Commercio all'ingrosso di prodotti chimici**51.55.0 Commercio all'ingrosso di prodotti chimici**

- commercio all'ingrosso di prodotti chimici industriali: anilina, inchiostri da stampa, oli essenziali, gas industriali, colle chimiche, materiali coloranti, resine sintetiche, metanolo, paraffina, estratti e sostanze aromatizzanti, carbonato di sodio, sale industriale, acidi e zolfi, derivati dell'amido, ecc.
- commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di prodotti chimici per l'agricoltura, compreso l'humus
- commercio all'ingrosso di materie plastiche in forme primarie
- commercio all'ingrosso di gomma greggia
- commercio all'ingrosso di articoli pirotecnici
- commercio all'ingrosso di esplosivi

51.56 Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi**51.56.1 Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate****51.56.2 Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi**

- commercio all'ingrosso di carta alla rinfusa e di altri prodotti intermedi
- commercio all'ingrosso di pietre preziose grezze

51.57 Commercio all'ingrosso di rottami e cascami**51.57.1 Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici**

- commercio all'ingrosso (acquisto e vendita) di rottami e cascami metallici e di materiali di recupero, compresi raccolta, trasporto, cernita, selezione, separazione, smontaggio di prodotti usati, di uso domestico e non, quali autovetture, per ottenere parti riutilizzabili, (re)imballaggio, immagazzinaggio e consegna, previa effettuazione di altre operazioni di trattamento e recupero abitualmente associate, quali il taglio e la cesoiatura, ma senza un vero processo di trasformazione.
- commercio all'ingrosso di carcasse di automobili, vendita di pezzi di carcasse di automobili.

51.57.2 Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni, ecc.)

- commercio all'ingrosso di carta straccia, stracci, rifiuti di vetro e di plastica

Dalla classe 51.57 sono escluse:

- trasformazione di cascami e rottami e altri oggetti per produrre materie prime secondarie. Deve intervenire un vero processo di trasformazione. Le materie prime che ne risultano si prestano ad un utilizzo diretto in un processo di lavorazione industriale e non costituiscono un nuovo prodotto finito cfr. 37.10, 37.20
- frantumazione di automobili per mezzo di un processo meccanico cfr. 37.10
- commercio al dettaglio di articoli di seconda mano cfr. 52.50
- trattamento di cascami in vista della loro eliminazione e non allo scopo di un ulteriore uso in un processo di fabbricazione industriale cfr. 90
- raccolta e trattamento di rifiuti domestici e industriali cfr. 90

51.8 Commercio all'ingrosso di macchinari e attrezzature**51.81 Commercio all'ingrosso di macchine utensili****51.81.0 Commercio all'ingrosso di macchine utensili****51.82 Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, le cave, l'edilizia e il genio civile****51.82.0 Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, le cave, l'edilizia e il genio civile**

- incluso anche il commercio all'ingrosso di ponteggi e attrezzature simili

Dalla classe 51.82 è esclusa

- commercio all'ingrosso di utensileria a mano cfr. 51.54

51.83 Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria**51.83.0 Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria**

- incluso anche il commercio all'ingrosso di macchine per concerie e calzaturifici e di macchine per lavanderie

51.84 Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software

51.84.0 Commercio all'ingrosso di computer , apparecchiature informatiche periferiche e di software

- commercio all'ingrosso di elaboratori, unità periferiche e software

51.85 Commercio all'ingrosso di altre macchine e di attrezzature per ufficio**51.85.0 Commercio all'ingrosso di altre macchine e di attrezzature per ufficio**

- commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio, ad esempio macchine per scrivere, da calcolo
- commercio all'ingrosso di mobili per ufficio, ecc.

51.86 Commercio all'ingrosso di altri componenti e apparecchiature elettronici**51.86.0 Commercio all'ingrosso di apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di componenti elettronici****51.87 Commercio all'ingrosso di altre macchine per l'industria, il commercio e la navigazione****51.87.0 Commercio all'ingrosso di altre macchine per l'industria, il commercio e la navigazione**

- commercio all'ingrosso di attrezzature di trasporto, esclusi gli autoveicoli, i motocicli e le biciclette
- commercio all'ingrosso di robot per le catene di produzione
- commercio all'ingrosso di filo elettrico, interruttori ed altro materiale per impianti di uso industriale
- commercio all'ingrosso di altro materiale elettrico: ad es. motori elettrici, trasformatori, ecc.
- commercio all'ingrosso di altre macchine n.c.a. per l'industria, commercio, la navigazione e altri servizi
- commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per l'artigianato e il commercio (di uso non scientifico), di bilance per il commercio, macchine per bar e gelaterie
- commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e centri estetici
- commercio all'ingrosso di attrezzature per la pesca commerciale
- commercio all'ingrosso di macchine grafiche

Dalla classe 51.87 sono escluse:

- *commercio all'ingrosso di autoveicoli, rimorchi e caravan cfr. 50.10*
- *commercio all'ingrosso di parti di autoveicoli cfr. 50.30*
- *commercio all'ingrosso di motocicli cfr. 50.40*
- *commercio all'ingrosso di biciclette cfr. 51.47*
- *commercio all'ingrosso di articoli per la caccia e la pesca sportiva cfr. 51.47*
- *commercio all'ingrosso di armi e munizioni per uso personale cfr. 51.47*

51.88 Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori**51.88.0 Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori**

- commercio all'ingrosso di tosaerba di qualsiasi tipo, macchine agricole, trattori agricoli, attrezzi agricoli

51.9 Commercio all'ingrosso di altri prodotti**51.90 Commercio all'ingrosso di altri prodotti****51.90.0 Commercio all'ingrosso di altri prodotti**

- commercio all'ingrosso despecializzato di merci varie, forniture di bordo, forniture per case di pena, convivenze, ecc.
- commercio all'ingrosso di giochi meccanici per luna-park
- commercio all'ingrosso di armi, sistemi d'arma e munizioni per uso militare
- cash and carry
- commercio all'ingrosso specializzato non classificato in una delle categorie precedenti

52 Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli; riparazione di beni personali e per la casa

Questa divisione concerne la vendita (senza trasformazione) di beni nuovi e usati al consumatore finale pubblico per uso e consumo personale o domestico. Essa viene effettuata in negozi, grandi magazzini, banchi, società di vendita per corrispondenza, da venditori ambulanti, da cooperative di consumo, ecc.

Il commercio al dettaglio è classificato in primo luogo in base al tipo di punto di vendita (commercio al dettaglio in negozi: gruppi da 52.1 a 52.5; commercio al dettaglio al di fuori dei negozi: gruppo 52.6). Il commercio al dettaglio nei negozi è ulteriormente suddiviso in commercio al dettaglio di articoli nuovi (gruppi da 52.1 a 52.4) e commercio al dettaglio di articoli di seconda mano (gruppo 52.5). Per il commercio al dettaglio di articoli nuovi nei negozi esiste un'ulteriore distinzione fra esercizi specializzati (gruppi da 52.2 a 52.4) ed esercizi non specializzati (gruppo 52.1) ed i suddetti gruppi sono ulteriormente divisi in base al tipo di prodotti venduti. Il commercio al dettaglio che non si svolge in negozi è classificato in base alle forme di commercializzazione (ad es. per corrispondenza, al mercato, porta a porta, attraverso distributori automatici ecc.). Nella divisione sono comprese anche le seguenti attività:

- riparazione e installazione di beni personali o per la casa effettuate o meno in combinazione con la vendita al dettaglio
- vendita al dettaglio effettuata dai commissionari
- attività di case d'asta per la vendita al dettaglio

Dalla divisione sono escluse le attività di:

- *vendita di autoveicoli e motocicli (incluse parti e accessori), vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione cfr. 50*
- *commercio di cereali, sementi, minerali, petrolio greggio, prodotti chimici industriali, prodotti siderurgici e macchine e impianti industriali cfr. 51*
- *vendita di prodotti alimentari e di bevande da consumare sul posto e la vendita di cibi da asporto (take-away) cfr. 55.30, 55.40 e 55.51*
- *noleggio di beni per uso personale e domestico cfr. 71.40*

52.1 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati

52.11 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande

vendita al dettaglio di una grande varietà di prodotti fra i quali, tuttavia, predominano i prodotti alimentari e le bevande: attività dei supermercati che vendono, a parte i prodotti alimentari o le bevande, che predominano, varie altre linee di prodotti, ad esempio articoli di abbigliamento, mobili, piccoli elettrodomestici, ferramenta, cosmetici, ecc

52.11.1 Ipermercati

- esercizi di vendita al dettaglio di grande superficie (normalmente superiore a 2.500 mq), articolati in reparti (alimentare e non alimentare), ciascuno dei quali avente, rispettivamente, le caratteristiche di supermercato e di grande magazzino

52.11.2 Supermercati

- esercizi di vendita al dettaglio operanti nel settore alimentare, organizzati prevalentemente a libero servizio e con pagamento all'uscita, che dispongono di una superficie di vendita normalmente superiore a 250 mq e di un vasto assortimento di prodotti alimentari in prevalenza preconfezionati nonché articoli del settore non alimentare per l'igiene e la pulizia della casa, della persona e degli animali.

52.11.3 Discount di alimentari

- esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa di superficie medio-grande che, attuando una politica di abbattimento dei costi di impianto, di gestione e di servizio, offrono in self-service una gamma limitata di prodotti, generalmente non "di marca", a prezzi contenuti rispetto alla media di mercato

52.11.4 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

- esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa che attuano la vendita di prodotti quasi esclusivamente alimentari su una superficie normalmente fino a 250 mq.

52.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

- commercio al dettaglio, presso il punto vendita o mediante consegna a domicilio, di prodotti alimentari surgelati o congelati di qualsiasi tipo, compresi i prodotti di gelateria

52.12 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti non alimentari

52.12.1 Grandi magazzini

- attività dei grandi magazzini che offrono linee generali di prodotti, inclusi articoli di abbigliamento, mobili, piccoli elettrodomestici, ferramenta, cosmetici, gioielli, giocattoli, articoli sportivi, ecc.

52.12.2 Bazar ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari

- vendita al dettaglio di una grande varietà di prodotti, senza prevalenza di prodotti alimentari o bevande

52.2 Commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti alimentari, bevande e tabacco

52.21 Commercio al dettaglio di frutta e verdura

52.21.0 Commercio al dettaglio di frutta e verdura

Dalla classe 52.21 è esclusa:

- commercio al dettaglio di frutta e ortaggi in conserva cfr. 52.27

52.22 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne

52.22.0 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne

- commercio al dettaglio di carni bovine, suine, equine, ovine e caprine

- commercio al dettaglio di carni di volatili, di conigli e di selvaggina

52.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi

52.23.0 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi

52.24 Commercio al dettaglio di pane, pasticceria e dolci

52.24.1 Commercio al dettaglio di pane

52.24.2 Commercio al dettaglio di pasticceria, dolci, confetteria

52.25 Commercio al dettaglio di bevande (vini, birra ed altre bevande)

52.25.0 Commercio al dettaglio di bevande (vini, birra ed altre bevande)

52.26 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco

52.26.0 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco

- inclusa l'attività delle tabaccherie

52.27 Altro commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti alimentari, bevande e tabacco

52.27.1 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari

52.27.2 Drogherie, salumerie, pizzicherie e simili

52.27.3 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto

52.27.4 Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari

- commercio al dettaglio di frutta e ortaggi in conserva

- commercio al dettaglio di uova, oli e grassi alimentari

- commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici

52.3 Commercio al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali, di cosmetici e di articoli di profumeria

52.31 Farmacie

52.31.0 Farmacie

52.32 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici

52.32.0 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici

52.33 Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria, erboristeria**52.33.1 Erboristerie****52.33.2 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale****52.4 Commercio al dettaglio in esercizi specializzati di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano)****52.41 Commercio al dettaglio di tessili****52.41.1 Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa**

- commercio al dettaglio di tessuti

- commercio al dettaglio di materiali di base per la lavorazione di tappeti, arazzi e ricami

- commercio al dettaglio di articoli tessili per la casa, ad esempio lenzuola, tovaglie, asciugamani, ecc.

52.41.2 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e di merceria

- commercio al dettaglio di filati per maglieria

- commercio al dettaglio di merceria: aghi, filati cucirini, ecc.

52.42 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento**52.42.1 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti**

- commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento per uomo e donna

52.42.2 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati**52.42.3 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie****52.42.4 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle****52.42.5 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte**

- commercio al dettaglio di accessori di abbigliamento, ad esempio guanti, cravatte, bretelle, ecc.

52.43 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in cuoio**52.43.1 Commercio al dettaglio di calzature e accessori****52.43.2 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio**

- commercio al dettaglio di articoli in cuoio, pelle e sucedanei

- commercio al dettaglio di accessori da viaggio in cuoio, pelle e sucedanei

52.44 Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e articoli per la casa n.c.a.**52.44.1 Commercio al dettaglio di mobili****52.44.2 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame**

- commercio al dettaglio di utensili per la casa, posate, stoviglie, anche monouso, cristalleria da tavola, porcellane e vasellame

- commercio al dettaglio di articoli e apparecchi per la casa n.c.a.

52.44.3 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione**52.44.4 Commercio al dettaglio di altri articoli diversi per uso domestico n.c.a.**

- commercio al dettaglio di tende, tendine ed altri articoli per la casa in materie tessili

- commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini, plastica, ecc. per uso domestico

- commercio al dettaglio di articoli di arredamento da bagno e toeletta

Dalla classe 52.44 sono escluse:

- commercio al dettaglio di elettrodomestici cfr. 52.45

- commercio al dettaglio di piastrelle di sughero per pavimenti cfr. 52.48

- commercio al dettaglio di oggetti d'antiquariato cfr. 52.50

52.45 Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radio, televisori, strumenti musicali**52.45.1 Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radio, televisori, lettori e registratori di dischi e nastri**

- commercio al dettaglio di elettrodomestici e di apparecchi domestici non elettrici

- commercio al dettaglio di apparecchi radio, televisori ed altre apparecchiature audiovisive per la casa

- commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico

52.45.2 Commercio al dettaglio di dischi e nastri

- commercio al dettaglio di dischi di musica, nastri, CD, DVD, videocassette, cassette audiovisive

52.45.3 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti

Dalla classe 52.45 sono escluse:

- commercio al dettaglio di articoli per la casa non elettrici cfr. 52.44

- noleggio di nastri e dischi cfr. 71.40

52.46 Commercio al dettaglio di ferramenta, colori, vernici, vetro**52.46.1 Commercio al dettaglio di ferramenta, materiale elettrico e termoidraulico, pitture e vetro piano**

- commercio al dettaglio di articoli ed attrezzature per il fai da te

- commercio al dettaglio di ferramenta, vetro piano, colori, vernici e lacche

- commercio al dettaglio di apparecchi e materiali di allarme, antincendio e antinfortunistico

- commercio al dettaglio di casseforti

52.46.2 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

- commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari: vasche da bagno, docce, saune, lavandini, bidet, ecc.

52.46.3 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione

- commercio al dettaglio di materiali da costruzione: cemento, malte, blocchetti di cemento, mattoni, tegole, legname, ecc.

- commercio al dettaglio di ceramiche e piastrelle per pavimenti e rivestimenti

52.46.4 Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e il giardinaggio

Dalla classe 52.46 è esclusa:

- commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi sementi da giardino cfr. 52.48

52.47 Commercio al dettaglio di libri, giornali, riviste e articoli di cartoleria**52.47.1 Commercio al dettaglio di libri nuovi****52.47.2 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici****52.47.3 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria, di cancelleria e fornitura per ufficio**

- commercio al dettaglio di forniture per ufficio quali penne, matite, carta, ecc.

Dalla classe 52.47 è esclusa:

- commercio al dettaglio di libri antichi o di seconda mano cfr. 52.50

52.48 Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati**52.48.1 Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per ufficio**

- commercio al dettaglio, in esercizi specializzati, di mobili e attrezzature per ufficio, computer, periferiche, software di utilizzo generale

52.48.2 Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione

- commercio al dettaglio, in esercizi specializzati, di attrezzature fotografiche, ottiche e di precisione

52.48.3 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria**52.48.4 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli**

- commercio al dettaglio, in esercizi specializzati, di giochi e giocattoli, articoli per puericultura, modellismo, articoli pirotecnici e per le feste

52.48.5 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette, armi e munizioni, di articoli per il tempo libero

- commercio al dettaglio, in esercizi specializzati, di articoli sportivi, attrezzi da pesca, articoli da campeggio e biciclette

- ricarica di bombole di ossigeno per la pratica di sport subacquei

- commercio al dettaglio, in esercizi specializzati, di armi e munizioni

- commercio al dettaglio di articoli militari, escluso vestiario e calzature

52.48.6 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte, di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria

- commercio al dettaglio, in esercizi specializzati, di oggetti-ricordo, oggetti d'artigianato e di culto

- commercio al dettaglio, in esercizi specializzati, di articoli da regalo, chincaglieria e bigiotteria, bomboniere

- attività delle gallerie d'arte con esposizione e vendita di oggetti d'arte

52.48.7 Commercio al dettaglio di apparecchi e attrezzature per le telecomunicazioni e la telefonia

- commercio al dettaglio, in esercizi specializzati, di attrezzature per le telecomunicazioni e la telefonia

- commercio al dettaglio, in esercizi specializzati, di telefoni fissi e cellulari

52.48.8 Commercio al dettaglio di natanti e accessori

- commercio al dettaglio, in esercizi specializzati, di imbarcazioni e accessori

52.48.9 Commercio al dettaglio di carta da parati e di rivestimenti per pavimenti**52.48.A Commercio al dettaglio di fiori e piante**

- include anche il commercio al dettaglio di semi, fertilizzanti

52.48.B Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

- commercio al dettaglio, in esercizi specializzati, di piccoli animali domestici e alimenti per animali domestici

52.48.C Commercio al dettaglio di tappeti

- commercio al dettaglio, in esercizi specializzati, di tappeti, scendiletto, arazzi

52.48.D Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico e per riscaldamento

- commercio al dettaglio, in esercizi specializzati, di olio combustibile, GPL, gas in bombole, carbone e legna da ardere

52.48.E Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari n.c.a.

- commercio al dettaglio, in esercizi specializzati, di articoli da collezione: francobolli, monete, ecc.

- commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio in genere

- commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali

- commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

- sexy shop e commercio al dettaglio di articoli per adulti

- commercio al dettaglio, in esercizi specializzati, di altri prodotti non alimentari n.c.a.

52.5 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano**52.50 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano****52.50.1 Commercio al dettaglio di libri usati**

- commercio al dettaglio di libri di seconda mano

52.50.2 Commercio al dettaglio di mobili usati e di oggetti di antiquariato

- commercio al dettaglio di oggetti di antiquariato, libri antichi

52.50.3 Commercio al dettaglio di indumenti e oggetti usati

- commercio al dettaglio di altri beni di seconda mano

Dalla classe 52.50 sono escluse:

- commercio al dettaglio di autoveicoli di seconda mano cfr. 50.10

- attività dei banditori d'asta indipendenti cfr. 74.87

52.6 Commercio al dettaglio al di fuori dei negozi**52.61 Commercio al dettaglio per corrispondenza, commercio elettronico****52.61.1 Commercio al dettaglio per corrispondenza, telefono, televisione di prodotti alimentari**

- commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto alimentare per corrispondenza. Le merci vengono spedite all'acquirente che ha effettuato la sua scelta in base ad annunci pubblicitari, cataloghi, modelli o altri mezzi pubblicitari

- vendita diretta di prodotti alimentari tramite televisione, radio, telefono

52.61.2 Commercio al dettaglio per corrispondenza, telefono, televisione di prodotti non alimentari

- commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto non alimentare per corrispondenza. Le merci vengono spedite all'acquirente che ha effettuato la sua scelta in base ad annunci pubblicitari, cataloghi, modelli o altri mezzi pubblicitari

- vendita diretta di prodotti non alimentari tramite televisione, radio, telefono

52.61.3 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari effettuato via Internet**52.61.4 Commercio al dettaglio di prodotti non alimentari effettuato via Internet**

Dalla classe 52.61 sono escluse:

- vendita via Internet di servizi (finanziari, delle agenzie di viaggio, assicurazioni ecc.), commercio elettronico all'ingrosso di beni queste attività vanno classificate nelle categorie di appartenenza

- aste al dettaglio via internet cfr. 52.63

52.62 Commercio al dettaglio ambulante (su aree pubbliche) a posteggio fisso

- commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto in banchi, di solito smontabili, situati su una strada pubblica oppure in un posto fisso al mercato

52.62.1 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande**52.62.2 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento****52.62.3 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie****52.62.4 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di arredamenti per giardino, mobili, articoli diversi per uso domestico****52.62.5 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di occasione, sia nuovi che usati****52.62.6 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli n.c.a.****52.63 Commercio al dettaglio effettuato in altre forme al di fuori dei negozi****52.63.1 Vendita diretta, di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore**

- vendita diretta al consumatore mediante l'intervento di un promotore di vendita che effettua una dimostrazione personalizzata di prodotti vari, costituiti sia da beni che da servizi, a domicilio del consumatore oppure in luoghi aperti al pubblico, oppure in occasione di gite, viaggi, ecc.

- commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato in modi che non rientrano nelle classi precedenti: commercio effettuato porta a porta

52.63.2 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici**52.63.3 Commercio al dettaglio ambulante itinerante di alimentari e bevande****52.63.4 Commercio al dettaglio ambulante itinerante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento****52.63.5 Commercio al dettaglio ambulante itinerante di altri prodotti non alimentari****52.63.6 Case d'asta al dettaglio e vendite all'asta via internet**

- attività di case d'asta di vendita al dettaglio

- aste via internet di vendita al dettaglio

H - Alberghi e ristoranti**55.3 Ristoranti****55.30 Ristoranti****55.30.1 Ristorazione con somministrazione**

- fornitura di pasti da consumare in genere sul posto, come pure la somministrazione di bevande che accompagnano tali pasti, eventualmente con intrattenimento e spettacolo

55.30.2 Ristorazione con preparazione di cibi da asporto

- ristorazione senza somministrazione, ma con preparazione di pasti da portar via "take-away"

- attività degli esercizi di gastronomia, rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio, ecc., che si caratterizzano per la mancanza di strutture atte a consentire la consumazione di cibi e bevande ai tavoli

55.30.3 Ristorazione su treni e navi

- servizi di ristorazione su treni, traghetti, navi e altri tipi di mezzi di trasporto passeggeri

55.30.4 Gelaterie e pasticcerie con somministrazione

- pubblici esercizi di gelaterie e pasticcerie con somministrazione

Dalla classe 55.30 sono escluse:

- produzione industriale e artigianale di gelati, sorbetti e altri prodotti commestibili simili (senza somministrazione) cfr. 15.52

- fabbricazione di prodotti di pasticceria (senza somministrazione) cfr. 15.81 e 15.82

- produzione di pizze a lunga conservazione cfr. 15.82

- commercio attraverso distributori automatici cfr. 52.63

55.4 Bar**55.40 Bar****55.40.0 Bar, caffetterie, altri esercizi con somministrazione di bevande**

- attività di bar, caffè, pub, birrerie, ecc., eventualmente con intrattenimento e spettacolo.

Dalla classe 55.40 sono escluse:

- commercio attraverso distributori automatici cfr. 52.63

- vendita di bevande per il consumo al di fuori dai locali pubblici cfr. 52

D.G. Territorio e urbanistica

(BUR20050158)

(5.3.5)

D.d.u.o. 28 gennaio 2005 - n. 1100

Nuova camera di combustione per unità di termodistruzione di rifiuti speciali pericolosi non tossiconocivi in Comune di Scanzorosciate (BG). Committente: Lonza s.p.a. - Scanzorosciate (BG). Pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 e art. 1 della l.r. 20/99

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

Omissis

Decreta

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto di «nuova camera di combustione per unità di termodistruzione di rifiuti speciali pericolosi non tossico-nocivi», a condizione che il Committente ottemperi a quanto di seguito specificato, che dovrà trovare esplicita garanzia nell'iter autorizzativo principale:

- I. la camera di combustione esistente e quella di nuova previsione non funzionino mai contemporaneamente;
- II. i rifiuti destinati all'impianto di termodistruzione siano esclusivamente quelli prodotti nello stabilimento stesso;
- III. siano effettuati tempestivi e mirati interventi manutentivi dell'impianto esistente, che attualmente presenta rattoppi in prossimità di gomiti e curve e fuoriuscite di sostanze a basso livello olfattivo che causano un odore acre, così da rendere sin da subito possibile la sua funzione sostitutiva della nuova camera di combustione in esame;
- IV. la Ditta non superi i limiti relativi alle emissioni di Carbonio Organico Volatile per l'impianto di produzione della TMA (E037), autorizzato per un valore assoluto di 1.150 gr/ora (decreto n. 4814 del 5 novembre 1997);
- V. siano installati sul camino misuratori di portata dei fumi ed analizzatori in continuo di SO₂, NO_x, CO, O₂, HCl, HF, COV e benzene;
- VI. gli sfiati dei serbatoi siano captati ed inviati ad apposito sistema di abbattimento, come previsto dall'autorizzazione vigente (d.g.r. 36796/1998);
- VII. il Committente appronti in fase di cantiere tutte le misure necessarie per limitare la formazione e la dispersione di polveri e altri inquinanti nell'ambiente;
- VIII. il Committente garantisca un'efficace rimozione delle concentrazioni di cobalto contenute nella corrente d'acqua di ricambio in uscita dalla camera di combustione;
- IX. sia attuato un sistema di monitoraggio delle acque sotterranee che definisca il numero, l'ubicazione e le modalità costruttive dei piezometri di controllo sulla base dei parametri e delle caratteristiche idrogeologiche del primo acquifero, e che concordi con l'Autorità addetta al controllo sia le modalità di prelievo (almeno trimestrali) sia i parametri da analizzare;
- X. i piezometri di controllo monitorino la falda principale e quella sospesa individuata nel sottosuolo;
- XI. sia effettuato un monitoraggio periodico dell'analisi dei fumi ricadenti sul territorio;
- XII. il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni (SME) sia conforme al d.m. 21 dicembre 1995 ed ai decreti regionali di attuazione, mentre la strumentazione utilizzata e la validazione dei dati siano concordate con l'ARPA territorialmente competente;
- XIII. la Ditta trasmetta semestralmente al Comune di Scanzorosciate e all'ARPA territorialmente competente un rapporto relativo:
 - alle emissioni monitorate in continuo dagli analizzatori e presenti sul camino dell'impianto oggetto di pronuncia;
 - alle emissioni di ogni altro camino ove siano ancora presenti analizzatori di continuo;
 - ai risultati e alle analisi comprovanti il dichiarato

abbassamento di emissione di NO_x, sull'inceneritore Sien (camino E028);

2. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai seguenti soggetti:

- Lonza s.p.a. - Committente,
- Comune di Scanzorosciate (BG),
- Provincia di Bergamo, Settore Tutela Risorse Idriche ed Estrattive,
- ARPA - Dipartimento di Bergamo;

3. di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

U.O. pianificazione e programmazione territoriale: Gian Angelo Bravo

G) PROVVEDIMENTI DI ALTRI ENTI

(BUR20050159)

Prov. altri Enti n. 10/1-Se.O. 2005

Autorità di Bacino del fiume Po - Parma - Atti del Comitato Istituzionale - Deliberazione n. 4/2004 del 3 marzo 2004 - Adozione di Progetto di Piano Stralcio di integrazione al Piano per l'Assetto idrogeologico (PAI): - integrazioni alla cartografia di cui all'allegato 4.1 dell'elaborato n. 2 (aree a rischio idrogeologico molto elevato); - modifiche al titolo IV dell'elaborato n. 7 (Norme Tecniche d'Attuazione)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Visto:

- la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e successive modificazioni ed integrazioni;

- in particolare, l'art. 17 della suddetta legge, relativo a «valore, finalità e contenuti del piano di bacino»;

- il d.p.c.m. 10 agosto 1989, recante «Costituzione dell'Autorità di Bacino del fiume Po»;

- il decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante «Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;

- in particolare, l'art. 1 della suddetta normativa, relativo a «Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio»;

- il d.p.c.m. 29 settembre 1998, recante «Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180»;

- il decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante «Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;

- in particolare, l'art. 1-bis della suddetta normativa, relativo a «Procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio»;

- il d.p.c.m. 24 maggio 2001, recante «Approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico del bacino del fiume Po»;

Richiamate:

- la propria deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999, con cui questo Comitato ha adottato il «Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e adozione delle misure di salvaguardia per le aree perimetrate»;

- la propria deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato il «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po»;

- la propria deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato l'«Aggiornamento del piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS 267)»;

- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1407 del 21 luglio 2003, recante «Legge n. 267/1998 - Aree a rischio idrogeologico molto elevato - Proposta di va-

riante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI);

- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2427 del 27 novembre 2003, recante «Legge n. 267/1998 - Proposta di aggiornamento del Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato»;

Premesso che:

- con propria deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 questo Comitato ha adottato il «Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico» (di seguito brevemente definito PAI) quale stralcio del Piano di bacino del fiume Po ai sensi dell'art. 17, comma 6-ter della citata legge 183/1989 (come modificato dall'art. 12 del d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493);

- tra gli elaborati che costituiscono il suddetto PAI figura, in particolare, l'Elaborato 2 («Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo»), il cui Allegato 4.1 contiene la «Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato»;

- l'art. 7 della deliberazione n. 18/2001 prevede che, alle aree a rischio idrogeologico molto elevato di cui al punto precedente (già individuate dal Piano Straordinario approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 14 del 26 ottobre 1999, ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis del d.l. 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 1998, n. 267), si applica il Titolo IV delle Norme di Attuazione del PAI «Norme per le aree a rischio idrogeologico molto elevato»;

- con propria deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001 questo Comitato ha approvato l'«Aggiornamento del Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato» il cui Elaborato 1 (Atlante cartografico delle perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico molto elevato) contiene la perimetrazione di nuove aree a rischio idrogeologico molto elevato, proposte dalle Regioni Emilia Romagna e Lombardia, ad integrazione e aggiornamento di quanto riportato al punto precedente;

- l'art. 5 della suddetta deliberazione n. 20/2001 ha stabilito, in particolare, che, allo scopo di integrare il PAI con le perimetrazioni di cui al precedente capoverso, il Comitato Istituzionale provvedesse, con successiva deliberazione, a adottare un idoneo Progetto di Piano Stralcio integrativo del PAI medesimo;

Considerato che:

- ai fini dell'integrazione del quadro delle Aree a rischio idrogeologico molto elevato, la Regione Emilia Romagna, con nota prot. n. AMB/GBO/03/21841 del 21 luglio 2003, ha trasmesso all'Autorità di Bacino copia della d.g.r. n. 1407 del 21 luglio 2003, relativa all'approvazione di una proposta di variante al PAI;

- la suddetta proposta si riferisce a n. 26 aree, perimetrate come aree a rischio idrogeologico molto elevato nell'ambito della citata deliberazione n. 20/2001; a n. 6 nuove aree a rischio idrogeologico molto elevato; a n. 1 modifica di un'area a rischio idrogeologico molto elevato (014-ER-PR-Bedonia), già individuata nell'ambito della citata Deliberazione di Comitato Istituzionale n. 14/1999 e successivamente recepita dal PAI con deliberazione n. 18/2001;

- la Regione Emilia Romagna, ad integrazione della documentazione di cui ai punti precedenti e relativamente a tutte le aree ivi menzionate, ha trasmesso, con nota prot. n. AMB/GBO/03/27052 del 15 settembre 2003, le schede informative relative alle aree di cui al precedente capoverso, compilate secondo i criteri di cui al d.p.c.m. 29 settembre 1998 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180);

- successivamente, la Regione Emilia Romagna, a parziale rettifica e ad integrazione della sopra richiamata d.g.r. 1407, ha trasmesso con nota prot. n. AMB/DCB/03/36519 del 3 dicembre 2003, copia della d.g.r. n. 2427 del 27 novembre 2003 in merito alle sopra richiamate n. 6 nuove aree a rischio idrogeologico molto elevato, alla sopra richiamata area 014-ER-PR Bedonia nonché ad un'ulteriore modifica, relativa ad una delle 26 aree a rischio idrogeologico molto elevato pure precedentemente richiamate (l'area 065-ER-PR Colorno Mezzani). Di conseguenza, per tali aree si procederà con apposito e separato atto del Comitato Istituzionale;

- costituiscono, pertanto, oggetto della presente Delibera-

zione le rimanenti 25 aree a rischio idrogeologico molto elevato di cui alla d.g.r. 1407;

- la Regione Lombardia, nell'ambito degli incontri tenutisi presso la sede dell'Autorità di Bacino con le Regioni interessate (rispettivamente in data 14 maggio, 24 settembre, 1 ottobre, 22 ottobre e 20 novembre 2003), ha proposto, a sua volta, che col presente atto si provvedesse al recepimento nell'ambito del PAI, delle n. 26 aree perimetrate come aree a rischio idrogeologico molto elevato di cui alla citata deliberazione n. 20/2001;

- la Regione Piemonte, ai fini dell'integrazione del quadro delle Aree a rischio idrogeologico molto elevato, con Nota prot. n. 5252/23.2 del 6 settembre 2002, ha trasmesso all'Autorità di Bacino copia della d.g.r. n. 27-6457 del 1° luglio 2002, relativa all'approvazione della variante di PAI in merito a n. 1 modifica di area a rischio idrogeologico molto elevato, già individuata nell'ambito della citata deliberazione di Comitato Istituzionale n. 14/1999 e, successivamente, recepita dal PAI con Deliberazione n. 18/2001;

- al fine di chiarire e meglio specificare il quadro normativo del PAI e, in particolare, il Titolo IV (Norme per le aree a rischio idrogeologico molto elevato) delle Norme Tecniche di Attuazione (di seguito brevemente definite NTA), la Regione Emilia Romagna con nota prot. n. AMB/DCB/03/16848 del 9 giugno 2003, ha proposto, tra l'altro, integrazioni e modifiche all'art. 54 (Norma finale) di tali NTA del PAI;

- nell'ambito dei citati incontri tenutisi presso la sede dell'Autorità di Bacino con le Regioni interessate, sono state ulteriormente definite le modifiche normative di cui al Titolo IV finalizzate a:

1. precisare gli oggetti delle norme del Titolo IV e le procedure d'individuazione e verifica di compatibilità a livello comunale relativamente alle diverse classi di rischio (art. 48 comma 1 e 2; art. 49 comma 2);
2. chiarire il processo di revisione delle condizioni di rischio molto elevato R4 e elevato R3 (art. 54);

- nell'ambito degli incontri sopra richiamati e, altresì, nella suddetta Nota prot. n. AMB/DCB/03/36519 del 3 dicembre 2003, è stato inoltre rilevato un errore materiale relativo alla legenda della perimetrazione 057-ER-MO di cui alla citata deliberazione di Comitato Istituzionale n. 20 del 26 aprile 2001; in particolare, alla stregua di quanto proposto dalla Regione Emilia Romagna (con nota prot. n. AMB/GBO/01/6779 del 10 aprile 2001), si è rilevato che le zone erroneamente identificate come Zona 1, Zona 2 e Zona 3, sono in realtà da identificarsi come «Zona A, Zona B e Zona C - Abitato dichiarato da consolidare con r.d.l. 2 marzo 1916 n. 299, perimetrazione e normativa approvate con deliberazione di Giunta Regionale 10 marzo 1998 n. 260», così come, peraltro, previsto dall'art. 49, comma 2, delle Norme d'Attuazione del PAI [«... (omissis)... le limitazioni d'uso del suolo attualmente operanti ai sensi della l. 9 luglio 1908, n. 445 e della legge 30 marzo 1998, n. 61 relative alle aree a rischio idrogeologico molto elevato rimangono in vigore e non sono soggette alle misure di salvaguardia di cui al presente Piano»];

Acquisito:

- il parere favorevole espresso da parte del Comitato Tecnico nella seduta del 10 dicembre 2003;

Ritenuto:

- che sussista la necessità di integrare il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) relativamente alle aree a rischio idrogeologico molto elevato;

- che sussista altresì la necessità di modificare il Titolo IV (recante Norme per le aree a rischio idrogeologico molto elevato) delle NTA del PAI;

Per quanto sopra visto, premesso, considerato e ritenuto, questo Comitato Istituzionale

Delibera

Art. 1 - È adottato, ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge 18 maggio 1989, n. 183 un «Progetto di Piano Stralcio di Integrazione al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Integrazioni alla cartografia di cui all'allegato 4.1 dell'Elaborato 2 (Aree a Rischio Idrogeologico Molto Elevato) - Modifiche al Titolo IV dell'Elaborato n. 7 (Norme Tecniche d'Attuazione)», di seguito brevemente definito «Progetto di Integrazione».

Il Progetto di Integrazione di cui al primo comma è costituito dall'Allegato Unico alla presente deliberazione, contenente:

1. rappresentazione cartografica, in scala 1:10.000, ed elenco delle perimetrazioni di aree a rischio idrogeologico molto elevato ad integrazione dell'allegato 4.1 (Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato - Cartografia in scala 1:10.000/1:5.000) all'Elaborato n. 2 del PAI «Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo» di cui al Titolo IV del PAI, proposte in n. 25 dalla Regione Emilia Romagna, n. 26 dalla Regione Lombardia e n. 1 dalla Regione Piemonte (Allegato Unico alla presente deliberazione, di cui è parte integrante e costitutiva);

2. correzione di errore materiale alla legenda della perimetrazione 057-ER-MO, di cui alla deliberazione di Comitato Istituzionale n. 20 del 26 aprile 2001, relativamente alla classificazione delle zone erroneamente identificate: Zona 1, Zona 2 e Zona 3, le quali sono rispettivamente da identificare come «Zona A, Zona B e Zona C - Abitato dichiarato da consolidare con r.d.l. 2 marzo 1916 n. 299, perimetrazione e normativa approvate con d.g.r. 10 marzo 1998 n. 260» secondo quanto previsto dall'art. 49, comma 2, delle Norme d'Attuazione del PAI.

Art. 2 - Le modifiche di cui al Progetto di Integrazione del precedente art. 1 entrano in vigore, quali misure temporanee di salvaguardia ai sensi dell'art. 17 comma 6-bis della legge 183/89, dal giorno successivo alla pubblicazione della presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e restano in vigore fino alla pubblicazione del d.p.c.m. di approvazione del Progetto medesimo o, in mancanza, per un periodo pari e, comunque, non superiore a tre anni.

Art. 3 - La presente deliberazione è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e sui Bollettini Ufficiali delle Regioni interessate.

Le Regioni provvedono a dare immediata comunicazione dell'avvenuta adozione del Progetto di cui al primo comma ai Comuni interessati, trasmettendo loro al tempo stesso gli atti relativi al Progetto medesimo.

Entro i dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, i Comuni interessati sono tenuti a pubblicare la presente deliberazione mediante affissione della stessa all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi. I Comuni sono altresì tenuti a trasmettere la certificazione dell'avvenuta pubblicazione alle Regioni.

Art. 4 - L'allegato Progetto di Integrazione al PAI e la relativa documentazione sono depositati presso la sede dell'Autorità di bacino nonché presso le sedi delle Regioni e delle Province territorialmente interessate e rimangono ivi disponibili, per i quarantacinque giorni successivi alla data di pubblicazione della presente Deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale, per la presa visione e per la consultazione da parte di chiunque sia interessato.

Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro, su cui sono annotate le richieste di visione e di copia degli atti.

Ai sensi dell'art. 18, comma 8 della legge 183/1989, le osservazioni sul Progetto di cui al primo comma possono essere annotate direttamente sul registro di cui al comma precedente; in alternativa, dette osservazioni possono essere inoltrate alle Regioni territorialmente competenti entro i quarantacinque giorni successivi alla scadenza del periodo di consultazione di cui al primo comma. Le Regioni sono tenute ad esprimersi sulle osservazioni di cui al presente comma, nel rispetto del termine di cui al comma 9 della legge 183/1989.

Art. 5 - Ai sensi dell'articolo 1-bis del d.l. n. 279/2000, convertito in legge 365/2000, le Regioni interessate, ai fini dell'adozione definitiva e dell'attuazione del Piano stralcio di Integrazione al PAI e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, convocano una Conferenza programmatica, la quale esprime un parere sul Progetto allegato alla presente Deliberazione; detto parere tiene luogo di quello di cui all'art. 18, comma 9, della legge 183/1989.

Art. 6 - Il Piano di Integrazione al PAI è definitivamente adottato da questo Comitato, tenuto conto dei pareri e delle osservazioni di cui agli articoli precedenti, entro e non oltre sei mesi, decorrenti dalla pubblicazione della presente Deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 7 - La rubrica del Titolo IV delle NTA del PAI è sostituita dalla seguente: «Norme per le aree a rischio idrogeologico».

La rubrica dell'art. 48 delle NTA del PAI è sostituita dalla seguente «Disciplina per le aree a rischio idrogeologico».

L'art. 48 delle NTA del PAI è integrato con l'aggiunta del seguente comma:

- *comma 2*: «Ai fini dell'adeguamento delle aree di cui al precedente comma 1 alle classi di rischio così come definite dall'«Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del d.l. 11 giugno 1998, n. 180», l'Autorità di bacino, in sede di adozione definitiva della presente variante di Piano, provvederà con apposita Direttiva ad individuare i criteri e i metodi per il raccordo tra gli studi geologici di supporto all'adeguamento degli strumenti urbanistici, ai sensi del precedente art. 18, e il quadro delle conoscenze riguardanti le aree a rischio idrogeologico».

L'art. 49, comma 2, delle NTA del PAI è modificato come segue:

«... (omissis)... Per i fenomeni di inondazione che interessano i territori di fondovalle e di pianura le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono identificate per il reticolo idrografico principale e secondario rispettivamente dalle seguenti zone:

... (omissis)».

L'art. 54 delle NTA del PAI è integrato con l'aggiunta del seguente comma:

- *comma 2*: «La perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico di cui all'allegato, 4.1 all'elaborato 2 del presente piano potrà essere modificata con le procedure di cui al precedente articolo 18, previo parere vincolante rilasciato dalla competente struttura regionale, anche sulla base delle indicazioni della direttiva di cui al comma 3 del precedente articolo 48. La Regione provvederà a trasmettere le modifiche all'Autorità di Bacino, per l'aggiornamento del PAI, secondo le procedure di cui al comma 4 del già citato articolo 18».

Le modificazioni alle NTA del PAI, di cui al presente articolo, entrano in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del d.p.c.m. di approvazione del Piano di Integrazione di cui agli articoli precedenti.

Il segretario generale: Michele Presbitero

Il presidente: Altero Matteoli

(BUR20050160)

Prov. altri Enti n. 10/2-Se.O. 2005

Autorità di Bacino del fiume Po - Parma - Atti del Comitato Istituzionale - Deliberazione n. 6/2004 del 3 marzo 2004 - Progetto di variante alle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico. Art. 36 - Interventi di ristrutturazione

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Visto:

- la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e successive modificazioni ed integrazioni;

- in particolare, l'art. 17 della suddetta legge, relativo a «valore, finalità e contenuti del piano di bacino»;

- il d.p.c.m. 10 agosto 1989, recante «Costituzione dell'Autorità di Bacino del fiume Po»;

- il d.p.c.m. 24 luglio 1998, recante «Approvazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali»;

- il d.l. 12 ottobre 2000, n. 279, recante «Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;

- in particolare, l'art. 1, comma 1-bis della suddetta normativa, relativo a «Procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio»;

- il d.p.c.m. 24 maggio 2001, recante «Approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico del bacino del fiume Po»;

Richiamate:

- la propria deliberazione n. 26 dell'11 dicembre 1997, con cui questo Comitato ha adottato il «Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, in attuazione della deliberazione del Comitato Istituzionale n. 19 del 9 novembre 1995»;

- la propria deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato il «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI)»;

Premesso che:

- il territorio del Bacino del fiume Po costituisce un bacino

idrografico di rilievo nazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 18 maggio 1989, n. 183;

- con d.p.c.m. 10 agosto 1989 è stata costituita l'Autorità di Bacino del fiume Po;

- l'art. 17 della citata legge 18 maggio 1989, n. 183 - come modificato dall'art. 12 del d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 - prevede, al comma 6-ter, che i Piani di bacino idrografico possano essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che devono costituire fasi interrelate rispetto ai contenuti del comma 3 dello stesso articolo, garantendo la considerazione sistemica del territorio e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;

- con d.p.c.m. 24 luglio 1998 è stato approvato il «Piano Stralcio delle Fasce Fluviali» (di seguito PSFF), quale stralcio del Piano di Bacino del fiume Po ai sensi del citato art. 17, comma 6-ter della legge 183/1989. Il PSFF ha delimitato e normato le fasce fluviali relative ai corsi d'acqua del sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro, dall'asta del Po fino al Delta, e degli affluenti emiliani e lombardi limitatamente ai tratti arginati;

- l'art. 1, comma 1 del d.l. 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267 dispone che le Autorità di bacino di rilievo nazionale adottino Piani Stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico, redatti ai sensi del comma 6-ter dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni, che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime;

- in conformità alla normativa di cui al punto precedente questo Comitato, con propria deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, ha infine adottato il «Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico» (di seguito brevemente definito PAI) quale stralcio del Piano di bacino del fiume Po ai sensi dell'art. 17, comma 6-ter della citata legge 183/1989. L'ambito territoriale di riferimento del PAI è costituito dall'intero bacino idrografico del fiume Po chiuso all'incile del Po di Goro, ad esclusione del Delta;

- il PAI è stato approvato, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge 183/1989, con d.p.c.m. 24 maggio 2001;

- per effetto dell'approvazione del PAI, la delimitazione delle Fasce fluviali di cui al citato PSFF è stata estesa ai corsi d'acqua della parte del bacino del fiume Po non precedentemente interessata dal PSFF medesimo assumendo, in tal modo, i caratteri ed i contenuti di «secondo Piano stralcio per le Fasce Fluviali»;

Considerato che:

- il PAI persegue l'obiettivo di garantire al territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali ad utilizzi ricreativi;

- coerentemente con le finalità generali del PAI, l'art. 36 dell'elaborato n. 7 (Norme Tecniche di Attuazione, di seguito definite NTA) contiene la disciplina relativa agli «interventi di rinaturazione»;

- la vigente formulazione del suddetto art. 36 è la seguente:

1. Nelle Fasce A e B e in particolare nella porzione non attiva dell'alveo inciso sono favoriti gli interventi finalizzati al mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione, anche attraverso l'acquisizione di aree da destinare al demanio, il mancato rinnovo delle concessioni in atto non compatibili con le finalità del Piano, la riattivazione o la ricostituzione di ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea autoctona.

2. Gli interventi devono assicurare la funzionalità ecologica, la compatibilità con l'assetto delle opere idrauliche di difesa, la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata, la tutela e la valorizzazione dei contesti di rilevanza paesistica e la ridotta incidenza sul bilancio del trasporto solido del tronco fluviale interessato; qualora preveda l'asportazione di materiali inerti dall'alveo inciso o di piena, il progetto deve contenere la quantificazione dei volumi di materiale da e-

strarre che non devono superare complessivamente i 20.000 mc. Se gli interventi ricadono esternamente all'alveo, dovranno seguire le disposizioni di cui al successivo art. 41; se, viceversa, ricadono all'interno dell'alveo dovranno seguire le disposizioni di cui alla «Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del fiume Po» (Allegato 4 al Piano Stralcio delle Fasce Fluviali) allegata alla presenti Norme.

3. Nell'ambito delle finalità di cui al precedente comma, l'Autorità di bacino del fiume Po, anche su proposta delle Amministrazioni competenti, delibera Programmi triennali di intervento ai sensi dell'art. 21 e seguenti della legge 18 maggio 1989, n. 183.

4. L'Autorità di bacino approva una direttiva tecnica concernente i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni tecniche per gli interventi di rinaturazione e del loro monitoraggio e di formulazione dei Programmi triennali, come previsto dall'art. 15, comma 2.

5. Al fine di valutare gli effetti e l'efficacia degli interventi programmati, l'Autorità di bacino predispone il monitoraggio degli interventi di rinaturazione effettuati nell'ambito territoriale del presente Piano di cui all'art. 25.

6. Il monitoraggio potrà avere ad oggetto anche il controllo di singole fasi operative agli effetti della valutazione delle interazioni delle azioni programmate con il sistema fluviale interessato, anche per un eventuale adeguamento e miglioramento del Programma sulla base dei risultati progressivamente acquisiti e valutati.

7. Gli interventi di riqualificazione ambientale e di rinaturazione ricadenti nei territori di aree protette devono essere predisposti e/o realizzati di concerto con l'ente gestore;

- in sede di verifica relativa alla prima applicazione del suddetto articolo, è emerso che lo stesso non definisce in modo inequivocabile gli ambiti territoriali cui si riferiscono i commi 1 e 2, dando luogo al rischio di interpretazioni tra loro contraddittorie;

- in particolare, con riferimento agli interventi di rinaturazione che comportino estrazione di materiali inerti (limite concepito temporaneamente in attesa della predisposizione della direttiva rinaturazione), è stato rilevato che il limite di 20.000 m³ di cui al comma 2 impedisce, di fatto, l'esecuzione di tutti gli interventi di rinaturazione che si pongono l'obiettivo di ripristinare lanche nel corso medio del Po e nel tratto basso degli affluenti principali, che interessano volumi di materiali inerti decisamente superiori. Tali interventi sono ritenuti importanti per le strategie della pianificazione di Bacino in relazione alle finalità di cui al comma 1 del medesimo art. 36;

- è emerso, altresì, che, sulla base del testo normativo vigente, la procedura di disamina dei progetti relativi agli interventi di rinaturazione si limita a considerare l'aspetto dell'attività estrattiva, mentre non viene prevista una procedura di valutazione del progetto e della compatibilità degli interventi interni alle fasce fluviali A e B;

- a seguito degli esiti della suddetta verifica, è da ritenere che sia necessario procedere ad una modifica del testo dell'art. 36 delle NTA del PAI, la quale tenga debitamente conto delle esigenze indicate ai punti precedenti;

Acquisito il parere favorevole espresso da parte del Comitato tecnico nella seduta del 10 dicembre 2003;

Ritenuto di procedere all'adozione del Progetto di Variante all'elaborato n. 7 (Norme Tecniche di Attuazione - NTA) del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), relativamente all'art. 36 (Interventi di rinaturazione);

Per quanto sopra visto, richiamato, premesso, considerato e ritenuto, questo Comitato Istituzionale

Delibera

Art. 1 - È adottato il Progetto di Variante all'elaborato n. 7 (Norme di Attuazione) del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con d.p.c.m. del 24 maggio 2001» (di seguito sinteticamente definito «Progetto di Variante»), costituito dalla sostituzione del testo dell'art. 36 (Interventi di rinaturazione) attualmente vigente con il seguente:

1. Nelle Fasce A e B sono promossi gli interventi finalizzati al mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione, anche attraverso l'acquisizione di aree da destinare al demanio, il mancato rinnovo delle concessioni in atto non compatibili con le finalità del Piano, la riattivazione o la ricostituzione di ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea autoctona.

2. Gli interventi di rinaturazione devono assicurare la funzionalità ecologica, la compatibilità con l'assetto delle opere idrauliche di difesa, la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata, la tutela e la valorizzazione dei contesti di rilevanza paesistica.
3. Ogni intervento di rinaturazione previsto all'interno delle fasce A e B deve essere definito tramite un progetto che deve essere trasmesso dall'amministrazione competente al rilascio del provvedimento autorizzativo all'Autorità di bacino, la quale, entro tre mesi dal ricevimento di tutti gli elaborati progettuali necessari, esprime un parere vincolante di compatibilità con le finalità del presente Piano, tenuto conto degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette eventualmente presenti.
4. Qualora gli interventi di cui al comma 3 prevedano l'asportazione di materiali inerti, i progetti devono contenere la quantificazione dei volumi di materiale da estrarre e la comprovata indicazione circa il regime giuridico della proprietà dei terreni interessati (se demaniale o privata). Nell'ipotesi che l'intervento interessi in tutto o in parte terreni soggetti al regime privato, per la porzione privata, i progetti dovranno seguire preventivamente le disposizioni di cui al successivo art. 41. In ogni caso il progetto deve seguire la procedura di cui al comma 3.
5. Gli interventi di riqualificazione ambientale e di rinaturazione ricadenti nei territori di aree protette devono essere predisposti e/o realizzati di concerto con l'ente gestore.
6. Nell'ambito delle finalità di cui al precedente comma, l'Autorità di bacino del fiume Po, anche su proposta delle Amministrazioni competenti, delibera Programmi triennali di intervento ai sensi dell'art. 21 e seguenti della legge 18 maggio 1989, n. 183.
7. L'Autorità di bacino, in sede di adozione definitiva della presente Variante di Piano, approva una direttiva tecnica concernente i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni tecniche per gli interventi di rinaturazione e del loro monitoraggio e di formulazione dei Programmi triennali, come previsto dall'art. 15, comma 2. La direttiva potrà contenere disposizioni di maggior dettaglio finalizzate all'attuazione delle norme di cui ai commi precedenti.
8. Al fine di valutare gli effetti e l'efficacia degli interventi programmati, l'Autorità di bacino predispone il monitoraggio degli interventi di rinaturazione effettuati nell'ambito territoriale del presente Piano di cui all'art. 25, coordinandosi con gli Enti di gestione di aree protette territorialmente interessati.
9. Il monitoraggio potrà avere ad oggetto anche il controllo di singole fasi operative agli effetti della valutazione

delle interazioni delle azioni programmate con il sistema fluviale interessato, anche per un eventuale adeguamento e miglioramento del Programma sulla base dei risultati progressivamente acquisiti e valutati.

Art. 2 - Le disposizioni di cui al testo novellato dell'art. 36 delle NTA del PAI, adottato con la presente Deliberazione, entrano in vigore dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della notizia relativa all'adozione della Deliberazione medesima e fino all'entrata in vigore del d.p.c.m. di approvazione della presente variante o, in mancanza, per un periodo pari e comunque non superiore a un anno, quali misure temporanee di salvaguardia ai sensi dell'art. 17 comma 6-bis della legge 183/89.

Art. 3 - Dell'adozione del Progetto di Variante è data notizia nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle Regioni interessate.

Art. 4 - Il presente Progetto di Variante e la relativa documentazione sono depositati presso la sede dell'Autorità di bacino nonché presso le sedi delle Regioni e delle Province territorialmente interessate e rimangono ivi disponibili, per i quarantacinque giorni successivi alla data di pubblicazione della notizia di cui al primo comma del precedente art. 3, per la presa visione e per la consultazione da parte di chiunque sia interessato.

Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro su cui sono annotate le richieste di visione e di copia degli atti.

Ai sensi dell'art. 18, comma 8 della legge 183/1989, le osservazioni sul Progetto di Variante possono essere annotate direttamente sul registro di cui al comma precedente; in alternativa, dette osservazioni possono essere inoltrate alle Regioni territorialmente competenti entro i quarantacinque giorni successivi alla scadenza del periodo di consultazione di cui al primo comma. Le Regioni sono tenute ad esprimersi sulle osservazioni di cui al presente comma, nel rispetto del termine di cui al comma 9 della legge 183/1989.

Art. 5 - Ai sensi dell'art. 1-bis del citato d.l. n. 279/2000, convertito in legge 365/2000, le Regioni interessate, ai fini dell'adozione ed attuazione del Progetto di Variante e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, convocano una Conferenza programmatica, la quale esprime un parere sul Progetto medesimo; detto parere tiene luogo di quello di cui all'art. 18, comma 9, della legge 183/1989.

Art. 6 - La Variante al PAI è adottata da questo Comitato, tenuto conto dei pareri e delle osservazioni di cui agli articoli precedenti, entro e non oltre sei mesi, decorrenti dalla pubblicazione della notizia dell'adozione del Progetto di Variante nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle Regioni interessate.

Il segretario generale: Michele Presbitero
Il presidente: Altero Matteoli